

GIANCARLO GUARINO

**AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
E DIRITTO INTERNAZIONALE**

JOVENE EDITORE - NAPOLI

1984

AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
E DIRITTO INTERNAZIONALE

D. INT. V - 462/a

GIANCARLO GUARINO

**AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
E DIRITTO INTERNAZIONALE**



3119

JOVENE EDITORE - NAPOLI

1984

3 10 1990

4 10 1991

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI
© Copyright 1984 by Casa Editrice Jovene - Napoli

ad Antonio Federici

Stampato in Italia

Printed in Italy

Grafitalia s.r.l. - Napoli

Il volume è pubblicato grazie ad un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione. L'autore è grato al Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg, e per esso ai professori Rudolf Bernhard, Karl Doehring e Jochen Abr. Frowein, alla disponibilità dei quali deve l'occasione di avvalersi delle ricche strutture dell'Istituto. Alla cortesia ed all'alta professionalità di Petra Weiler e Joachim Schwietzke, un cordiale ringraziamento.

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO

I FONDAMENTI NORMATIVI. IL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE

1. Introduzione. Il popolo e la 'nazione' come soggetti del 'diritto' all'autodeterminazione: esclusione di questa prospettiva. La natura dell'autodeterminazione, posizione del problema e rinvio. Oggetto del lavoro, la ricostruzione del concetto odierno di autodeterminazione. L'evoluzione unitaria del concetto. La formulazione di Wilson e la concezione sovietica dell'autodeterminazione. L'evoluzione del concetto nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale ed alle NU esclude ogni riferimento ai problemi della decolonizzazione, tipici ma non esclusivi del periodo successivo. pag. 2
2. L'autodeterminazione all'epoca del Covenant. Le questioni 'nazionali' e la prassi dei plebisciti in Europa. Il contenuto non coloniale dell'autodeterminazione confermato in tempi moderni, in particolare, da ultimo, dalla CSCE. Autodeterminazione come possibilità permanente (e quindi ripetibile) per le popolazioni interessate. L'obbligo degli stati di rispettare i processi di autodeterminazione, anche come obbligo interno: rinvio. » 14
3. La formulazione del 'principio' ed il suo contenuto dalla Carta Atlantica allo Statuto delle NU. L'esclusione proprio dei fenomeni coloniali nelle intenzioni dei redattori della Carta Atlantica, e la posizione sovietica. La necessità di rispettare la volontà popolare sia ai fini della definizione dello *status* internazionale del territorio, che ai fini della scelta del regime politico interno. L'indipendenza appare già come aspetto non esclusivo dell'autodeterminazione. » 23

4. Nella Carta di S. Francisco unica preoccupazione sembra quella di escludere dal concetto un 'diritto' alla secessione. L'a. 1 n. 2 e 55 della Carta. L'autodeterminazione come base per lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli stati e pertanto per il mantenimento della pace «universale». I rapporti tra autodeterminazione e dominio riservato: rinvio. I rapporti tra autodeterminazione e diritti dell'uomo: rinvio. pag. 30

CAPITOLO SECONDO

LE NORME SPECIALI:
I CAPITOLI XI E XII DELLA CARTA
DELLE NAZIONI UNITE

5. L'autodeterminazione nel sistema di Amministrazione fiduciaria e nella dichiarazione sui territori non autonomi. La mancata menzione dell'indipendenza per i territori non autonomi, e dell'autodeterminazione per questi ultimi e per quelli in amministrazione fiduciaria. » 44
6. La differenza tra l'autodeterminazione e l'indipendenza nel sistema di amministrazione fiduciaria come risultante dall'interpretazione complessiva della Carta. La medesima distinzione ipotizzabile anche in termini generali (rinvio): l'indipendenza come presupposto dell'autodeterminazione. La struttura del sistema di amministrazione fiduciaria alla luce del principio di autodeterminazione. Autodeterminazione e indipendenza alla luce di due casi significativi: Papua Nuova Guinea e le colonie statunitensi del Pacifico. » 48
7. Il regime dei territori non autonomi di cui agli aa. 73 e seguente della Carta. Il significato della «full measure of self-government», non dissimile dal concetto di indipendenza. Gli obblighi degli stati amministratori nell'ambito del sistema vanno visti alla luce e nel quadro delle disposizioni generali di cui all'a. 1 n. 2 e 55 della Carta. » 57
8. L'interpretazione e l'applicazione dell'a. 73 da parte dell'AG. La A/RES/1541: l'autodeterminazione riguarda in genere tutti i territori che si trovino in uno stato di subordinazione, anche economica. L'obbligo per la potenza amministratrice (o che controlla il territorio) di predisporre le condizioni e gli strumenti per il regolare 'esercizio' dell'autodeterminazione. Il caso dell'Angola e dei territori coloniali portoghesi. » 65

CAPITOLO TERZO

LE FATTISPECIE RIENTRANTI
NEL CONCETTO DI AUTODETERMINAZIONE

9. La rilevanza internazionale, nella concezione odierna dell'autodeterminazione, dell'organizzazione dello stato, sia nei riguardi degli altri stati che nei confronti della popolazione. La non esclusività dei problemi della decolonizzazione. pag. 77
10. *Segue*. Il problema delle 'nazionalità' aspiranti all'autonomia; la secessione ed i problemi delle minoranze. Il conflitto tra il diritto alla sopravvivenza dello stato ed il presunto 'diritto' di parti del popolo all'autonomia dallo stato medesimo. » 84
11. Il problema della secessione. Necessità di distinguere tra le norme interne che eventualmente la consentano e le norme internazionali in materia, che invece sembrano negarla. Il caso dell'Unione Sovietica. La secessione è consentita solo sulla base di accordo tra le 'parti interessate'. Il caso delle isole Aaland ed il regime delle minoranze. » 94
12. Il problema dell'identificazione dei gruppi sociali cui è 'consentito' aspirare all'autodeterminazione (nel senso dell'indipendenza). L'autodeterminazione come possibilità aperta alle popolazioni per intero, nell'ambito etnico e territoriale storicamente definitosi al momento dell'indipendenza. » 102
13. Il problema dell'integrità territoriale degli stati e dei territori non ancora stati. Il rifiuto di consentire alla secessione anche nel senso di impedire la frammentazione di territori non ancora indipendenti. I casi del Bangla Desh, del Biafra e del Congo, e la prassi delle NU relativa ai territori coloniali. I casi del Togo e del Cameroon. La volontà popolare rilevante è quella del popolo per intero fisicamente delimitato dai confini (storicamente acquisiti) del territorio. L'autodeterminazione implica l'indipendenza solo in situazioni di 'oppressione esterna' sul popolo interessato, e mai per parti del popolo. Le frontiere ereditate dal colonialismo. Un caso tipico, la guerra tra Libia e Chad, è fondata proprio sulla diversa interpretazione delle frontiere ereditate dall'epoca coloniale. » 106
14. L'individuazione dei destinatari dell'autodeterminazione su base fattualistica, strumento insufficiente alla definizione dei destinatari della norma. L'autodeterminazione 'spetta' al popolo a prescindere dall'espressione di una 'pretesa' in tal senso. Necessità di distinguere nettamente l'autodeterminazione dalla rivoluzione. Il caso del Vietnam (e la posizione del Nicaragua). La garanzia sussiste anche per i

- fenomeni non di carattere conflittuale. La legittimità, nelle prassi del-
 le NU, dell'uso della forza per realizzare l'autodeterminazione: rinvio. pag. 125
15. L'estensione dell'autodeterminazione a tutti i popoli. Il principio
 statutario dei diritti eguali di tutti i popoli e del diritto all'autodetermi-
 nazione. L'identità dei diritti dei popoli comporta che anche quelli
 dipendenti hanno eguali diritti rispetto a quelli non dipendenti (e quindi
 ai rispettivi stati): il 'diritto' all'integrità territoriale dei popoli dipen-
 denti, ed il 'diritto' alle risorse naturali. » 136
16. La definizione della fattispecie più comune: le situazioni coloniali.
 La definizione contestuale di un'altra fattispecie: i territori soggetti ad
 una potestà estranea o diversa, fattispecie al tempo stesso ulteriore e più
 generale. Il caso della Palestina. È l'ordinamento che stabilisce quali
 popoli e quando abbiano 'diritto' all'autodeterminazione. L'autodetermi-
 nazione non consiste nella decisione circa l'indipendenza, ma nella
 decisione sul come realizzare ed usare la propria libertà. L'indipendenza
 (o comunque l'autonomia) come presupposto dell'autodetermina-
 zione. » 141
17. Il rilievo internazionale della volontà popolare liberamente espressa
 (rispetto all'esterno) ne implica la rilevanza anche quando non di situa-
 zioni di dipendenza si tratti: la rilevanza dunque di detta volontà anche
 nei confronti dello stato in cui si manifesta. L'irrilevanza internazionale
 dei meccanismi per l'accertamento e la manifestazione della volontà
 popolare: rileva solo la coerenza tra la volontà del popolo ed il compor-
 tamento dello stato. Le violazioni dei diritti fondamentali politici del-
 l'uomo, come strumento per l'accertamento della violazione dell'auto-
 determinazione. Per cui, i regimi razzisti violano l'autodeterminazione
 in quanto impediscono ad una parte (oltre tutto maggioritaria) della
 popolazione di esprimersi: i casi della Rhodesia e del Sud Africa. » 148
18. La rilevanza del governo 'legittimo' nei processi di autodetermina-
 zione. Destinatari delle norme (e delle relative azioni della comunità)
 sono gli stati e non direttamente i popoli. La conferma costante della
 integrità territoriale. La legittimità della lotta anche armata contro l'op-
 pressione, e dell'aiuto in detta lotta da parte di altri stati: rinvio. L'illegit-
 timità della repressione della lotta medesima, anche da parte del governo
 legittimo: rinvio. I casi di Gibilterra e delle isole Falkland. L'irrilevanza
 dell'organizzazione politica interna ai fini dell'autodeterminazione.
 L'autodeterminazione non è uno dei diritti dell'uomo. Il problema del
 limite degli affari interni. La Dichiarazione di Helsinki: autodetermina-
 zione come decisione circa il regime politico interno e lo *status* interna-
 zionale. » 163
19. L'autodeterminazione dello stato. Le pressioni sullo stato, a livello
 internazionale, come violazione dell'autodeterminazione. Le sfere di
 influenza alla luce dell'autodeterminazione, in virtù e nei limiti della
 quale sono illegittime. Il caso di Grenada (e Afghanistan, Guatemala e
 Repubblica dominicana). » 177

LA STRUTTURA DELLA GARANZIA
 DEI PROCESSI DI AUTODETERMINAZIONE

20. Il problema della natura e del contenuto dell'obbligo in tema di
 autodeterminazione. Rispetto al suo contenuto l'obbligo si confi-
 gura come 'obbligo di risultato': rinvio. La natura dell'obbligo:
 obbligo assoluto. I popoli sono oggetto della norma e beneficiari
 della garanzia in tema di autodeterminazione. L'autodetermina-
 zione dello stato ('autodeterminazione esterna'): in questo caso lo
 stato può essere visto come 'mediatore' verso la comunità interna-
 zionale dell'interesse popolare alla scelta della collocazione inter-
 nazionale dello stato. Il limite a tale funzione dello stato può essere
 dato solo dal mancato possesso effettivo da parte sua di un go-
 verno 'rappresentativo' dell'intera popolazione. pag. 186
21. La 'sanzione' per un'eventuale violazione da parte degli stati del-
 l'obbligo in parola, può essere praticata direttamente dalla comu-
 nità internazionale e dagli stati agenti *uti universi*. La facoltatività
 della sanzione. Il ruolo delle NU nell'accertamento delle violazioni
 dell'autodeterminazione: rinvio. La situazione di illegittimità ge-
 nerata dalla violazione dell'autodeterminazione, implica di dover
 considerare sotto questo profilo sia i rapporti tra lo stato ed il
 proprio popolo sia quelli tra lo stato medesimo e gli altri stati, che
 infine quelli tra gli stati ed il popolo represso. » 191
22. La posizione degli stati 'terzi' rispetto ai casi di violazione del
 'diritto' all'autodeterminazione dei popoli. Gli stati terzi interferi-
 scono legittimamente nelle situazioni oggetto della norma in tema
 di autodeterminazione, purché nel rispetto dei principi generali in
 materia, con particolare riferimento alla proporzionalità della san-
 zione. La frequenza dell'interferenza sia dei singoli stati diretta-
 mente che degli stessi su invito delle NU. L'inessenzialità ai fini del
 riconoscimento della violazione della norma, del fatto che il po-
 polo si sia organizzato o meno in movimenti di liberazione formal-
 mente costituiti. La legittimità della lotta del popolo: rinvio. » 208
23. La rilevanza del problema dell'uso della forza e della minaccia
 dell'uso della forza, in presenza di problemi di autodetermina-
 zione. La rilevanza internazionale delle situazioni di 'conflitto'
 interno per l'autodeterminazione, a prescindere dal fatto che altri
 stati siano coinvolti nel conflitto medesimo. Il problema della
 posizione giuridica degli stati che intervengano o vengano richiesti
 di intervenire a favore dello stato repressore dell'autodetermina-
 zione. La rilevanza dei conflitti, anche se del tutto interni allo stato
 nel quale si svolgono. La piena applicabilità ai conflitti generati dai

- processi di autodeterminazione delle norme internazionali generali in materia di uso della forza. pag. 223
24. L'applicazione delle norme in tema di divieto di uso della forza ai problemi di autodeterminazione, e la posizione degli stati terzi. La 'graduazione' della garanzia relativa. La legittimità dell'aiuto da parte degli stati terzi ai popoli in lotta per l'autodeterminazione 232

CAPITOLO QUINTO

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO

25. Premessa. Il contenuto dell'obbligo, obbligo di 'risultato': il rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, a prescindere dai mezzi mediante i quali detto risultato venga assicurato. L'inessenzialità dell'indipendenza ai fini della ricostruzione del contenuto della norma in tema di autodeterminazione. » 246
26. L'esigenza di ricercare dei criteri generali, e derivanti direttamente dalla norma in tema di autodeterminazione, per identificare i casi in cui il comportamento dello stato sia legittimo o meno. La A/RES/2625 e la A/RES/2131. La ricostruzione di una vera e propria presunzione: uno stato si presume rispettoso dell'autodeterminazione (e fino a 'prova' del contrario) quando disponga di un governo 'rappresentativo'. La scarsa rilevanza, ed il dubbio contenuto, del concetto di democrazia ai fini della garanzia dell'autodeterminazione del popolo quando questi viva in uno stato dotato di un'organizzazione governativa rappresentativa. » 251
27. Il contenuto del concetto di rappresentatività, alla luce della prassi delle NU, e la sua differenziazione rispetto al concetto di democrazia. Anche per i popoli coloniali occorre che la potenza colonialista predisponga strutture governative adatte a garantire la formazione di uno stato rappresentativo e pertanto rispettoso dell'autodeterminazione. » 267
28. L'irrilevanza dell'effettiva organizzazione del popolo in movimenti di liberazione al fine del godimento della protezione predisposta dall'ordinamento internazionale per i processi di autodeterminazione. L'uso della forza da parte dello stato territoriale per la repressione dell'autodeterminazione. L'intervento di altri stati in aiuto di quello che reprime l'autodeterminazione. » 276
29. L'uso degli strumenti coercitivi tipicamente 'interni' da parte dello stato territoriale. L'interpretazione dell'a. 2 n. 4 della Carta delle NU: il coordinamento tra i vari principi contenuti nella Carta. Il ruolo centrale e 'discriminante' del principio di autodeterminazione, in particolare rispetto a quello del divieto di uso della forza ... 289

CAPITOLO SESTO

-AUTODETERMINAZIONE E DIVIETO DI USO DELLA FORZA: L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TALUNI CASI PARTICOLARI

30. Le conclusioni raggiunte, con particolare riferimento al contenuto ed alla natura dell'obbligo per gli stati in tema di autodeterminazione. L'atteggiamento degli stati rispetto al principio di autodeterminazione ed il movimento convenzionale che direttamente o indirettamente ad esso si richiama. La Convenzione sul Genocidio. La Convenzione sull'apartheid. Le Convezioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi consentono di estendere alla gran parte delle situazioni di conflitto interno la protezione ivi prevista. pag. 298
31. Il comportamento degli stati in relazione ai problemi 'indotti' dai processi di autodeterminazione. Il movimento convenzionale e la legislazione interna degli stati in tema di estradizione e di asilo manifestano la tendenza degli stati a farsi in qualche modo carico dei problemi dell'autodeterminazione ed implicano anche un 'giudizio' circa gli stati che non la rispettino. » 311
32. La differenza tra la regolamentazione internazionale del fenomeno della rivoluzione, e quella relativa alle pretese di autodeterminazione: la garanzia dell'autodeterminazione deve intendersi come permanente, e pertanto da prestare a prescindere anche dall'esistenza in atto di un conflitto. La legittimità dei governi, e degli stati, che non viene negata dal principio di autodeterminazione, non impedisce, però di considerare come legittima la lotta contro di essi per l'autodeterminazione. I casi della Cambogia e del Nicaragua. » 323
33. I principali risultati dell'indagine. Ed in particolare l'illegittimità dell'uso della forza da parte dello stato che reprime l'autodeterminazione (anche se con mezzi interamente 'interni') e da parte degli stati che eventualmente lo aiutino. » 332
34. L'applicazione del principio di autodeterminazione in alcuni casi concreti, significativi per talune loro particolarità. Il caso della Rhodesia: l'illegittimità *ab origine* del governo locale perché nato in ispregio dell'autodeterminazione, e l'esigenza che la potenza colonialista ne riprenda pienamente il possesso prima che la stessa indipendenza possa essere 'concessa'. Le specifiche 'pretese' della NU nel caso. » 341
35. Il caso della Namibia: inizialmente si tratta solo di un problema di natura coloniale, per il quale pertanto rileva la 'pretesa' del popolo locale all'indipendenza. Il rifiuto di rispettare le indicazioni delle NU circa l'amministrazione del territorio, ed in particolare il man-

cato rispetto dell'integrità territoriale e l'imposizione del regime di apartheid, privano il Sud Africa, a giudizio delle NU, anche del diritto di gestire il territorio come una 'comune' potenza colonialista, e pertanto anche del 'diritto' di portare il territorio all'indipendenza.	pag. 349
36. Il caso della Palestina: la pretesa occupazione di un territorio <i>nullius</i> da parte di Israele. Il valore della risoluzione sulla partizione della Palestina. La posizione di Israele come quella di uno stato che occupa (in seguito ad aggressione) un territorio altrui. La rilevanza delle modalità di conduzione della occupazione, ai fini dell'affermazione che Israele viola il diritto palestinese all'autodeterminazione.	» 359
37. Il caso del Sud Africa: il regime di apartheid come violazione dell'autodeterminazione. L'imposizione dei Bantustan, come violazione del principio del rispetto dell'integrità territoriale. La legittimità del governo sudafricano, ed il suo obbligo di consentire l'autodeterminazione del proprio popolo.	» 370
INDICI	
<i>Indice bibliografico</i>	» 381
<i>Indice dei documenti</i>	411
<i>Indice analitico</i>	443

CAPITOLO PRIMO

I FONDAMENTI NORMATIVI.
IL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il popolo e la 'nazione' come soggetti del 'diritto' all'autodeterminazione: esclusione di questa prospettiva. La natura dell'autodeterminazione, posizione del problema e rinvio. Oggetto del lavoro, la ricostruzione del concetto odierno di autodeterminazione. L'evoluzione unitaria del concetto. La formulazione di Wilson e la concezione sovietica dell'autodeterminazione. L'evoluzione del concetto nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale ed alle NU esclude ogni riferimento ai problemi della decolonizzazione, tipici ma non esclusivi del periodo successivo. — 2. L'autodeterminazione all'epoca del Covenant. Le questioni 'nazionali' e la prassi dei plebisciti in Europa. Il contenuto non coloniale dell'autodeterminazione confermato in tempi moderni, in particolare, da ultimo, dalla CSCE. Autodeterminazione come possibilità permanente (e quindi ripetibile) per le popolazioni interessate. L'obbligo degli stati di rispettare i processi di autodeterminazione, anche come obbligo interno: rinvio. — 3. La formulazione del 'principio' ed il suo contenuto dalla Carta Atlantica allo Statuto delle NU. L'esclusione proprio dei fenomeni coloniali nelle intenzioni dei redattori della Carta Atlantica, e la posizione sovietica. La necessità di rispettare la volontà popolare sia ai fini della definizione dello *status* internazionale del territorio, che ai fini della scelta del regime politico interno. L'indipendenza appare già come aspetto non esclusivo dell'autodeterminazione. — 4. Nella Carta di S. Francisco unica preoccupazione sembra quella di escludere dal concetto un 'diritto' alla secessione. L'a. 1 n. 2 e 55 della Carta. L'autodeterminazione come base per lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli stati e pertanto per il mantenimento della pace «univer-

sale». I rapporti tra autodeterminazione e dominio riservato. I rapporti tra autodeterminazione e diritti dell'uomo.

1. Il tema dell'autodeterminazione ha occupato ed occupa ancora oggi studiosi della più diverse discipline: dai giuristi ai politologi, dagli storici agli economisti ed ai filosofi, tutti impegnati a definire di volta in volta i caratteri generali o particolari di un concetto e di una prassi tanto vari quanto multiformi e spesso contraddittori. È il tema spesso in ultima analisi della stessa natura e formazione dello stato¹ quale soggetto dell'ordinamento internazionale²; tanto da venire inteso non di rado, come lo strumento attraverso il quale si ricostruisce (o si tenta di ricostruire) l'emergere nell'ambito della comunità internazionale di un vero e proprio soggetto di diritti nuovo e integrativo rispetto allo stato: il popolo³ (o la

¹ Quanto meno nel senso che il risultato almeno storicamente più frequente dei processi di autodeterminazione è stata la formazione di un nuovo stato, di un nuovo soggetto di diritto internazionale, tenuto anche conto del fatto che molto di frequente il concetto in studio viene tout court identificato con la conquista dell'indipendenza (per lo più da parte dei popoli coloniali).

² E in questo senso, mi si consenta, anche alternativo nella misura in cui la formazione di detti soggetti avviene a prescindere (e spesso malgrado) la volontà degli altri, ed in particolare di quelli direttamente interessati al fenomeno in atto. Non a caso, del resto, molto spesso gli atteggiamenti degli stati hanno mostrato grande perplessità (e ostilità aperta) verso il fenomeno, in quanto suscettibile di aprire la strada (ed in taluni casi di consentire direttamente) alla secessione nell'ambito di uno stato.

³ Ad es., v. MEISSNER, *Nationalitätenfrage und Sowjetideologie*, in BRÜNNE, MEISSNER (edd.), *Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion und Ost Europa*, Köln (Markus) 1982, 11; MEISSNER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach Helsinki und die Sowjetunion Selbstbestimmungskonzeption*, in Göttinger Arbeitskreis (ed.), *Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Menschenrechte. Politische und rechtliche Überlegungen zur zweiten Etappe*, Berlin 1977,

nazione)⁴ visti, appunto come titolari di diritti nei confronti

passim. Di un diritto dei popoli in quanto tali, del quale sarebbero destinatari gli stati (con la conseguenza della sua validità anche all'interno degli stati), parla ad es. da ultimo, MORENO LOPEZ, *Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos principio eje del Derecho internacional contemporaneo*, Grenada (Universidad) 1977, *passim* e 199; REINER, *Selbstbestimmungsrecht und Demokratie*, in *Archiv für Recht und Sozialphilosophie* 1961, 480 («... in erster Linie ein Recht der Bevölkerung eines Territoriums»). V. anche più in generale, VERDROSS, SIMMA, *Universelles Völkerrecht*, Berlin (Duncker Humblot) 1976, 255, dove si estende il concetto anche alle parti discriminate in un medesimo stato. Ma su questo più ampiamente *infra*.

⁴ Con tutte le possibili varianti in materia. V. ad es., ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht in allgemeinen Völkerrecht der Gegenwart*, Berlin (Staatsverlag der DDR) 1966, 240 ss., che nell'ottica marxiana tende ad offrire un concetto vasto di autodeterminazione includendovi anche questioni che solo di recente vengono considerate legittimamente da includervi, come ad esempio l'estensione della «titolarità» dell'autodeterminazione non solo al popolo (quale che sia il contenuto di questo concetto) ma anche alle entità sociali in senso lato, 246: «... aus der Tatsache daß heute das Ziel der Selbstbestimmung nicht nur in der nationalen, sondern auch in der sozialen Befreiung besteht...» (e su questo si discuterà ancora ampiamente in seguito, v. *infra* cap. 3) ne consegue «daß nicht nur eine nationale, sondern auch eine soziale Gemeinschaft von Menschen über sich selbst bestimmen kann, mit anderen Worten, daß solche soziale Gemeinschaften von demokratischen Völkerrecht als Subjekte des Selbstbestimmungsrechts anerkannt werden». Sull'origine culturale di queste posizioni originariamente tipiche dei soli (o prevalentemente dei soli) scrittori marxiani, v. ad es., BERNDT, *Entwicklung und Konzeption des Selbstbestimmungsrechts der Völker bei Lenin*, Münster (Dissertation) 1972, 95. Sull'evoluzione in questo senso della prassi, v., ERMACORA, *Die Selbstbestimmungsidee: ihre Entwicklung von 1818-1974*, Wien (Springer) 1974, 22; GUNST, *Aussenpolitik zwischen Macht und Recht*, Mainz (Hase und Koehler) 1977, 59 (con interessanti considerazioni circa il rapporto della stessa con l'ordinamento giuridico tedesco, su cui anche v. HARNARDT, *Socialization and Integration: the case of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic*, in JOHNSTON (ed.), *The politics of division, partition and reunification*, New York (Praeger) 1976, 51 ss., e più in generale, DOERING, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grundsatz des Völkerrechts*, Bericht der deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Heft 14, Karlsruhe (Müller) 1974, *passim*, e IDEM, *Das Selbstbestim-*

dello stato (o meglio degli stati)⁵ e quindi della comunità internazionale.

È fin troppo ovvio, date queste premesse, quanto grande possa essere il rischio di confondere prospettive differenti, mescolando assieme aspetti di carattere strettamente giuridico ad aspetti di carattere politico, con la conseguenza di assegnare una valenza giuridica a quelle che sono pure e semplici aspirazioni politiche ed umanitarie. Perché è indubbio che il problema attrae ed appassiona per la complessità ed importanza delle questioni che vi sono coinvolte. E del resto non è un caso che proprio nella dottrina internazionalistica sia ancora vivace il dibattito circa la natura dell'autodeterminazione⁶ (se sia o meno un diritto, o comun-

mungsrecht der Völker aus der Sicht der herrschenden Völkerrechtslehre der DDR, in *Der Staat*, Bd. 6, 1967, n. 3, 335 ss.; MERRIT, *Divided Berlin: one past and three futures*, in JOHNSTON, *The politics*, cit., 17 ss.). V. anche WANNOW, *Das Selbstbestimmungsrecht im sowjetischen Völkerrechtsdenken*, Göttingen (Inst. f. Völkerrecht der Un. Göttingen) 1965, 98, 107; KRISTOF, *Die Lehre des Selbstbestimmungsrechts in der Völkerrechtsdoktrin der DDR*, Frankfurt/M (Athenäum) 1973, 59 ss., 84.

⁵ Ma non manca chi sembra riconoscere il diritto allo stato in quanto tale sia pure in termini abbastanza confusi, v. ad es. DELUPIS, *International law and the independent state*, Epping (Gower) 1974, 3 ss.. Interessante, al proposito, la posizione di ERMACORA, *Die Selbstbestimmungsidee*, cit., 28, che identifica lo stato come unico obbligato in materia.

⁶ V. ad es. BOURQUIN, *Le concert européen du XIX siècle*, in *Fest. WEHBERG, Rechtsfragen der internationalen Organization*, SCHÄTZEL, SCHLOCHAUER (edd.), Frankfurt/M (Klostermann) 1956, 92 ss.; HEIDELMEYER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Zur Geschichte und Bedeutung eines internationalen Prinzips in Praxis und Lehre von den Anfängen bis zu den Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen*, Paderborn (Schöningh) 1973; LAUTERPACHT, *International law and human rights*, London (Stevens) 1950; MEISSNER, *Die Breschnev Doktrin: das Prinzip der «proletarisch-sozialistischen internationalismus» und die Theorie von den «verschiedenen Wegen zum Sozialismus»*, Köln (Wissenschaft und Politik) 1969, 12 ss.; NAWAZ, *The encounter between colonialism and self-determination in historical and legal*

que un principio giuridico)⁷ e l'identificazione dei titolari del

perspective: lessons for the future, in RABL (ed.), *Ausgewählte Gegenwartsfragen zum Problem der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker*, München (Lerche) 1965, 55.

⁷ Popolo, nazione, etnia, in materia la discussione è stata ed è notevole, incentrata come è nel tentativo di ricostruire una nozione unitaria che possa tener conto di tutte le situazioni di fatto emerse nella prassi, a partire (a dir poco, e per restare sul terreno giuridico) dall'opera del MEINECKE, *Weltbürgertum und Nationalstaat*, München (Oldenburg) 1962 (1927), in HERZFELD, HINRICHS, HOFER (edd.), *Friedrich Meinecke Werk, ibidem, passim*, che con la ben nota teoria della Grossraumordnung cercava di conciliare le realtà spesso contraddittorie dello stato, del popolo e della nazione. Sul problema, e sugli sviluppi successivi (specie nel quadro delle teorie naziste), v. HEIDELMEYER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 91 ss. V. in genere sul problema, AMBRUSTER, *Selbstbestimmung*, in STRUPP, SCHLOCHAUER (edd.), *Wörterbuch des Völkerrechts*, III, 250. Per l'ipotesi che di un diritto si tratti (o di un principio fondamentale di diritto internazionale), ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 85; BALTA, *Das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung ethnisch inhomogener Gebiete*, in RABL, *Ausgewählte*, cit., 13 ss.; BRIERLY, *Principles of public international law*, Oxford (Un. Press) 1966; FAWCETT, *The law of nations*, London (Stevens) 1968, 36; HALDERMANN, *The United Nations and the rule of law*, New York (Oceana) 1966, 138 (per il quale l'inclusione dell'autodeterminazione nei patti sui diritti dell'uomo dimostrerebbe che essa, prima, non era un diritto); HIGGINS, *Conflict of interests. International law in a divided world*, London (Bodley Head) 1965, 150; JOHNSON, *Self-determination within the community of nations*, Leyden (Sijthoff) 1967, 51 ss.; KOHN, *The United Nations and national self-determination*, in *Review of Politics* 1958, 419; MAGARASEVIC, *A view on the right to self-determination in international law*, in *Jugoslavenska Revija za Medunarodno Pravo* 1956, 27; RABL, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker: geschichtliche Grundfragen*, Köln 1973, 786; RIVLIN, *Self-determination and dependent areas*, in *International Conciliation* 1955 (Gennaio, numero monografico, n. 501), 207; ROOSVELT, E., *The universal validity of man's right to self-determination*, 27 *Dept. State Bulletin*, 1952, 317; WALDOCK, *The beginnings of an organized international community*, in *RC* 1962, II, 33; WRIGHT, *United States intervention in the Lebanon*, in *AJ* 1958, 121; IDEM, *International law and the United Nations*, New York 1960, 49; IDEM, *Recognition and intervention and*

diritto⁸ (posto che di un diritto si tratti)⁹ o almeno dei destinatari del principio. Certo è che il 'diritto di (o alla) autodeterminazione' dei popoli è espressione comunemente usata, ed in qualche misura consacrata oltre che in numerosi documenti

ideologies, in *IYIA*, 1958, 89; IDEM, *The strenghtening of international law*, in *RC* 1959, III, 193.

⁸ Anche qui, come accennato *supra* nt. 4, la discussione è ampia ed in dottrina le opinioni sono sensibilmente discordi. Nel senso di negare che l'autodeterminazione sia in quanto tale un diritto, v. ad es., ARANGIO-RUIZ, *The United Nations declaration on friendly relations and the system of the sources of international law*, *Alpen an den Rijn* (Sijthoff) 1979, *passim* (e più in generale, IDEM, *L'État dans le sens du droit des gens et la notion du droit international*, Bologna (Cooperativa libraria universitaria) 1975); BRIGGS, *The law of nations: cases documents and notes*, London 1952, 65; DEVINE, *The status of Rhodesia in international law*, in *Acta Juridica* (Sud Africa) 1973, 77 ss. (che nega addirittura l'esistenza dell'autodeterminazione pura e semplice), e IDEM, *The status*, cit., *ibidem*, 1974, 109 ss.; EMERSON, *From empire to nation. The rise to self-determination of asian and african peoples*, Cambridge Mass. (Harvard Un. Press) 1960, 303; IDEM, *Self-determination revisited in the era of decolonization*, in *Occasional papers in International Affairs*, n. 9, Harvard Un. Center for Int. Aff., 1964, 64; FENWICK, *International law*, New York 1965, 159; GOULD, *Introduction to international law*, New York 1957, 357; GROSS, *The right of self-determination in international law*, in KILSON (ed.), *New states in the modern world*, 1975; GUILHAUDIS, *Le droit positif à l'autodétermination*, in *LE DROIT à l'autodétermination*, Actes du colloque international de Saint-Vincent 2-5.12.1979, Paris (Presses d'Europe) 1980, 12 e 38; IDEM, *Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes*, Grenoble 1976, *passim*; HERAUD, *Modèle pour une application générale du droit d'autodétermination*, in *LE DROIT*, cit., 41 ss.; KAUR, *Self-determination in international law*, in *Indian Journal of International Law* 1970, 488; KOHL, intervento in DOEHRING, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 63; OFUATEY-KODJOE, *The principle of self-determination in international law*, New York (Nellen) 1977, 9; POMERANCE, *Self-determination in law and practice. The new doctrine in the United Nations*, The Hague (Nijhoff) 1982, 73 ss.; SCHUSCHNIGG, *International Law*, Milwaukee 1959, 154 («Self-determination as juristic principle for all practical purpose is still a political expediency ... far from being accepted as a general rule of international law»); SCHWARZENBERGER, *A manual of international*

internazionali, anche negli ormai famosi (almeno sotto questo profilo) aa. 1 n. 2 e 55 co. 1 della Carta delle NU.

Ma già qui e fin d'ora, pur senza voler anticipare i risultati di questo lavoro, è utile rilevare che la Carta usa un'espressione involuta e problematica, a testimoniare dei contrasti e delle difficoltà che la redazione di quelle norme hanno prodotto¹⁰. Non è comunque scopo di questo lavoro entrare

law, 1967, 74; VERDROSS, ZEMANEK, *Völkerrecht*, Wien (Springer) 1959, 429; VERZIJL, *International law in historical perspective*, I, Leiden (Stijthoff) 1968, 324; DE VISSCHER, *Théories et réalités en droit international public*, Paris (Pedone) 1955, 161.

⁹ Magari da considerare alla stregua di un diritto dell'uomo, v. ad es., CALOGEROPOULOS-STRAZIS, *Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes*, Bruxelles (Bruylant) 1973, 95; o come «diritto politico», ma non diritto nel senso dell'ordinamento internazionale, GREEN, intervento in, *International law Association*, Report of the 47^o Conference, 1956, 58, e in maniera analoga, v. anche JONES, *The United Nations and the domestic jurisdiction of states: interpretation and application of the non-intervention principle*, Cardiff (Un. of Wales Press) 1979, 71. Il diritto all'autodeterminazione sarebbe tale solo se ed in quanto effettivamente realizzato (una sorta di effettività *a posteriori*) secondo MACHUKU, *Self-determination and world order*, Purdue Un. Dissertation (Un. Microfilms, Ann Arbor) 1977, 3. L'autodeterminazione sarebbe un diritto dei popoli nei confronti delle nazioni secondo il SECRETARIAT of the international Commission of Jurists, *The events in East Pakistan*, 1972, 66 e 69. È l'applicazione che rende l'autodeterminazione un diritto a giudizio del VERWEY, *Decolonization and jus ad bellum: a case study of the impact of the General Assembly on international law*, in AKKERMAN, van KRIEKEN, PANNENBERG (edd.), *Declarations on principles, a quest for universal peace, Liber amicorum discipulorumque RÖLING*, Leiden (Sijthoff) 1977, 135. È interessante anche notare come talvolta, accanto all'affermazione della natura giuridica dell'autodeterminazione si inseriscano delle condizioni fortemente limitative della sua efficacia: ad es., l'autodeterminazione sarebbe un diritto, ma esercitabile unicamente dal popolo direttamente e da solo senza alcun aiuto esterno secondo WALZER, *Just and unjust war: a moral argument with historical illustrations*, Harmondsworth (Penguin) 1980, 80 ss.

¹⁰ A. 1 n. 2 della Carta delle NU: «To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of

nel merito del dibattito in questione, così come non sarà oggetto dello studio la ricostruzione dell'evoluzione storica del concetto e della prassi della autodeterminazione: questioni tutte largamente studiate ed elaborate da una ricchissima e ben nota letteratura.

Oggetto di questo studio, premessi solo alcuni cenni strettamente riassuntivi del dibattito dottrinale e della prassi più antica, sarà il tentativo di ricostruire il contenuto odierno del concetto di autodeterminazione, così come sembra delinarsi nella prassi più recente, successiva alla seconda guerra mondiale. Giova però precisare, che è mia convinzione che il concetto in parola ha subito un'evoluzione unitaria fino ad oggi, a prescindere dai fenomeni differenti cui è stato applicato o cui può applicarsi. In effetti, ad una concezione estremamente cauta in materia, che può essere fatta risalire addirittura al problema del trattamento degli insorti in caso di guerra civile (o meglio, di rivoluzione)¹¹, in cui taluni diritti degli insorti sono riconosciuti sulla base dell'attribuzione agli stessi

peoples ...»; a. 55 co. 1: «With a view to the creation of conditions of stability ... based on respect for the principles of equal rights and self-determination of peoples ...». Sui dibattiti che condussero alla redazione definitiva del testo, v. per tutti, KELSEN, *The law of the United Nations*, London (Stevens) 1950, 13 ss.; GOODRICH, HAMBRO, SIMONS, *Charter of the United Nations*, New York (Columbia Un. Press) 1969, 23 ss.; ROSS, *The United Nations: peace and progress*, Totowa (Badminster) 1966, 82 ss. Della importanza dei contenuti della norma è conferma il fatto che il termine autodeterminazione non è stato più usato nella Carta, neppure nelle disposizioni in cui proprio della liberazione dei popoli esplicitamente si tratta: aa. 73 s. e 76 ss.. Sul punto in particolare v. *infra*, nn. 5 ss.

¹¹ V. ad es. le risoluzioni dell'*Institut de Droit International*, 8.9.1900, in AIDI 1897-1904, Session de Neuchâtel, 1900, 637 ss., *Droits et devoirs des puissances étrangères au cas de mouvement insurrectionnel envers les gouvernements établis et reconnus, qui sont aux prises avec l'insurrection*. Del resto il concetto di autodeterminazione è spesso riferito senz'altro anche ai moti insurrezionali ed alle rivoluzioni di epoca ancora più antica (Rivoluzione francese, americana, moti italiani, ecc.), v. per tutti VERZIJL, *International law*, cit., I, 321 ss.

della qualità di belligeranti da parte dello stesso stato in cui la rivoluzione è in atto, non mancano già all'inizio del novecento interessanti proposte di correttivi, fondate anche sull'esigenza di riconoscere una situazione di privilegio ai movimenti per l'indipendenza nazionale caratteristici della seconda metà dell'ottocento¹².

Il termine autodeterminazione, però,¹³ si trova usato (almeno abitualmente) solo a ridosso della prima guerra mondiale, nella ben nota formulazione di Wilson¹⁴ e nella pubblicistica ed in vari documenti ufficiali della rivoluzione sovietica¹⁵, dove essa viene addirittura assunta come principio

¹² Nella medesima sessione dell'*Institut*, v. le osservazioni del PIERANTONI, *ibidem*, 566 «mouvements insurrectionnels ou guerre civile ne comprennent pas les luttes entreprises pour reconstituer la nationalité», v. anche 568. V. inoltre l'intervento di KEBEDY, *ibidem*, 566 e 567.

¹³ Che in passato è stato usato anche in riferimento allo stato, per qualificare in questa maniera la sua capacità di autoregolamentazione interna e internazionale, v. ad es. la tesi come riportata dal KELSEN, *The communist theory of law*, London (Stevens) 1955, 158: «... sovereignty is self-determination, that is to say the power of the state to determine exclusively by its own will the legal relations between itself and its subjects as well between itself and other states, which means that the state can be legally bound only by its own will, that it is the supreme legal authority» (corsivo mio).

¹⁴ Non peraltro, come noto ma come spesso affermato, nei cdd. '14 Punti', bensì nel discorso di Washington (27.5.1916), *US Congressional Records*, vol. 57, Pt. 2, 1854, e successivamente (22.1.1917) al Senato USA, *ibidem*, vol. 54, Pt. 2, 1742. Nei '14 Punti', invece esposti l'8.1.1918 (*ibidem*, vol. 5, Pt. 1, 680) non si fa menzione dell'autodeterminazione, che appare invece in un discorso successivo, *ibidem*, vol. 56, Pt. 2, 1952. V. anche STANNARD, BALKER, DODD, *The public papers of Woodrow Wilson*, New York (Harper) 1925, I, 542.

¹⁵ V. URSS, *Decreto della pace*, 8.11.1917, in STRÖTE, WÜNSCHE, *Die Vereinte Nationen und ihre Spezialorganisationen*, Dokumente Bd. 1, *Die Entstehung der UNO*, Berlin (Staatsverlag der DDR) 1974, 198. Sul punto per tutti, v. STARUSHENKO, *The principle of national self-determination in soviet foreign policy*, Mosca (Foreign language Publ. House) s.d., ma 1965, 15 ss., 67 ss., 81 ss.; TUNKIN, *Theory of international law*, London (Allen) 1970, 68; IDEM, *Droit international public, problèmes théoriques*, Paris (Pedone) 1965, 42. Ma del resto il principio è

cardine del nuovo stato nei confronti dei territori che effettivamente poterono accedere all'indipendenza (se pur di breve durata)¹⁶. Successivamente il termine diviene di uso sempre più frequente fino al suo inserimento nella Carta delle NU: a partire dal quale momento diviene di uso frequentissimo con particolare riferimento ai problemi della decolonizzazione, a

fatto spesso risalire ai «principi dell'89», e vale a dire alla rivoluzione francese. È ad esempio di prammatica il riferimento alla Costituzione francese del 1958 (V Repubblica), che esplicitamente rinvia alla dichiarazione del 1789, e che afferma il diritto dei paesi sotto dominazione francese alla libera determinazione del proprio status. Per tutti, e per i rinvii bibliografici essenziali, v. WHITEMAN, *Digest of international law*, V, Washington 1965, 47 ss. Sulla base dell'affermazione lungamente contestata dell'autodeterminazione, fu concessa l'autonomia all'Algeria, di cui pure veniva negata la natura di «nazione» (o più precisamente, di stato, che nelle parole di De Gaulle, non era mai esistito anche prima dell'inizio della dominazione francese (una tesi molto simile a quella affermata da Israele circa i territori palestinesi, sulla base della mancata accettazione araba della partizione della Palestina — v. la in Annesso alla A/RES/181 (III) 29.11.1947 — e su cui v. di recente van de CRAEN, *The territorial title of the state of Israel to «Palestine»: an appraisal in international law*, in RB 1978-1979, 500 ss., e 532 ss., dove in ultima analisi si riconosce appunto l'esigenza di ritornare al piano di partizione allo scopo di definire le situazioni giuridiche rispettive di Israele, del popolo palestinese e degli stati arabi vicini). V. discorso del Presidente DE GAULLE ai francesi del 16.9.1959, ancora in WHITEMAN, cit., V, 50 s. Contestualmente, invece, le NU affermavano il diritto dell'Algeria all'autodeterminazione e, se del caso, all'indipendenza (su questa apparentemente strana distinzione, v. *infra*, p. 43 ss. e), A/RES/1573 (XV) 19.12.1960, richiedendo esplicitamente che si dessero «adequate and effective guarantees to ensure the successful and just implementation of the right of self-determination ...». La medesima necessità di garantire gli strumenti per l'esercizio dell'autodeterminazione è ribadita nella A/RES/1742 (XVI) 20.12.1961. Negli accordi di Evian del 18.3.1962 si dichiara nuovamente che «the guarantees relative to the application of self-determination ... have been defined in common agreement. The formation after self-determination of an independent and sovereign state appearing to conform to reality of the Algerian situation ...»: il testo in *French Affairs*, n. 130, 18.3.1962, v. anche WHITEMAN, cit., V, 53.

¹⁶ V. i casi della Lettonia, Estonia e Lituania, su cui *infra*, n. 9.

proposito della quale (ma non in maniera esclusiva)¹⁷ si sviluppa la gran parte della prassi delle NU.

Ma già in precedenza, all'epoca della SdN, non solo alle colonie si applica il concetto (e non solo rispetto ad esse si trova prassi in materia) di autodeterminazione, la quale anzi trova alcuni dei suoi momenti di massima espressione in situazioni europee, che certamente di natura coloniale non sono¹⁸. Il problema, tra l'altro, risultava all'epoca fortemente condizionato dal timore che attraverso l'affermazione del principio di autodeterminazione potesse passare un (ben più temuto) principio di secessione, come ovvio fortemente avvertito e con grande decisione dagli stati tutti (con la sola interessante, ma di breve durata, eccezione dell'Unione sovietica) compresi gli Stati Uniti d'America¹⁹.

Altro aspetto che ha occupato ed occupa la dottrina è l'identificazione dei soggetti beneficiari (o comunque, possibili beneficiari) del principio (o diritto) di autodeterminazione, specialmente nel tentativo di individuare in maniera univoca le entità etniche e culturali interessate, o suscettibili in astratto di esservi interessate. E questo punto, a tutt'oggi, è

¹⁷ V. ad es. il caso dell'Ungheria, per riferirsi solo ai primi anni di vita delle NU: S/RES/120, 4.11.1956, A/RES/1004 (ES. II) 4.11.1956, A/RES/1005 (ES. II) 9.11.1956, A/RES/1006 (ES. II) 9.11.1956, A/RES/1007 (ES. II) 9.11.1956, e successivamente, A/RES/1312 (XII) 12.12.1958, A/RES/1454 (XIV) 9.12.1959, A/RES/1741 (XVI) 20.12.1961, A/RES/1857 (XVII) 20.12.1962.

¹⁸ V. WAMBOUGH, *Plebiscites since the World War, I*, Washington (Carnegie Endowment for international peace) 1933, *passim* e 488 ss.

¹⁹ Il cui primo secolo di storia è largamente orientato ad impedire secessioni. Non occorre peraltro neppure ricordare la ben nota e netta ostilità che le affermazioni di Wilson suscitarono anche nel suo più stretto entourage, al punto che in pratica gli USA fecero sempre meno uso del concetto limitandone fortemente l'applicazione e l'interpretazione già in sede di trattative di pace. Non a caso il termine manca nel Patto della SdN. In generale sul problema v. RASCHHOFER, *Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund*, Köln (Wiss u. Politik) 1969, e *infra*, nt. 26 e n. 9.

tutt'altro che acquisito in dottrina²⁰, tenuto conto che il problema ha costituito (specie in passato) oggetto di studi ampi e fortemente impegnati²¹.

D'altra parte un ostacolo oggettivo alla soluzione di questo problema è costituito dal fatto che per la definizione delle situazioni giuridiche (specie soggettive) nel diritto internazionale assumono la massima rilevanza le situazioni di fatto: la capacità che una determinata entità ha (o si conquista) di porsi nei confronti degli stati e dell'ordinamento internazionale come entità suscettibile di assumere, sul piano dell'effettività, taluni dei connotati caratteristici dello stato, e pertanto di essere trattata in maniera analoga (se non eguale) ad uno stato²². Ciò non manca (e lo si vedrà nel corso del lavoro) di creare notevoli ambiguità e difficoltà interpretative specialmente nella prassi delle NU, in cui talvolta si riconoscono diritti (ad esempio) ai movimenti di liberazione nazionale, e talvolta puramente e semplicemente ai popoli: e si tratta di prospettive, come è ovvio, profondamente differenti e capaci pertanto di indurre a interpretazioni e ricostruzioni profondamente diverse²³.

²⁰ Come esattamente rileva da ultimo il GIULIANO, *Diritto Internazionale*, II, Milano (Giuffrè) 1983, 86. V. *supra*, nt. 7.

²¹ Per le posizioni più tradizionali, v. il ben noto lavoro del MEINECKE, *Weltbürgertum*, cit.

²² V. per tutti, QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli (Liguori) 1968, 440 ss.; ARANGIO-RUIZ, *L'Etat*, cit., 332 ss.. V. anche Kelsen, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, Tübingen 1928 (Aalen - Scientia - 1981), 53 ss., e più in generale, IDEM, *General theory of law and state*, Cambridge Mass. (Harvard Un. Press) 1952, 253 ss. Sul punto più ampiamente *infra*, cap. 3.

²³ Specie in un sistema che, come quello della NU, spesso travolge nella prassi molti dei concetti usuali nel diritto internazionale. V. in genere sul tema SODER, *Die Vereinte Nationen und die Nichtmitgliedern. Zum Problem der Weltstaatenorganisation*, Bonn (Röhrschild) 1956; SYBESMA-KNOL, *The status of observers in the United Nations*, Bruxelles (Vrije Universiteit) 1981.

Uno degli sforzi di questo lavoro, sarà pertanto teso proprio a ricondurre in una interpretazione univoca la prassi, per verificare tra l'altro fino a qual punto l'uso improprio di una specifica terminologia («diritto del popolo») corrisponda o meno alla realtà giuridica vigente. E, di nuovo senza voler anticipare qui i risultati dello studio, credo però di poter affermare fin da ora che è mia convinzione che, a prescindere dall'uso improprio della terminologia, di un «diritto» alla autodeterminazione non può parlarsi (anche appunto alla luce di una lettura attenta della prassi) e quindi meno che mai si potrà parlare di soggetti titolari del diritto medesimo. Ciò non toglie, peraltro, che rispetto all'autodeterminazione esistano obblighi ben precisi per gli stati, sia per gli stati direttamente interessati ad un determinato processo di autodeterminazione, che per gli altri, tutti gli altri, quali membri della comunità internazionale.

La ricostruzione di questa 'rete' di obblighi (e di diritti) degli stati in relazione ai processi di autodeterminazione, costituirà pertanto la parte centrale del lavoro. Sulla base della premessa per cui, posto che determinati comportamenti (sia nella prassi che nella normativa, obbligatoria ed 'esorativa') siano certamente (e costantemente) richiesti agli stati (e da questi ultimi, almeno per lo più, soddisfatti e riconosciuti) di fronte ad un processo di autodeterminazione in atto sia possibile ricostruire l'esistenza ed il contenuto di una norma (o di una serie di norme) internazionale, che (se pure non concede o riconosce «diritti» qualificabili come tali in senso tecnico ai popoli o nazioni o etnie interessate) assegna obblighi sufficientemente precisi agli stati, e garantisce che tali obblighi vengano rispettati, attraverso la predisposizione di una serie di meccanismi non diversi da quelli abitualmente previsti per garantire il rispetto delle norme internazionali e dei diritti degli stati.

In questo senso è a mio parere di enorme importanza tra l'altro, la ben nota risoluzione sulle relazioni amichevoli tra gli

stati²⁴ la cui formulazione appare tipica, nella misura in cui nella 'rete' dei diritti ed obblighi degli stati considera l'autodeterminazione uno di essi; degli stati, appunto, ed in stretta relazione ed interconnessione gli uni con gli altri²⁵.

La risoluzione di cui sopra, del resto, è abbastanza emblematica per quanto attiene alla tesi, cui accennavo sopra, che vuole compresi nel concetto di autodeterminazione non soltanto i fenomeni 'classici' della liberazione nazionale dalla oppressione coloniale straniera, ma anche quelli della lotta contro regimi razzisti o comunque violatori dei diritti dell'uomo, fino a quelli della lotta contro regimi repressivi (o non 'democratici') e contro i fenomeni di sfruttamento delle risorse naturali (viste anch'esse come patrimonio «inalienabile» della comunità umana insediata sul territorio interessato).

2. È peraltro piuttosto agevole, e lo si è già potuto vedere in parte da quanto detto più sopra, ricavare dalla prassi precedente alle NU che il tema dell'autodeterminazione non riguarda unicamente problemi di natura coloniale (chè anzi, di problemi del genere si comincia a parlare seriamente solo a ridosso della seconda guerra mondiale, e successivamente in

²⁴ A/RES/2625 (XXV) 20.10.1970, Annex, n. 2 «... the above principles are interrelated and each principle should be construed in the context of the other principles». Non diversamente, del resto, dalla formulazione della Dichiarazione di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, 1.8.1975, v. la in KAVASS, PAQUIN, GRANIER, DOMINICK, *Human rights european politics and the Helsinki Accord: the documentary evolution of the Conference on security and cooperation in Europe 1973-1975*, Buffalo (Hein), VI, 1981, 185 ss.

²⁵ Non a caso, la risoluzione citata è molto frequentemente richiamata nelle risoluzioni delle NU in tema di autodeterminazione successive alla adozione della stessa.

sede NU) ma per lo più problemi di natura 'nazionale'²⁶. Non a caso, in quasi tutte le trattazioni in materia una parte rilevante dell'attenzione è rivolta alla ricostruzione del concetto per il periodo (ottocentesco) delle rivoluzioni nazionali. E quindi è da qui che parte quella che in qualche misura ha costituito una sensibile distorsione del problema: la questione

²⁶ Del resto, una delle questioni più note di cui si discute in sede SdN, fu quella circa l'attribuzione delle isole Aaland, su cui a lungo si dibatté giungendo alla conclusione (come giustamente, a mio parere osserva VERZIJL, *International law*, cit., 332, contraddittoria) di riconoscere la sovranità finlandese sulle isole pur in presenza di una volontà contraria della popolazione. Sul punto v. più ampiamente *infra* n. 9, per una ricostruzione interpretativa del problema. Sul problema v. tra gli altri HEIDELMEYER, cit., 71; RASCHHOFER, cit., 27 ss.; MORENO-LOPEZ, cit., 25 ed *ivi* ulteriore bibliografia. È interessante notare che la questione del dominio riservato della Finlandia fu sostanzialmente ignorata dalla SdN, provocando anche le proteste sovietiche: v. la nota di Cicerin (Ministro degli Esteri sovietico) del 28.6.1920, che in nome dell'autodeterminazione criticava la decisione adottata in ispregio della volontà della popolazione e delle masse lavoratrici russe, in DEGRAS (ed.), *Soviet documents on foreign policy*, London (Oxford Un. Press), I, 1951, 190, di estremo interesse anche per chiarire la posizione sovietica dell'epoca sul tema dell'autodeterminazione e della secessione: «It has come to the notice of the Russia Government that a group of Powers calling itself the League of Nations has on its agenda the examination of the question of the ownership of the Aaland Islands ... the Russian Government once more points out that there is no treaty obligation in virtue of which the Russian Republic ceased to exercise sovereignty on the Aaland Islands. Consequently no decision regarding these islands will have any validity unless the Russian Government is invited to take part in it ... The Russian Government, in this as in all other cases faithful to the principle of national self-determination, observes that the Allied Powers, in taking an arbitrary decision about the fate of the Aaland Islands, are usurping an authority which is in no way theirs and are disposing of territory without the knowledge and against the wishes, as well as of the working masses of Russia who have an interest in all decisions on this matter ...» (nota diretta ai governi Alleati, alla Svezia ed alla Finlandia. Corsivi miei). Egualmente la nota dello stesso Cicerin ai governi inglese ed italiano sugli stretti del 19.10.1922, *ibidem*, I, 339. Solo successivamente l'URSS accetta la situazione, ma nell'ambito di un accordo con la Finlandia, v. nota dell'inviato sovietico ad Helsinki al Ministro degli esteri della Finlandia, in merito al patto di garanzia (russo-finnico), 12.7.1926, *ibidem*, II, 1952, 123 s.

cioè di identificare a chi 'competa' un diritto a realizzare l'indipendenza nazionale (perché tale è per lungo tempo, ed in larga misura ancora oggi, il contenuto che viene assegnato al concetto di autodeterminazione)²⁷ nell'ambito di stati multinazionali o da parte di nazioni divise.

La questione, così impostata, da un lato si imbatte nella notevole difficoltà di definire i soggetti titolari di un «diritto» all'indipendenza o all'unità nazionale, e dall'altro suscita fortissime diffidenze negli stati, nella misura in cui potrebbe contribuire ad introdurre l'affermarsi di un «diritto» di secessione dallo stato di cui fanno parte per le entità etniche che ritengano di aspirare all'autonomia. Ed infatti molto di rado a tali secessioni si è dato corso, e comunque quasi mai in maniera indolore²⁸. La stessa prassi dei plebisciti nell'ambito della SdN ebbe un seguito sostanzialmente soltanto sull'onda della sconfitta dei cdd. Imperi Centrali in Europa²⁹. E lo stesso riconoscimento del diritto all'autodeterminazione (e

²⁷ E pertanto entro certi limiti, la stessa identificazione del concetto di autodeterminazione con il diritto all'indipendenza, che esclude quindi che venga considerato rilevante l'aspetto relativo allo *status* politico interno e internazionale dello stato. Questo concetto, come noto, è oggi largamente discutibile alla luce ad esempio della A/RES/1541 e del CSCE in cui, come si vedrà più avanti, sono esplicitate sia le possibili diverse opzioni (oltre a quella della indipendenza pura e semplice) aperte al popolo 'dipendente' o 'soggiogato', sia l'estensione del concetto anche agli aspetti dell'organizzazione politica interna dello stato. D'altro canto, secondo alcuni, l'applicazione dell'autodeterminazione all'epoca della SdN, avrebbe già fin da allora falsato il concetto, trasformando il 'diritto della nazione' in un 'diritto delle nazionalità', (appunto all'indipendenza), v. ad es., per questa posizione ERMACORA, *Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts im Völkerrecht*, in ERMACORA, BLUMENWITZ, HACKER, CZAJA, *Menschenrechte und Selbstbestimmung unter Berücksichtigung der Ostdeutschen*, Bonn (Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen) 1980, 10 ss.

²⁸ V. ad esempio, BUCHEIT, *Secession: The legitimacy of self-determination*, New Haven (Yale Un. Press) 1978, 97 ss.

²⁹ WAMBOUGH, *Plebiscites*, cit., e *infra*, ntt. 203 ss.

quindi, nel senso descritto, alla secessione) da parte della neonata URSS ebbe breve durata³⁰.

Né l'altro aspetto, quello della liberazione delle colonie, può dirsi risolto (ma, per la verità, neanche posto in maniera moderna) a livello di Covenant, dato che l'istituto dei mandati non offre altro che il riconoscimento dell'esigenza che ai territori coloniali venga concessa una certa forma di autogoverno locale (o anche solo di preparazione ad esso) solo di rado indirizzato al raggiungimento della piena autonomia (indipendenza) per i territori interessati.

Sembra comunque chiaro che, nel periodo successivo alla prima guerra mondiale il problema dell'autodeterminazione è ancora visto in un'ottica prevalentemente (se non esclusivamente) europea, mentre solo successivamente l'attenzione sarà rivolta alla considerazione dei problemi coloniali attraverso il meccanismo dei mandati, alla luce delle odierne concezioni (e della odierna situazione politica internazionale) non certo entusiasmante per i popoli coloniali.

Notevole incertezza, inoltre, esiste anche circa gli strumenti per l'esercizio dell'autodeterminazione e la sua realizzazione, se è vero, come è vero, che lo strumento principale (quello del plebiscito) non sempre viene considerato adeguato ed applicabile dalla stessa SdN che lo propugna³¹. Qui anzi, si incontra una delle maggiori difficoltà: quale strumento adottare per l'accertamento dell'esistenza o meno di un diritto (e della stessa volontà di esercitare tale diritto) da parte dell'entità considerata³². E la prassi è tutt'altro che univoca e chiara,

³⁰ V. ad es. VERZIJL, *International law*, cit., loc. cit.

³¹ Basterebbe citare il già richiamato caso delle isole Aaland, a confermarlo.

³² Problema del resto tutt'altro che nuovo, nella misura in cui la questione delle relazioni tra lo stato ed il popolo (ed in questo ambito il problema del significato e del valore della democrazia, v. KELSEN, *Das Wesen und Wert der Demokratie*, e IDEM, *Der Staat als Integration, eine prinzipielle Auseinandersetzung*, Wien (Springer) 1930, in violenta — e per certi punti carica di satira — polemica

non solo all'epoca della SdN, ma ancora oggi in ambito NU.

È pertanto tutt'altro che incomprensibile che lo scetticismo in tema di autodeterminazione possa raggiungere anche livelli di irridente ironia (ed ancora in epoca recente!) proprio nel contestare che possa esistere una qualsiasi entità di per sé («naturalmente» in certa terminologia più risalente) titolare di un diritto all'autodeterminazione³³.

Ed è infatti attorno a questo problema che la gran parte della dottrina (e talvolta della stessa prassi) si è sviluppata ancora fino ad oggi. Problema questo, come accennavo, probabilmente oggi superato nella misura in cui proprio dalla prassi (e ovviamente dalla normativa vigente) sia possibile ricavare (e, non occorre dirlo, a mio giudizio detta possibilità esiste, e per lo più è riconosciuta univocamente dagli stati) dei criteri di comportamento degli stati nei confronti di simili 'rivendicazioni', (in atto, presunte o presumibili, come si vedrà più avanti): criteri che prescindono completamente dall'accertamento della presenza o meno di condizioni giustificative dell'esistenza di un 'diritto' da parte di un determinato 'titolare'.

con lo SMEND, autore di una «Allgemeine Staatslehre» antikelseniana, e di influsso fascista — a detta dello stesso Kelsen ha costituito — come costituisce ancora oggi — un problema di notevole difficoltà: v. ad es., JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin (Springer) 1922, 286 ss., 376 ss., 418 ss., 744 ss. e specialmente 474 ss.; KELSEN, *General Theory*, cit., loc. cit.; IDEM, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin (Springer) *Enzyklopädie des Rechts- und Staatswissenschaft* (a cura di KOHLRAUSCH, KASKEL) vol. XXIII, 115 ss., 127 ss. e 320 ss.; IDEM, *Reine Rechtslehre. Einrichtung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien (Deuticke) 1934, specialmente 115 ss.

³³ È rimasta in questo senso famosa la frase dello JENNINGS, I., *The approach to self-government*, Cambridge (Un. Press) 1956, 55 s.: «Nearly forty years ago a Professor of Political Science who was also President of the United States, President Wilson, enunciated a doctrine which was ridiculous, but which was widely accepted as a sensible proposition, the doctrine of self-determination. On the surface it seemed reasonable: let the people decide. It was in fact ridiculous because the people cannot decide until somebody decide who are the people» (corsivo mio).

L'estensione progressiva (da parte della prassi e della stessa dottrina) del concetto ad includervi questioni tradizionalmente estranee ad esso³⁴, come il rispetto dei diritti dell'uomo³⁵, fino all'affermazione del diritto alla libera scelta dello status politico³⁶ ed economico³⁷ non contribuisce certamente a semplificare il problema. Essa, al contrario, introduce nel tema un aspetto ulteriore, 'interno', nel senso di conferire rilevanza internazionale (sussumendolo nel concetto di autodeterminazione) o addirittura di riconoscere un obbligo agli stati a non impedire la libera scelta dello statuto politico ed economico anche in Europa³⁸ (dove, ovviamente, di regimi coloniali non è questione). E quindi ne consegue un'ulteriore possibile riflessione: [l'autodeterminazione è una possibilità] (o, se si vuole, un'opportunità) permanente³⁹ il cui esercizio non può essere limitato dal fatto che un determinato popolo] (o una determinata regione, etnia, ecc.) già abbia esercitato⁴⁰ il

³⁴ Ed allo stesso diritto internazionale, in taluni casi.

³⁵ È il caso, come ovvio, dei Patti sui diritti dell'uomo (inclusi nella A/RES/2200) che contengono un esplicito riferimento all'autodeterminazione.

³⁶ Ribadita da ultimo nella Dichiarazione della Conferenza di Helsinki, ma già ripetutamente affermata (come aspetto dell'autodeterminazione) in numerose risoluzioni delle NU. V. per tutti in materia, ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 1983, 523 ss.; IDEM, *L'autodetermination dans l'Acte final de Helsinki. Droits des puissances et droits des peuples*, in *Fondazione internazionale L. Basso, Droits de l'homme et droits des peuples*, San Marino 1983, 45 ss.

³⁷ Egualmente problema ben noto, sotto il titolo di diritto dei popoli al libero sfruttamento delle risorse naturali (e naturalmente alla piena disponibilità, che ne è il corollario), su cui v. da ultimo, REINHARD, *Rechtsgleichheit und Selbstbestimmung der Völker in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Praxis der Vereinten Nationen*, Berlin (Springer) 1980.

³⁸ Anzi, solo in Europa nel caso della CSCE.

³⁹ In questo senso anche già, sia pure in ben altra prospettiva, KELSEN, *General theory*, cit., loc. cit.

⁴⁰ V. ad es. per questa tesi, EMERSON, *From empire*, cit., 28, e con certe sfumature notevoli, MOSLER, *The international society as a legal community*, in RC

corrispondente «diritto»⁴¹ (posto che, comunque, di un diritto si tratti). E del resto non manca la sensazione, che, nella prassi innanzitutto, la tesi dell'esercibilità una sola volta del diritto all'autodeterminazione sia contestata nei fatti da una prassi in cui, come spesso accade, l'espressione autodeterminazione è accomagnata all'aggettivo permanente (espressione usata molto di frequente anche in relazione ai problemi dello sfruttamento delle risorse naturali)⁴².

Ancora, qualche problema pone l'uso non sempre coerente ed univoco della terminologia anche in ambito (NU). Frequente infatti, ad esempio, è l'uso del termine autogoverno ad indicare lo scopo finale del processo di autodeterminazione, come se (e non manca in dottrina chi ha senz'altro ritenuto di sostenere questa tesi) questo solo possa bastare a considerare realizzata l'autodeterminazione: nel senso di considerare l'autogoverno, in quanto tale, a prescindere dall'indipendenza politica o dalle altre forme di autonomia considerate

1974, IV, 42; IDEM, *Die Erweiterung des Kreises der Völkerrechtssubjekte*, in *Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrechts*, Heft 4, (Frankfurt/M, 13-14.4.1961) Karlsruhe (Müller) 1961, e significativamente, SECRETARIAT, *Of the international Commission of Jurists, The events, in East Pakistan*, 1972, 66 s.

⁴¹ Interessante l'affermazione che l'autodeterminazione sarebbe un diritto solo in quanto sia stata effettivamente realizzata, MACHUKU, *Self-determination*, cit., 3 ss.

⁴² Per la prassi molto vasta sul problema, v. ad es., A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962 *Ann.* «Permanent sovereignty over natural resources»; A/RES/2158 (XXI) 25.11.1966; A/RES/2200 (XXI) 16.12.1966, *Ann.*, Patti sui Diritti dell'uomo, Conv. n. 1; ecc. D'altro canto l'autodeterminazione comprende nella prassi quasi sempre anche (come parte integrante del concetto) il «diritto» allo sfruttamento e alla sovranità sulle risorse naturali, v. ad es., A/RES/837 (IX) 14.12.1954; A/RES/1514 (XV) 24.12.1960; A/RES/2184 (XXI) 12.12.1966; A/RES/2238 (XXI) 24.12.1966; A/RES/2386 (XXIII) 19.11.1968; A/RES/2425 (XXIII) 18.12.1968; A/RES/2559 (XXIV) 12.12.1969; A/RES/2702 (XXV) 14.12.1970; ecc. Anche in sede CdS si affermano cose analoghe, v. ad es., S/RES/21, 2.4.1947, ed ancora in relazione alla A/RES/2625 relativamente alla situazione in America latina, v. S/RES/330, 21.3.1973.

legittime (come si vedrà tra poco) dal sistema, come sufficiente da solo a realizzare appieno le aspirazioni delle comunità interessate.

L'espressione in oggetto, del resto, nasce già a livello di Statuto delle NU, dove nelle disposizioni riguardanti i territori non autonomi manca, come è noto, qualsiasi riferimento all'indipendenza quale (almeno uno dei) possibile risultato dei processi ivi individuati⁴³.

Sarà pertanto indispensabile dedicare qualche pagina anche a questo aspetto del problema, onde verificare se e fino a qual punto le ipotesi ivi considerate siano o meno parte del discorso generale in materia di autodeterminazione.

Ciò che, come cercherò di dimostrare tra poco è fortemente significativo, è il fatto che la prassi delle risoluzioni delle NU non si differenzia in alcun modo (né nella terminologia, per lo più, né nei contenuti) da quella relativa a situazioni non rientranti nelle categorie indicate⁴⁴.

Che dunque sia o meno un diritto, l'autodeterminazione ha per oggetto situazioni e destinatari diversi, tutti però (situazioni e destinatari) accomunati dal fatto che gli stati sono titolari senz'altro di una serie di obblighi nei loro confronti;

⁴³ Mentre al contrario, come noto, all'indipendenza si fa esplicito riferimento a proposito dei territori in amministrazione fiduciaria, inducendo così spesso a ritenere che solo per questi ultimi sia possibile la realizzazione dell'indipendenza nazionale. Il che, oltre ad essere in pieno contrasto con la prassi (tanto da indurre probabilmente proprio per questo a ritenere la caduta in desuetudine dell'a. 73, lett. e, v. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Padova (Cedam) 1979, 223 s.) sarebbe anche poco comprensibile alla luce della Carta medesima, che dell'autodeterminazione (come principio generale) tiene conto ben chiaramente altrove. Ne consegue, come si vedrà poco più avanti *infra* nn. 5 e ss., che il senso di questa diversità di accenti va ricostruito altrimenti, e comunque alla luce dell'intero Statuto delle Nazioni Unite.

⁴⁴ Sia per quanto attiene alle situazioni «coloniali», che per quanto attiene a situazioni profondamente diverse quali quelle generalmente definite di «oppressione» o sottoposizione al «giogo» straniero, ecc. V. *infra*, nn. 5 ss.

obblighi tutti, che potrebbero essere sintetizzati in uno solo (se pur generico): il dovere di non impedire direttamente o indirettamente, e di non contribuire ad impedire, lo svolgimento del processo di autodeterminazione quale ne sia il risultato e quali ne siano le premesse⁴⁵. Tale obbligo, inoltre, è rivolto a tutti gli stati (non solo pertanto agli stati per dir così interessati rispetto alle situazioni considerate) che pertanto sono tenuti anche a comportamenti interni rispettosi del principio di autodeterminazione nel senso lato sopra individuato; e quindi, tenuti non solo a consentire la (tradizionale) liberazione dei popoli da loro stessi dominati, ma anche a

⁴⁵ Ma appunto, il problema delicato è proprio quello di sapere quando (dal punto di vista giuridico) inizi il processo medesimo, con il nascere dei conseguenti obblighi, e chi allo svolgimento di tale processo sia legittimato ad accedere. Il punto è che, come mi sforzerò di dimostrare, questa chiave di lettura non sembra corretta. In primo luogo perché l'autodeterminazione è un processo (e non un diritto azionabile in un dato momento e che possa quindi considerarsi realizzato in un altro determinato momento) complesso ed articolato, nel quale molteplici e diverse situazioni contribuiscono a realizzare un cammino il cui termine non è necessariamente l'indipendenza, come l'indipendenza non ne è il termine definitivo. Il corrispondente obbligo giuridico degli stati di consentire lo svolgimento del processo medesimo, è pertanto permanente: solo che, diversamente dalle interpretazioni «naturalistiche» (il diritto naturale o innato del popolo o della nazione all'indipendenza), non di un diritto dell'entità interessata si tratta, ma di un obbligo degli stati di non impedire (ed anzi di agevolare) che il fenomeno si sviluppi fino alle sue estreme conseguenze. Ciò potrà implicare che mentre da un lato si supera completamente il problema della (molto problematica e discutibile) azionabilità del diritto da parte del popolo (che soggettività giuridica probabilmente non ha, la cui identificazione e delimitazione è per lo più problematica, e la cui possibilità concreta di far valere un diritto è a dir poco teorica) si concretizza invece con grande precisione e in termini, mi sembra, ragionevolmente chiari e ben delimitati, una rete di obblighi giuridici degli stati (in relazione anche alla sola eventualità che il fenomeno si manifesti, e quindi a prescindere dalla esistenza di una «oppressione» coloniale o meno in atto) sia nei rapporti reciproci (in quanto in ipotesi più stati siano interessati ad un processo in atto) che comunque verso la comunità internazionale nel suo insieme (se si vuole quando possibile, agente attraverso le NU).

consentire analoghe possibilità (e dunque ovviamente nel senso di libera determinazione dello statuto politico, piuttosto che della 'liberazione' dalla oppressione straniera) al popolo suddito dello stesso.

3. Come noto, nel pieno della seconda guerra mondiale, nella Carta Atlantica trovò posto l'affermazione, in termini piuttosto ambigui (ma già sotto vari profili molto significativi) del diritto all'autodeterminazione, nella cui affermazione, però fin da allora, appare evidente la non limitazione al solo fenomeno coloniale almeno in senso stretto⁴⁶. Anzi il contrario: è ben noto che la posizione del Regno Unito in materia tendeva⁴⁷ ad escludere proprio il fenomeno coloniale⁴⁸ e pertanto ad includervi soltanto un riferimento a

⁴⁶ *Declaration of principles known as the Atlantic Charter*, issued by the Prime Minister of the United Kingdom and the President of The United States of America, 14.8.1941, Doc. II, in *Declaration by United Nations done at Washington on January 1st 1942*, with related documents, in SdNRT, CCIV, 384 s.: «... Second, they desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned; Third they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live, and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them;...»

⁴⁷ Churchill tenne ad escludere che la disposizione potesse riferirsi anche a questioni coloniali (ma v. *infra* nt. 170), e dunque limitando il riferimento proprio a quelle situazioni che oggi parte della dottrina vorrebbe escludere dal concetto di autodeterminazione, in accordo del resto con le posizioni di molti stati tendenzialmente restii ad accettare che il principio possa applicarsi anche a situazioni (per così dire) «stabilizzate», sia nel senso di non riconoscere una qualche legittimazione alla secessione, che in quello di non riconoscere la possibilità di modificare o sovvertire il regime politico stabilito. V. *infra* nn. 9 ss., e ERMACORA, *Die Entwicklung*, cit., 13.

⁴⁸ Diversa, come noto, la posizione sovietica in merito. V. la dichiarazione di adesione dell'URSS alla Carta Atlantica (24.9.1941): «Die Sowjetunion ließ und läßt sich in ihren Außenpolitik vom Prinzip der Selbstbestimmung der Nationen leiten ... Von diesem Prinzip ausgehend ... das Recht jedes Volkes auf staatliche Unabhängigkeit und territoriale Integrität seines Landes, das Recht jedes Volkes die Gesellschaftsordnung zu errichten sowie die Regierungsform zu wählen, die es für die

situazioni per così dire 'stabilizzate'; situazioni cioè di territori non coloniali, ma sottoposti a controllo straniero o comunque ad un regime o ad una organizzazione statale contrari rispetto alle aspirazioni (internazionalmente riconosciute o riconoscibili) locali⁴⁹.

Se pure è indubbio che dunque, all'epoca della Carta Atlantica, lo sguardo pare attento principalmente ai problemi del momento (e pertanto all'impostazione delle notevoli questioni specie di carattere territoriale che occorre risolvere a tal fine) circa la ricostituzione in primo luogo degli assetti territoriali sconvolti dalla guerra, proprio, però, il mancato

Gewährleistung des gesellschaftlichen und kulturellen Aufblühens seines Landes für Zweckmässig hält», in URSS, *Raccolta dei trattati accordi e convenzioni vigenti dell'URSS con stati esteri*, Serie X, Mosca 1955, 42, cit., in ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 83; è sulla base dell'insistenza sovietica che, a detta dell'A. cit., *ibidem* 84 ss., il concetto di autodeterminazione entra a far parte della Carta (integrando e modificando, come rilevato già prima, l'originaria proposta di Dumbarton Oaks) sulla base della proposta di emendamento presentata dalle quattro potenze invitanti a S. Francisco, v. UNICIO, IV, 888, v. anche CRISTESCU, *Le droit à l'autodétermination, développement historique et actuel sur la base des instruments des Nations Unies*, New York 1981, 2 ss., Rapporto speciale della Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze, UN/Doc/E/CN. 4/Sub. 2/404/rev. 1. V. anche COBBAN, *National self-determination*, London (Oxford Un. Press) 1947, 78 ss.; HEIDELMEYER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 121 ss.; HU-CHOU-YOUNG, *Das Selbstbestimmungsrecht als eine Vorbedingung des völligen Genusses aller Menschenrechte*, Zürich (Diss., Schultheiss) 1972, 44 ss. STARUSHENKO, *The principle*, cit., 142 ss., v. anche in generale sulla formazione del principio nella concezione marxiana sovietica, TUNKIN, *Völkerrechtstheorie* Berlin (Berlin Verlag) 1972, 86 ss. E v. anche VERDROSS, ZEMANEK, *Völkerrecht*, cit., 428.

⁴⁹ È del resto abbastanza significativo che tra le prime affermazioni in ambito NU del principio, il riferimento è ad un caso certamente non coloniale, quale quello dell'Ungheria, in termini vaghi nella S/RES/120, 4.11.1956 in cui si parla esplicitamente di «... efforts of the hungarian people to reassert their rights» (corsivo mio), e in modo più esplicito, A/RES/1004 cit. e A/RES/1005, cit. V. del resto, in materia coloniale, le risoluzioni adottate in materia di Tunisia e Marocco, A/RES/611 (VII) 17.12.1952 e A/RES/612 (VII) 19.12.1952.

uso del termine autodeterminazione ed il silenzio sui problemi coloniali fanno assumere alla Carta Atlantica un contenuto ed un valore molto notevoli alla luce degli sviluppi successivi. Giova pertanto porre in luce e sottolineare almeno due punti, che troveranno successivamente un riscontro nella prassi, e che in qualche misura consentono già da ora di intravedere quella concezione unitaria dell'autodeterminazione, cui si accennava poco più sopra.

E dunque. In primo luogo il collegamento esplicito tra la richiesta che le soluzioni siano realizzate mediante la (e nel rispetto della) volontà liberamente espressa dalle popolazioni interessate e la legittimità (o, se si preferisce l'impegno a non riconoscere la legittimità in mancanza del verificarsi di quelle condizioni) delle modificazioni territoriali: sono legittime e riconoscibili solo le modificazioni territoriali realizzate in accordo con la volontà popolare liberamente espressa. Da un lato, dunque, si afferma con forza il principio dell'inviolabilità territoriale⁵⁰ in tutti i suoi aspetti⁵⁰, ivi compresa pertanto la

⁵⁰ Una anticipazione di quelle che saranno le posizioni espresse, ad esempio nei confronti di Israele, circa la illegittimità (che abilita il popolo palestinese a lottare contro di essa; così come analogo «diritto» compete ad un popolo soggetto a dominazione coloniale, ad es., A/RES/181 (III) 29.11.1948; A/RES/2253 e 2254 (ES. V) 4-14.7.1967; A/RES/35/169, 15.12.1980, v. anche S/RES/111, 19.1.1950 e S/RES/171, 9.4.1962) della occupazione, e quindi a maggior ragione dall'annessione, dei territori arabi in quanto limitazione al libero svolgimento dell'autodeterminazione (e quindi del tutto a prescindere dalla legittimità o meno della stessa occupazione militare, che pure non si manca di considerare illegittima — e come tale minaccia alla pace la quale può essere raggiunta solo grazie al riconoscimento dei diritti «inalienabili» dei palestinesi — cui è dedicata addirittura una commissione *ad hoc* proprio con questo nome, GAOR, 84/ PM., § 46 e A/RES/32/40, 2.12.1977) A/RES/2799 (XXVI) 13.12.1971; A/RES/33/24, 29.11.1978 (adottata in un quadro generale di condanna delle attività repressive dell'autodeterminazione, cui, n. 12, è assimilata l'occupazione «illegittima» della Palestina da parte di Israele); A/RES/33/29, 7.12.1978; A/RES/34/136, 12.12.1979 (tra l'altro sotto il profilo dell'illegittimo sfruttamento delle risorse, A/RES/34/70, 6.12.1979; A/RES/ES. 7/2, 29.7.1980; A/RES/35/122, 11.12.1980) ed addirittura in quanto espressione di razzismo — di per sé sufficiente a far considerare illegittima la situazione, A/RES/35/33,

situazioni per così dire 'stabilizzate'; situazioni cioè di territori non coloniali, ma sottoposti a controllo straniero o comunque ad un regime o ad una organizzazione statale contrari rispetto alle aspirazioni (internazionalmente riconosciute o riconoscibili) locali⁴⁹.

Se pure è indubbio che dunque, all'epoca della Carta Atlantica, lo sguardo pare attento principalmente ai problemi del momento (e pertanto all'impostazione delle notevoli questioni specie di carattere territoriale che occorre risolvere a tal fine) circa la ricostituzione in primo luogo degli assetti territoriali sconvolti dalla guerra, proprio, però, il mancato

Gewährleistung des gesellschaftlichen und kulturellen Aufblühens seines Landes für Zweckmässigkeit hält», in URSS, *Raccolta dei trattati accordi e convenzioni vigenti dell'URSS con stati esteri*, Serie X, Mosca 1955, 42, cit., in ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 83; è sulla base dell'insistenza sovietica che, a detta dell'A. cit., *ibidem* 84 ss., il concetto di autodeterminazione entra a far parte della Carta (integrando e modificando, come rilevato già prima, l'originaria proposta di Dumbarton Oaks) sulla base della proposta di emendamento presentata dalle quattro potenze invitanti a S. Francisco, v. UNICIO, IV, 888, v. anche CRISTESCU, *Le droit à l'autodétermination, développement historique et actuel sur la base des instruments des Nations Unies*, New York 1981, 2 ss., Rapporto speciale della Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze, UN/Doc./E/CN. 4/Sub. 2/404/rev. 1. V. anche COBBAN, *National self-determination*, London (Oxford Un. Press) 1947, 78 ss.; HEIDELMEYER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 121 ss.; HU-CHOU-YOUNG, *Das Selbstbestimmungsrecht als eine Vorbedingung des völligen Genusses aller Menschenrechte*, Zürich (Diss., Schultheiss) 1972, 44 ss. STARUSHENKO, *The principle*, cit., 142 ss., v. anche in generale sulla formazione del principio nella concezione marxiana sovietica, TUNKIN, *Völkerrechtstheorie* Berlin (Berlin Verlag) 1972, 86 ss.. E v. anche VERDROSS, *Völkerrecht*, cit., 428.

⁴⁹ È del resto abbastanza significativo che tra le prime affermazioni in ambito NU del principio, il riferimento è ad un caso certamente non coloniale, quale quello dell'Ungheria, in termini vaghi nella S/RES/120, 4.11.1956 in cui si parla esplicitamente di «... efforts of the hungarian people to reassert their rights» (corsivo mio), e in modo più esplicito, A/RES/1004 cit. e A/RES/1005, cit.. V. del resto, in materia coloniale, le risoluzioni adottate in materia di Tunisia e Marocco, A/RES/611 (VII) 17.12.1952 e A/RES/612 (VII) 19.12.1952.

uso del termine autodeterminazione ed il silenzio sui problemi coloniali fanno assumere alla Carta Atlantica un contenuto ed un valore molto notevoli alla luce degli sviluppi successivi. Giova pertanto porre in luce e sottolineare almeno due punti, che troveranno successivamente un riscontro nella prassi, e che in qualche misura consentono già da ora di intravedere quella concezione unitaria dell'autodeterminazione, cui si accennava poco più sopra.

E dunque. In primo luogo il collegamento esplicito tra la richiesta che le soluzioni siano realizzate mediante la (e nel rispetto della) volontà liberamente espressa dalle popolazioni interessate e la legittimità (o, se si preferisce l'impegno a non riconoscere la legittimità in mancanza del verificarsi di quelle condizioni) delle modificazioni territoriali: sono legittime e riconoscibili solo le modificazioni territoriali realizzate in accordo con la volontà popolare liberamente espressa. Da un lato, dunque, si afferma con forza il principio dell'inviolabilità territoriale in tutti i suoi aspetti⁵⁰, ivi compresa pertanto la

⁵⁰ Una anticipazione di quelle che saranno le posizioni espresse, ad esempio nei confronti di Israele, circa la illegittimità (che abilita il popolo palestinese a lottare contro di essa, così come analogo «diritto» compete ad un popolo soggetto a dominazione coloniale, ad es., A/RES/181 (III) 29.11.1948; A/RES/2253 e 2254 (ES. V) 4-14.7.1967; A/RES/35/169, 15.12.1980, v. anche S/RES/111, 19.1.1950 e S/RES/171, 9.4.1962) della occupazione, e quindi a maggior ragione dall'annessione, dei territori arabi in quanto limitazione al libero svolgimento dell'autodeterminazione (e quindi del tutto a prescindere dalla legittimità o meno della stessa occupazione militare, che pure non si manca di considerare illegittima — e come tale minaccia alla pace la quale può essere raggiunta solo grazie al riconoscimento dei diritti «inalienabili» dei palestinesi — cui è dedicata addirittura una commissione *ad hoc* proprio con questo nome, GAOR, 84/ PM., § 46 e A/RES/32/40, 2.12.1977) A/RES/2799 (XXVI) 13.12.1971; A/RES/33/24, 29.11.1978 (adottata in un quadro generale di condanna delle attività repressive dell'autodeterminazione, cui, n. 12, è assimilata l'occupazione «illegittima» della Palestina da parte di Israele); A/RES/33/29, 7.12.1978; A/RES/34/136, 12.12.1979 (tra l'altro sotto il profilo dell'illegittimo sfruttamento delle risorse, A/RES/34/70, 6.12.1979; A/RES/ES. 7/2, 29.7.1980; A/RES/35/122, 11.12.1980) ed addirittura in quanto espressione di razzismo — di per sé sufficiente a far considerare illegittima la situazione, A/RES/35/33,

condanna della 'conquista'⁵¹, che pure aveva mantenuto a lungo una parte importante nelle concezioni (specie anglo-americane) del diritto internazionale⁵². Dall'altro si aggiunge,

14.11.1980, e costituente addirittura una vera e propria aggressione A/RES/ES. 9/1, 5.12.1982 - v. A/RES/2628 (XXV) 4.11.1970; A/RES/2949 (XXVII) 8.12.1972 (in relazione alla nota S/RES/242, 22.11.1967); A/RES/3070 (XXVIII) 30.11.1973; A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974; A/RES/3382 (XXX) 10.11.1975; A/RES/3376 (XXX) 10.11.1975; A/RES/31/34, 30.11.1976; A/RES/32/14, 7.11.1977 (di carattere generale); A/RES/32/28, 7.12.1978; A/RES/34/44, 23.11.1979; A/RES/34/90, 12.12.1979; A/RES/36/226, 17.12.1981. In dottrina, molto vasta in materia, v. per tutti ad es. BASSIOUNI, *Self-determination and the Palestinians*, ASIL 1971, 31 ss.; DIENSTEIN, *Self-determination and the middle East conflict*, in ALEXANDER, FRIE, DLANDER (edd), *Self-determination: national regional and global dimensions*, Boulder (Westview) 1980, 241 ss.; SAID, *The question of Palestine*, New York (Times Book), 1979; GOTLIEB, *Self-determination in the Middle East*, New York (Praeger) 1982.

⁵¹ Tesi poi, come noto, contestata dalla prassi del non riconoscimento delle situazioni derivanti dall'acquisizione con la forza di territori, sulla base, tra l'altro, della famosa «dottrina Stimson», che dichiarava il 7.1.1932 la volontà americana appunto di non riconoscere situazioni del genere (v. la in USA, Dep. State, *Press Releases*, v. 6, 9.1.1932, 41 s.): sul punto v. McMAHON, *Conquest and modern international law. The legal limitation on the acquisition of territory by conquest*, (Washington, Cath. Un. of America, Press) Millwood (Kraus) 1975, 154 s. e 201 ss.

⁵² V. ad es., S/RES/242 cit., A/RES/2949 (XXVII) 8.12.1972; A/RES/32/5, 28.10.1977; A/RES/ES. 7/2, 29.7.1980 (dove si considera l'occupazione della Palestina un tentativo di conquista illegittimo, al punto da condannare gli accordi di Camp David — v. li in RG, 1978, 1123; v. anche EGITTO-ISRAELE, Trattato di pace, 26.3.1979, in JUREIDINI, MELAURIN, *Beyond Camp David: Emerging alignments and leaders in the Middle East*, Syracuse 1981, 122 s — e lo scambio di lettere relativo, 17.9.1978, in IDEM, cit., 196 ss., in quanto stipulati in assenza e senza l'accordo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina unico legittimo rappresentante dei palestinesi medesimi, ragion per cui se ne dichiara la invalidità rispetto alle soluzioni circa il futuro dei «territori palestinesi» n. 4 —; A/RES/34/65, 29.11.1979, e v. anche A/RES/34/90, 12.12.1979, in cui tra l'altro si considera applicabile — come molto spesso per questa ed altre analoghe situazioni in passato e successivamente — ai palestinesi ed alla Palestina la Conv. di Ginevra del 1949 sul trattamento dei civili in tempo di guerra (RT, 75, 287 ss.): n. 4 e lett. B. V. anche analogamente A/RES/35/122, 11.12.1980, S/RES/476, 30.6.1980.

però, che, al fine di garantirne la legittimità, la volontà delle popolazioni interessate debba essere liberamente espressa⁵³: vale a dire (sia pure, sia chiaro, in termini per ora assolutamente generici e quanto mai cauti) espressa in forme tali da garantire la 'democraticità' (come poi di frequente e più esplicitamente richiederà la prassi delle NU) dell'espressione di detta volontà⁵⁴.

In secondo luogo (sia pure con un riferimento esplicito a chi sia stato privato della sovranità con la forza: appunto l'occhio è puntato alla situazione storica in atto) l'impegno al rispetto del diritto di tutti i popoli (non solo quindi di quelli privati forzatamente della loro sovranità)⁵⁵ alla scelta della

⁵³ Da chi possa esprimere la genuina volontà della popolazione stessa. Anche su questo l'AG si riserva di decidere autonomamente, anche a prescindere dalla eventuale situazione che veda un soggetto titolare di un certo potere sul territorio (anche qualora «in linea di principio» non illegittimo). Per restare al caso di Israele nei confronti dei territori arabi occupati, v. ad es. A/RES/35/35, 14.11.1980, n. 13 «Urges ... their support to the Palestinian people» (in precedenza, co. 6, «... the activities of Israel in particular the denial to the Palestinian people of their right to self-determination and independence, constitute a serious and increasing threat to international peace and security») «through its representative the Palestinian Liberation Organization, in its struggle to restore its right to self-determination and independence», e più avanti, B,1 «... the universal realization of the right of peoples to self-determination ... are a fundamental condition for the effective guarantee and observance of human rights ... 2. Declares its firm opposition to acts of foreign military intervention aggression and occupation since they result in the suppression of the right to self-determination and other human rights ...».

⁵⁴ Molti, come si vedrà sono i modi in cui questa esigenza sarà espressa nella prassi: quel che conta è che il legame, qui solo adombrato, diventa nella prassi sempre più esplicito tra la legittimità delle vicende territoriali e di sovranità, e la democraticità del processo mediante il quale la popolazione ha potuto esprimere il suo pensiero in merito. V. *infra* cap. 3, anche per una analisi più approfondita del concetto di 'democrazia' utilizzato molto spesso nella prassi.

⁵⁵ In termini analoghi a quelli usati nelle circostanze comuni, v. ad es. A/RES/35/37, 20.11.1980 (sull'Afghanistan), dove, co. 4, *Reaffirming further* the inalienable right of all peoples to determine their own form of government and to choose

forma di governo sotto la quale intendono vivere: non solo e non più dunque l'affermazione di un diritto all'indipendenza⁵⁶ (concetto ed obiettivo tipicamente internazionalistici), ma anche ad una autodeterminazione per così dire interna.

Assume quindi già in questa dichiarazione una rilevanza internazionale (o almeno si può dire che i redattori della Carta Atlantica mostrano di ritenere che una rilevanza internazionale abbia assunto o debba assumere) se non ancora la stessa forma di governo⁵⁷, almeno il fatto che al popolo ne sia consentita la scelta, quale pertanto che sia la forma di governo che verrà prescelta. Con le debite cautele, una terminologia

their own economic, political and social system ... 2. Reaffirms the right of the Afghan people to determine their own form of government ... free from outside intervention, subversion, coercion or constraint of any kind whatsoever». Al contrario per una situazione differente (generata da una gestione «divisa» di un plebiscito) l'AG mantiene fermo il principio di sovranità in quanto valido anche per stati appena affacciatisi sulla scena internazionale proprio grazie allo sviluppo di un processo di autodeterminazione culminato in un plebiscito (come si diceva, parzialmente vanificato), A/RES/35/43, 28.11.1980, «1. Reaffirms the sovereignty of the Islamic Federal Republic of the Comoros over the island of Mayotte», su cui v. anche, di recente, LAMPUÈ, *Le régime constitutionnel des territoires d'outre-mer*, in *Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 1984, 5 ss. e specialmente 16 ss.

⁵⁶ Se pure espresso attraverso il termine autogoverno, che in qualche modo, come si vedrà, (e questo sembra appunto un caso) si confonde e si sovrappone spesso, specialmente nella terminologia corrente (in particolare delle NU), al concetto di indipendenza. Del resto v. analogamente già, ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 168 ss. «Wie sollte in übrigen ein Recht der Völker auf volle Selbstregierung verwirklicht werden können wenn es nicht in Form der Bildung eines unabhängigen Staates ausgeübt werden dürfte?...» (*ibidem*, 172).

⁵⁷ Che invece assumerà sempre maggiore importanza nella prassi delle NU relativa alle situazioni, per così dire, di oppressione interna anche da parte di governi legittimi nel senso più strettamente giusinternazionalistico del termine.

molto vicina a quella della ben successiva Dichiarazione di Helsinki⁵⁸.

Sebbene non si dica esplicitamente insomma, è di autodeterminazione che si parla, ma già ora includendovi contenuti profondamente nuovi, che vanno ben al di là del semplice diritto all'indipendenza per le nazionalità che vi aspirino. E per di più, l'esclusione di qualsiasi riferimento alle colonie, lungi dal limitare, ha, a mio parere, l'effetto opposto di estendere il contenuto del concetto di autodeterminazione proprio nel senso che si diceva prima: l'esigenza permanente del rispetto e della garanzia dei processi in questione, dovunque ed in qualsiasi momento possano manifestarsi⁵⁹, e, come si vedrà meglio più avanti, quali ne siano il contenuto e l'obiettivo.

Sembra, in fondo, di poter dire, che l'ostilità manifestata da alcuni stati verso l'uso del termine autodeterminazione sia più timore di un'espressione⁶⁰, che del suo contenuto concreto, in entrambe le posizioni (quella sovietica e quella anglo-americana) in fin dei conti sostanzialmente analoghe. Nel concetto in questione, dunque, (come poi con sempre maggior frequenza si potrà verificare nella prassi) sembrano inclusi

⁵⁸ Dove appunto come noto, il principio è riaffermato anche e specificamente sotto quel profilo, tanto più significativo in quanto certamente riferito alla situazione europea: v. atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, «Questions relating to security in Europe, 1 a: Declaration on principles guiding relations between participating states», VIII co. 2: «... By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, all peoples always have the right in full freedom to determine when and as they wish their internal and external political status without external interference ...».

⁵⁹ Mentre esplicita è la menzione del concetto nella citata dichiarazione sovietica (*supra* nt. 48), dove pure, peraltro, il concetto è usato in termini piuttosto ampi, tali cioè da ricomprendervi, oltre quanto espresso più sopra anche la questione delle colonie (peraltro non esplicitamente menzionate).

⁶⁰ Forse anche nella misura in cui essa costituisce in qualche modo una 'bandiera' delle posizioni sovietiche fin dai tempi della 'rivoluzione di Ottobre'.

significati tradizionalmente distinti, almeno al livello dottrinale.

D'altro canto, manca ogni riferimento all'autodeterminazione nella formulazione del progetto di dichiarazione sui diritti e doveri degli stati⁶¹ adottato in sede NU sulla base della nota proposta panamense, pochi anni più tardi⁶². Come noto, l'esclusione in oggetto fu aspramente criticata in seno alla Commissione del Diritto Internazionale al punto da indurre al voto contrario sull'intero progetto da parte di uno dei suoi membri⁶³.

4. L'inclusione del concetto di autodeterminazione (che appunto mancava nelle proposte di Dumbarton Oaks) nella proposta di S. Francisco, d'altro canto, non aveva provocato particolari problemi⁶⁴, fatta eccezione per l'insistenza a sottolineare l'esclusione da essa di un diritto alla secessione, che in qualche misura rappresentò la principale preoccupazione delle potenze originarie firmatarie della Carta⁶⁵, assieme a quella

⁶¹ V. Draft Declaration on Rights and Duties of States, *Annex a A/RES/375* (IV) 6.12.1949.

⁶² UN/Doc./A/285.

⁶³ V. le osservazioni critiche del KORETZKY, in *YILC* 1949, 61 ss. e specialmente 72 ss.; v. anche *ibidem*, 287 nt. 21. Contro il Progetto votò anche lo HUDSON (*ibidem*, loc. cit.) per motivi profondamente diversi, e precisamente in opposizione all'a. 6 del Progetto, che afferma il dovere degli stati al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo senza distinzioni di sesso razza e religioni, in quanto detto articolo fu considerato dallo Hudson «beyond the Charter of the United Nations and beyond international law at its present stage of development». È interessante notare che una delle obiezioni maggiormente ricorrenti alla proposta di inserire l'autodeterminazione nel progetto sia stata quella secondo cui, trattandosi di diritti e doveri degli stati, poiché (v. ALFARO, *ibidem*, 73 § 31) «such a term applied only to a people desirous of becoming a State», ne conseguiva che l'espressione «had no place in a Declaration concerned only with communities which had already attained statehood» (corsivo mio).

⁶⁴ Pur se realizzata *in extremis* sulla base di un compromesso, v. ad es., per tutti, SCHWARZENBERGER, *International law as applied by international courts and tribunals*, III, London (Stevens) 1976, 152.

⁶⁵ E ciò in evidente contrasto con la posizione sovietica favorevole a ricom-

più generica (ma, come si vedrà in seguito sotto certi profili più significativa) circa l'asserita improprietà del riferimento ai popoli piuttosto che agli stati⁶⁶ come destinatari della norma. Della norma peraltro, già allora si adombrò un'interpretazione, mi sembra, corretta nel senso che il rispetto del principio di autodeterminazione (inteso fondamentalmente come rispetto della volontà del popolo) costituisce la base (o meglio, una delle basi) per lo sviluppo corretto delle relazioni amichevoli tra gli stati, e pertanto un mezzo essenziale per il rafforzamento della pace⁶⁷.

L'affermazione dunque del principio⁶⁸ è contenuta (sempre nella formulazione apparentemente ambigua: «equal rights

prendere anche la secessione nel concetto di autodeterminazione. Sul punto v. per tutti, BUCHERT, cit., *passim*.

⁶⁶ E, come si è visto, costituì questa considerazione uno dei principali motivi di opposizione alla inclusione del concetto di autodeterminazione nella Draft Declaration sui diritti e doveri degli stati, su cui *supra* nnt. 61 e 63. È interessante notare come, diversamente da parte della dottrina gli stati sono per lo più molto attenti ad evitare che riferimenti possano essere fatti che inducano a ritenere riconosciuta una soggettività internazionale dei popoli, specie se in contrasto con gli stati.

⁶⁷ UNICIO, VI, 455, Rapporto della Sottocommissione I/1/A alla Commissione I/1, che giova riportare: «... The principle of equal rights of peoples and that of self-determination are two complementary parts of one standard of conduct: that the request of that principle is a basis for the development of friendly relations and is one of the measures to strengthen universal peace; that an essential element of the principle in question is a free and genuine expression of the will of the people, which avoids cases of the alleged expression of the will of the peoples such as those used for their own ends by Germany and Italy in later years» e che tale principio può condurre anche ad una fusione di nazionalità se tale sia il loro desiderio liberamente espresso: ipotesi quest'ultima non a caso in linea con la futura A/RES/1541. V. GOODRICH, HAMBRO, SIMONS, *Charter*, cit., 29 ss. Per un'opinione completamente diversa, v. la nota tesi del KELSEN, *The law*, cit., 51 s. e specialmente 52.

⁶⁸ Per usare la terminologia della Carta, che come parte della dottrina, sembra attribuire al termine il significato di disposizione a carattere programmatico e non di per sé vincolante.

and self-determination of peoples») nel ben noto n. 2 a. 1 (dedicato ai fini dell'Organizzazione) e nel co. 1 a. 55 (dedicato alla cooperazione economica e sociale internazionale) della Carta della NU.

Pur avendo le due disposizioni trovato largo spazio nelle interpretazioni e nelle analisi della non certo scarsa dottrina in materia (sia di NU, che più specificamente di autodeterminazione), sarà utile dedicare qualche rigo alla puntualizzazione di alcuni elementi della norma in oggetto allo scopo di metterne in rilievo taluni aspetti a mio parere utili ai fini del discorso che seguirà.

Prima facie, il «principio di autodeterminazione» costituisce per la Carta la base per lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli stati, nel quadro del mantenimento della pace «universale». Universale, appunto, un'espressione dal significato in qualche misura più ampio (ed anche più generale) di quella contenuta nel n. 1 del medesimo a. 1. A meno di non voler interpretare l'espressione come un semplice errore o una inesattezza terminologica sembra legittimo assegnare a tale espressione un significato differente rispetto a quello più usuale di pace «internazionale» usato altrove nello Statuto: e precisamente a voler significare che, in considerazione non sono soltanto i conflitti tra stati⁶⁹, ma anche più in generale (ma non più genericamente) quelle situazioni che possano condurre o rappresentare esse stesse (di per sé)⁷⁰ situazioni di conflittualità (se del caso solo potenziale nel senso violento del termine) di origine diversa dal tradizionale conflitto tra stati. Il mancato rispetto cioè dell'autodeterminazione, nella misura in cui crea situazioni di tensione (sia pure interna ad una determinata struttura sovrana)⁷¹ rappresenta nella filoso-

⁶⁹ Così ad es. Ross, *The United Nations*, cit., 57 ss.

⁷⁰ In questo senso, ad es., GOODRICH, HAMBRO, SIMONS, *Charter*, cit., 29 ss.

⁷¹ Ma non coperte, in questo caso, dal limite degli affari interni di cui all'a. 2,

fia dalla Carta un ostacolo allo sviluppo regolare delle relazioni amichevoli tra gli stati, e può quindi generare situazioni di conflitto (a carattere o di rilevanza internazionale) contrarie ai fini della Carta. Quest'ultima, in una parola, non intenderebbe (secondo questa interpretazione) soltanto proporsi come strumento per impedire i conflitti internazionali in senso stretto nel momento in cui essi effettivamente si manifestano come tali sul piano internazionale, ma anche comunque tutte quelle situazioni di conflitto o di tensione (capaci in quanto tali di riverberarsi sul piano internazionale) che possono derivare appunto tra l'altro dal mancato rispetto dell'autodeterminazione⁷².

Una lettura più organica del medesimo a. 1 (e del successivo a. 55) che sostanzialmente ne costituisce una delle applicazioni) induce però ad alcune ulteriori considerazioni, in larga misura confermate dalla prassi, in maniera abbastanza univoca.

Accanto alla più volte menzionata affermazione del «di-

co. 7 della Carta, con cui come si vedrà è sostanzialmente d'accordo gran parte della dottrina e della prassi, sia pure per motivi diversi da quelli che esporrò più avanti.

⁷² E del resto si è già visto come la prassi tenda spesso (sempre più spesso) a collegare il mancato regolare sviluppo del processo di autodeterminazione ad una minaccia alla pace. Lo stesso CdS realizza questo collegamento ad esempio con riferimento alla situazione della Rhodesia (S/RES/259, 29.5.1968) e del Sud Africa (S/RES/418, 4.11.1977, sulla base di UN/Doc./A/AC. 109/718 Com. 1, in A/37/23/Pt. II) per la quale è la stessa apartheid una minaccia alla pace (perché, tra l'altro induce ad atti di aggressione contro altri stati — il Lesotho, nella specie — che aiutano le vittime dell'apartheid) S/RES/527, 15.12.1982 e S/RES/535, 29.6.1983. Non è qui il caso di citare la vastissima prassi dell'AG in merito, dalla A/RES/545 (VI) 5.2.1952 (in cui si chiede l'inserimento dell'autodeterminazione tra i futuri Patti sui diritti dell'uomo, operando appunto il collegamento cui si accennava) alla A/RES/1514 (XV) 24.12.1960 (sulla decolonizzazione), alla A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962 (sulla sovranità permanente sulle risorse naturali), alla A/RES/2307 (XXII) 13.12.1967 (sui pericoli dell'apartheid in Sud Africa), e ovviamente dalla stessa A/RES/2625 (XXV) 24.10.1970 (sulle relazioni amichevoli tra gli stati) alla A/RES/34/24, 15.11.1979 (contenente il programma per la lotta al razzismo) ecc.

ritto» dei popoli all'autodeterminazione come base delle relazioni amichevoli tra gli stati (concetto largamente discutibile in quanto lo si consideri riferito ad entità prive di soggettività giuridica internazionale)⁷³, lo stesso a. 1 prevede altri due obiettivi almeno altrettanto importanti: il mantenimento della pace, prima di tutto, e la realizzazione della massima cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi economici e sociali internazionali, intesi nel senso (in parte esplicitato nell'a. 55) anche della protezione dei diritti dell'uomo (compreso quello alla non discriminazione razziale, ecc.) e delle libertà fondamentali (nel senso a sua volta specificato tra l'altro nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo)⁷⁴.

Ora, se il rispetto dell'autodeterminazione costituisce lo strumento fondamentale per la realizzazione di relazioni amichevoli tra gli stati, è evidente che esso a maggior ragione costituisce uno strumento per il mantenimento della pace, che, a sua volta, costituisce certamente un obbligo per gli stessi allo scopo di realizzare il più generale obbligo di contribuire al mantenimento della pace internazionale⁷⁵.

E dunque, l'autodeterminazione va rispettata dagli stati in quanto strumento per la realizzazione delle relazioni amiche-

⁷³ Su cui per tutti, v. Kelsen, *The Law*, cit., loc. cit.; Goodrich, Hambro, Simons, *Charter*, cit., loc. cit.; Ross, *The United*, cit., loc. cit.; Arangio-Ruiz, *The declaration*, loc. cit.

⁷⁴ E del resto tutta la prassi successiva, in materia, fa esplicito o implicito riferimento all'a. 55.

⁷⁵ È utile ricordare che, sia pure a proposito dei diritti dell'uomo in generale, una tesi analoga è sostenuta anche (tra l'altro in un'ottica favorevole al possibile riconoscimento della soggettività internazionale agli individui) dal Kelsen, *The communist theory of law*, London (Stevens) 1955, 182: «The attempt to guarantee and protect certain interests of individuals by international law originates in the fact that real or alleged violations of those interests by the governments of the individuals concerned are the abuses or disturbances which endanger international peace ...», v. anche Idem, *The political theory of Bolshevism. A critical analysis*, Berkley (Un. of Cal. Press) 1949.

voli (e quindi per il mantenimento della pace) del tutto a prescindere dal fatto che esista in relazione ad esso, o meno, una situazione di vero e proprio conflitto internazionale⁷⁶.

E ancora. In quanto obbligo generale degli stati, e fine fondamentale delle NU non può e non deve rientrare in nessun caso tra le questioni incluse nel 'dominio riservato' di cui al successivo a. 2 n. 7, dal quale comunque esulerebbe qualora dovesse realizzare una situazione di minaccia alla pace in atto (rientrante cioè nel quadro delle disposizioni dal Cap VII dalla Carta). Del resto (pur volendo, allo stato, prescindere dalla citazione e dall'analisi della prassi in materia, che lo conferma) non sembra poco plausibile affermare che il limite di cui all'a. 2,7 non può logicamente trovare applicazione proprio quando si tratti di realizzare uno dei fini dell'organizzazione⁷⁷.

Inoltre, come si accennava più sopra, tra i (fini) delle NU rientra anche quello della protezione (in senso lato) dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'intento (come pre-

⁷⁶ V. ad es. A/RES/545 (VI) 5.2.1952, co. 3: «Whereas the violation of this right [self-determination] has resulted in bloodshed and war in the past and is considered a continuous threat to peace», e quindi, co. 4 *ivi*, «To take due account of the political aspirations of all peoples and thus to further international peace and security and to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples», che pertanto decide (v. anche A/RES/421 (V) 4.12.1950) di includere nel Covenant (in preparazione) sui diritti dell'uomo una norma in materia di autodeterminazione. V. anche ancora più esplicitamente A/RES/1514, cit. La posizione è ripresa anche dal CdS v. S/RES/253, 29.5.1968 (a proposito della Rhodesia), S/RES/418, 4.11.1977 (a proposito della Namibia).

⁷⁷ E del resto questa interpretazione già abbastanza chiara nella Carta (dove il collegamento tra autodeterminazione e relazioni amichevoli è esplicito) torna di nuovo ad essere attuale (oltre che ovviamente nella risoluzione in materia A/RES/2625) nella Dichiarazione di Helsinki, VIII co. 3, dove testualmente si afferma: «... reaffirm the universal significance of request of and effective exercise of equal rights and self-determination of peoples for the development of friendly relations among themselves as among all states ...».

cisa l'a. 55) di creare le condizioni di benessere e di stabilità necessarie per le relazioni amichevoli tra gli stati, a loro volta fondate sull'autodeterminazione. In questa maniera, pertanto, si inserisce nel concetto di autodeterminazione un contenuto diverso da quello tradizionale (l'indipendenza o comunque la realizzazione di forme di autogoverno e associazione libera a stati preesistenti), più estensivo, che comprende anche l'obbligo (di nuovo, per gli stati) del rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo⁷⁸, almeno riguardo all'autodeterminazione, strumentali.

Sembra dunque abbastanza chiaro che (oltre a quanto detto prima, e qui ancora del tutto valido, circa il limite degli affari interni) dal punto di vista delle NU l'autodeterminazione è un concetto comprensivo sia dell'aspetto strettamente e tradizionalmente 'internazionalistico' di esso, che anche di un aspetto 'interno' della stessa, sostanziato nella affermata esigenza di regimi politici rispettosi dei diritti fondamentali dell'uomo, sia nel senso della 'democrazia' politica⁷⁹, che in

⁷⁸ Questo doppio contenuto dell'autodeterminazione, del resto, sembra coerente con quanto già affermato nella Carta Atlantica, dove accanto alla affermazione dell'esigenza di lasciar decidere al popolo circa il proprio status internazionale (se pure con le riserve inglesi) è contenuta quella circa il rispetto dei diritti del popolo a scegliere liberamente le forme di governo sotto cui intendono vivere. V. *infra*, nn. 11 ss.

⁷⁹ E l'affermazione di questa concettualità è praticamente immediata nella prassi. V. ad es., A/RES/195 (III) 12.12.1948, relativa alla situazione in Corea in cui si afferma tra l'altro che «... there has been established a lawful government ... based on elections which were a valid expression of the free will of the electorate ... and this is the only such government of Korea», e propone alla Commissione nominata nella stessa risoluzione di rendersi disponibile per il «4c. further development of representative government based on the freely expressed will of the people...». Sembra, in piena coerenza con l'analoga affermazione di cui al co. 1 a. 21 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo (10.12.1948), A/RES/217 (III) nel cui preambolo, non a caso, si richiama l'esigenza di sviluppare (attraverso l'applicazione della Dichiarazione) le relazioni amichevoli, e nel cui citato a. 21 il riferimento alla democrazia rappresentativa è del tutto esplicito. V. anche il Progetto panamense (*Statement of essential human Rights presented by the delegation*

quello dell'assenza di discriminazioni razziali, sociali e religiose⁸⁰. Ed è in questa prospettiva, a mio avviso, che molto presto si decide in ambito NU di includere l'autodeterminazione tra i diritti fondamentali dell'uomo, addirittura come premessa ai redigendi trattati in materia⁸¹.

Nel campo dunque delle relazioni, per dir così, tra lo

of Panama, GAOR, I, Ann. 17, 409 ss. 24.10.1946, UN/Doc./A/148) il cui commento all'a. 16 (successivamente trasfuso nel più ampio a. 21 cit.) esplicitamente spiega: «This article requires the government of the State to be a government of the people, by the people, for the people. It defines one procedure as indispensable to secure such government, namely "democratic elections"». Comunque il fattore in oggetto è ben presente all'AG che ne fa addirittura una base (discriminante) per valutare se la piena autonomia sia stata raggiunta da un determinato territorio: v. in particolare già molto presto, A/RES/567 (VI) 18.1.1952, Annex «Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est ou n'est pas, un territoire dont la population ne s'administrent pas encore complètement par elles-mêmes», n. 1 A, «2. ... Opinion des populations du territoire, librement exprimée en connaissance de cause et par des voies démocratiques en ce qui concerne le statut ou le changement de statut qu'elles désirent», e più avanti, *ibid.* C, «2. ... Participation effective de la population au gouvernement du territoire, par un système électoral et représentatif appropriée».

⁸⁰ Già l'8.12.1946 il principio è ribadito a proposito delle discriminazioni verso gli indù in Sud Africa, A/RES/44 (I). V. anche in termini analoghi, a proposito delle asserite violazioni dei diritti dell'uomo da parte dell'URSS (divieto alle mogli di stranieri di lasciare l'URSS) A/RES/285 (III) 25.4.1949. La questione è comunque considerata di notevole importanza proprio per i territori non autonomi, dove fin dall'inizio appare anch'esso un elemento in qualche misura discriminante, v. A/RES/644 (VII) 10.12.1950 (che fissa alcuni principi di notevole rilievo proprio per i territori non autonomi e proprio in relazione ai fini del Cap. XI e quindi allo scopo di assicurare l'accessione all'autonomia nella migliore delle condizioni, v. la in KRAKAU, von WEDEL, GÖHMANN, *Resolutionen der Generalversammlung de UNO. Eine Auswahl der wichtigsten Resolutionen aus den Jahren 1949-1974*, Frankfurt/M (Metzner) 1975, 267), A/RES/1328 (XIII), 12.12.1958, ecc.

⁸¹ A/RES/421 (V) 4.12.1950, D n. 6 in cui si invita a studiare il modo per includere l'autodeterminazione, e successivamente A/RES/545 (VI) 5.12.1952 in cui si decide l'inclusione in oggetto, e si ribadisce che essa costituisce un diritto dei popoli, ivi compresi quelli dei territori non autonomi di cui all'a. 73 della Carta.

stato e la sua organizzazione, e le entità umane soggette allo stato (quale ne sia la qualificazione: etnica, religiosa, nazionale ecc.) la Carta delle NU sembra assimilare in una medesima concezione unitaria sia il problema dell'autodeterminazione per dir così classica (vale a dire il problema della concessione dell'indipendenza ai popoli che vi aspirano, che quello dei 'regimi' politici degli stati, nel senso di individuare degli obblighi a carico di questi ultimi di rispettare nell'ambito delle loro costituzioni (e pertanto nella loro organizzazione e anche, talvolta, nel loro concreto modo di governare) taluni diritti minimi delle popolazioni.

Da ciò due conseguenze possono immediatamente essere tratte⁸² a) il mancato rispetto dei diritti umani e dell'autodeterminazione, in quanto violazioni dell'obbligo delle relazioni amichevoli tra gli stati, priva questi ultimi almeno di alcune delle garanzie proprie del sistema internazionale, così come definito tra l'altro nell'a. 2 della Carta; b) al tempo stesso (quanto meno perché altrimenti mancherebbe, per definizione, ogni possibilità di controllo e verifica delle situazioni stesse) tutte le questioni relative all'autodeterminazione (classica ed a quella di storia più recente) ed al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non rientrano, per definizione (nel senso almeno che sarebbe per definizione contraddittorio ritenere che possano rientrarvi), nell'ambito del dominio riservato degli stati. L'autodeterminazione, in altre parole sembrerebbe⁸³ essa stessa uno dei diritti dell'uomo, per cui, costituisca o meno un «diritto» del popolo (come affermato nello Statuto), genera comunque una serie di obblighi per gli stessi nelle loro reciproche relazioni ed in rapporto

⁸² Sia in linea di interpretazione delle disposizioni, che di analisi della prassi che conferma la legittimità dell'interpretazione stessa.

⁸³ Su ciò, però, v. più ampiamente *infra*, cap. 3, circa il rapporto tra diritti dell'uomo e autodeterminazione.

all'ordinamento (quanto meno delle NU, e più in generale) internazionale⁸⁴.

Qualora, dunque, sia possibile dimostrare che la qualità e la quantità degli obblighi e dei diritti degli stati in rapporto alle questioni menzionate sia eguale, o almeno equivalente, e che dette quantità e qualità di obblighi e diritti degli stati sia sufficiente a garantire l'attuazione degli strumenti necessari a realizzare concretamente le aspirazioni reali della popolazione (sia sul piano dello *status* internazionale, che su quello dello *status* interno) si sarà implicitamente dimostrato non solo che i fenomeni menzionati costituiscono aspetti diversi di una medesima disciplina, ma anche che (sia o meno l'autodeterminazione un diritto) obblighi esistono di garantirne l'attuazione per gli stati interessati, obblighi attivabili autonomamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, qualora questa ritenga che un pericolo per le buone relazioni tra gli stati possa conseguire dal permanere invariata della situazione interna contraria ai principi enunciati.

In altre parole, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, sembra possibile ricostruire la seguente serie di passaggi logici all'interno dello Statuto: il mancato rispetto dell'autodeterminazione (a questo punto mi sia consentito di usare l'espressione ad intendere globalmente sia quella che ho definito 'interna' che quella tradizionale 'esterna') implica per definizione un pericolo per le relazioni amichevoli tra gli stati, nella misura in cui quanto meno crea (o anche può in astratto creare) situazioni di tensione inevitabilmente riverberanti all'esterno⁸⁵; il mantenimento delle relazioni amichevoli costi-

⁸⁴ Ma anche in assoluto, come già adombrato nella A/RES/545 (VI) cit. «1. ... all States should promote the realization of the right in conformity with the Purposes and Principles of the United Nations, and that States ... should promote the realization of that right in relation to the peoples of such territories» (territori non autonomi).

⁸⁵ Ad una posizione non dissimile sembra giunto (se pure per altra via e nell'ambito di un discorso più generale) lo AGO, nel suo Rapporto sulla Responsa-

tuisce certamente un obbligo degli stati, almeno nel senso che questi ultimi sono tenuti (in negativo) a non agire in maniera da pregiudicare o impedire dette relazioni amichevoli: le quali possono essere tali solo se i singoli soggetti rispettano le condizioni richieste dalla Carta (e quindi tra di esse certamente quella del rispetto dell'autodeterminazione)⁸⁶; la garanzia che dette relazioni amichevoli siano effettivamente mantenute è affidata dalla Carta all'Organizzazione delle Nazioni Unite (che pertanto non può mancare degli strumenti necessari per la sua realizzazione o almeno della possibilità di esercitare le verifiche necessarie a valutare se le condizioni richieste siano o meno realizzate)⁸⁷, e quindi ai suoi membri in quanto titolari dell'obbligo di realizzarne i fini, sia individualmente che congiuntamente.

Ne consegue che le NU (e per esse l'AG e il CdS nell'ambito delle rispettive competenze) dispongono del potere di occuparsi delle questioni relative, 'superando' così il limite degli affari interni, alla luce degli aa. 14,10 e 11 della Carta. Nell'a. 14, infatti, sembra abbastanza chiara l'attribuzione di detto potere, dato che all'AG è conferito il potere di provvedere al regolamento pacifico di qualsiasi situazione capace di pregiudicare il benessere generale e le relazioni amichevoli tra

bilità degli stati alla Comm. del Diritto Internazionale delle NU; v. AGO, *Report*, in *YILC*, 1976, 11, *Fifth report on State responsibilities*, Doc./A/CN. 4/291 and Add. 1 and 2 (sez. 4) e specialmente § 40. In questo senso poi la proposta di AGO stesso (a. 18) e poi della Commissione, in *YILC*, 1976, II, 73.

⁸⁶ L'AG del resto non ha mancato di esplicitare questo riferimento (situazioni che determinano un danno per le relazioni amichevoli) proprio per giustificare il proprio intervento, v. ad es., A/RES/181 (III) e A/RES/427 (V), 14.12.1950. V. comunque *infra*, cap. 3.

⁸⁷ Non dunque un'eccezione al limite degli affari interni. Logicamente, mi sembra, detto limite non può essere concepito come un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi principali (i fini) dello stesso strumento in cui è contenuto. V. anche *infra*, cap. 3.

gli stati, che risulti dalla violazione delle norme di cui ai fini dell'Organizzazione⁸⁸.

Come noto, e come sarà meglio mostrato in seguito, la prassi mostra di avere completamente superato il limite degli affari interni in tutte le questioni relative all'autodeterminazione ed al rispetto dei diritti dell'uomo⁸⁹. Ciò che qui preme sottolineare è che la struttura del sistema delle NU prevede già in sé la possibilità del superamento del limite stesso, qualora le situazioni in esame assumano una rilevanza tale da influire sulla vita delle relazioni internazionali. Lo Statuto, poi, lascia alla prassi l'identificazione e la codificazione del contenuto dei concetti di autodeterminazione e di diritti dell'uomo e libertà fondamentali, che, qualora ritenute meritevoli di protezione (o, se si preferisce, qualora rispondano di per sé ai requisiti necessari) ricadono sotto le disposizioni della Carta, mentre altrimenti rientreranno nel dominio riservato.

Per dire meglio, la struttura del sistema lascia intendere che il limite degli affari interni non debba funzionare rispetto ai problemi coinvolti dall'autodeterminazione (lasciando da parte i diritti dell'uomo, che non costituiscono oggetto di

⁸⁸ Ed infatti l'AG si è servita ripetutamente di questa possibilità sin dai primi anni. V. ad es., (a proposito della proposta di partizione della Palestina) A/RES/181 (III), 29.11.1947, A/RES/44 (I) 8.12.1946 (a proposito del trattamento degli indiani in Sud Africa). D'altro canto, proprio avvalendosi della disposizione dell'a. 55 l'AG ha affermato la propria competenza ad occuparsi delle presunte violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Bulgaria, Ungheria e Romania (non membri delle NU) nella A/RES/272 (III) 30.4.1949, giungendo fino a richiedere il parere consultivo della CIG (A/RES/294 (IV) 22.10.1949), che nel riconoscere la propria competenza, discusse anche il problema del rispetto del dominio riservato: v. CIG, Parere consultivo, *Interpretation des Traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie*, 30.3.1950, in CIG, *Réc.*, 1950, 65 ss. e specialmente 71 ss.

⁸⁹ Il punto sembra largamente acquisito in dottrina. V. comunque per un profilo interpretativo interessante del tema, CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, cit., loc. cit.



questo studio). Alla luce della ricostruzione del concetto, che sarà fornita nei paragrafi seguenti sarà possibile tornare sul problema per verificare se e fino a qual punto detto limite sia stato effettivamente superato, e qualora lo sia stato, se di una 'eccezione' o meno si tratti rispetto al principio del dominio riservato.

CAPITOLO SECONDO

LE NORME SPECIALI:
I CAPITOLI XI E XII DELLA CARTA
DELLE NAZIONI UNITE

SOMMARIO: 5. L'autodeterminazione nel sistema di Amministrazione fiduciaria e nella dichiarazione sui territori non autonomi. La mancata menzione dell'indipendenza per i territori non autonomi, e dell'autodeterminazione per questi ultimi e per quelli in amministrazione fiduciaria. — 6. La differenza tra l'autodeterminazione e l'indipendenza nel sistema di Amministrazione fiduciaria come risultante dall'interpretazione complessiva della Carta. La medesima distinzione ipotizzabile anche in termini generali (rinvio): l'indipendenza come presupposto dell'autodeterminazione. La struttura del sistema di amministrazione fiduciaria alla luce del principio di autodeterminazione. Autodeterminazione e indipendenza alla luce di due casi significativi: Papua Nuova Guinea e le colonie statunitensi del Pacifico. — 7. Il regime dei territori non autonomi di cui agli aa. 73 e seguente della Carta. Il significato della «full measure of self-government», non dissimile dal concetto di indipendenza. Gli obblighi degli stati amministratori nell'ambito del sistema vanno visti alla luce e nel quadro delle disposizioni generali di cui all'a. 1 n. 2 e 55 della Carta. — 8. L'interpretazione e l'applicazione dell'a. 73 da parte dell'AG. La A/RES/1541 l'autodeterminazione riguarda in genere tutti i territori che si trovino in uno stato di subordinazione, anche economica. L'obbligo per la potenza amministratrice (o che controlla il territorio) di predisporre le condizioni e gli strumenti per il regolare 'esercizio' dell'autodeterminazione. Il caso dell'Angola e dei territori coloniali portoghesi.

5. In confronto al contenuto abbastanza vasto ed articolato delle disposizioni esaminate in precedenza, il sistema della Carta si mostra molto più cauto e restrittivo in quelle che possono essere considerate delle concrete esplicitazioni delle affermazioni generali di cui agli aa. 1 e 55 della Carta, e vale a dire, negli aa. 73 e seguente e 76 e seguenti. Il secondo gruppo di disposizioni, peraltro, che costituisce il sistema di amministrazione fiduciaria, rappresenta, nell'economia generale della Carta (ed ancora più nella prassi), una situazione decisamente marginale non particolarmente ricca di sviluppi interessanti⁹⁰. Basti soltanto rilevare che la prassi delle NU ha trattato questi territori alla stregua sostanzialmente di tutti gli altri territori non autonomi, nel senso di raccomandare ripetutamente anche per essi la realizzazione piena dell'autodeterminazione, sollecitando le potenze amministratrici ad affrettare i processi in questione, e particolarmente insistendo perché detti processi venissero realizzati al più presto mediante una progressiva attuazione di forme di autogoverno sempre più ampie, fino alla completa indipendenza. Del resto, sembra abbastanza agevole rilevare che i territori di cui al sistema di amministrazione fiduciaria altro non sono in fondo che territori non

⁹⁰ Per una ricostruzione delle origini del sistema, v. ad es., US Department of State, *The United States and non self-governing territories, USA-UN Information Service n. 18*, Washington 1947, e per una ricostruzione storico-giuridica (con particolare riferimento al problema delle unioni amministrative) MULENZI, *La tutelle internationale et le problème des unions administratives*, Louvain (Nouwaerts) 1955. È noto che molti hanno ritenuto e ritengono che il sistema di amministrazione fiduciaria sia sostanzialmente la continuazione del sistema dei mandati della SdN, e tale convinzione è fatta propria anche dalle NU a proposito della situazione della Namibia (v. ad es. A/RES/449 (V) 13.12.1950, ecc.). V. anche per una posizione 'nazionalistica' (e ovviamente alquanto antiquata), PENNISI, *Sull'applicazione del principio di sovranità ai popoli di civiltà non europea*, Padova (Cedam) 1931.

autonomi di un tipo particolare: e vale a dire, caratterizzati dal fatto di essere stati sottoposti volontariamente (da parte degli stati che ne detengono la sovranità) al regime in questione sulla base di accordi *ad hoc*⁹¹ conclusi tra gli 'interessati'. Ed a questo proposito è interessante notare come detti accordi siano in genere piuttosto semplici e brevi, dato che contengono abitualmente solo in sostanza meglio esplicitato ciò che nello Statuto già è previsto⁹². Fatta eccezione per questa caratteristica sembra ovvio che anche questi territori vadano qualificati né più né meno che territori non autonomi ai sensi dello

⁹¹ Sulla cui struttura v. per tutti, BADIALI, *La struttura dell'accordo di Amministrazione Fiduciaria e il problema degli 'stati direttamente interessati'*, in CS, IX, 1957, 100 ss.

⁹² Per lo più citando esplicitamente le norme dello Statuto (a. 76 b) cui è fatto pertanto esplicito rinvio «in bianco». In sostanza, con la sola eccezione dell'accordo italiano sull'amministrazione della Somalia (v. Accordo di Amministrazione fiduciaria per il territorio della Somalia italiana, 2.12.1950, in RT, 118, 255 a. 3, che nel progetto italiano invece ripeteva la medesima terminologia di altri accordi, v. VEDOVATO, *Accordi di amministrazione fiduciaria internazionale*, Firenze (Un., Centro studi coloniali) 1951, 56 ss.) ci si limita a detto riferimento, negli altri accordi: Accordo per il Togo britannico, 13.12.1946, aa. 3, 6, RT, 8, 151; Accordo per il Cameroon britannico, aa. 3, 6, RT, 8, 119; Accordo per il Tanganyka, aa. 3, RT, 8, 91 (dove il riferimento è ancora più generico); Accordo per il Togo francese, aa. 2, 5, RT, 8, 165 (dove con maggior precisione «... en vue de permettre à ses populations de se prononcer librement sur leur régime politique et d'atteindre les fins définies par l'art. 76 (b) de la Charte»); Accordo per il Cameroon francese, aa. 2, 5, RT, 8, 135; Accordo per il Ruanda Urundi, aa. 3, 6, RT, 8, 105; Accordo per le Isole Samoa, a. 4 b, RT, 8, 71 («... vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance...») e a. 5; Accordo per le isole del Pacifico, 2.4.1947, a. 6, 1, RT, 8, 189 («... capacité de s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance...»); in amministrazione agli USA con la qualifica però di territorio strategico, su cui v. anche *infra* ntt. 112, 113, 114, 115. Accordo per Nauru, 1.11.1947, aa. 3, 5 c, RT, 10, 3. V. anche A/RES/63 (I) 13.12.1946. Del resto l'AG ribadisce l'esigenza di avviare i processi necessari a realizzare l'uno o l'altro fine già poco dopo l'approvazione dei primi accordi, A/RES/320 (IV) 15.12.1949, A/RES/568 (VI) 18.1.1952.

stesso a. 73⁹³, quanto meno nel senso che anche ad essi si applica la disposizione in oggetto, così come le disposizioni ad essa collegate e da essa derivate, se non altro a titolo residuale rispetto alle disposizioni particolari cui sono sottoposti.

Ciò che comunque qui impronta rilevare è che (come gran parte della dottrina tende a sottolineare, sia pure a mio giudizio dando eccessivo peso ad una differenza quanto meno opinabile) la differenza fondamentale che caratterizza l'un sistema rispetto all'altro risiederebbe nel fatto che mentre nell'a. 73 non si fa alcuna menzione dell'indipendenza (come fine da realizzare da parte delle potenze amministratrici nei confronti dei territori amministrati) di essa menzione esplicita è fatta invece nell'a. 76⁹⁴. L'indipendenza pertanto andrebbe vista come elemento distintivo tra le due ipotesi, per cui *prima facie* ad essa non potrebbero aspirare (o almeno, per i quali non sarebbe previsto a norma della Carta che debbano necessariamente poter pervenire, rivendicandola come legittima aspirazione, i territori non autonomi) altro che i territori in amministrazione fiduciaria⁹⁵. Ipotesi, questa che, se pur può trovare (ma, come si vedrà tra poco, con molti dubbi) una giustificazione in un'interpretazione strettamente letterale

⁹³ Così v. ad es. anche EDWARDS TOUSSAINT, *The Trusteeship system of the United Nations*, London (Stevens) 1956, 57, 229 ss.. Di contrario avviso v. ad es. ZONOUZI, *L'évolution du régime international de tutelle depuis l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies*, Thèse, Genève (Ed. Médecin et Hygiène) 1967, 54 ss.; RABL, *Aussprache a NAWAZ, The encounter*, cit., 43 ss.

⁹⁴ V. ad es. SADY, *The United Nations and dependent peoples*, Washington (Brookings) 1956, 25 ss. Ma v. più ampiamente *infra*, 47 ss e cap. 3, circa la definizione del posto che spetta alla indipendenza nei confronti dell'autodeterminazione.

⁹⁵ Il che porta a differenziare le due situazioni almeno circa i risultati da conseguire nell'ambito dei rispettivi sistemi. Ciò non toglie che non manchi chi vede nel sistema di amministrazione fiduciaria un sistema destinato a popoli meno 'evoluti' di altri, così ad es., VEICHOPOULOS, *Traité des territoires dépendants*, I, Le

delle disposizioni in parola appare di prim'acchito in sospetto di illogicità, se non addirittura di contraddittorietà con le citate disposizioni di carattere generale della Carta.

Inoltre, già nella prima disposizione, giova sottolinearlo, l'indipendenza è vista come uno dei possibili risultati dell'amministrazione fiduciaria, accanto all'autogoverno puro e semplice⁹⁶. Sia in questa che nell'altra disposizione, infine, manca ogni riferimento all'autodeterminazione in quanto tale.

Il mancato uso di quest'ultimo concetto non implica però, a mio parere, che esso non trovi applicazione nei casi in esame. Non si vede in effetti quale altrimenti potrebbe essere il senso delle disposizioni in cui un esplicito rinvio è fatto alla volontà popolare liberamente espressa quale strumento (strumento principale e sotto certi profili addirittura unico) per decidere della destinazione del territorio.

Il modo, pertanto, in cui dette disposizioni (e quelle più generiche sui territori non autonomi) sono redatte induce ad un'ulteriore riflessione circa i rapporti tra il concetto di autodeterminazione e quello di indipendenza. Su ciò tornerò più analiticamente nei prossimi paragrafi, ma fin d'ora è opportuno rilevare come la mancata citazione dell'autodeterminazione come fine del sistema di tutela (e parimenti la mancata menzione del concetto nella Dichiarazione sui territori non autonomi) se sta evidentemente ad indicare che quella sull'autodeterminazione deve considerarsi come una disposizione di

Système de Tutelle d'après la Charte de S. Francisco, (Athènes) Paris (Sirey) 1960, 102 ss. Ciò non toglie che detti regimi offrano maggiori garanzie per i territori interessati (almeno a giudizio di alcuni stati), tanto che si propone addirittura di estendere a tutti i territori dipendenti il medesimo regime di amministrazione fiduciaria (v. la proposta dell'India in GAOR, II, AC. 4, Ann. 5a, 217). Cfr. anche proprio sul punto OFUATEY-KODJOE, *The principle*, cit., 110.

⁹⁶ Nel senso, però che sarà precisato nella già cit. A/RES/1541, e vale a dire allo scopo di garantire ai popoli interessati anche la possibilità di aderire ad unioni di stati, piuttosto che all'indipendenza tout court.

carattere generale rispetto a quelle in esame, che pertanto ad essa comunque fanno capo, permette anche di ipotizzare fin da ora che esista una differenza concettuale tra il concetto di autodeterminazione e quello di indipendenza. L'autodeterminazione di cui all'a. 1,2, in effetti, 'spetta' a tutti i popoli in quanto tutti i popoli, hanno diritti eguali e il diritto all'autodeterminazione. Tutti i popoli, dipendenti e non, dunque. Ciò sta a significare che l'autodeterminazione non possa essere letta come concetto eguale e da identificare con quello di indipendenza, ma al contrario come qualcosa di più generale (ma niente affatto più generico): autodeterminazione è né più né meno che il 'diritto' del popolo a disporre (sempre e comunque) del proprio destino, di fare di sé ciò che esso crede più opportuno e quale che sia la volontà espressa dal governo del territorio stesso. La stessa origine storica del concetto lo conferma: per fermarsi solo alla già citata Carta Atlantica, è molto significativo che in essa un riferimento esplicito vi sia proprio alla facoltà da concedere ai (o di rispettare nei) popoli di scegliersi la forma di governo preferita. La forma di governo, appunto, il sistema politico ed economico preferiti (come sarà sempre più chiaramente espresso in molti successivi documenti fino a quello di Helsinki), non l'indipendenza. Quest'ultima è né più né meno che uno strumento, un presupposto per l'autodeterminazione, non è l'autodeterminazione, e comunque quest'ultima non si realizza (non è) solo attraverso l'indipendenza.

6. Per i territori in amministrazione fiduciaria, dunque, lo scopo del sistema è di predisporre i necessari meccanismi (molto articolati nelle disposizioni della Carta) per consentire un'adeguata 'preparazione' delle popolazioni interessate affinché possano per dir così saper decidere del proprio destino, attraverso l'esercizio delle forme di autogoverno locale sempre più vaste di cui agli accordi sulle singole amministrazioni fiduciarie. Che poi detti territori accedano a forme di indipen-

denza o di unione con altri stati, è un fattore ulteriore, è uno dei possibili effetti dell'amministrazione fiduciaria. Per questi territori, cioè è prevista già direttamente nella Carta tutta la serie di opzioni, che per i territori non autonomi sono esplicitate nella ben nota A/RES/1541. Lo scopo del sistema è cioè di condurre ad una delle forme consentite di autonomia, l'autodeterminazione è cosa che deve comunque essere a disposizione di questi popoli per consentire ad essi (come a tutti gli altri) di decidere del proprio destino.

Sia in questo caso, dunque, che (come si vedrà tra poco) in quello dei territori non autonomi, l'autodeterminazione resta sullo sfondo in quanto principio generale indistintamente applicabile a tutti i popoli: è ovvio che per poter decidere del proprio destino occorre disporre della necessaria autonomia ('libertà') per farlo, innanzitutto a livello internazionale.

Il fatto, dunque, è che in queste disposizioni si tenta più che altro di definire in pratica la struttura, molto articolata e complessa, del sistema di amministrazione fiduciaria, e quali ne debbano essere gli scopi in concreto, posto che essa comunque deve realizzare (e questo sembra il punto) la volontà popolare circa il destino del territorio. Ma sembra abbastanza evidente che il complesso delle disposizioni in parola vada a letto, come si diceva nel quadro e nell'ambito delle norme fondamentali dello Statuto, ivi comprese dunque quelle che fanno dell'autodeterminazione uno de 'fini' dell'organizzazione delle NU, tanto più importante in quanto destinato a garantire il mantenimento di relazioni amichevoli (e quindi in ultima analisi, la pace) tra gli stati.

In effetti sembra comprensibile che nella disposizione in oggetto il fine sia, solo fra gli altri, quello dell'indipendenza, dato che nulla impedisce di ipotizzare (non che i popoli soggetti non desiderino l'autonomia, ma) che i popoli interessati intendano concretare la propria 'liberazione' in un risultato non necessariamente di indipendenza vera e propria, ma ad

esempio di unione ad altri stati. Del resto il riferimento all'a. 1 della Carta è esplicito nel primo comma dell'a. 76, che appunto vede l'indipendenza e l'autogoverno come uno dei risultati possibili da realizzare mediante particolari meccanismi, nell'ambito di un processo di autodeterminazione.

Piuttosto si deve rilevare che, in qualche misura (come risulta del resto in maniera esplicita anche dai singoli accordi di amministrazione fiduciaria) assume una maggiore importanza che altrove la creazione nei territori amministrati di meccanismi di autogoverno locale come passo intermedio, come strumento per preparare le popolazioni alla piena autonomia. La maggior precisione del dettato statutario nel caso di specie (rispetto a quello dei territori non autonomi) si spiega ovviamente con il maggior legame tra l'amministrazione di questi territori e le NU stesse che hanno su dette amministrazioni notevoli poteri formali di controllo; e la storia di detti territori (che appunto talvolta non alla indipendenza hanno acceduto, ma all'unione con altri stati) in qualche misura lo conferma⁹⁷.

E che tale possibilità di scelta esista e sia coerente al sistema, è confermato dalla prassi che, mentre afferma sempre in relazione ai territori in oggetto l'esigenza di realizzare l'autodeterminazione e (si badi, e) l'indipendenza, dall'altro rende esplicita la possibilità di scegliere qualcosa di diverso da essa, purché venga rispettata la volontà delle popolazioni interessate, e purché dunque risulti svolto appieno un processo di autodeterminazione.

Significativo, solo per fare un esempio, è il caso di Papua Nuova Guinea, territorio in amministrazione fiduciaria all'Australia⁹⁸. L'AG, infatti, segue lo sviluppo della situa-

⁹⁷ Vedi appunto i casi del Togo e del Cameroon (su cui *infra*, n. 11 e ntt. 241 ss.) e dei territori sotto amministrazione statunitense, su cui poco più avanti.

⁹⁸ Come noto, per la precisione, in amministrazione fiduciaria era la sola Nuova Guinea, sulla base del già citato accordo del 1946, proveniente (come

zione ribadendo ripetutamente il diritto ('inalienabile', come sempre nelle decisioni in materia di autodeterminazione) del territorio all'autodeterminazione (concetto appunto non contenuto nell'a. 76) e all'indipendenza⁹⁹, sollecitando e guidando il progressivo trasferimento dei poteri alle amministrazioni locali liberamente elette¹⁰⁰. Nel 1971, essendo largamente avanzato il processo di autogoverno, ed in presenza di tendenze separatiste (da un lato) ed ad una più pressante volontà di unione dei due territori, dall'altro, l'AG interviene ancora¹⁰¹ prendendo atto della volontà popolare dei due territori alla unificazione, ed invitando l'Australia a difendere detta unità fino al momento in cui possa venire pienamente esercitata l'autodeterminazione e realizzata l'indipendenza dei due territori unificati¹⁰².

Ciò che preme di mostrare rispetto a questo caso, è che innanzitutto¹⁰³ costante è il riferimento (nelle risoluzioni che

mandato SdN) dal precedente possesso della Germania. Il 3.8.1945, peraltro, il governo australiano aveva unificato l'amministrazione dei due territori: Papua e Nuova Guinea, v. *Papua New Guinea provisional administration Act 20/1945*, in *The Acts of the Parliament of the Commonwealth of Australia*, Canberra (Johnston, Gov. Printer) 1945, 162 ss. Successivamente, anche in applicazione dell'a. 5 dell'accordo di amministrazione fiduciaria, venne creata un'amministrazione unica dei due territori (pur formalmente distinti nei confronti delle NU, v. co. 8, 9, 12, 13 dei 'considerando' della legge cit. *infra*) con il *Papua New Guinea Act 9/1949*, 25.3.1949, *ibidem*, 1949, 38 ss., a. 8 ss.

⁹⁹ Diritti ambedue indubbi, a giudizio dell'AG, A/RES/2227 (XXI) 20.12.1966.

¹⁰⁰ A/RES/2348 (XXII) 19.12.1967, A/RES/2427 (XXIII) 18.12.1968, A/RES/2590 (XXI) 16.12.1969, A/RES/2700 (XXV) 14.12.1970. Cfr. *Papua New Guinea Act*, 1963.

¹⁰¹ Con la A/RES/2865 (XXVI) 20.12.1971, e sancendo così l'unione amministrativa tra i due territori, v. *Papua New Guinea Act*, 1971.

¹⁰² Che avviene appunto con legge, *Papua New Guinea Independence Act*, 98/1975, 9.9.1975 *ibidem*, 988 ss.

¹⁰³ A/RES/2977 (XXVII) 14.12.1972, A/RES/3109 (XXVIII) 12.12.1973; e infine A/RES/3284 (XXIX) 13.12.1974.

riguardano la questione) all'autodeterminazione come diritto inalienabile da realizzre pienamente anche quando già sia realizzato un soddisfacente sistema di autogoverno locale¹⁰⁴. E in secondo luogo che altrettanto costante è l'affermazione dell'applicabilità a questo territorio della A/RES/1514, che fissa i ben noti principi generali in materia di decolonizzazione: a sottolineare che anche i territori soggetti al regime di amministrazione fiduciaria rientrano pienamente nel quadro generale delle azioni delle NU per la realizzazione dell'autodeterminazione dei popoli e della loro indipendenza. L'insistenza, d'altro canto, sul concetto di autodeterminazione (ancora da realizzare pur in presenza di un autogoverno locale) come distinta dall'indipendenza sta a significare (come si accennava prima) che esiste (anche a giudizio dell'AG) una differenza tra autodeterminazione ed indipendenza, nel senso almeno che l'una è strumentale rispetto all'altra¹⁰⁵, tanto che la sostanziale autonomia raggiunta non basta ad eliminare la necessità che il processo vada fino alle estreme conseguenze¹⁰⁶, che nel caso di specie sono rappresentate

¹⁰⁴ Anzi, è proprio su questo equivoco che si fonda la pretesa di taluni stati a non consentire l'indipendenza, provocando le reazioni dell'AG con maggiore (v. Togo) o minore successo.

¹⁰⁵ Si noti che l'autogoverno, nel senso inteso per questi casi dall'AG, è stato realizzato già nel 1973 (1.12.) e pienamente approvato dall'AG stessa con la cit. A/RES/3109, ma l'AG continua ad occuparsi della questione fino al raggiungimento dell'indipendenza, in quanto tale risulta la volontà del popolo interessato. Solo dopo l'indipendenza l'AG considera decaduto l'accordo di amministrazione fiduciaria (e quindi il suo controllo sulla situazione), A/RES/3284 (XXIX) 13.12.1974, n. 1. In maniera simile l'AG si esprime per altri territori: v. ad es., per il Togo A/RES/652 (VI) 20.12.1952, A/RES/860 (IX) 14.12.1954, per il Cameroon A/RES/1349 (XIII) 13.3.1959, e per il Ruanda Urundi A/RES/1746 (XVI) 27.6.1962, ecc.

¹⁰⁶ Proprio perché tale è stata la volontà espressa liberamente (e, attraverso opportuni organismi di autogoverno, «democraticamente») dalla popolazione (e per essa, nel caso, dai suoi rappresentanti): si ricorderà che l'accordo di tutela per il territorio in questione non prevedeva altro (Accordo, cit., a. 3) che una generica

innanzitutto dall'indipendenza piena¹⁰⁷.

L'autodeterminazione, in una parola, non è menzionata esplicitamente nel caso dell'a. 76 per il solo motivo che ne costituisce a tutti gli effetti la cornice entro cui agire. Attraverso l'esercizio dell'autodeterminazione¹⁰⁸ è possibile realizzare l'autogoverno e quindi l'indipendenza, e quindi ancora qualsiasi altro obiettivo voluto dalla popolazione.

Come noto, d'altra parte, i territori assoggettati al regime in questione sono stati molto pochi, dato che in pratica non si

realizzazione dei fini dell'a. 76 della Carta, mentre prevedeva esplicitamente forme di autogoverno e di autonomia locale (Accordo, cit., a. 8 n. 2, c, d).

¹⁰⁷ Del territorio nel suo insieme (per i motivi che saranno specificati meglio *infra*, n. 10 ss.) come esplicitamente affermato nella A/RES/3109 (XXVIII) 12.12.1973. Fino al 1970, infatti, l'AG (A/RES/2700 (XXV) 14.12.1970) continua a considerare formalmente separati i territori, sui quali peraltro si esprime unitariamente. Poi, con la creazione di una maggiore unione amministrativa, e sulla base dell'esistenza di amministrazioni locali rappresentative, accoglie il principio dell'unificazione in quanto voluto (o, se si preferisce, accettato) dalle popolazioni locali, A/RES/2865 (XXVI) 20.12.1971.

¹⁰⁸ E quindi attraverso la libera espressione della volontà popolare è possibile realizzare forme accettabili di autogoverno, e quindi anche l'indipendenza. Questo tipo di logica è molto frequente, e (come si vedrà meglio più avanti) sta solo a significare (e mi sembra l'unico modo per riconoscergli un significato accettabile) che l'indipendenza è appunto cosa diversa rispetto all'autodeterminazione, la quale ultima può determinarla in quanto rappresenta la volontà popolare. È molto significativo che nel caso di cui nel testo, anche nelle risoluzioni più recenti (che prendono atto dell'indipendenza) sia riaffermata l'autodeterminazione come premessa per il riconoscimento della volontà unitaria della popolazione. Ciò di cui si preoccupa l'AG insomma, è che si mantenga l'unità voluta dal popolo, anche all'atto dell'indipendenza (ovviamente considerata sicura, ma che in ogni caso viene 'concessa' dall'Australia). Come si vedrà meglio più avanti, cioè, l'indipendenza costituisce un *pruis* logico (ma solo logico) dell'autodeterminazione: un popolo non può decidere se non è 'libero' di decidere (è in fondo il problema dello I. Jennings, su chi decida chi debba essere libero di autodeterminarsi). Però è ovvio che essendo l'autodeterminazione un principio generale, per quanto 'concessa' anche l'indipendenza (o, in alternativa l'unione con altro stato) deve essere decisa dal popolo che dunque in questo senso si deve 'considerare' libero (di decidere): è come se fosse già libero, e quindi può decidere cosa fare anche di tale libertà.

aderì da parte degli stati interessati all'invito a sottomettere al regime tutti i territori coloniali, mentre ci si limitò in pratica solo alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'a. 77 a e b¹⁰⁹.

Per tutti, per quanto pochi, questi territori comunque la prassi si mostra costante nel riferirvi sempre il termine auto-determinazione, ed altresì nel sollecitare per essi l'indipendenza¹¹⁰, talvolta entrando addirittura nel merito dei

¹⁰⁹ Probabilmente il caso di Papua potrebbe essere visto come una sottoposizione di fatto di un territorio dipendente ad Amministrazione fiduciaria.

¹¹⁰ V. ad es., per il Cameroun francese A/RES/1349 (XIV) 13.3.1959; per il Cameroon britannico, A/RES/1350 (XIII) 13.3.1959, e, nonostante i notevoli problemi circa la destinazione del territorio, A/RES/1473 (XIV) 12.12.1959, su cui *infra* n. 8; per il Nauru, A/RES/2226 (XXI) 20.12.1966, A/RES/2374 (XXII) 19.12.1967; per le isole del Pacifico in amministrazione statunitense (su cui tra gli altri v., Louis (ed.), *National security and international Trusteeship in the Pacific*, Annapolis (USA Naval Institute) 1972), ad es., A/RES/2069 (XX) 16.12.1965, A/RES/2232 (XXI) 20.12.1966, A/RES/2357 (XXII) 19.12.1967, A/RES/2430 (XXIII) 18.12.1968, A/RES/2592 (XXIV) 16.12.1969, A/RES/2709 (XXV) 14.12.1970, A/RES/2869 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2984 (XXVII) 14.12.1972, ecc. e v. il Progetto di risoluzione della 'Commissione dei 24', 10.8.1982, UN/Doc., A/37/23 (PV.), 22 ss. (P/A/RES, A/37/23 (PV), Add. 1, 11.10.1982); sul punto v. anche LEIBOWITZ, *Colonial emancipation in the Pacific and the Caribbean. A legal and political analysis*, New York (Praeger) 1976, 67; per il Ruanda (poi Ruanda e Urundi, A/RES/1746 (XVI) 27.6.1962), per cui l'AG si oppone ripetutamente ai tentativi di assegnare il territorio e di installarvi governi a prescindere dalla volontà locale, ad es., A/RES/1579 (XV) 20.12.1960 (si richiede uno stato unificato e libere elezioni), A/RES/1580 (XV) 20.12.1960 (si richiede il ritorno del re e la decisione mediante plebiscito circa il futuro regime politico del territorio, mentre contestualmente si condanna il riconoscimento *de facto* del regime da parte di altri stati, e anche A/RES/1605 (XV) 7.4.1961), A/RES/1743 (XVI) 23.2.1962 (ancora si insiste sulla unità, mentre si insiste ancora sulla necessità di scelta libera del regime politico, e anche A/RES/1744 (XVI) 23.2.1962); per le Samoa ex britanniche (sotto amministrazione neozelandese), ad es. A/RES/1569 (XV) 18.12.1960; per il Tanganyika A/RES/1642 (XVI) 6.11.1961; per il Togo (con i notevoli problemi di scelta circa l'accessione all'uno o all'altro dei possibili stati — per cui curiosamente non si prevede la possibilità di creazione di uno stato del tutto autonomo, v. meglio *infra* n. 10 — v. ampiamente in materia THULLEN, *Problems of the Trusteeship system. A*

sistemi costituzionali da adottare (se non altro nel senso di ribadire la necessità che anche il regime politico interno derivi dalla libera scelta della popolazione)¹¹¹.

Come noto, infine, l'unico territorio ancora sotto amministrazione fiduciaria è quello delle Isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria statunitense, rientrando però nell'ipotesi particolare dei territori 'strategici', quindi sotto controllo del CdS e non della AG.

La storia di questo territorio è sin troppo nota. Basti dunque soltanto ricordare che attraverso una serie di plebisciti condotti nelle varie ripartizioni amministrative in cui gli USA hanno diviso il territorio, si è dato luogo ad una situazione fortemente differenziata, che lascia presumere che, al termine dell'amministrazione, emergeranno più entità distinte: le isole Marianne¹¹², la Federazione della Micronesia, le Isole Marshall, e Palau¹¹³. Gli strumenti che legheranno questi territori agli USA, sono del resto notevolmente differenti, specie per quanto attiene alla facoltà (che in taluni casi manca) di scindere unilateralmente gli 'accordi' ed alla vigenza o meno della legislazione statunitense nei territori in questione¹¹⁴: questi

study of political behavior in the UN, Genève (Droz) 1964, 131 ss.) ad es. A/RES/1652 (VII) 20.12.1952, A/RES/750 (VIII) 28.11.1953, A/RES/860 (IX) 14.12.1954, A/RES/954 (X) 15.12.1955, A/RES/1253 (XIII) 14.11.1958 (Togo francese).

¹¹¹ Ma su questo, più ampiamente *infra*, cap. 3.

¹¹² Che hanno accettato già nel 1975 (15.2) un accordo di Commonwealth con gli USA, v. lo in TCOR, 43", 1975, Ann., 1 ss. (T/1759).

¹¹³ Dove sono stati tenuti plebisciti per decidere circa la 'libera associazione' (non più il Commonwealth) con gli USA, v. i Rapporti delle Commissioni inviate come osservatori dei plebisciti dal TC, TCOR, 50", Supp. n. 3, 1983, T/1851, 31 ss.; TCOR, 51", Supp. n. 1, 1984, T/1860, 14 ss. (per gli stati rispettivamente di Palau e per gli stati federati della Micronesia), e TCOR, 51", Supp. n. 2, 1984, T/1865, 12 ss., per le isole Marshall.

¹¹⁴ Per quanto attiene alle Marianne, la situazione non è molto diversa da quella di altre colonie statunitensi come Guam, le Samoa o le Isole Vergini, dato che sono notevolmente limitati i poteri locali, a favore di quelli centrali statunitensi, non godendo i cittadini locali (pur 'statunitensi') della pienezza dei diritti

documenti infatti sono spesso criticati proprio per la loro scarsa aderenza al principio di autodeterminazione¹¹⁵.

La natura particolare dell'amministrazione di una zona strategica, ha fino ad oggi potuto impedire che di questi territori si occupasse direttamente la AG, mentre il CdS fino ad ora ancora non si è espresso in merito, anche se sembra non da escludere che si accinga ad accettare la divisione del territorio in più stati, e nella situazione costituzionale sommariamente descritta. È però interessante notare che, la 'Commissione dei 24', continua ad occuparsi dei territori in oggetto proprio sotto il titolo del loro diritto (che si assume negato) all'autodeterminazione, e specialmente del loro diritto dell'indipendenza in condizioni unitarie¹¹⁶ nel quadro generale della propria attività riguardante i territori non autonomi (*coloniali e non*) rientranti sotto il dettato della A/RES/1514 (ed ovviamente alla luce ed in applicazione delle contemporanee A/RES/1541 e 1542).

politici. Per gli altri settori della Micronesia (pur con diversità notevoli tra gli uni e gli altri) la situazione, pur sempre alquanto dubbia, sembra più 'liberale'. Cfr. i vari documenti di accordo sottoposti a plebiscito, T/1851, 4 ss. (per Palau), T/1860, 28 ss. (per la Federazione della Micronesia), T/1865, 40 ss. (per le isole Marshall). Cfr. anche *Report of the Trusteeship Council to the Security Council on the Trust Territory of the Pacific Islands*, SCOR, 37°, Spec. Supp. n. 1, S/15705, e *idem*, SCOR, 38°, Spec. Supp. n. 1, S/16347.

¹¹⁵ V. ad es. la dichiarazione di uno dei legislatori locali (Heine, Senatore delle Marshall), ascoltato in sede di Trusteeship Council, in TCOR, 51°, *Verbatim Records* 18.5.1984 (T/P.V. 1566), che a proposito della Sez. 313 del 'compact' per le isole Marshall (che conferisce agli USA un potere di veto sulle attività del governo locale contrarie agli interessi della sicurezza USA), osserva, 17, «I ask: is this self-determination? or is the trustee benefiting itself at the expenses of the trust? Today Marshallese interests are subservient to the interests of the Administering Authority under the Trusteeship Agreement. Tomorrow ... the Marshallese will be in the same category as they were under the Trusteeship Agreement, because the compact clearly assigns a higher degree of importance to american claims ...». Cfr. anche l'intervento del rappresentante sovietico (Oleandrov), *ibidem*, T/P.V./1563, 16.5.1984, 24 ss.

¹¹⁶ Cfr. GAOR, 37°, Supp. n. 23, A/37/23 (Rev. 1), 1983, 162 ss., 166 ss.

7. Non molto diverso sembra il discorso da farsi in relazione al sistema di cui all'a. 73¹¹⁷. Qui è vero, manca anche il riferimento all'indipendenza quale possibile risultato¹¹⁸ dei processi che le potenze amministratrici devono mettere in atto nei territori sotto la loro responsabilità. La formulazione piuttosto cauta (e per certi versi ambigua) della disposizione è probabilmente dovuta alle pressioni di quei paesi che si opponevano a che nella Carta venissero inserite disposizioni relative ai territori coloniali¹¹⁹ ed alla loro liberazione¹²⁰.

¹¹⁷ Su cui ad es., AHMAD, *The United Nations and the colonies*, New York (Asian Publ.) 1974; MARTINE, *Le comité de décolonisation et le droit international*, in RG, 1970, 401; MORENO-LOPEZ, *Igualdad*, cit., loc. cit.

¹¹⁸ Tanto che non manca chi sostenga che solo all'autonomia è possibile condurre questi territori, v. BARBIER, *Le Comité de décolonisation des Nations Unies*, Paris (Pedone) 1974, 79 ss. V. anche la tesi circa la abrogazione per desuetudine dell'a. 73, e, cui corrisponderebbe la nascita di un principio consuetudinario obbligante gli stati coloniali a concedere l'indipendenza, CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, cit., 223 ss. V. anche ABENDROTH, *Abhängige Gebiete*, cit., 2 ss.; ASAMOAH, *The legal significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations*, The Hague (Nijhoff) 1966, 47 ss.; JONES, *The United Nations*, cit., 61 ss.; OFUATEY-KODJOE, *The principle*, cit., 106 ss.; OPITZ, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und Nationen in französischer Sicht*, Diss. Hamburg, 1969, 100 ss.; SHUKRI, *The concept of self-determination in the United Nations*, Damasco (Al Jadidah) (New York, Col. Un. Press) 1965, 333; VIRALLY, *Droit international et décolonisation*, cit., 508; YTURRIAGA, *Non self-governing territories: the law and practice of the United Nations*, in YWA 1964, 209.

¹¹⁹ Che invece, ad es., non sembra essere messa in dubbio anche in un atto legislativo interno, dall'Australia in relazione al territorio di Papua esplicitamente indicato come rientrante nei termini del Cap. XI della Carta, v. *Papua New Guinea Act*, 9/1949, cit.

¹²⁰ Eppure è univoca la convinzione che alle colonie sia destinata la dichiarazione. Per una posizione più aperta, FLIEDNER, *Die Berichtspflicht der Kolonialmächte nach Artikel 73 e der Satzung der Vereinten Nationen*, Bonn (Diss.) 1961, 19; EDWARDS-TOUSSAINT, *The Trusteeship*, cit., 238 ss.; SADY, *The United Nations*, cit., 20 ss., 65 ss.; US *Dep. State*, cit., 13. Analoga sembra anche la convinzione degli stati, che, magari senza citare esplicitamente il termine colonie, mostrano di ritenere il sistema giustificato sulla base della scarsa 'civiltà' delle popola-

Viene usata, in compenso, un'espressione nuova ed atipica: i territori che non abbiano ancora realizzato una «full measure of self-government» sono oggetto della 'sacra' missione da parte delle potenze amministratrici di sviluppare l'autogoverno e le istituzioni politiche libere tenuto conto degli interessi dei popoli interessati.

La mancata autonomia di detti territori, pertanto, è ricavata da un solo elemento: la mancanza della piena misura di autogoverno¹²¹. Manca, è vero, un riferimento all'autonomia (indipendenza o altro) ed all'autodeterminazione¹²², ma l'au-

zioni interessate: v. ad es., la risposta del Belgio (1.5.1952) alla richiesta dell'AG (A/RES/567 (VI) 18.1.1952) di definire a quali territori si dovesse considerare applicabile la dichiarazione, in *Exposé des vues des divers Gouvernements touchant les facteurs dont il convient de tenir compte pour déclarer si un territoire est ou n'est pas un territoire dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes*, UN/Doc. A/AC. 58/1, 22.5.1952 (e A/AC 58, 1/Add. 1, 28.5.1952), 3 che, dopo aver classificato le popolazioni in oggetto in tre categorie (a seconda del diverso stadio di 'inciviltà') aggiunge: «Toutes ces populations ont en commun le fait que en raison de leur niveau inférieur de civilisation, elles sont incapables de s'administrer elles-mêmes comment peuvent le faire les populations de civilisation supérieure placées sous la même souveraineté. Même» (e qui il riferimento è esplicito all'a. 73) «quant au regard des lois en vigueur, elles sont placées sur le même pied que les autres, leur état arriéré rend en général cette égalité purement nominale et les empêche d'en jouir» (corsivo mio).

¹²¹ E infatti a questo elemento si riferisce incidentalmente l'AG quando deve indicare di quali fattori occorre tener conto per poter decidere se un determinato territorio rientri o meno nell'ambito delle disposizioni del Cap. XI della Carta: A/RES/567 (V) cit., *Ann.*, Introduction a. 1 e più avanti, *ibidem*, a. 3, precisa appunto: «La condition pour que cessent de s'appliquer les dispositions du Chapitre XI de la Charte consiste en ce que les habitants du territoire ont atteint, par le progrès politique, leur autonomie complète» (corsivo mio). Posizione, questa, ribadita successivamente nella A/RES/742 (VIII) cit., n. 8: «Further reaffirms that for a territory to be deemed self-governing in economic social or economic affairs, it is essential that its people shall have attained a full measure of self-government», dove, inoltre, il collegamento con l'autodeterminazione è reso esplicito, *ibidem*, *Ann. Part II*, «2. Freedom of choosing on the basis of the right of self-determination of peoples between several possibilities, including independence» (corsivo mio).

¹²² Che ne costituirebbe, però il fondamento, VERDROSS, SIMMA, *Universel-*

togoverno locale, per poter essere riconosciuto sufficiente, deve essere «pieno»¹²³. È un modo contorto o ambiguo, se si vuole, per ribadire comunque l'esigenza che questi popoli possano esprimere liberamente le proprie istituzioni politiche, e scegliere il proprio *status* alla luce sempre del principio generale di autodeterminazione enunciato nelle disposizioni di carattere generale¹²⁴.

Dunque, due aspetti sembrano rilevanti. L'autodeterminazione come principio o prospettiva generale costituisce il quadro, lo strumento mediante il quale è possibile verificare e attuare la volontà reale delle popolazioni interessate. D'altra parte non è solo l'indipendenza l'obiettivo cui tendere, che qualsiasi forma organizzativa che realizzi la volontà e le aspirazioni autonome e liberamente espresse dal popolo vale a realizzarla¹²⁵.

les, cit., 119 in maniera non diversa, sostanzialmente, dalla tesi che cerco di sostenere.

¹²³ E sul punto, l'AG giungerà proprio alla conclusione che, piena misura di autogoverno altro non è che la scelta autonoma di uno *status* internazionale corrispondente alla volontà popolare, e dunque, A/RES/1541 (XV) 15.12.1960, *Annex, Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the informations called for in article 73 e of the Charter of the United Nations*, Principio VI «A non Self-Governing Territory can be said to have reached a full measure of self-government by: (a) emergence as a sovereign State, (b) free association with an independent State, (c) integration with an independent State».

¹²⁴ E ribadito con energia nella A/RES/1514 (XV) 14.12.1960 (di un giorno precedente alla 1541 cit. *supra* nt. 6): «5. Immediate steps shall be taken in Trust and Non Self-Governing Territories or all other Territories which have not yet attained independence to transfer all powers to the peoples of those territories ... in order to enable them to enjoy complete independence and freedom». Di parere contrario, v. JONES, *The United Nations*, cit., 76 ss.

¹²⁵ V. *infra*, cap. 3. Il punto si trova sottolineato molto presto nella prassi: A/RES/567 (VI) 18.1.1952, «Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n'est pas, un territoire dont la population ne s'administrent pas encore complètement par elles-mêmes... 3. La condition pour que cessent de s'appliquer les dispositions du Chapitre XI de la Charte consiste en ce que les habitants

D'altro canto la prassi (davvero travolgente, in questo senso) ha rapidamente mostrato la correttezza di questa interpretazione, sia nel senso di considerare sempre e senz'altro applicabile l'autodeterminazione ai popoli di cui alla disposizione, sia nel senso di precisare e di ampliare il contenuto (cauto) della disposizione stessa esplicitando con molta chiarezza quei concetti che vado esprimendo, specialmente attraverso la A/RES/1541 (XV) un po' ingiustamente trascurata dalla dottrina (abituamente molto attenta all'analisi della pressoché contemporanea A/RES/1514(XV) sulla decolonizzazione)¹²⁶. Infine, la prassi dell'AG ha messo in evidenza non solo la volontà ma la stessa possibilità tecnica per l'AG di assumere su di sé il compito di stabilire non solo la necessità che le potenze amministratrici trasmettessero informazioni anche di carattere politico¹²⁷ (escluse apparentemente nel disposto della lett. e dell'a. 76)¹²⁸, ma anche e principalmente di assu-

du territoire ont atteint par le progres politique, leur autonomie complète. Cette condition peut être remplie de differents manières qui comportent dans tous les cas la libre expression de la volonté de la population. Les deux principaux moyens sont: a) l'accès à l'indépendance; et b) l'union du territoire sur la base d'une égalité de statut avec les autres parties constitutives de la métropole ou d'un outre pays — ou son association dans les mêmes conditions avec la métropole un outre pays ou d'autres pays».

¹²⁶ V. ad. es. ERMACORA, *Die Entwicklung*, cit., 13, che attribuisce grande importanza alla A/RES/2625 (a mio parere meno rilevante sotto questo profilo), in quanto tra l'altro sarebbe «... das einzige Dokument in den Vereinten Nationen das die Arten der Selbstbestimmung definiert».

¹²⁷ V. ad. es. A/RES/144 (III) 3.11.1947, A/RES/327 (IV) 2.12.1949, A/RES/551 (VI) 7.12.1951, A/RES/848 (IX) 22.11.1954, A/RES/1468 (XIV) 12.12.1959.

¹²⁸ Ma richieste comunque allo scopo di poter valutare se sia o meno lecito sospendere le informazioni: A/RES/448 (V) 12.12.1950 relativa all'Indonesia, ma v. anche, ad esempio per la Rhodesia — che non sarebbe un Territorio non autonomo, a giudizio di DEVINE, cit., *loc. cit.* — (per cui la Gran Bretagna voleva cessare l'invio di informazioni a causa dei sopravvenuti mutamenti costituzionali) A/RES/1745 (XVI) 23.2.1962, e la dichiara a tutti gli effetti territorio non autonomo, A/RES/1747 (XVI) 28.6.1962, ecc.

mere intera la responsabilità di decidere quali territori siano oggetto della disposizione (e quindi del controllo da parte dell'AG) a prescindere anche dalla volontà manifestata dalle potenze amministratrici, e fino a quando.]

Dunque, le NU (e per esse l'AG) richiedono di essere esse stesse a decidere quando la cessazione dell'invio delle informazioni può legittimamente avvenire, sulla base di una propria valutazione delle circostanze che a tale cessazione hanno indotto (o vogliono indurre) le potenze amministratrici¹²⁹. Ma ciò che maggiormente conta è che l'AG cerca di assumere su di sé la responsabilità ed il compito di dichiarare quali territori debbano considerarsi ricompresi nelle disposizioni del cap. XI¹³⁰, estendendo progressivamente il concetto a territori non soltanto strettamente coloniali¹³¹. Inizialmente, sia pure con qualche ripensamento¹³², adombrando soltanto le ipotesi

¹²⁹ V. ad es., A/RES/222 (III) 3.11.1948, A/RES/334 (IV) 2.12.1949. Cfr. anche ABENDROTH, *Abhängige Gebiete*, cit., 2 ss.; LEIBOWITZ, *Colonial emancipation*, cit., 194 ss.

¹³⁰ Dopo che inizialmente si era limitata a prendere atto della lista ricavata dalle informazioni fornite dagli stati, A/RES/9 (I) 9.2.1946, prende sempre più forza la volontà di decidere autonomamente, dalla A/RES/66 (I) 14.12.1946, alla A/RES/1467 (XIV) 12.12.1959, fino all'assunzione formale della responsabilità stessa con la A/RES/1542 (XV) 15.12.1960, con cui in modo esplicito l'AG elenca tout court dei territori, portoghesi e spagnoli (identificati, questi ultimi, in termini più generici, a causa di una dichiarazione spagnola circa la disponibilità a fornire le informazioni in oggetto), che considera a tutti gli effetti «non Self-Governing Territories» traendone tutte le conseguenze del caso, ed in particolare che perciò solo esiste un obbligo (*ibid.* n. 2) di trasmettere le informazioni richieste (v. anche *infra*, nt. 156).

¹³¹ V. ad es. le posizioni degli stati in A/AC. 58/1, 22.5.1952 (in particolare Belgio, 6 ss.) e A/AC. 58/1, Add. 1, 28.5.1952 (risposta di Cuba) dove il problema è posto esplicitamente. Cfr. FLIEDNER, *Die Berichtspflicht*, cit., 19; GELK, *Kolonialklauseln*, in STRUPP, SCHLOCHAUER, *Wörterbuch*, cit., II, 255.

¹³² A/RES/742 (VIII) 27.11.1950, dove ogni riferimento del genere manca, e lascia perciò pensare (v. JONES, *The United Nations*, cit., 76 ss.) che l'autodeterminazione non implichi anche l'indipendenza.

accennate¹³³, e poi sempre con maggior forza, fino a dire esplicitamente che il Cap. XI comprende in genere i territori, che si trovino in uno stato di soggezione 'arbitraria'¹³⁴ da parte di stati 'stranieri'¹³⁵.

¹³³ A/RES/567 (VI) 18.1.1952, Introduction n. 1, e v. anche UN/Doc./A/2428, 4.8.1953, *Factors which should be taken into account in deciding whether a territory is or is not a territory whose people has not yet attained a full measure of self-government* (Report of the ad hoc Committee, già insediato con la A/RES/332 (IV) 2.12.1949, A/RES/648 (VII) 10.12.1952 cui si riferisce il rapporto, e ancora successivamente, ad es. A/RES/1332 (XIII) 12.12.1958, ecc.) e UN/Doc./A/AC. 35/L. 121, 3.4.1953, *Cessation of the transmission of informations: communication from the Government of the USA concerning Puerto Rico*, con cui la cessazione delle informazioni si giustifica con la creazione del Commonwealth di Puerto Rico (6.2.1952) su cui però ancora di recente l'AG si è pronunciata per affermarne il diritto all'autodeterminazione, v. da ultimo UN/Doc./A/37/23 Pt. 1, 33 ss. Ma, v. anche *infra* nt. 311.

¹³⁴ A/RES/1541 (XV) 15.12.1960.

¹³⁵ E sul concetto di 'straniero' ('alien subjugation' nella terminologia delle NU) ci sarebbe da discutere parecchio. Sembra peraltro di poter dire fin da ora che il complesso della prassi delle NU lascia intendere un significato piuttosto ampio e generale del termine. La notevole diversità delle situazioni in cui l'espressione è utilizzata (o rispetto alle quali vengono applicate le risoluzioni in cui l'espressione è contenuta) lasciano intendere che dovunque vi sia il controllo di un territorio individuabile (per lo più mediante la ricostruzione storica della sua identità amministrativa, sia pure di epoca coloniale, tesi, come noto, fortemente contestata specie dalle popolazioni africane, v. ad es. MOYEKU, cit., 221 ss. che pure la accettano come unico metodo possibile) da parte di una entità statale non espressa *in loco*, la soggezione si considera in atto. È interessante tracciare (se pure in maniera succinta attraverso le risoluzioni più importanti) la parabola della definizione, da quella iniziale (già menzionata) a quella della A/RES/1514 (XV), cit. «1. The subjection of peoples to alien subjugation domination and exploitation...» e a quella della A/RES/1541 (XV), cit., «Principle IV. *Prima facie* ... a territory which is geographically separate and is distinct ethnically and/or culturally ... Principle V. ... other elements may be *inter alia* of an administrative, political, juridical, economic or historical nature. If they affect the relationship ... in a manner which arbitrarily places the latter [territorio] in a position or state of subjection»; A/RES/2625 (XXV) 20.10.1970, Ann. *Declaration on friendly relations between states*, cò. 2 «subjection of peoples to alien subjugation domination and exploitation...»; A/RES/3201 (S. VI) 1.5.1974, *Declaration on the establishment of a new internatio-*

Ciò che rileva, in effetti, non è certo la capacità in concreto¹³⁶ da parte dell'AG di ottenere dalle potenze amministratrici le informazioni volute, quanto il fatto che sia la stessa AG a decidere di occuparsi dei territori in oggetto, procurandosi se del caso, le informazioni necessarie in via autonoma¹³⁷. Al punto che, dopo l'adozione della famosa risoluzione del 1960 in materia di decolonizzazione il comitato destinato a ricevere ed analizzare le informazioni di cui all'a. 73 lett. e viene integrato in quello frutto della risoluzione medesima.

Non occorre del resto neanche dire che l'obbligo della trasmissione delle informazioni, e più in generale quello di condurre i popoli all'indipendenza mediante i processi di autodeterminazione, è di natura contrattuale per gli stati firmatari della Carta. La trasmissione o meno delle informazioni, cioè, non ha alcuna influenza né sulla definizione della 'lista' dei territori non autonomi, né sulla permanenza dell'obbligo da parte delle potenze amministratrici di condurre questi popoli all'autonomia alla luce e con gli strumenti resi obbligatori dalla disposizione generale dell'a. 1 n. 2 della Carta. Nulla nella disposizione in esame lascia intendere che l'ob-

nal economic order, a. 4 § f «The right of all States territories and peoples under foreign occupation, alien and colonial domination and apartheid...».

¹³⁶ E vi riesce, almeno a giudicare dal fatto che ancora alla 37ª Sessione il Comitato continua a funzionare ed a relazionare su numerosi paesi (29, fatta eccezione per la Namibia, ma inclusi i territori del Pacifico in amministrazione strategica USA. V. anche *infra* nn. 20 ss.

¹³⁷ Per i territori portoghesi, ad es. (v. *infra*, ntt. 150 ss.) per i quali il rapporto della Commissione è fondato su notizie assunte in modo 'informale' e per di più non direttamente sul posto per il rifiuto opposto dal governo del Portogallo. Non ostante tale situazione, l'AG non solo si occupa attivamente della questione, ma non esita a definire violata l'autodeterminazione, pur mancando di 'prove' formali e ufficiali. Ciò, mi sembra, può contribuire a chiarire quanto dirò più avanti circa la rilevanza internazionale della volontà popolare in sé, ma non dei meccanismi per il suo accertamento.

bligio degli stati di amministrare i territori 'non autonomi' allo scopo di avviarli (con l'autodeterminazione) all'autonomia, sia in qualsiasi misura condizionato dalla loro accettazione di sottoporre a detto sistema i territori che gestiscono. La mancata trasmissione delle informazioni se costituisce un'evidente violazione dell'obbligo contrattuale di cui all'a. 73 e, non influisce minimamente né sulla permanenza dell'obbligo di amministrare i territori alla luce dei principi generali della Carta, né sul diritto delle NU medesime di accertare autonomamente quali siano i territori oggetto della disposizione e di valutare l'assolvimento da parte degli stati degli obblighi di cui si sono fatti carico mediante l'adesione allo Statuto.

La stessa formulazione dell'a. 73, mi sembra, lo conferma pienamente: gli stati che *hanno o assumono* la responsabilità di amministrare i territori in oggetto, sono destinatari di una serie di obblighi specifici in relazione agli stessi (definiti, appunto, dall'a. 73 stesso). Quali siano detti stati (e corrispondentemente, quali siano i territori oggetto delle disposizioni) è compito delle NU stesse di accertare e definire, alla luce di un unico (e chiaro) criterio: i territori che siano privi della 'piena misura' di autogoverno. La valutazione circa la mancanza o meno di detta piena misura di autogoverno è strettamente di fatto e compete alle NU (e pertanto all'AG quale organo di competenza generale). L'obbligo anzi è di natura assolutamente generale, ed in nessuna maniera condizionato al verificarsi o meno di determinati adempimenti: non occorre cioè che l'AG 'dichiari' relativamente ad un'ipotesi specifica l'insorgere dell'obbligo corrispondente. Tutti gli stati cioè che amministrano territori (che quindi sono non pienamente autonomi) sono titolari degli obblighi in oggetto: siano o meno d'accordo, e sia o meno l'AG impegnata a seguire quella determinata situazione.

Gli obblighi in parola, inoltre, sono di due tipi. Obblighi di carattere e contenuto specifici derivano direttamente dall'a. 73: si tratta di veri e propri adempimenti richiesti agli stati, sia pure in un sistema meno articolato di quello dell'amministrazione fiduciaria, nella misura in cui il controllo delle NU sullo sviluppo concreto dell'amministrazione dei territori in que-

stione è meno diretto ed analitico. Ma l'obbligo generale che gli stati *tutti* rispetto a *tutti* i popoli hanno assunto aderendo allo Statuto, permane e va soddisfatto a prescindere ed in aggiunta agli obblighi specifici dell'a. 73: il rispetto cioè dell'autodeterminazione, in quanto strumento per il mantenimento di relazioni amichevoli tra gli stati, in *tutti* i popoli ('soggetti' e non).

Per i popoli soggetti, ovviamente, l'autodeterminazione implica necessariamente la 'concessione' del grado di autonomia necessario ad esprimerla pienamente, e cioè l'indipendenza (o meglio, l'autonomia, come si spiegherà meglio più avanti), che gli stati *devono* 'concedere' in quanto ovvia premessa al godimento dell'autodeterminazione (che in quanto concetto generale significa unicamente possibilità di decidere di sé e su di sé, comunque e senza condizionamenti esterni) e, nella more di essa, gli stati devono assolvere agli obblighi specifici richiesti dall'a. 73 *durante* l'amministrazione dei territori medesimi.

In questa prospettiva, mi sembra, è scarsamente rilevante analizzare il grado di 'esortatività' della prassi delle NU, e vale a dire delle risoluzioni in materia (generali o specifiche che siano), nella misura in cui queste non si propongono di innovare in nulla l'obbligo generale esistente in capo agli stati del rispetto dell'autodeterminazione in *tutti* i popoli.

8. In questa prospettiva è possibile allora analizzare più specificamente il contenuto del sistema di cui al Cap. XI della Carta.

L'autodeterminazione, dunque, riguarda pienamente tutti i territori definiti nel modo indicato all'a. 73, coloniali e non, come del resto esplicitamente detta la A/RES/1541 (XV). In questa risoluzione infatti, che rappresenta uno dei punti di passaggio di maggior interesse nell'intera storia dei territori dipendenti, dopo aver premesso che oggetto del Cap. XI sono

i territori di 'tipo' coloniale (Principio I), l'AG ne cerca una definizione più ampia ed omnicomprensiva (destinata a rendere applicabile il concetto anche a territori non strettamente coloniali) che giunga pertanto ad identificare sotto la stessa rubrica tutti i territori per i quali, tra le altre, si constati l'esistenza di circostanze di carattere amministrativo, politico, giuridico, economico e storico tali da influire sulle relazioni tra il territorio metropolitano e quello considerato «in a manner which arbitrarily places the latter in a position or status of subordination». Concetto quest'ultimo che sarà usato molto spesso in seguito per giustificare l'intervento dell'AG in questioni apparentemente non rientranti nella sua competenza (almeno strettamente intesa alla luce della decolonizzazione oggetto della contemporanea A/RES/1514), ma caratterizzate genericamente da una situazione di oppressione, sottoposizione al 'giogo' straniero, ecc. Un'estensione notevole del concetto di territorio coloniale in senso tradizionale, che consente alle NU di intervenire in questioni estranee al colonialismo, utilizzando però al loro proposito i medesimi concetti e strumenti usati al proposito delle situazioni coloniali e, quel che è più importante, riconoscendo agli stati i medesimi obblighi¹³⁸.

Come si accennava più sopra, inoltre, la medesima A/RES/1541 (XV), al Principio VI pone un altro elemento importante per la ricostruzione del tema dell'autodeterminazione, esplicitando che la piena misura di autogoverno, cui si accennava prima, può solo considerarsi realizzata quando il territorio in considerazione sia divenuto uno stato indipendente e sovrano, oppure quando il territorio medesimo abbia optato per la libera associazione o incorporazione ad altro stato, sulla base di procedimenti (puntigliosamente descritti

¹³⁸ È il caso della Rhodesia, ad esempio, e del Sud Africa (dove il regime razzista vigente è spesso parificato ad un regime oppressore estraneo), v. ad es. A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966, v. anche NAWAZ, *The encounter*, cit., 43.

nei Principi VIII e IX) in cui, comune dominatore sia la libera espressione della volontà da parte del popolo interessato (attraverso procedimenti 'democratici')¹³⁹. Dunque di nuovo, l'indipendenza (qui 'piena misura di autogoverno') è altro, è cosa diversa dalla autodeterminazione: quest'ultima 'compete' a tutti i popoli (come norma generale) già indipendenti o autonomi (o 'considerati' tali), o non ancora tali se non altro come criterio (discriminante, come nel caso del Togo) per valutare la 'legittimità' delle scelte popolari.

Ne consegue allora anche qui, che l'autodeterminazione deve essere vista ancora sotto un profilo strumentale, come base o processo per la realizzazione degli obiettivi indicati di volta in volta dalla Carta e nelle risoluzioni dell'AG e del CdS. Strumento che occorre inderogabilmente mettere a disposizione delle popolazioni interessate quando, a giudizio delle NU, ne siano mature le condizioni.

L'AG, infatti, non considera legittimo qualsiasi ritardo o rinvio nell'esercizio dell'autodeterminazione (o meglio, nella realizzazione degli obiettivi che attraverso il processo di autodeterminazione appaiono adeguati al caso) motivato dal ritardo dello sviluppo del territorio in questione¹⁴⁰. Anzi, anche la soggezione economica costituisce una limitazione all'esercizio dell'autodeterminazione¹⁴¹, così come la libera

¹³⁹ Ed è anche questa richiesta di democraticità che accomuna abitualmente le varie risoluzioni cui ci si riferisce (ben inteso, il concetto di democraticità va letto in senso abbastanza generico, fondamentalmente ad intendere rappresentatività).

¹⁴⁰ V. ad es. A/RES/2131 (XX) 21.12.1965.

¹⁴¹ V. ad es., A/RES/1815 (XVII) 8.12.1962, A/RES/2627 (XXV) 24.10.1970, A/RES/3201, cit., A/RES/3202, cit., o addirittura è uguale al colonialismo, A/RES/3328 (XXIX) 16.12.1974, A/RES/3481 (XXX) 11.12.1975. Per tutti v. CARDOSO, *Intervention, benification or justification*, in STANGER, (ed.), *Essays on intervention*, Ohio (State Un. Press) 1964, 63; STEGENGA, AXLINE, *The global community, a brief introduction to international relations*, New York (Harper) 1982, 75.

scelta dell'ordinamento politico comprende anche quella dell'ordine economico¹⁴².

L'invocazione di un ritardo del tipo indicato sopra non vale ad escludere la condanna da parte dell'AG dello stato 'oppressore'. Al quale, inoltre, compete un obbligo sufficientemente preciso (e precisato sempre meglio in seguito nella prassi): di creare esso stesso tutte le condizioni necessarie a consentire l'esercizio dell'autodeterminazione, sia sul piano sociale che su quello economico¹⁴³. Sotto quest'ultimo aspetto, anzi, la potenza amministratrice è considerata tenuta anche a predisporre essa stessa tutti i mezzi e gli strumenti necessari per un corretto sviluppo economico del paese interessato¹⁴⁴, ma anche e specialmente per consentire ad esso (una volta realizzata attraverso l'autodeterminazione l'organizzazione politica e sociale volute) di poter sopravvivere autonomamente dal punto di vista economico, disponendone (tra l'altro pienamente non solo delle risorse naturali in quanto tali (esse stesse patrimonio inalienabile del popolo in questione, nella terminologia della NU), ma anche di quelle economiche in senso più lato¹⁴⁵ (nel senso addirittura di considerare obbligo della potenza amministratrice trasferire alla popolazione locale anche i titoli giuridici di proprietà e di sfrutta-

¹⁴² V. ad es., A/RES/2131 (XX) 21.12.1965.

¹⁴³ A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962, A/RES/3425 (XXX) 8.12.1975, A/RES/3427 (XXX) 8.12.1975, A/RES/3429 (XXX) 8.12.1975, A/RES/31/91, 14.12.1976, A/RES/33/75, 15.12.1978 (dove si collega lo sviluppo economico al mantenimento della pace alla stregua dell'autodeterminazione).

¹⁴⁴ A/RES/2703 (XXV) 14.12.1970, A/RES/32/26, 32/29, 28.11.1977, A/RES/35/23 e 35/25, 11.11.1980.

¹⁴⁵ Ad es., A/RES/2692 (XXV) 11.12.1970, A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3157 (XXVIII) 11.12.1973, A/RES/3290 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/31/46, 1.12.1976, e in pari data, A/RES/31/47, 31/48, 31/52, 31/55, 31/58, A/RES/32/23, 32/24, 32/25, 32/28, 32/30, 28.11.1977, A/RES/33/30, 33/32, 33/33, 33/34, 33/35, 13.12.1978, A/RES/34/34, 34/35, 34/36, 34/39, 21.11.1979, A/RES/35/21, 35/22, 11.11.1980, A/RES/36/48, 24.11.1981, A/RES/37/25, 7.12.1982, A/RES/37/222.

mento sulle risorse naturali e tecnologiche)¹⁴⁶, evitandone altresì l'appropriazione da parte di entità esterne al paese interessato¹⁴⁷.

Già del resto nel corso dell'amministrazione, la potenza amministratrice è considerata dalle NU destinataria dell'obbligo di concordare con la struttura rappresentativa locale (che in quanto e perché sia considerata ragionevolmente democratica, viene legittimata all'esercizio di una rappresentanza della popolazione interessata) le modalità e gli strumenti per lo sviluppo economico di quel territorio¹⁴⁸.

La potenza amministratrice, insomma, è considerata destinataria di un vero e proprio obbligo di procurare e gestire i mezzi necessari e gli strumenti relativi (oltre che per il necessario sviluppo politico) atti a consentire e garantire uno sviluppo economico armonico del territorio interessato, concordato (nei modi più vari, purché adeguatamente rispettoso di un principio di rappresentatività degli organismi di decisione attuali e futuri) con le popolazioni locali.

L'obbligo internazionale, d'altro canto, di trasmettere le necessarie informazioni (quanto meno *ex a. 73*), conferisce (o meglio, è destinato a conferire) all'AG gli strumenti necessari e sufficienti ad effettuare i controlli utili e necessari per quella verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi menzionati, indispensabile a permettere all'AG stessa di stabilire quando l'autodeterminazione sia stata effettivamente, ed in maniera soddisfacente realizzata (quando il processo di autodeterminazione

¹⁴⁶ A/RES/36/47, 24.11.1981.

¹⁴⁷ A/RES/3163 (XXVIII) 14.2.1973, A/RES/3171 (XXVIII) 17.12.1973, A/RES/3292 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/31/43, 17.12.1976, A/RES/32/9, 4.11.1977, A/RES/32/42, 7.12.1977, A/RES/32/35, 28.11.1977, A/RES/33/23, 20.11.1978, A/RES/33/44, 13.12.1978, A/RES/33/40, 13.12.1978, A/RES/34/41, 21.11.1979, A/RES/34/94, 13.12.1979, A/RES/35/28, 11.11.1980, A/RES/35/119, 11.12.1980, A/RES/36/51, 24.11.1981.

¹⁴⁸ A/RES/36/47, 24.11.1981, A/RES/36/62, 24.11.1981.

abbia conseguito uno degli obiettivi che gli sono propri): e l'AG rivendica ripetutamente a sé la competenza per stabilire se e quando l'obbligo di trasmettere le informazioni sia cessato, con il significato che tale affermazione assume alla luce di quanto detto¹⁴⁹.

Né privo di significato appare anche alla luce di quanto detto sopra, il riferimento all'obbligo assunto dalle potenze amministratrici di «rinsaldare la pace e la sicurezza» come strumento per assolvere all'obbligo 'sacro' di sviluppare il benessere delle popolazioni interessate nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza delle NU. Il riferimento mi sembra, va letto appunto nella prospettiva indicata più sopra a proposito dell'a. 1) assicurare il benessere e lo sviluppo dell'autogoverno delle popolazioni e le buone relazioni tra gli stati (amministratori e non). Non avrebbe infatti altro possibile senso il riferimento della lett. c dell'a. 73) dato che sarebbe stata del tutto inutile (oltre che ridondante e fuori posto) una replica in questa sede dell'obbligo generale dagli stati membri assunto

¹⁴⁹ Così come ripetutamente afferma anche la necessità di trasmettere anche informazioni di carattere politico, sia pure su base volontaria (A/RES/144 (II) 3.11.1947, A/RES/327 (IV) 2.12.1949, A/RES/551 (VI) 7.12.1951, A/RES/848 (IX) 22.11.1954, ecc.) anche sulla base di una ricostruzione interpretativa della Carta molto simile a quella proposta nel testo: v. ad es. A/RES/1468 (XIV) 12.12.1959, dove, premesso che a giudizio dell'AG i principi posti nella Carta ed in particolare nell'a. 73 riguardano lo sviluppo politico dei territori altrettanto quanto quello economico e sociale, sottolinea anche altresì (co. 4) «Under Article 73 of the Charter the Administering Members have assumed an obligation to develop self-government in the Non Self-Governing Territories, with due regard to the political aspirations of the people, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, ... 3. Considers that the transmission of informations on developments in the political field will enable the General Assembly better to assess the informations transmitted by the Administering Members ... 4. Reiterates the view that the voluntary transmission of informations on political developments in the Non Self-Governing Territories is fully in accord with the spirit of Article 73 of the Charter of the United Nations».

(con la adesione al sistema delle NU) di assicurare la pace e la sicurezza nelle reciproche relazioni.

Al fine dunque di assicurare il benessere delle popolazioni interessate, gli stati membri, nell'ambito del sistema di sicurezza delle NU assumono una serie di obblighi paralleli, tra cui quelli di assicurare la pace e la sicurezza internazionali (evitando dunque le situazioni di conflitto che possono derivare dall'oppressione delle aspirazioni locali) e di trasmettere alle NU le informazioni necessarie alle stesse a conoscere ed a valutare l'entità dei progressi compiuti sulla strada della «piena misura di autogoverno».

Mi sembra significativo che in queste disposizioni, mentre non viene fatta alcuna menzione dei diritti spettanti ai popoli soggetti, si evidenzino invece una serie di obblighi a carico degli stati: degli stati amministratori in quanto tali, senza alcuna indicazione dei titolari degli eventuali corrispondenti diritti. Questo aspetto (una costante anche nella prassi) costituirà come si vedrà meglio in seguito, uno strumento essenziale per la ricostruzione del contenuto del concetto di autodeterminazione.

Nel senso più sopra chiarito, può essere abbastanza significativo dedicare qualche parola ad uno dei numerosi casi della prassi: quello dell'Angola (e più in generale dei territori sotto amministrazione portoghese). Come noto, il Portogallo non ritenne di trasmettere informazioni ex a. 73 circa questi territori¹⁵⁰. L'AG invece, sulla base della risoluzione del 1960 decise autonomamente di inserire detti territori tra quelli non autonomi ai sensi della disposizione stessa.¹⁵¹ Da quel momento, pur in assenza di informazioni ufficiali, l'AG si occupa attivamente della questione¹⁵², ribadendo per l'An-

¹⁵⁰ Ed infatti essi non sono inclusi nell'elenco dei territori non autonomi contenuto in GAOR, I, 3, 4, Ann. 19 (Doc./A/C. 4/52).

¹⁵¹ A/RES/1542, cit.

¹⁵² Della quale vengono investite ben due commissioni, la prima (Sotto Com-

gola, come per tutti gli altri territori non autonomi gli stessi concetti: ed in particolare (in ciò confermando a sua volta analoghe risoluzioni del CdS, anch'esso attivo in materia in quanto le questioni sono considerate una minaccia alla pace)¹⁵³ quello del 'diritto' all'autodeterminazione del popolo angolano¹⁵⁴ e dei popoli sotto dominazione portoghese in generale¹⁵⁵.

Si possono, dalla situazione descritta, ricavare alcuni punti. In primo luogo è chiara la volontà delle NU (sopportata in particolare dal CdS) di decidere in autonomia circa l'elenco dei territori da assoggettare al sistema dell'a. 73. Tali decisioni, una volta assunte, sono sostenute attivamente attraverso la creazione se del caso anche di commissioni *ad hoc*, che, a prescindere dalla volontà dei governi interessati, ricercano autonomamente le informazioni necessarie¹⁵⁶. A tali

missione per la situazione nell'Angola, del tutto specifica) istituita con A/RES/1603 (XV) 20.4.1961, sulla base tra l'altro di una risoluzione del CdS in materia, molto esplicita circa la qualificazione del territorio come rientrante nel quadro dell'a. 73, S/RES/163, 9.6.1961, e la seconda (Comitato speciale per i territori sotto amministrazione portoghese, in cui tutti detti territori sono considerati) istituita con A/RES/1693 (XVI) 19.12.1961.

¹⁵³ S/RES/163, 9.6.1961, S/RES/180, 31.7.1963, S/RES/183, 11.12.1963, S/RES/218, 23.11.1965.

¹⁵⁴ A/RES/1742 (XVI) 30.1.1962, A/RES/1819 (XVII) 18.12.1962, A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973.

¹⁵⁵ A/RES/1807 (XVII) 14.12.1962, A/RES/1913 (XVIII) 3.12.1963, A/RES/2105 (XX) 20.12.1965, A/RES/2184 (XXI) 12.12.1966, A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966, A/RES/2270 (XXII) 17.11.1967, A/RES/2507 (XXIV) 21.11.1969, A/RES/2714 (XXV) 15.12.1970, A/RES/2705 (XXVI) 10.12.1971, A/RES/3061 (XXVIII) 2.11.1973.

¹⁵⁶ All'atto della sua costituzione, la sottocommissione per l'Angola (v. *supra*, nt. 152) cercò di ottenere le informazioni direttamente *in loco*, ricevendo però il rifiuto del governo portoghese attraverso il suo rappresentante permanente alle NU (26.6.1961), che però invitò la sottocommissione a visitare Lisbona (non l'Angola, comunque) onde ricevere direttamente dal governo portoghese le informazioni richieste. È significativo che la commissione sottolinei, da un lato, di essere stata infine ricevuta in forma ufficiale, in quanto tale («During his visit to Lisbon from

decisioni, quando c'è, l'opposizione è tanto debole da consentire di affermare che esiste una generale convinzione degli stati circa la legittimità delle azioni dell'AG. In tali decisioni (in questo come in quasi ogni altro caso) l'AG travolge completamente nei fatti ogni discussione circa la possibilità o meno di riconoscere a questi territori l'opportunità di un regolare processo di autodeterminazione individuando anzi quasi sempre come fine immediato del processo medesimo il raggiungimento dell'indipendenza.

Infine, l'AG conferma ripetutamente che è solo una propria decisione che può condurre a sospendere la qualifica di un territorio come territorio 'non autonomo'¹⁵⁷. Tanto vero che, quando anche il cambiamento di regime in Portogallo induce il nuovo governo a riconoscere il proprio obbligo di trasmettere le informazioni, l'AG non cessa di occuparsene, ma si limita ad insistere perché (sia pure nel clima più disteso derivante dalla nuova situazione politica) all'indipendenza di quei territori si giunga al più presto, tenuto conto che è questo l'unico modo per restaurare la pace nella zona¹⁵⁸ (messa in pericolo dal precedente rifiuto portoghese di riconoscere l'autodeterminazione alle popolazioni locali).

16 to 22 July 1961 the Chairman of the Sub-Committee was formally recognised in his capacity by the Government of Portugal», che poi fornisce anche ulteriori informazioni alla commissione: v. *Report of the Sub-Committee on the situation in Angola*, in GAOR, VI, Supp. 16, Doc. A/4978, 8 ss., e specialmente 10) e di aver ottenuto informazioni anche autonomamente (sia pure recandosi in territori confinanti con l'Angola, *ibidem*, 20 ss.). V. le osservazioni portoghesi sul rapporto, A/5082 e A/5087, GAOR, VI, Ann., item 27.

¹⁵⁷ A/RES/3293 (XXIX) 13.12.1974.

¹⁵⁸ A/RES/3294 (XXIX) 13.12.1971.

CAPITOLO TERZO

LE FATTISPECIE RIENTRANTI NEL CONCETTO DI AUTODETERMINAZIONE

SOMMARIO: 9. La rilevanza internazionale, nella concezione odierna dell'autodeterminazione, dell'organizzazione dello stato, sia nei riguardi degli altri stati che nei confronti della popolazione. La non esclusività dei problemi della decolonizzazione. — 10. *Segue*. Il problema delle 'nazionalità' aspiranti all'autonomia: la secessione ed i problemi delle minoranze. Il conflitto tra il diritto alla sopravvivenza dello stato ed il presunto 'diritto' di parti del popolo all'autonomia dallo stato medesimo. — 11. Il problema della secessione. Necessità di distinguere tra le norme interne che eventualmente la consentano e le norme internazionali in materia, che invece sembrano negarla. Il caso dell'Unione Sovietica. La secessione è consentita solo sulla base di accordo tra le 'parti interessate'. Il caso delle isole Aaland ed il regime delle minoranze. — 12. Il problema dell'identificazione dei gruppi sociali cui è 'consentito' aspirare all'autodeterminazione (nel senso dell'indipendenza). L'autodeterminazione come possibilità aperta alle popolazioni per intero, nell'ambito etnico e territoriale storicamente definitosi al momento dell'indipendenza. — 13. Il problema dell'integrità territoriale degli stati e dei territori non ancora stati. Il rifiuto di consentire alla secessione anche nel senso di impedire la frammentazione di territori non ancora indipendenti. I casi del Bangla Desh, del Biafra e del Congo, e la prassi delle NU relativa ai territori coloniali. I casi del Togo e del Cameroun. La volontà popolare rilevante è quella del popolo per intero fisicamente delimitato dai confini (storicamente acquisiti) del territorio. L'autodeterminazione implica l'indipendenza solo in situazioni di 'oppressione esterna' sul popolo interessato, e mai per parti del popolo. Le frontiere ereditate dal colonialismo. Un caso tipico, la guerra tra Libia e Chad, è fondata proprio sulla diversa interpretazione delle frontiere ereditate dall'e-

poca coloniale. — 14. L'individuazione dei destinatari dell'autodeterminazione su base fattualistica, strumento insufficiente alla definizione dei destinatari della norma. L'autodeterminazione 'spetta' al popolo a prescindere dall'espressione di una 'pretesa' in tal senso. Necessità di distinguere nettamente l'autodeterminazione dalla rivoluzione. Il caso del Vietnam (e la posizione del Nicaragua). La garanzia sussiste anche per i fenomeni non di carattere conflittuale. La legittimità, nella prassi delle NU, dell'uso della forza per realizzare l'autodeterminazione: rinvio. — 15. L'estensione dell'autodeterminazione a tutti i popoli. Il principio statutario dei diritti eguali di tutti i popoli e del diritto all'autodeterminazione. L'identità dei diritti dei popoli comporta che anche quelli dipendenti abbiano eguali diritti rispetto a quelli non dipendenti (e quindi ai rispettivi stati): il 'diritto' all'integrità territoriale dei popoli dipendenti, ed il 'diritto' alle risorse naturali. — 16. La definizione della fattispecie più comune: le situazioni coloniali. La definizione contestuale di un'altra fattispecie: i territori soggetti ad una potestà estranea o diversa, fattispecie al tempo stesso ulteriore e più generale. Il caso della Palestina. È l'ordinamento che stabilisce quali popoli e quando abbiano 'diritto' all'autodeterminazione. L'autodeterminazione non consiste nella decisione circa l'indipendenza, ma nella decisione sul come realizzare ed usare la propria libertà. L'indipendenza (o comunque l'autonomia) come presupposto dell'autodeterminazione. — 17. Il rilievo internazionale della volontà popolare liberamente espressa (rispetto all'esterno) ne implica la rilevanza anche quando non di situazioni di dipendenza si tratti: la rilevanza dunque di detta volontà anche nei confronti dello stato in cui si manifesta. L'irrilevanza internazionale dei meccanismi per l'accertamento e la manifestazione della volontà popolare: rileva solo la coerenza tra la volontà del popolo ed il comportamento dello stato. Le violazioni dei diritti fondamentali politici dell'uomo, come strumento per l'accertamento della violazione dell'autodeterminazione. Per cui, i regimi razzisti violano l'autodeterminazione in quanto impediscono ad una parte (oltre tutto maggioritaria) della popolazione di esprimersi: i casi della Rhodesia e del Sud Africa. — 18. La rilevanza del governo 'legittimo' nei processi di autodeterminazione. Destinatari delle norme (e delle relative azioni della comunità) sono gli stati e non direttamente i popoli. La conferma costante della integrità territoriale. La legittimità della lotta anche armata contro l'oppressione, e dell'aiuto in detta lotta da parte di altri stati: rinvio. L'illegittimità della repressione della lotta medesima, anche da parte del governo legittimo: rinvio. I casi di Gibilterra e delle isole Falkland. L'irrilevanza dell'organizzazione politica interna ai fini dell'autodeterminazione. L'autodeterminazione non è uno dei diritti dell'uomo. Il problema del limite degli affari interni. La Dichiarazione di Helsinki: autodeterminazione come decisione circa il regime politico interno e lo status internazionale. — 19. L'autodeterminazione dello stato. Le pres-

sioni sullo stato, a livello internazionale, come violazione dell'autodeterminazione. Le sfere di influenza alla luce dell'autodeterminazione, in virtù e nei limiti della quale sono illegittime. Il caso di Grenada (e Afghanistan, Guatemala e Repubblica dominicana).

9. Come si è dunque potuto osservare nei paragrafi che precedono, l'evoluzione del concetto di autodeterminazione, dal suo primo apparire, all'epoca del Covenant, ad oggi pur tra notevoli oscillazioni richiede di vedervi incluse un numero rilevante di fattispecie diverse il cui principale elemento unificante è dato dall'affermazione della necessità che la volontà dei popoli assuma un valore determinante come uno degli *strumenti*¹⁵⁹ per valutare la stessa legittimità delle situazioni politiche in atto, sia interne¹⁶⁰ (ma con le precisazioni che saranno fatte più avanti) che internazionali.

¹⁵⁹ La stessa posizione wilsoniana, del resto, sembrerebbe propendere inizialmente più verso un'idea dell'autodeterminazione nel senso della libertà del popolo di governarsi da solo, che in quella di diritto della nazione all'indipendenza. Questa differenza di punti di vista finirà poi per risolversi, come noto, in una certa prevalenza del principio di nazionalità, sia pure ammorbidito dall'esigenza di conciliarlo con l'ancora riconosciuto principio di legittimità. V. GAULAND, *Das Legitimitätsprinzip in der Staatenpraxis seit dem Wiener Kongress*, Berlin (Duncker Humblot) 1971, 51 ss., v. anche specialmente sul punto, CAO-HUY-THUAN, *Du principe de nationalité au droit des peuples à l'autodétermination*, in FENET (ed.), *Droits de l'homme droits des peuples*, Paris (PUF) 1982, 38 ss.

¹⁶⁰ Anzi, a voler essere precisi, lo stesso concetto di autodeterminazione nasce, come noto, proprio come concetto 'interno' nel quadro degli studi sulla formazione e la natura dello stato, da Meinecke a Jellinek a Kelsen, e viene spesso identificato, o almeno strettamente paragonato, alla sovranità dello stato da un punto di vista interno più che internazionale. V. *supra* ntt. 7 ss. e per tutti, RASCHHOFER, *Selbstbestimmungsrecht*, cit., 10 ss. Il collegamento con il principio di sovranità e quel che ne consegue, è troppo evidente e noto per richiedere di essere descritto (ma v. le note posizioni del Mancini). Cfr. anche VETTER, *Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht im 20^o Jahrhundert*, München (Bayerische Landeszentrale f. politische Bildungsarbeit) 1977, 12 ss. e *passim*; ERMACORA, *Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht: Ansätze, Hindernisse für Konfliktverständnis und Konfliktlösung in den Vereinten Nationen und im Europarat*, München (Braumüller) 1978, 38 ss., e



La novità più rilevante della nuova concezione dell'autodeterminazione ricostruibile dalla prassi più recente sta (almeno ad avviso di chi scrive) nel fatto che assume un rilievo sul piano internazionale non più soltanto la volontà o aspirazione di una 'nazione' all'indipendenza (e quindi alla formazione di uno stato autonomo distinto ed eguale agli altri), ma anche il modo in cui quella entità umana è (per così dire) organizzata dallo stato di cui fa parte. Sia nel senso del tipo di regime politico, sia nel senso del tipo di collocazione internazionale dello stato in quanto tale¹⁶¹; e ciò non solo nel senso

per un'interpretazione in chiave moderna, v. ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 1966, 331 ss.; DECKER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen*, Göttingen (Schwartz) 1955; HERTZ, *Nationality in history and politics: a study of the psychology and sociology of national sentiment and character*, London (Kegan) 1944 (1945); LAUN, *Zum Problem der Behandlung der nationalen Fragen durch internationale Organisationen*, in Fest. WEHBERG, cit., 226; LEIBHOLZ, *Volk Nation Reich, Wandlung der Begriffe und Bedeutung für die heutige Zeit*, in *Politik und Zeitgeschichte* 1962 (Bd. 7), 49; IDEM, *Volk Nation und Staat in 20^o Jahrhundert*, Ems (Schriftenreihe der Landeszentrale f. Heimatdienst in Niedersachsen) 1958; MARTEN, *Das Selbstbestimmungsrecht und die Zwei-Staaten Theorie im Politik und Völkerrechtswissenschaft der DDR*, Göttingen (Diss.) 1972; MEISSNER, *Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion und Sowjetideologie*, in BRUNNER, MEISSNER, *Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion und Ost Europa*, Köln (Markus) 1982, 11 ss., e rispetto all'evoluzione della prassi marxiana sovietica, 37 s.; IDEM, *Die sowjetische Stellung zum Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Internationales Recht und Diplomatie* 1962, 37; ROSSOLILLO, voce *Nazione*, in BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, *Dizionario di politica*, Torino (UTET) 1976, 639 ss.; SHUKRI, *The concept*, cit.; STARUSHENKO, *The principle*, cit., 15 ss., e 18, dove è chiaramente presentata la posizione sovietica: «... a national group is an historically constituted relatively stable community of people which precedes the formation of a nation. A national group forms on the basis of three elements of a nation which are in the process of formation and development — common language, common territory and common psychological make-up, which manifests itself in a common culture».

¹⁶¹ Che poi troverà la sua migliore esplicitazione ad esempio nella CSCE. V. comunque, ad esempio, ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione*, cit., 536 ss.; ERMACORA, *Die Selbstbestimmungsidee*, cit., 13; NAWAZ, *The meaning and range of the*

della sua aderenza o meno ad esempio a sistemi di alleanza in senso tradizionale, ma anche in quello della sua partecipazione a blocchi o altri sistemi di 'alleanza', incluse le sfere di influenza¹⁶², sia ancora nel senso più nuovo del tipo di garanzie che l'organizzazione statale in questione offre ai propri sudditi in termini di diritti (dell'uomo in senso lato) civili e politici¹⁶³.

Oggetto di questo e dei prossimi paragrafi sarà proprio il tentativo di mostrare come sia possibile ricostruire questa concezione ampia dell'autodeterminazione, sia alla luce della prassi, che (e principalmente, per ora) nell'ambito di un tentativo di inquadramento teorico dell'intera problematica. Nei capitoli che seguiranno si cercherà da una lato di fornire una documentazione analitica delle affermazioni che seguono¹⁶⁴, e

principle of self-determination, in *Duke law Journal* 1965, 84; LERNER, *Self-determination: the Latin American perspective*, in ALEXANDER, FRIEDLANDER (edd.), *Self-determination*, cit., 65 ss.

¹⁶² Peraltro condannate anche, se pure molto genericamente, a livello internazionale, v. ad es., A/RES/290 (IV) 1.12.1949, con l'invito a non fomentare disordini negli altri stati; A/RES/291 (IV) 8.12.1949, sulle sfere di influenza con riferimento alla situazione cinese; A/RES/380 (V) 17.11.1950; A/RES/381 (V) 17.11.1950 (a proposito della propaganda contro la pace). Del resto il principio è ribadito più o meno esplicitamente anche nelle risoluzioni relative ai problemi della non interferenza, come ad es., A/RES/2627 (XXV) 24.10.1970.

¹⁶³ V. ad es. COBBAN, *National self-determination*, London (Oxford Un. Press) 1947, 64; GUILHAUDIS, *Le droit positif*, cit., 36 (ma v. anche IDEM, *Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes*, Grenoble 1976); JOHNSON, *Self-determination within the community of nations*, Leyden (Sijthoff) 1967, 29; PAUST, *Self-determination: a definitional frame*, in ALEXANDER, FRIEDLANDER, cit., 9 ss.; anche con riferimento a situazioni particolari che giustificerebbero (rendendola quindi 'legittima') pertanto una reazione popolare, ad es. NANDA, *Self-determination outside the colonial context: the birth of Bangla Desh in retrospect*, in ALEXANDER, FRIEDLANDER, cit., 204; e IDEM, *Self-determination in international law, the tragic tale of two cities Islamabad (West Pakistan) and Dacca (East Pakistan)*, in *AJ* 1972, 321 ss.

¹⁶⁴ Nei prossimi capitoli sarà condotta un'analisi più accurata dei temi qui esposti in termini di ipotesi di lavoro sotto il profilo, in particolare, del sistema delle garanzie internazionali dei processi di autodeterminazione.

dall'altro di ricostruire il tipo ed il contenuto della garanzia¹⁶⁵ che, a parere di chi scrive, l'ordinamento internazionale offre alle popolazioni¹⁶⁶ che perseguono *legittimamente*¹⁶⁷ l'autodeterminazione¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Nel senso che, sembra di poter affermare (v. *infra*, capp. 4 e 5) che l'ordinamento non si limita a prendere atto delle situazioni in oggetto, ma interviene in varia maniera a favorire i processi di autodeterminazione, e in questo senso quindi li garantisce direttamente. Che detta garanzia non possa mancare scaturisce ovviamente dal fatto che, pur non potendo a mio avviso qualificarla come un diritto, l'autodeterminazione dei popoli costituisce certamente un principio (per usare una terminologia corrente, mutuata dallo Statuto delle NU) un criterio discriminante nella valutazione da parte della comunità delle situazioni in cui il problema si pone. Di fronte alla mancata soddisfazione di talune esigenze minime di comportamento degli stati nei confronti dei sudditi, l'ordinamento interviene attraverso meccanismi di garanzia per lo più privativi, grazie ai quali, lo stato 'colpevole' di non aver rispettato l'autodeterminazione può essere legittimamente oggetto di attività abitualmente illegittime da parte degli altri stati e da parte delle NU. D'altra parte e contestualmente, l'insorgere di talune situazioni del genere, non abilita lo stato a reagire ad esse con i mezzi usuali e normalmente considerati legittimi, o comunque rientranti nella sfera interna dello stato.

¹⁶⁶ L'espressione è usata in senso atecnico. Come si mostrerà tra poco non sembra che si possa affermare che le popolazioni in quanto tali siano direttamente destinatarie (non solo di diritti e obblighi, ma) di garanzie. Il popolo appare sempre e soltanto oggetto delle garanzie stesse, che mai comunque può azionare in nessuna maniera, mentre al contrario l'iniziativa e la definizione dei singoli problemi è esclusivamente affidata agli stati ed alle NU. È questo l'unico modo per rispondere alla domanda di fondo (in questo senso tutt'altro che soltanto 'provocatoria' o eccentrica) sul chi decida quale popolo possa aspirare all'autodeterminazione: questa questione, in realtà è risolta unicamente e direttamente dagli stati.

¹⁶⁷ Poiché è ovvio che, impostato il problema in questo modo, è indispensabile che si possano identificare dei criteri generali atti a definire la legittimità o meno della situazione considerata. E la prassi, a mio parere, è sufficientemente coerente ed univoca da permettere di ricostruire i criteri di valutazione necessari rispetto alle singole situazioni di fatto.

¹⁶⁸ E si vedrà più avanti che il concetto di autodeterminazione va meglio definito e precisato almeno rispetto all'ipotesi corrente che la identifica con l'indipendenza, poiché mi sembra, il contenuto del concetto è profondamente diverso al punto, come si è già osservato (*supra* n. 7), da non ricomprendervi affatto l'indipendenza se non come presupposto (v. *infra* n. 14).

Nel senso, e con gli obiettivi indicati, occorre subito constatare che le questioni di carattere coloniale (cui abitualmente si attribuisce, almeno nella dottrina più recente la massima importanza) non solo non costituiscono l'unico aspetto dell'autodeterminazione, ma, al contrario, da un lato ne risultano addirittura escluse fino all'epoca delle Nazioni Unite (quando, pur tra non pochi contrasti, si afferma la linea di privilegiare i problemi della 'liberazione dei popoli' dei territori 'non autonomi' nel senso delle colonie¹⁶⁹ nell'ambito peraltro di un dibattito notevole¹⁷⁰ circa l'effettivo contenuto

¹⁶⁹ È in sostanza la prassi delle NU che mette in evidenza e privilegia il problema delle colonie, che diviene così (apparentemente) l'obiettivo principale e il contenuto più accreditato dell'autodeterminazione. Così correttamente v. ad es. ERMACORA, *Die Entwicklung*, cit., 14.

¹⁷⁰ In questo senso, è molto interessante citare ad esempio il caso della Gran Bretagna, potenza coloniale per eccellenza, che, inizialmente si oppose nettamente a che si considerasse inclusa nel concetto di autodeterminazione la liberazione delle colonie, e poi progressivamente riconobbe ed accettò in pratica questa ipotesi sia nei fatti (concedendo, sia pure *oborto collo*, l'indipendenza ai suoi territori coloniali) che anche nelle posizioni ufficiali. V. ad es., la posizione espressa dal rappresentante britannico in sede di discussione al CdS circa la questione delle Falkland, SCOR, S/PV. 2366, 25.3.1982, 71 s. «The Foreign Minister [argentino, *ibidem*, 56 ss. e S/PV. 2350, 3.4.1982, 7 ss. e 12 ss.] referred at length to self-determination and referred to my country as the colonial Power *par excellence*: *It is true that we took the position in the 1960's that self-determination was a principle and not a right. However in 1966 the two international Covenants — on economic social and cultural rights, and on civil and political rights — were adopted. ... The United Kingdom has ratified both these Covenants, which have entered into force. Furthermore, in 1970, the General Assembly adopted by consensus — that is with the United Kingdom joining in the consensus — the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations ... Not only has my country endorsed the right of self-determination in the sense of the Charter ... but we have gone a deal further. ... the people of the Falklands are small in number, but ... they are a community ... a peaceful community, they are a homogeneous community ... which has developed democratic institutions», e più avanti (S/PV. 2371, 2.6.1982, 38-40) «Peoples must not be subjugated against their will. Peoples must enjoy the right to self-determination» (corsivi miei). Che in questo caso Cicerone parli *pro**

della normativa statutaria), e dall'altro sono sempre più chiaramente superate dall'emergere di situazioni profondamente nuove e diverse che mutano ed arricchiscono nel senso indicato il contenuto del concetto di autodeterminazione.

Mentre oggi dunque sembrano largamente superati i contrasti circa l'aspetto 'coloniale' dell'autodeterminazione, grosse questioni si pongono invece circa altri aspetti del problema: come quello relativo al significato e alla stessa possibilità di considerare applicabile l'autodeterminazione¹⁷¹ all'interno di stati formati e costituiti (legittimi, insomma) nei quali per la presenza di 'nazionalità' diverse e fortemente individualizzate, si manifestino aspirazioni all'autonomia (nel senso della separazione dallo stato in cui vivono) di queste entità umane rispetto allo stato. D'altra parte, e contestualmente, il problema si presenta talvolta in maniera opposta, come esigenza di unificazione (o di riunificazione) di nazionalità separate in organizzazioni statali differenti: le quali ultime, magari, non negano in linea di principio che il popolo in questione possa aspirare all'autodeterminazione (o, per usare la terminologia corrente sia 'titolare del diritto' all'autodeterminazione), e che, se del caso, già ne disponga, ma negano al contrario che le parti separate siano titolari *assieme* (come unica entità, dunque) di una simile facoltà¹⁷².

domo sua è verosimile, ma ciò non riduce l'importanza dell'affermazione né il rilievo dei dati di fatto: l'assenso britannico (espresso in documenti vincolanti) alle norme in tema di autodeterminazione.

¹⁷¹ Non manca chi afferma, ad esempio, che l'autodeterminazione sarebbe un diritto esercitabile però una sola volta, v. ad es. EMERSON, *Self-determination revisited*, cit., 28 ss. e *ivi* ulteriori riferimenti. Probabilmente, come si accennava *supra*, nt. 10, questa posizione nasce dal fatto di aver identificato i concetti di autodeterminazione e di indipendenza: in questo senso sarebbe comprensibile, se pure egualmente discutibile, una simile ipotesi.

¹⁷² Problema che, non a caso, si pone rispetto a situazioni ormai stabili di divisione, come ad esempio per le «due» Germanie, il cui diritto all'autodeterminazione non è negato in sé, mentre si nega (o per converso si afferma) che il diritto competa al popolo intero delle due Germanie in maniera unitaria, ma bensì a

Ciò deriva in qualche misura dal permanere della vecchia concezione (tutt'altro che scomparsa, peraltro) che vede l'autodeterminazione come un diritto non del popolo (inteso come complesso degli abitanti di un determinato territorio), ma della 'nazione' intesa come entità più complessa rispetto al popolo: come gruppo cioè di individui non necessariamente viventi in contiguità stretta e su un territorio amministrativamente unico, ma legato da fattori quali la comune origine etnica o storica, la lingua, la coscienza di essere un popolo, la volontà di convivere come popolo, ecc. Questo tipo di ricostruzione, a prescindere pure dalle difficoltà e dalla spesso inevitabile soggettività nell'identificazione dei gruppi umani considerati, ha condotto ad identificare un titolare dell'autodeterminazione che appare per dir così 'eversivo' rispetto alla situazione degli stati così come sono effettivamente formati e

ciascuno dei popoli che costituiscono *attualmente* i due stati tedeschi (sulla cui problematica non occorre qui soffermarsi a lungo, salvo a notare come, dopo lo sviluppo delle ben note tesi sulla permanenza del Deutscher Reich, e delle conseguenti e collegate tesi 'Identitätstheorie' e dottrina Hallstein ecc., sembra oggi abbastanza acquisita l'idea del diritto all'autodeterminazione dei due popoli tedeschi, anche nel quadro della ammissione della natura di stato della DDR: sul punto per tutti di recente, DÖHRING, *Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Frankfurt/M (Metzner) 1984, 50 ss e 70 ss., e *ivi* bibliografia, ed ancora, per il problema particolare che nasce in relazione alle questioni della cittadinanza, da ultimo CZAPLINSKI, *La citoyenneté de la République démocratique allemande et la nationalité allemande*, in *Revue critique de droit international privé* 1984, 439 ss). V. ad es. MARTEN, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit.; IDEM, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus der Sicht der herrschenden Völkerrechtslehre der DDR*, in *Der Staat* (Bd. 6) 1967, n. 3, 335 ss. V. anche, per la posizione ufficiale della Repubblica federale tedesca, Bundestag, Drucksache, 8/2503/4, 25.1.1973, e v. ERMACORA, *Die Selbstbestimmungsidee*, cit., 49; HARNARDT, *Socialization and integration strategies: the case of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic*, in JOHNSTON, *The victims of division, partition and unification*, New York (Praeger) 1976, 51 ss.; KRISTOFF, *Die Lehre*, cit., 96 ss.; MEISSNER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach Helsinki und die sowjetische Selbstbestimmungskonzeption*, in *Die KSZE und die Menschenrechte: politische und rechtliche Überlegungen zur zweiten Etappe, Studien zur Deutschlandfrage*, Bd. 2, Berlin (Duncker Humblot) 1977, 139 ss.; MERRIT, *Divided Berlin*, cit., 19 ss.; SCHEUNER, *Intervento* in DÖHRING, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 61; TUNKIN, *Theory*, cit., 69. E *ivi* la vastissima ulteriore bibliografia.

internazionalmente affermati e riconosciuti: tanto più eversivo quanto più queste aspirazioni vengano affermate rispetto a gruppi umani viventi in stati ormai ben stabilizzati¹⁷³.

10. La prima ipotesi (quella della separazione del gruppo nazionale vivente in uno stato nel quale non si senta integrato), è in qualche misura storicamente superata, nel senso di essersi progressivamente trasformata nel cosiddetto problema delle minoranze e del loro trattamento, che, specialmente tra le due guerre mondiali (ma oggi il fenomeno sembra sostanzialmente esaurito), ha dato luogo al fenomeno dei plebisciti, mediante i quali, in pratica si riconosceva (in taluni casi e con molte cautele) che, almeno in linea di principio dette aspirazioni non fossero da respingere¹⁷⁴, e pertanto, che meritassero di essere soddisfatte: ma solo in taluni casi ben determinati, ed in sostanza solo quando gli stati interessati fossero (magari *oborto collo*) disposti a riconoscerle. Ma, ed è questo il punto, l'eventuale secessione (poiché ovviamente a questo condurrebbe il riconoscimento di un 'diritto nazionale' all'autodeterminazione per le minoranze) entra decisamente in conflitto con uno dei principi cardine del diritto internazionale (ed

¹⁷³ V. gli autori cit. *supra*, nt. 159. Si vuol dire in sostanza che attraverso il principio di «nazionalità» si affermano o comunque si presentano richieste di riconoscimento di dette nazionalità, che inevitabilmente passano attraverso gli stati da già lungo tempo formati.

¹⁷⁴ E quindi il problema diventa oggi quello del trattamento delle minoranze, su cui v. CAPOTORTI, *Study on the rights of persons belonging to ethnic religious and linguistic minorities*, Rapporto Sub Commission on prevention of discrimination and protection of minorities, UN/Doc./E/CN. 4/Sub. 2/384/Rev. 1, New York 1979; ERMACORA, *Nationalitätenkonflikt*, cit.; VEITER, *Nationalitätenkonflikt*, cit.; e per altri casi concreti, relativi a fenomeni ancora oggi in atto, ma per i quali non sembra che si possa parlare di un «diritto» all'autodeterminazione, v. la raccolta di studi curata dal FOSTER (ed.), *Nations without a state: Ethnic minorities in western Europe*, New York (Praeger) 1980; e per esempio per un caso che dette luogo a notevoli problemi, ma oggi largamente superato, THÜRER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit.

anche, ovviamente, della stessa filosofia politica di qualsiasi stato, come del resto di qualsiasi organizzazione, che 'naturalmente' tende a mantenere intatta la propria struttura, ed a difendere la propria stessa esistenza): l'inviolabilità e l'integrità territoriale dello stato, che induce a guardare sempre con estrema cautela a fenomeni del genere. La stessa logica del sistema, e le norme generali vigenti, inducono, già in termini di prima approssimazione (e pur prescindendo dalla prassi ricchissima e sostanzialmente univoca in materia) ad ipotizzare un vero e proprio *favor* per lo stato legittimamente esistente, rispetto alle pretese (pur astrattamente riconoscibili) separatiste di una parte della popolazione.

E ciò per una serie di motivi (in parte anche ovvi) di notevole rilevanza, ed in gran parte ricavabili anche dalla prassi, in cui solo del tutto eccezionalmente a tali pretese si è dato corso¹⁷⁵. Tanto più quando alla secessione aspirino gruppi umani insediati (più o meno stabilmente) in uno stato legittimamente costituito e rispettoso di taluni principi che, come si vedrà, costituiscono alcuni degli elementi discriminanti circa la possibilità o meno di riconoscere allo stato quel *favor* di cui si diceva¹⁷⁶. Nel senso che, qualora il regime dello

¹⁷⁵ Mentre, oltre tutto come si è già accennato e si mostrerà meglio più in avanti, la prassi appare nettamente contraria alla divisione anche di territori non ancora acceduti allo *status* di soggetti di diritto internazionale, anche qualora detta divisione venga ad essere proposta al momento della conquista dell'indipendenza da parte del territorio in oggetto mediante l'autodeterminazione (per usare la terminologia delle NU, che in questo caso sta a significare l'espressione della volontà popolare circa il destino del territorio).

¹⁷⁶ Al proposito preferirei non parlare di «legittimità», dato che anche la prassi dei plebisciti sembrerebbe orientata a considerare il problema come di natura tutta interna statale, da risolvere dunque tra gli stati, e d'accordo tra di loro. Così sembrerebbe anche da escludere che si possa parlare di un «diritto» del popolo all'autodeterminazione e dunque anche al plebiscito, come invece sembra ritenere BITTERS DORF, *Das internationale Plebiszit. Praktische Fragen und Technik der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts*, Hamburg (Forschungsstelle f. Völ-

stato in questione offra un numero adeguato di garanzie circa il mantenimento dell'identità culturale ed etnica delle popolazioni in questione, le NU, ad esempio, sembrano ritenersi soddisfatte, come è stato ad esempio per il caso della questione altoatesina¹⁷⁷. D'altra parte, normalmente le NU sembrano propendere appunto per questo tipo di approccio al problema: protezione della identità etnica, ma non separazione¹⁷⁸, anche se del caso con inviti a non inquinare la nazione considerata, ad esempio mediante trasferimenti di popolazioni prelevate altrove, o deportate da quelle locali¹⁷⁹.

kerrecht der Universität) 1965, 71 ss. Cfr. anche DECKER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 313 s.

¹⁷⁷ Che si risolse con due risoluzioni dell'AG, A/RES/1497 (XV) 31.10.1960 e A/RES/1661 (XVI) 28.11.1961. (quest'ultima solo di richiamo della precedente) con cui, sulla premessa di assicurare piena parità (nell'ambito però della protezione delle caratteristiche etniche e culturali locali), si invitano gli stati interessati a regolare la questione alla luce del trattato di Parigi del 5.9.1946. V. per tutti, ERMACORA, *Nationalitätenkonflikt*, cit., 85 ss. e *ivi* bibliografia.

¹⁷⁸ Così ad es. anche la Convenzione sui diritti civili e politici, cit., a. 27.

¹⁷⁹ V. ad esempio le ripetute risoluzioni dell'AG circa la protezione delle minoranze in Tibet, problema pure di gran lunga più serio e impegnativo di quello ad es. altoatesino (per il quale, come noto, non si è parlato di autodeterminazione data la particolare situazione del territorio, per lo più considerato sempre sotto la dominazione cinese, v. anche *infra*, nt. 185 e nn. 12 ss.) A/RES/1353 (XIV) 3.11.1959, A/RES/1723 (XVI) 20.12.1961, A/RES/2079 (XX) 18.12.1965. Egualmente sono condannati gli spostamenti forzati di popolazioni, sia nel senso dell'allontanamento degli abitanti del posto, che dell'immigrazione di «stranieri» (in maniera analoga alle ripetute e già citate condanne di Israele allo stesso titolo): così ad es., in termini generali, A/RES/2105 (XX) 20.12.1965, A/RES/2189 (XXI) 13.12.1964 (con un esplicito riferimento al Sud Africa), A/RES/2425 (XXIII) 18.12.1968, A/RES/3328 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3382 (XXX) 10.11.1975, ed in quanto oltre tutto in violazione dei diritti dell'uomo, A/RES/2144 (XXI) 26.10.1966, A/RES/34/90, 11.12.1979, ecc. Su casi specifici, v. ad es., per la Namibia, A/RES/1357 (XIV) 17.11.1959, A/RES/1567 (XV) 18.12.1960, ecc.; per il Sahara, A/RES/3292 (XV) 13.12.1974, ecc.; per i territori sotto dominazione coloniale portoghese, ad es., A/RES/2184 (XXI) 12.12.1966, A/RES/2270 (XXII) 17.11.1967, A/RES/2507 (XXIV) 21.11.1969, ecc. Egualmente a pari titolo sono condannate le influenze straniere (economiche e politiche, ma in particolare econo-

Del resto, quando si presentano situazioni del genere, il primo (ma non per questo meno importante) problema che si pone è quello di conciliare la pretesa di una parte della popolazione a separarsi (assieme ovviamente ad una parte del territorio e delle ricchezze ad esso legate) con quella della maggioranza della popolazione a far valere legittimamente la propria pretesa (pertanto alla luce di un principio almeno astrattamente democratico) a mantenere intatta tutta intera la potenzialità naturale ed umana del territorio nel suo complesso¹⁸⁰.

Questa del resto, è una contraddizione del tutto tipica e connaturata a qualsiasi sistema di tipo democratico (vale a dire, organizzato in maniera tale che le istanze della popolazione trovino — almeno sul piano formale — una via di manifestazione, se del caso mediante sistemi di tipo rappresentativo), o almeno organizzato in maniera tale che la volontà dei suoi membri trovi una certa forma di espressione. Ed è ovvio che la questione ha due aspetti separati e distinti: l'uno interno (e riguarda dunque il modo in cui uno stato sia

miche, in quanto capaci di impedire i processi di autodeterminazione e di protezione adeguata delle minoranze), ad es., A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967, ecc. Cfr. anche DE ZAVAS, *International law and mass population transfers*, in *Harvard international law journal*, 1975, 207 ss.

¹⁸⁰ Per cui spesso l'autodeterminazione appare di per sé fonte di una certa «ingiustizia» appunto, ad esempio, verso le minoranze: v. LUIARD, *Conflict and peace in the modern international system*, Boston (Little Brown) 1968, 103 ss.; e anche, GUNST, *Aussenpolitik zwischen Macht und Recht*, Mainz (Hase und Koehler) 1977, 58, dove appunto esplicitamente si esclude il diritto delle minoranze ad una autonoma autodeterminazione. Quest'ultima, sarebbe illegittima soltanto quando voluta da una classe dominante e non dalla intera popolazione, secondo ECHEVERRIA, *Le peuple comme communauté du manque. Elements pour une définition*, in CASSESE, JOUVE, (Edd.), *Pour un droit des peuples*, Paris (Berger Levrault) 1978, 103 ss., che afferma che l'autodeterminazione (intesa nel senso della secessione e della autodeterminazione tout court) dovrebbe competere ai popoli «formellement indépendents qui ne peuvent choisir leur destin historique en raison de la domination d'une classe nationale privilégiée ou de gouvernements imposés par la force», *ibidem*, 104; BALTA, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 18 ss.

costituito: nulla impedisce, ad esempio, che la stessa costituzione dello stato contempra la possibilità di secessione)¹⁸¹, che non costituisce ovviamente oggetto di questo lavoro, e l'altro, tipicamente internazionalistico, consistente nel vedere in quale maniera l'ordinamento internazionale valuti e disciplini fenomeni del genere (posto che fenomeni del genere, come mi sembra di poter affermare, siano oggetto di disciplina da parte del diritto internazionale).

D'altro canto, come si vedrà poco più avanti, la distinzione tra gli aspetti interno e internazionalistico del problema ha anche un ulteriore oggetto, e precisamente quello della eventuale rilevanza internazionale del sistema statale in considerazione, dove di nuovo è importante (ma anche estremamente difficile e delicato) tenere distinti i due momenti specie in presenza di una sempre più forte tendenza della prassi a riconoscere una certa rilevanza internazionale alla stessa organizzazione dello stato (si pensi soltanto alla sempre maggior frequenza con cui strumenti internazionali prendono in considerazione il modo in cui uno stato organizza i rapporti con i propri sudditi, sotto il profilo del riconoscimento ad essi dei diritti civili e politici, e più in generale umani)¹⁸².

¹⁸¹ Come fu ad esempio il caso dell'URSS all'atto della sua formazione, v. ad es. *Deklaration der Rechte der Völker Russlands*, 22.11.1917, in KLIBANSKI, *Die Gesetzgebung der Bolschewiki*, Leipzig (Taubner) 1920, 2: «Die Räterversammlung hat in Juni dieses Jahres das freie Bestimmungsrecht der Völker Russlands verkündet ... Der Rat der Volkskommissare hat in Erfüllung dieses Willens der Versammlungen als Grundlage seiner Tätigkeit in der Frage der Nationalitäten Russlands folgende Grundsätze aufgestellt: a) Gleichheit und Souveränität der Völker Russlands; b) Freies Selbstbestimmungsrecht der Völker Russlands bis einschliesslich der Absonderung und Bildung selbstständigen Staaten ... d) Freie Entwicklung der nationalen Minderheiten und ethnographischen Gruppen, die das Territorium Russland bewohnen ...». Sulla conseguenza dell'affermazione di tali principi, v. *infra* ntt. 191 ss.

¹⁸² Basterebbe citare la A/RES/2625 sulle relazioni amichevoli, o la A/RES/2200 contenente i patti sui diritti civili politici ed economici, o anche la A/RES/217 (III) 10.12.1948 *international Bill of human rights*, fino alla CSCE. È ovvio che se

Ciò che intendo dire è che, l'eventuale aspirazione separatista di una parte della popolazione può trovare o meno considerazione sul piano internazionale e, può pertanto condurre a comportamenti differenti, a seconda della maniera in cui lo stato, nel quale tali situazioni si verificano, sia organizzato rispetto ad esse¹⁸³.

In questo modo, dunque, entrano in conflitto due diversi principi: da un lato quello del rispetto del limite degli affari interni dello stato (con il corollario che il modo in cui uno stato sia organizzato non può, o almeno non potrebbe in linea di principio costituire oggetto di valutazione da parte dell'ordinamento internazionale), e dall'altro la necessità, e la prassi che la conferma, che a determinate aspirazioni possa e debba riconoscersi una rilevanza internazionale; nel senso che, in presenza di determinate aspirazioni, cui l'ordinamento riconosce una certa 'legittimità', la comunità internazionale interviene a sostegno delle rivendicazioni stesse, mentre manifesta scarso o punto interesse verso altre situazioni, diversamente caratterizzate¹⁸⁴.

non si riesce a tracciare una linea precisa di demarcazione tra i problemi interni e quelli di carattere internazionale, è inevitabile trovarsi in contraddizione con le regole del dominio riservato, con la conseguenza di far cadere del tutto la possibilità di considerare talune questioni legittimamente di rilevanza internazionale.

¹⁸³ Ed è in questo quadro, mi sembra che va visto il problema delle minoranze, cui sembra abbastanza acquisito che non sia riconosciuto (in linea di principio) il diritto alla creazione di uno stato autonomo, mentre spesso l'ordinamento internazionale interviene per riconoscere ad esse (cosa per lo più accettata dagli stati interessati) dei 'regimi' particolari di autonomia capaci di garantire al gruppo sociale interessato la protezione della propria identità culturale ed etnica. In questi casi, diversamente da quanto accade di solito (come si vedrà più avanti), è possibile rilevare l'uso di concetti diversi da quelli comuni per quanto attiene all'identificazione del gruppo sociale interessato. Questi gruppi, appunto, vengono identificati per le loro caratteristiche etniche piuttosto che per la loro collocazione fisica in un determinato territorio.

¹⁸⁴ Occorre cioè verificare se dietro queste 'oscillazioni' di interesse, non si possa riscontrare una logica non solamente di natura politica.

Ciò che occorre dunque qui valutare, sono due problemi: da un lato la rilevanza che assume il modo in cui uno stato gestisce le proprie relazioni con i sudditi (in quanto possano costituire uno strumento per verificare l'esistenza o meno di una legittima pretesa all'autodeterminazione), e dall'altro il modo in cui si colloca la secessione nel quadro del più vasto problema dell'autodeterminazione. L'analisi del primo problema troverà più ampio spazio nei prossimi paragrafi e capitoli, quando si valuterà la rilevanza dell'ordinamento interno di uno stato ai fini del riconoscimento da parte della comunità internazionale di un'eventuale legittimità delle aspirazioni del popolo interessato all'autonomia, o almeno alla stessa soppressione del governo. Come si vedrà più avanti, infatti, a parte i casi di evidente 'oppressione' di uno stato su un 'territorio' diverso e distinto da quello che gli compete in via per dir così primaria, coloniale o non che sia, la prassi attribuisce sempre maggiore rilevanza al trattamento dei sudditi nell'ambito dello stato ai fini dell'affermazione di una qualche legittimità delle aspirazioni di quelli allo svolgimento di un processo di autodeterminazione (e forse in questo caso sarebbe preferibile usare il termine più significativo di autodecisione), che, a seconda dei casi, porti quel territorio all'indipendenza, o almeno consenta al popolo ivi insediato di vedere (nell'ambito sia pure del medesimo stato in cui vive) riconosciuto e protetto il proprio 'diritto' ad un regime rispettoso di taluni standard minimi (a loro volta definiti progressivamente in maniera sempre più precisa da una serie di strumenti internazionali)¹⁸⁵. Questo, pertanto è problema comune a

¹⁸⁵ Che riconoscono, accanto al rifiuto della secessione, l'esigenza di garantire alle popolazioni interessate forme più o meno avanzate di autogoverno (nel senso dell'autonomia locale). È noto d'altronde che questo è stato il modo in cui uno stato fortemente multinazionale, come l'India, ha cercato (con successo) di risolvere il proprio problema, in presenza di forti aspirazioni separatiste. Così, ad esempio, attraverso il 13° emendamento della Costituzione indiana si è data una sistemazione, appunto autonoma, al problema del Naga, sulle cui aspirazioni sepa-

tutte le fattispecie rientranti sotto la 'rubrica' dell'autodeterminazione.

Quello che, invece (sia pure in certa sintesi) occorre vedere fin da ora è se (ed in caso affermativo fino a qual punto) la secessione costituisca o meno, sia in teoria che nella prassi, uno dei possibili risultati dell'autodeterminazione. È infatti evidente che, se si interpreti in senso lato il concetto di autodeterminazione, come necessità del rispetto della volontà del popolo tout court, è inevitabile riconoscere il medesimo 'diritto' (e quindi tutto il sistema delle garanzie giuridiche conseguenti) anche a 'parti' di un popolo, e quindi a riconoscere che la secessione rappresenta un risultato legittimo¹⁸⁶,

ratiste la comunità internazionale non ha mai avuto occasione di esprimersi. V. sul contenuto di detta autonomia, JAIN, *Indian constitutional law*, Bombay (Tripathi) 1978, 210 ss. e 722. Ma egualmente si possono citare i problemi posti dalla questione del Kashmir (uno dei più importanti sotto questo profilo) dove si è conferita una autonomia ancora maggiore al territorio, al punto che l'estensione ad esso della Costituzione centrale può esservi solo su accordo del governo locale (v. JAIN, *Indian*, cit., 380 ss.): ciò dopo un prolungato conflitto, durante il quale (ed al termine del quale) le NU insisterono perché fosse un plebiscito a decidere della sorte del territorio conteso tra India e Pakistan: v. S/RES/39, 20.1.1948, S/RES/47, 21.4.1948, S/RES/80, 14.3.1950, e cfr. CHAUDRY, *Das Kashmirkonflikt: seine Ursachen, sein Wesen sowie Rolle und Bemühungen der Vereinten Nationen*, München (Weltforum) 1956, voll. II e III. Per la posizione pakistana, che invoca per sé il Kashmir sulla base del principio di autodeterminazione, da realizzare mediante plebiscito, v. PRESSABTEILUNG der Botschaft von Pakistan in der Bundesrepublik Deutschland, *Kashmir eine Frage der Selbstbestimmung*, Bad Godesberg 1965, 8 ss.; KUBAYASHI, *Das Selbstbestimmungsrecht geteilten Staaten und Völker*, in RABL, *Ausgewählte*, cit., 134. Cfr. sui problemi evocati, MENON, *The story of the integration of the indian states*, Bombay (Orient Longmans) 1956, *passim*, e 463 ss., e *Government of INDIA, Ministry of States, White paper on indian States*, New Delhi (Manager Government of India Press) 1950, ed ancora per un problema particolarmente complesso, IDEM, *White paper on Hyderabad*, *ibidem* 1948, IDEM, *White paper on Hyderabad, Supplement, ibidem*, 1948.

¹⁸⁶ Altrimenti occorre ammettere altre e del tutto estranee motivazioni per poter delimitare l'applicazione del presunto principio. È ovvio che un'interpreta-

come in effetti una parte della dottrina appunto fa¹⁸⁷.

D'altro canto, qualora si possa concludere al contrario che la secessione non è di per sé ammessa, se ne potrà derivare

zione così lata ed inqualificata del concetto, deve condurre necessariamente ad ammettere che ogni rivendicazione all'autonomia, da qualsiasi parte provenga, vada rispettata: con i rischi più che evidenti che ne conseguono. Tra l'altro la prassi è orientata in senso del tutto opposto. Una limitazione almeno una parte della dottrina cerca di trovarla attraverso la definizione dei gruppi sociali che si considerano titolari del diritto in questione: e dunque, la ricerca di definizioni della nazionalità, di comunità naturalmente omogenea, ecc. Tutti concetti, questi, non solo estremamente labili e di difficile definizione, (o comunque di definizione largamente contrastata), ma specialmente scarsamente realistici. Quando, come spesso accade, gruppi nazionali sono distribuiti su territori magari molto distanti tra di loro e inclusi in stati diversi, parlare di un loro «diritto» all'unificazione può ben essere un'aspirazione umanitaria delle più apprezzabili, ma anche certamente largamente irrealistica, e quel che anche più conta, in assoluto contrasto con la prassi. Non risulta, in effetti, non solo che a tali aspirazioni si sia data soddisfazione, ma neanche che verso di esse esista un *fumus boni juris*, se non altro per l'evidente conflitto di tali eventuali aspirazioni (spesso più teoriche, che realmente corrispondenti alla volontà delle popolazioni interessate) con la stessa sopravvivenza degli stati oltre che ovviamente con la loro integrità territoriale. Il problema, a mio parere, non consiste nel vedere se esista un diritto conculcato di tali popolazioni alla riunificazione cui a titolo di 'indennizzo' si risponda con la concessione di certi particolari statuti, ma al contrario di vedere se esistano norme internazionali che obbligano gli stati ad affrontare il problema delle minoranze (di tutte le minoranze) in quanto tale: vale a dire che quando minoranze esistano, queste debbano essere protette nella loro identità attraverso la concessione di determinate autonomie. E mi sembra, almeno a tutt'oggi, la prassi è orientata in questo senso.

¹⁸⁷ Cfr. ad es., AKEHURST, *A modern introduction to international law*, London 1970, 72; BERNDT, *Entwicklung und Konzeption des Selbstbestimmungsrechts der Völker bei Lenin*, Münster (Diss.) 1972, 88; BOKOR-SZEGÖ, *New states and international law*, Budapest (Akdemiai Kiado) 1970, 32; BOZOVIC, *Some tendencies in the development of the right of self-determination*, in *Jugoslavenska Revija*, cit., 1958, 30; DELUPIS, *International law and the independent state*, Epping (Gower) 1974, 17; EMERSON, *From Empire*, cit., 191 (ma con molte prelessità, v. IDEM, *Self-determination*, cit., 28 ss.); FÉNET, *Erytrée: le droit pour une indépendance*, in FÉNET, CAO-HUY-THUAN, TRAN-VAN-MINH, *La question de l'Erytrée: droit international et politique des deux Grands*, Paris (Presses Un. de France) 1979, 47; HEIDELMEYER, cit., loc. cit.

una prima e forte delimitazione del fenomeno dell'autodeterminazione, fornendo altresì un primo criterio di valutazione nelle varie ipotesi concrete, e consentendo quindi di abbozzare i termini di una concezione globale dell'autodeterminazione che non collida in maniera flagrante con due principi cardine dell'ordinamento internazionale, così come ribaditi costantemente in tutti gli strumenti internazionali interessati al problema: il limite degli affari interni, da un lato, e il principio dell'invulnerabilità e integrità territoriale dall'altro¹⁸⁸.

In altre parole, il concetto di autodeterminazione, specie nella misura in cui si è progressivamente evoluto nel senso cui

(che però la ritiene esclusa limitatamente al sistema delle NU); LEIBOWITZ, *Colonial emancipation*, cit., 213 (limitatamente all'interpretazione delle posizioni della «commissione del 24»); LEVIN, *The principle of self-determination of nations in international law*, *Soviet YIL* 1962, 45; MORENO-LOPEZ, *Igualdad*, cit., 298; NAWAZ, *The meaning and range of the principle of self-determination*, in *Duke LJ* 1965, 92 («Within the UN it should become feasible to derive useful criteria and methods for ascertaining who the people are that are entitled to self-determination»); ORITZ, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit.; PETRICEVIC, *Unabhängigkeitsbestrebungen und Integration der Nationalstaaten in Adria - Donau - Raum*, in SLOBODA, *Selbstbestimmung für Mitteleuropa*, Brugg (Adria Verlag) 1979, 9; REDSLOB, *Le principe des nationalités*, Paris (Sirey) 1930, 1; SCALLE, *Precis de droit des gens: principes et systematique*, Paris 1932, 259; SILVERSTEIN, *Politics in the Shan State: the question of secession from the Union of Burma*, in *Journal of Asian Studies* 1958, 43 (che, peraltro, si occupa della questione solo limitatamente alla questione birmana, e della sua costituzione); TUNKIN, *Droit international*, cit., 43; UIBOPUU, *Die sowjetische Doktrin der friedlichen Koexistenz als Völkerrechtsproblem*, cit. in DOEHRING, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus der Sicht*, cit., 34 nt. 37, 176; VARMA, *Die historischen politischen und rechtlichen Grundlagen des Freistaates Estlands*, Stoccolma (Eesti Rahvustfond) 1960, 28; e v. con molte limitazioni e perplessità, CALOGEROPOULOS-STRATIS, *Le droit des peuples*, cit., 28 ss., 170; HOBEN, *Principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states*, in *AJ* 1967, 703 (che afferma la necessità di elaborare dei criteri per l'individuazione dei soggetti abilitati).

¹⁸⁸ Principi ambedue, e specialmente il secondo, ribaditi quasi sempre anche nelle risoluzioni delle NU attinenti a problemi specifici. Sarebbe ad esempio una violazione del principio dell'invulnerabilità territoriale l'applicazione dell'autodeter-

accennavo sopra di autodecisione (vale a dire, nell'aver allargato il proprio contenuto a situazioni non soltanto del tipo 'classico') deve trovare una collocazione tale nel sistema internazionale, che consenta di vederne rispettati i principi cardine; i quali, altrimenti, o andrebbero considerati desueti (e non sembra certo il caso, almeno considerando la frequenza del loro richiamo proprio nel caso dell'autodeterminazione), oppure dovrebbero sistematicamente prevalere su ogni pretesa all'autodeterminazione, cancellandone così qualsiasi significato. E ciò a maggior ragione per chi affermi che l'autodeterminazione è un diritto dei popoli sul piano del diritto internazionale.

11. In questa prospettiva, pertanto, l'analisi dei problemi connessi alla secessione rappresenta un momento importante nella misura in cui permette di mettere in luce un'indicazione di notevole rilievo: vale a dire l'esistenza di un vero e proprio *favor* per lo stato (a favore, cioè, della sua integrità) in virtù del quale, *l'esigenza della difesa della sua integrità* (quando ovviamente detta integrità possa essere, come si vedrà tra poco, considerata internazionalmente 'legittima', e quindi non in contrasto con una legittima aspirazione all'autonomia di parti della sua popolazione), intesa in un senso piuttosto rigido, *fa sempre premio su qualsiasi altra pretesa che possa condurre alla sua dissoluzione o frammentazione*, anche qualora tale risultato sia fondato sulla necessità di rispettare la volontà popolare (di una *parte* del popolo) di autonomia.

In tale quadro, inoltre, appare del tutto irrilevante, e comunque investe questioni di carattere strettamente interno allo stato interessato, che taluni stati abbiano in fatto riconosciuto e riconoscano ancora oggi formalmente (talvolta nelle

minazione alle Falkland, secondo PERL, *The Falklands islands question in international law and politics*, New York (Oceana) 1983, 38 ss.

stesse costituzioni) la possibilità che parti del proprio territorio si distacchino per divenire autonome¹⁸⁹. Ogni stato è evidentemente libero di regolare in materia i propri rapporti con il territorio e la popolazione che lo abita come meglio crede. Che uno stato riconosca a parte del proprio popolo la possibilità di separarsi dal resto, è cosa certamente legittima, ma non rilevante al fine di dedurre che lo stesso stato intenda con ciò riconoscere sempre a tutti (ed in ogni circostanza) i popoli tale diritto o facoltà. Quando in effetti a separazioni, per dir così consensuali, si sia dato luogo (e certo non sono molte) queste, quando non si siano verificate in situazioni abbastanza atipiche (derivanti ad esempio da più o meno artificiose ed improbabili unificazioni precedenti)¹⁹⁰ hanno soltanto potuto dimostrare che la volontà sovrana dello stato è capace anche di produrre la propria stessa dissoluzione.

Neanche appare significativo (per dedurre un qualche principio di legittimità o anche solo di ammissibilità della secessione) la posizione assunta nei suoi primi anni di vita dall'Unione Sovietica, che pur riconobbe all'autodeterminazione (ed al suo 'corollario', la secessione) un posto importante ed in qualche misura basilare della stessa formazione del nuovo stato post-rivoluzionario. Se è vero, infatti, che la Russia afferma il principio in termini generali nell'ormai famoso Decreto sulla pace del 8.11.1917¹⁹¹, e nella non meno famosa Dichiarazione sui diritti dei popoli della Russia del 22.11. del medesimo anno¹⁹², e lo concretizza nei fatti con

¹⁸⁹ È il caso ad esempio della costituzione birmana del 1947, dove la possibilità era prevista, ma da cui fu poi cancellata (e sostituita dal riconoscimento di autonomie locali) nel 1974, v. BUCHEIT, *Secession*, cit., 99 s.

¹⁹⁰ Come per alcune unioni, poi rientrate per contrasti tra gli stati che vi avevano dato luogo, tra stati arabi.

¹⁹¹ *Decree on Peace, posed by the second all-russian congress of soviets of workers' soldiers' and peasants' deputies*, 8.11.1917, dove si afferma la richiesta sovietica di una pace senza annessioni e indennizzi, v. la in DEGRAS (ed.), *Soviet documents* cit., I, 1 ss.

¹⁹² Cit. supra nt. 15. V. anche, *Deklaration der Rechte des arbeitenden und*

l'effettivo riconoscimento dell'indipendenza a parti del suo territorio¹⁹³ quali l'Estonia, la Lituania, ecc.¹⁹⁴, è anche vero però che già nella fase delle trattative di Brest Litovsk la Russia ne cerca una definizione più precisa, mediante la quale accanto all'affermazione generale del principio, si possa distinguere tra i territori, per così dire, legittimati all'eventuale secessione, e gli altri. Il rappresentante sovietico afferma infatti che «... if the task is understood in this sense, it presupposes previous agreement between Germany and Austria-Hungary on the one side, and Russia on the other, on four fundamental points: 1. The extent of the territory in which the population will be called upon to exercise the right of self-determination ...»¹⁹⁵: con il che si mette in chiaro che non a tutta la Russia, sia pure nella delimitazione geografica della Russia zarista, si applicherebbe il principio. Del resto, la prassi successiva, se da un lato non sembra certo confermare la disponibilità sovietica a consentire secessioni (dal proprio territorio, ché per quanto riguarda l'applicazione del concetto altrove il discorso è alquanto differente e richiederebbe un'analisi più puntuale) nella misura in cui lega lo stesso concetto di autodeterminazione agli interessi del socialismo¹⁹⁶, tende al

ausgebeuteten Volkes, 13.1.1918, in KLIBANSKI, *Die Gesetzgebung*, cit., 3 ss., III, 3, con il riconoscimento dell'indipendenza della Finlandia.

¹⁹³ V. Trattato di Brest-Litovsk, 3.3.1918, in *Soviet*, cit., I, 50 ss., aa. VI, VII.

¹⁹⁴ Cfr. i relativi trattati: ESTONIA-RUSSIA, Trattato di pace, 2.2.1920, a. 2: «Fußend auf dem von der russisch sozialistischen föderativen Räterepublik proklamierten Recht aller Völker auf die freie Selbstbestimmung bis zur vollständigen Abtrennung...», in DE MARTENS, *Nouveau Recueil général de traités et autres actes relatives aux rapports de droit international*, Leipzig, III Serie, XI, 865; RUSSIA-LITUANIA, Trattato di pace, 12.7.1920, a. I, *ibidem*, 878; RUSSIA-LETTONIA, Trattato di pace, 11.8.1920, a. II, *ibidem*, 889.

¹⁹⁵ Dichiarazione di Kamenev sui territori occupati, alla Commissione politica della Conferenza di Brest-Litovsk, 12.1.1918, in *Soviet*, cit., I, 32.

¹⁹⁶ STARUSHENKO, *The principle*, cit., 171, ss.

contrario ad indicare una posizione ostile piuttosto che favorevole alla secessione, almeno nel senso che essa risulta inconcepibile nell'ambito di un sistema socialista¹⁹⁷. Al punto che se ne deduce una dottrina generale sulla stessa sovranità degli stati, che, in perfetto parallelismo con l'analoga posizione statunitense¹⁹⁸, tende addirittura a ridurre l'autonomia degli stati inclusi in un determinato sistema (politici o ideologici che ne siano i fondamenti)¹⁹⁹.

Ciò che qui importa rilevare è che, da un lato alla secessione viene riconosciuta una certa legittimità ma come atto autonomo di volontà dello stato che sia disposto a concederla, e dall'altro che a talune aspirazioni si può dar corso se (e solo se) vi sia accordo tra le parti interessate: e, le 'parti interessate' sono gli stati, non i popoli, che controvertano sulla *attribuzione di un determinato territorio*. Lo stesso trattato di Brest Litovsk lo dimostra ampiamente quando, per alcuni territori affida ad Austria e Germania la decisione circa il loro futuro (se pure da realizzare d'accordo con le popolazioni) e dall'altro riconosce l'indipendenza di alcuni territori in quanto già autonomi o destinati a diventarlo²⁰⁰ nello stesso momento in cui la Russia conclude con essi veri e propri trattati di pace, in cui esplicitamente ne riconosce l'indipendenza, sia pure in quanto conseguenza del principio di autodeterminazione, e pertanto di secessione²⁰¹.

¹⁹⁷ HEYDELMAYER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 57 ss.; MARTEN, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 41 ss.; WANNOW, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 7 ss.

¹⁹⁸ V. sul punto FRANCK, WEISBAND, *Word politics: verbal strategy among the superpowers*, New York (Oxford Un. Press) 1971; FALK, *Human rights and state sovereignty*, New York (Holmes and Harper) 1981, 9 ss., e 125 ss.

¹⁹⁹ V. ad es. BERGMANN, *Self-determination: the case of Czechoslovakia 1968-1969*, Lugand (Grassi) 1972, 110 ss.; per un collegamento con il concetto di internazionalismo proletario, v. ad es. WANNOW, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 120 ss.

²⁰⁰ Trattato di Brest Litovsk, cit., a. III co. 3.

²⁰¹ V. *supra*, nt. 194.



Quando pertanto non è lo stesso stato a consentire alla secessione, questa è consentita mediante accordo internazionale tra gli stati interessati. Così del resto appare risolta anche la questione delle minoranze dopo la prima guerra mondiale. È, infatti come noto, con i trattati di pace che si decide di tenere alcuni plebisciti per l'attribuzione di alcuni territori contestati²⁰². Così come del resto è significativo che anche la sostanza della questione tra Cile e Perù relativa al territorio di Tacna e Arica²⁰³ verta proprio sulla permanenza o meno in vigore del trattato in cui era previsto per detti territori un plebiscito per deciderne la sorte: ed è infatti largamente su questo che verte l'arbitrato del presidente statunitense Coolidge²⁰⁴.

Non diversamente si sono svolti i fatti nel ben noto caso delle isole Aaland²⁰⁵, dove l'affermazione della illegittimità della secessione è molto esplicita nel parere della Commissione *ad hoc* dei giuristi²⁰⁶, anche se questa lascia aperto il problema nel merito, in quanto a suo giudizio da risolvere sulla base della valutazione della situazione di fatto circa la reale natura dello stato finlandese²⁰⁷. È interessante notare del

²⁰² Trattato di pace di Versailles, 28.6.1919, Usa - ... GERMANIA, in MARTENS, *Recueil*, cit., 355 ss.; Saint Germain-en-Laye, 10.9.1919, Usa - ... AUSTRIA, *ibid.*, 691, ss.; CALOGEROPOULOS-SRTATIS, *Le droit*, cit., 192. Cfr. anche, CAPO-
TORTI, *Study*, cit., 50 ss.

²⁰³ V. WAMBOUGH, *Plebiscites*, cit., I, 331 ss.

²⁰⁴ WAMBOUGH, *Plebiscites*, cit., II, 302.

²⁰⁵ Deciso dal Consiglio della SdN il 24-27.6.1921.

²⁰⁶ V. *Rapport de la Commission internationale des juristes chargée par le Conseil de la SdN de donner un avis consultatif sur les aspects juridiques de la Question des Isles d'Aland*, 5.9.1920, in SdN, *Official Journal*, Ottobre 1920, *Suppl. Spécial*, n. 3, 2 ss.

²⁰⁷ «Il résulte de tous ces faits que la formation d'un Etat finlandais indépendant ... doit être envisagée ... comme un phénomène juridique nouveau, et non comme la continuation pure et simple d'une existence politique antérieure, *«Rapport*, cit., 9.

tutto incidentalmente, come già allora, sia pure con grande cautela si adombri un'ipotesi nuova: vale a dire la possibilità che il comportamento di uno stato nei confronti di una minoranza, che sia tale da costituire un abuso della propria sovranità, possa trasformare una questione rientrante nei limiti degli affari interni (il trattamento dei sudditi) in un problema di rilevanza internazionale²⁰⁸, e pertanto mi sia consentito di dedurre, tale da permettere che la questione possa in qualche maniera diventare suscettibile di garanzie internazionali²⁰⁹.

Sembra pertanto legittimo concludere che, almeno fino alla seconda guerra mondiale, la comunità internazionale non sia in alcun modo disposta a riconoscere la legittimità della secessione. Ciò non toglie peraltro, e mi sembra inutile ribadirlo, che oltre che per autonoma decisione dello stato interessato, ad una secessione sia possibile pervenire solo su accordo

²⁰⁸ «Le droit international positif ne reconnaît donc pas à des fractions de peuples, comme telles, le droit de se séparer par un simple acte de volonté de l'Etat dont elle font partie, pas plus qu'il ne reconnaît à d'autres Etats le droit de réclamer une telle séparation. D'une manière générale il appartient exclusivement à la souveraineté de tout Etat définitivement constitué d'accorder ou de refuser à une fraction de sa population le droit de déterminer son propre sort politique par la voie d'un plébiscite ou autrement. Une différend ... question que le droit international laisse à la compétence exclusive d'un de ces Etats. Toute autre solution serait une atteinte portée à la souveraineté de l'Etat ... contraires à la notion même de l'Etat, mais encore dangereux pour les intérêts de la communauté internationale. Et si ce droit n'appartient pas à une fraction grande ou petite d'une peuple ... En affirmant ces principes la Commission ne se prononce pas sur le point de savoir si un abus manifeste et continu de la souveraineté au détriment d'une fraction de la population d'un Etat pourrait, le cas échéant, donner à un conflit international qui s'élèverait à ce sujet, un caractère tel que son objet dût être considéré comme dépassant les limites de la compétence exclusive de l'Etat en cause, et rentrant dans la sphère d'action de la Société des Nations», *ibid.*, 5. V. MORENO-LOPEZ, *Igualdad*, cit., 25, che attribuisce alla decisione un contenuto prevalentemente politico.

²⁰⁹ V. sulla questione RASCHHOFER, *Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund*, Köln (Wiss. und Politik) 1969, 13 ss.; BARROS, *The Aland islands question: its settlement by the League of Nations*, New Haven (Yale Un. Press) 1968, 268 ss.

tra gli stati interessati²¹⁰, sia nel senso di una vera e propria cessione di territori (ma motivata dalla volontà del popolo interessato, o comunque dall'opportunità di dar seguito alle aspirazioni locali), sia nel senso di realizzare per accordo tra gli stati la costituzione di nuovi stati (e di riconoscerne pertanto la legittima costituzione) di nuovo fondata sull'espressione della volontà popolare in tal senso.

Il fattore che invece in qualche misura sembra emergere (molto importante per la prassi che seguirà) è quello della rilevanza che assume il modo in cui una popolazione interessata ad una secessione viene trattata. D'altra parte e contestualmente, il problema delle minoranze assume un notevole rilievo, non solo e non tanto in quanto destinato a soddisfare un'aspirazione alla secessione, quanto come oggetto della preoccupazione degli stati perché a tali minoranze venga offerto un trattamento particolare che ne protegga l'identità e che, in alcuni casi (peraltro sempre più frequenti) ne consenta una ragionevole forma di autonomia locale, utile a garantire lo scopo della loro protezione come entità distinta²¹¹.

Mentre dunque il concetto di autodeterminazione si fa strada e si afferma, contemporaneamente gli stati difendono (e con successo) l'integrità territoriale di ciascuno: l'autodeterminazione, per parafrasare un'affermazione dei giuristi della Commissione della SdN, è un principio valido (ma non nel senso che sia un diritto sul piano dell'ordinamento internazionale) solo per le situazioni in cui manchi o sia in discussione la

²¹⁰ Così del resto già la Commissione dei giuristi. V. anche per una posizione più antica ma molto rigorosa, JELLINEK, *Über Staatsfragmente*, in *Festgabe zur Feier des Stebzigsten Geburtstages Seiner Königlichen Hoheit des Groß Herzogs Friedrich von Baden*, Sonderausgabe, Heidelberg (Koester) 1896, *passim*, e 11 ss.

²¹¹ Tesi del resto oggi largamente acquisita, v. ad es., CALOGEROPOULOS-STRATIS, *Le droit*, cit., 78 ss.; ERMACORA, *Die Selbstbestimmungs-idee*, cit., 43, per il caso dell'Alto Adige; RONZITTI, *Wars of national liberation, a legal definition*, in *Italian Yearbook of International Law* 1975, 197.

sovranità territoriale di un determinato stato (quale ne sia l'origine). Ovviamente, questa situazione di incertezza circa la sovranità territoriale può trovare adeguata manifestazione, ad esempio, nelle ipotesi di situazioni rivoluzionarie²¹², in cui nella misura in cui i gruppi rivoluzionari acquisiscano sufficiente forza, possono assumere sempre maggiore rilevanza sul piano internazionale, tanto da legittimare gli stati, in taluni casi, ad attribuire ad essi un riconoscimento formale.

Quest'ultima, se pure in grandissima sintesi, non è altro che la dottrina classica della formazione e dello smembramento dello stato, e delle condizioni alle quali a simili situazioni è consentito dare riconoscimento²¹³ (con il corollario della necessità di valutare la legittimità dello stesso riconoscimento, ad evitare di incorrere nel divieto del riconoscimento prematuro)²¹⁴. L'autodeterminazione, insomma nel periodo tra le due guerre, è vista molto spesso come uno strumento destinato ad aprire la strada verso la secessione in stati per lo più largamente stabilizzati, con la conseguenza di non trovare udienza entusiastica a livello internazionale. Del resto, come si accennava, fu lo stesso Wilson (che dell'autodeterminazione

²¹² V. *supra* nt. 20, e *Rapporto*, cit., *ibid.*, 6.

²¹³ LAUTERPACHT, *Recognition in international law*, Cambridge (Un. Press) 1948, 7 ss., e già in precedenza, HERVEY, *The legal effects of recognition in international law: as interpreted by the Courts in the United States*, Buffalo (Hein) (1928) 1974, 17 s. Cfr. FROWEIN, *Das de facto Regime im Völkerrecht. Eine Untersuchung zur Rechtsstellung 'nichtanerkannten Staaten' und ähnlichen Gebilde*, Köln (Heymanns) 1968, specialmente, 227 ss.; FRENZKE, *Die kommunistische Anerkennungstheorie. Die Anerkennung von Staaten in der oseeuropäischen Völkerrechtstheorie*, Köln (Wiss. und Politik) 1972, 146 ss.; SALMON, *La reconnaissance d'Etat*, Paris (Colin) 1971, 36 ss.; VERHOEVEN, *La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine. Les relations publiques internationales*, Paris (Pedone) 1975, 100 ss.

²¹⁴ V. ad es., LAUTERPACHT, *Recognition*, cit., 11 nt. 1 circa la necessità di non riconoscere subito Estonia ecc., perché sarebbe esisita la possibilità che la Russia nella sua forma tradizionale potesse ricostituirsi.

divenne in qualche modo il padre putativo) a ridimensionarla sensibilmente, già in costanza di trattative di pace. L'assenza di ogni riferimento in materia nel Covenant, ne è una conferma.

12. Mentre dunque la prassi del periodo intorno alla formazione ed ai primi anni di vita della SdN ruota attorno al problema della secessione come possibile risultato dell'autodeterminazione (per cui in larga misura, la storia dell'una è la storia dell'altra), con l'emergere dei problemi della decolonizzazione e poi dei diritti dell'uomo (nell'accezione sempre più larga che quest'ultima espressione ha comportato), le strade dei due concetti si dividono nettamente. Resta in qualche misura il timore (testimoniato anche dall'insistenza di alcuni stati a sottolineare che le norme in materia di autodeterminazione nella Carta di S. Francisco non potessero essere interpretate in senso favorevole all'affermazione di un diritto di secessione dei popoli) che autodeterminazione possa essere interpretata come secessione, ma le due questioni appaiono sempre più nettamente scisse, e sempre più decisa è l'affermazione di un vero e proprio divieto di secessione. L'autodeterminazione, al contrario, si afferma con sempre maggior frequenza come uno dei punti cardine del sistema delle relazioni internazionali (appunto, come si osservava più sopra, in quanto strumento principale per assicurare relazioni amichevoli tra gli stati) ed assume il connotato più comune di 'diritto' delle nazionalità e dei popoli alla libera decisione circa il proprio destino, con particolare riferimento (inizialmente, solo con riferimento) al problema della decolonizzazione (pur pudicamente ignorato nello Statuto, a causa anche della citata opposizione britannica in sede di redazione del documento, in linea con quanto affermato anche all'epoca della Carta Atlantica). Il suo contenuto, come si mostrerà tra poco, assumerà poi aspetti sempre più ampi, non più necessariamente legati alla sola liberazione dei popoli nel senso dell'indipendenza.

Sulla secessione, al contrario, la prassi (ed in misura minore la dottrina) in tema di autodeterminazione mostra una sempre più netta ostilità, che trova una conferma già proprio in relazione ai problemi della decolonizzazione. Le NU, infatti, mostrano di ritenere il divieto tanto importante da valere anche per i territori ancora in via di autonomizzazione, per gli stati, cioè, ancora in via di formazione grazie ai processi di decolonizzazione²¹⁵.

Eppure, l'affermazione di un 'diritto' non meglio qualificato dei popoli all'autodeterminazione (alla libera determinazione del proprio destino, come spesso si preferisce dire) avrebbe dovuto logicamente portare al riconoscimento che uno dei mezzi per realizzare l'autodeterminazione potesse essere più che legittimamente anche quello della secessione: posto che la volontà popolare vada rigorosamente rispettata, la conclusione sembrerebbe inevitabile²¹⁶. Sia chiaro, non si allude al fatto che ad esempio, mediante una rivoluzione uno stato possa risultare frammentato²¹⁷: il problema è di sapere se sia *legittimo*²¹⁸ o meno²¹⁹ che un determinato gruppo

²¹⁵ Anche per essi, ed è molto significativo, le NU difendono l'integrità territoriale, come si vedrà poco più avanti. Un'integrità territoriale la cui definizione è ricavata dalla situazione attuale del territorio.

²¹⁶ Cosa che parte della dottrina non manca di fare, v. ad es., per un'elencazione degli argomenti a favore e contro, POMERANCE, *Self-determination*, cit., 14 s., 38 s., 45 s.; ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 167, 173 s.; v. anche EMERSON, *From Empire*, cit., 198, che ragiona proprio così, allo scopo di escluderla.

²¹⁷ O possa un popolo, mediante questo strumento, affermare la propria volontà di indipendenza, con la conseguenza che gli stati terzi possono o meno riconoscere, a seconda delle circostanze, l'entità in lotta (si tratti o meno di un movimento di liberazione), v. per tutti ampiamente, VERHOVEN, *La reconnaissance*, cit., 140 ss.

²¹⁸ V. BASSIOUNI, *Self-determination and the palestinians*, in *AJ* 1971, 31 ss., che assimila in qualche misura il caso palestinese ad una secessione; NANDA, *Self-determination*, cit., in ALEXANDER, FRIEDLANDER, cit., 208 ss.; MARTEN, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 65: «... Es zeigt sich dennoch daß außer den Nationen

umano, che vi aspiri, possa pretendere (o almeno possa vedersi riconoscere la legittimità della pretesa e degli atti che alla soddisfazione di quella pretesa sono ordinati) di separarsi dallo stato di cui fa parte in virtù del principio di autodeterminazione, quando lo stato stesso non abbia leso nei confronti della popolazione norme internazionalmente rilevanti²²⁰; con la conseguenza che detto popolo sia legittimato a chiedere ed ottenere le garanzie che eventualmente l'ordinamento internazionale presta per la realizzazione di tale legittima pretesa²²¹.

auch die 'Teile einer Nation', da sie eine solche Gruppe von Menschen darstellen, Völker im Sinne des Selbstbestimmungsrechts sind»; nella particolare ottica sovietica, v. STARUSHENKO, *The principle*, cit., 172 ss.

²¹⁹ Con particolari limitazioni, ad es., CALOGEROPOULOS-STRATIS, *Le droit*, cit., 187 ss.; SUZUKI, *Self-determination and world public order: community response to territorial separation*, in *Virginia J of IL* 1976, 807: «The territorial integrity of a state is not a goal to be pursued. It is namely one of the conditions under which the enjoyment of human rights can be secured. The goal is instead the protection and fulfilment of the fundamental basis for a dignified human existence»; MOSLER, *The international society as a legal community*, in *RC* 1974, IV, 41 ss.

²²⁰ V. ECHEVERRIA, *Le peuple*, cit., 103; GROS-ESPIEL, *The right to self-determination, implementation of United Nations Resolutions: Study of the Special Rapporteur of Subcommittee C, Prevention of discrimination and protection of minorities*, New York 1980, UN/ Doc. E/CN.4/Sub. 2/405/Rev. 1, 6: secondo il quale dominazione coloniale e straniera significa «any kind of domination, whatever form it may take, which the people concerned freely regards as such. It entails denial of the right to self-determination, to a people possessing that right, by an external alien source. Conversely colonial and alien domination does not exist where a people live freely and voluntarily under the legal order of a state whose territorial integrity must be respected, provided it is real and not merely a legal fiction, and in this case there is no right of secession» (corsivo mio).

²²¹ V. JOUVE, *L'émersion d'un droit des peuples dans les relations internationales*, in CASSESE, JOUVE, *Pour un droit*, cit., 106, che peraltro non risolve il contrasto tra il diritto de «l'Etat constitué ... de ne pas être demembré» e il «droit des composants de l'Etat à la sécession»; DIENSTEIN, *Self-determination*, cit., 249, ss. V. anche la posizione originale in materia di ERMACORA, *Die Selbstbestimmungsidee*, cit., 25, «Die Selbstbestimmung ist Mittel der Entwicklungsbegründung eines Kollektives gegenüber einem Staate und gegen ihm gerichtet»

È proprio qui il punto (e per ciò mi è apparsa necessaria questa digressione): sembra infatti di poter dire, e si cercherà di dimostrarlo nei prossimi capitoli, che, sebbene non sia lecito parlare di un diritto del popolo (o della nazione, etnia, ecc.) all'autodeterminazione, è al contrario necessario ammettere che l'ordinamento internazionale riconosce degli obblighi (precisi) agli stati, e li garantisce a non ostacolare (quanto meno) i processi di autodeterminazione, dovunque essi si verifichino, quale che sia il momento in cui si manifestino (e talvolta anche a prescindere dal fatto che si siano effettivamente manifestati). Vale a dire che, mentre il fatto rivoluzione non è garantito dal diritto internazionale, per cui solo nel momento in cui il gruppo rivoluzionario assume talune delle caratteristiche proprie dello stato (in omaggio al principio di effettività) può essere riconosciuto come entità nuova (sia pure con effetto retroattivo, mentre però in precedenza detto riconoscimento sarebbe illegittimo), e pertanto non si presta garanzia alla rivoluzione in sé, ma solo se ne riconosce il risultato, al contrario i processi di autodeterminazione ricevono un trattamento diverso: nel senso che a detti processi è riconosciuta una protezione particolare che va ben al di là del semplice riconoscimento (a posteriori o anche del riconoscimento durante il processo medesimo) di strutture organizzate del popolo in lotta (tanto più che molto spesso mancano del tutto strutture del genere). Purché beninteso, il processo medesimo non sia indirizzato ad una secessione.

D'altra parte, a ben vedere, è questo l'unico modo per dare un'interpretazione coerente di quegli strumenti internazionali che, costantemente dalla Carta delle NU al documento di Helsinki, accanto all'affermazione del 'diritto' all'autodeterminazione pongono sistematicamente quello del diritto degli stati all'integrità territoriale.

(corsivo mio); HERAUD, *Modèle pour une application générale du droit d'autodétermination*, in CASSESE, JOUVE, *Le droit*, cit., 45; NAWAZ, *The meaning*, cit., 91 ss.

In questo senso, probabilmente, potrebbe trovare una spiegazione la formula ambigua (ma, di nuovo, presente in quasi tutti gli strumenti internazionali in materia) che riconosce ai popoli, accanto all'autodeterminazione anche «eguali diritti». A meno di non voler interpretare l'espressione come una maniera contorta per definire puramente e semplicemente la sovranità degli stati²²², essa potrebbe indicare proprio la volontà di garantire anche ai popoli non ancora autodeterminati (mi si passi l'espressione) alcuni dei diritti garantiti tipicamente agli stati: e tra di essi pertanto l'integrità territoriale, già prima che questi popoli abbiano potuto realizzare gli obiettivi voluti. Tra l'altro, così interpretata, l'espressione costituirebbe un elemento in più per confermare l'interpretazione che sarà offerta poco più avanti circa i destinatari dell'autodeterminazione²²³.

13. La prassi più recente sembra confermare appieno questa interpretazione sia nel senso che appare del tutto ostile (già in sede di redazione dello Statuto dove la principale preoccupazione fu appunto quella di escluderla) al riconoscimento della legittimità di situazioni capaci di condurre alla secessione, sia perché sembra riconoscere, come si diceva, anche alle entità non ancora formate in stati una protezione della propria (futura) integrità territoriale.

Senza entrare nel merito di una prassi la cui analisi porterebbe troppo lontano, basta qui rilevare che, fatta eccezione per il caso del Bangla Desh²²⁴, la prassi delle NU si è mostrata

²²² Come afferma Kelsen, *The law*, cit., 51.

²²³ È indicativo, del resto, che sia nello Statuto che nei documenti in materia la terminologia (per quanto poco affidante) tenga abbastanza distinti i due termini di «nazione» e «popolo». Per assicurare le relazioni amichevoli tra le 'nazioni', bisogna garantire ai 'popoli' l'autodeterminazione.

²²⁴ Dove le NU si limitarono allo svolgimento di un ruolo umanitario a favore del Pakistan orientale, poi Bangla Desh, v. OLIVIER, *The United Nations in Bangla Desh*, Princeton (Un. Press) 1978.

del tutto sfavorevole a tutelare le pretese secessioniste, che, sia pure non molto di frequente, pure si sono presentate²²⁵.

²²⁵ In questo senso è ad esempio piuttosto significativo il comportamento delle NU rispetto al problema del Tibet, del quale si affermava la sottoposizione alla sovranità cinese (v. in materia, *INTERNATIONAL Commission of Jurists, The question of Tibet and the rule of law*, Geneva 1959 specialmente 75 ss.; *IDEM, Tibet and the Chinese people's Republic. A report to the International Commission of Jurists, by the legal Inquiry Committee on Tibet*, Delhi (Sterling) 1966, 139 ss.). Sollecitate ad intervenire in occasione della definitiva occupazione cinese (o meglio, del consolidamento dell'amministrazione cinese dopo la presa del potere da parte delle forze rivoluzionarie) e delle asserite violazioni dei diritti umani (con particolare riferimento alle accuse di genocidio, v. *INTERNATIONAL Commission of Jurists, Tibet*, cit., 10 ss.) le NU si limitano ad invitare a riconoscere e difendere l'individualità etnica e religiosa del popolo locale, mediante la concessione allo stesso di una certa autonomia amministrativa (secondo una prassi, come si accennava, abbastanza comune), e ciò ad es. nella A/RES/1353 (XIV) 3.11.1959 «*Considering that the fundamental rights and freedom to which the tibetan people like all other are entitled ... Mindful also of the distinctive cultural and religious heritage of the people of Tibet and of the autonomy which they have traditionally enjoyed ...*» (corsivo mio) mentre la parte operativa della risoluzione si limita ad insistere sul rispetto dei diritti dell'uomo o sulla concessione della detta autonomia. Sarebbe dunque abbastanza chiara l'intenzione delle NU di lasciare del tutto impregiudicata la questione della sovranità, anche se ciò non toglie che al popolo tibetano spettino tutti i diritti che spettano a qualsiasi altro popolo. Ed infatti, successivamente, rimanendo la situazione invariata, le NU, A/RES/1723 (XVI) 20.12.1961 insistono sul tema, specificando, proprio come proposto nel testo, «... *Gravely concerned at the continuation of events in Tibet including the violation of the fundamental human rights of the Tibetan people and the suppression of the distinctive cultural and religious ... Considering that the events violate fundamental human rights ... including the principle of self-determination ... 2. Solemnly renews its call for the cessation of practices which deprive the Tibetan people of their fundamental human rights and freedom including their right to self-determination ...*» (corsivo mio). In questa risoluzione, che esplicitamente richiama quella precedente si torna dunque a caratterizzare la situazione come violazione dell'identità culturale del popolo, aggiungendo un riferimento all'autodeterminazione, ma non alla indipendenza. Ciò conferma, mi sembra, l'interpretazione suggerita nel testo: l'autodeterminazione vale nel senso di obbligo di rispettare la volontà popolare sia nel senso dei diritti dell'uomo che della aspirazione ad una certa autonomia (e quindi partecipazione al governo), ma non contiene un

Anche in un caso clamoroso come quello del Biafra, le NU non solo non intervennero, ma l'atteggiamento degli stati lasciò intendere abbastanza chiaramente l'intenzione di considerare il problema un semplice affare interno della Nigeria, da non portare neanche in discussione al CdS²²⁶.

Anche, d'altra parte l'OUA²²⁷, che intervenne sul problema, riconfermò precisamente la condanna della secessione, accompagnata dall'affermazione che il problema rientrasse negli affari interni della Nigeria²²⁸.

Eguale per quanto attiene al caso della provincia

diritto all'indipendenza, posto che nel caso di specie si considera il Tibet parte della Cina. E l'AG, mi sembra, conferma anche successivamente questa tesi, quando nella A/RES/2079 (XX) 18.12.1965 ribadisce le affermazioni della prima delle due risoluzioni. Della stessa opinione sembra, d'altro canto, anche l'India il cui Ministro degli Esteri dichiara, il 14.7.1967, al Parlamento, appunto che doveva farsi una «important distinction between the political status of Tibet. However much we might regret it, we have admitted a certain political status of Tibet. We have accepted admitted and recognized the fact that China has sovereignty over Tibet», cit. in ANAND, *The status of Tibet in international law*, New Delhi (School of int. studies, J. Nehru Un.) s.d., ma 1974 (già in *International Studies*, 1969), 44. Cfr. anche, AHMAD, *China and Tibet 1708-1959: a résumé of facts*, Chatbam House Memoranda, Oxford (Un. 1960).

²²⁶ BUCHEIT, *Secession*, cit.,

²²⁷ La Conferenza dei Capi di Stato e di Governo della OUA deliberò, anzi, a Kinshasa (11-14-9-1967) «... Reaffirmant solennellement son adhésion aux principes du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres...» ed egualmente si esprime il comunicato ufficiale del 23.11.1967: v. li in SALMON, *La reconnaissance*, cit., 161 ss.

²²⁸ BUCHEIT, *Secession*, cit.; VEITER, *Nationalitätenkonflikte*, cit., 70 s.; SALMON, *La reconnaissance*, cit., 133; CALOGEROPOULOS-STRATIS, *Le droit*, cit., 347; CERVENKA, *The Nigerian war, 1967-1970*, Frankfurt/M (Bernard und Graf) 1971, *passim*, e 127; RONZITTI, *Resort to force in wars of national liberation*, in CASSESE (ed.), *Current problems of international law*, Milano (Giuffrè) 1975, 319; SAXENA, *Self-determination: from Biafra to Bangla Desh*, Bombay (Tripathi) 1978, 112. E *ivi* bibliografia.

indiana del Naga, i cui tentativi di ribellione all'India nemmeno ottennero udienza a livello internazionale²²⁹.

Ma anche quando le NU furono direttamente coinvolte nel problema, come nel caso del Congo²³⁰, il loro intervento fu motivato e determinato proprio ad impedire la secessione del Katanga non ostante che essa fosse in quel caso abbastanza chiaramente appoggiata e fomentata da un governo 'occidentale' non dei meno importanti²³¹. Anzi, il CdS non solo accolse le richieste del governo legittimo del Congo di aiuto da parte delle NU²³² contro la secessione,²³³ ma ribadì ripetutamente la propria posizione²³⁴ motivata proprio dalla necessità di preservare l'integrità territoriale del paese²³⁵, mentre qualificava gli scontri in atto come guerra civile²³⁶. Eppure la secessione katanghese si verificò proprio all'atto della costituzione del nuovo stato congolese, quando cioè sarebbe ancora stato possibile parlare di un'organizzazione statale *in itinere*, ma non ancora stabilmente formata, e pertanto non ancora titolare del diritto all'integrità territoriale, secondo la tesi a suo tempo esposta dalla Commissione per le isole Aaland.

Ciò che, però, è maggiormente interessante, è l'atteggia-

²²⁹ BUCHEIT, *Secession*, cit. La questione tra l'altro non è neanche menzionata nel libro bianco indiano (cit. *supra*, nt. 185) sulla formazione dell'India.

²³⁰ V. PRADHAN, *The United Nations and the Congo crisis*, New Delhi (Manes) 1975, e *ivi* bibliografia.

²³¹ Anzi il Belgio viene esplicitamente invitato a lasciare il paese, S/RES/145, 22.7.1960, ed egualmente per gli altri stati (ad es. Portogallo) perché non aiutino (S/RES/226, 14.10.1966) a deteriorare la situazione (v. anche S/RES/241, 15.11.1967).

²³² S/RES/143, 14.7.1960.

²³³ L'integrità territoriale del Congo va difesa (S/RES/199, 30.12.1964) ed il Congo deve essere ammesso per intero alle NU (S/RES/142, 14.7.1960, S/RES/145, 22.7.1960).

²³⁴ S/RES/146, 9.8.1960.

²³⁵ S/RES/145, 22.7.1960.

²³⁶ S/RES/161, 21.2.1961, e invita a non usare mercenari, S/RES/161, 21.2.1961.



mento delle NU in relazione a problemi in cui non ancora di secessione in senso stretto si può parlare. La preoccupazione principale delle NU è sempre di assicurare e difendere l'integrità territoriale non solo degli stati già esistenti (ma coinvolti in difficoltà interne)²³⁷, ma anche di entità ancora in formazione: le NU cioè difendono l'integrità territoriale dei territori per i quali è ancora in corso un processo di autodeterminazione (nel senso della indipendenza), già prima che questi territori abbiano formalmente raggiunto l'indipendenza²³⁸,

²³⁷ A/RES/291 (IV) 8.12.1949, A/RES/1573 (XV) 19.12.1960, A/RES/1954 (XVI) 27.11.1961, A/RES/2238 (XXI) 20.12.1966, A/RES/2787 (XXVI) 6.12.1971, A/RES/3201 (S. VI) 1.5.1974, sul nuovo ordine economico, A/RES/3294 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3382 (XXX) 10.11.1975, A/RES/3134, 30.11.1976, A/RES/32/14, 7.11.1977, A/RES/33/24, 20.11.1978, A/RES/34/91, 12.12.1979, A/RES/35/35, 14.11.1980, A/RES/36/9, 28.10.1981.

²³⁸ Ad es., A/RES/36/5, 31.10.1981, relativa alla Cambogia, A/RES/34/30, 20.11.1979 su Cipro, se pure in due situazioni alquanto particolari; ma poi A/RES/944 (X) 15.12.1955 sul Togo, su cui peraltro v. *infra* ntt. 241 ss.; A/RES/1605 (XV) 7.4.1961 sul Ruanda, dove poi l'insorgere di situazioni del tutto particolari induce le NU a consentire una separazione tra i territori del Ruanda e dell'Urundi, v. A/RES/1746 (XVI) 27.6.1962; A/RES/2230 (XXI) 20.12.1966, A/RES/2355 (XXII) 19.12.1967 sulla Guinea Equatoriale; A/RES/2232 (XXI) 20.12.1960, A/RES/2357 (XXI) 19.12.1967, A/RES/2430 (XXIII) 18.12.1968, A/RES/2592 (XXIV) 16.12.1969, A/RES/2709 (XXV) 14.12.1970, A/RES/2869 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2984 (XXVII) 14.12.1972, A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3290 (XXIX) 13.12.1974, sulle isole del Pacifico sotto dominazione statunitense; A/RES/2517 (XXIV) 1.12.1969, A/RES/2678 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/3031 (XXVII) 18.12.1972, A/RES/S. 9/2, 3.5.1978, sulla questione della Namibia; A/RES/2977 (XXVII) 14.12.1972 su Papua Nuova Guinea, su cui v. più ampiamente *supra*, n. 4; A/RES 32/32, 28.11.1977, A/RES/34/38, 21.11.1979, A/RES/35/20, 11.11.1980, sulla questione del Belize; A/RES/32/26, 28.11.1977, A/RES/33/30, 13.12.1978 sulle Nuove Ebridi; A/RES/2353 (XXII) 19.12.1967 su Gibilterra, su cui più ampiamente *infra*, nt. 372 s.; A/RES/289 (IV) 21.11.1949 sull'Eritrea, ed in cui esplicitamente si parla di divieto di secessione. E v. egualmente con espressioni analogamente più esplicite ancora rispetto a quella più generica di integrità territoriale, A/RES/1743 (XVI) 23.12.1962 e 1746 (XVI) 27.6.1962 di nuovo sulla situazione del Ruanda, poi Ruanda e Urundi; A/RES/2066 (XX) 16.12.1965 sulle isole Mauritius; A/RES/2068 (XX) 16.12.1965, sulle isole

pur legando in ogni caso la sorte futura dei territori alla volontà popolare²³⁹. E tale atteggiamento trova il corrispettivo nel rifiuto di consentire anche all'incorporazione (forzata) in uno stato di parti del territorio appartenenti a quello che le NU considerano un territorio destinato all'indipendenza (o nel quale, comunque, ancora non è realizzato per intero il processo di autodeterminazione²⁴⁰, sempre nel senso menzionato di raggiungimento dell'indipendenza (o comunque dell'autonomia).

Nel quadro di tale atteggiamento, ed allo scopo di chiarire meglio il senso delle osservazioni fatte in precedenza, giova ricostruire brevemente, e discutere, due casi, a mio parere, particolarmente significativi, in cui si conferma l'atteggiamento descritto, pur in una situazione apparentemente diversa che ha lasciato talvolta l'impressione di una scarsa aderenza (da parte delle NU) ai principi generali enunciati altrove: i casi del Togo e del Cameroon.

Il Togo, come noto, viene posto sotto amministrazione fiduciaria francese e britannica a seguito della spartizione del territorio, già in amministrazione tedesca, dopo la prima guerra mondiale. Ciò sulla base di accordo franco britannico del 1919 che ne delimita i confini²⁴¹, e successivamente sulla

Figi; A/RES/2074 (XX) 17.12.1965, A/RES/32/9, 4.11.1977, A/RES/ES./2, 14.9.1981, A/RES/35/227, 6.3.1981 ancora sulla Namibia; A/RES/3161 (XXVIII) 14.12.1973 ecc., sulle Comore, su cui v. *supra*, nt. 55; A/RES/31/53, 1.12.1976 su Timor; A/RES/32/105, 14.12.1977, una delle più interessanti risoluzioni di condanna della creazione dei Bantustan; ecc.

²³⁹ Affermazione contenuta praticamente in tutte le risoluzioni in materia. V. comunque anche più ampiamente *infra*, nn. 14 ss.

²⁴⁰ V. ad es. A/RES/65 (I) 14.12.1946, A/RES/2074 (XX) 17.12.1965 per quanto attiene alla situazione del Sud Africa e della Namibia; A/RES/1817 (XVII) 18.12.1962, A/RES/1954 (XVIII) 11.12.1963, A/RES/2063 (XX) 16.12.1965 sul Basutoland; A/RES/32/34, 28.11.1977, su Timor, ecc.

²⁴¹ Originariamente sotto controllo coloniale tedesco, e dalla Germania ceduto a Francia e Gran Bretagna a seguito della prima guerra mondiale.

base di accordi per l'amministrazione fiduciaria²⁴² al termine della seconda guerra mondiale²⁴³. In vista della prossima autonomizzazione dei due territori (e della conseguente cessazione del regime di amministrazione fiduciaria) si discute inizialmente sulla possibilità di dar seguito a talune supposte aspirazioni locali dei due territori all'unificazione²⁴⁴; tale ipotesi, peraltro, nella situazione particolarmente frammentata delle nazionalità tribali locali²⁴⁵ non sembra trovare particolari appoggi da parte della popolazione locale tutta. Tanto che, anche in sede NU, le opinioni cambiano bruscamente quando ci si rende conto, da un lato del ritardo con cui l'amministrazione francese si accinge, rispetto a quella britannica, a concedere l'indipendenza (o meglio, una forma di autonomia locale nell'ambito del sistema dei territori d'oltre mare²⁴⁶), e dall'al-

²⁴² Ambedue approvati dall'AG il 13.12.1946, v. *supra*, nt. 92.

²⁴³ V. la discussione in seno al Trusteeship Council, e T/RES/250 (VII) 14.7.1950, che nomina all'uopo una commissione mista incaricata appunto di studiare le modalità dell'unificazione (v. anche T/RES/345 (IX) 24.7.1951). V. A/RES/441 (V) 12.12.1950 e A/RES/555 (VI) 18.1.1952, A/RES/652 (VII) 20.12.1952.

²⁴⁴ Che, peraltro, costituisce come noto una minoranza rispetto all'intera popolazione dei due territori (e del Ghana), anche se concentrata tutta nella parte meridionale dei territori stessi. Cfr. PROULET, *La République du Togo*, Paris (Berger Levrault) 1976, 22 ss.; CORNEVIN, *Histoire du Togo*, Paris (Berger Levrault) 1969, 382 ss.

²⁴⁵ È un problema frequentemente riproposto quando si tratta di questioni di liberazione africana (ma valido, come si è visto, anche ad esempio per l'India, dove come noto, gli stati confluiti nell'Unione sono oltre cinquecento), dove le 'nazionalità' hanno abitualmente una consistenza poco più che tribale.

²⁴⁶ Ed anzi ai tentativi di concedere un'indipendenza limitatissima (e praticamente fittizia), che lasciasse le parti vitali dell'amministrazione alla Francia (affari esteri, difesa, monetazione, ecc.). V. ad es. *Décret* (francese) n. 56/604, 14.6.1956, *portant règlement d'administration publique pour l'application en ce qui concerne les élections, de la loi n. 55/1489 du 18.11.1955 relative à la réorganisation municipale en Afrique-Occidentale Française, au Togo, au Cameroun et à Madagascar*, *Journal Officiel du Togo* 1956, 669, ma specialmente, *Loi n. 56/612, 23.6.1956 autorisant le Gouvernement à mettre en ouvre les réformes nécessaires et à prendre les mesures*

tro dell'intenzione francese di determinare il futuro del territorio (come 'caso pilota') in maniera non consona alla volontà reale della popolazione, *pur espressasi a favore della proposta francese mediante un referendum*²⁴⁷. Contemporaneamente, nella parte britannica del territorio emergono con sempre maggior forza tendenze all'indipendenza immediata da realizzare mediante una unione al Ghana, a sua volta molto prossimo all'indipendenza²⁴⁸: dette aspirazioni sono sanzionate, d'accordo con le NU, da un plebiscito che conferma la volontà delle popolazioni del Togo britannico alla unificazione con il Ghana²⁴⁹. Per il Togo francese, invece, continuano le pressioni delle NU affinché si realizzi sul posto la piena indipendenza²⁵⁰.

propres à assurer l'évolution des territoires relevant du Ministère de la France d'Outre Mer, *Journal Officiel Togo* 1956, 573, da cui *Décret* n. 56/847, 24.8.1956, *portant statut du Togo*, *ibidem*, 754.

²⁴⁷ Sul cui contenuto (in termini fortemente filofrancesi) v. LUCE, *Le referendum au Togo*, 28.10.1956, Paris (Pedone) 1958, 38 ss. V. anche A/RES/944 (X) 15.12.1955. Cfr. altresì *Rapport annuel du Gouvernement Français à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'administration du Togo placée sous la tutelle de la France*, Année 1956, Ministère de la France d'Outre-Mer, Ouen (Choix) 1958.

²⁴⁸ E nell'AG sembra vi sia pieno accordo tra le delegazioni sia sulla opportunità di far decidere separatamente i due territori, sia di evitare plebisciti parziali delle varie entità tribali. V. GAOR, 10° e 11°, 4° Comm., 334 ss. e 350 ss. Cfr. CLAUSEN, *Die Staatswerdung Ghanas: Studie über die Verfassungsentwicklung kolonialer Gebiete zum unabhängigen Staat*, Hamburg (Hansischer Gildenverlag) 1966, 124 ss.; DEI-ANANG, *The administration of Ghana's foreign relations, 1937-1965: a personal memoir*, London (Athlone) 1975.

²⁴⁹ A/RES/1044 (XI) 13.12.1956. Sul punto v. la posizione sovietica (GAOR, 11°, 4° Comm., cit. *loc. cit.*) che dichiara di accettare la soluzione in quanto voluta dalla maggioranza della popolazione, accettando anche, come l'intera AG, d'altronde, che la vittoria nelle elezioni del partito favorevole all'unificazione con il Ghana (e non alla federazione) consenta di darvi luogo direttamente, senza ulteriori consultazioni popolari.

²⁵⁰ Grazie anche al cambiamento di linea politica operato da De Gaulle, v. A/RES/1253 (XII) 14.11.1958. V. anche THULLEN, *Problems of the Trusteeship*

Se pur apparentemente differente, in realtà risponde a principi e logica analoghi la soluzione adottata dalle NU rispetto al caso del Cameroon. Anch'esso diviso tra Francia e Gran Bretagna dopo la prima guerra mondiale, per la parte francese raggiunge l'indipendenza prima e separatamente rispetto alla parte inglese, realizzando un regime di tipo federale²⁵¹. Per la parte inglese, invece, i problemi sono maggiori e più complessi: il territorio, infatti (diviso in due da una striscia di territorio nigeriano), pur mantenendo un tipo di amministrazione corrispondente alle esigenze dell'amministrazione fiduciaria, è gestito come parte della amministrazione globale della Nigeria, pur essendo a sua volta diviso in due province distinte (settentrionale e meridionale). Le due parti del territorio, peraltro, vengono sempre sistematicamente tenute distinte dall'amministrazione britannica, tanto che è la stessa AG a riconoscere l'opportunità di tenere plebisciti separati nelle due porzioni del territorio al fine della definizione della sorte del territorio²⁵²; con lo scopo appunto di stabilire quale delle possibilità offerte dalla situazione oggettiva fossero preferibili per la popolazione. Il plebiscito nella parte meridionale, porta come noto all'unificazione di essa alla Repubblica del Camerun (*ex francese*)²⁵³, mentre quello della parte settentrionale, risulta inizialmente interlocutorio, tanto che esso viene riproposto (sempre su invito della AG) e indica infine la volontà di federazione con la Nigeria.

La Gran Bretagna, peraltro pur criticata nel merito (per

system: a study on political behavior in the United Nations, Genève (Droz) 1964, 152 ss.

²⁵¹ Realizzata nel 1960 (1.1) sulla base di un plebiscito, del tutto autonomamente rispetto alla parte britannica, v. EWONDO, *Le fédéralisme dans les pays en voie de développement*, Paris (Quoi de nouveau?) 1971, 19 ss.

²⁵² A/RES/1350 (XIII) 13.3.1959.

²⁵³ 1.10.1961, v. i particolari in CIG, *Case concerning the Northern Cameroons*, 2.12.1962, in CIG, *Récueil*, 1963, 21; VEICHOPOULOS, *Traité*, cit., II, 604 ss. Cfr. in proposito A/RES/1473 (XIV) 12.12.1959.

aver esercitato pressioni nella parte settentrionale al fine di favorire l'unione con la Nigeria, e per non aver garantito un'adeguata separazione amministrativa tra il territorio stesso e appunto la Nigeria²⁵⁴), ha sempre tenuto a sottolineare la separazione tradizionale tra le due parti del territorio²⁵⁵, a giustificazione della separazione amministrativa tra di esse (in questo non contestata nemmeno dalla Repubblica del Camerun), e la sua tesi è stata accettata senza sostanziali opposizioni da parte delle NU, che solo hanno insistito perché al secondo plebiscito (in cui l'alternativa fosse anche verso l'unione con il Camerun) si arrivasse al più presto²⁵⁶.

Nei due casi, dunque, le NU consentono l'unificazione ad altri territori (già indipendenti o in via di diventarlo a breve), ma solo in omaggio ai principi enunciati ad esempio nella A/RES/1541, e vale a dire nella misura in cui essa rappresenti *uno* dei modi per la realizzazione della 'liberazione' dei territori dal giogo straniero. Ma ovviamente ciò accade in quanto è del tutto acquisito che comunque ad una autonomia si debba arrivare. In una parola, si può parlare di incorporazione solo in quanto il territorio si considera *come se* già comunque fosse indipendente: un plebiscito (solo un plebiscito) può decidere questa soluzione in quanto *uno* dei modi per strutturare concretamente il proprio futuro²⁵⁷, e gli stati si mostrano con-

²⁵⁴ È l'oggetto della richiesta di pronuncia alla CIG da parte del Camerun, *ibid.* 17 ss., in quanto a giudizio del Camerun, la separazione amministrativa del Nord Cameroon britannico (su cui v. A/RES/1350, cit.) non sarebbe stata sufficientemente attenta a garantire l'autonomia delle decisioni che il popolo avrebbe successivamente assunto. Come noto la Corte non si è pronunciata sul merito.

²⁵⁵ La separazione, peraltro, ha evidenti ragioni storico politiche, ma *non* geografiche, dato che la parte separata dalla Nigeria non comprende l'intero Cameroon settentrionale (più vasto). Cfr. comunque, molto analitico sul punto, *Cameroon Under United Kingdom Administration, Report for the year 1958*, Colonial Office (Her Majesty's Stationary Office) London 1958, *passim*, ma specialmente 8 ss. e 27 ss.; IDEM, *Report for the year 1959, ibidem*, 1961, 2 ss. e XI ss.

²⁵⁶ L'AG ha votato quasi all'unanimità la risoluzione citata.

²⁵⁷ A suffragio universale diretto. La polemica sul plebiscito del 1956 in Togo,

cordi nell'accettare il principio. Il plebiscito, cioè, *non verte sull'indipendenza, ma sul modo di realizzarla*: sul futuro del territorio. Nel caso del Cameroon, d'altra parte, la divisione tra la parte settentrionale e quella meridionale del settore britannico, è accettata dalle NU ma anche dalla Repubblica del Camerun, che infatti non contesta che a plebisciti separati dovesse giungersi, ma denuncia il modo in cui ad essi si sia pervenuti²⁵⁸. I territori cui riconoscere la facoltà di decidere sono quindi individuati su una base strettamente storico geografica, e non etnico razziale e men che mai nazionale²⁵⁹, e questa identificazione su base storico coloniale, sembra accettata normalmente anche nella prassi, ed in particolare da parte proprio degli 'interessati'²⁶⁰.

D'altronde, almeno una parte della dottrina sembra orientata ad interpretare l'autodeterminazione unicamente in termini di 'diritto' all'indipendenza da parte dei popoli coloniali²⁶¹, oppure come possibilità (o diritto) di detti popoli, ma tale da poter essere esercitata soltanto al fine della

verte principalmente (oltre che sullo scopo del plebiscito, che non avrebbe lasciato una scelta di indipendenza alla popolazione) sulla mancanza di universalità del suffragio.

²⁵⁸ V. CIG, Sentenza cit. *supra*, nt. 253, 24 ss.

²⁵⁹ Ovviamente non è scopo di questo lavoro entrare nel merito delle motivazioni politiche che possono aver militato a favore delle soluzioni adottate. Ciò che è interessante è la costanza sostanziale del comportamento delle NU, anche in questi che sono casi considerati talvolta come contrastanti con una corretta applicazione del principio di autodeterminazione, in quanto venga intesa come 'diritto' di (presunte, nel caso) nazionalità alla creazione di uno stato proprio.

²⁶⁰ Come già accennato sopra. Cfr. ad es. la dichiarazione del delegato del Kenia alla Conferenza degli Stati Africani del 1963 (Addis Abeba): «The principle of self-determination has relevance where foreign domination is the issue. It has no relevance where the issue is territorial disintegration of dissident citizens» (corsivo mio), cit. in EMERSON, *Self-determination*, cit., 35; v. anche МОЖКУ, *Self-determination*, cit., 221 ss.

²⁶¹ V. ad es. THÜRER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit.

decolonizzazione²⁶², dopo la quale essa non potrebbe più essere esercitata dal popolo in oggetto né per intero né in parte.

D'altro canto, l'atteggiamento delle NU nei confronti di casi concreti di tentativi di secessione, o di rischio di sviluppo di movimenti separatisti, è confermato dalla simmetricità con cui, come si accennava prima, anche nei documenti di carattere più generale il principio della difesa dell'integrità territoriale è accompagnato all'affermazione del diritto all'autodeterminazione²⁶³.

Ma allora, posto che la secessione non è ammessa²⁶⁴, ne consegue che la semplice affermazione per cui occorre rispet-

²⁶² Significativamente, ad es., EMERSON, *Self-determination*, cit., 28 ss., che afferma che tutti i popoli ai fini dell'autodeterminazione (appunto letta nel senso della conquista dell'indipendenza) sono definiti (devono essere definiti) «in terms of the existing colonial territories each of which contains a nation ... Once such a people has come to independence no residual right of self-determination remains with any group within it or cutting across its frontiers», ragion per cui, 64 «... all peoples [anche coloniali] do not have the right of self-determination: they have never had it and they never will have it» (corsivo mio). Affermazione, mi sia consentito, che sembra alquanto contraddittoria con il principio generale affermato dal medesimo autore (IDEM, *From Empire*, cit., 95): «The nation is a community of people who feel that they belong together in the double sense ... of a common heritage and that they have a common destiny for the future», e oltre, 288 «since man is a national animal the government to which he will give his consent is one respecting his own nation».

²⁶³ V. ad es. A/RES/1514, cit. in quanto specifica, e naturalmente A/RES/2625, cit., ecc. Vale a dire che la volontà popolare che conta è quella dell'intero nuovo stato futuro. Il che vuol dire che, in primo luogo, la eventuale secessione potrà essere decisa solo dal popolo per intero *dopo* l'indipendenza, ed in secondo luogo che si considera acquisita la delimitazione fisica del popolo o del territorio, a prescindere del tutto dalla volontà popolare. V. CALOGEROPOULOS-STRATIS, *Le droit*, cit., 347; GUILHAUDIS, *Le droit positif*, cit., 21; HEIDELMEYER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 179; PAUST, *Self-determination*, cit., 7.

²⁶⁴ Cfr. in maniera analoga, JOHNSON, *Self-determination*, cit., 57; COBBAN, *National*, cit., 63 ss.; EMERSON, *Self-determination*, cit., 36; MORENO-LOPEZ, *Igualdad*, cit., 193; RONZITTI, *Resort to force*, cit., 344.

tare la volontà popolare non è sufficiente da sola a delimitare il concetto di autodeterminazione, quanto meno perché il rispetto di detta volontà troverebbe un limite (invalicabile) nella necessità di rispettare l'integrità territoriale. Ciò vuol dire che rileva sul piano internazionale e riceve protezione, solo l'espressione di volontà di un popolo nella sua interezza²⁶⁵, sia (come vedremo nel prossimo paragrafo) nell'ambito di uno stato già formato, sia quando uno stato (di quel popolo) ancora non esista ma è legittimo supporre che stia o possa formarsi (sia pure, se del caso, aderendo ad altri stati). Ed ancora: poiché l'autodeterminazione è protetta dall'ordinamento nella misura in cui sia esercitata da un popolo per intero, essa (per definizione) non costituisce secessione quando (e solo quando) il popolo che vi aspira sia identificabile come tale unitariamente, e, se del caso, come nettamente separato e distinto rispetto ad uno stato (ed al suo popolo) che su di esso eserciti il potere²⁶⁶. Quando cioè il potere esercitato su quel popolo è tale da porlo in condizioni di 'inferiorità' di soggezione, di godimento di diritti in quantità e qualità inferiori rispetto a quelli di cui godono altre 'parti' del popolo stesso²⁶⁷.

Quando ambedue le condizioni ricorrano, si è certamente nel caso delle colonie (o di situazioni ad esse assimilabili), per la cui definizione, dunque, non darei tanto rilevanza al fattore fisico della distanza geografica²⁶⁸ o a quelle etnico, quanto

²⁶⁵ E le NU spesso insistono su questo punto specifico.

²⁶⁶ Sul punto v. anche OFUATEY-KODJOE, *The principle*, cit., 156, ed *ivi* ulteriori riferimenti.

²⁶⁷ Così ad es. EMERSON, *Self-determination*, cit., 35 s.. Con l'avvertenza, però, che lo stato di soggezione non basta di per sé a giustificare una pretesa all'indipendenza, appunto nella misura in cui essa possa condurre ad una pretesa secessionistica.

²⁶⁸ E invocato come solo strumento di prima approssimazione nella A/RES/1541, cit.

proprio al fattore della separazione, della soggezione di un intero gruppo umano ad un altro gruppo umano, il quale ultimo concorra in maniera determinante (se non esclusiva) alla formazione della volontà dello stato nel quale appunto il popolo soggetto ha poca o punta voce, in capitolo²⁶⁹. Ma allora questo non è solo il caso delle colonie, ma anche di qualsiasi altra situazione in cui si possono ravvisare elementi analoghi. Ma poiché, la secessione non è consentita²⁷⁰ occorrono sempre, perché di indipendenza si possa parlare, la presenza di un elemento di estraneità (sufficiente a far riconoscere quella situazione), e di un elemento di oppressione, che consenta di riconoscere che tali gruppi sociali si trovino in uno stato di 'minorità'²⁷¹ di diritti rispetto a quelli di altre parti del complesso sociale che fa capo allo stato considerato²⁷².

Perché la volontà popolare possa assumere rilevanza internazionale, occorre dunque tener conto della situazione di fatto in cui detta volontà è destinata a valere. Qualora la situazione in oggetto sia nel senso indicato di 'oppressione estranea', essa rileva e viene protetta anche qualora indirizzata all'indipendenza (o meglio come preciserò più avanti, alla libera scelta circa il futuro del territorio; sia nel senso del futuro interno che internazionale). Altrimenti le aspirazioni popolari non hanno rilevanza a questo fine, ma non per questo (e lo si vedrà più avanti) cessano di venire prese in considerazione.

In sostanza, l'autodeterminazione implica l'indipendenza soltanto quando esista la particolare serie di circostanze indi-

²⁶⁹ Così già del resto, JELLINEK, *Über*, cit., *loc. cit.*

²⁷⁰ V. *supra*, nt. 264.

²⁷¹ Non necessariamente nel senso dei diritti umani, ma in senso più politico, come anche ben esplicitato nella cit. A/RES/1541, ecc.

²⁷² Analogamente, afferma il diritto all'autodeterminazione quando non possono essere soddisfatti gli interessi politici basilari, COBBAN, *National*, cit., 74.

cate, poiché in mancanza di esse non sarà di certo l'indipendenza il suo oggetto²⁷³, nel senso indicato di seguito.

L'ordinamento, in effetti, riconosce una protezione alle aspirazioni dei popoli, nella loro interezza, all'indipendenza rispetto allo stato che li controlli o li domini, (che sia insomma e perciò ad esso estraneo), proprio *perché in questo caso il popolo in oggetto non è parte* (né può dalla comunità internazionale essere considerato parte) *dell'intera comunità umana* governata da quello stato, come è appunto *tra gli altri*, il caso delle colonie. Per le quali, tra l'altro, l'obbligo degli stati colonialisti di consentire il processo di autodeterminazione (nel senso dell'indipendenza) è anche sostanziato positivamente, quanto meno a livello di norme di natura contrattuale ad esempio nello Statuto, ma anche ribadito (sia pure nell'ambito di documenti discutibilmente vincolanti, ma comunque abitualmente adottati con grandissime adesioni) in molti strumenti internazionali e riconosciuto in concreto dagli stessi stati interessati.

L'esigenza cioè di rispettare la volontà popolare nel suo complesso, implica che al popolo 'estraneo' possano essere dati i mezzi per poterla liberamente esprimere, e dunque l'indipendenza, o comunque la necessaria autonomia. Da ciò due ulteriori punti. In primo luogo, posto che la volontà del popolo deve poter essere realizzata, se del caso mediante l'indipendenza nella sua descritta funzione strumentale, sorge il

²⁷³ E pertanto, come si vedrà tra poco, è possibile dedurre che l'autodeterminazione non consiste nel 'diritto', o meglio nella garanzia che l'ordinamento internazionale offre ai popoli perché possano realizzare l'indipendenza, ma nella garanzia che l'ordinamento offre affinché questi possano liberamente (e quindi necessariamente in maniera autonoma) svolgere i necessari processi di formazione e manifestazione della propria volontà in ordine (tra l'altro) al destino del proprio territorio: sia esso già uno stato (ed in tal caso la decisione è circa il destino dello stato stesso) sia esso non ancora uno stato, ma in quanto è implicito (è presunto) che quel territorio e popolo sono come uno stato. Può cioè il popolo decidere liberamente poiché è autonomo, poiché è (logicamente) libero di decidere.

problema di sapere quali siano le conseguenze qualora la discriminazione non sia di un popolo nei confronti di un altro, ma di una parte della popolazione nei confronti di altra parte di essa²⁷⁴, dato che in tal caso non si potrà certamente parlare più di un diritto all'indipendenza per la mancanza di una oppressione estranea cui si accennava (e comunque perché mancherebbe un soggetto rispetto al quale rivendicare l'indipendenza), e altresì per l'accertata impossibilità di secessione²⁷⁵. Ma su questo più avanti.

In secondo luogo, essendo stato il problema posto in questi termini occorre un'ulteriore considerazione: dire che la volontà popolare (nella maniera indicata) rileva e viene protetta dall'ordinamento salvo che non porti alla secessione,

²⁷⁴ Non si allude qui alla rivoluzione che, in quanto tale, assume rilevanza solo come generatrice di un nuovo soggetto di diritto internazionale (o solo di un nuovo governo), ma che non riceve alcuna garanzia 'preventiva' dall'ordinamento internazionale. Il popolo discriminato, invece, merita protezione in quanto tale, per il fatto di essere discriminato, vi sia o meno in atto una rivoluzione, possa esso o meno esprimersi attraverso organismi che in qualche modo ne rappresentino all'esterno la volontà e siano riconosciuti (o riescano ad imporsi come tali). V. comunque, CASSESE, *Political self-determination: old concepts and new developments*, in CASSESE (ed.), *United Nations Law and fundamental rights*, Alpen an der Rijn (Sijthoff) 1979, 146 s.; RONZITTI, *Resort to force*, 338; NANDA, *Self-determination*, cit., 208 s.; COBBAN, *National*, cit., 64; GUILHAUDIS, *Le droit positif*, cit., 36; JOHNSON, *Self-determination*, cit., 29; PAUST, *Self-determination*, cit., 9; ERMACORA, *Die Selbstbestimmungsidee*, cit., 22 e 25: «Die Selbstbestimmung ist Mittel der Existenzbegründung eines Kollektivs gegenüber einem Staate und gegen ihm gerichtet»; HOU-CHOU-YOUNG, *Das Selbstbestimmungsrecht als eine Vorbedingung des völligen Genusses aller Menschenrechte*, Zürich (Diss., Schultheiss) 1972, 259.

²⁷⁵ Su ciò *infra*, n. 15 s.

²⁷⁶ Che in dottrina, ad esempio, qualcuno identifica nella somma di territorio più popolo (che mi sembra una definizione alquanto tautologica), JOHNSON, *Self-determination*, cit., 112, 123; MARTEN, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 65; (che peraltro afferma che, qualora non sia ben delimitato, al popolo non spetta alcuna autodeterminazione, 50 ss.), e da altri è identificato con il fatto che un popolo è effettivamente soggiogato, OFUATEY-KODJOE, *The principle*, cit., 156. V. anche *supra* n. 1.

implica che si possa sapere preventivamente quale sia il popolo cui applicare la garanzia. Resta cioè da identificare il modo in cui individuare fisicamente il popolo²⁷⁶ cui dette garanzie sono applicabili.

Come noto, la dottrina ha spesso cercato d'identificare il popolo attraverso la ricerca di legami di razza, di nazionalità eccetera²⁷⁷, tra gli individui viventi su un determinato territorio (magari molto vasto), con la conseguenza di ritenere spesso legittime (o almeno auspicabili) unificazioni o separazioni per lo meno irrealistiche. Il fatto è che (quale ne sia la definizione) non sembra che tali ipotesi abbiano trovato riscontro nella prassi, e men che mai, mi sembra, ci si potrebbe ragionevolmente attendere che in futuro possano realizzarsi. Basterebbe a confermarlo il solo fatto che il problema delle minoranze è ancora oggi un problema del tutto attuale, e che non sembra affatto che sia indirizzato a soluzione attraverso unificazioni o separazioni delle stesse. Al contrario, da un lato il problema delle minoranze si è trasformato ormai nel problema di garantire ad esse una certa autonomia nell'ambito dello stesso stato in cui vivono, e dall'altro, pur criticando il modo in cui la decolonizzazione è avvenuta in concreto, sembra acquisito che la situazione attuale (e il modo in cui alla situazione attuale si è giunti) sia di gran lunga preferibile ad un rimescolamento di carte su base (per quanto attiene ad esempio alle colonie, ma si pensi a cosa accadrebbe se ne parlasse altrove!) razziale, tribale, o più genericamente nazionale²⁷⁸. D'altra parte la stessa rilevata a dir poco, scarsa propensione della comunità internazionale verso la secessione o la frammentazione di territori ancora non indipendenti, lo conferma. Ma, in un certo senso, lo conferma altresì il semplice fatto che il problema esiste ancora oggi ma sotto una forma diversa, in cui l'aspetto dell'indipendenza non trova alcun posto.

²⁷⁷ V. per tutti HEIDELMEYER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 91, 110 ss.

²⁷⁸ Per tutti, v. MOJEKU, cit., 221 s.

L'unico criterio, che emerge dalla prassi, e sul quale sembra che vi sia il pieno accordo anche degli stessi stati ex coloniali, è quello che identifica come destinatario dell'autodeterminazione il popolo che abita un determinato territorio²⁷⁹; è precisamente quel territorio che (se si vuole, limitatamente al fenomeno coloniale, per imposizione delle potenze colonialiste) risulta storicamente come un'entità amministrativa unitaria, e che in tale qualità è stato considerato fino al momento dell'indipendenza²⁸⁰.

²⁷⁹ Le frontiere 'ereditate' dal colonialismo, v. Risoluzione OAU, AHG/RES/26 (I) 21.7.1964, «inviolability of frontiers inherited from colonialism».

²⁸⁰ È significativo che l'India, ad esempio, abbia ampliato il proprio territorio rispetto al periodo coloniale mediante accordi con gli stati limitrofi, per lo più, o mediante atti di guerra dichiaratamente, però, destinati a 'liberare' popoli sotto dominazione coloniale (v. Goa), e caduti nel sostanziale silenzio della comunità. La stessa Corte di Giustizia, affermando un diritto di passaggio 'limitato' sul territorio indiano a favore del Portogallo (che a seguito del rifiuto indiano di lasciar passare sul suo territorio truppe portoghesi, perse la colonia di Dadra, v. RUBINOFF, *India's use of the force in Goa*, Bombay (Popular Prakashan) 1971, 70 ss.) mostra dubbi circa la presunta legittimità della sovranità portoghese: v. CIG, *Case concerning Right of Passage over Indian territory*, in CIG, *Réc.* 1960, 44 ss. D'altro canto, l'India giustificò l'azione militare come azione di aiuto ai locali movimenti insurrezionali, v. RUBINOFF, *India's use*, cit., 99 ss. V. anche, AYIAR, SINHA, *The problems of transition*, in SHAH (ed.), *Goa: the problem of transition*, Bombay (Manaktalas) 1965, 9 ss.; PADHYE, *To whom does Goa belong?*, *ibidem*, 89 ss.; GAITONDE, MANI, *The Goa problem*, New Delhi (India Council of world affairs, Sapru House) 1956; EMERSON, *Self-determination*, cit., 21 (che accenna anche all'ipotesi che si possa considerare il Portogallo, in quanto potenza coloniale, aggressore piuttosto che l'India); JOONGER, *Intervention: the historical development*, in JAQUET (ed.), cit., 12 ss.; SCHWARZ, *Was können wir von der Überprüfungs-konferenz von Belgrad erwarten*, in Die KSZE, cit., 30; WRIGHT, *The Goa incident*, in AJ 1962, 619. Goa è nominata tra i territori su cui le NU chiedono informazioni nella cit. A/RES/1542. Non molto dissimile sembrerebbe la situazione per il Kashmir, dove l'intervento indiano sembra giustificato dall'impossibilità di dar corso alla volontà popolare (di unione all'India) espressa attraverso plebiscito, che si assunse dall'India di voler vanificare mediante l'affermata invasione pakistana. Furono proprio India e Pakistan a proporre, ad ostilità cessate, che si tenesse un plebiscito (S/RES/39, 20.1.1948 e S/RES/47, 21.4.1948, e ancora S/RES/80, 14.3.1950). Cfr. MENON, *The*

Mentre dunque per gli stati già formati e stabilizzati l'impossibilità della secessione impone di non considerare dotate di alcuna possibilità di autonomia le parti della popolazione che pur vi aspirino, per quelli in via di formazione il criterio di identificazione delle comunità territoriali ed umane interessate è quello del rispetto delle 'frontiere ereditate' o comunque esistenti.

In questo senso, per fare un esempio molto recente, si esprimono con grande decisione la Libia ed il Chad²⁸¹ (nella recente controversia sulle reciproche frontiere²⁸²), che ribadiscono con fermezza²⁸³ il desiderio di vedere rispettate le frontiere appunto ereditate dal regime coloniale²⁸⁴; frontiere che la Libia assume, proprio invocandole, di non aver violate²⁸⁵, e che sono al proposito difese anche dall'OAU²⁸⁶.

story, cit., 475 ss.; COHEN, *Thunder over Kashmir*, Bombay (Orient Longmans) 19.5.1910, *ibid.*, 25 s.; FRANCIA-ITALIA, 12.9.1913, *ibid.*, 30 (spartizione della Tripolitania); ITALIA-FRANCIA, 7.1.1935, *ibid.*, 33 (accordo Laval Mussolini); LIBIA-FRANCIA, *geteilten Staaten und Völker*, in RABL, *Augewählte*, cit., 134; PRESSABTEILUNG, cit., 8 s.

²⁸¹ V. UN Doc., S/14378, 19.2.1981, S/15643, 16.3.1983, e v. il dibattito relativo, S/PV/2419, 23.3.1983, S/PV/2428, 31.3.1983, S/PV/2429, 31.3.1983, S/PV/2433, 6.4.1983.

²⁸² V. i trattati, FRANCIA-ITALIA, 14.6.1893, in S/15649; TURCHIA-TUNISIA, 19.5.1910, *ibid.*, 25 s.; FRANCIA-ITALIA, 12.9.1913, *ibid.*, 30 (spartizione della Tripolitania); ITALIA-FRANCIA, 7.1.1935, *ibid.*, 33 (accordo Laval Mussolini); LIBIA-FRANCIA, 10.8.1955, *ibid.*, 40 ss.; Accordo di Lagos, 18.8.1979, in S/14378, 19.2.1981, Ann. I, con cui si decideva un cessate il fuoco, e la definizione delle basi per una trattativa.

²⁸³ V. lettera del Presidente del Chad al CdS 17.3.1983 (S/15644) «... Chad must exist as any other sovereign state and the territorial integrity which it acquired at the time of the independence ... in accordance with the principle of the inviolability of frontiers inherited from the colonial era...»; v. anche AHG/RES/16 (1) 21.7.1964.

²⁸⁴ V. anche *Draft S/RES/31.3.1983 (S/15672)* e la dichiarazione in materia del Presidente del CdS, S/15688, 6.4.1983.

²⁸⁵ S/15645, 17.3.1983, S/15703, 13.4.1983.

²⁸⁶ V. OAU, AHG/RES/1-4.7.1980, in S/14378, Ann. II, e Comunicato del Bureau OAU, 17° Sess., Lomé 14.1.1981, in S/14378, Ann. III.

Né, mi sembra, è un caso che (sempre per fare degli esempi) la stessa CIG, nel parere consultivo sul Sahara occidentale, concentri larga parte della propria attenzione proprio sull'analisi della situazione del territorio al momento della decolonizzazione, allo scopo proprio di accertare da quale stato dipendesse²⁸⁷.

D'altronde è fin troppo nota per meritare di essere oggetto di analisi accurata l'energia con cui i nuovi stati difendono la propria integrità territoriale, così come ricostruibile all'atto della formazione dello stato.

14. Se dunque la tesi che identifica i destinatari dell'autodeterminazione (i titolari, per chi ritenga che di un diritto si tratti) nei gruppi razziali o nazionali ecc. (non soddisfa, nemmeno sembra accettabile un approccio meramente fattualistico al problema: per cui l'autodeterminazione andrebbe riconosciuta dall'ordinamento solo quando la situazione di fatto porti un determinato gruppo sociale ad assumere un peso tale da poter essere addirittura riconosciuto come soggetto di diritto internazionale a pieno titolo, o almeno sia tanto rilevante da essere riconoscibile²⁸⁸ alla luce dei criteri che regolano il riconoscimento dei nuovi stati o degli stati *in fieri*.)

Ciò per due ordini di motivi. In primo luogo perché, come cercherò di mostrare meglio nei prossimi paragrafi, questa interpretazione costringerebbe a ritenere l'autodeterminazione un fenomeno limitato alle sole ipotesi in cui essa sia

²⁸⁷ CIG, *Parere consultivo, Sahara Occidentale*, 16.10.1975, in CIG, *Réc.*, 1975, 12 ss.

²⁸⁸ È in qualche misura la tesi di chi ritiene che l'autodeterminazione (sempre nel senso di indipendenza) competa a strutture molto ben definite di tipo socioterritoriale o nazionale (JOHNSON, cit., 112, 125; MARTEN, cit., 65; ecc.) e anche di chi ritiene che si debba badare alla situazione di fatto di cui riconoscere la legittimità *a posteriori*, qualora l'autodeterminazione abbia avuto successo, OFUATEY-KODJOE, cit., 156.

destinata a condurre l'entità interessata all'autonomia (indipendenza, incorporazione, associazione), mentre in realtà le fattispecie riconducibili al fenomeno dell'autodeterminazione sono, come si accennava, più numerose ed articolate, ed in particolare comprendono anche ipotesi in cui non alla autonomia tenda il popolo interessato, ma alla soddisfazione di altre esigenze mediante altri risultati²⁸⁹.

In secondo luogo perché tale interpretazione (specie per chi ritenga l'autodeterminazione un diritto) condurrebbe fino a negarne l'esistenza stessa. Infatti a ben vedere, per questa via riceverebbero tutela dall'ordinamento solo quelle situazioni di carattere conflittuale capaci di emergere sul piano internazionale in quanto tali. E ciò anche qualora si volesse intendere che assumono rilevanza internazionale solo le situazioni in cui un'effettiva rivendicazione sia manifesta²⁹⁰ anche a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio conflitto. Se infatti è vero che molti casi hanno visto esplodere un conflitto tra il popolo e lo stato, è anche vero che molto spesso a conflitti del genere non si è pervenuti. Per cui, posto che sia vero che l'ordinamento internazionale protegge l'espressione di volontà della popolazione, ne conseguirebbe che tale protezione potrebbe essere data soltanto a coloro i quali siano in grado di emergere a livello internazionale abbastanza da poter ricevere protezione.

²⁸⁹ Il modo stesso in cui il concetto di autodeterminazione si è storicamente affermato, ha indotto ad assegnare al termine prevalentemente il significato di strumento per la realizzazione della indipendenza nazionale (in qualche caso anche delle minoranze) prima, e coloniale poi (dato che, come si vedrà tra poco, tra le due situazioni esiste una notevole differenza). Il collegamento inscindibile che esiste però tra il perseguimento dell'indipendenza e la necessità che ad essa si pervenga nel rispetto della volontà popolare, induce sul piano teorico ad assegnare al concetto di autodeterminazione il significato di rispetto della volontà popolare tout court (in senso, però internazionalistico). Per cui rientrano nel medesimo concetto anche altre situazioni in cui non di indipendenza si tratta, ma di altro.

²⁹⁰ Salvo a vedere come di tale 'rivendicazione' possa esistere rilevazione sul piano internazionale.

Come si diceva, invece, l'autodeterminazione deve essere una possibilità aperta a tutti i popoli e sempre, per cui il sistema delle garanzie destinato a consentirla non può considerarsi in vigore soltanto nel momento in cui, e limitatamente al periodo in cui, una 'pretesa' in tal senso effettivamente vi sia e sia abbastanza forte da farsi valere.

Ed infatti, a ben vedere, l'autodeterminazione consiste nella garanzia offerta dall'ordinamento affinché tutti i popoli possano esprimersi sempre e perché tale volontà venga soddisfatta. La garanzia cioè non verte solo sul merito della volontà popolare (sul suo contenuto) ma anche sull'esistenza della possibilità di manifestare la volontà stessa: vale a dire che essa è rivolta agli stati perché essi facciano in modo che tale possibilità vi sia (e che, una volta espressa, alla volontà popolare si dia corso) a prescindere dall'esistenza di una pretesa in atto, da parte del popolo. Del resto, a prescindere anche dal problema della soggettività di diritto internazionale del popolo, non si comprenderebbe come un popolo possa esprimere o comunque realizzare una pretesa se sia privo degli strumenti per farlo: sarebbe come dire che una situazione di oppressione (quale che sia) possa legittimamente continuare a sussistere poiché il popolo interessato non riesca ad (o non possa o non voglia) opporvisi. E d'altra parte non si vede come potrebbe essere (giuridicamente) nota alla comunità internazionale un'opposizione che non riesce a manifestarsi. Per di più non ogni opposizione, ma solo quella che possa rappresentare la volontà dell'intero popolo (ed in tal senso della sua maggioranza); mentre al contrario è storicamente per lo più avvenuto che le opposizioni (movimenti di liberazione inclusi) lungi dal rappresentare la maggioranza o la totalità del popolo, in realtà ne rappresentano (specie inizialmente) solo una minoranza, un'élite, che quando si manifesti attraverso atti di forza (e solo in questo caso) può, in determinate circostanze, essere riconosciuta: ma per tutt'altra via, e per se stessa, non per il popolo che si supponga rappresenti.

L'autodeterminazione, invece, spetta a tutti i popoli, non solo a quelli che la rivendicano, se non altro perché tutti i popoli hanno 'diritti uguali'. Gli stati pertanto hanno l'obbligo (e la comunità garantisce quest'obbligo) di consentire comunque che la volontà popolare possa esprimersi, normalmente, non soltanto quando un gruppo, o la totalità del popolo, pretenda materialmente di farlo magari con la forza.

Quest'ultima posizione, infatti, condurrebbe a confondere due concetti profondamente diversi: l'autodeterminazione, appunto e la rivoluzione. La rivoluzione come tale, lungi dall'essere un diritto non è protetta in sé dall'ordinamento, mentre soltanto, il principio di effettività richiede che il regime nato dalla rivoluzione sia (se sufficientemente forte anche a rivoluzione ancora in atto) riconosciuto in quanto nuovo stato o governo²⁹¹; del tutto a prescindere dal modo in cui è nato e dagli obiettivi che si propone²⁹². Ora, se è

²⁹¹ Da ciò tutta la prassi ben nota sul riconoscimento, che è ammesso (in genere) soltanto quando il movimento rivoluzionario abbia raggiunto una forza sufficiente ad imporsi. D'altro canto, si potrebbe in questo senso ritenere che valga una sorta di principio di legittimità, a seguito del quale si potrebbe considerare ammissibile il riconoscimento qualora soltanto il governo in questione corrisponda (anche sul piano delle norme costituzionali: è la prassi non infrequente che porta a riconoscere governi in quanto democratici o in quanto promettono di essere rispettosi — magari in futuro — di principi democratici, v. gli autori cit. alla nota successiva) alle aspirazioni popolari: sul punto v. GAULAND, *Das Legitimitätsprinzip in der Staatenpraxis seit dem Wiener Kongress*, Berlin (Duncker Humblot) 1971, 52 ss., che giunge (correttamente) a negare questa ipotesi. Cfr. anche ZICCARDI CAPALDO, *Le situazioni territoriali illegittime nel diritto internazionale*, Napoli (Editoriale scientifica) 1977, 18 ss. La stessa dottrina Stimson sarebbe fondata sul principio di autodeterminazione, secondo STIMSON, *American policy in Nicaragua*, New York (Scribner's Sons) 1927, 108 e 115.

²⁹² Anche se esiste una certa tendenza (ma non credo che si possa dire di più) a collegare il riconoscimento a presupposti di democraticità e di rispetto dei diritti umani da parte dello stato o governo da riconoscere: v. FROWEN, *Das de facto*, cit. loc. cit.; GLEICH, *Die Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik*, Bern (Lang) 1975, 58; ZIVIER, *Die Nichtanerkennung im modernen Völkerrecht. Probleme staatlichen Willensäußerung*, Berlin (Berlin Verlag) 1967, 46 ss.; LOUDWIN,

indubbio che un processo di autodeterminazione può trovare uno strumento utile per realizzarsi in una rivoluzione, è altresì vero che una rivoluzione (è ancora di più, un colpo di stato) può avvenire proprio per reprimere l'autodeterminazione, in ispregio cioè della volontà del popolo interessato.

La prassi inoltre (e con riferimento alla rivoluzione condivisa dalla dottrina) distingue nettamente tra i due fenomeni circa il modo in cui la comunità internazionale deve e può rispondere alle due situazioni. È fin troppo noto per meritare di essere detto ampiamente, ad esempio, che lo stato nel cui ambito si manifesti un fenomeno rivoluzionario sarebbe legittimato a chiedere aiuto agli altri stati al fine della repressione del movimento in atto (tanto più se sollecitato dall'esterno). E per converso, non sembra affatto legittimo che gli stati prestino aiuto o assistenza al movimento rivoluzionario, almeno finché non sia divenuto riconoscibile. La prassi del riconoscimento, anzi, richiede la massima cautela da parte degli stati terzi, rispetto al movimento rivoluzionario ed allo stato contro cui esso è diretto, allo scopo di evitare un illegittimo riconoscimento prematuro²⁹³.

Die konkludente Anerkennung im Völkerrecht, Berlin (Duncker Humblot) 1983, 26 ss.; NARAIN MEHRISH, *India's recognition policy towards the new nations*, Delhi (Oriental Publishers) 1972, 10 ss.; SEPULVEDA, *La teoría y la práctica del reconocimiento de Gobiernos*, Mexico (Un. Nac. Autónoma) 1974, 81 ss. La tendenza è confermata (appunto però come semplice tendenza) in GALLOWAY, *Recognising foreign governments: the practice of the United States*, Washington (Am. centr. Inst. for public policy research) 1978, specialmente 184 ss.

²⁹³ In questo senso v. ancora di recente la posizione espressa dai paesi del CONDECA nella riunione del 22-23.10.1983 sulla questione del Nicaragua, con la quale il gruppo decide che i paesi del 'gruppo di Contadora' potrebbero sostenere «a military solution within the framework of the OAS» qualora i loro sforzi di trovare una soluzione pacifica della situazione del Nicaragua dovesse fallire, ed altresì che le forze 'contra' del Nicaragua potrebbero «establish a government somewhere in Nicaraguan territory, and, once recognised internationally, could ask for aid from CONDECA», in KEESING's, cit., XXX, Maggio 1984, 2850 s. Pur cioè in una situazione politica non certamente favorevole al Nicaragua, gli stati in

Il regime rivoluzionario, inoltre può prescindere del tutto dall'autodeterminazione, nel senso che esso, per essersi ad esempio effettivamente e stabilmente *insediato su una parte sola del territorio* interessato, non conduce per ciò alla negazione dell'autodeterminazione per l'intero popolo in questione.

Tipica, in questo senso, è la situazione del Vietnam. Nel trattato del 1954²⁹⁴, mentre pieno è il riconoscimento del Vietnam del Nord come entità del tutto autonoma (come stato, cioè) contestualmente si afferma il diritto del popolo vietnamita (per intero) all'autodeterminazione (quindi ancora da realizzare). Ancora più esplicitamente, nei trattati di Parigi²⁹⁵. Da un lato si afferma la volontà di rispettare i diritti

questione (del gruppo del CONDECA, appunto, Central America Defence Council) sentono egualmente la necessità di garantirsi una base formale per un eventuale appoggio militare al movimento antisandinista, riconoscendo pertanto, non solo quanto affermato nel testo, ma implicitamente anche la piena legittimità dell'attuale governo nicaraguense. Quasi contestualmente, il gruppo di Contadora esaminava una serie di proposte (tra l'ottobre ed il novembre 1983) tra cui quella nicaraguense di un trattato che, tra l'altro, riconoscesse al Nicaragua l'«inalienable right to its independence and self-determination», *ibidem*, 32853. Sul problema evocato nel testo (e su cui tornerò nel prossimo capitolo), v. ampiamente RONZITTI, *Le guerre di liberazione nazionale e il diritto internazionale*, Pisa (Pacini) 1974, 99 ss., 108 ss., e sul punto specifico di cui nel testo, 9 nt. 6, a proposito dell'uso e del significato dell'espressione (che peraltro preferisco a quella proposta dell'A. di 'governo costituito') 'governo legittimo'.

²⁹⁴ Sul punto v. FALK, *The status of law in international society*, Princeton (Un. Press) 1970, 584 s., ed *ivi* riferimenti all'ampia bibliografia in materia. Le posizioni della dottrina in merito, sono come noto abbastanza divise: ad esempio, l'intervento americano è considerato legittimo in quanto avvenuto a favore di un governo legittimo che si opponeva ad una rivoluzione, FISHER, *Intervention: three problems of policy and law*, in STANGER (ed.), *Essays*, cit., 12 s. (e *ivi* bibliografia); l'intervento stesso è al contrario considerato di dubbia legittimità, perché il Sud Vietnam sarebbe stato soltanto uno stato fantoccio e pertanto probabilmente privo di soggettività internazionale, da WALZER, *Just and unjust war*, cit., 95 ss., e *ivi* ulteriori riferimenti.

²⁹⁵ V. USA-Rep. Dem. VIETNAM-Gov. Provv. Rivoluzionario della Rep. del Sud VIETNAM-Rep. VIETNAM, *Agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam*, Parigi 27.1.1973 (e, ovviamente, USA-Rep. Dem. VIETNAM, *Agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam*, Parigi 27.1.1973), in *ILM* 1973, 48 ss.

'nazionali' fondamentali del popolo vietnamita tutto e il diritto del popolo sud vietnamita all'autodeterminazione²⁹⁶, e dall'altro si riconosce il diritto all'unità e integrità territoriale del Vietnam per intero²⁹⁷. Inoltre, mentre si precisa accuratamente la maniera in cui il Sud Vietnam eserciterà la propria autodeterminazione, si precisano anche le modalità (diverse) per realizzare la riunificazione dei *due Vietnam*²⁹⁸.

E dunque non solo sono riconosciute ambedue le parti sudvietnamite²⁹⁹ ma contemporaneamente si afferma che solo il Sud Vietnam deve poter esercitare l'autodeterminazione e, posto che l'unità del Vietnam è indiscussa, il *modo* di realizzarla concretamente sarà deciso *direttamente tra i due stati*: l'uno già perfettamente formato e l'altro solo dopo la realizzazione del processo di autodeterminazione³⁰⁰. Le modalità di

²⁹⁶ *Agreement*, cit., «With a view to ending the war ... on the basis of respect for the Vietnamese people's fundamental national rights and the South Vietnamese people's right to self-determination...».

²⁹⁷ IDEM, a. 1 «The United States and all other countries respect ... territorial integrity of Vietnam as recognised by the 1954 Geneva agreements on Vietnam».

²⁹⁸ IDEM, aa. 9 ss. e 15.

²⁹⁹ Sia pure attraverso il meccanismo del doppio trattato di cui l'uno (a due) garantisce l'altro (a quattro).

³⁰⁰ E questo mi sembra, non perché al popolo della Repubblica Democratica del Vietnam non spetti l'autodeterminazione, ma unicamente perché nel solo Sud Vietnam esiste in atto un problema di autodeterminazione in quanto il popolo appare diviso (o almeno non interamente concorde con il governo al potere, e, del resto nemmeno con quello rivoluzionario, tanto vero che si costituisce nel trattato un governo di cui facciano parte 'le tre' componenti). Diversamente per la Repubblica democratica del Vietnam, per la quale non sembra che esistano problemi, dato che essa si presenta unita ed unitaria alla conferenza. (È ovvio che ciò risulta dalla valutazione di fatto condotta dalle parti in causa). Appunto, dunque come si diceva più sopra, il governo rivoluzionario provvisorio è riconosciuto ma ciò non implica necessariamente che sia esso il governo legittimo (e unico) del Vietnam o di una parte di esso, e che continui ad esserlo definitivamente: sarà lo svolgimento di un processo d'autodeterminazione (nella specie elezioni politiche) a decidere il

realizzazione del processo di autodeterminazione, inoltre, sono definite con grande accuratezza, proprio nel senso indicato prima. Il popolo sudvietnamita sarà cioè chiamato a votare per decidere il futuro politico del paese³⁰¹, mentre nelle more, le due parti sud vietnamite si impegnano ad assicurare tutte le libertà necessarie alla realizzazione di una votazione libera³⁰², dopo la quale il governo eletto potrà decidere sulla posizione internazionale del paese³⁰³. Mi sembra cioè che, dire che il Sud Vietnam deve esercitare l'autodeterminazione (tacendola del tutto per il Nord Vietnam), non esclude affatto che anche il Nord Vietnam possa esercitare l'autodeterminazione. D'altronde è ovvio che, per il Sud Vietnam non certo di decidere della propria indipendenza si tratta, ma nemmeno della eventuale unione con il Nord: essa è data per scontata, se pure su accordo tra gli stati. Ciò che il popolo sudvietnamita

futuro regime dell'intero territorio (del Vietnam del sud). Dato però che il Vietnam deve essere unificato (integrità territoriale) saranno i due stati a decidere come (e non se), in omaggio al principio per cui le modifiche territoriali possono essere decise solo su accordo tra stati. Si ha qui, mi sembra, una duplice conferma dell'ipotesi avanzata sopra circa la delimitazione storico territoriale delle entità legittimate allo svolgimento di un processo di autodeterminazione. In considerazione del fatto che il Vietnam storicamente risulta diviso a ciascuno dei due Vietnam spetta separatamente l'autodeterminazione. In considerazione del fatto che storicamente il Vietnam era unito (ancora in epoca coloniale) e tale fu riconosciuto nel 1954, i due Vietnam devono negoziare la riunificazione.

³⁰¹ Accordo cit., a 9b «The South Vietnamese people shall decide themselves the political future of South Vietnam through genuinely free and democratic general elections under international supervision», ma inoltre, a. 9c «Foreign countries shall not impose any political tendency or personality on the South Vietnamese people», come dire che la libertà di decidere riguarda anche la collocazione politica internazionale del paese, e comunque la libertà da interferenze esterne.

³⁰² Accordo, cit., a. 11 co. 3, dove sono elencate tutte le libertà civili e politiche da assicurare alla popolazione immediatamente dopo il cessate il fuoco, il che lascia intendere da un lato che esse sono necessarie alla libertà delle elezioni, e dall'altro che allo stato mancano.

³⁰³ Accordo, cit., a. 14.

deve decidere, al contrario, è proprio il regime politico del Sud Vietnam, dato che al momento la situazione lascia intendere o supporre che il governo al potere non lo rappresenti.

Occorre pertanto e la prassi come si vedrà lo dimostra ampiamente, tenere nettamente distinti i due fenomeni, considerando se si vuole la rivoluzione come uno dei possibili strumenti attraverso cui l'autodeterminazione può essere realizzata. Tenendo quindi conto del fatto che le garanzie offerte ai fenomeni in questione richiedono agli stati comportamenti profondamente differenti a seconda che ci sia o meno un processo di autodeterminazione da garantire: in particolare con riguardo al comportamento degli stati tutti nei confronti dello stato 'oppressore' verso il quale non sembra che la prassi sia favorevole a considerare lecito, ad esempio un sostegno militare³⁰⁴.

D'altra parte, a rendere ancora più evidente la differenza in oggetto, occorre rilevare, posto che non necessariamente i fenomeni di autodeterminazione si manifestano e si realizzano attraverso azioni violente (o anche attraverso situazioni di conflitto sia pure pacifico) che ciò non toglie affatto che l'ordinamento riconosca egualmente una protezione a queste situazioni, sia consentendo interferenze a favore delle rivendicazioni in atto, sia comunque ribadendo sistematicamente l'obbligo degli stati ad adoperarsi perché i processi di autodeterminazione possano svolgersi e comunque di consentirli.

³⁰⁴ Al contrario, la condanna di chiunque aiuti il governo, pur legittimo, 'oppressore' è costante, sia che detto governo sia di natura coloniale, sia che si tratti di un governo legittimo che reprime la possibilità di espressione della volontà popolare. (V. anche ampiamente RONZITTI, *Le guerre*, cit., 198 ss.). Nei confronti del caso dell'Afghanistan, le NU condannano l'intervento sovietico proprio (e solo) in quanto sospetto di impedire al popolo la scelta libera del regime politico del territorio (e ignorando la pretesa sovietica di un precedente intervento dall'esterno, che in tal caso avrebbe reso l'azione sovietica legittima), v. A/RES/ES. 6/2, 14.1.1980; A/RES/35/37, 20.11.1980; A/RES/36/34, 18.11.1981. Ed egualmente le NU si sono comportate nel caso di Grenada (v. *infra*, ntt. 385 ss.).

In effetti, la prassi ha nei confronti dei fenomeni in questione un comportamento costante e piuttosto preciso. Intanto occupandosi dei problemi in questione anche quando non esistano situazioni conflittuali o almeno situazioni di conflitto particolarmente rilevanti.

Ma le NU vanno anche oltre, sia riconoscendo un diritto alla 'lotta' anche armata da parte del popolo oppresso³⁰⁵, sia

³⁰⁵ V. ad esempio, in generale (divieto dell'uso della forza contro i popoli in via di autodeterminazione) A/RES/2327 (XXII) 18.12.1967V; A/RES/2625 (XXV) 24.10.1970, e più specificamente, A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966; A/RES/2627 (XXV) 24.10.1970; A/RES/2787 (XXVI) 6.12.1971; A/RES/31143, 17.12.1973. La lotta contro i regimi oppressivi dell'autodeterminazione, è genericamente legittima, S/RES/282, 23.7.1970; S/RES/511 (anche per la difesa dei diritti dell'uomo), per il Sud Africa; S/RES/318, 28.7.1972; A/RES/3297 (XXIX) 13.12.1974; A/RES/3396 (XXX) 21.11.1975, per la Rhodesia; A/RES/2023 (XX) 5.11.1965, per Aden; A/RES/2238 (XXI) 20.12.1966, per Oman; A/RES/31/4, 21.10.1976, per l'isola di Mayotte; A/RES/31/53, 1.12.1976; A/RES/33/39, 13.12.1978, per Timor. Ma anche più genericamente, come diritto a vivere in pace, S/RES/530, 19.5.1983 a proposito del Nicaragua, e anche come legittimità di lottare per la pace A/RES/33/75, 15.12.1978, e anche per le risorse naturali A/RES/3171 (XXVIII) 17.12.1973. Ma anche la lotta armata è consentita esplicitamente, ad es. con espressioni del tipo «lotta con ogni mezzo», A/RES/3070 (XXVIII) 30.11.1973, e A/RES/3103 (XXVIII) 12.12.1973 (per i Movimenti di liberazione nazionale); A/RES/32/42, 7.12.1977; A/RES/33/24, 29.11.1978; A/RES/34/44, 23.11.1979; ed egualmente se si tratta di lottare contro il razzismo, sempre in genere, ad es., A/RES/2627, cit.; A/RES/2646 (XXV) 30.11.1970; A/RES/2714 (XXV) 15.12.1970, A/RES/31/6, 9.11.1976; ed egualmente contro la dominazione straniera (senza particolari specificazioni, ad es., A/RES/2955 (XXVII) 12.12.1972. Più in particolare, per singole questioni, v. ad es., S/RES/269, 12.8.1969; A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967; A/RES/2372 (XXIII) 12.6.1968; A/RES/3111 (XXVIII) 12.12.1973; A/RES/32/9, 4.11.1977; A/RES/ES. 8/2, 14.9.1981; A/RES/35/227, 6.3.1981, per la Namibia. S/RES/253, 29.5.1968; S/RES/277, 18.3.1970; S/RES/423, 14.3.1978 (in cui si qualificano i resistenti al regime, come combattenti per la libertà); S/RES/424, 17.3.1978; A/RES/2151 (XXI) 17.11.1966; A/RES/2769 (XXVI) 22.11.1971; A/RES/31/154, 20.12.1976; A/RES/32/116, 16.12.1977 per la Rhodesia. S/RES/322, 22.11.1972 per Capo Verde. S/RES/392, 9.6.1976; S/RES/417, 3.10.1977; S/RES/428, 6.5.1978; A/RES/2074 (XX) 17.12.1965, per il Sud Africa. A/RES/2711 (XXV) 14.12.1970; A/RES/3162 (XXVIII) 14.12.1973; A/RES/34/37, 21.11.1979; A/RES/35/19, 11.11.1980, per il Sahara. A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973; A/RES/3294

consentendo³⁰⁶ (e talvolta richiedendo)³⁰⁷ l'aiuto anche armato da parte degli stati terzi, sia infine condannando le azioni repressive dello stato contro le popolazioni in lotta³⁰⁸, magari condotte con l'aiuto di mercenari³⁰⁹. In taluni casi,

(XXIX) 13.12.1974, per il Portogallo. A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974, relativa alla Palestina, per cui pure si parla di diritto all'autodeterminazione, e che pertanto viene trattata come un vero e proprio territorio coloniale.

³⁰⁶ V. in generale, sulla possibilità di aiutare i popoli in lotta (quali che ne siano i mezzi) per la 'libertà', A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966; A/RES/2627, cit.; A/RES/2649 (XXV) 30.11.1970; A/RES/2878 (XXVI) 20.12.1971; A/RES/3118 (XXVIII) 12.12.1973; A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973; A/RES/3246 (XXIX) 29.11.1973; A/RES/34/42 21.11.1979. E, su casi specifici, ad es. S/RES/447, 28.3.1979; A/RES/2874 (XXVI) 20.12.1971 per il Sud Africa. S/RES/277, 18.3.1970 per la Rhodesia. D'altronde è consentito aiuto anche a chi lotti contro il razzismo, ad es., A/RES/32/36, 28.11.1977, ed egualmente a chi lotti per i diritti umani A/RES/34/22, 14.11.1979 (con riferimento alla Cambogia).

³⁰⁷ V. ad es., S/RES/269, 12.8.1969, A/RES/2372 (XXIII) 12.6.1968, A/RES/2555 (XXIV) 12.12.1969, A/RES/2678 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/3031 (XXVII) 18.12.1972, A/RES/3295 (XXIX) 13.12.1974, per la Namibia. S/RES/445, 8.3.1979, A/2151 (XXI) 17.11.1966, A/RES/2262 (XXII) 3.11.1967, A/RES/2508 (XXIII) 21.11.1969, A/RES/3115 (XXVIII) 12.12.1973, per la Rhodesia. A/RES/2307 (XXII) 13.12.1967, per il Sud Africa, A/RES/2184 (XXI) 12.12.1966, per il Portogallo. A/RES/2711 (XXV) 14.12.1970 per il Sahara. A/RES/37/135, 17.12.1982 per la Palestina. D'altro canto l'intervento a favore di movimenti non considerati destinati a conseguire l'autodeterminazione, sono esplicitamente proibiti: v. ad es. A/RES/109 (III) 21.10.1947 relativo agli aiuti alla guerriglia in Grecia.

³⁰⁸ In generale, v. ad es., il divieto di condurre 'guerre coloniali' in A/RES/3481 (XXX) 11.12.1975 e in genere di condurre pratiche di destabilizzazione, in A/RES/31/91, 14.12.1976; ma il principio è affermato anche più in generale, ad es. nelle A/RES/1514, cit. e A/RES/2160 (XXI) 30.11.1966. Più specificamente, v. ad es. S/RES/312, 4.2.1972 relativa al Portogallo, e A/RES/36/34, 18.11.1981 relativa all'Afghanistan.

³⁰⁹ L'uso dei mercenari (sempre relativamente alla repressione di popolazioni in lotta, con o senza movimenti di liberazione, per la autodeterminazione) è spesso condannato, v. ad es., A/RES/2625, cit., A/RES/3103 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/31/34, 30.11.1975, A/RES/32/14, 7.11.1977, A/RES/34/140, 14.12.1979, A/RES/34/44, 23.11.1979, A/RES/35/35, 14.11.1980, A/RES/36/9, 28.1.1981 e A/RES/31/6, 9.11.1976, in cui il riferimento esplicito è al razzismo, v. per casi

addirittura, la repressione del governo (pur sempre legittimo) delle aspirazioni del popolo, è considerata una vera e propria aggressione³¹⁰.

15. Sulla base dell'interpretazione del fenomeno dell'autodeterminazione che si è offerta nei paragrafi che precedono, è possibile trarre alcune ulteriori conseguenze che ne costituiscono una derivazione logica, e che, d'altronde, sono in larga misura confermate dalla prassi.

particolari, ad es., S/RES/161, 21.2.1961, S/RES/199, 30.12.1964, S/RES/241, 15.11.1967, relative al Congo. S/RES/289, 23.11.1970 relativa alla Guinea. A/RES/3396 (XXX) 21.11.1975, A/RES/31/154, 20.12.1976, A/RES/32/116, 16.12.1977, A/RES/33/38, 13.12.1978, A/RES/34/192, 18.12.1979, relative alla Rhodesia. A/RES/32/9, 4.11.1977 sulla Namibia. A/RES/33/76, 15.12.1978 sul Nicaragua. Così come del resto la richiesta di aiuto attraverso mercenari, è condannata, ad es., S/RES/326, 2.2.1973, S/RES/328, 10.3.1973, S/RES/411, 30.6.1977 relative alla richiesta di aiuto della Rhodesia al Sud Africa cui la stessa risponde con l'invio di mercenari, e ancora S/RES/403, 14.1.1977 sempre relativa alla Rhodesia.

³¹⁰ In termini generali viene talvolta usato il termine guerra coloniale (A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973) ed in generale è definita tale se diretta contro l'autodeterminazione (A/RES/36/10, 28.10.1981). V. anche casi particolari, come per il Portogallo (guerra coloniale) S/RES/312, 4.2.1972, A/RES/1819 (XVII) 18.12.1962, A/RES/2270 (XXII) 17.11.1977, A/RES/2507 (XXIV) 21.11.1969, S/454, 2.11.1979 (è illecito l'aiuto al Sud Africa per reprimere i movimenti di liberazione namibiana, e costituisce pertanto aggressione contro la Namibia), e ancora S/RES/532, 31.5.1983, A/RES/S. 9/2, 3.5.1978, A/RES/2074 (XX) 17.12.1965, A/RES/1954 (XVIII) 11.12.1963, relative al Basutoland. A/RES/3061 (XXVIII) 2.11.1973 relativa a Capo Verde. A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973 relativa ad Angola e Mozambico. A/RES/ES. 9/1, 5.2.1982 relativa alla Palestina. Così è vera e propria guerra quella della Rhodesia contro il suo popolo A/RES/33/38 13.12.1978, e l'aiuto alla Rhodesia è aggressione A/RES/2508 (XXIV) 21.11.1969 e v. anche A/RES/3116 (XXVIII) 12.12.1973. S/RES/508, 5.6.1982. S/RES/509, 6.6.1982 relative al Libano. D'altra parte l'aggressione può essere verso le stesse NU, come nel caso della Namibia, A/RES/32/9, 4.11.1977. A/RES/35/227, 6.3.1981. Anche i tentativi di conquista (che avvengono in violazione del diritto locale all'autodeterminazione) sono atti di guerra e di aggressione, come in Palestina, S/RES/242, 22.11.1967, A/RES/2628 (XXV) 4.11.1970, e lo sono anche se si tratta di sfruttamento delle risorse naturali, A/RES/34/136, 14.12.1979, A/RES/37/135, 17.12.1982.

Se è vero che ogni popolo, sia pure territorialmente identificato ed alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti, viene protetto dall'ordinamento internazionale nella sua rivendicazione (anche non attuale, e cioè anche qualora non si sia ancora manifestata in forma visibile)³¹¹, in quanto ad ogni

³¹¹ O magari non si sia manifestata affatto nei termini usuali della rivendicazione (magari violenta) ad esempio dell'indipendenza. In questo senso, per restare nell'ambito di un esempio, è significativa la situazione delle colonie statunitensi (che, come noto, nella letteratura americana si esclude debbano essere identificate come tali, v. ad es., FLUKER, GOODMAN, LANDE, ASUNCION-LANDE, LEE, MOOS, *The United States and Japan in the Western Pacific: Micronesia and Papua New Guinea*, Boulder (Westview) 1981, 63 ss.; e l'ampia discussione ed analisi del problema in McHENRY, *Micronesia: Trust betrayed. Altruism vs. self-interest in american foreign policy*, New York (Carnegie Endowment) 1975, specie 35 ss.; LEARY, *The Northern Mariana Covenant, and american territorial relations*, Institute of governmental studies, Research Report 80-1 (Un. California Press) 1980, 39 ss.; e anche, ovviamente in termini molto polemici, POJARKOWA, *Die Besetzung und die Veruandlung Puerto Ricos in eine USA-Kolonie*, in *GESCHICHTE der amerikanischen bewaffneten Intervention*, Redaktion der Gesellschaftswissenschaften und Gegenwart, Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Moskau 1981, II, 152 ss.) dove una vera e propria aspirazione all'indipendenza non sembra emergere: ciò, peraltro, non impedisce alle NU di dichiarare per esse il 'diritto' all'autodeterminazione ed all'indipendenza. Tipico in questo senso, è ad esempio il caso di Porto Rico, del quale gli USA chiesero la cancellazione dall'elenco dei territori non autonomi (ai fini della trasmissione delle informazioni ex a. 76 della Carta) all'epoca della riforma costituzionale che, nel 1952, rendeva Porto Rico parte di un Commonwealth USA (con la caratteristica, come noto, però di 'unincorporated territory' degli USA con tutte le note conseguenze tra cui quella della irrevocabilità del regime adottato, v. McHENRY, cit., 38) analogamente a Guam, alle Isole Vergini (USA) e alle isole Samoa, v. TRIAS MONGE, *Historia constitucional de Puerto Rico*, Puerto Rico (Editorial Universitaria) 1980, 1981, II, *passim*; SARIOLA, *The Puerto Rican Dilemma*, Port Washington (Kennikat) 1979, 170 s. A partire dal 1972, peraltro, le NU ripresero ad interessarsi del problema (v. GAOR, Doc. A/27/23, A/8723 (Part I), 33, Draft Resolution, Commissione 'dei 24', 30.9.1972) ed ancora continuano a farlo proponendo sistematicamente l'autodeterminazione e l'indipendenza per il territorio (e v. da ultimo la Draft RES/Comm. dei 24, A/AC. 109/707, 4.8.1982, A/37/23/Rev 1, 23 ss., cfr. anche LEIBOWITZ, *Colonial*, cit., 35). Analogamente per le Samoa, le Isole Vergini e Guam, che certamente non sembrano orientate a pretendere (almeno in maniera pressante) la piena autonomia dagli USA

popolo deve essere consentito lo sviluppo dei necessari processi di autodeterminazione, ne deriva che ad ogni popolo occorre riconoscere la medesima quantità e qualità di garanzie che comunemente vengono riconosciute a qualsiasi altro popolo, per il quale non si pongano (in atto) questioni del genere³¹².

È questo, come si diceva, l'unico modo per poter interpretare in maniera soddisfacente l'associazione costante in molti strumenti internazionali di due concetti altrimenti molto

(cfr. DOOKHAN, *A history of the Virgin Islands of the United States*, St. Thomas (Caribbean Un. Press) 1974, 233 ss., LEARY, cit. 39, CARANO, *Sanchez, A complete history of Guam*, Rutland (Tuttle) 1964, 360 ss.). V. infatti, per Guam, A/RES/31/58, 1.12.1976 (si noti che è dal 1969 che il Governatore è elettivo, passo che, nelle intenzioni statunitensi, sembrerebbe destinato ad essere l'ultimo e definitivo circa l'autonomizzazione 'democratica' delle isole, v. LEARY, cit., 39), A/RES/32/28, 28.11.1977 (la presenza di basi militari non deve impedire l'autodeterminazione per le popolazioni locali, RES cit. n. 5), A/RES/33/33, 13.12.1978, A/RES/34/39, 21.11.1979, A/RES/35/22, 11.11.1980, A/RES/36/63, 25.11.1981 (estremamente analitica nell'indicare i passi che è necessario vengano svolti per la piena autonomia e l'autodeterminazione), e ancora di recente, *Draft RES/A/37/23* (P.V.), 19 ss., 5.8.1982, (v. LEIBOWITZ, cit., 105 ss.). Per le Isole Vergini, (pure esse con Governatore elettivo dal 1969) A/RES/31/57, 1.12.1976, A/RES/32/31, 28.11.1977, A/RES/33/33, 13.12.1978, A/RES/34/36, 21.11.1979, A/RES/35/24, 11.11.1980, A/RES/36/47, 24.11.1981 (in cui si parla esplicitamente di decolonizzazione), e di recente *Draft RES/ A/37/23* (P.V.), 39 s., 5.8.1982. E, per le Samoa (Governatore elettivo dal 1976), A/RES/2069 (XX) 16.12.1965, A/RES/2232 (XXI) 20.12.1966, A/RES/2357 (XXII) 19.12.1967, A/RES/2430 (XXIII) 18.12.1968, A/RES/2592 (XXIV) 16.12.1969, A/RES/2709 (XXV) 14.12.1970, A/RES/2869 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2984 (XXVII) 14.12.1972, A/RES/2069 (XX) 16.12.1965, A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3290 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3429 (XXX) 8.12.1973, A/RES/31/55, 1.12.1976, A/RES/32/24, 28.11.1977, A/RES/33/32, 13.12.1978, A/RES/34/35, 21.11.1979, A/RES/36/48, 24.11.1981 (gran parte delle quali riguardano anche altri territori, USA e di altri stati).

³¹² Ma come si vedrà meglio più avanti, è la logica stessa del sistema ad imporre di considerare l'autodeterminazione un processo permanentemente a disposizione di tutti i popoli, abbiano o meno problemi di scarsa corrispondenza tra la volontà popolare e il comportamento dello stato di cui fanno parte.

difficili da integrare e comprendere: «equal rights and self-determination». Tutti i popoli, cioè nella terminologia delle NU ma non solo di esse, hanno eguali diritti ed in più il diritto dell'autodeterminazione. Dunque anche i popoli che non siano dipendenti, che non rivendichino o intendano rivendicare particolari concessioni dallo stato di cui fanno parte. Ed allora, da un lato tutti i popoli sono legittimamente abilitati ad esercitare l'autodeterminazione (dipendenti, soggiogati o meno), e si vedrà più avanti cosa questa affermazione comporti specialmente alla luce della prassi; dall'altro, poiché i 'diritti' dei popoli sono eguali, anche i popoli dipendenti possono aspirare a vedersi riconosciuti i medesimi 'diritti' che sono normalmente riconosciuti agli altri popoli (non dipendenti).

E quindi in primissimo luogo, l'integrità territoriale. Vale a dire che il principio del rispetto dell'integrità territoriale (diritto tout court degli stati, e obbligo degli stati di rispettarlo negli altri) vale anche a favore dei popoli dipendenti. Con un corollario: l'unico modo mediante il quale è possibile dare applicazione a questo principio è di definire, per così dire aprioristicamente, quale sia il territorio del popolo che si deve garantire. Ciò insomma spiega da un lato perché (a mio parere) l'identificazione del popolo oggetto della garanzia è realizzata con strumenti di carattere storico territoriale, e dall'altro indica una priorità logica assolutamente vincolante: essendo tale integrità garantita anche già prima che lo stato si sia formato, occorre che preventivamente si sia identificato il territorio la cui integrità debba essere garantita e quindi cui debba essere contestualmente garantito lo svolgimento dei processi di autodeterminazione.

Identico ragionamento vale anche per un'altra importante prerogativa riconosciuta dal diritto internazionale a tutti i popoli (e quindi a tutti gli stati) già formati in stato: la sovranità e la libera disponibilità delle risorse naturali. Di nuovo nel modo sopra descritto: la garanzia viene prestata a

prescindere dal fatto che il territorio di cui si tratta abbia o meno potuto esercitare l'autodeterminazione, conseguendo se del caso l'indipendenza, l'associazione ad altri stati, l'incorporazione con altri stati, ecc.³¹³ E anche su questo, come si

³¹³ Con il significato complesso che tale alternativa possiede. In effetti (si veda appunto la A/RES/1541 più volte citata e le risoluzioni che la precedono, e la A/RES/2625, alquanto più generica) il problema consiste nel fatto che l'alternativa è accettabile quando la scelta sia tale da consentire o la piena reversibilità del procedimento, o la perfetta integrazione del popolo nello stato al quale aderisca. È ciò, in effetti, che occorre appunto porre in risalto per quanto attiene alle colonie statunitensi, che, nella misura in cui non partecipano ad alcuna delle alternative enunciate, lasciano aperta (e mi sembra doverosa oltre che legittima) la strada alle NU per intervenire a rivendicarne l'autonomia completa in quanto appunto unico strumento capace di assicurare l'autodeterminazione ai popoli in oggetto, per quanto questi possano trovare accettabile la situazione attuale. Il regime di «unincorporated territories» delle dipendenze statunitensi le pone appunto in quella situazione di 'minorità' cui si accennava sopra.

Il problema, in queste ipotesi, è analogo a quello già evidenziato per il Togo francese. Che questi territori possano entrare a far parte di una unione di stati è fuori di discussione, ciò che non può considerarsi legittimo è che in detta unione (irreversibile in maniera unilaterale) a questi popoli vengano riconosciuti minori diritti rispetto a quelli goduti dal resto della popolazione metropolitana. Analogamente al Togo francese, alle dipendenze statunitensi (compresa Porto Rico, che è la più grande e popolosa) vengono concesse facoltà amministrative locali ampie, ma scarse o punte possibilità di partecipare alla gestione politica di uno stato del quale ... non fanno parte (pur essendone gli abitanti cittadini ed essendone questi sottoposti alla legislazione ed al controllo): sono cioè 'unincorporated' ad uno stato nel quale non si intende incorporarli (v. sul punto specialmente LEARY, cit., 34, che esplicitamente parla al proposito di queste situazioni di violazione della Carta), mentre neanche si intende consentire loro l'acquisizione dello *status* di Stato dell'Unione (non a caso, il tentativo di Covenant con le Marianne del Nord, v. lo anche in ILM, 1976, 651, è discusso proprio perché allargherebbe troppo i poteri locali modificando così in maniera sostanziale la situazione generalmente propria delle dipendenze statunitensi, v. ad es., McHENRY, cit., 145, MANHARD, *The United States and Micronesia in free association: a chance to do better?*, Washington (National Defence Un. Research Doctorate) 1979, 48 ss., e Comunicato finale della Conferenza dei Paesi non Allineati, New York 4-9.10.1982, in *Ann. a UN Doc. A/38/106-S/15628*, 22.2.1983, § 57, relativamente a Porto Rico).

Poco importa a giudizio delle NU, che ad es., «we can only hope that this

vedrà la prassi degli stati (e delle NU in particolare) sembra univoca, specialmente (ed è ciò che qui interessa) nell'affermare tale protezione a favore dei popoli non ancora autonomi, o per i quali non sia comunque pienamente realizzato il processo di autodeterminazione.

16. Nei paragrafi che precedono pertanto, si è definita una prima fattispecie rientrante nel concetto di autodeterminazione. Posto che la secessione non è consentita (tra l'altro per l'esigenza di rispettare la volontà dei popoli per intero, nella delimitazione descritta), e che pertanto le aspirazioni particolari alla preservazione della propria identità etnica e culturale da parte di etnie o razze conviventi con altre viene

expansive movement, promising in its inception, exasperating in many of its most cherished features, has profited alien people more widely than our own» (Cox, *The era of overseas expansion*, in HAAS (ed), *The American Empire: a study of the outlying territories in the United States*, Chicago (Un. Press) 1940, 24, pensiero espresso presumibilmente in omaggio al principio per cui «Even modern Mexico is much more of a unit that it would have been had there been no defection of Texas or loss of California...», Cox, HAAS, *Manifest destiny in greater America*, *ibidem*, 373) se manca la necessaria autonomia. Appunto, il problema è di assicurare al popolo la possibilità di autodeterminarsi circa il proprio futuro politico interno e internazionale, economico, ecc., e perciò l'indipendenza ne è uno strumento, mentre non lo è la situazione attuale che impedisce precisamente di effettuare qualsiasi scelta. È perciò che le risoluzioni su detti territori sono particolarmente puntuali ad esempio, da un lato, nel ribadire che nessun ostacolo all'indipendenza può venire dalle dimensioni territoriali (e quindi a questi popoli vanno riconosciuti i medesimi diritti riconosciuti agli altri) e dall'altro nel precisare con puntigliosità come e per quali fini la potenza amministratrice deve operare per assicurare il processo di autodeterminazione (e quindi, in particolare, deve creare le condizioni economiche e politiche necessarie — si badi, creare — e se del caso eliminare le basi militari, ecc.). D'altro canto, la mancata accettazione da parte delle NU della situazione attuale come definitiva, è confermata tra l'altro dall'adesione dello stato amministratore (nella specie gli USA) a fornire le informazioni richieste ed a partecipare ai lavori del Comitato per la decolonizzazione (v. ad es., per le Samoa, GAOR, 37, 4° comm., § 13 ss., e A/RES/37/20, 23.11.1982), ed a riconoscere pertanto che esiste ancora un problema di decolonizzazione relativamente a detti territori.

garantita attraverso altri meccanismi, ne consegue che la volontà del popolo all'autonomia assume rilevanza internazionale, e riceve protezione, quando e purché si verifichino talune condizioni. La principale delle quali è che sia possibile identificare il popolo attraverso il territorio che abita, senza tenere conto della identità o unicità razziale o nazionale dello stesso. La delimitazione territoriale, a sua volta (la constatazione, cioè che il popolo di un determinato territorio merita protezione in quanto delimitato fisicamente dai confini geografici storicamente identificati) non viene ricavata unicamente dalla separazione fisica tra il territorio dello stato che amministra e quello amministrato (tanto più che essa può mancare)³¹⁴, (ma) da una serie di fattori di ordine storico e politico validi a definire fisicamente il territorio, ma altresì ad indicarne lo stato di dominio, di soggezione³¹⁵, o comunque di mancata assicurazione al popolo che lo abita di una posizione paragonabile a quella di cui gode il popolo dal quale prevalentemente è prodotta l'organizzazione dello stato che controlla il territorio.

Si tratta, come ovvio, innanzitutto delle situazioni coloniali³¹⁶, in cui oltre tutto abitualmente la differenziazione tra il popolo della madrepatria e quello coloniale è anche sostanziata in strutture costituzionali, che sanciscono formalmente questa separazione e questa 'prevalenza' della madrepatria sulle colonie). Ma non solo di esse, perché a stretto rigore, anche a prescindere dalle situazioni coloniali in senso stretto, ipotesi analoghe possono

³¹⁴ Così in termini di prima approssimazione la già cit. A/RES/1541.

³¹⁵ In senso analogo, v. EMERSON, *Self-determination*, cit., 38; IDEM, *From Empire*, cit., 206.

³¹⁶ Sulla cui inclusione nel concetto esiste ovviamente unanimità in dottrina.

verificarsi, e si verificano, anche in altre circostanze³¹⁷.

Inoltre, l'identità dei diritti di tutti i popoli (pertanto dipendenti o non) implica per tutti la destinatarietà di eguali garanzie tra cui in particolare quella dell'in-

³¹⁷ Vale a dire quando non di colonialismo in senso stretto si possa parlare, ma di casi in cui si riproducono situazioni analoghe a quelle coloniali, con particolare riferimento alla scarsa influenza del popolo (sempre inteso nel senso del complesso degli abitanti di un territorio delimitato nel modo descritto) considerato rispetto a quella del popolo della madrepatria. Ed in questo senso, dunque, sono trattate (e vanno trattate) le situazioni come quelle enunciate prima dei territori sotto dominazione USA, in cui, se pure l'uso del termine colonie può essere considerato da taluno improprio, esistono comunque le condizioni, di cui nel testo circa, il rapporto tra le popolazioni locali e quelle della madrepatria.

D'altro canto, è questa la situazione che può ricostruirsi circa i territori arabi sotto occupazione israeliana: sia quelli appartenenti alla zona originariamente destinata a costituire lo stato arabo palestinese, che quelli successivamente occupati dagli israeliani (sia pure ad altro titolo) nelle varie guerre locali, almeno per le parti per le quali esiste una chiara volontà annessionistica. È infatti molto significativo che le NU, come già rilevato, trattino la situazione esattamente alla stregua delle altre 'comuni' situazioni in cui siano in gioco problemi di autodeterminazione. Di nuovo, anche in questo caso, l'accento non è tanto posto sull'indipendenza, quanto sulle pratiche (stermini, spostamenti di popolazioni, immigrazioni e stanziamenti, ecc.) che rendono impossibile alle popolazioni locali di decidere del proprio futuro.

Con la risoluzione sulla partizione della Palestina, in effetti, le NU hanno (almeno de facto, v. *International Conference on the question of Palestine*, Geneva 29.8-7.9.1983, *The Palestinian People's right to exercise self-determination*, by T. MALLISON, S. MALLISON, UN Doc., A/CONF. 114/7, 20.6.1983, 19) riconosciuto l'esistenza di due distinte entità, destinate ciascuna all'autonomia (lo stesso riconoscimento immediato dello stato di Israele da parte statunitense, e poi di altri stati, non può che essere interpretato in questo senso, considerato il pieno appoggio statunitense alla risoluzione sulla partizione stessa, v. anche, JESSUP, *The birth of nations*, New York (Columbia Un. Press) 1974, 262) tanto che si discusse — anche in ambienti responsabili statunitensi, IDEM, cit., loc. cit. — anche circa l'opportunità di un intervento in loco da parte delle stesse NU, per impedire proprio gli attentati all'autonomia sia provenienti dall'esterno che dall'interno della Palestina). La mancata accettazione araba del piano di partizione, non sembra invece rilevante (e non solo perché ignorato in fatto dalle stesse NU, che ancora nel 1967 con la S/RES/242

tegrità territoriale e della sovranità sulle risorse naturali. Per dette situazioni l'ordinamento internazionale offre determinate garanzie (la cui analisi

confermavano la loro adesione a detta linea) proprio perché non sostanziata (né sostanziabile) in atti formali di un popolo incapace necessariamente di esprimersi (quello palestinese, appunto).

È dunque, a mio parere, la comunità internazionale che decide la 'nascita' dello stato palestinese largamente a prescindere dalla volontà (almeno manifestata in forme visibili) della popolazione. Da quel momento in poi, Israele è tecnicamente occupante di territori altrui: proprio perché detti territori (sia pure non costituiti formalmente in stato) non sono certamente *res nullius*. Il problema dell'autodeterminazione, perciò, sussiste certamente ed è problema tutto di tipo 'politico': ai palestinesi occorre lasciare la facoltà di decidere da soli del proprio regime interno e internazionale (e sono rappresentati — a giudizio delle NU, ma non solo di esse — come unico legittimo rappresentante dalla Organizzazione per la liberazione della Palestina). Correttamente, pertanto, la gran parte degli interventi delle NU vertono proprio su questo tipo di problemi. Cfr. in generale, ad es., BÜREN, *Ein palästinesischer Teilstaat? Zur internen, regionalen, internationalen Dimension der Palästinafrage*, Baden Baden (Nomos) 1982; SHEHADEH, KUTTAB, *The West Bank and the rule of law*, International Commission of Jurists (Law in the service of man) 1980, 101 ss. (v. anche la posizione 'compromissoria' per cui, posto pure che all'atto dell'indipendenza del 1948 Israele ancora non avesse frontiere chiare e riconosciute nell'ambito del piano di partizione, comunque dovrebbero considerarsi definitivamente acquisite e riconosciute almeno quelle risultanti dall'armistizio del 1949, TALAL, *Palestinian self-determination, a study of the West Bank and the Gaza Strip*, London (Quintet) 1981, 67). È interessante notare che, in fatto, il piano di partizione proposto (accettato anche dall'URSS) sembrava in ultima analisi accettabile proprio dai diretti interessati arabi (la Giordania ed il Mufti), anche se ragioni politiche rendevano difficile esplicitare ufficialmente tale posizione (ma questo dovrebbe indurre a ritenere in realtà tutt'altro che acquisita l'idea che il piano sia stato respinto dagli arabi, tesi che costituisce una delle principali basi per negare ai palestinesi un 'diritto' ad uno stato in Palestina: a prescindere dal fatto che il popolo certamente non si è potuto pronunciare, la tendenza degli stati e dei loro rappresentanti locali, sembrerebbe in realtà disposta ad accettare la partizione sia pure *ob torto collo*), v. COHEN, *Palestine and the Great Powers 1945-1948*, Princeton (Un. Press) 1982, 268. V. anche, KÖCHER (ed.), *The legal aspects of the Palestine problem. With special regard to the question of Jerusalem*, Wien (Braumüller) 1981.

sarà oggetto dei prossimi capitoli) a prescindere dal fatto che la pretesa di valersene sia o meno attualmente avanzata: anche in assenza, in altre parole, di movimenti di liberazione o fenomeni comunque di rivendicazione popolare delle garanzie stesse, esistono per gli stati degli obblighi destinati a consentire i processi di autodeterminazione.

L'inammissibilità della secessione, d'altra parte come già rilevato, non implica né che le pretese delle minoranze non vadano soddisfatte, né per converso, come è ovvio che la secessione (e quindi in tal caso la cessione) possa egualmente avvenire in maniera consensuale, per accordo tra gli stati interessati, o per volontà autonoma dello stato stesso; e del tutto pacificamente.

La volontà di un gruppo popolare, occorre che venga rispettata (anche in stati perfettamente formati), ma non basta da sola ad identificare un 'destinatario' della garanzia in materia di autodeterminazione. Così come non è strettamente indispensabile che l'accertamento di detta volontà avvenga in maniera formale prima della decisione circa il destino del territorio, se non altro perché è l'ordinamento che riconosce in un determinato popolo e territorio un'entità destinata ad esercitare l'autodeterminazione, proprio in quanto non 'autodeterminata' (non autonoma, ovviamente, o comunque non in grado di esprimersi circa il proprio destino indipendente dal godimento o meno di uno stato di indipendenza). Nella fattispecie in questione, pertanto, il criterio generale del rispetto della volontà popolare non sta ad indicare la necessità di rispettare la volontà popolare di autonomia, in sé, ma il modo (eventualmente) in cui detto risultato debba essere raggiunto. Il principio di autodeterminazione, in altre parole, non consiste nel rispetto della volontà popolare tout court, ma nella garanzia che l'ordinamento offre affinché quel territorio raggiunga l'autonomia e che in tale ambito venga rispettata la volontà popolare circa il destino del territorio in que-

stione: su quest'ultimo aspetto la volontà del popolo è da considerare certamente non limitabile.

A rigor di logica del resto, posto che tutti i popoli abbiano diritti eguali e il diritto all'autodeterminazione, non è pensabile che in una situazione di dipendenza coloniale o di soggezione un popolo intenda mantenere questo *status* e che l'ordinamento internazionale (che fa della liberazione dei popoli e della decolonizzazione un criterio generale) possa consentirlo. Sarebbe del resto abbastanza assurdo affermare che, in nome del diritto a decidere liberamente, un popolo dipendente (e cioè impossibilitato per definizione a decidere liberamente) possa decidere di continuare ad essere dipendente. Quello che il popolo decide (deve poter decidere) invece, ma allora deve potere in permanenza decidere, è come realizzare la propria libera volontà: e cioè (qualora dipendente) se attraverso la costituzione di uno stato autonomo, o la partecipazione ad altri stati, ecc. oppure (se non dipendente nel senso specificato) quale regime politico instaurare, quale sistema di sviluppo adottare, ecc.

In questa maniera, del resto, si può contribuire a spiegare perché, da un lato non sempre (e comunque non necessariamente) attraverso un plebiscito venga realizzata l'indipendenza dei territori coloniali, da un altro perché per lo più il plebiscito non verta sull'indipendenza tout court, ma sulla sorte del territorio (se debba aderire all'uno o all'altro stato, o restare del tutto autonomo), e da un altro lato ancora permette di spiegare il senso da attribuire a quei numerosi documenti delle NU in cui il diritto all'indipendenza è affiancato al diritto all'autodeterminazione: appunto, mentre l'indipendenza (o più genericamente la liberazione) è un risultato dato per scontato, nelle situazioni che la richiedono, il modo in cui realizzarla e tutto quanto ne consegue è sottoposto alla volontà popolare.

Ma di più. In questa maniera è possibile spiegare quanto sia profonda (e perché sia così spesso richiamata) la differen-

za tra autodeterminazione ed autogoverno. Come noto, anzi, il termine autogoverno è usato nella Carta (ma più spesso nella prassi) in luogo di autodeterminazione, tanto da avere indotto a ritenere, che unico obbligo per gli stati (coloniali in primo luogo) potesse essere solo quello di assicurare un ragionevole grado di autogoverno alle popolazioni soggette. L'autogoverno al contrario, non può da solo rappresentare la soddisfazione dell'obbligo di consentire l'espressione della volontà popolare, in quanto (per definizione) priva il popolo interessato della necessaria libertà (nel senso dell'autonomia). L'autogoverno, invece, è un mezzo, spesso richiesto dalle stesse NU, per consentire di realizzare una ragionevole corrispondenza tra le aspirazioni del popolo ed il comportamento del governo di quel popolo. E nella prassi, non a caso, mentre si chiede spesso che una qualche forma di autogoverno vi sia o venga concessa (quale strumento per preparare le condizioni dell'indipendenza piena), contestualmente si preme perché, magari utilizzando i meccanismi consentiti dalle strutture di autogoverno, si giunga infine all'indipendenza e pertanto si consenta l'autodeterminazione. E non potrebbe essere altrimenti, poiché nessuna forma di autogoverno consente di fondare la volontà popolare sulla necessaria autonomia circa le decisioni da assumere circa il proprio destino. E per converso, forme di autogoverno vengono richieste³¹⁸ come strumento per garantire alle popolazioni che optino per l'unione ad altri stati (o che siano 'minoranze') quel necessario grado di autonomia verso il governo centrale che ne assicuri il mantenimento di talune caratteristiche etniche e culturali.

Ma, ed è questo che conta, in questo caso l'autogoverno può essere una scelta purché liberamente effettuata ed espressa nella necessaria libertà verso l'esterno. Di nuovo, dunque, un popolo può decidere di limitare la propria autonomia parte-

³¹⁸ A/RES/1541.

cipando ad unioni di stati, purché sia già autonomo: l'autodeterminazione è la decisione circa il cosa fare di se stessi e del proprio territorio, decisione che, come si diceva, può essere effettuata solo quando si possa concretamente (si disponga dell'effettiva capacità e quindi se ne abbia la disponibilità) disporre del territorio e di se stessi. Il meccanismo formale, a questo punto, conta poco: quello che in realtà importa è che il popolo in questo caso in tanto può decidere in quanto (è, o) è come se autonomo. L'indipendenza, in un certo senso, è un presupposto dell'autodeterminazione, non ne è l'effetto.

17. La volontà popolare, dunque, la possibilità di esprimerla ed il suo contenuto assumono rilevanza sul piano internazionale, nel quadro dell'obbligo degli stati di rispettare (genericamente) l'autodeterminazione dei popoli. La 'concessione' della possibilità di esprimere detta volontà ed il rispetto del suo contenuto sono un obbligo degli stati verso *tutti* i popoli, dato che tutti i popoli hanno eguali 'diritti' (nel senso che sono garantiti dall'ordinamento nella stessa espressione e nel rispetto della volontà) e quindi anche verso i popoli per i quali non esiste una situazione di tipo coloniale o di assoggettamento.

Ciò implica un notevole ampliamento del numero delle fattispecie comprese nel generico concetto di autodeterminazione. Vale a dire che, la descritta rilevanza internazionale della volontà popolare, al fine della eventuale prestazione della garanzia perché essa venga rispettata, non si ha solo nelle ipotesi di situazioni territoriali dipendenti, ma sempre e comunque, e quindi anche *negli* stati che ho definito formati e stabilizzati. L'espressione della volontà, ed il suo contenuto, dell'intero popolo, non certo di una parte di esso. E quindi, a rigor di logica, la volontà del popolo intero deve poter portare a determinare anche lo stesso cambiamento del regime dello stato in questione. L'ordinamento, cioè, deve necessariamente (per definizione) proteggere anche questa possibilità, posto

che per autodeterminazione si intenda come proposto (e come risultante dalle norme e dalla prassi in materia) il riconoscimento da parte della comunità internazionale della rilevanza internazionale della volontà popolare (del contenuto, ovviamente, di detta volontà) con la sola limitazione, già notata circa l'individuazione del gruppo sociale la cui espressione di volontà sia rilevante.

A prescindere dunque dalle situazioni rivoluzionarie, ciò vuol dire che l'ordinamento deve garantire tra l'altro anche che detta volontà possa trovare realmente corrispondenza nel comportamento dello stato. Nel senso che, qualora l'espressione della volontà non sia possibile (perché ad esempio non consentita o non adeguatamente consentita) l'ordinamento deve intervenire a chiedere il rispetto di questa possibilità in quanto *strumentale* rispetto all'esigenza di consentire la realizzazione del contenuto della (espressione della) volontà stessa. In altre parole la comunità internazionale (o se si preferisce i singoli stati devono *necessariamente* poter valutare nelle singole fattispecie se il comportamento di uno stato corrisponda o meno alla *reale* volontà popolare, a prescindere dall'esistenza o meno di meccanismi costituzionali per accertarla e del tutto a prescindere dal tipo di meccanismi utilizzati, poiché l'analisi e la valutazione di essi rientra certamente nell'ambito del dominio riservato dei singoli stati. Ma, appunto, la comunità per poter valutare se lo stato corrisponda o meno alla volontà popolare deve potere se del caso prendere conoscenza dei meccanismi eventualmente esistenti per l'accertamento di detta volontà, come elemento di fatto per l'assunzione delle valutazioni conseguenti: sia che tali meccanismi manchino, sia che esistano (ed in tal caso, quali che essi siano), rileva unicamente (ai fini del rispetto dell'autodeterminazione) la corrispondenza tra il comportamento dello stato e la volontà del popolo. Ovviamente, perciò (ai fini del rispetto dell'autodeterminazione) come ogni stato è libero di disporre dei meccanismi che crede per l'accertamento di detta volontà

(così come, al limite, di non disporne affatto), così è libera la comunità internazionale di valutare la citata corrispondenza con gli strumenti che ritiene più idonei, senza perciò interferire nella vita interna dello stato. Ragione per cui, l'assenza o l'insufficienza (alla luce di qualsivoglia filosofia politica) di detti meccanismi di accertamento della volontà popolare, da un lato non può costituire oggetto di valutazione da parte della comunità (al limite non può neanche essere condotta un'indagine per vedere se detti meccanismi esistano e come siano congegnati), e dall'altra non implica *necessariamente di per sé* che detta corrispondenza non vi sia. Anzi, in situazioni normali, occorre ipotizzare una vera e propria presunzione di conformità.

Sia chiaro. Il modo in cui si è cercato di ricostruire il contenuto del concetto di autodeterminazione, ha evidenziato come l'obbligo scaturente dall'a. 1 n. 2 della Carta (per citare una delle 'fonti' principali dell'obbligazione stessa) imponga agli stati di rispettare la volontà popolare (a tutti gli stati e rispetto a tutti i popoli) come strumento per il mantenimento di relazioni amichevoli e quindi in ultima analisi della pace: come strumento obbligatorio. Come si è visto, sia sul piano teorico che alla luce della prassi, quest'obbligo si sostanzia nella necessità che lo stato si comporti in maniera corrispondente alla volontà popolare, il che presuppone che il popolo sia libero di decidere, libero cioè innanzitutto da vincoli che dall'esterno impediscano di manifestare detta volontà. Presupposto dunque dell'autodeterminazione è che innanzitutto il popolo sia autonomo, cioè che sia indipendente (costituisca l'intero popolo di uno stato indipendente), o che abbia potuto *autonomamente* decidere un regime di libera associazione (sempre reversibile) con altro stato, o di incorporazione (in tal caso anche irreversibile, in quanto più popoli si fondano a costituire un'unica entità) in uno stato. Solo così la volontà del popolo può essere considerata validamente rilevante, poiché l'autonomia rappresenta un *prius* logico rispetto alla libera

determinazione del proprio destino, che costituisce pertanto l'oggetto proprio del principio di autodeterminazione.

Accanto a quest'obbligo dello stato l'ordinamento (e per esso ad esempio l'a. 2 della Carta) garantisce ad ogni stato una sfera di dominio riservato, che non può costituire oggetto di interferenza da parte degli altri stati; nella sfera interna, rientrano i meccanismi e gli strumenti con cui lo stato gestisce i propri rapporti con i sudditi. Detti strumenti, pertanto, non ricadono sotto la disciplina relativa al fenomeno dell'autodeterminazione.

In questa maniera, mi sembra, è possibile conciliare tra loro il principio della giurisdizione domestica, ripetuto costantemente, e l'insistenza con cui le NU invitano al rispetto di regole genericamente definite democratiche. Non è il meccanismo che conta, ma il fatto che si sia rispettata la volontà del popolo nel suo intero (ed in questo senso, pertanto, della sua maggioranza). E del resto, è questo anche l'unico modo per spiegare l'insistenza con cui si afferma di voler garantire a ciascuno stato la libera scelta del sistema politico ed economico preferito. E i criteri che al fine di questo accertamento le stesse NU pongono sono da un lato abbastanza precisi da consentire una valutazione realistica circa la soddisfazione dell'obbligo da parte degli stati di rispettare la volontà popolare³¹⁹, e dall'altro abbastanza generali da non individuare, così come sono, un determinato sistema o determinati meccanismi come preferibili ad altri.

Quando la Gran Bretagna (il 6.12.1961) emana una costituzione per la Rhodesia del Sud, le NU la condannano in

³¹⁹ V. ad es. la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, a 21 (A/RES/217 (III) 10.12.1948) dove appunto ci si limita ad indicare come criterio quello che tutti possano partecipare (direttamente o mediante rappresentanti) al governo del paese, e che la volontà del popolo sia alla base del governo attraverso elezioni a suffragio universale diretto. Principi analoghi vengono poi come noto ripetutamente ribaditi.

quanto contraria alla volontà dell'intera popolazione, ed invitano appunto a determinarne una sulla base della consultazione di una rappresentanza di tutte le parti politiche, che assicuri dunque il rispetto della volontà dell'intera popolazione³²⁰. Ed in maniera analoga condanna la costituzione cilena del 1981³²¹; ed ovviamente gli esempi potrebbero moltiplicarsi³²².

Inteso in questo senso il concetto di democrazia, risulta dunque internazionalmente rilevante che gli stati rispettino nelle proprie organizzazioni interne principi democratici in senso lato, tali soltanto, cioè, da consentire che il risultato del loro eventuale funzionamento, assicuri la corrispondenza di cui si parlava più sopra. È certo, inoltre, che la valutazione della 'democraticità' o meno del regime è strettamente di fatto, anche se esistono elementi normativi sufficienti per ricostruirne i criteri generali. Tali elementi, però, discendono da altre norme e non da quelle relative all'autodeterminazione, per cui il loro mancato rispetto (che non si sostanzia in una violazione del principio di autodeterminazione) non implica le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme in materia di autodeterminazione.

La prassi d'altro canto, mostra abbastanza nettamente la volontà di garantire il rispetto di strutture costituzionali ragionevolmente 'democratiche' come strumento per garantire l'autodeterminazione. E ciò nei confronti di governi legittimi (per usare un'espressione classica) quando invita tali governi

³²⁰ A/RES/1747 (XVI) 28.6.1962.

³²¹ A/RES/36/157, 16.12.1981. Analogamente è intesa la situazione per il Salvador, attraverso l'invito a reinstaurare condizioni politiche normali per la costituzione di un governo democraticamente eletto, A/RES/36/155, 16.12.1981.

³²² Già all'epoca dei fatti di Ungheria, per la quale si afferma il diritto del popolo a scegliersi liberamente il proprio governo (A/RES/1005, cit.). E in termini sostanzialmente analoghi si esprime tutta la prassi successiva, che ribadisce l'esigenza fondamentale di assicurare la libertà di scelta da parte delle popolazioni. V. *infra* n. 18.

al rispetto di regole democratiche ai fini dell'accertamento della volontà popolare circa il destino dello stato stesso. Ma anche (per quanto il caso possa essere relativamente poco probante) in situazioni fortemente conflittuali, quando la 'democraticità' (o la rappresentatività) dei governi è usata come discriminante ai fini della valutazione della loro rispondenza ai principi di autodeterminazione. In questo senso, ad esempio, è abbastanza significativo che nel caso della Corea uno degli elementi usati dall'AG a sostegno delle proprie iniziative sia stato proprio che soltanto nella Corea del Sud³²³ vigesse un sistema democratico accettabile, e pertanto riconosciuto legittimamente rappresentativo della volontà del popolo: del quale, peraltro, si chiede l'unificazione³²⁴, appunto perché per intero possa svolgere i necessari processi di autodeterminazione³²⁵. Ma ancora più significativa è l'insistenza con cui le NU intervengono perché i processi di decolonizzazione siano realizzati con procedure democratiche (e diano luogo a regimi democratici)³²⁶.

³²³ S/RES/82, 25.6.1950, «Recalling ... that the government of Korea was a lawfully established government having effective control and jurisdiction ... and in which the great majority of the people of Korea reside. That this government is based on elections which were a valid expression of the free will of the electorate of that part of Korea ... and that is the only such government in Korea. Mindful of the concern ... in bringing about the complete independence and unity of Korea ...». V. anche S/RES/83, 27.6.1950, S/RES/84, 7.7.1950 e S/RES/85, 31.7.1950. La stessa terminologia della A/RES/293 (IV) 21.10.1949, A/RES/376 (V) 7.10.1950. D'altro canto l'aggressione cinese (così A/RES/498 (V) 1.2.1951) richiede che si applichi un embargo, A/RES/500 (V) 5.11.1951.

³²⁴ V. *supra* nt. 323, e *adde*, A/RES/112 (III) 14.11.1947, in cui esplicitamente si accenna alla necessità che il popolo coreano si esprima liberamente sulla propria indipendenza.

³²⁵ A/RES/2224 (XXI) 19.12.1966, in cui si invita alla riunificazione sulla base di una libera scelta della popolazione.

³²⁶ Per la prassi, *infra* nt. 327 ss. e nn. 18 s. Cfr. BALTA, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 18 ss.; BLUMENWITZ, *Die völkerrechtlichen Aspekte der KSZE-Schlussakte*, in *Die KSZE*, cit., 57; van DYKE, *One man one vote and majority rule as human rights*, in *RDH* 1973, 447; EMERSON, *From Empire*, cit., 287 ss.; GUNST,

Se dunque la mancanza di strumenti democratici nel senso precisato, impedisce l'autodeterminazione (perché impedendo al popolo di esprimersi, ne impedisce la realizzazione della volontà)³²⁷ e quindi viene condannata, nella stessa misura deve essere oggetto di condanna³²⁸ il regime che non rispetti i diritti elementari dell'uomo civili politici ed economici³²⁹.

Außenpolitik, cit., 58; THOMAS, *Non intervention: the law and its impact in the Americas*, 1956, 369. Di parere contrario, HERTZ, *Nationality*, cit., 240 e (più dubitativo) OPITZ, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 100.

³²⁷ V. ad es. SCHMIDT, *The United States occupation of Haiti 1915-1934*, New Brunswick (Rutgers Un. Press) 1971, 74, che nega che nel caso di specie sia stata esercitata l'autodeterminazione, affermando al contrario che le elezioni svoltesi sotto controllo statunitense sono un puro atto di forza, anche sulla base di analoghe affermazioni del ministro degli esteri USA, Lansing.

³²⁸ Così ad es. BOTHE, PARTSCH, SOLF, (EATON), *New rules for victims of armed conflicts. Commentary on the three 1977 protocols additional to the Geneva convention of 1949*, The Hague (Nijhoff) 1982, A 1, Part I, 8; DELBRÜCK, *Peacekeeping by the United Nations and the rule of law*, in AKKERMAN, van KRACKEN, PANNENBORG (edd.), *Declarations on principles a quest for universal peace, Liber amicorum discipulorumque RÖLING*, Leyden (Stijhoff), 1977, 88 ss. (tanto che un regime repressivo giustifica l'intervento, FALK, *The legitimacy of legislative intervention by the United Nations*, in STANGER (ed), *Essays on intervention*, (Ohio State Un. Press) 1964, 31 ss. *Contra* v. FRIEDMANN, *Intervention and international law I*, in JAQUET, (ed.), *Intervention in international politics: texts of the lectures delivered at the Conference organized by the Netherlands Institute of International Affairs on the occasion of its 25^o anniversary on 19, 20.11.1970*, The Hague (Nijhoff) 1971, 62; IDEM, *Intervention and the developing countries*, in *Virginia Journal of International Law* 1970, 205 ss.); HACKER, *Die allgemeine Menschenrechte in der UN-Menschenrechtskonvention und in der KSZE-Schlussakte*, in *Die KSZE*, cit., 73 ss. (per il quale sarebbe stato legittimo l'intervento della comunità internazionale nel caso del Bangla Desh, in quanto esisteva una violazione in atto dei diritti dell'uomo, v. MISRA, *The role of the UN in the Indo-Pakistani conflict 1971*, Delhi (Vikas) 1973, 135).

³²⁹ Non solo per gli stati colonialisti: v. un'analisi delle legislazioni statali in materia in LEVASSEUR, MERLE, *L'état des législations internes au regard des obligations contenues dans les conventions internationales de droit humanitaires*, in *CENTRE de droit international de l'Université de Bruxelles*, (CDIUB), *Droit humanitaire et conflits armés*, Conférence internationale 28-30.1.1970, Doc. R/8.

Tanto più che proprio nei documenti in cui tali diritti vengono affermati³³⁰ l'autodeterminazione compare come premessa della intera disciplina in materia³³¹. E tenuto altresì conto del fatto che la mancata disponibilità di alcuni fondamentali diritti umani (tra cui in particolare, come ovvio, quelli politici) rende impossibile, o almeno largamente improbabile, lo svolgimento dei processi di autodeterminazione, specie nel senso più ampio della 'autodecisione'. In termini strumentali, pertanto, rispetto all'autodeterminazione il mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo rileva sul piano internazionale a sancire la conseguente responsabilità dello stato per la violazione dell'obbligo di consentire l'autodeterminazione.

L'obbligo, peraltro, del rispetto da parte degli stati dei singoli diritti dell'uomo nel proprio ambito è ovviamente questione che non attiene al tema oggetto di questo studio. Sotto il menzionato profilo strumentale, però, non si può evitare di considerare la verifica del rispetto dei diritti dell'uomo come consentita dall'ordinamento: in maniera non dissimile dal modo in cui la comunità internazionale può (deve poter) valutare la corrispondenza tra l'azione dello stato e la volontà generale della popolazione. È proprio il descritto collegamento con i diritti dell'uomo che costituisce un valido strumento per la ricostruzione di altre fattispecie (e per una loro definizione precisa, rispetto al problema specifico dei diritti umani) rientranti nel concetto di autodeterminazione. Si vuol dire che non ogni violazione, per quanto massiccia, dei diritti umani può giustificare l'attivazione delle garanzie inter-

³³⁰ Pure se talvolta criticati, in quanto in violazione del limite degli affari interni, MEISSNER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach Helsinki*, cit., 122, relativamente alle Convenzioni sui diritti dell'uomo. V. anche, STEGENGA, AXLINE, *The global*, cit., 153.

³³¹ E viene anche identificata come uno dei diritti umani, ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione*, cit. loc. cit., DIENSTEIN, *Self-determination*, cit., 249; GROS-ESPIEL, cit., 6 s.; MORENO-LOPEZ, *Igualdad*, cit., 55, 219.

nazionali previste a favore dell'autodeterminazione, ma che dette massicce violazioni costituiscono uno strumento (in qualche misura una 'prova', peraltro non unica né esclusiva) dell'impossibilità di libera espressione della volontà popolare e della conseguente impossibilità di vederla realizzata. Non esclusiva, si diceva, perché, almeno in linea teorica, non si può escludere che pur nel pieno rispetto di tutte le garanzie formali di un processo 'democratico' una violazione della volontà popolare possa egualmente verificarsi.

E allora, la necessità del rispetto della volontà del popolo nella sua interezza (autodeterminazione) implica che qualora anche solo una parte di esso risulti discriminata (e quindi, se del caso, oggetto di violazione dei diritti umani) si determina la prestazione delle garanzie previste per l'autodeterminazione, tanto più quando ad essere discriminata è una parte maggioritaria della popolazione. L'esigenza d'altra parte, che si rispetti la volontà della popolazione per intero implica anche che, qualora pure solo ad una parte della popolazione sia consentita l'autodeterminazione (attraverso l'indipendenza) questa non verrebbe riconosciuta (e non potrebbe essere riconosciuta) come legittima proprio perché sarebbe avvenuta in ispregio alla regola che vuole il rispetto dell'integrità territoriale³³². Ci si riferisce, come ovvio, ai regimi razzisti quali quello rodesiano e quello sud africano, ma non evidentemente al caso della Namibia, per il quale si ricade nel caso classico del regime coloniale (se pure aggravato dal regime razzista).

È infatti interessante al proposito rilevare la diversità dei

³³² E se ne sostiene pertanto la illegittimità del riconoscimento, v. ad es. HARDING, *Unabhängigkeit der Transkei. Zur völkerrechtlichen und politischen Problematik, dargestellt an der Frage der diplomatischen Anerkennung der Transkei durch die Bundesrepublik Deutschland*, Hamburg (Inst. f. Afrika-Kunde) 1976, 16 ss.

comportamenti che le NU adottano nei due casi, in coerenza, mi sembra, con la ricostruzione fino ad ora ipotizzata.

L'imposizione di un regime razzista in Sud Africa, nella misura in cui impedisce alla (maggioranza della) popolazione di esprimersi, produce due risultati. Da un lato fa scattare le garanzie previste per l'autodeterminazione a favore del popolo interessato³³³, e dall'altro impedisce di riconoscere la crea-

³³³ Come si accennava, la questione è trattata inizialmente al solo titolo della violazione dei diritti dell'uomo (sotto il particolare profilo del razzismo), specie da parte del CdS, molto sensibile, appunto, ai problemi di legittimità e di immisione negli affari interni (v. in particolare, ad es., S/RES/387, 31.3.1976), anche se appare la tendenza a riconoscere al popolo sudafricano i medesimi diritti riconosciuti ai popoli in lotta per la libertà dall'oppressione esterna, e vale a dire, il diritto alla lotta contro il governo (autore di un crimine internazionale, S/RES/392, 9.6.1976, ecc.) per l'affermazione dei diritti umani, v. ad es., S/RES/311, 4.2.1972 (ad oltre dodici anni, dalla prima pronuncia significativa in materia, S/RES/134, 1.4.1960) e S/RES/392, 9.6.1976, ed in tale ottica l'invito a trattare con i leaders del popolo (da liberare dalla prigionia) ai fini della eliminazione definitiva della situazione 'criminosa', S/RES/473, 13.6.1980. Anche l'AG, più propensa in genere ad assumere posizioni più nette, è solo con la A/RES/2649 (XXV) 30.11.1970, che si pronuncia per la prima volta in maniera molto esplicita in questo senso, e poi ancora ripetutamente.

Come si accennava nel testo, è, a mio parere, molto significativo che, mentre è senz'altro vero che nei confronti della violazione dei diritti dell'uomo le NU riconoscono al popolo analoghi diritti circa la lotta contro il regime oppressore, la netta differenza tra le due questioni sia molto ben evidenziata. Il regime di apartheid è condannato di per sé come crimine, ma non implica le medesime conseguenze della mancata autodeterminazione: mentre costituisce un evidente elemento per dedurre la mancata possibilità di espressione della volontà popolare e comunque di realizzazione della stessa. Il collegamento (di causa ad effetto) tende poi ad ufficializzarsi in maniera più esplicita, v. ad es., UN, *Decade for action to combat racism and racial discrimination, Second World Conference*, Geneva 1-12.8.1983, Studio preparato dal SG, *The links between the struggle against racism and the struggle for self-determination in southern Africa* (Doc. A/CONF. 119/14, 23.6.1983). Ma v. anche ad es., con riferimento alla libera disponibilità delle risorse naturali (viste come un aspetto dell'autodeterminazione in un regime razzista), la Risoluzione X della UN *Water Conference*, Mar del Plata, 14-25.3.1977, in *Report of the UN Water Conference*, E/CONF. 70/29, 80 s. Cfr. anche *Report of the Second World Conference to combat racism and racial discrimination* (Geneva,

zione dei Bantustan³³⁴ (pur sempre, almeno formalmente, indipendenti e quindi, almeno in astratto, rispondenti se non altro ai principi della decolonizzazione) in quanto appunto risultato imposto in spregio della volontà popolare nella sua interezza. E, si badi, la tesi del Sud Africa è che, al contrario, i Bantustan sarebbero un'espressione piena di un principio di autonomia razziale, in quanto modellati sulle diverse razze abitanti il territorio³³⁵: un criterio, insomma, 'nazionalistico'. Ma, appunto anche a prescindere dalla imposizione con la forza del risultato in questione, la delimitazione del territorio e della relativa popolazione ai fini dell'accertamento della legittimità allo svolgimento ivi di un processo di autodeterminazione, non tiene conto dell'aspetto razziale, ma favorisce piuttosto la difesa dell'integrità del territorio così come storicamente definitosi. Ed in questa ipotesi, dunque, di fronte ad una violazione *ab origine* dell'autodeterminazione, si nega

1-12.8.1983), A/CONF. 119/26, 11 ss. (nonché la conferenza precedente, 14-25.8.1978, A/CONF. 92/40, 20); Risoluzione n. 20 della *World Conference of the international woman's year*, Mexico-City, 19.6-2.7.1975, in *Report, Doc. E/CONF. 66/31*, 107. Analogamente, cfr. anche ILO Res. VI, 57^a Sess. 1972, in ILO, *Compte rendu des travaux 57^e Sess.*, Genève (BIT) 1972, 763 (con riferimento alla Risoluzione II, 56^a Sess., *ibidem*, 878). V. KHALIFA, *Assistance to racist régimes in southern Africa: impact on the enjoyment of human rights*, Rapp. Special Rapp. Subcommissioin on Prevention of discriminations and protection of minorities, UN Doc. E/CN. 4/Sub. 2/383/Rev. 2.

³³⁴ S/RES/402, 22.12.1976, A/RES/2714 (XXV) 15.12.1970, I/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/3031 (XXVII) 18.12.1972, A/RES/31/6, 9.11.1976, A/RES/31/34, 30.11.1976, ed ovviamente l'elenco potrebbe continuare.

³³⁵ V. HORREL, *Laws affecting race relations in South Africa 1948-1976*, Johannesburg (The Natal Witman) 1978, per un elenco della legislazione in oggetto, e per i problemi costituzionali (con particolare riferimento ai Bantustan ed alla situazione del Transkei), JOUBERT, *The laws of South Africa*, Durban (Butterworths) 1978, V, 24 ss.; v. anche ÖZGÜR, *Apartheid the UN and peaceful change in South Africa*, Dobbs Ferry (Transnational Publishers) 1982, 23 ss., ed *ivi* ampia bibliografia.

anche allo stato (del Sud Africa) il diritto di procedere alla propria stessa frammentazione.

Impregiudicata, invece, è la posizione dello stato del Sud Africa e del suo governo, che, pur condannato, sottoposto a pressioni ecc., non viene considerato illegittimo o da disconoscere. E si spiega: l'autodeterminazione garantisce alla popolazione intera la possibilità di esprimersi di decidere il proprio *status* ecc., ma non di per sé di rovesciare il governo (e ad una parte di essa, meno che mai, di frammentare lo stato): la garanzia, cioè non è indirizzata a consentire il rovesciamento (con la forza) del governo 'legittimo', ma a consentire che la popolazione possa esprimersi e quindi vedere realizzata la propria volontà (il che ovviamente può essere realizzato anche lasciando intatto il governo ed il suo regime, solo che esso accetti di provvedere ai meccanismi necessari per il soddisfacimento dell'autodeterminazione). Il governo del Sud Africa, infatti, in quanto governo legittimo³³⁶, è destinatario di obblighi nei confronti dell'autodeterminazione (deve consentirla): è (per la comunità internazionale, ma anche per il suo stesso popolo) un interlocutore, sgradevole, ma legittimo³³⁷. Gli stati sono invitati a boicottare, esercitare pressioni, eccetera, ma non a 'distruggere' il Sud Africa ed il suo governo. L'eliminazione dell'anomalia, dunque, non solo è richiesta e ricercata

³³⁶ Cui dunque ci si rivolge direttamente perché si adegui alle Risoluzioni NU.

³³⁷ La cui legislazione discriminatoria è ripetutamente condannata e criticata. V. ad es., (per le normative più significative), *Native Administration Act*, 38/1927, 29.7.1927, in *The Union Statutes: Classified annotated digest 1910-1947*, Durban (Butterworths Africa) 1952, v. 10, 25 ss., emendato con *Native Administration Act*, n. 9/1929, 23.3.1929, in *Statutes of the Union of South Africa*, Kaapstad, 1929, 40 ss., e successivamente emendato ed integrato fino al n. 44/1981, in *Statutes of the Republic of South Africa Classified and annotated from 1910*, v. 5, 132 ss., e v. anche, *National States Constitution Act*, n. 21/1971, successivamente aggiornato fino al n. 91/1980, *ibidem*, 1841 ss.; *Transkei Constitution Act*, n. 48/1963, successivamente emendato ed aggiornato fino al n. 66/1975, *ibidem*, v. 8, 611.

fin dove possibile attraverso strumenti pacifici, ma (sempre fin dove possibile) attraverso il coinvolgimento e la partecipazione diretta del medesimo regime che si condanna³³⁸. E la condanna è esplicita e dura, sia a livello generale³³⁹, sia al livello dei singoli atti violatori di diritti umani³⁴⁰ (oltre che in sé)³⁴¹ in quanto ostativi dell'autodeterminazione³⁴², ma è sempre diretta allo stato³⁴³. Di fronte all'impossibilità di realizzare gli obiettivi voluti, le NU cominciano a considerare legittimo l'uso della forza da parte delle popolazioni interessate e delle loro organizzazioni, ma con maggiore cautela rispetto ad altre ipotesi, in cui cioè manchi un riconoscimento di legittimità allo stato oggetto della violenza³⁴⁴.

³³⁸ Non diversamente da quello che accade comunque anche per altre situazioni (ad es. Cile, o Afghanistan), che non coinvolgono direttamente questioni di autodeterminazione nel senso dell'indipendenza.

³³⁹ V. *supra*, nt. 333 e 334.

³⁴⁰ E l'elenco, ovviamente potrebbe essere molto più lungo di quello riportato a titolo esemplificativo *supra* nt., 337. V. anche la condanna della nuova Costituzione Sud africana, che sancisce definitivamente la discriminazione (con la creazione, come noto, di tre camere 'razziali', ad esclusione, peraltro dei negri), in KEESING's, cit., 1984, 32597 ss.

³⁴¹ In quanto in violazione dei diritti umani, v. *supra*, nt. 337.

³⁴² In quanto complessivamente ostativi all'autodeterminazione, cui la *apartheid* è paragonata.

³⁴³ E gli sviluppi recenti dei rapporti tra il Sud Africa e taluni stati confinanti sembrerebbero in qualche misura confermare questa interpretazione. V. ad es. l'accordo con il Mozambico, 16.3.1984, in KEESING's, cit., 32835 s.

³⁴⁴ Dove pure, ad esempio, la situazione è meno 'grave' nel senso che non sono coinvolti principi così importanti, ma invece una lotta per la decolonizzazione. Il fatto è che nel caso di quest'ultima la comunità in qualche misura non considera il governo del territorio come un governo legittimo: l'oppressione di un popolo su un altro implica che questa venga eliminata per consentire l'autodeterminazione per il territorio oppresso, che appunto (come si è detto) è visto come se già fosse uno stato (sia pure *in fieri*), tanto che ad esso già vengono riconosciute alcune delle prerogative proprie dei soggetti di diritto internazionale. Appunto perché (a mio parere) questi ultimi sono già riconosciuti come 'abilitati' ad essere dei soggetti di diritto internazionale, ma non *in quanto* tale sia la volontà della popolazione (poiché questa, spesso si presume), ma *affinché* la popolazione possa esprimere la

Sensibilmente diversa, invece, è la posizione delle NU rispetto al caso della Rhodesia. Come è noto, la Rhodesia diviene indipendente mediante un atto di forza contro la potenza coloniale, che conduce appunto alla dichiarazione unilaterale di indipendenza³⁴⁵. Il nuovo stato instaura (o meglio, prosegue) un regime razzista. Le NU non riconoscono la dichiarazione di indipendenza (che in altre circostanze sarebbe stata salutata con favore)³⁴⁶, proprio perché prodotta con un atto di forza, *non verso la Gran Bretagna*, ma verso la maggioranza della popolazione del territorio³⁴⁷. Il regime ivi instaurato,

propria volontà quale che essa sia. L'autogoverno (imposto) non è sufficiente perché, per definizione, esclude questa possibilità di libera espressione di volontà: è sulla libertà che va messo l'accento, non sul meccanismo di espressione e rilevazione della volontà popolare.

³⁴⁵ Cfr. DEVINE, *The status*, cit.; IDEM, II parte, *ibidem* 1974, 109 ss.

³⁴⁶ S/RES/232, 16.12.1966 e S/RES/253, 29.5.1968 (dove il regime è definito 'illegale', e la Gran Bretagna è invitata ad agire per assicurare in loco la possibilità di autodeterminazione e di indipendenza), S/RES/277, 18.3.1970 (condanna della proclamazione della Repubblica) e S/RES/288, 17.11.1970 (in cui si invita esplicitamente ad adoperarsi per porre un fine all'«indipendenza illegale»); A/RES/2024 (XX) 11.11.1965 (condanna del regime illegale minoritario e razzista), ripetuta poi costantemente. Ma v. anche, di estremo interesse, S/RES/437, 10.10.1978, «...Recalling its Resolution 253 ... by which it made it mandatory for Members to prevent the entry into their territories of persons ordinarily resident in Southern Rhodesia and connected with the illegal regime there, 1. *Notes with regret and concern* the decision of the Government of the United States of America to allow the entry [di I. Smith] ... 2. *Considers* that the above mentioned decision is in contravention of Security Council Resolution 253 and of the obligations under article 25 of the Charter ... 4. *Expresses the hope* that the United States of America will continue to exert its influence in order that genuine majority rule may be achieved without further delay in Southern Rhodesia».

³⁴⁷ S/RES/253, cit., S/RES/328, 10.3.1973, S/RES/437, cit., A/RES/2379 (XXIII) 25.10.1968 (l'indipendenza può essere riconosciuta solo dopo che si sia instaurato un regime che consenta elezioni democratiche a suffragio universale diretto), A/RES/2769 (XXVI) 22.11.1971, A/RES/2796 (XXVI) 10.12.1971, A/RES/2877 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2945 (XXVII) 7.12.1972, A/RES/3115 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/3297 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3396 (XXX)

pertanto, va combattuto in quanto razzista, ma va abbattuto in quanto nato da un processo che ha violato l'autodeterminazione³⁴⁸. La dichiarazione di indipendenza, insomma, è vista come un colpo di stato, del quale peraltro si chiede il non riconoscimento in quanto effettuato in violazione del principio di autodeterminazione³⁴⁹, perché realizzato contro la volontà, *sia pure presunta*, della popolazione interessata³⁵⁰. E le NU, non solo condannano e richiedono che non sia riconosciuta la Rhodesia, ma addirittura invitano ripetutamente la Gran Bretagna (almeno inizialmente tutt'altro che entusiasta) ad abbattere³⁵¹, se necessario con la forza,

21.11.1975, A/RES/31/154, 20.12.1976, A/RES/32/116, 16.12.1977, A/RES/33/38, 13.12.1978, A/RES/34/192, 18.12.1979.

³⁴⁸ Poiché ha impedito l'espressione di volontà popolare circa il regime da instaurare, o più precisamente (nel caso) ha impedito alla popolazione di partecipare alla formazione e gestione dello stato, ma non in quanto ha impedito l'indipendenza: questa (imposta, e ottenuta con la forza) esiste in fatto, solo che il popolo non è stato (e non è) libero di decidere cosa fare di questa indipendenza.

³⁴⁹ Contrariamente alla prassi generale che (magari condanna, ma) riconosce (sia a livello di NU che di singoli stati) i regimi affermatosi mediante colpo di stato o rivoluzione. Si potrebbe forse, generalizzando, andare anche oltre: lo stato (e quindi il suo governo) sorto da un processo che viola l'autodeterminazione non può essere riconosciuto né come stato né come governo di fatto; il governo che emerge (violando pure l'autodeterminazione) in uno stato già esistente e riconosciuto è invece riconoscibile in quanto governo di fatto di uno stato sulla cui esistenza, 'definitività' e delimitazione fisica non esiste dubbio.

³⁵⁰ Nel senso che non ha avuto modo di esprimersi: di nuovo, non circa l'indipendenza (non potevano esservi dubbi in merito), ma circa il regime, dal quale è addirittura del tutto escluso.

³⁵¹ S/RES/253, cit., S/RES/328, cit., A/RES/2012 (XX) 12.10.1965 (atto di ribellione contro la Gran Bretagna), A/RES/2022 (XX) 5.11.1965, A/RES/2138 (XXI) 22.10.1966, A/RES/2262 (XXIV) 3.11.1967, A/RES/2646 (XXV) 30.11.1970 (invito ad usare ogni mezzo, per impedire l'usurpazione dei legittimi diritti del popolo), A/RES/2796 (XXVI) 10.12.1971 (condanna del rifiuto britannico di agire), A/RES/3115 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/3116 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/3297 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3298 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/32/116, 16.12.1977, A/RES/33/38, 13.12.1978.

il regime 'illegittimo', e quindi (dopo) a *dare* l'indipendenza al territorio. E anche formalmente è proprio quello che avverrà³⁵².

18. Ciò che emerge dall'analisi delle fattispecie fin qui esaminate è che, mentre riconosce una rilevanza internazionale alla volontà popolare (nei modi e nelle forme indicati) la comunità internazionale (e per essa le NU) scinde nettamente e giustamente la prestazione della garanzia al popolo interessato dalla posizione dello stato come soggetto di diritto internazionale e quindi come titolare di obblighi. Si vuol dire che, abitualmente, l'affermazione della necessità di dare attuazione alla volontà del popolo nel suo intero non comporta necessariamente l'affermazione della illegittimità del governo che quel territorio amministra, né dello stato stesso. Al contrario, le iniziative delle NU sono sempre indirizzate allo stato stesso (interessato) perché si conformi alla regola del rispetto della volontà popolare, con tutte le sue conseguenze, *ed a tutti gli altri stati* (ed alle organizzazioni internazionali interessate) perché adottino le misure necessarie ad ottenere che lo stato in questione si adegui ai suoi obblighi.

Vale a dire che, nelle situazioni non di oppressione coloniale o ad esse assimilabili (nelle quali a ben vedere un governo 'legittimo' del territorio non esiste, dato che esiste al contrario un governo che il territorio 'amministra') la legittimità dei governi e degli stati così come sono non viene messa in discussione³⁵³: il diritto all'identità, all'integrità ed alla

³⁵² S/RES/460, 21.12.1979 (avendo la Gran Bretagna ripreso il potere coloniale, può indire le elezioni), S/RES/455, 23.11.1979, A/RES/34/192, 18.12.1979. Sebbene si possano comprendere le perplessità di molti circa l'efficacia delle azioni delle NU (v. ad es., FALK, *Human Rights*, cit., 45 s. e 55), è innegabile che in questo come in altri casi la situazione abbia finito (se pur tra notevoli difficoltà e ritardi) per evolversi nel senso voluto dalle NU.

³⁵³ Anzi, a ben vedere, problemi del genere non si pongono neanche per le questioni di natura coloniale o ad esse assimilabili (in particolare quindi, ad es.,

sopravvivenza dello stato sono difesi anche attraverso il governo effettivamente insediato sul territorio. L'azione è sempre indirizzata allo stato così come è perché rispetti (ed agli altri stati perché *facciano* rispettare) norme, per dir così, di buon governo finalizzate a permettere l'autodeterminazione (nel significato già proposto, nel caso, di autodecisione). Si badi, però, sempre in maniera abbastanza generica: le espressioni usate indicano normalmente un invito a rispettare o consentire l'autodeterminazione³⁵⁴, a realizzare l'indipendenza d'accordo con la (o sentita la) popolazione locale³⁵⁵, ecc. Solo di rado le NU entrano nel merito dei meccanismi per l'accertamento della volontà popolare, ed anche in queste ipotesi in termini generici, con inviti ad esempio al rispetto della volontà popolare come manifestata dai legittimi rappresentanti del popolo³⁵⁶ (quando ad esempio esistano strutture di

l'occupazione di territori in violazione delle norme che la regolano, come nel caso di Israele a proposito della quale dette violazioni, come rilevato, implicano per l'appunto una violazione dell'autodeterminazione delle popolazioni palestinesi) dato che comunque le NU si rivolgono sempre allo stato (che nel caso esercita poteri sovrani su un territorio non metropolitano) perché rispetti l'autodeterminazione, se del caso 'concedendo' (quale primo passo e pertanto nella descritta funzione strumentale) l'indipendenza.

³⁵⁴ Così sembrerebbe anche nella complessa situazione dei fatti di Ungheria, v. le già cit. A/RES/1004, 1005 e 1312.

³⁵⁵ D'accordo o sentito il popolo, ad es. per Aden, A/RES/1357 (XIV) 17.11.1959, per le Isole Figi, A/RES/1951 (XVIII) 11.12.1963, per le Isole Samoa, A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973. Analoga terminologia è usata ad es. anche per quanto attiene alla sovranità sulle risorse naturali, ad es. A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962 (*Permanent sovereignty on natural resources*).

³⁵⁶ Con cui ad es. si invita a negoziare per la realizzazione delle aspirazioni popolari, ad es. per i territori portoghesi, A/RES/1807 (XVII) 14.12.1962, o comunque d'accordo con i rappresentanti del popolo (dove, come si accennava esistano strutture di governo locale, a prescindere dalla loro natura e organizzazione), v. ad es. per le Bermuda, A/RES/3289 (XXIX) 13.12.1974, per le Isole Vergini USA, A/RES/3177, 1.12.1976 e per Guam, A/RES/3158, 1.12.1976. Contestualmente si condanna genericamente l'instaurazione (o il tentativo di instaurazione) di strutture amministrative (locali e centrali) non adeguatamente rappresen-

governo locale, del tutto a prescindere dalla loro natura e dal modo in cui si sono formate)³⁵⁷, all'uso del meccanismo delle elezioni a suffragio universale³⁵⁸, ed eccezionalmente ad esempio nel campo della Rhodesia) appena poco più precise, come il riferimento al sistema 'ogni uomo un voto'³⁵⁹, eccetera³⁶⁰. Principi altrettanto generici, del resto, sono contenuti anche nei documenti di carattere generale sul tema³⁶¹.

tative, ad es., per Aden, A/RES/2023 (XX) 5.11.1965, per Oman, A/RES/2238 (XXI) 20.12.1966, per la Namibia, A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967. V. anche la posizione assunta per il caso di Timor, dove si condanna l'annessione, appunto perché non avvenuta sulla base di assenso locale (sia pure attraverso le amministrazioni esistenti), A/RES/3234, 28.11.1977.

³⁵⁷ Genericamente, con riferimento a rappresentanti liberamente eletti, v. ad es. S/RES/21, 2.4.1947, A/RES/2224 (XXI) 19.12.1966 (per la Corea), A/RES/3285 (XXIX) 13.12.1974 (per Niue).

³⁵⁸ Nel senso, ad es., dell'invito a garantire la rappresentanza da parte della maggioranza, A/RES/1747 (XVI) 28.6.1962. O anche genericamente mediante invito a svolgere elezioni democratiche, A/RES/1954 (XVIII) 11.12.1963 (per il Basutoland), A/RES/2228 (XXI) 20.12.1966 (per la Somalia Francese - Gibuti), A/RES/2230 (XXI) 20.12.1966 (per la Guinea equatoriale), A/RES/3424 (XXX) 8.12.1975 (per Brunei), A/RES/3422, 14.11.1979 (per la Cambogia, di nuovo una situazione non coloniale in cui, analogamente a quanto avvenuto per Israele, l'attività di stati stranieri è vista in funzione della limitazione possibile all'esercizio dell'autodeterminazione per le popolazioni locali), A/RES/3520, 11.11.1980 (per il Belize).

³⁵⁹ *A contrario*, condanna dei governi 'minoritari' (nel senso che siano espressione solo di una minoranza della popolazione), A/RES/1889 (XVIII) 6.11.1963 (Rhodesia). Ma anche esplicitamente, ad es., ancora per la Rhodesia, A/RES/2262 (XXII) 3.11.1967, A/RES/2185 (XXI) 12.12.1966, per le isole Figi, A/RES/2227, già cit. per Papua.

³⁶⁰ V. ad es., molto articolata, A/RES/3647, 24.11.1981 (sulle Isole Vergini USA), che richiede di procedere alla decolonizzazione d'accordo con gli eletti (in un regime di autogoverno locale), mentre la potenza amministratrice è invitata a provvedere allo sviluppo economico ed alla difesa della identità culturale delle popolazioni (nelle more della decolonizzazione), mentre il governo locale deve provvedere alla gestione delle risorse naturali.

³⁶¹ Il punto, come ovvio, è oggetto di molta attenzione in dottrina. V. ad es., BALTA, cit., 18; BLUMENWITZ, cit., 57; van DYKE, cit., loc. cit.; EMERSON, *From*

Da un lato appare dunque scarsamente attendibile che al popolo in quanto tale si possano attribuire diritti (se non altro perché non è esso stesso destinatario delle iniziative adottate, ma al contrario ne è in certo senso oggetto), dall'altro la comunità conferma la piena validità dei principi dell'identità, inviolabilità e integrità territoriale dello stato a prescindere dai regimi politici in atto. Il governo al potere non è disconosciuto, così come non se ne propone il rovesciamento³⁶²; si chiede al contrario che lo stesso governo si adegui all'obbligo di rispettare determinati criteri di comportamento. In mancanza di tale adeguamento, la comunità tende a privare lo stato in questione (o meglio, il suo governo) delle garanzie usuali dell'ordinamento internazionale (ad esempio per quanto attiene alla possibilità di interferenza dall'esterno — e non soltanto nel senso della giurisdizione domestica, ma anche in senso molto più vasto e radicale, come si è già visto — oppure, ancora, richiedendo allo stato un comportamento nei confronti dei sudditi in lotta, quanto meno simile a quello richiesto nel caso di guerra civile) così come accadrebbe nelle ipotesi di violazione da parte dello stato delle norme relative al comportamento pacifico non aggressivo ed amichevole di uno stato verso gli altri. Tanto che, quando la situazione lo richiede, la lotta armata che il popolo in quanto tale³⁶³ o gli eventuali movimenti di liberazione³⁶⁴ conducono è conside-

Empire, cit., 287; ERMACORA, *Die Selbstbestimmungsidee*, cit., 13; GUILHAUDIS, *Le droit*, cit., 36; GUNST, cit., 58; HERTZ, cit., 240; OPITZ, cit., 100.

³⁶² In questo senso il caso della Rhodesia sembrerebbe unico, ma appunto caratterizzato dalle particolarità di cui si è già parlato.

³⁶³ V. *supra*, nt. 305. Cfr. ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 274; BOTHE, PARTSCH, SOLF, cit., Part I, 50; MORENO-LOPEZ, cit., *loc. cit.*; PATRINOVIC, *Droit humanitaire et conflits armés. Qualité des individus belligerents*, in CDIUB, cit., Doc. R/2, 14; STARUSHENKO, cit., 217; VERWEY, cit., 137; per una posizione dubitativa, v. GUILHAUDIS, *Le droit positif*, cit., 18.

³⁶⁴ V. *supra*, nt. 305. Cfr. anche MEYROWITZ, *La guerrilla et le droit de la guerre*, in CDIUB, cit., Doc. 12/5, 7 s.

rata legittima in termini positivi; si afferma (da parte delle NU) cioè che la lotta (anche non iniziata) contro il regime è legittima: cosa che non accadrebbe nel caso di un movimento rivoluzionario (non fondato sull'autodeterminazione)³⁶⁵. Non solo, ma da un lato si invita in tale ipotesi all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra, sottolineando così non solo la rilevanza internazionale della lotta stessa³⁶⁶ ma fondamentale la illegittimità dell'uso della forza per reprimere l'autodeterminazione³⁶⁷, e dall'altro non mancano i casi in cui gli stati terzi vengono esplicitamente invitati a fornire aiuti anche militari ai popoli in lotta³⁶⁸.

In altre parole, la comunità tende a comportarsi in casi del genere come dinanzi ad una controversia internazionale tra stati, per la quale, risultando impraticabili i mezzi pacifici di

³⁶⁵ Ancora oggi, del resto, anche i governi particolarmente desiderosi di farlo, non riconoscono movimenti di liberazione privi di un minimo di insediamento territoriale, o almeno di sufficiente collegamento con le popolazioni locali. Ad es. per il caso del Nicaragua, *supra* nt. 293.

³⁶⁶ Il che, ovviamente, è significativo solo per la tendenza che manifesta da parte delle NU (ad esempio) ad assegnare a queste situazioni una rilevanza internazionale, piuttosto che strettamente interna. Per la prassi, v. ad es., A/RES/3103 (XXVIII) 12.12.1973; in relazione alla lotta contro l'apartheid, A/RES/36/172, 17.12.1981; in relazione, più genericamente, alla lotta per i diritti umani, A/RES/2674 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2676 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2677 (XXV) 9.12.1970, A/RES/34/9, 12.12.1979, A/RES/36/147, 16.12.1981. E, per problemi specifici, v. ad es. per la Palestina, S/RES/271, 15.9.1969, S/RES/446, 22.3.1979, S/RES/465, 1.3.1980, S/RES/471, 5.6.1980, S/RES/476, 30.6.1980, S/RES/478, 20.8.1980, A/RES/32/5, 28.10.1977, A/RES/35/122, 11.12.1980, A/RES/37/135, 3.3.1983; per la Rhodesia, A/RES/2508 (XXIV) 21.11.1969, A/RES/2796 (XXVI) 10.12.1971, A/RES/32/116, 16.12.1977; per i territori sotto dominazione portoghese, A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973.

³⁶⁷ Cfr. in questo senso anche EMERSON, *Self-determination*, cit., 21; MITROVIC, *The principle of non intervention in contemporary international law*, in *Jugoslavenska Ravija*, cit., 1964, 29. V. anche *supra*, ntt. 305, 308 e 310.

³⁶⁸ V. *supra*, ntt. 306, 307. Cfr. anche DELBRÜCK, cit., *loc. cit.*; SCHMELTZER, *Soviet and american attitudes toward intervention, the Dominican Republic, Hungary and Czechoslovakia*, *VirginiaJL* 1970, 97.

soluzione³⁶⁹ si riconosce la legittimità (se pure in maniera eccezionale) dell'uso di altri mezzi di soluzione anche non pacifici. Ma i destinatari delle azioni della comunità sono gli stati e solo gli stati; ragion per cui il *popolo* resta sempre e soltanto *oggetto* della garanzia (o della protezione, se si preferisce) la cui realizzazione è richiesta unicamente e direttamente agli stati, ivi compreso quello (ed il suo governo) direttamente interessato. Tanto poco rileva il popolo, che ad esso neanche si riconosce la possibilità di autodefinirsi tale, visto che, come si è detto, *l'identificazione del popolo* a favore del quale l'ordinamento ritiene legittima la prestazione della garanzia è *effettuata direttamente dalla comunità* (o comunque dai singoli stati), non certamente *sulla base di elementi subiettivi* (la razza, o la nazionalità), ma del tutto oggettivi.

E anche che la popolazione non conti ai fini della definizione di una legittimità ad aspirazione all'autodeterminazione in senso lato, è confermato proprio dai due casi forse più controversi in materia: quello di Gibilterra e quello delle isole Falkland. In ambedue le circostanze, le NU, pur intervenendo nella questione, non solo si limitano a suggerire un accordo tra gli stati interessati, ma nei confronti del popolo che abita quei territori, molto blandamente si limitano ad invitare a 'tener conto' delle loro aspirazioni (e, tra l'altro nemmeno sempre)³⁷⁰, mentre il termine 'autodeterminazione' non viene usato affatto, pur essendo le risoluzioni in materia riferite a quella del 1960 in tema di decolonizzazione. E sembra cor-

³⁶⁹ Che ovviamente non sono esclusi, dato che le NU intervengono sempre a cercare soluzioni pacifiche a prescindere dal limite degli affari interni, come si mostrerà tra poco.

³⁷⁰ A/RES/2065 (XX) 16.12.1965, A/RES/37/9, 4.11.1982, per le isole Falkland; A/RES/2231 (XXII) 20.12.1966 (tanto che, viene condannato il referendum ivi tenuto, proprio in quanto in contrasto con le intenzioni delle NU, A/RES/2353 (XXII) 19.12.1967).

retto: data la situazione del tutto particolare dei due territori e la loro storia, esistono dubbi notevoli circa la possibilità di qualificarli come qualcosa di autonomo e 'diverso' da ogni altro. I due territori vanno dunque decolonizzati, nel senso che occorre por fine su di essi alla presenza estranea di un paese colonizzatore, ma tale decolonizzazione va condotta³⁷¹ ad esempio nel caso di Gibilterra in virtù del n. 6 della A/RES/1514, dove è sanzionato appunto il principio della *integrità territoriale*³⁷². Per questi territori, cioè, la decolonizzazione consiste, né più né meno che nella retrocessione (da realizzare d'accordo tra gli stati interessati) ai rispettivi stati di cui, a giudizio delle NU (giudizio che mi sembra del tutto corretto e rispondente a quanto finora si è cercato di dire) i territori in questione costituiscono parte³⁷³. L'autodeterminazione, appunto è citata, non per significare che a detti territori

³⁷¹ In termini di una situazione di controversia sulla sovranità territoriale, v. A/RES/2070 (XX) 16.12.1965, A/RES/3286 (XXIX) 13.12.1974, per Gibilterra; A/RES/2065 (XX) 16.12.1965, A/RES/3160 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/31/49, 1.12.1976, per le isole Falkland, su cui v. da ultimo, SINAGRA, *Controversie territoriali tra stati e decolonizzazione. Il contenzioso anglo argentino per le isole Falkland Malvinas*, Milano (Giuffrè) 1983.

³⁷² Rispettivamente dell'Argentina e della Spagna, v. in particolare, per Gibilterra, A/RES/2353 (XXII) 19.12.1967, dove il richiamo è esplicito. Non comprendo in questo senso le perplessità di RIGO SUREDA, *The evolution of the right of self-determination, a study of UN practice*, Leiden (Sijthoff) 1973, 185 ss., perché mi sembra che il contesto delle risoluzioni sia tutto indirizzato nel senso esplicitato dalla risoluzione citata.

³⁷³ Che poi la valutazione di fatto possa essere discussa è problema ben diverso. Certo che la situazione particolare di territori così chiaramente non britannici (per la distanza, almeno) e, nel caso di Gibilterra, vere e proprie enclaves, abitati da popolazioni più che evidentemente importate (e non occorre riportare qui le numerose condanne da parte NU degli spostamenti forzati di popolazioni destinati a modificare gli orientamenti locali) e legate per la propria sopravvivenza alla madre patria, quanto meno giustifica l'ipotesi che non debbano essere considerate popolazioni suscettibili di garanzia circa l'autodeterminazione autonoma, e men che mai di indipendenza.



non competa la decolonizzazione, ma per dire che alle rispettive popolazioni non si può riconoscere un diritto di disposizione del proprio destino in maniera autonoma, perché il territorio che abitano non è distinto e separato rispetto ad altri territori³⁷⁴. Le popolazioni che vi abitano, poi, eserciteranno l'autodeterminazione nei termini e nei modi in cui la esercitano i popoli rispettivamente argentino e spagnolo (magari con le necessarie garanzie di difesa delle minoranze). Queste popolazioni, cioè non sono trattate diversamente da come in passato sono state trattate quelle di (Dadra, prima, e poi di) Goa o quelle del Naga o del Tibet³⁷⁵ o anche del Kashmir³⁷⁶, eccetera. Del tutto irrilevante è l'elemento della nazionalità o della razza, in virtù del quale sarebbe più che verosimile attendersi che le popolazioni sceglierebbero di aderire alla Gran Bretagna.

D'altra parte, se è vero che la volontà del popolo³⁷⁷ nel suo insieme deve essere rispettata, è anche vero che detta volontà, una volta accertato che abbia i necessari requisiti per essere internazionalmente rilevante, deve essere rispettata sempre e comunque, quale che essa sia e quale che sia il momento in cui si manifesti. Tanto più se si accetti la tesi che non è (o non è solo) l'indipendenza il contenuto dell'autodetermina-

³⁷⁴ Come si diceva, appunto, la decisione circa il destino del territorio ne implica l'autonomia. Ciò non toglie ovviamente che a quelle popolazioni possa essere riconosciuto un trattamento particolare, come minoranze. È significativo che, proprio come rilevato sopra, la Gran Bretagna difenda l'autodeterminazione delle Falkland, nel senso di decisione (da parte degli abitanti) circa la partecipazione all'uno e all'altro stato.

³⁷⁵ Rispettivamente gli uni, perché evidentemente enclave, e gli altri perché evidentemente parte di uno stato già esistente.

³⁷⁶ Per il quale, data appunto la situazione del tutto particolare, il plebiscito (sulla adesione all'India o al Pakistan) è richiesto, mentre non si discute né la legittimità dell'intervento indiano, né quella dell'accessione all'India mediante il relativo trattato.

³⁷⁷ Sia pure con l'ulteriore qualificazione che emerge da quanto detto sopra.

zione ma piuttosto la decisione del popolo circa il proprio destino politico (sia in senso 'esterno' che, come si vedrà meglio più avanti, 'interno'). In linea di principio pertanto, non si può escludere che il rispetto della volontà popolare debba poter condurre fino al limite estremo della sostituzione (o del cambiamento profondo) dello stesso regime in atto in quello stato, non in quanto quel regime sia oppressivo, ma unicamente poiché, quale che sia il regime, la volontà popolare³⁷⁸ deve poter valere a modificarlo. Non si tratta, giova ribadirlo, del fatto che lo stato sia organizzato o meno in maniera da rispettare la sovranità popolare nel senso dei sistemi di democrazia 'occidentale' o di altri sistemi, poiché questa è questione interna. Sul piano internazionale conta soltanto che la volontà popolare deve essere messa in grado di valere, e cioè di determinare anche il cambiamento del regime, sia che esistano meccanismi interni che lo consentano (almeno in astratto) sia che detti meccanismi manchino. È allo stato che compete di predisporre se lo ritiene il modo per accertare e conoscere la volontà popolare, ed è comunque allo stato e solo ad esso che compete l'obbligo di consentire che detta volontà possa trovare attuazione³⁷⁹.

In altre parole. Che i diritti dell'uomo, specie quelli civili e politici rappresentino in quanto tali un obbligo contrattuale (la stessa Carta, i Patti sui diritti dell'uomo, eccetera) e generale per gli stati, è, ai fini dell'autodeterminazione del tutto irrilevante. Se lo stato violi i propri obblighi al riguardo ne conseguirà la responsabilità internazionale adeguata, e le eventuali sanzioni corrispondenti. Ma, almeno in astratto, è perfetta-

³⁷⁸ In questo caso, si potrebbe dire, per definizione.

³⁷⁹ Accertare se determinati meccanismi vi siano, e valutarne il contenuto è questione del tutto di fatto, da valutare (per dir così) discrezionalmente. L'acquisizione della 'prova' circa la corrispondenza o meno della volontà popolare al comportamento dello stato può essere realizzata in qualsiasi maniera. Ciò che conta è se detta corrispondenza vi sia o meno.

mente ipotizzabile che uno stato realizzi in pieno la volontà e le aspirazioni del popolo, pur non disponendo di meccanismi atti a consentire la realizzazione dei diritti civili e politici dei propri cittadini. Ed egualmente, qualsiasi meccanismo (qualsiasi sistema politico, sociale ed economico) è legittimo per ottenere quel risultato, purché l'obiettivo venga raggiunto. Tralasciando pure, quindi il problema di vedere se i diritti dell'uomo siano 'diritti' della collettività o degli individui, quello che emerge da questa ricostruzione è che l'autodeterminazione *non* è un diritto dell'uomo. Al contrario. I diritti dell'uomo rappresentano un fattore del tutto esterno rispetto al problema dell'autodeterminazione, possono rappresentare un mezzo per valutare se, in una determinata situazione, sia presumibile che l'autodeterminazione sia stata rispettata. Si può presumere che la mancanza di certi diritti per i sudditi comporti la mancanza della possibilità di esercitare l'autodeterminazione, ma la presunzione non può certamente intendersi come assoluta.

Che i meccanismi 'democratici' e le garanzie richieste dalle norme e dalla prassi attuali della comunità internazionale appaiano come, attualmente, preferite e prescelte dalla comunità internazionale è un fatto del tutto indiscutibile. Ma che detti meccanismi e garanzie debbano considerarsi definitivi ed esaustivi, non sembra sostenibile³⁸⁰, tanto più che la prassi in materia è in continua evoluzione, e che, specialmente sotto il profilo dei diritti politici, le stesse norme e la prassi appaiono alquanto vaghe e generiche. Tenendo però anche da parte questo aspetto del problema, identificare l'autodeterminazione in un diritto dell'uomo, porterebbe sul piano formale un problema che è invece sostanziale: la comunità pretende che

³⁸⁰ E i due Covenant, ad es., se ne preoccupano quando (v. a. 5,2 di ambedue) precisano appunto che i diritti già esistenti negli stati interessati non potranno essere limitati sulla base del pretesto che nei Covenants stessi non siano previsti o siano più limitati.

(la garanzia internazionale scatta affinché) la volontà del popolo trovi corrispondenza nel comportamento dello stato, che quindi dovrà essere costituito, se non c'è, il cui regime dovrà poter essere cambiato se non si adegui, il cui governo dovrà modificare la propria politica se modificata risulti la volontà popolare in merito. Il rispetto dei diritti dell'uomo (quelli attualmente esistenti e riconosciuti) potrà essere un indizio, una prova uno strumento mediante il quale si può dedurre o presumere che l'autodeterminazione sia (o sia stata) rispettata: sono gli stessi diritti dell'uomo allora che vanno letti ed applicati alla luce dell'autodeterminazione.

Ed infatti, i primi plebisciti rispettivamente del Togo francese e del Cameroon settentrionale britannico e quello dell'isola di Mayotte (per fare degli esempi) vengono respinti dalle NU proprio perché ritenuti in violazione sostanziale dell'autodeterminazione (pur se avvenuti nel rispetto di tutte le regole, formali almeno), e gli stati, nei primi due casi lo ammettono e li ripropongono³⁸¹.

Questo ragionamento, inoltre, nasce anche dall'esigenza di tenere nettamente e rigorosamente distinti gli aspetti interni da quelli internazionali del problema. Non mi sembra, infatti, che si possa ancora oggi affermare ad esempio una caduta del limite degli affari interni (e non a caso il principio si trova affermato con fermezza non soltanto nella Carta, ma in tutti gli strumenti rilevanti in tema di autodeterminazione). Posto che, però, dei problemi relativi alla libera espressione della volontà popolare la comunità internazionale si occupa attivamente, e posto che oltre tutto sempre più debole è in materia l'apposizione del limite degli affari interni (per lo più comunque ignorata) delle due l'una: o si afferma che il limite degli affari interni, è caduto (almeno per quanto attiene ai problemi

³⁸¹ V. *supra*, n. 4. Del resto non è certo raro che le NU affermino il diritto all'autodeterminazione di un territorio (o ne affermino la violazione) senza che alcune consultazione popolare risulti in merito alle scelte della popolazione.

in discussione) o si riconosce che dette questioni non rientrano negli affari interni, poiché non di valutare le modalità organizzative o il comportamento interno dello stato si tratta, ma di consentire che la garanzia della libera espressione della volontà popolare possa trovare attuazione attraverso l'imposizione agli stati dell'obbligo di rispettarla e farla rispettare, senza alcun pregiudizio per le prerogative e la legittimità dello stato.

In questa prospettiva può essere inquadrata logicamente e trova un posto di notevole rilievo (pur a prescindere dal fatto che sia o meno vincolante per gli stati che la hanno sottoscritta), la Dichiarazione di Helsinki; la quale, se da un lato aiuta a comprendere in che maniera possano essere resi compatibili principi apparentemente contrastanti, dall'altro permette di identificare in maniera più sicura un'ulteriore fattispecie (che peraltro si è tentato di ricostruire già più sopra) rientrante nel concetto di autodeterminazione, o, più precisamente, un'ulteriore specificazione delle fattispecie fin qui elencate.

Nel documento sono puntualmente ribaditi i fondamenti tradizionali della convivenza tra gli stati, e le loro prerogative, dall'inviolabilità territoriale a quella delle frontiere, dal divieto dell'uso della forza al principio del non intervento, dal dominio riservato al rispetto dei diritti dell'uomo e appunto della autodeterminazione. Quest'ultima in una formulazione abbastanza nuova per la sua chiarezza e per il suo contenuto. Riferendosi la Dichiarazione all'Europa è ovvio che non sono assolutamente situazioni coloniali quelle che si intendono regolare, confermando così quanto già accennato in precedenza circa la validità (la permanente vigenza) dell'autodeterminazione anche in situazioni stabilizzate, dove il problema dell'indipendenza non trova evidentemente posto.

E appunto, il contenuto dell'autodeterminazione è qui identificato nel 'diritto' dei popoli a modificare lo *status* (interno ed internazionale) politico dello stato. Il popolo cioè

può (deve poter) modificare comunque il regime politico, esattamente nella stessa maniera in cui in altra disposizione del medesimo documento si afferma che ogni stato può liberamente modificare il proprio *status* interno ed internazionale. Si tratta dunque di due cose diverse: lo stato in quanto tale è libero nelle sue determinazioni politiche sia interne che internazionali, ma al tempo stesso gli stati si impegnano a rispettare il 'diritto' del popolo a decisione analoghe.

Dunque, innanzitutto sono gli stati che si impegnano, ciascuno per sé e nei confronti degli altri, a rispettare l'autodeterminazione purché questa non sia in contrasto con il principio dell'integrità territoriale. E quindi innanzitutto (e di nuovo) secessione certamente no, tanto più che in altra disposizione si garantisce esplicitamente il trattamento delle minoranze (ancora e sempre come obbligo degli stati).

In virtù del principio di autodeterminazione, prosegue la Dichiarazione, i popoli possono modificare lo statuto interno ed internazionale. Sono cioè gli stati che s'impegnano a garantire che la possibilità di modificazione dello statuto politico esista (e quindi che esista sempre, permanentemente). È lo stato interessato, però, che deve definire (in piena autonomia, in virtù del principio della giurisdizione domestica) il modo in cui detta volontà possa essere correttamente manifestata. E dunque, applicando quanto si è cercato di affermare più sopra, dominio riservato sono il modo e gli strumenti (ed ovviamente la loro gestione), garanzia internazionale solo la effettiva e concreta realizzazione della volontà stessa. I due principi di dominio riservato e di autodeterminazione devono coesistere, non limitandosi a vicenda (non costituendo cioè l'uno eccezione rispetto all'altro), come del resto la stessa Dichiarazione esplicitamente afferma, spiegando che tutti i principi enunciati si debbono considerare in vigore contemporaneamente e devono essere letti l'uno alla luce degli altri.

D'altro canto, la caduta (sempre sancita nel documento di Helsinki) del principio della 'santità' delle frontiere implica

che le stesse possono sì essere modificate, ma purché gli stati interessati siano d'accordo. Questa affermazione, cioè, assume due significati. L'uno, più politico consiste nell'affermazione esplicita che la questione di una eventuale modifica del tracciato delle frontiere attuali, è politicamente proponibile senza che ciò rappresenti di per sé un atto ostile o inamichevole: gli stati, cioè, si dichiarano disposti a discutere se del caso la questione, sia pure nei termini di una condizione potestativa. L'altro aspetto è più strettamente formale, nel senso che pone esplicitamente una condizione alla modifica delle frontiere, l'uso di mezzi pacifici e l'accordo tra gli interessati: la modifica delle frontiere non può avvenire se non quando gli stati in quanto tali siano d'accordo. Potrebbe essere un modo per sancire il principio per cui eventuali situazioni interne (aspirazioni di minoranze, o di parti del popolo, ad esempio) o eventuali pretese esterne (pur fondate su motivazioni legittime) non possono valere a fondare una pretesa alla modificazione delle frontiere.

Ma appunto, l'affermata esigenza del rispetto della volontà popolare (del popolo per intero) può legittimamente indurre a ritenere che essa vada rispettata non solo quando diretta alla modificazione del regime interno dello stato, ma anche se indirizzata alla 'modificazione del tracciato delle frontiere'. Si potrebbe, cioè dalle disposizioni enunciate dedurre il fondamento di un vero e proprio obbligo *de negotiando* (ed in talune circostanze perfino *de contrahendo*) per gli stati interessati.

L'autodeterminazione, pertanto, non soltanto non riguarda (o se si vuole, non riguarda più) soltanto la 'liberazione' dei popoli assoggettati nel senso dell'indipendenza, ma vale anche in stati consolidati e legittimi come strumento per la modificazione dello *status* interno e internazionale dello stato medesimo, in quanto ogni stato è obbligato a mettere a disposizione dei propri sudditi detta possibilità (o più precisa-

mente, a non opporsi alla eventuale volontà popolare in tal senso, comunque essa si sia manifestata).

L'estensione di detta 'facoltà' anche alla posizione internazionale dello stato, potrebbe indurre a ritenere che a tal fine assuma rilevanza internazionale (ai fini della prestazione delle garanzie collegate all'autodeterminazione) la volontà della popolazione di ogni stato.

19. Quanto si è potuto rilevare con particolare riferimento all'atto di Helsinki, consente di allargare ulteriormente il contenuto del concetto di autodeterminazione.

Se è vero che la volontà popolare deve valere anche a determinare la posizione internazionale dello stato, costringendolo a modificarla (almeno in prima istanza, salvo che non ne consegua addirittura la possibilità di rovesciare lo stesso governo qualora renda impossibile la detta modifica: sempre nei termini più volte specificati, per cui l'ordinamento garantisce che il popolo possa ottenere con ogni mezzo la modifica della linea politica e dello stesso regime quando esso agisca in maniera contrastante con la volontà del popolo, o comunque ne abbia violato l'autodeterminazione), è pure vero che non è detto che la volontà popolare debba necessariamente trovarsi in contrasto con quella del governo. Anzi, in situazioni normali, si deve presumere (e si tratta a mio parere di una vera e propria presunzione in senso tecnico, in virtù della quale è d'uopo considerare i governi in regola con il principio di autodeterminazione, fino a 'prova' del contrario) esattamente l'opposto.

Ciò implica che, qualora la libera volontà dello stato stesso (nell'ambito evidentemente della società internazionale) sia in qualche misura coartata, a prescindere pure dalla lesione di altre norme di diritto internazionale, si genererebbe (per via indiretta, sia pure) una lesione anche in questo caso del principio di autodeterminazione. Anzi, la presunzione di conformità tra la volontà del popolo e quella del governo, impone di

ritenere che ogni tentativo di coartare la volontà manifestata dallo stato sul piano internazionale sia di per sé una violazione dell'autodeterminazione dei popoli. Per cui, anche in queste ipotesi si debbono ritenere valide le medesime garanzie che vengono offerte dall'ordinamento internazionale alle ipotesi 'comuni' di violazioni dell'autodeterminazione. Non ogni lesione dei diritti di uno stato, ovviamente, ma solo quelle che, costringendo lo stato ad un comportamento (sul piano internazionale o sul piano interno) difforme dalla volontà popolare circa il destino politico ed economico dello stato medesimo, impediscono la realizzazione della volontà popolare.

Con tutte le conseguenze che ne derivano, pertanto (e quindi con particolare riferimento, ad esempio, alla non validità in ipotesi del limite degli affari interni) questo effetto si dovrà avere per certo in almeno due delle fattispecie tipiche che rientrano nel generale concetto di autodeterminazione: la sovranità e la libera disponibilità delle risorse naturali³⁸², ed il diritto dello stato alla scelta non solo del proprio regime interno ma anche del proprio statuto internazionale³⁸³; il che implica ovviamente il diritto dello stato alla libertà dalle 'sfere di influenza', ad esempio (ma anche, evidentemente alla libertà

³⁸² Concetto, come noto, che sempre di più oggi tende ad allargarsi nel senso dei diritti economici in senso lato dello stato. Riservandomi di tornare sul punto nei prossimi capitoli, si veda per tutti, di recente, REINHARD, *Rechtsgleichheit und Selbstbestimmung der Völker in wirtschaftlichen Hinsicht*, Berlin (Springer) 1980.

³⁸³ Basterebbe citare già soltanto la A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962, contenente la ben nota dichiarazione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, in cui oltre alla relazione che viene istituita tra l'autodeterminazione e (la disponibilità delle risorse) l'indipendenza economica, la sovranità sulle risorse è vista come un aspetto, uno strumento per l'indipendenza economica. Ma v. anche altrettanto esplicita A/RES/2131 (XX) 21.12.1965 (sugli affari interni) in cui, tra l'altro si ribadisce il diritto degli stati alla libera scelta del regime economico; e ovviamente la più volte citata A/RES/2625 e la A/RES/3201 (S. VI) 1.5.1974, contenente la dichiarazione sul nuovo ordine economico.

dalle conseguenze di dottrine del tipo della 'sovranità limitata', o di dottrine ad essa analoghe).

È ben vero, in effetti, che dette libertà sono tutte tipiche dello stato e sono contenute tutte nel concetto di sovranità e di eguaglianza sovrana degli stati. Ma un effetto di questa interpretazione sarebbe quello di estendere a tali situazioni le medesime garanzie che sono riconosciute dall'ordinamento internazionale all'autodeterminazione in senso tradizionale. Non è certo, del resto, privo di significato che, in talune circostanze in cui certamente si tratta di controversie tra stati, il riferimento all'autodeterminazione sia usato dagli stati medesimi come strumento per dimostrare l'illegittimità delle pressioni esercitate. E lo stesso accade per quanto attiene alle pressioni economiche, per dimostrare la cui illegittimità è molto frequente il richiamo al principio di autodeterminazione che risulterebbe appunto violato dai comportamenti in questione³⁸⁴. Del resto, almeno per quanto attiene agli aspetti economici, l'estensione anche ad essi del concetto di autodeterminazione deriva del tutto automaticamente dalla netta e ripetuta affermazione che include nel concetto di autodeterminazione anche il diritto alla scelta del regime economico preferito ed il divieto di esercitare pressioni economiche sugli stati.

E che gli stati vedano nell'autodeterminazione un ostacolo alle proprie mire, ed un ostacolo non di tipo marginale tanto da meritare di essere esorcizzato pur in presenza della presunta violazione di ben più sicure e importanti norme, è dimostrato da taluni casi in cui gli stati cercano di giustificare la propria azione proprio in nome dell'autodeterminazione, o al contrario cercano di indicare negli atteggiamenti politici degli stati o dei popoli nei cui confronti si agisce degli atti dannosi o pericolosi per la propria sicurezza, o addirittura per la pace internazionale.

³⁸⁴ Per riferimenti bibliografici, v. *supra*, nn. 3 ss.

Non si vuole qui certamente entrare nel merito delle posizioni politiche internazionali ben note di alcuni stati circa la propria sicurezza e circa la sicurezza del gruppo di stati che (a torto o ragione) ritengono rientrare nella propria sfera difensiva: ma è certo che è opinione diffusa tra gli stati oggetto della 'protezione' stessa che il rischio di tali concezioni sia una forte limitazione dell'autodeterminazione degli stessi stati. Il concetto di autodeterminazione (come ipotizzato più sopra) cioè viene usato per intendere che un diritto (e questa volta è difficile negare che di un diritto si tratti) alla autodeterminazione spetta anche agli stati (e quindi non soltanto ai popoli)³⁸⁵.

Significativo, in questo senso, è ad esempio (per citare un caso molto recente) il caso di Grenada, dove, da un lato gli stati che condannano l'intervento statunitense (e di altri stati) adoperano spesso per condannarlo, proprio la motivazione della violata autodeterminazione³⁸⁶ mentre contemporaneamente (potrebbe trattarsi di una vera e propria prova a contrario) il rappresentante del Guatemala in un violento discorso a favore dell'intervento (motivato dall'estrema pericolosità per la sicurezza dei Caraibi del riarmo di Grenada) non riesce a trattenersi dal rilevare che l'autodeterminazione non consente di portare uno stato da una sfera di influenza all'altra³⁸⁷; esattamente l'opposto dei principi di Helsinki, tanto che addirittura paesi tutt'altro che contrari all'intervento non mancano di rilevare la pericolosità di posizioni del genere³⁸⁸.

³⁸⁵ Cfr. per tutti, PEARCE, *Under the Eagle, US intervention in Central America and the Caribbean*, London (Latin America Bureau) 1981.

³⁸⁶ V. gli interventi dei rappresentanti del Messico e Gujana, in SCOR, S/PV/2487, 23.10.1983, 6 e 41, della Bolivia (dichiarazione ufficiale del governo), *ibidem*, S/PV/2489, 26.10.1983, 29/39, dell'Algeria, Siria e Cuba, *ibidem*, 41, 56, 61, e del Venezuela, *ibidem*, S/PV/2491, 28.10.1983, 58/60.

³⁸⁷ V. l'intervento del Guatemala, *ibidem*, S/PV/2491, 28.10.1983, 121.

³⁸⁸ V. la dichiarazione del Primo Ministro britannico ai Comuni il 25.10.1983, con cui affermava che aveva «communicated to the United States their very

In effetti, se la ricostruzione offerta prima del contenuto dell'autodeterminazione è corretta, ne emerge che l'esigenza del rispetto della volontà popolare in ordine allo status politico (interno e internazionale) assume una rilevanza internazionale in quanto mezzo per garantire la possibilità ai popoli dell'esercizio dell'autodeterminazione: sia che detta volontà corrisponda a quella del governo al potere, sia che ad essa si opponga. Ciò implica che gli eventuali interventi esterni intesi a coartare il comportamento di un governo fondato sul consenso popolare, oltre a violare se del caso le norme 'comuni' di diritto internazionale in materia di intervento (pacifico o violento che sia), violando anche il principio di autodeterminazione, comportano conseguenze diverse (o almeno ulteriori) sul piano della responsabilità internazionale degli stati che detti interventi hanno messo in opera.

Ciò dovrebbe indurre a ricavarne una notevole modificazione nei comportamenti richiesti agli stati in circostanze del genere. In primo luogo, infatti ne risulterebbe investita la possibilità per il governo di richiedere aiuto all'esterno (allo scopo di far fronte alle proprie 'difficoltà' interne) quando il comportamento del governo medesimo non corrisponda alla volontà popolare³⁸⁹, e viceversa, richiederebbe di considerare

considerable doubts ... about initiating action, and had asked them to weigh carefully several points before taking any irrevocable decision to act», e successivamente, il 30.10.1983, «if you are going to pronounce a new law that wherever communism reigns against the will of the people ... the United States shall enter, then we are going to have really terrible wars in the world», e la risposta del Rappresentante permanente USA alle NU, il 3.11.1983, «we cannot give our allies a veto power over our national security», in KEESING's, cit., 32617.

³⁸⁹ Ovviamente è questa una valutazione del tutto di fatto, da condurre pertanto caso per caso. Ma sembra questa la posizione delle NU, ad esempio, nel caso dell'Afghanistan, dove si condanna l'intervento proprio in quanto destinato ad impedire la libera scelta locale del regime politico ed economico, v. da ultimo, A/RES/37/37, 29.11.1982 (e, in precedenza, A/RES/ES. 6/2, 14.1.1980, A/RES/35/37, 20.11.1980 e A/RES/36/34, 18.11.1981. Ma v. anche analoghe affermazioni ad es. per la Cambogia, da ultimo A/RES/37/6, 28.10.1982 (ma già in precedenza,

legittimo³⁹⁰ l'aiuto (e la relativa richiesta) dall'esterno ad un governo che (fondato sul consenso popolare) si trovi di fronte a movimenti rivoluzionari (a prescindere del tutto dal fatto che siano o meno guidati dall'esterno)³⁹¹.

quando era in atto il conflitto tra il governo di Sihanouk e quello Khmer, ambedue insediati su parte del territorio, le NU chiedono che a decidere tra i due sia direttamente la popolazione senza interventi esterni, A/RES/3238 (XXIX) 29.11.1974, e successivamente, nell'ambito del discorso di cui sopra, A/RES/34/22, 14.11.1979, e 33/6, 21.10.1980). È interessante notare come sempre più spesso (forse in omaggio all'idea che identifica autodeterminazione ed indipendenza) in casi del genere le NU tendono a non usare il termine autodeterminazione, ma una circonlocuzione del tipo 'diritto del popolo a scegliere il proprio regime' ecc.: ma che di autodeterminazione si tratti, è certo, anche dai numerosi documenti in cui il concetto di autodeterminazione è spiegato tra l'altro proprio nella maniera indicata (v. ad es. da ultimo, A/RES/37/42, 3.12.1982). Che gli stati peraltro siano convinti che il concetto di autodeterminazione comprende anche il diritto a decidere del destino politico del territorio, è confermato, oltre che dal documento di Helsinki ovviamente, anche dall'affanno con cui si cerca di dimostrare che talune 'libertà' non rientrano nell'autodeterminazione (v. il caso di Grenada, *supra*, e quello del Guatemala e della Rep. Dominicana, *infra*, ntt. 391 e 392). Cfr. VOGEL (ed.), *Die sowjetische Intervention in Afghanistan*, Baden Baden (Nomos) 1980, REVESZ, *UdSSR über Afghanistan, Afghanistan im Spiegel der Sowjetpresse*, SOI, Sonderdruck 19 (Schweizerisches Ost-Institut) 1981.

³⁹⁰ Alla luce del principio, su cui più ampiamente *supra*, n. 18, e *infra* Cap. 4, per cui il popolo in lotta per l'autodeterminazione potrebbe validamente essere aiutato dall'esterno.

³⁹¹ È il caso del Guatemala, su cui le NU non sono intervenute, e la stessa OAS ha finito per non intervenire, v. Risoluzione del Consiglio della OAS, 2.7.1954, in *Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca Aplicaciones*, Washington (Union Panamericana) 1964, I, 147 ss.). Cfr. OAS, *Annual report of the Secretary General, for the fiscal year 1953, 1954*, Novembre 1954, Washington (Pan American Union) 1954, 5 ss. V. anche la Risoluzione (adottata *ad hoc*, secondo molti autori, v. ad es. AYBAR de SOTO, *Dependency and intervention, the case of Guatemala 1954*, Boulder (Westview) 1978, 242, MOONEY III, cit., 102; SPIRIN, *USA Intervention in Guatemala*, in *Geschichte*, cit., 198) della *Tenth Interamerican Conference, Political Juridical Committee, «Declaration of Caracas»* 22.3.1954 (cit. in AYBAR de SOTO, cit., 239 s. «The domination or control of the political institutions of an American State by the international communist movement, extending to this hemisphere the political system of an extracontinental power would constitute a

Contestualmente, l'intervento esterno contro un governo fondato sul consenso popolare, dovrebbe considerarsi illegittimo (anche se fondato su presunte richieste di aiuto da parte di presunti movimenti rivoluzionari) quando sia indirizzato ad impedire la realizzazione della volontà popolare di modificare il proprio regime politico ed economico, tanto più se d'accordo con il governo al potere³⁹².

threat to the sovereignty and political independence of the American States, endangering the peace of America, and would call for a meeting of consultation to consider the adoption of measures in accordance with existing treaties».

³⁹² Cfr. sul punto, LOWENTAL, *The Dominican*, cit., 102 ss.; THOMAS Jr., van WYNEN THOMAS, *The Dominican Republic crisis 1965, legal aspects*, in CAREY, *The Dominican Republic crisis 1965, Background papers and proceeding of the 9^o Hammarstrand Forum*, Döbbs Ferry (Oceana) 1967, 4 ss.; GLEIJESES, *La crise dominicaine 1965*, Genève (Inst. Haut. Et. Un.) Thèse 1973, 348; NIKFOROW, *USA Intervention in der dominikanischen Republik*, in *Geschichte*, cit., 166 ss. Cfr. anche la dichiarazione del Costa Rica, alla Riunione dei Ministri dell'OAS, 17.5.1965, OAS, Ser, F/III. 10, Doc. 32 «Within the anarchy and the disorder which reigns in the Dominican Republic, no government can by itself maintain and guarantee the difficult democratic process. Without the collective action of the OAS there will be no more than two alternatives: either the permanency of US troops, or the triumph of the extremists and the establishment of a new communist dictatorship incompatible with the interamerican System, and fountain of subversive aggression against other governments of America, especially of the Caribbean region», ma cfr., la nota del Presidente del «Gobierno Constitucional» della Repubblica Dominicana, al Presidente della Consulta dei Ministri degli esteri OAS, 10.5.1965, in *Decima reunion de Consulta de Ministros de relaciones exteriores, Union Panamericana, OEA/ser. F/III. 10, 1968, 466 ss.*, e IDEM, *Acta Final*, Washington 1979, 12 s. Cfr. anche IDEM, *Informe del Secretario General de la OEA en relacion con la situacion Dominicana*, Washington 1965.

CAPITOLO QUARTO

LA STRUTTURA DELLA GARANZIA DEI PROCESSI DI AUTODETERMINAZIONE

SOMMARIO: 20. Il problema della natura e del contenuto dell'obbligo in tema di autodeterminazione. Rispetto al suo contenuto l'obbligo si configura come 'obbligo di risultato': rinvio. La natura dell'obbligo: obbligo assoluto. I popoli sono oggetto della norma e beneficiari della garanzia in tema di autodeterminazione. L'autodeterminazione dello stato ('autodeterminazione esterna'): in questo caso lo stato può essere visto come 'mediatore' verso la comunità internazionale dell'interesse popolare alla scelta della collocazione internazionale dello stato. Il limite a tale funzione dello stato può essere dato solo dal mancato possesso effettivo da parte sua di un governo 'rappresentativo' dell'intera popolazione. — 21. La 'sanzione' per un'eventuale violazione da parte degli stati dell'obbligo in parola, può essere praticata direttamente dalla comunità internazionale e dagli stati agenti *uti universi*. La facoltatività della sanzione. Il ruolo delle NU nell'accertamento delle violazioni dell'autodeterminazione: rinvio. La situazione di illeggittimità generata dalla violazione dell'autodeterminazione, implica di dover considerare sotto questo profilo sia i rapporti tra lo stato ed il proprio popolo sia quelli tra lo stato medesimo e gli altri stati, che infine quelli tra gli stati ed il popolo represso. — 22. La posizione degli stati 'terzi' rispetto ai casi di violazione del 'diritto' all'autodeterminazione dei popoli. Gli stati terzi interferiscono legittimamente nelle situazioni oggetto della norma in tema di autodeterminazione, purché nel rispetto dei principi generali in materia, con particolare riferimento alla proporzionalità della sanzione. La frequenza dell'interferenza sia dei singoli stati direttamente che degli stessi su invito delle NU. L'inessenzialità ai fini del riconoscimento della violazione della norma, del fatto che il popolo si sia organizzato o meno in movimenti di liberazione formalmente costituiti. La legittimità della lotta del popolo: rinvio. — 23. La rilevanza del problema dell'uso della forza e della minaccia dell'uso della forza, in presenza

di problemi di autodeterminazione. La rilevanza internazionale delle situazioni di 'conflitto' interno per l'autodeterminazione, a prescindere dal fatto che altri stati siano coinvolti nel conflitto medesimo. Il problema della posizione giuridica degli stati che intervengano o vengano richiesti di intervenire a favore dello stato repressore dell'autodeterminazione. La rilevanza dei conflitti, anche se del tutto interni allo stato nel quale si svolgono. La piena applicabilità ai conflitti generati dai processi di autodeterminazione delle norme internazionali generali in materia di uso della forza. — 24. L'applicazione delle norme in tema di divieto di uso della forza ai problemi di autodeterminazione, e la posizione degli stati terzi. La 'graduazione' della garanzia relativa. La legittimità dell'aiuto da parte degli stati terzi ai popoli in lotta per l'autodeterminazione.

20. Alla luce dell'analisi condotta nei capitoli precedenti, e più precisamente, in particolare, alla luce della interpretazione della prassi delle NU sul tema dell'autodeterminazione, che si è tentata fin qui, mi sembra che sia emersa innanzitutto l'esigenza e la legittimità di una ricostruzione unitaria, anche sul piano teorico, del fenomeno dell'autodeterminazione dei popoli, grazie in particolare al fatto, che si è potuto mostrare come l'analisi della stessa prassi, ed in larga misura più specificamente di quella delle NU, renda possibile constatare come situazioni, che tradizionalmente la dottrina ha ritenute di natura differente o almeno ha descritte in maniera differente, vengano invece trattate abbastanza univocamente dalla prassi e quindi risultino tutte riconducibili ad una struttura normativa unitaria e coerente³⁹³. E ciò con particolare riferimento al fatto che, alla luce della ricostruzione proposta, il contenuto della norma in tema di autodeterminazione si risolverebbe sostanzialmente, a mio parere, nell'imposizione di un obbligo per gli stati tutti di, puramente e semplicemente, consentirla ed, ove possibile, di favorirla³⁹⁴, sia qualora i processi di autodeterminazione abbiano per oggetto (almeno inizialmente, ma comun-

³⁹³ Sul punto v. più ampiamente *supra*, specialmente cap. 1.

³⁹⁴ *Supra*, cap. 3 e specialmente n. 15 ss. V. anche *infra* cap. 5.

que non necessariamente) il raggiungimento dell'indipendenza per i popoli interessati, sia qualora invece abbiano ad oggetto la realizzazione di altre aspirazioni popolari, di carattere più propriamente 'politico': o meglio, che abbiano ad oggetto aspirazioni, che per lo più vengono classificate nell'ambito delle questioni attinenti all'organizzazione sociale e politica dello stato.

Vale a dire, per esprimermi in maniera più precisa, che alla luce di quanto detto finora sembra legittimo ricostruire il contenuto della norma in tema di autodeterminazione dei popoli nel senso che essa imponga agli stati tutti, ed in relazione a tutti i popoli, l'obbligo di assicurare, mediante gli strumenti di volta in volta necessari, ma entro certi limiti 'liberi' nel loro contenuto³⁹⁵, quel 'risultato' di piena corrispondenza tra le aspirazioni dei popoli ad essi soggetti ed il proprio comportamento concreto, sia sul piano interno che, se pure con qualche maggior cautela, su quello internazionale in senso stretto. Ed inoltre ed in conseguenza, è sembrato lecito ritenere che l'autodeterminazione di un popolo non si sostanzi (né alla luce di una ricostruzione teorica del concetto, né nella prassi, che conferma questa interpretazione) in un determinato risultato da realiz-

³⁹⁵ E quindi, come ho creduto di ipotizzare, l'ordinamento internazionale (ed in particolare le stesse NU) sembrano sostanzialmente indifferenti di fronte alla scelta dei mezzi in questione, dato che nel caso conta il risultato piuttosto che i mezzi mediante i quali esso venga raggiunto. Che poi, le stesse NU (ma ci si potrebbe riferire anche alla prassi degli stati che è sembrata talvolta utilizzare categorie simili, ad es. in materia di riconoscimento v. *supra* nt. 213 e n. 11) indichino una certa ben marcata preferenza verso l'uso di determinati strumenti piuttosto che di altri, è un fatto certamente incontrovertibile, ma che va interpretato solo nel senso che, a giudizio delle NU, determinati strumenti appaiono di per sé atti a garantire la soddisfazione delle esigenze del sistema, e pertanto (come si vedrà tra poco, *infra* cap. 5) consentono di elaborare una vera e propria 'presunzione' atta a qualificare il comportamento dei soggetti che usino determinati strumenti (quelli 'democratici', ma nell'accezione proposta *supra* n. 17 ss.) come in linea di principio rispettosi dell'autodeterminazione.

zare in un determinato momento, ma al contraio che consista in un vero e proprio 'processo permanente' per la realizzazione del quale allo stato compete l'obbligo di assicurare in ogni momento la corrispondenza tra il proprio comportamento e la volontà del popolo, relativamente, come ovvio, alle questioni specifiche oggetto della norma.

Dalla ricostruzione così offerta, derivano a mio parere due conseguenze relativamente al contenuto dell'obbligo in parola ed alla sua natura, e che costituiranno l'oggetto dell'attuale e del successivo capitolo.

In primo luogo, come appena rilevato, non essendo contenuto dell'obbligo esclusivamente quello della concessione dell'indipendenza nelle situazioni che la richiedano (quand'anche, dunque, non si ritenga di concordare con l'ipotesi della pura strumentalità dell'indipendenza)³⁹⁶, ma al contrario consistendo esso nel dovere dello stato di assicurare (quali che siano i mezzi) quella corrispondenza più volte richiamata tra la volontà popolare ed il proprio comportamento³⁹⁷, da un lato l'obbligo di cui si parla non può considerarsi interamente soddisfatto mediante un determinato atto dello stato (quale potrebbe essere appunto la concessione dell'indipendenza, o lo svolgimento di un plebiscito o di un referendum, o anche la predisposizione di strumenti democratici per l'ascertamento della volontà popolare), e dall'altro esso non potrà esaurirsi in un determinato momento, dato che l'obbligo di garantire quella corrispondenza di volontà e comportamento deve potersi concretizzare sempre e comunque: in permanenza. Si tratta pertanto (ed è stato questo non a caso uno dei motivi per i quali ho ritenuto di proporre una differenziazione anche concettuale con i diritti dell'uomo) di un 'obbligo di risultato' con la

³⁹⁶ V. più ampiamente *supra* n. 16.

³⁹⁷ Sul punto cfr. anche ad es. BOZOVIC, *Some tendencies*, cit., 33; WHITE, *Self-determination the time for a re-assessment*, in *Neiberland International Law Review*, 1981, 155. Più in generale cfr. anche REINER, *Selbstbestimmung*, cit., 477 ss.

conseguenza che al fine di poter valutare se vi sia stata o meno, in una situazione data, la corretta realizzazione dell'obbligo in parola non rilevano tanto i mezzi utilizzati dallo stato a tal fine quanto l'effettivo raggiungimento dello scopo che la norma si propone di vedere realizzato. Come si vedrà meglio nelle prossime pagine, però, i meccanismi eventualmente predisposti dallo stato territoriale (come anche l'assenza di detti meccanismi) per la gestione dello stato, lungi dall'essere irrilevanti, possono costituire un importante (e talvolta determinante) mezzo di 'prova' circa la perdurante ottemperanza da parte di uno stato all'obbligo stesso.

In secondo luogo, essendo il contenuto dell'obbligo istituito dalla norma in tema di autodeterminazione quello descritto qui sopra, ne deriva che i 'beneficiari' di esso non siano stati ma bensì popoli, che, a prescindere pure dalle discussioni teoriche relative alla loro presunta soggettività di diritto internazionale (a proposito della quale ho creduto di esprimere una posizione negativa)³⁹⁸ anche nella prassi sembra che siano sempre considerati 'oggetto' della norma, 'destinatari' insomma di una certa protezione da parte dell'ordinamento internazionale, ma non, in quanto tali, titolari di diritti, anche tenuto conto del fatto che i popoli stessi non sembrano dotati della capacità di 'azionare' direttamente il diritto all'autodeterminazione: e ciò in particolare anche da parte delle NU che in larga misura, almeno di fatto, 'gestiscono' la gran parte dei problemi di autodeterminazione. L'assenza, pertanto, di un soggetto che possa definirsi direttamente 'leso' dal mancato rispetto dell'autodeterminazione, l'impossibilità di ricostruire nelle singole fattispecie i termini classici di una controversia internazionale, ma ovviamente in particolare quanto già rilevato circa l'interesse generale della comunità internazionale (al fine del mantenimento delle relazioni amichevoli e della pace) al rispetto

³⁹⁸ *Supra* nn. 1 ss.

dell'autodeterminazione dei popoli impongono, non foss'altro per questo, di considerare l'obbligo in questione nei termini di un obbligo assoluto³⁹⁹, del tipo di quelli esemplificati nell'ormai 'classico', e già richiamato, a. 19. del progetto di articoli in tema di responsabilità internazionale degli stati, elaborato dalla Commissione del diritto internazionale delle NU⁴⁰⁰, dove oltre tutto l'autodeterminazione è appunto esplicitamente contemplata.

Questa ricostruzione, come già accennato e come si vedrà meglio più avanti, investe tutti i fenomeni di autodeterminazione, ivi compresi dunque, anche quelli per i quali ho parlato di 'autodeterminazione dello stato', dato che (come la prassi, mi sembra, conferma, e come cercherò di mostrare meglio tra poco) l'oggetto della norma in tema di autodeterminazione consiste appunto nella protezione, e pertanto nell'offerta della relativa garanzia, dell' 'interesse' popolare, e non (o meglio, non direttamente) di quello dello stato. Lo stato, in effetti, è ovviamente a sua volta titolare di determinati diritti (e pertanto beneficiario delle correlative garanzie), ma in quanto soggetto dell'ordinamento internazionale, e pertanto in quanto dotato

³⁹⁹ Per la descrizione del contenuto del concetto e del funzionamento della relativa garanzia, ai fini delle tesi esposte in questo lavoro, si rinvia per tutti a PICONE, *Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli stati nel campo della protezione internazionale dell'ambiente marino dall'inquinamento*, in STARACE (ed.), *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, Milano (Giuffrè) 1983, specialmente 32 ss.

⁴⁰⁰ Del resto, basterebbe richiamare anche la interpretazione (come si vedrà, del resto, non isolata) che ho creduto di proporre dell'a. 1 (e dell'a. 55) della Carta, costruendo l'obbligo del rispetto dell'autodeterminazione in termini di condizione necessaria per il mantenimento della pace universale attraverso il mantenimento di relazioni amichevoli tra gli stati, evidenza come l'interesse al suo rispetto sia di natura generale, e non limitato allo o agli stati direttamente interessati. Del resto, se pure con qualche cautela una opinione analoga, con particolare riferimento proprio al problema dell'autodeterminazione, è stata espressa dall'Ago, *Fifth Report on State Responsibility*, A/CN.4/291 Add. 1, 2, in YILC, 1976, II, I, 24 ss.

delle prerogative e dei diritti conseguenti alla sua sovranità: non cioè in quanto direttamente 'titolare' del diritto all'autodeterminazione, ma, semmai, in maniera mediata, in quanto legittimo (e purché legittimo) sovrano del territorio; e vale a dire, cioè, in considerazione del fatto che sia dotato, ad esempio, di un governo adeguatamente 'rappresentativo' del proprio stesso popolo. Questo elemento della rappresentatività, va letto, come si mostrerà tra poco, nei termini ed alla luce dei principi in tema di autodeterminazione, e si vedrà pertanto nelle pagine che seguono quanto sia importante ed addirittura, in qualche misura, quale ruolo discriminante giochi questo elemento al fine della stessa definizione della legittimità dello stato o del governo, al fine proprio di comprendere quando ed in quali limiti un'organizzazione sovrana possa considerarsi 'in regola' con le norme in tema di autodeterminazione, e quindi essa stessa, magari, titolare di taluni dei diritti conseguenti.

In questa sede basti per ora solo sottolineare come, nella maniera appena descritta, possa anche accadere che vi sia un soggetto internazionale, che appaia direttamente leso dal comportamento di altri soggetti in materia di autodeterminazione (internazionale) nel qual caso, come si vedrà poco più avanti, la pretesa della comunità internazionale al rispetto dell'autodeterminazione potrà risultare 'concorrente' con quella dello stato che rappresenti la popolazione beneficiaria della garanzia internazionale in tema di autodeterminazione. Si tratta, è indubbio, di un'ipotesi abbastanza 'residuale' e certamente da trattare con la massima cautela, ma mi sembra certo che la comunità internazionale manifesti oggi almeno una linea di tendenza, in questo senso, ricca, a mio parere, di notevoli prospettive di sviluppo e non priva, come si vedrà fra poco, di un fondamento giuridico sufficientemente solido.

21. Nei termini descritti ai precedenti capitoli infatti, è possibile ritenere che la norma materiale in tema di autodeterminazione si sostanzi in una serie di prescrizioni successive e

concorrenti⁴⁰¹, che da un lato indicano i comportamenti o le omissioni concretamente dovuti dai soggetti direttamente interessati⁴⁰² e dall'altro indicano il sistema delle garanzie che

⁴⁰¹ Ma non l'una eccezionale rispetta alla o alle altre, come, mi sia consentito, già rilevato in passato nel mio, *La revisione dei trattati: spunti critico ricostruttivi*, Napoli (Jovene) 1971, 3 ss.

⁴⁰² Senza voler entrare nel merito di un problema complesso e dibattuto, mi sia però consentito di proporre la necessità che si adotti, almeno per le questioni oggetto di questo studio, un'interpretazione rigidamente «formale» dei rapporti giuridici in tema di responsabilità internazionale degli stati, e quindi di «sanzione». Per un'impostazione generale, in questa direzione e che mi sembra da condividere, v. PICONE, *Obblighi*, cit., *passim*.

Che gli stati decidano per lo più autonomamente ed «unilateralmente» di assumere determinati atteggiamenti di fronte a determinate situazioni, è un dato incontrovertibile. Ma, in termini formali, mi sembra che sia opportuno tenere sempre ben distinto il momento «di fatto» da quello «di diritto», specialmente nella ipotesi estremamente delicata dell'autodeterminazione. Uno stato che agisca contro un altro non rispettoso dell'autodeterminazione, lo fa in quanto (e, logicamente parlando, *solo in quanto*) il soggetto contro il quale agisca sia responsabile della violazione delle norme in questione. Non, formalmente, a suo giudizio, ma, si potrebbe dire, sulla base di una valutazione oggettiva, in quanto tale responsabilità sia stata accertata anche se formalmente ciò non sia affatto accaduto. È in questo senso, infatti, che mi sembra che vadano letti i tentativi di riconoscere, ad es. nelle NU, una qualche funzione quanto meno di accertamento: uno strumento, insomma, di «verticalizzazione» del sistema internazionale, che peraltro allo stato attuale dell'evoluzione dell'ordinamento internazionale, non mi sembra ancora da considerare acquisito (su ciò, peraltro, ed in particolare sulla funzione specifica delle NU, v., sia pure schematicamente, *infra* cap. 5). È ben noto cioè che nel sistema internazionale la stessa funzione «dell'accertamento» vada intesa essa stessa come «diffusa» nel senso che, mancando strumenti «accentrati» dotati del corrispettivo «potere», l'accertamento avviene in maniera anorganica. Ma non perciò unilaterale. Lo stato che (per dir così) «erroneamente» valuta la responsabilità di un altro e agisca contro di esso, è a sua volta responsabile di una violazione del diritto internazionale.

In questa prospettiva, ovviamente, è ben comprensibile che assuma un notevole rilievo per gli stati che agiscono, effettivamente e che intendono agire effettivamente, il fatto che una qualche istanza collettiva (quale appunto quella che, nella fattispecie, svolge il «ruolo» certamente preminente e vale a dire quella delle NU) abbia «coperto» l'azione manifestando ad esempio la propria condanna per il soggetto nei cui confronti si sia ritenuto di agire (in questo senso, si sia ritenuto «in conseguenza» di

relativamente a detti obblighi l'ordinamento internazionale predisporre: a «favore», certo, dei popoli (in questo senso, dun-

agire). Ed in questo senso si comprendono quelle tendenze che vorrebbero riconoscere alle organizzazioni regionali già prima che a quelle «universali», una certa competenza «necessaria» ad intervenire nelle varie situazioni allo scopo di «autorizzare» le misure che gli stati individualmente debbano (o comunque intendano) prendere.

In questo senso, l'adesione (sia pure sofferta e ancora largamente *in fieri*) degli stati a una qualche ipotesi di «verticalizzazione» del sistema internazionale potrebbe essere dedotta *a contrario*. Ed infatti, questa tendenza (già manifestata ripetutamente e con grande decisione ad es. dagli USA a favore dell'OAS nel caso dei propri interventi nella Repubblica Dominicana, in Guatemala, e più di recente anche relativamente a quello a Grenada (ma v. anche *infra* poco più avanti e ntt. 472, 479 ss., per posizioni analoghe degli stati africani) ha trovato, tipicamente, una manifestazione particolarmente esplicita proprio da parte statunitense (ed alla luce della «Dottrina Monroe!») ad es. già in occasione della crisi dei missili di Cuba, a proposito della quale un grosso sforzo fu fatto dalle autorità statunitensi per motivare appunto la prevalenza assoluta delle ragioni regionali rispetto a quelle di carattere «universale» (a quelle delle NU, insomma) in maniera da fondare il proprio intervento sulla base di decisioni (con valore di raccomandazione!) di un organismo, che (non sarebbe forse troppo malizioso supporre) gli USA consideravano maggiormente disponibile (specie a seguito delle note vicende relative ai rapporti con Cuba ed alle note decisioni della Conferenza di Punta del Este). Cfr. anche ad es., PIPER, *The Cuba missile crisis and international law: precipitation decline of unilateral development*, in *World Affairs*, 1975/76, 267 ss.

Cfr. ad es., nel senso indicato, le affermazioni del *Legal Adviser* del Department of State USA, 23.10.1962, *Department of State Memorandum: Legal basis for the Quarantine of Cuba*, par 2 b «... Earlier this year, Cuba asked the Security Council to consider decision taken by the American Republics at Punta del Este, claiming that they required Security Council authorization ... Thus in the context of the United Nations Bodies, 'enforcement action' does not include action by a United Nations Body which is non obligatory on all the Members. As used in Article 53 (1), 'enforcement action' refers to action by a regional organization rather than to action by an organ of the United Nations, but the words must be given the same meaning in this context. It follows that 'enforcement action', as the phrase appears in Article 53 (1), does not comprehend action taken by a regional organization which is only recommendatory to the Members of the Organization. ... the quarantine was agreed upon pursuant to Article 6 of the Rio Treaty ... And it is, by the express terms of Article 20, the one measure which, ..., Member States are not obliged to carry out ...

que, 'interessati'), che però in quanto tali, non essendo dotati della capacità di 'azionare' diritti o di rivendicare 'pretese' di sorta, resterebbero privi di fatto di qualsiasi protezione qualora mancasse un sistema di garanzie che si faccia direttamente carico delle loro (legittime) esigenze. Le prescrizioni in parola, pertanto, se non riconoscono ai popoli la titolarità di diritti (che appunto comunque non potrebbero azionare), mostrano

it does not constitute 'enforcement action' under Article 53 (1), and is therefore not subject to Security Council authorization» (corsivo mio). Sul punto cfr. anche CHAYES, *Law and the quarantine of Cuba*, in *Foreign Affairs*, 1962/63, 550 ss.

Questo atteggiamento, in altro contesto, e per vero, mi sembra, con altri obiettivi, trova poi un'espressione quasi 'nazionalistica' ad esempio in quelle risoluzioni dell'OUA, che rivendicano agli «africani» e *solo ad essi* il diritto di agire (e, aggiungerei, di giudicare) nelle «questioni africane». V. ad es., di grande interesse e con sempre maggior decisione e precisione, OAU, CM/RES/635 (XXXI) 15.7.1978: «... Considering the attempt by non-African powers to threaten the peace and security of the African continent under the pretext of establishing an inter-African security force: 1. Affirms that Africa's defence and security are the exclusive responsibility of the Africans ...», dove molto esplicito è il riferimento ad un interesse (anzi, assunzione di responsabilità) strettamente regionale relativamente ai problemi localizzati nel continente, che intende escludere altri stati (e probabilmente almeno in prima istanza, anche altre organizzazioni internazionali) dall'intervenire in materia. Ma ancor più esplicitamente v. in pari data, CM/RES/641 (XXXI) «... Seriously alarmed by intrusion of the number of foreign powers in various parts of the continent and their relentless effort to create or perpetuate conflicts and artificial divisions and sow disunity so as to check the momentum of solidarity and the African people's desire for unity: ... 5. Solemnly declares that, in all cases, the security of Africa is the concern of Africans only and that no power or group of powers outside Africa is to interfere in this respect ...» (corsivi miei). E, si badi, nel contesto di dichiarazioni che difendono il diritto dello stato di chiedere a chi voglia aiuti dall'esterno, e da parte della stessa Organizzazione che ha esplicitamente affermato il diritto dell'Angola a ricevere aiuti da potenze extracontinentali!

Del resto, mi sembra, che in direzione analoga si muovano anche le recenti (se pur alquanto confuse) ipotesi (apparentemente ben gradite all'Italia) di rivitalizzazione dell'UEO in Europa, così come quelle di attribuzione di maggiori poteri in campo politico ed umanitario alle stesse Comunità europee. V. ne un accenno in, NATO: *Documents from the Bonn Summit. NATO Summit*, Bonn 10.6.1982, in ILM, 1982, 905, n. 5, b.

al contrario che l'eventuale violazione degli obblighi in parola possa essere direttamente 'sanzionata' dalla stessa comunità internazionale (ad esempio attraverso il sistema delle NU, quando ciò risulti praticabile) oppure, se del caso, ad opera di singoli soggetti che volessero o potessero agire concretamente (di nuovo ovviamente, se del caso, in base alle 'indicazioni' fornite ad esempio da una struttura organizzativa quale quelle delle NU): nel quadro peraltro delle necessarie selettività e gradualità di reazioni che discendono dall'entità della violazione, dai soggetti che direttamente (o indirettamente, ad esempio aiutando il soggetto violatore della norma) abbiano agito e dai mezzi mediante i quali la violazione stessa sia stata realizzata⁴⁰³.

D'altra parte, e sia pure del tutto incidentalmente, è utile sottolineare che il fatto che alla violazione dell'obbligo in parola segua o meno una sanzione effettiva, è cosa relativamente irrilevante ai fini della ricostruzione della natura e del

⁴⁰³ È ad esempio abbastanza significativo che in una situazione alquanto controversa come quella dell'embargo petrolifero da parte di alcuni paesi arabi nei confronti di taluni paesi occidentali in occasione del conflitto arabo israeliano del 1973, la Dichiarazione della Conferenza dei Ministri dei paesi produttori di petrolio del 9.10.1973 (che decise, limitatamente ai paesi partecipanti e quindi non per tutti i paesi membri dell'OPEC, l'embargo stesso) sia molto attenta a precisare la selettività delle misure prese verso i paesi che collaborarono o aiutarono lo sforzo bellico israeliano mirante all'acquisizione dei territori arabi occupati nella guerra del 1967 (e non con quelle precedenti!), in quanto (si potrebbe dire) 'rei' di un'assistenza ostile a favore di Israele: tanto più che (e mi sembra un'affermazione di importanza notevole!) «... the economic situation of many Arab oil producing countries does not justify raising oil production, though they are ready to make such an increase in production to meet the requirements of major consumer industrial nations ...» (corsivo mio) (proprio l'opposto di quanto vorrebbero invece PAUST, BLAUSTEIN, *The Arab oil weapon: a threat to international peace*, in *AJ*, 1974, 429 ss., che interpretano il mantenimento dei livelli di produzione quasi in termini di un vero e proprio *dovere* verso i paesi consumatori, criticando inoltre proprio la pretesa scarsa selettività delle misure adottate), v. la in SHIHATA, *Destination embargo of Arab oil: its legality under international law*, in *AJ*, 1974, 593.

contenuto dell'obbligo di cui si discorre. Mi sembrerebbe infatti, pur senza entrare nel merito di un dibattito teorico complesso anche se molto attuale e che porterebbe troppo lontano dal tema oggetto di questo lavoro, che la sanzione, per lo meno quando applicabile direttamente dagli stati agenti *uti universi*, assuma nell'ordinamento internazionale (almeno nella gran parte dei casi, e ben diversamente comunque da quanto accadrebbe in un ordinamento 'interno') un forte connotato di facoltatività, nella misura in cui gli stati abilitati a praticarla sembrano liberi (almeno allo stato attuale di sviluppo dell'ordinamento internazionale) di farlo o meno: non sembra infatti attualmente lecito ritenere che uno stato possa considerarsi giuridicamente obbligato a praticare, o anche solo a partecipare con la propria adesione a sanzioni di sorta, anche qualora l'«accertamento» (per dir così) della violazione sia stato svolto da un'istanza internazionale come quella delle NU, per lo meno quando queste agiscano mediante atti di tipo «esortativo»⁴⁰⁴. Ma a tale libertà di azione non corrisponde, come ovvio un'equivalente libertà di valutazione né circa la liceità⁴⁰⁵ del comportamento del soggetto che si assume abbia violato la norma, né su quale possa essere l'intensità della sanzione da applicare in conseguenza della violazione medesima⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ Anche se tali atti esortativi finiscono per avere un peso ed una rilevanza notevole, fino al punto di poter essi stessi costituire una forma di sanzione: ad es. v. EAGLTON, *Excess of self-determination*, in *Foreign Affairs*, 1952/53, 594. In genere sul problema di cui nel testo, v. CASTAÑEDA, *La valeur juridique des résolutions des Nations Unies*, in *RC*, 1970, I, 211 ss.; FALK, *The authority of the UN over non Members*, Center of Int. Studies W. Wilson School of Public and Int. Affairs, Princeton Un. Res. Monograph n. 18, 1963; IDEM, *The future of international legal order*, in FALK, BLACK (edd.), *The future of international legal order*, 1969, *passim*; FLAUS, *Les réserves aux résolutions des Nations Unies*, in *RC*, 1981, 5 ss.; GROSS, *The United Nations and the rule of law*, in *International Organization*, 1965, 537 ss.

⁴⁰⁵ V. il problema posto ad esempio dall'embargo dei paesi dell'OPEC nei confronti di quelli occidentali favorevoli ad Israele, su cui qualche ulteriore accenno *supra* nt. 403.

⁴⁰⁶ Come appare desumibile dalle più recenti ipotesi in tema di responsabilità

Quando, ad esempio, a seguito della guerra per le Falkland alcuni stati decidono, in riferimento per lo più esplicito alle posizioni (di condanna dell'azione argentina) assunte dalle NU in materia⁴⁰⁷, di applicare determinate sanzioni economiche a sostegno delle operazioni britanniche contro l'Argentina, le «sanzioni» stesse, mi sembra, sono sentite dalla collettività degli stati come senz'altro lecite (ed in qualche misura anche dove-rose) ma non come obbligatorie: anche per quegli stati che, aderendo alle indicazioni delle Comunità Europee⁴⁰⁸, ne applicano di specifiche proprio in ragione dei vincoli specifici dell'Argentina (e della Gran Bretagna) con le Comunità Europee. Altri stati, d'altro canto, rifiutano di farlo per motivi politico sociali, ma non perché, mi sembra, valutino legittima l'«aggressione» argentina⁴⁰⁹, e senza che il loro comportamento abbia conseguenze giuridiche di sorta a loro danno.

D'altro canto ancora, appunto, gli stati che non partecipano a sanzione alcuna contro l'Argentina, non sembra affatto

internazionale (o meglio di contromisure) di cui ai recenti rapporti in materia alla Commissione del Diritto internazionale delle NU, v. aa. 30 a 34 del Progetto stesso. Più in generale cfr. LEBEN, *Les sanctions privatives de droits ou de qualités dans les Organisations internationales spécialisées*, Bruxelles (Bruylant) 1979.

⁴⁰⁷ V. ne un'analisi proprio sotto questo profilo in DUPUY, *Observations sur la pratique récente de sanction de l'illicite*, in *RC*, 1983, 507 ss.

⁴⁰⁸ V. ne un'analisi in DE GUTTRY, *Le contromisure adottate nei confronti dell'Argentina da parte delle Comunità europee e dei terzi stati ed il problema della loro liceità internazionale*, in RONZITTI (ed.), *La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale*, Milano (Giuffrè) 1984, 343 ss., e CONFORTI, *Le sanzioni CEE contro l'Argentina e la loro legittimità alla luce del diritto comunitario*, *ibidem*, 411 ss. Il riferimento esplicito, del resto, nella decisione comunitaria alle risoluzioni delle NU (ed in particolare del CdS), lascerebbe anche in questo caso intendere una volontà di riconoscere l'opportunità che una qualche istanza internazionale abbia espresso (o esprima) l'esigenza della applicazione di sanzioni, che essa stessa applica direttamente. V. in merito in genere anche COMBAGAU, *Le pouvoir de sanction de l'ONU: étude théorique de la coercition militaire*, Paris (LGDJ) 1974.

⁴⁰⁹ Questa sembrerebbe ad esempio la posizione espressa dal governo italiano (e da quello irlandese), su cui v. gli AA. *ctt.* alla nota precedente.

che valutino come illecite le sanzioni da altri adottate né adottano nei loro confronti contromisure di sorta⁴¹⁰.

Una situazione analoga si può riscontrare, mi sembra, anche nel caso delle «sanzioni» contro l'Unione Sovietica adottate da taluni stati in occasione dell'intervento sovietico in Afghanistan, o anche in occasione della dichiarazione dello 'stato di guerra' in Polonia⁴¹¹.

Tutto ciò, dunque, da un lato a sottolineare il fatto, del

⁴¹⁰ Sia pure in termini molto cauti, mi sembra lecito interpretare questa vicenda in termini di acquiescenza da parte di chi, politicamente contrario a determinati atti, non ne disconosce però la legittimità, e pertanto protesta, ma non adotta (né dichiara che sarebbe da adottare, ecc.) misura alcuna neanche di ritorsione. È lecito, mi sembra, ritenere che (e beninteso senza voler pregiudicare le ben ovvie motivazioni politiche che pure sono alla base dell'atteggiamento evocato) gli altri stati abbiano inteso sia pure obitorto collo riconoscere la legittimità delle azioni 'sanzionatorie' adottate nei confronti dell'Argentina da parte della Gran Bretagna (innanzi tutto) ma anche degli altri stati.

Una situazione non molto dissimile da quella di cui qui sopra e da quella di cui *supra* nt. 403, mi sembra che possa considerarsi quella delle 'sanzioni' statunitensi contro l'URSS in relazione al gasdotto transiberiano, nelle quali alla pretesa statunitense di (addirittura) estendere 'extraterritorialmente' le misure stesse (coinvolgendo così altri stati, ed in particolare alcuni membri delle Comunità Europee) vi fu una reazione di 'rigetto' da parte degli stati così coinvolti, che pure non contestavano in sé la legittimità delle misure statunitensi in quanto risposta ai pretesi illeciti comportamenti sovietici. Sul punto v. per tutti di recente, BENEDETTELLI, *Sull'applicazione extraterritoriale delle misure di embargo degli Stati Uniti relative al «gasdotto siberiano»*, in *RDI*, 1984, 529 ss., e v. anche LOWE, *Public international law and the conflict of laws: The European response to the United States Export Administration regulations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1984, 515 ss. V. anche la risposta tecnico giuridica delle Comunità Europee alle misure in oggetto, destinata appunto a spiegare il motivo del loro rifiuto (oltre che della loro illegittimità sul piano del diritto internazionale, sotto il profilo però della contestazione della legittimità delle attività extraterritoriali dello stato), in *European Communities: Comments on the US regulations concerning trade with the URSS*, in *ILM*, 1982, 891 ss. e specialmente 895 ss.

⁴¹¹ Dove addirittura le 'sanzioni' sono adottate contro uno stato almeno formalmente del tutto estraneo alle vicende in corso. V. un'analisi di questa ipotesi in DUPUY, *Observations sur la pratique*, cit., 507 ss.

resto ben noto, per cui l'assenza di una sanzione specifica da parte di determinati stati non faccia venir meno affatto l'illiceità (ed anche il 'riconoscimento' della stessa illiceità) del comportamento di un soggetto⁴¹², e dall'altro come una sanzione dell'illecito sia possibile, se pur di rado e con grande cautela, anche in assenza di un soggetto direttamente leso e come tale titolare di un diritto ad una 'riparazione'.

In altre parole, non si dice certo cosa nuova affermando che l'ordinamento internazionale, è in talune circostanze (e quella dell'autodeterminazione mi sembra appunto una di esse) in grado di prescrivere determinati obblighi agli stati senza indicare in altro o in altri soggetti i titolari dei corrispondenti diritti. E pertanto è legittimo ritenere che appunto 'diritti' e 'titolari' di detti diritti possano, in senso tecnico, mancare. In questo senso, dunque, in circostanze del genere è possibile che siano tecnicamente riconoscibili unicamente degli obblighi ed i corrispondenti titolari di essi: gli stati interessati in determinate situazioni possono essere titolari cioè, per usare una terminologia ormai divenuta di uso molto frequente, di un obbligo assoluto, in conseguenza del quale è la comunità internazionale nel suo insieme, e non un singolo soggetto di essa (in quanto ad esempio 'leso', e comunque sempre tenuto conto che un soggetto determinato può ben avere un diritto alla riparazione concorrente con quello della comunità internazionale), che risulta abilitata ed 'interessata' a pretendere l'esecuzione dell'obbligo medesimo da parte del soggetto che lo abbia violato. E in particolare con riguardo all'autodeterminazione, l'inte-

⁴¹² Che poi la sanzione si riduca alla condanna (magari implicita) da parte della comunità internazionale è ovviamente una possibilità ben nota, che però certo non potrà considerarsi particolarmente 'afflittiva' (*supra* nt. 404), pur essendo capace in quanto tale di rappresentare comunque una sanzione. V. ampiamente sul problema PICONE, *Obblighi reciproci*, cit., specialmente 92 ss. Cfr. anche DUPUY, *Observations sur la pratique*, cit., *passim*, e *contra*, WEIL, *Vers une normativité relative en droit international*, in *RG*, 1982, 5 ss.

resse all'esecuzione dell'obbligo appartiene comunque a tutti gli stati (ed a ciascuno di essi) come collettività in virtù, fra l'altro, del fatto (tanto più evidente in quanto gli stati in questione siano membri delle NU) che la sua mancata esecuzione mette in pericolo le relazioni amichevoli (e quindi, in ultima istanza, la pace) tra gli stati⁴¹³.

La sanzione, che consegue alla violazione dell'obbligo in

⁴¹³ E del resto non è certo un caso che molto spesso i governi cerchino di giustificare i propri interventi in altri paesi (a 'sostegno' dei governi in carica) piuttosto che con le turbolenze interne, mediante il riferimento alla affermata interferenza di altri stati nella situazione interna del paese in oggetto (quella che talvolta viene definita come «aggressione indiretta»), che in quanto tale giustifica l'intervento in termini di vera e propria legittima difesa: le conseguenze, del resto sono ben note, anche ad es. alla luce delle ipotesi cui si farà riferimento più avanti circa la struttura delle relazioni internazionali in materia; v. sul punto, WALLENSTEEN, *Structure and war: On international relations 1920-1968*, Stockholm (Rabén & Sjörger) 1973, *passim*, e sul meccanismo delle 'azioni e reazioni' su teatri apparentemente diversi e distinti rispetto a quello in cui il conflitto si è manifestato inizialmente; v. ad es., per quanto riguarda la crisi dei missili a Cuba (*supra* nt. 402), nel 1962, DOUGHERTY, PFALTZGRAFF JR., *Contending theories of international relations: A comprehensive survey*, New York (Harper) 1981, 493, e anche più in generale, FRANCK, WEISBAND, *World politics*, cit., *passim*.

Non occorre citare i numerosi e ben noti casi in materia, dal Libano (1958, intervento statunitense) all'Afghanistan, ecc. Mette conto, piuttosto di sottolineare la posizione assunta dal governo britannico in occasione del proprio intervento in Giordania (1958), che definisce come aggressione (esterna indiretta) la rivoluzione in atto *in loco* (con un esplicito richiamo alla A/RES/380 (V), dove si qualifica come aggressivo il comportamento di uno stato, che agevoli la preparazione di forze rivoluzionarie sul proprio territorio, non diversamente dalla più recente A/RES/3314), e pertanto invoca il diritto di intervento in difesa del governo legittimo (v. per tutti, BROWNLIE, *International law and the use of force by states*, Oxford (Clarendon) 1963, 326). Più netta la posizione statunitense, relativa all'intervento in Libano, nella quale è esplicito il richiamo al principio per cui l'intervento a favore del governo legittimo sarebbe lecito quando diretto ad impedire sommovimenti capaci di portare all'instaurazione di regimi rivoluzionari (tesi successivamente ribadita ripetutamente) fomentati dall'esterno (Iraq e Repubblica Araba Unita, nel caso di specie), v. ampiamente sulla questione SOHN (ed.), *Cases on United Nations law*, Brooklyn (The Foundation Press) 1967, 687 ss.

parola, potrà del resto essere inflitta agli stati violatori della norma anche direttamente dai singoli soggetti quando questi ultimi ritengano di agire (appunto in nome della collettività degli stati) anche, e per lo più principalmente, qualora una sorta di 'accertamento' della lesione sia stato effettuato dagli organi competenti delle NU⁴¹⁴.

Beninteso, tutto ciò non intende in alcun modo rappresentare una valutazione circa i mezzi e gli strumenti attraverso i quali sia poi concretamente possibile far valere la responsabilità in questione e se del caso applicare le correlative sanzioni; né intende stabilire *a priori* quali stati⁴¹⁵ siano, se del caso, concretamente abilitati a reagire *direttamente* all'illecito comportamento dell'altro. Non a caso la stessa Commissione del Diritto Internazionale delle NU, con il nuovo «Rapporteur», oggi sembra che tenda a delimitare gli effetti dell'affermazione generale di cui all'a. 19⁴¹⁶ del ben noto progetto di articoli in tema di

⁴¹⁴ In genere sul tema v. ad es. BOWETT, *Collective self-defence and the Charter of the United Nations*, in *British Yearbook of Int. Law*, 1955/56, 136 s.

⁴¹⁵ Certo che, nel caso dell'autodeterminazione, l'ipotezzabilità di una qualche *actio popularis* (per usare una terminologia 'classica' se pure attualmente discutibile, v. PICONE, *Obblighi*, cit., 87 ss. e nt. 160) sembra particolarmente ragionevole, se non altro in considerazione della insistenza con cui talune istanze internazionali richiedono agli stati di intervenire in aiuto delle popolazioni interessate.

⁴¹⁶ V. un'analisi abbastanza accurata del problema, sotto il profilo delle misure implicanti l'uso della forza, in ALLAND, *La légitime défense et les contre-mesures dans la codification du droit international de la responsabilité*, in *Journal du droit international*, 1983, 728 ss. e specialmente 759 ss.

Per vero mi sia consentito di esprimere l'impressione che l'atteggiamento più 'cauto' del nuovo Rapporteur, sia motivato principalmente dal timore che l'affermazione troppo esplicita della responsabilità *erga omnes* come risultante dall'affermazione generale di cui all'a. 19, possa costituire uno strumento (una 'scusa', starei per dire) atto ad indurre gli stati ad intervenire con eccessiva facilità e frequenza invocandola, con i rischi di aggravamento delle tensioni internazionali che ne derivano più che evidentemente. La preoccupazione che almeno alcuni stati siano tentati di praticare in una veste moderna una sorta di 'politica delle cannoniere' giustificata con la esigenza di 'sanzionare' un comportamento illegittimo (unilateralmente valutato) sarebbe probabilmente ben fondata, e la tentazione per gli stati indubbiamente

responsabilità degli stati. 'Automatica' o meno però che sia la possibile risposta individuale⁴¹⁷, o «regionalizzabile»⁴¹⁸ o

sarebbe molto forte, ma non si tratterebbe certo di una novità! E sarebbe del resto difficile non sospettare che ne sia una manifestazione ad esempio il caso del minamento dei porti nicaraguensi da parte statunitense: non per caso, gli USA non mi sembra che manifestino difficoltà alcuna ad ammettere l'esistenza *in loco* di vere e proprie «ostilità», v. qualche ulteriore accenno *infra* nt. 418). In effetti, si può trovare qualche accenno di tale timore nel terzo rapporto del RUPHAGEN, cit. *infra* nt. successiva.

⁴¹⁷ V., in tal senso, le osservazioni del RUPHAGEN nel Terzo Rapporto sulla responsabilità degli stati, 5.5.1982, UN Doc. A/CN.4/354 Add. 2, 6 ss. par. 128 ss. Ma v. del resto già AGO, nell'ottavo rapporto, cit., in *Yearbook of the International Law Commission*, 1979, II, I, par. 91: «Nous avons relevé en passant que l'ancien monopole de l'Etat directement lésé par le fait internationalement illicite d'un autre Etat en ce qui concerne la faculté de recourir à l'encontre de ce dernier à des mesures de sanction autrement illégitimes, n'est plus aussi rigoureux dans le droit international d'aujourd'hui. Il l'est vraisemblablement encore dans le droit international général, même si dans l'abstrait certains pourraient trouver logique de tirer certaines conséquences de l'affirmation progressive du principe que certains obligations — définies dans ce sens *erga omnes* — ont une portée telle que la violation de l'une d'elles est à considérer comme une infraction commise envers tous les membres de la communauté internationale et non pas seulement envers l'Etat ou les Etats directement affectés par cette violation. En réalité nul ne saurait sous-estimer les risques que comporterait le fait de pousser la reconnaissance de ce principe — qui a notre avis surtout la valeur d'affirmer la nécessité de la solidarité de tous face aux atteintes les plus graves contre l'ordre international — jusqu'au point de considérer tout Etat comme automatiquement autorisé à réagir à l'encontre de la violation de certaines obligations commises à l'égard d'un autre Etat et d'appliquer individuellement à l'Etat auteur de la violation des mesures de répression. C'est pourquoi l'on comprend qu'une collectivité comme la communauté internationale, en quête d'une organisation plus structurée et ne fût-ce que d'une ébauche d'institutionnalisation», se soit tournée vers un système qui réserve à des institutions internationales autres que les Etats la tâche préalable de déterminer l'existence d'une infraction à une obligation d'importance essentielle pour la communauté internationale tout entière et, par la suite, de décider des mesures à prendre et de leur exécution».

⁴¹⁸ V. già *supra* nt. 402. Come già rilevato non potrebbe considerarsi questa tendenza alla 'regionalizzazione' dei conflitti e della soluzione dei conflitti del tutto eccezionale, e non solo limitatamente all'Africa.

Tale, ad es. sembrerebbe ancora di recente la posizione assunta dagli USA a

meno che debba essere alla luce degli ambiti di competenza rispettivi delle NU e delle organizzazioni regionali eventualmente cointeressate, resta il fatto che, almeno nel caso di specie, è indubbio che la responsabilità dello stato violatore della norma in tema di autodeterminazione esiste (come responsabilità *erga omnes*) da un lato per l'esistenza di una norma generale (e per gli stati firmatari della Carta anche di una norma pattizia) che impone i comportamenti e le omissioni in oggetto, e dall'altro per l'inesistenza di un soggetto leso dal comportamento in

proposito della controversia che la oppone, dinanzi alla CIG, al Nicaragua per l'uso di mezzi violenti (posa di mine dinanzi ai porti nicaraguensi, finanziamento e addestramento di 'mercenari', ecc.) svolte contro il «diritto del Nicaragua alla libera conduzione dei propri affari ed all'autodeterminazione» (un caso classico di pretesa, confermata da istanze internazionali come le NU, all'autodeterminazione per un popolo indipendente o semplicemente per uno stato), in CIG, Ordinanza sulla indicazione delle misure cautelari nell'affare delle *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua: Nicaragua c. Stati Uniti di America* (CIG, *Rec.*, 1984, 169), in RDI, 1984, 322 ss., in cui gli USA si oppongono alle tesi nicaraguensi tra l'altro perché le iniziative del cd. «Gruppo di Contadora», «constituent un mécanisme régional régulièrement institué dans le but de résoudre les questions complexes et interdépendants d'ordre politique, économique ainsi que les problèmes de sécurité qui sont à la base des troubles actuels en Amérique centrale. La Cour ne pourrait connaître de la requête du Nicaragua ni indiquer les mesures conservatoires que sollicite cet Etat sans nuire à ces consultations de façon imprévisible et irrémédiable» ... «Dans les circonstances de la présente affaire, où les Nations Unies et l'Organisation des Etats Américains ont approuvé les consultations de Contadora, de telles questions, relatives à l'emploi de la force durant des hostilités, se prêtent mieux à un règlement de la part des organes politiques des Nations Unies et de l'Organisation des Etats Américains» (*ibidem*, 337), e più avanti, «... cela ne signifie pas que la Cour puisse ou doive connaître des aspects juridiques de ces situations, alors que des hostilités sont en cours et que les processus politiques des Nations Unies et de l'Organisation des Etats Américains continuent à se dérouler», mentre, per parte sua il Nicaragua obietta appunto che «le Nicaragua participe activement aux consultations de Contadora, et continuera à y participer, mais nos demandes juridiques contre les Etats-Unis ne peuvent trouver de solution, ni même de réponse, dans le cadre de ce processus», *ibidem*, 338 (corsivi miei).

parola⁴¹⁹, e che pertanto detta responsabilità possa dar luogo alla corrispondente sanzione.

Un problema ancora diverso ed ulteriore è quello di valutare la misura dell'«unilateralità» dell'eventuale decisione (qualora legittima) circa l'azione da svolgere contro lo stato offensore; unilateralità che, a mio parere, è tale solo nel senso che un determinato stato decida di agire, ma non ovviamente nel senso che ogni stato sia libero di decidere sulla legittimità dell'azione stessa⁴²⁰. Che in fatto uno stato decida da solo ed in via autonoma se intervenire o meno, e come, in determinate situazioni quando queste siano illegittime e pertanto generatrici di una responsabilità internazionale dello stato contro il quale agisca, è mi sembra, cosa del tutto normale in un sistema così scarsamente organico come quello internazionale. Ma che l'azione dello stato debba corrispondere al diritto (essere insomma lecita e legittima) mi sembra altrettanto ovvio e necessario affinché la stessa azione 'repressiva' non dia luogo a sua volta a una responsabilità internazionale dello stesso stato che abbia agito. E ciò anche e principalmente nel senso che l'azione decisa dallo stato debba in ogni caso essere necessariamente commisurata in modo rigido all'entità della violazione⁴²¹.

Ritornando dunque più specificamente al tema dell'autodeterminazione, ed in particolare a quello dell'uso della forza in relazione ad essa⁴²², posto che lo stato che non rispetti l'auto-

⁴¹⁹ V. anche *supra* Cap. 3.

⁴²⁰ V. sul punto anche ALLAND, *La légitime*, cit., 761.

⁴²¹ È ovvio, cioè, che all'entità diversa della violazione consegua una diversa entità anche della sanzione, cosa che però mi sembra non implichi che solo in presenza di violazioni particolarmente gravi di una medesima norma possa derivarne una reazione dell'intero ordinamento. Sul punto di cui nel testo, v. ampiamente AGO, *Quinto Rapporto sulla responsabilità internazionale degli stati*, UN Doc. A/CN.4/291 Add. 1, 21, in *Yearbook of the Int. Law Commission*, 1976, II, II, 36 ss.

⁴²² In quanto è questo, a mio giudizio, uno degli aspetti più caratteristici ed interessanti dell'intera questione della responsabilità degli stati in relazione alla violazione del principio di autodeterminazione: non solo e non tanto perché l'uso

determinazione si rende responsabile di un illecito internazionale, ne derivano talune ulteriori conseguenze, che influenzano da un lato, la legittimità del suo comportamento nei confronti del popolo interessato, e dall'altro le relazioni dello stato violatore della norma *con* gli altri stati e *nei confronti* degli altri stati.

Sotto il primo profilo dunque, l'illegittimità che colpisce di per sé lo stato che reprime l'autodeterminazione, in quanto il suo comportamento è lesivo di un obbligo *erga omnes* si 'aggrava' quando questi usi nei confronti del popolo la forza per reprimerla: tale uso della forza, come si è creduto di ipotizzare, pertanto non si differenzia concettualmente dall'uso della forza nel campo delle relazioni internazionali degli stati e tra gli stati. L'asserita rilevanza internazionale dei problemi di autodeterminazione, implicita già soltanto nel fatto di considerare l'obbligo in questione come un'obbligo *erga omnes*, mi sembra che imponga di considerare l'uso della forza⁴²³, che lo stato eserciti nei confronti dei propri sudditi anch'esso internazionalmente rilevante, in maniera non diversa (se pur non al medesimo titolo, ovviamente) dall'uso della forza tra stati.

Sotto il secondo profilo, mi sembra corretto ipotizzare che la presenza di un problema di autodeterminazione possa avere per effetto di modificare in maniera sostanziale la struttura usuale dei rapporti tra lo stato, che esercita la sovranità sul territorio e gli altri stati. Da un lato impedendo di considerare legittimo l'aiuto prestato da altri stati a quello repressore del-

della forza finisce per essere molto frequente (almeno e sia pure limitatamente all'ambito interno dell'organizzazione sovrana in cui esistano problemi di autodeterminazione), ma principalmente perché l'atteggiamento della comunità internazionale, e per essa principalmente delle NU in materia, appare particolarmente interessante e in qualche misura 'rivoluzionario' rispetto alla prassi più comune in tema di uso della forza. V. infatti più ampiamente *infra* capp. 5 e 6.

⁴²³ Sia pure entro certi limiti, pertanto anche qualora si risolva nell'uso di mezzi di polizia da parte dello stato che esercita la sovranità sul territorio: *infra* cap. 6.

l'autodeterminazione, e dall'altro rendendo invece legittimo, quando ne ricorrano le condizioni, l'intervento di altri stati a favore del popolo represso.

La struttura della norma materiale di diritto internazionale in tema di autodeterminazione impone cioè agli stati tutti⁴²⁴ un obbligo di comportamento (o di omissione)⁴²⁵ nei confronti

⁴²⁴ Come già rilevato anche *supra* capp. 1 e 3.

⁴²⁵ Sia consentito di ripeterlo ancora una volta: posto che la norma in tema di autodeterminazione fonda un obbligo di risultato (su cui *infra* cap. 5) per gli stati che ne sono destinatari, gli obblighi di cui nel testo consistono (come ovvio in maniera molto schematica e sintetica) nel consentire, agevolare e non impedire l'autodeterminazione di tutti i popoli, e nell'obbligo di comportarsi in maniera conseguente anche nei confronti del proprio popolo: e vale a dire in maniera coerente e corrispondente alla volontà e aspirazione 'effettive' del popolo medesimo, sia nei confronti della sua eventuale aspirazione all'indipendenza dallo stato (quando legittimamente pretesa, e quindi non quando mirante a realizzare una secessione, su cui già ampiamente *supra* n. 11, ma v. anche, oltre i riferimenti riportati *ivi*, ad es. in merito, COHEN, *Legal problems arising from the dissolution of the Mali Federation*, in *British Yearbook of Int. Law*, 1960, 375 ss., KAUR, *Self-determination*, cit., 492 ss., HEUSER, *Taiwan und Selbstbestimmungsrecht*, in *Zeitschrift f. ausl. öff. Recht u. Völkerrecht*, 1980, 31 ss.) colonialista e non, sia infine (ed è come si diceva il portato più recente e nuovo ricavabile anche in qualche misura dalla prassi, anche se in essa ancora ne appare relativamente incerta l'effettiva applicazione, ed in qualche misura il suo esatto contenuto) nei confronti delle sue aspirazioni di regime sia interno che internazionale in senso lato.

Come già rilevato, questa aspirazione non deve necessariamente trovare soddisfazione nella instaurazione di un particolare regime politico, per cui lo stesso concetto di 'democrazia' utilizzato talvolta dalle NU, va interpretato, a mio parere, nel senso proposto di 'rappresentatività'. In modo analogo, v. ad es. EMERSON, *Self-determination*, in *AJ*, 1971, 406 «With one substantial exception, no positive step is required, nor is any particular kind of government or social, economic, or cultural system called for or favored: all that is needed is that there not be external interference which impairs the ability of the state freely to make its own choices»; cfr. anche in generale, NEVERMANN, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Jahrbuch für Internationales Recht*, 1962 (Fest. LAUN), 371 ss., e su un tema analogo, GHEBALL, *L'acte final*, cit. 98; e v. anche una critica proprio al concetto usato spesso dalle NU ('un uomo un voto') come strumento per consentire l'instaurazione di regimi democratici, ma che a giudizio dell'A. (con il quale concorderei pienamente, se pur per motivi diversi) non realizzerebbe affatto il risultato proposto, van ДУКЕ, *One*

non di soggetti, ma di situazioni determinate, a prescindere dalla titolarità per essi di qualsiasi proprio diretto 'interesse'. Ogni stato, quindi, da un lato deve comportarsi in maniera coerente a detto obbligo nelle situazioni in cui esso stesso sia coinvolto, ma dall'altro non è inverosimile che sia titolare almeno di una facoltà di pretendere, dai soggetti violatori della norma, un comportamento corrispondente alla prescrizione stessa. Oppure, se si preferisce (e mi sembra che la prassi confermi largamente questa interpretazione) ogni stato quando metta in opera comportamenti o ometta di comportarsi nella maniera prescritta, viene per ciò soltanto privato della garanzia internazionale a suo favore in tema di uso della forza, con la conseguenza che, da un lato l'uso che esso stesso faccia della forza nei confronti del proprio popolo in lotta diviene illecito, e dall'altro che agli altri stati (o direttamente o per il tramite di loro strutture organizzative)⁴²⁶ è riconosciuta la facoltà di intervenire a favore del popolo in lotta in quanto gestori di un interesse collettivo.⁴²⁷

man one, cit., 447 ss. L'autodeterminazione è dunque «ripetibile» (non si risolve in un solo atto ed in un solo momento, come pure una parte della dottrina ha sostenuto) ERMACORA, *Die Selbstbestimmung im Lichte des UN-Deklaration betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten entsprechend der Charta*, in *Internationales Recht und Diplomatie*, 1971, 61. D'altro canto, come già rilevato, l'autodeterminazione, in questo senso, si estende all'intero arco della vita del popolo, e pertanto anche a ricomprendere il «diritto» alla libertà economica; in questo senso v. già SEIDL-HOHENVELDERN, *Das Recht auf wirtschaftliche Selbstbestimmung*, in *Recht der int. Wirtschaft*, 1974, I, 9 ss., MENZEL, *Die Vereinten Nationen und das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Jahrbuch f. Int. Recht*, 1962, 287 ss.

⁴²⁶ Ed è ben noto che una parte non irrilevante della dottrina ritiene che l'uso della forza in circostanze del genere possa avvenire solo quando di esso esista una sorta di 'autorizzazione', un riconoscimento, insomma della sua necessità, da parte di istanze organizzative della collettività degli stati. V. infatti anche *supra* nt. 416.

⁴²⁷ Lo stato, cioè, potrebbe legittimamente essere visto come agente *uti universus* della collettività, posto che la stessa è nell'ordine attuale priva della possibilità di imporre direttamente misure coercitive, ma non della capacità di 'accertare' (sia pure

22. Riprendendo pertanto le fila di quanto detto finora, mi sembra che si possa considerare dimostrato in maniera sufficiente, almeno in termini teorici, che il mancato rispetto dell'autodeterminazione di un popolo da parte di uno stato, costituendo di per sé una violazione della norma generale in materia, rappresenti una causa di responsabilità internazionale assoluta dello stato stesso nei confronti da un lato, se del caso e quando le circostanze lo consentano, anche direttamente di un singolo stato, che in quanto tale abbia subito una violazione della 'propria' autodeterminazione⁴²⁸ e dall'altro, come più comunemente accade, anche della collettività dei soggetti inter-

mediante strumenti di natura non giurisdizionale) illecito. Così v. PICONE, *Obblighi*, cit., *passim*.

⁴²⁸ Nel senso già indicato, e vale a dire quando il comportamento dei soggetti internazionali abbia per effetto di ledere l'autodeterminazione di uno stato, nel senso in cui, talvolta il concetto viene usato nella prassi internazionale (v. ad es. il caso del Nicaragua, e dell'Afghanistan o anche di Grenada) nel senso in cui ho creduto di ricostruire il concetto di autodeterminazione, e che in larga misura, mi sembra, discende *tra l'altro* dalle indicazioni della Conferenza di Helsinki.

D'altra parte, mi sembra che ipotesi analoghe possono essere considerate anche altre, come ad es. quelle già citate della Repubblica Dominicana (su cui in particolare v. anche DRAPER, *The Dominican intervention revisited*, in *Political Science Quarterly*, 1971, 1 ss.), del Guatemala (*supra* n. 19) ed in qualche misura dello stesso Libano (intervento statunitense, *supra* nt. 412). Del resto situazione analoga può essere considerata anche (specialmente per le già evocate conseguenze 'sanzionatorie') quella nel caso della Polonia, come anche meno di recente (specialmente qualora si accetti la tesi della illegittimità — o, in fatto, della inesistenza da parte delle legittime autorità — della richiesta di aiuto ad altri stati per la repressione dell'autodeterminazione) quelle dell'Ungheria e della Cecoslovacchia. Per vero, il più 'dubbio' mi sembrerebbe proprio il recente, e particolarmente controverso, caso della Polonia, nella misura in cui, almeno formalmente, non sembra che si sia verificato intervento esterno alcuno, salva la evidente 'pressione' politico militare; sul punto cfr. anche la ricostruzione di BINGEN, *Die Rolle der Sowjetunion in der Polen-Krise 1981-1983*, Köln (Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, n. 20) 1983, 10, che, mi sembra, metta bene in luce l'aspetto 'rivoluzionario' (volontà di rovesciare il regime), almeno per una certa fase, delle azioni intraprese da taluni gruppi sociali locali.

nazionali (specie se membri delle NU) in quanto la violazione dell'autodeterminazione di un popolo, mettendo in pericolo le relazioni amichevoli tra gli stati e quindi la pace, lede già solo per questo un'interesse collettivo. D'altro canto, inoltre, accettata che sia l'impossibilità di riconoscere ad un popolo la titolarità di un corrispondente diritto, e pertanto l'impossibilità di identificare in un particolare soggetto internazionale l'entità 'lesa' dal comportamento dello stato in questione, anche solo di prim'acchito mi sembra che non possa che derivarne la conseguenza menzionata.

Gli stati 'terzi'⁴²⁹ rispetto alla situazione considerata, ed in particolare le NU (che in materia hanno svolto e svolgono un ruolo certamente preminente) d'altra parte, e del tutto a prescindere dal fatto che siano o meno abilitati ad intervenire direttamente, storicamente solo di rado restano 'indifferenti'⁴³⁰ di fronte a situazioni del genere, specialmente quando il mancato rispetto dell'autodeterminazione abbia l'effetto di provocare tensioni di una certa 'gravità' anche se soltanto limitate all'interno della struttura sovrana interessata. E ciò sia perché ritengano di poter subire l'influenza negativa delle tensioni

⁴²⁹ Terzi, ovviamente in senso lato, come in PICONE, *Obblighi*, cit., 76 s.

⁴³⁰ Sia in termini giuridici, ovviamente, che più propriamente politici. Nella misura in cui, come detto, le situazioni in oggetto mettano in pericolo la pace e la sicurezza internazionali (e si può affermare che esse le mettano in pericolo per definizione, almeno a giudicare da quanto rilevato finora, e comunque alla luce dello Statuto, *supra* n. 4 e cap. 2, e *infra* cap. 5), è evidente che si può ritenere che nasca in conseguenza di ciò un interesse giuridico in senso stretto degli altri stati a partecipare alla soluzione pacifica della vicenda. Che poi l'interesse (in senso sostanziale) della comunità internazionale sia quello al mantenimento della pace, piuttosto che quello alla soluzione giuridicamente 'corretta' delle situazioni in esame (per tutti ad es. v. FALK, *Legal order in a violent world*, Princeton (Un. Press) 1968, 143) può solo servire e spiegare il perché di determinati interventi, e meglio ancora il perché della mancanza di determinati interventi pur quando in punto di diritto le situazioni avrebbero richiesto una certa considerazione da parte della comunità internazionale.

conseguenti al permanere della conflittualità interna ad un altro stato, e vale a dire dunque nella misura in cui tali conflitti possano a loro volta influire negativamente sul mantenimento di quell'accettabile grado di stabilità (e quindi di pace)⁴³¹ inter-

⁴³¹ E molto spesso, infatti, le NU interpretano le tensioni in oggetto come anche 'formalmente' capaci di rappresentare una minaccia alla pace, ai sensi del Cap. VII della Carta, con la conseguente (e spesso, come noto, frustrata) richiesta al CdS di intervenire. In questo senso, pur abbastanza restio come è ad intervenire, non mancano egualmente i casi in cui lo stesso CdS manifesti di condividere tale impostazione e mostri quindi una certa disponibilità ad assumersene le correlative responsabilità.

V. ad es., S/RES/253, 29.5.1968 sulla situazione in Rhodesia, (e proprio nel senso in cui sopra, v. CHIR, *A United Nations role in ending civil wars*, in *Columbia Journal of International Law*, 1981, 18 ss.) e ancora successivamente sul medesimo tema, S/RES/277, 18.3.1970: «Reaffirming that the present situation in Southern Rhodesia constitutes a threat to international peace and security, ... 9. Decides, in accordance with Article 41 ...», ed in relazione a quest'ultima v. anche S/RES/288, 17.11.1970; S/RES/418, 4.11.1977, che delibera una serie di misure contro il Sud Africa in esplicita applicazione del Cap. VII della Carta, ed ancora sempre sulla medesima questione, S/RES/527, 15.12.1982, dove esplicitamente si definisce l'apartheid una minaccia alla pace in quanto tale; S/RES/310, 4.2.1972, n. 6, a proposito delle operazioni sudafricane in Namibia, e poi ancora S/RES/319, 1.8.1977, S/RES/323, 4.2.1977, relative all'apartheid in Sud Africa. Del resto analoga è anche la posizione degli stati, ad es. nella già cit. Conferenza di Bandung, nella quale questa relazione è posta in maniera esplicita. Ma v., anche, molto interessante e di recente, A/RES/39/158, 10.1.1985: «Alarmed over the growing tendency to resort to the use of force, intervention and interference in the internal affairs of States, thus ignoring the Charter and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Concerned that the Security Council has not always been able to take decisive action for the maintenance of international peace and for resolving international problems ...». Ma v. anche la posizione assunta dall'AG in una situazione del tutto pacifica, almeno finora, relativamente al problema già evocato dell'isola di Mayotte, dove non ostante l'assenza di una situazione di tensione particolare, anzi con un riferimento esplicito proprio alla situazione di pace esistente, l'AG afferma ancora, A/RES/39/48, 7.1.1985: «Convinced also that a speedy solution of the problem is essential for the preservation of the peace and security which prevail in the region» (corsivo mio).

nazionale che si è visto essere una delle funzioni principali della norma in tema di autodeterminazione⁴³², sia che detto compor-

⁴³² V. ovviamente la A/RES/1514, oltre che la stessa A/RES/2625 e, sempre in termini generali, A/RES/1654 (XVI) 27.11.1961, A/RES/2105 (XX) 20.12.1965, A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966, A/RES/2880 (XXVI) 21.12.1971, A/RES/2993 (XXVII) 15.12.1972, A/RES/3185 (XXVIII) 18.12.1973, A/RES/3332 (XXIX) 17.12.1974, A/RES/3389 (XXX) 18.11.1975, A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3481 (XXX) 11.12.1975. E ancora, specialmente se, da parte dello stato, si lotta contro movimenti di liberazione nazionale, A/RES/3103 (XXVIII) 12.12.1973; oppure anche, in tema di razzismo: A/RES/3068 (XXVIII) 30.11.1973, A/RES/31/6, 9.11.1976, A/RES/33/24, 28.11.1977, A/RES/33/44, 13.12.1978, A/RES/34/24, 15.11.1979, A/RES/35/206, 16.12.1980.

Ma v. anche ad es., A/RES/545 (VI) 5.2.1952, A/RES/2144 (XXI) 26.10.1966, A/RES/35/32, 14.11.1980, dove la relazione è instaurata anche in tema di diritti dell'uomo; ed egualmente quando si tratti di razzismo, A/RES/2713 (XXV) 15.12.1970, A/RES/36/172, 17.12.1981; oppure, quando si tratti di questioni di sicurezza, A/RES/2734 (XXV), 16.12.1970, contenente la Dichiarazione sul rafforzamento della sicurezza internazionale, A/RES/34/53, 23.11.1979 (e v. anche la A/RES/32/155, 19.12.1977 in tema di distensione, e ancora più esplicitamente, A/RES/33/75, 15.12.1978, dove si instaura una esplicita correlazione tra sicurezza, decolonizzazione e sviluppo economico); A/RES/1353 (XIV) 21.10.1959, A/RES/1723 (XVI) 20.12.1961, A/RES/2079 (XX) 18.12.1965, sul Tibet; A/RES/1568 (XV) 18.12.1960, A/RES/1596 (XV) 7.4.1961, A/RES/1702 (XVI) 19.12.1961, A/RES/1805 (XVII) 14.12.1962, A/RES/1899 (XVIII) 13.11.1963, A/RES/2074 (XX) 17.12.1965, A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967, A/RES/2372 (XXII) 12.6.1968, A/RES/2678 (XXV) 9.12.1970, A/RES/32/9, 4.11.1977, A/RES/S. 9/2, 3.5.1978 (l'occupazione della Namibia è aggressione), A/RES/ES. 8/2, 14.9.1981, A/RES/35/227, 6.3.1981, sulla Namibia; A/RES/1573 (XV) 19.12.1960, sull'Algeria; A/RES/1742 (XVI) 30.1.1962, A/RES/1819 (XVII) 18.12.1962, sull'Angola; A/RES/2024 (XX) 11.11.1965, A/RES/2151 (XXI) 17.11.1966, A/RES/2262 (XXII) 13.11.1967, A/RES/2508 (XXIV) 21.11.1969, A/RES/31/154, 20.12.1976, sulla Rhodesia; A/RES/2307 (XXII) 13.12.1967, in relazione alla situazione del Sud Africa; A/RES/2183 (XXI) 12.12.1966, su Aden; A/RES/35/169, 15.12.1980, A/RES/ES. 9/1, 5.2.1982, in materia di questione palestinese; A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962, A/RES/3171 (XXVIII) 17.12.1973, in tema di risorse naturali; A/RES/1807 (XVII) 14.12.1962, A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973, sui territori sotto dominazione portoghese; A/RES/1815 (XVII) 18.12.1962, in cui esplicitamente si afferma che il rafforzamento della pace passa attraverso il riconoscimento dell'autodeterminazione alla luce della Risoluzione sulle relazioni amichevoli; A/RES/2131 (XX) 21.12.1965, in cui esplicito

tamento venga motivato da interessi di carattere più strettamente 'politico'⁴³³.

Ragionando allora su di un piano strettamente formale mi sembrerebbe pertanto evidente che, alla luce delle ipotesi prospettate, il coinvolgimento nelle situazioni in oggetto di uno o più stati 'terzi' dovrebbe essere dettato (oltre che ovviamente dalle valutazioni politiche di ciascuno di essi, come peraltro sempre accade) soltanto dalla valutazione circa l'illegittimità o meno del comportamento dello stato che si suppone autore dell'illecito nei confronti del popolo beneficiario della garanzia.

Posto che l'accertamento della situazione di illegittimità sia stato effettuato⁴³⁴, e che esso richieda o consenta legittimamente che i singoli soggetti possano agire direttamente (ed eventualmente in concorso con le NU) per la difesa del diritto violato, ogni stato può essere abilitato ad agire nell'interesse comune, ma ovviamente: *a.* - mediante i mezzi di volta in volta consentiti dal sistema e pertanto non necessariamente con i

è il rilievo che la violazione da parte di altri stati dell'autodeterminazione rappresenta una violazione del limite degli affari interni (del popolo).

⁴³³ V. in tal senso già *supra* nn. 429 e 431. Cfr. anche BINDSCHIEDLER, *Grundfragen der Kollektiven Sicherheit*, in *Fest. WEHBERG*, cit., 86; BOWETT, *United Nations*, cit.; FALK, *The legitimacy*, cit.; HIGGINS, *Conflict*, cit., 106; MÜLLER, NEUBERT, PIRSCH, *Friedliche Koexistenz, Konfrontationspolitik, bürgerliche Entspannungstheorie*, Berlin, (IPW Forschungshefte), Heft 4/1980, 87 ss.

⁴³⁴ Dovendosi la stessa funzione di accertamento considerare nell'ordinamento internazionale 'diffusa', essa potrà in qualche misura essere (almeno di fatto) svolta 'direttamente' e autonomamente dallo stato che ritenga di agire, oltre che sulla base delle valutazioni di un'istanza internazionale purchessia, o anche in base ad ambedue. Merita però di rilevare che nei (non certo moltissimi) casi di intervento unilaterale dichiaratamente sanzionatorio, si sia esplicitamente fatto riferimento a risoluzioni di condanna da parte dell'AG (più raramente dello stesso CdS, per la nota difficoltà di questo a pronunciarsi in molteplici questioni). Ma anche quando intervenga si siano verificati per motivazioni non (o almeno non esplicitamente) di carattere 'sanzionatorio' mi sembra molto significativo che per lo più si sia cercata una giustificazione fondata sulla presunta incompetenza nel caso (e per motivi strettamente di fatto) delle NU stesse.

mezzi violenti, e quindi *b.* - adottando quella necessaria 'graduazione' degli strumenti 'sanzionatori', che discende dall'entità della violazione, *c.* - quando lo stato in questione ritenga di farlo, *d.* - purché la sua azione non sia a sua volta in contrasto con altre norme internazionali, qualora prevalenti, ed infine *e.* - quando la presenza 'attiva' di un eventuale strumento contrattuale non richieda (obbligatoriamente ed in via esclusiva) di affidare agli strumenti ivi previsti l'adozione delle misure del caso⁴³⁵.

Ciò sostanzialmente per dire che l'intervento di uno stato o di un'organizzazione internazionale in una determinata fattispecie, se rientra certamente nella sfera della libertà di scelta politica che ad essi senz'altro compete, ovviamente non può invece considerarsi libero né discrezionale nel suo fondamento giuridico, poiché solo allora esso sarà lecito quando lecita sia la situazione che si proponga di sostenere, ed inoltre quando venga svolto nei limiti della legittimità stessa delle azioni intraprese.

Se pure, ovviamente, un'analisi delle situazioni effettivamente verificatesi nella storia (più o meno recente) delle relazioni internazionali induce sempre al massimo di cautela nel valutare il fondamento giuridico delle 'motivazioni' in virtù delle quali gli stati 'interferiscano' (e abbiano interferito) nelle varie situazioni⁴³⁶, è comunque interessante rilevare come normalmente l'interferenza stessa sia stata per lo più motivata o sulla base dell'affermazione dell'esigenza di proteggere interessi

⁴³⁵ Quest'ultimo è ovviamente il caso del CdS quando esso disponga di una competenza esclusiva, e quindi in particolare per le azioni implicanti l'uso della forza. Ma è anche il caso di quelle organizzazioni regionali cui lo stesso Statuto fa riferimento, e cui ripetutamente gli stati hanno ritenuto di potersi rivolgere, in luogo che alle NU.

⁴³⁶ V. ne un'analisi abbastanza generale in FARER, *The regulation of foreign intervention in civil armed conflict*, in *RC*, 1974, II, 291 ss., e v. anche l'interessante analisi di un caso particolare (cui si è già peraltro accennato *supra* n. 21) in FALK, *The Beirut raid and International law*, in *AJ*, 1969, 415 ss.

di natura giuridica e di valore e rilevanza generali (sia pure in senso lato: come è ad esempio il caso dei cosiddetti interventi umanitari⁴³⁷ di cui a lungo si è discusso e si discute nella dottrina come nella prassi)⁴³⁸ e tra di essi ad esempio sia stata

⁴³⁷ V. ne una classificazione piuttosto interessante in FEINBERG, *The international protection of human rights and the Jewish question: an historical survey*, in *Israel Law Review*, 1968, 417 ss.

⁴³⁸ Cfr. per tutti ancora FARER, *The regulation*, cit., 346 ss. con particolare riferimento, in specie agli avvenimenti del Bangla Desh (su cui già *supra* n. 13) per il quale certamente esistono elementi capaci di far caratterizzare l'intervento indiano in termini di intervento umanitario.

Quello del Bangla Desh (ed a prescindere dagli aspetti umanitari del problema, spesso molto discutibili, e magari usati proprio per giustificare interventi per altri versi scarsamente legittimabili, v. *supra* n. 13) mi sembra, che, al contrario di quello del Biafra, potrebbe proprio essere considerato un caso di tipo 'classico', in cui la prevalenza del principio del riconoscimento delle situazioni di fatto già rapidamente ben stabilizzate (tanto più quando giustificate, o almeno giustificabili, sulla base della profonda differenza storica culturale e religiosa delle popolazioni interessate, per le quali infatti si è parlato di un'unificazione innaturale oltre che amministrativamente assurda) ha fatto premio sugli, altrimenti fortissimi, principi relativi al 'privilegio' dell'integrità dello stato ed a quello della illegittimità del 'riconoscimento prematuro'. In effetti, mi sembra, la situazione del tutto particolare del Bangla Desh (separato nettamente dal Pakistan orientale, e sottoposto ad una dichiarata volontà di sterminio della popolazione) ne giustifica il riconoscimento da parte della comunità internazionale di una sorta di 'diritto' ad esistere autonomamente, a differenza della situazione del Biafra (enclave dello stato federale nigeriano) più tipicamente orientata in senso secessionista.

In questo senso è abbastanza interessante dar conto della posizione (cauta, ma, mi sembra, corrispondente ai 'principi' che ho creduto di individuare in precedenza) recentemente assunta dalle NU in merito al conflitto in Cambogia, specie dopo la conferenza internazionale sulla Cambogia di New York, 13-17.7.1981, Un. Doc. A/CONF/109/8, Ann. I, II, la cui Risoluzione I, significativamente invita le 'parti' al negoziato. In questo caso le NU esplicitamente si fanno portatrici della tesi che si tratti, nella fattispecie, di un problema di autodeterminazione (e non quindi di un conflitto tra stati, relativo alla sovranità, o di un conflitto tra diverse organizzazioni governative aspiranti a gestire il medesimo territorio) nella misura in cui la presenza di truppe straniere sul territorio ne impedisce la realizzazione.

La comunità internazionale peraltro, come notato, non mostra di voler prendere partito a favore dell'una o dell'altra aspirazione alla sovranità locale: appunto

spesso proprio invocata l'esigenza della 'difesa' o protezione del legittimo diritto di un popolo all'autodeterminazione;

nel caso è difficile parlare di un governo locale stabilizzato e riconoscibile, posto che quello precedentemente esistente era a dir poco discutibile sul piano (umanitario e) dell'autodeterminazione, mentre il «nuovo» è a sua volta, a dir poco, suscettibile del fondato sospetto di essere un governo «fantoccio» essendo stato instaurato (questa sembrerebbe che sia almeno la convinzione delle NU) direttamente dalla potenza occupante. Quest'ultima, infatti, viene definita sempre in questa maniera, diversamente, se non sbaglio da quanto accade relativamente all'Afghanistan: cfr. infatti anche, A/RES/3238 (XXIX) 29.11.1974, con l'esplicito invito a che la Cambogia risolva *da sola* i propri problemi (opzione che, sia detto incidentalmente, mi sembra che molto spesso sia stata usata proprio per «isolare» piuttosto che agevolare le popolazioni alla ricerca dell'autodeterminazione!). Successivamente però, il discorso viene dalle NU precisato e definito molto meglio nel senso appunto dell'obbligo di non interferenza nei processi di autodeterminazione (*in questo senso* definiti esplicitamente *affare interno del popolo cambogiano*): v. ad es. A/RES/34/22, 14.11.1979, contenente un esplicito invito alla determinazione *democratica* (da interpretare però mi sembra, nel senso già proposto, e v. anche *infra* cap. 5) del proprio futuro, A/RES/35/6, 22.10.1980, A/RES/36/5, 21.10.1981, A/RES/37/6, 28.10.1982), e in particolare v. A/RES/39/5, 1.11.1984: «*Deploring that foreign armed intervention and occupation continue and that foreign forces have not been withdrawn from Kampuchea, thus causing continuing hostilities in that country and seriously threatening international peace and security...*» (tenuto conto, si badi, che vada rilevata «... *the continued effectiveness of the coalition with Samdech Norodom Sihanouk as President of Democratic Kampuchea...*») «... *Noting ... the right of peoples to self-determination and its application to peoples under colonial or alien domination or foreign occupation ... Convinced that, to bring about durable peace in South-East Asia and reduce the threat to international peace and security, there is an urgent need for the international community to find a comprehensive political solution to the Kampuchean problem that will ... ensure respect for ... the right of the Kampuchean people to self-determination free from outside interference, ... 2. Reiterates its conviction that the withdrawal of all foreign forces from Kampuchea, the restoration and preservation of its independence, sovereignty and territorial integrity, the right of the Kampuchean people to determine their own destiny*» (espressione che, mi sembra, non appare sempre intercambiabile con quella di autodeterminazione, dato che viene usata per lo più in ipotesi di questo tipo, quando cioè si tratti dell'autodeterminazione di un popolo già costituito in uno stato indipendente) «and the commitment by all States to *non-interference and non-intervention in the internal affairs of Kampuchea...*» (corsivi miei).



oppure in virtù del fatto che certe situazioni avessero determinato (o, in certi casi, fossero suscettibili di determinare) 'situazioni giuridiche soggettive' (movimenti rivoluzionari meritevoli di riconoscimento, ad esempio)⁴³⁹ tali da imporre tout court di trattare le situazioni stesse in termini internazionalistici, e vale a dire in termini di conflitto tra stati⁴⁴⁰.

Pur mantenendo il proposito, enunciato all'inizio di questo lavoro, di limitare l'analisi alle situazioni verificatesi nel secondo dopoguerra, non sembra inutile ricordare come la prassi degli stati in precedenza sia stata molto di frequente indirizzata nel senso descritto. Basterebbe ricordare le 'polemiche' intercorse tra gli stati all'epoca della rivoluzione statunitense (relativamente alla legittimità o meno del riconoscimento del nascente stato americano a seguito della rivoluzione), i problemi ed i conflitti nati dall'interferenza di taluni stati europei di volta in volta a favore o contro le varie 'rivoluzioni nazionali' europee⁴⁴¹; e la stessa prassi statunitense, a sua volta, relativa all'America Latina, dall'enunciazione della dottrina Monroe all'intervento statunitense a Cuba nel 1898, fino ai tentativi di razionalizzazione anche della stessa ancora successiva prassi statunitense ad esempio attraverso la dottrina Stimson⁴⁴²; e poi appunto, dalla tendenza a considerare i pro-

⁴³⁹ Per tutti, v. RONZITTI, *Le guerre*, cit., *passim*.

⁴⁴⁰ Su cui più ampiamente *infra* cap. 5.

⁴⁴¹ Ma anche nei rapporti con gli USA, quando ad es. taluni stati europei riconobbero la Confederazione americana (ed in particolare la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna e l'Olanda), o meglio lo *status* di belligeranza, esistente *in loco*, ma (ed è interessante notare il modo in cui ciò avviene) nella forma di una dichiarazione di neutralità di detti stati rispetto al conflitto in atto: v. MOORE, *A Digest of International Law*, Washington (Gov. Printing Off.) 1906, I, par. 66.

⁴⁴² Specialmente se letta in correlazione con la nota Risoluzione dell'Assemblea della SdN del 11.3.1932: v. le ambedue in McNAIR, *The Stimson Doctrine of non-recognition: a note on its legal aspects*, in *British Yearbook of Int. Law*, 1933, 65 ss. È interessante notare che l'A. esclude che la dottrina trovi applicazione in relazione ai fenomeni derivati da rivoluzioni interne agli stati, *ibidem*, 68 s.

blemi dell'America Latina in termini separati dal complesso delle situazioni mondiali (la cosiddetta tesi del «cortile di casa»), fino all'enunciazione delle posizioni wilsoniane in tema di autodeterminazione, con i contenuti e gli sviluppi già evidenziati nel primo capitolo di questo lavoro.

La prassi e la dottrina più rilevanti, ma più risalenti, come si è già osservato, mi sembra cioè che tendano, ed è questo il punto che mi sembra utile mettere in evidenza, ad affermare la tesi per cui fondamentalmente solo quando un movimento rivoluzionario⁴⁴³ sia in grado di proporsi all'attenzione interna-

⁴⁴³ Mi sembra che questo sia il contenuto sostanziale, ad es., della controversia tra Gran Bretagna ed USA a proposito della distruzione della nave statunitense *Caroline* il 28.12.1937, risolta, nel 1842 (ben cinque anni più tardi, proprio per la profonda diversità di opinioni tra le parti): se ci si trovasse o meno, nel caso, di fronte ad una vera e propria rivoluzione e quindi quali fossero i conseguenti diritti ed obblighi degli stati terzi. La controversia, come noto, fu infine risolta d'accordo tra i rappresentanti dei due stati interessati mediante uno scambio di lettere. In esso il rappresentante britannico Lord ASHBURTON, il 28.7.1842 (pur scusandosi per l'accaduto, che in precedenza Lord Palmerston, nel marzo 1841 aveva però significativamente definito «... a public act of force, in self-defence, by persons in Her Majesty's service...», a sottolineare appunto la convinzione britannica di aver agito in difesa del legittimo interesse a perseguire i responsabili di una ribellione illecitamente aiutati dall'esterno) dichiarava «Although it is believed that a candid and impartial consideration of the whole history of this unfortunate event will lead to the conclusion that there were grounds of justification as strong as were ever presented in such cases, and above all, that no slight of the authority of the United States was ever intended yet it must be admitted that there was, in the hurried execution of this necessary service, a violation of territory...» (corsivo mio). Per un'interpretazione analoga v. KUNZ, *Sanctions in international law*, in *AJ*, 1960, 331.

Per parte sua il rappresentante statunitense (il Segretario di stato WEBSTER) non negava affatto l'assunto di principio, anzi il contrario, ma, nella lettera di risposta del 6.8.1842, osservava che «... while it is admitted that exceptions growing out of the great law of self-defence do exist, those exceptions should be confined to cases in which the 'necessity of that self-defence is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and moment for deliberation'» (corsivo mio); con il che, mi sembra, si intende riconoscere allo stato legittimo sovrano del territorio il diritto di agire in difesa dei propri interessi, anche in maniera violenta, salvo a ritenere che nel

zionale con forza tale da farlo 'assomigliare' ad uno stato, solo allora possa venire riconosciuto come tale ed in conseguenza (ma solo in conseguenza di ciò) godere di alcune delle garanzie e prerogative tipiche dei soggetti internazionali, ivi compresa quella relativa alla possibilità di richiedere, e legittimamente ricevere, aiuto (altrimenti illegittimo, se non altro in quanto in violazione degli affari interni dello stato in cui il movimento agisca)⁴⁴⁴ da parte degli altri stati della comunità internazionale⁴⁴⁵. Che poi nel concreto questo 'iter formale' sia

caso non ne esistessero gli estremi: perché, mi sembra, dal punto di vista USA, l'entità della ribellione non era considerata tale da rendere configurabile una ipotesi di «guerra civile» (o altra simile) tale da giustificare a sua volta un diritto di 'legittima difesa' per lo stato, vittima della ribellione, nei confronti di altri stati autori a loro volta di una sorta di 'assistenza ostile' ai ribelli medesimi (e non, mi sia consentito, della protezione di fuggiaschi ribelli da parte di uno stato neutrale — come sostenuto *ibidem* in opposizione alle tesi dell'Adams, *infra* nt. 474).

V. al contrario, le opinioni espresse da Lord Campbell che, osservato che la nave portava appunto rifornimenti ai ribelli in Canada, rileva «... I was clearly of opinion that, although she lay on the American side of the river when she was seized, we had a clear right to seize and destroy her...». V. i documenti cit. in MOORE, *A Digest*, cit., 412 ss. Cfr. anche l'interessante analisi, in una prospettiva non lontana da quella di cui nel testo, in WALDOCK, *The regulation of the use of force by individual states in international law*, in *RC*, 1952, II, 462 ss.

⁴⁴⁴ E il dibattito in materia è ampio e di grande interesse, se soltanto si pensi alle discussioni originate dall'intervento statunitense (e di altri stati) a Grenada, su cui v. anche *infra* nt. 541, e nn. 19 e 28. È interessante al proposito rilevare la posizione del VAGTS, *International law under the pressure: probing the Grenada take-home examination*, in *AJ*, 1984, 169 ss., che in riferimento al caso, correttamente mi sembra, ricorda, 171 «After all, President Wilson did no more than refuse to recognise the succession of Huarte to the role of the murdered Madero: he did not move in to restore constitutionality to Mexico».

⁴⁴⁵ V. già *supra* n. 14. Cfr. ad es. sulla Cecoslovacchia le posizioni statunitensi, *Legal aspects of the invasion and occupation of Czechoslovakia*, Statement by US Representative, REIS, in the United Nations Special Committee on Principles of International Law, in *US Department of State Bulletin*, 1968 (59), 394 ss., e specialmente 398 s. «... the Soviet-led invasion, occupation and political control of Czechoslovakia constitute a violation of the principle of equal rights and self-determination of peoples. They constitute a violation of the right of the people of Czechoslovakia

stato seguito ben di rado, conferma solo a mio parere che nella prassi l'assoluta prevalenza del principio di effettività ha lasciato agli stati una notevole libertà di 'manovra', e quindi quella autonomia di 'giudizio' che ha indotto anche di recente a considerare (a mio parere non del tutto esattamente) lo stato stesso unico giudice⁴⁴⁶, ed esecutore al tempo medesimo, delle proprie stesse valutazioni delle singole situazioni specifiche.

D'altro canto, le medesime prassi e dottrina più antiche confermano come almeno fino alla 'rivoluzione di Ottobre' il problema delle colonie e della loro liberazione sia stato ben lungi dal rappresentare l'oggetto del pur invocato (basterebbe pensare al caso delle isole Aaland) principio di autodeterminazione. E non solo. Le stesse ben note affermazioni statunitensi del periodo intorno alla rivoluzione americana (ma anche più di recente)⁴⁴⁷, tendono addirittura ad accreditare in capo ai popoli, ivi compreso lo stesso popolo statunitense, un vero e proprio diritto popolare alla rivoluzione nei confronti del pro-

to determine their future in conditions of peace and tranquillity. The fundamental right of self-determination — and the duty of others to respect it — is a right of all peoples everywhere ... the invasion and occupation constitute intervention in the internal affairs of Czechoslovakia. For years the Soviet Union has stated ... *that «peaceful coexistence» which is its lifeblood in international affairs, lies in the twin principles of the equal sovereignty of every state and the consequent right of every state to be free from intervention in its internal affairs ...»* (corsivo mio). Sulla perfetta ... «incomprensione» statunitense (ma, sembrerebbe in qualche misura, reciproca) del concetto e delle implicazioni di questa posizione, v. di recente ancora molto ampiamente, MATHESON, *The 'Rules of the Game' of superpower military intervention in the Third World 1975-1980*, Washington (Un. Press of America) 1982.

⁴⁴⁶ V. *supra* n. 20.

⁴⁴⁷ V. ne un'analisi in PAUST, *The human right to participate in armed revolution and related forms of social violence: testing the limits of permissibility*, in *Emory Law Journal*, 1983, 545 ss. (ed. ivi ampi riferimenti bibliografici). Cfr. peraltro anche REISMANN, *Nullity and revision: the review and enforcement of international judgments and awards*, New Haven (Yale Un. Press) 1971, 836 ss.

prio governo quanto questi non sia rispondente agli interessi ed alla volontà popolari⁴⁴⁸; intendendo però appunto il popolo nella sua interezza, o almeno nella sua espressione maggioritaria⁴⁴⁹.

⁴⁴⁸ Il cd. diritto del popolo alla rivoluzione nei confronti del proprio governo, quando questi non ne soddisfi le aspirazioni. Sul punto la pubblicistica è ben nota ed abbondante. Giova, però, rilevare che già dall'inizio della storia statunitense il concetto trova una sua prima limitazione, oltre che, come noto, nel rifiuto di accettare che il principio potesse portare alla divisione dello stato (pur se affermato in teoria — come del resto nelle concezioni sovietiche dei primi anni della rivoluzione di Ottobre *supra* nr. 181 e n. 11 ntt. 191 ss. — almeno limitatamente agli stati parti della Federazione, ma in pratica combattuto anche in termini formali quando il governo federato protesta con gli stati, in particolare europei, che riconoscono la Confederazione) e nell'affermazione che comunque il 'valore' potesse essere riconosciuto come accettabile (e pertanto penalmente non perseguibile, cosa che altrimenti regolarmente avviene) solo in quanto rappresenti almeno le aspirazioni maggioritarie (qualcosa di analogo a quanto già osservato *supra* n. 11 e 13 in materia di secessione) della popolazione (sul punto per tutti PAUST, *The human*, cit., 557 ss., ma v. anche, ovviamente in una concezione più datata, le belle pagine del KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, cit., specialmente 14 ss. e 53 ss.) e comunque tenuto conto che, anche se riconosciuta in teoria come possibilità generale, non potrebbe però essere accettata la volontà rivoluzionaria di una 'minoranza' sgradita, come afferma ad es. il giudice DENNING nella sua opinione dissidente in *Dennis v. US*, 341 US 589, che, riconoscendo il 'diritto' alla rivoluzione, esclude che esso possa spettare a «miserable merchants of unwanted ideas» (corsivo mio) con l'evidente rischio di una definizione a priori circa la 'minorità' di certe posizioni: v. lo cit. anche in PAUST, *The human*, cit., 559 nt. 58.

⁴⁴⁹ PAUST, *The human*, cit., 556 s. che afferma (come già ho creduto di rilevare a mia volta, ed in termini più generali, più sopra, cap. 3): «In view of the above one can also recognise the propriety of a claim by the government when representing the authority of the people to regulate certain forms of revolutionary violence ... engaged in by a minority of the people of the United States and without their general approval». Sarebbe qui appena il caso di domandarsi (come ad altro proposito già altri, *supra* nt. 33, ma forse con qualche maggior fondamento) chi in questo caso possa e debba — giuridicamente parlando — valutare che la minoranza tale effettivamente sia: mi sembra questo in fondo un modo solo alquanto più complesso per riaffermare il principio, già richiamato più volte, della assoluta prevalenza (anche sul piano del diritto internazionale, posto che su quello degli ordinamenti interni questa tendenza alla conservazione dello *status quo* potrebbe darsi per abbastanza scontata) dell'inte-

E contenuto, mi sembra (almeno comunque ai fini del discorso che sto conducendo) non dissimile hanno in ultima analisi le, pur più tarde, tesi sovietiche⁴⁵⁰ circa il diritto del popolo (di ogni popolo, ivi compresi quelli rientranti sotto la passata dominazione zarista) a rivoltarsi contro i governi 'borghesi', con la conseguente affermazione di un interesse sovietico a favorire ovunque tali rivoluzioni nel nome di un interesse generale di tutti i popoli alla propria liberazione da detti regimi, nell'ambito del già evocato interesse comune del proletariato anche a prescindere dalle 'frontiere' nazionali, anzi senz'altro al di sopra di esse.

Sono ben note le profonde differenze che, nella stessa concezione dei rapporti politici internazionali, ne conseguono tra l'una e l'altra posizione: differenze che si potrebbero sintetizzare, sia pure alquanto approssimativamente, nella concezione statunitense, che pone l'accento sull'esigenza di una «balance of power» tra le grandi potenze (e quindi in larga misura sul mantenimento dello *status quo* a favore dei regimi esistenti) ed in quella sovietica⁴⁵¹, che invece, ponendo l'accento sul rispetto della eguaglianza sovrana degli stati, tende a consentire

resse al mantenimento dell'unità dello stato e dell'integrità della sua organizzazione — «legittima» — sull'interesse etnico o religioso ecc. di una 'parte' della popolazione). D'altra parte, continua il PAUST «... If however the right of revolutionary violence is engaged in by the predominant majority of the people ... the government ... would necessarily lack authority, and governmental controls of such violence ... would be impermissible. ... Permissibility does not hinge upon violence as such, but ultimately upon the peremptory criterion of authority - i.e. the will of the people generally shared in the community» (corsivi miei).

⁴⁵⁰ Su cui già *supra* cap. 1. Cfr. anche in tema, MEISSNER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die allgemeinen Menschenrechte in der russischen Revolution*, in *Int. Recht und Diplomatie*, 1968, 29 ss. Cfr. anche la raccolta di scritti di MEISSNER, VEITNER, *Das Selbstbestimmungsrecht nach sowjetischer und westlicher Lehre*, Wien (Braumüller) 1967.

⁴⁵¹ V. ne un'analisi in KARPOV, *The soviet concept of peaceful coexistence and its implications for international law*, in *Duke Law Journal*, numero monografico su *Law and contemporary problems*, 1964, 855 ss. e 863 s.

sempre il favore verso le vere o presunte aspirazioni locali alla soppressione dei governi borghesi⁴⁵² e quindi molto di frequente al rovesciamento dello *status quo*⁴⁵³. D'altra parte, pur in presenza di così serie diversità di 'filosofia' politica tra i due sistemi, non è certo qui il caso di ricordare con troppe parole quanto da altri già largamente dimostrato, circa la coincidenza ('oggettiva', se si vuole) delle due posizioni almeno nell'affermare, in abbastanza ben determinati ambiti spaziali, la legittimità della preminenza degli interessi dell'una potenza nei confronti non tanto dell'altra, quanto (ed è questo il punto che

⁴⁵² V. in particolare *supra* nt. 432 ed ivi ulteriori riferimenti. Ma cfr. anche le interessanti osservazioni del FALK, *Legal order*, cit., 144. La posizione sovietica, del resto, è troppo nota per richiedere ulteriore analisi. Si ricordi soltanto che l'effetto di tale posizione è quello di considerare strettamente compresi tra gli affari interni i problemi di autodeterminazione: ogni popolo, cioè deve essere libero di scegliere la propria forma di governo del tutto liberamente e senza alcuna interferenza esterna, fatta eccezione soltanto per le scelte di regimi di tipo 'fascista'. Sul punto cfr. anche LOEBER, *The Soviet concept of domestic jurisdiction, a case study of Soviet policy in the United Nations 1945-1952*, in *Int. Recht und Diplomatie*, 1961, 166 ss., e v. anche LEVIN, *The principle of self-determination of nations in international law*, (Summary), in *Soviet Yearbook of International Law*, 1962, 45 ss.

⁴⁵³ Pur tenuto presente che la stessa URSS si è già preoccupata a suo tempo di strutturare con attenzione le proprie relazioni con gli stati (almeno quelli maggiormente vicini) allo scopo di garantirli (e garantirsi) dalle loro possibili interferenze a sostegno di movimenti rivoluzionari o controrivoluzionari e dalle conseguenti possibili aggressioni. V. ad es. la Convenzione sulla definizione dell'aggressione tra URSS, Afghanistan, Estonia, Lettonia, Persia, Polonia, Romania e Turchia del 3.7.1933 (cui poi aderirono altri stati), in cui esplicitamente (a. II n. 5) si prevede di considerare aggressivo il comportamento dello stato che aiuti movimenti insurrezionali nell'altro, e specialmente l'annesso alla stessa convenzione, co. 3 A e B in cui si esplicita che non potranno considerarsi come non rientranti nella definizione gli atti giustificati da «A. La situation intérieure d'un Etat. Par exemple, sa structure politique, économique ou sociale; les défauts allégués de son administration; les troubles provenant de grèves, révolutions, contre-révolution, ou guerre civile. B. La conduite internationale d'un Etat. Par exemple, ... les mesures de boycottage économique ou financier ...» (corsivo mio).

preme di sottolineare) di quelli di quegli stati che all'interno di detti ambiti si trovino ad esistere⁴⁵⁴.

23. Come si è dunque avuto modo di rilevare nelle pagine che precedono, nell'analisi delle questioni relative al problema di cui al presente lavoro, assume un notevole rilievo, quella circa la legittimità dell'uso della forza (a favore o contro i processi di autodeterminazione) nelle ipotesi in cui l'esistenza in atto di problemi di autodeterminazione irrisolti in maniera corrispondente alle 'aspirazioni popolari' conduca ad una situazione di conflittualità e quindi all'impiego di mezzi violenti per la soddisfazione degli interessi in conflitto.

Dette situazioni di conflitto tra i divergenti interessi in gioco, da un lato possono concretizzarsi in una conflittualità tutta 'interna' all'organizzazione sovrana in cui si manifestano⁴⁵⁵, e dall'altro in una conflittualità che coinvolga

⁴⁵⁴ Per tutti cfr. FRANCK, WEISBAND, *World politics*, cit., *passim*.

⁴⁵⁵ Sia quando si tratti di una situazione sviluppantesi in una 'colonia', la quale sostanzialmente rientra nella sovranità (se pur tale sovranità possa venire considerata illegittima, ma solo alla luce dell'esigenza di porre termine alla dominazione coloniale) dello stato colonialista, che più in generale, quando si manifesti all'interno di una struttura sovrana 'normale', legittima o meno che sia. Cfr. sul punto anche CRAWFORD, *The creation of states in international law*, Oxford (Clarendon) 1979, 112. In quanto illegittima, sarebbe prima obbligatorio riconoscere ai rivoltosi la qualità di belligeranti, così BOKOR SZEGŐ, *New states*, cit., 49.

Quanto, poi, alla qualificazione del contenuto del concetto di legittimità dello stato o del governo, si rinvia a quanto già detto in precedenza, e, ovviamente, al ricco dibattito teorico in materia, tanto più complesso ed articolato in quanto legato strettamente ad un aspetto contrattuale di esso: il riconoscimento da parte degli altri soggetti di diritto internazionale (v. *supra* n. 14 e ntt. 291 e 292). Sembra, peraltro, che, come già rilevato in precedenza, la prassi sia indirizzata nel senso di considerare per lo più «legittimi» gli stati (ed i loro governi) che detengono effettivamente il potere sovrano sul territorio in questione, salvo a qualificarne *illegittimo il comportamento* (e pertanto il comportamento medesimo generatore della correlativa responsabilità verso la comunità internazionale, quando il regime in atto impedisca l'esplicazione dell'autodeterminazione nei termini e con le modalità enunciate più sopra).

direttamente altri stati oltre a quello interessato alla situazione stessa⁴⁵⁶.

È quindi utile tentare preliminarmente una migliore qualificazione delle possibili ipotesi in cui il problema dell'uso della

⁴⁵⁶ Nella misura in cui, come spesso accade, le situazioni di tensione interna, possano assumere una rilevanza internazionale, sia per l'importanza del conflitto (e cioè per la pericolosità 'intrinseca' delle situazioni generate dalla repressione dei processi di autodeterminazione nel quadro del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali di cui all'art. 1 della Carta), sia perché la situazione considerata assuma (a prescindere dai rischi per la pace universale) la natura di vera e propria «belligeranza» (per usare la terminologia adottata ad esempio dal FALK, *Janus tormented: The international law of internal war*, in ROSENAU (ed.), *International aspects of civil strife*, Princeton (Un. Press) 1964, 199 ss.) e pertanto si trasformi da un semplice problema interno (di «polizia») in una questione di più stretta rilevanza internazionale.

Un esempio significativo in cui sembra per l'appunto che sia la natura del conflitto a determinare il pericolo per la pace, e non l'esistenza in atto di una (pur ridotta) conflittualità violenta vera e propria è dato ancora di recente dal problema dell'isola di Mayotte, nelle Comore, a proposito della quale, infatti, nonostante lo stato relativamente pacifico della situazione e collaborativo delle parti, la preoccupazione delle NU è del tutto esplicita, nel senso indicato, ancora ad es. nella A/RES/39/48, 7.1.1985 6° *considerando*: «*Convinced also that a speedy solution of the problem is essential for the preservation of the peace which prevails in the Region*» (corsivo mio). Appunto, lo stato attuale della situazione è pacifico, ma il rischio, la minaccia alla pace in una parola, esiste egualmente. E, una situazione analoga sembra manifestarsi anche per altre situazioni del tutto pacifiche (almeno per ora) come quella simile e sempre francese delle cdd. isole sparse del canale del Mozambico, dove sembra che si stia riproducendo un conflitto di sovranità analogo a quello delle Falkland per l'asserita mancanza di una popolazione autoctona capace di scegliere mediante un plebiscito, cfr. ORAISON, *A propos du différend franco-malgache sur les îles éparses du canal de Mozambique*, in RG, 1981, 485 ss. e 502). Ma tale è anche il caso delle numerose «situazioni» che hanno motivato le risoluzioni delle NU in cui esplicitamente si afferma che la situazione di conflitto genera, o è suscettibile di generare, un pericolo per la pace e la sicurezza generali, v. ad es. ancora da ultimo, A/RES/39/17, 23.11.1984 del tutto generale in materia, ma in cui è ancora esplicito il riferimento ad es. nei 12° e 28° *considerando*, e comunque v. anche *supra*, n. 14. Ma cfr. anche le interessanti e recenti considerazioni di MATHESON, *The 'Rules of the Game'*, cit., 10, che esclude dal concetto di intervento quelle azioni svolte da parte delle 'superpotenze' nell'ambito della propria sfera di influenza diretta.

forza può porsi, dato che, rispetto ai problemi di autodeterminazione, esse assumono connotati abbastanza particolari, e del tutto tipici in conseguenza proprio degli specifici problemi che le originano. Abitualmente, infatti come è noto, la sola circostanza che all'interno di uno stato si manifestino 'tensioni' non assume rilevanza alcuna sul piano del diritto internazionale, né abilita la comunità internazionale stessa (attraverso le sue strutture organizzative) o i singoli stati ad interferire, dato che tali eventi rientrano tipicamente nel più stretto ambito del dominio riservato degli stati, e comunque riguardano l'esercizio da parte dello stato del proprio legittimo diritto al mantenimento dell'ordine interno e inoltre, secondo quanto già rilevato rispetto più specificamente al problema in istudio, al mantenimento dell'integrità territoriale rispetto alle eventuali aspirazioni secessioniste da parte del popolo⁴⁵⁷.

Si è però visto in precedenza come l'ipotizzata esistenza di una norma di diritto internazionale generale, istitutiva di un obbligo *erga omnes* a tutela dell'autodeterminazione dei popoli, comporti tra l'altro la conseguenza per cui i problemi che derivano dal suo mancato rispetto (e quindi anche le 'tensioni' ad essi collegate) non possano in nessun caso restare indifferenti al diritto internazionale posto che questo impone agli stati l'obbligo generale (ed inoltre anche contrattuale, per quanto riguarda gli stati membri delle NU) di riconoscere ai popoli la possibilità di *realizzare liberamente le proprie aspirazioni*. Ragion per cui l'ordinamento internazionale non può restare (ed infatti non resta) neutrale o estraneo di fronte alle tensioni che la lotta per l'autodeterminazione può comportare: vale a dire, cioè, quando lo stato, che detiene la sovranità su un territorio (e che pertanto è direttamente destinatario dell'obbligo assoluto in materia) non consenta al popolo di realizzare

⁴⁵⁷ Per una posizione critica in materia, v. GREEN, *Double standard in the United Nations: the legalization of terrorism*, in *Archiv des Völkerrechts*, 1979, 132 ss.

le aspirazioni stesse violando appunto con ciò l'obbligo in questione.

Ciò implica che quando ci si trovi in presenza di problemi di autodeterminazione assumano rilevanza internazionale, in qualche modo, 'a pari titolo' ambedue le diverse ipotesi di possibile 'conflitto', e vale a dire: sia quella in cui il conflitto tra (per dir così) il sovrano ed il popolo sia e resti tutto *interno* allo stato interessato, sia quella in cui a detto conflitto vengano ad essere interessati *direttamente* altri soggetti dell'ordinamento internazionale. Ed ancora, sia qualora questi ultimi siano stati direttamente chiamati in causa (legittimamente o meno), sia in quanto, essendo solo genericamente 'interessati' alla soluzione del conflitto in atto, decidano (autonomamente o su invito di organizzazioni internazionali come le NU) di intervenire, e pertanto agiscano per conto e nell'interesse della comunità internazionale nel suo complesso⁴⁵⁸.

⁴⁵⁸ Mi sembra, ai fini del discorso di cui nel testo, abbastanza interessante sottolineare il modo in cui le NU impostano la questione. Infatti abitualmente (v. *infra* per la prassi) sulla base della condanna del comportamento dello stato che abbia violato l'autodeterminazione, le NU si limitano ad invitare gli altri stati indistintamente a portare sostegno alle aspirazioni popolari, che si suppongono repressi, senza però indicare quali stati debbano eventualmente considerarsi, almeno in via principale, destinatari dell'invito medesimo. Questa prassi, se in qualche maniera risponde alle giuste perplessità del PICONE, *Obblighi*, cit., 88 s., appare però correttamente inquadrabile nella ricostruzione offerta fin qui. La violazione, intendo dire, dell'autodeterminazione lede realmente un interesse generale, quanto meno quello al mantenimento della pace «universale», ma è proprio perciò ben difficile ricostruire una qualche graduazione nell'interesse degli stati a provvedere alla sua sanzione. Cfr. anche AKENURST, *Reprisals by third states*, in *British Yearbook of Int. Law*, 1970, 1 ss. Una qualche maggior 'precisione' è invece riscontrabile, da parte delle NU, in relazione all'adozione di misure specifiche, quali ad es. quelle relative all'esigenza di ospitare i rifugiati, al diritto degli stati 'vicini' ad ospitare basi dei movimenti di liberazione, ecc.

Viceversa, sembra riscontrabile una certa tendenza (che, allo stato attuale della prassi, non mi sentirei di definire altrimenti) da parte di taluni gruppi di stati a ritenersi principalmente interessati a determinate vicende, rispetto agli altri stati della comunità internazionale. E così ad es. i casi già rilevati dei paesi arabi rispetto

Si possono pertanto, sia pure schematizzando, formulare le seguenti ipotesi di fatto (peraltro tutte largamente riscontrabili nella prassi): *a.* - il 'conflitto' resta confinato interamente all'interno dello stato nel quale si manifesta, sia che rivesta o meno i connotati di una vera e propria rivoluzione; *b.* - il 'conflitto' assume immediatamente una proiezione internazionale perché il governo alle prese con le 'pretese' di autodeterminazione del suo popolo, reagisce alle rivendicazioni di quest'ultimo chiedendo ad altri stati la loro collaborazione ai fini della repressione della rivolta (magari soltanto temuta); *c.* - il 'conflitto' diviene rilevante sul piano internazionale perché uno o più stati (o organizzazioni internazionali) manifestano la volontà di 'interferire' nella questione, allo scopo di difendere le aspirazioni popolari, che si suppongono repressi. Ovviamente queste tre ipotesi sono a loro volta nel concreto suscettibili delle più diverse combinazioni.

Posto peraltro, che come si è detto, la norma in tema di autodeterminazione sia una norma generale di diritto internazionale istitutiva di un obbligo *erga omnes*, questo solo fatto basta a giustificare la rilevanza internazionale dei problemi relativi e quindi anche di quelli cui si accenna. Ma quello che è interessante notare è che la prassi in particolare delle NU, e sulla base delle norme dello Statuto già analizzate (così come del resto già una parte della dottrina) ha attribuito un'importanza particolare ad un ulteriore e più specifico motivo di rilevanza internazionale delle questioni in oggetto, ricavato proprio dal fatto che, potendo il mancato riconoscimento

alla questione della Palestina, di quelli africani in genere rispetto alle questioni 'africane', dei vari gruppi di paesi americani rispetto alle situazioni locali, ecc. Sul punto cfr. anche ad es. MYERS, *Self-determination of the African peoples and African unity* in *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, Vortragsreihe 2-4.5.1966, *Jus Gentium*, Thessaloniki 1967; KUNIG, *Die Organisation der afrikanischen Einheit und der Prozess des Nation Building: die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen*, in *Archiv des Völkerrechts*, 1982, 40 ss.

dell'autodeterminazione comportare tensioni di notevole violenza ed estensione, esso rappresenti se non senz'altro un attentato alla pace, certamente una minaccia grave alla pace e comunque un rischio per il mantenimento delle relazioni amichevoli tra gli stati. E ciò in termini del tutto generali, nel senso che, dal punto di vista della Carta, sembra che si intenda prescindere del tutto dalle modalità mediante le quali l'autodeterminazione venga repressa, in quanto è detta repressione che costituisce in quanto tale un rischio per le relazioni amichevoli tra gli stati e dunque in ultima istanza per la pace. L'interesse al mantenimento della pace da parte delle NU, è d'altra parte un interesse affatto generale⁴⁵⁹, che non solo impone a tutti gli stati membri delle NU di adoperarsi per mantenerla, ma consente altresì che a tal fine tutti gli stati possano (e in qualche misura, debbano) agire, ovviamente nell'ambito e nel quadro

⁴⁵⁹ Che poi l'azione delle NU, ed in particolare eventualmente del CdS, sia spesso vanificata dal veto reciproco dei membri permanenti è cosa ben nota, che però non modifica la realtà dei fatti. V. in senso generale, DAVIDSON, *Die Gruppe der Blockfreien Länder in Sicherheitsrat*, in *Internationale Politik*, 1980, n. 717, 19 ss. Nel senso indicato, ed a titolo puramente esemplificativo, sembra significativo l'atteggiamento degli stati nel noto caso della 'Marcia Verde' marocchina nel territorio del Sahara spagnolo, dove all'inazione del menzionato organismo, gli stati reagiscono variamente: in particolare, taluni stati (africani, ad es.) condannano per proprio conto la marcia in quanto destinata a ledere il principio di autodeterminazione ed in particolare il principio (ad esso collegato) dell'integrità territoriale, assumendo o minacciando di assumere decisioni unilaterali, tanto più accettabili in quanto 'coperte' dall'AG. V. un'analisi della situazione in FRANCK, *The stealing of the Sahara*, in *AJ*, 1976, 712 ss., e v. la dichiarazione del rappresentante algerino alle NU (UN Doc. S/PV. 1852, 82) molto significativa ai fini del discorso in atto: «I have been authorised by my Government to declare here with all the solemnity this statement merits, that if the Security Council and the international community are not in a position to assume their responsibility, Algeria will assume its own responsibilities...» (cit. *ibidem*, 713 s., corsivo mio). Questa dichiarazione (ed è qui che risiede a mio parere il suo interesse) avviene nel quadro di una serie di altre dichiarazioni che annunciano varie azioni unilaterali di vari stati assunte o da assumere in conseguenza dell'inattività del CdS.

dello Statuto e quindi in particolare alla luce di quelle disposizioni di esso che prescrivono che le eventuali azioni intraprese a tal fine risultino compatibili con le altre norme della Carta e che siano svolte nell'ambito del sistema delle stesse NU⁴⁶⁰.

Se, allora, relativamente alla seconda e terza ipotesi di cui sopra non vi è, in ultima analisi nulla di eccezionale nel fatto che le situazioni di cui si tratta rilevino per il diritto internazionale (in quanto si tratta pur sempre di casi in cui si determina l'uso della forza da parte di uno stato al di fuori del proprio ambito spaziale), viceversa è abbastanza atipico che tale rilevanza possano assumere i comportamenti dello stato in relazione ai propri sudditi, anche quando non si verifichi un'ipotesi

⁴⁶⁰ Il fatto poi che il mantenimento di questa stabilità sia un interesse politico prima che giuridico, non conduce a valutare in maniera diversa lo stesso problema dell'intervento 'giustificabile' a favore o contro il governo legittimo, salvo a riconoscere almeno a taluni stati (ovviamente è ben ovvio a quali!) una sorta di capacità 'preferenziale' di valutazione, e forse anche di azione, in merito; preferenzialità che, però, non li esenta appunto dalla necessità di condurre una qualche valutazione sulla legittimità dell'intervento medesimo. È noto, appunto, che la dottrina politica tende proprio a distinguere gli stati fra di loro in funzione della loro maggiore o minore capacità di 'influenzare' il comportamento degli altri (gli «underdog» in quanto contrapposti, ma ad essi legati ed in qualche misura da essi condizionati alla adesione alle rispettive posizioni, rispetto ai «topdog», secondo ad esempio la terminologia adottata da WALLENSTEEN, *Structure and war*, cit., 34, e 120 ss.).

Sul punto v. anche ad es. FALK, *Legal order*, cit., 143: «There is less interest in stability *per se* than in a stability that extends and defends the sphere of influence of one of the major grouping of nations that exist». Cfr. anche MODELSKI, *International settlement of internal war*, in ROSENAU (ed.), *International aspects*, cit., 126 ss. Ma v. anche FRIEDMANN, *General course in public international law*, in *RC*, 1969, II, 211: «Intervention is simply a 'dictatorial' interference in the domestic or foreign affairs of another state which impairs the state's independence. Intervention by the use of force may eventually turn 'might' into 'right' by either helping an insurgent faction to establish itself as the new government of the country, or ... the secessionist party of a formerly unified nation to establish itself as a separate state». V. infine anche, MIAJA DE LA MUELA, *La descolonización y el derecho de la descolonización en la Organización de las Naciones Unidas*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 1971, 214 ss.

che consenta di poter riconoscere in qualche movimento rivoluzionario quanto meno l'embrione di un soggetto alternativo rispetto allo stato territoriale.

Ciò accade come si è visto, proprio perché l'obbligo di rispettare l'autodeterminazione dei popoli impone agli stati determinati comportamenti, in assoluto, sempre e comunque, e quindi anche all'interno delle proprie legittime strutture sovrane⁴⁶¹. D'altra parte, come si accennava nelle pagine che precedono, il contenuto della norma in tema di autodeterminazione consistendo in un vero e proprio obbligo di risultato, implica che la norma stessa prescinda dalle situazioni e dai mezzi specifici utilizzati dai titolari dell'obbligo da essa istituito per realizzarla e quindi trascenda del tutto l'ambito di 'competenza' tradizionalmente riservato allo stato.

La rilevanza internazionale di queste questioni, ha pertanto per effetto di renderle assoggettabili ai medesimi criteri che regolano nel diritto internazionale i rapporti tra gli stati ed in particolare alle norme in materia di divieto di uso della forza, con la conseguenza che le entità beneficiarie della garanzia internazionale in tema di autodeterminazione vengono trattate come se fossero esse stesse titolari di un vero e proprio (in virtù, secondo una terminologia più risalente, di una «finzione») 'diritto', che in quanto tale venga garantito con gli strumenti usuali del diritto internazionale⁴⁶².

Ed allora, deve necessariamente conseguirne che vadano ricostruiti secondo il medesimo criterio anche i rapporti intercorrenti tra lo stato ed i propri sudditi, e pertanto non soltanto nel senso che si debbano riconoscere al popolo in lotta (nei limiti ed alle condizioni prescritte dall'ordinamento internazionale) talune delle garanzie previste a favore dei belligeranti in un conflitto internazionale, ma anche (e molto più importante)

⁴⁶¹ Per una lettura in questo senso degli stessi principi poi trasfusi nella stessa A/RES/2625, v. ad es. HOUBEN, *Principles of international law*, cit., 703 ss.

⁴⁶² V. *supra* cap. 1.

nel senso che comunque lo stato territoriale dovrebbe considerarsi obbligato a comportarsi nei confronti dei sudditi in lotta in maniera conforme alle comuni norme internazionali in tema di uso della forza.

D'altra parte, e guardando il problema da un altro punto di vista, e come già rilevato, essendo, anche e molto chiaramente alla luce delle citate disposizioni della Carta, tutti⁴⁶³ i popoli ('dipendenti' e non) beneficiari dell'autodeterminazione, quella speciale protezione che deriva dal fatto di considerare il problema dell'autodeterminazione di rilevanza internazionale sempre, e che quindi impone di disegnare i 'rapporti' tra stato e sudditi (oppressi) in termini internazionalistici, dovrebbe essere estesa appunto a tutti i popoli, a prescindere dal fatto che essi per esempio si siano costituiti in movimenti di liberazione, che dispongano del controllo di una determinata porzione del territorio dello stato, che insomma rispondano alle caratteristiche tradizionalmente richieste dalle norme internazionali (e dalla dottrina) in tema ad esempio di guerra civile, e quindi, fra l'altro, a prescindere dal fatto che siano stati o meno fatti oggetto di riconoscimento da parte dello stato che esercita la sovranità sul territorio e da parte di altri stati.

Ne consegue allora che dal punto di vista del diritto internazionale trovano pienamente applicazione, nelle ipotesi accennate, le norme relative alla legittimità (ed ovviamente ai suoi limiti) dell'uso della forza nel quadro delle ipotesi in cui essa è tradizionalmente consentita nell'ordinamento internazionale: alla luce di questa ipotesi interpretativa, cioè, l'uso della forza nei confronti dei popoli (e quindi dei sudditi) che lottano per l'autodeterminazione andrebbe qualificato di volta in volta come legittimo o illegittimo, esattamente negli stessi termini in

⁴⁶³ Per un'interpretazione forse eccessivamente estensiva, v. EMERSON, *Self-determination*, cit., 463, che peraltro esclude le eventuali pretese secessioniste, 483 s. Cfr. anche MENZEL, *Die Ostverträge von 1970 und das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 1972, II, 36 ss.

cui esso viene qualificato e trattato come tale nei rapporti tra soggetti di diritto internazionale. Per cui, in particolare, l'uso, in questo senso, illegittimo della forza (in quanto adoperata per impedire che si realizzi l'autodeterminazione del popolo) comporterebbe la correlativa responsabilità internazionale dello stato che ne abbia fatto uso⁴⁶⁴, rendendo ad esempio immediatamente azionabile nei suoi confronti quella garanzia 'privativa' dell'ordinamento internazionale in virtù della quale lo stesso uso della forza nei suoi confronti diviene a sua volta legittimo (se non doveroso). E, d'altra parte comunque, la situazione ipotizzata consentirebbe o richiederebbe altresì che si adoperino, nei confronti dello stato violatore della norma, tutti gli strumenti 'sanzionatori' (di volta in volta leciti e necessari) di cui l'ordinamento internazionale dispone: siano essi messi in opera dalla comunità nel suo insieme o siano essi attivati direttamente dagli 'interessati'.

24. Si tratta dunque di accertare in che misura, e fino a quando, i principi generali (e le norme pattizie) che fanno divieto dell'uso della forza tra gli stati⁴⁶⁵, trovino applicazione

⁴⁶⁴ In questo senso pertanto, sembra del tutto legittimo parlare in ipotesi del genere dell'imposizione da parte della comunità internazionale (o di taluni stati agenti *uti universi*) di vere e proprie 'sanzioni' a carattere affittivo. V. ad es. di recente DUPUY, *Observations sur la pratique*, cit., 534 ss. e 538, ma anche IDEM, *Observations sur le crime international de l'état*, *ibidem*, 1980, 449, ed ancora IDEM, *Action publique et crime international de l'état*, in *Annuaire Français de Droit International*, 1979, 539 (ma *contra v.* le osservazioni sensibilmente più 'tradizionaliste' — e che personalmente, mi sia consentito, trovo assai scarsamente convincenti — del WEIL, *Vers une normativité*, cit., 5 ss.), e più ampiamente le convincenti analisi di PICONE, *Obblighi reciproci*, cit., *passim* ma specialmente 52 ss. e 89 ss.

⁴⁶⁵ E quindi innanzitutto se e fino a qual punto il divieto generale di uso della forza si applichi soltanto alle relazioni *tra* stati, e non anche ai *comportamenti* degli stati *nei confronti* di entità che siano prive della menzionata caratteristica. La delicatezza del problema, in effetti, nasce proprio da ciò: la prassi delle NU tende a riconoscere ai 'popoli' in via di autodeterminazione una serie di facoltà nei confronti degli stati che ne reprimono le aspirazioni, facoltà che sono tipiche degli stati in

e mantengano la propria validità anche per i problemi generati dai processi di autodeterminazione. E, viceversa, in quale misura il divieto generale di uso della forza non trovi invece applicazione (o più precisamente in quale misura i processi di autodeterminazione possano costituire un'esimente dall'illecito uso della forza) quando, in presenza dei problemi di autodeterminazione, a vere e proprie conflittualità armate⁴⁶⁶ si pervenga

quanto soggetti di diritto internazionale, e quindi in armonia, sembrerebbe, con quella dottrina che vuole il popolo stesso soggetto di diritto internazionale. Ma ancora di più le stesse NU tendono ad affermare la legittimità da parte degli stati 'terzi' di una serie di comportamenti (nei confronti delle entità che si battono per l'autodeterminazione, pacificamente o non, ma specialmente in caso di lotta violenta) che abitualmente costituirebbero (e costituiscono effettivamente, anche dal punto di vista delle NU, quando non ci si trovi in presenza di situazioni del genere dell'autodeterminazione) una vera e propria intromissione (e del tipo più grave) nelle competenze interne dello stato: particolarmente quando si pensi, come si è visto, alla conclamata opportunità che gli stati aiutino (anche *militarmente!*) le popolazioni in lotta *contro* il governo repressore (ma pur sempre legittimo).

⁴⁶⁶ Nel senso in cui oggi si tende a parlarne, ad es. grazie alla accezione sensibilmente allargata che ne deriva dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed in particolare dai suoi Protocolli aggiuntivi del 1977, che non a caso tendono a includere nel concetto dei conflitti di rilevanza internazionale anche molti dei conflitti tradizionalmente 'interni', e quindi interamente suscettibili di azioni di 'polizia' da parte dello stato sovrano, da svolgere nella doverosa indifferenza della comunità internazionale. Sul punto cfr. per tutti ad es., ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 277; de la PRADELLE, *La notion de personne protégée dans les conventions humanitaires*, in *Centre*, cit., Doc. R/6; MAMERI, *L'application du droit de la guerre et des principes humanitaires dans les opérations de guerrilla*, *ibidem*, Doc. R/7; MEYROWITZ, *La guerrilla et le droit de la guerre*, *ibidem*, Doc. R/5, che offre una posizione alquanto più restrittiva; PATRINOVIC, *Droit humanitaire et conflits armés: qualité des individus belligères*, *ibidem*, Doc. R/2; ZORGBIBE, *De la théorie classique de la reconnaissance de belligérance à l'art. 3 des Conventions de Genève*, *ibidem*, Doc. R/4. Cfr. anche BENVENUTI, *Movimenti insurrezionali e Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949*, in *RDI*, 1981, 526 ss.

E del resto la prassi sembra orientata in maniera analoga. A titolo puramente esemplificativo si veda ad es., S/RES/271, 15.9.1969 in materia di Palestina, e successivamente, di analogo tenore, S/RES/446, 22.3.1979 S/RES/465, 1.3.1980, S/RES/471, 5.6.1980, S/RES/476, 30.6.1980, S/RES/478, 20.8.1980, A/RES/32/5, 28.10.1977, A/RES/35/122, 11.12.1980, A/RES/37/135, 3.3.1983; ma v. anche più in

nell'ambito dello spazio sovrano di uno stato; e ciò specialmente quando si verifichi il coinvolgimento nella situazione di soggetti 'terzi'⁴⁶⁷ rispetto al 'conflitto' in atto, nei confronti, da

generale, A/RES/2674 (XXV) 29.12.1970, che esplicitamente invita a considerare «prigionieri di guerra» i «combattenti per la libertà», A/RES/2675 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2677 (XXV) 9.12.1970, A/RES/32/116, 16.12.1977, A/RES/34/90, 12.12.1979, A/RES/36/147, 16.12.1981, in tema di diritti dell'uomo, A/RES/3103 (XXVIII) 12.12.1973, di importanza fondamentale per la costruzione della figura giuridica dei movimenti di liberazione alla luce della prassi delle NU, A/RES/36/172, 17.12.1981, dove il concetto viene esteso anche ai combattenti contro il razzismo; A/RES/2508 (XXIV) 21.11.1969, A/RES/2796 (XXVI) 10.12.1971 relative alla Rhodesia; A/RES/2678 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2871, (XXVI) 20.12.1971 sulla Namibia; A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973, relativa ai territori sotto controllo portoghese; e ancora di recente A/RES/36/155, 16.12.1981, relativa alla situazione in Salvador. V. anche ulteriori indicazioni e prassi, *infra*, cap. 6.

⁴⁶⁷ In questo senso, è ovviamente molto significativa l'affermazione di cui all'a. 7 della «definizione dell'aggressione» di cui alla ben nota A/RES/3314 (XXIX) 14.12.1974, che escludendo che proprio i conflitti generati dall'autodeterminazione (ma v. in materia le alquanto corrosive e, mi sembra, un po' unilaterali, critiche dello STONE, *Conflict through consensus: United Nations approaches to aggression*, Baltimore (J. Hopkins Un. Press) 1977, 37) rientrino nell'ambito delle previsioni di cui all'a. 3 della definizione stessa, lascia intendere l'intenzione di riconoscere a queste ipotesi di conflitto una qualità tanto diversa da non permettere che gli atti «aggressivi» (o più genericamente, violenti) compiuti (legittimamente, mi sia consentito di aggiungere) in nome di essa possano considerarsi appunto come atti di aggressione. Ma v., per un'opinione contraria, ad es. HELDERMAN, *The United Nations*, cit., 142 e 144 s.

Una lettura organica della Risoluzione in oggetto, del resto (e non sembra certo un caso che questa e la A/RES/2734 (XXV) siano esplicitamente citate nelle premesse del *Contadora Act on peace and co-operation in Central America, Revised version*, UN Doc. A/39/562 - S/16775 Ann., 9 n. 15, 6.10.1984) consente di ricostruire con sufficiente precisione (e specialmente con ragionevole coerenza) la posizione delle NU in materia; nella quale posizione, mi sembra, alcune intenzioni appaiono piuttosto chiare. In primo luogo, quella di escludere che determinati atti (e quindi in particolare quelli di cui alle lett. f e g dell'a. 3), che normalmente ed in linea generale sono da considerare (quasi automaticamente) aggressivi, possano essere considerati tali in presenza di determinate situazioni (e in proposito v. ad es., pur in una visione molto restrittiva del concetto di autodeterminazione lo stesso THÜRER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 154, che escludendo che le colonie possano più considerarsi

un lato dello stato che esercita la sovranità sul territorio, e dall'altro del popolo (ed è una prima ipotesi), o del movimento di liberazione (che integra un'ipotesi in qualche misura differente), e così via, che lotta per l'affermazione dell'autodeterminazione rispettivamente propria o del popolo che 'rappresenta'.

È chiaro che l'analisi di questo tipo di questioni non esaurisce il tema delle conseguenze della responsabilità internazionale degli stati derivante dal mancato rispetto dell'autodeterminazione, nel senso che non sempre e non necessariamente i fenomeni di cui ci si occupa determinano l'uso della forza⁴⁶⁸.

pienamente parte del territorio nazionale afferma «... die Kolonien nicht mehr als integrierende Bestandteile des Mutterlandes gelten und die Beziehungen zwischen Mutterland und Kolonie einen zumindest teilweise internationalen Charakter haben. Diese Sonderstellung ruft auch einer Sonderbehandlung in Bezug auf die völkerrechtlichen Regeln über Gewaltanwendung»: in perfetta coerenza con la prassi per cui spesso le NU non solo considerano legittima, ma addirittura invitano esplicitamente proprio a svolgere quella 'interferenza' (cfr. in proposito, ad es., le interessanti considerazioni di CRAWFORD, *The creation*, cit., 99, che sembra estendere l'applicabilità della normativa in tema di autodeterminazione anche agli stati già perfettamente formati, tanto che «In this sense self-determination is a continuing and not a once-and-for-all right») nelle situazioni 'interne' di uno stato abitualmente largamente illegittime.

In determinate situazioni, peraltro, e con determinate garanzie, quali risultanti oltre che dalla A/RES/2625, esplicitamente richiamata, anche evidentemente dal complesso delle risoluzioni in cui più o meno esplicitamente l'AG ha tentato una sorta di sistematizzazione generale dei problemi in oggetto, come ad es. nella ben nota A/RES/2734 (XXV) 16.12.1970 (sul rafforzamento della sicurezza internazionale, v. in particolare n. 18, ma anche 2, 5 ecc.) e nelle risoluzioni ripetute in tema di autodeterminazione, in cui annualmente vengono riformulati i principi generali già enunciati ed a cui le NU intendono attenersi in materia, sia sotto il profilo dell'autodeterminazione nel senso della 'liberazione' coloniale, che infine più in generale per tutte le altre situazioni riconducibili alla medesima ipotesi, non di carattere coloniale, v. *supra* cap. 3.

⁴⁶⁸ Tenuto conto, che, sempre più di frequente le NU tendono ad affermare un parallelo tra l'uso della forza tout court e l'uso della 'forza economica'. V. anche *infra* cap. 5, e cfr. in maniera analoga ad es., BOWETT, *Economic coercion and reprisals by states*, in *Virginia Journal of International Law*, 1972, 1 ss., e IDEM, *International law and economic coercion*, *ibidem*, 1976, 245 ss.

La garanzia, infatti, a favore di questi processi dovrà ovviamente risultare graduata in ragione dei modi e dei mezzi attraverso cui la 'controvertia' si sviluppi. Del resto rappresenta, questa della graduazione della garanzia, una questione che rientra più propriamente in un discorso di carattere generale sulle conseguenze della responsabilità degli stati, e che non trova pertanto posto in questa sede. Il punto però è che quella dell'uso della forza costituisce di fatto una delle ipotesi più frequenti e comunque più delicate, dato che, tra l'altro, richiede di analizzare la compatibilità tra norme generali di grande rilevanza ed apparentemente in contraddizione l'una con l'altra, e vale a dire: da un lato il divieto generale dell'uso della forza e dall'altro l'obbligo, a sua volta generale, di consentire e favorire i processi di autodeterminazione⁴⁶⁹. Tenuto anche conto del fatto che se, sul piano teorico, può essere relativamente agevole e strettamente consequenziale affermare che quando uno stato violi il principio di autodeterminazione tutti i suoi comportamenti indirizzati allo scopo sono illeciti e pertanto suscettibili della sanzione adeguata, di volta in volta ad opera della comunità organizzata o ad opera dei singoli soggetti, nella prassi si rileva una certa 'prudenza' specialmente con riguardo alla possibilità di sanzionare le attività repressive interne dello stato nei confronti dei processi di autodeterminazione.

Ed infatti, il problema merita di essere analizzato sotto i due diversi angoli di visuale già enunciati prima. E precisamente. Da un lato sotto il profilo 'interno', allo scopo cioè di valutare se, come ed in quali limiti il principio del divieto dell'uso della forza sia applicabile anche alle attività repressive dello stato (o meglio, del suo governo) ordinate ad impedire la realizzazione⁴⁷⁰ di quelle aspirazioni popolari, che, si è visto,

⁴⁶⁹ V. più ampiamente *infra* cap. 5.

⁴⁷⁰ Con la precisazione già fatta, per cui quello che rileva a livello internazionale (per quanto attiene alle questioni dell'autodeterminazione) è non già l'esistenza

assunte dall'ordinamento ad obbligo per gli stati di (rispettivamente) rispettarle e realizzarle. A prescindere infatti dai diritti dell'uomo (in virtù dei quali l'uso in determinate circostanze di determinati metodi di repressione violenta, può costituire un illecito internazionale in sé)⁴⁷¹ il problema è di valutare fino a qual punto il principio in oggetto possa trovare applicazione nei rapporti tra un soggetto sovrano e la comunità dei suoi sudditi. Posto infatti che quest'ultima, in quanto oggetto del potere dello stato, viene tradizionalmente considerata come internazionalmente non rilevante in quanto (almeno, allo stato dei fatti) non qualificabile come soggetto di diritto internazionale (e alla luce di quanto già mostrato più sopra, neanche come soggetto *in fieri*)⁴⁷² in condizioni 'normali' non risul-

o meno degli strumenti necessari (e comunque di particolari e determinati strumenti) alla manifestazione della volontà popolare quanto il fatto che rispetto alle aspirazioni popolari, in tema di questioni attinenti all'autodeterminazione il *comportamento* del governo risulti ad esse coerente.

⁴⁷¹ In termini di diritti dell'uomo, infatti, rilevano più i mezzi che gli scopi della eventuale repressione delle aspirazioni popolari, nel senso che alla luce dei principi in oggetto conta più il modo in cui un governo esercita il suo potere, che lo scopo per il quale detti mezzi vengano utilizzati. In questo senso, pertanto, lo stato può ben essere condannato per aver usato mezzi repressivi in sé violenti, ma non in quanto detti mezzi repressivi fossero destinati ad impedire la realizzazione delle aspirazioni popolari in termini di autodeterminazione.

In qualche misura, perciò, si potrebbe affermare che le norme in materia di diritti dell'uomo si preoccupano di impedire l'uso di determinati strumenti, ma lasciano del tutto impregiudicato il problema della realizzazione della corrispondenza tra la volontà popolare e quella manifestata dallo stato. Se pure con molta cautela, si potrebbe insomma affermare che in termini di diritti dell'uomo conta la garanzia formale del rispetto dei diritti medesimi, ma non le finalità in vista delle quali dette garanzie sono prestate. In senso non molto dissimile, mi sembra, potrebbe essere letto il recente lavoro di LATTANZI, *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Milano (Giuffrè) 1983, *passim* e 480.

⁴⁷² Come si è visto, appunto, non soggetto *in fieri*, poiché tale qualità (posto pure che sia definibile accettabilmente in termini teorici) non sembra influire minimamente, alla luce dell'interpretazione proposta, sul contenuto degli obblighi degli stati in rapporto all'autodeterminazione, posto che la prassi tende (a mio parere

rebbe titolare o beneficiaria di diritto o garanzia internazionale

correttamente) a riconoscere e ad applicare determinate garanzie ad entità identificate per il solo fatto di risiedere nell'ambito di un territorio del quale la comunità internazionale stessa ritenga che sia necessario garantire la «liberazione» (nel senso dell'indipendenza).

Come già osservato, appunto, tale ad es. in particolare è la posizione dei paesi africani, che inoltre tendono ad insistere sulla particolare concezione per la quale comunque ed immediatamente il problema dell'autodeterminazione vada considerato in termini strettamente africani, e pertanto mediante l'esclusione dall'intervento e dalla partecipazione di qualsivoglia stato non africano. Particolarmente indicativa, in questo senso mi sembra la Risoluzione dei Capi di Stato dell'OUA, alla riunione del Cairo, 21.7.1964, AHG/RES 16, dove, a proposito della situazione del Sahara, si afferma «*Consciente de l'existence d'agissements d'origine extra-africaine visant à diviser les Etats Africains, Considerant en outre que les frontières des Etats Africains, au jour de leur indépendance, constituent une réalité intangible...*»; cfr. anche l'a. 1 della Costituzione della Repubblica araba democratica Saharoui, 26.8.1976, «Saguia El Hamra et Rio de Oro, dans ses frontières historiques, est une République Arabe Démocratique» e a. 4 «La recherche de l'unité des peuples du Maghreb Arabe constitue une étape vers l'unité arabe et africaine...». Va rilevato che l'OUA, nella sessione di Addis Abeba, 23.2.-1.3.1976, 26ª sessione, adottò un «consensus» per acclamazione all'unanimità (!), con cui escluse che esistesse più un problema di riconoscimento del movimento di liberazione Saharoui, dato che «... le Peuple a exercé son droit à l'autodétermination».

Invero il discorso non mi sembra che cambi di molto quando non di indipendenza si tratti, ma della garanzia dello sviluppo dei processi di autodeterminazione interna e pertanto di quei processi che ho creduto di identificare con il più specifico termine di 'autodecisione'. D'altro canto, la negazione (sia come concetto teoricamente praticabile, che come concetto accettato dalla prassi) della rilevanza di entità vaghe ed imprecisabili del tipo del 'popolo', 'nazione', 'etnia', ecc. impedisce di identificare in un determinato (come e da chi, poi, resterebbe tutto da vedere) gruppo umano una entità 'nascente', già però dotata di taluni 'diritti' o almeno di talune prerogative riconosciute o riconoscibili da parte dei soggetti 'comuni' della società internazionale. Senza ricorrere a quella concettologia teorica pur affascinante, relativa alla natura dei soggetti di diritto internazionale, sembra abbastanza acquisito (né sembra oggi contestabile) in dottrina come nella prassi, che tentare nell'ordinamento internazionale di riprodurre una differenziazione tra soggetti dotati di mera capacità giuridica e soggetti dotati della piena capacità di agire, trova un limite invalicabile nella natura stessa dei soggetti della comunità internazionale, il

alcuna almeno quando il problema resti confinato all'interno dello stato⁴⁷³.

In secondo luogo, il problema è anche quello di valutare se (e fino a qual punto) le norme comunemente accettate relative al divieto di interferenza nelle situazioni interne, trovino rispondenza, e quindi possano venire applicate, quando ci si trovi in presenza di problemi di autodeterminazione. E non tanto e non soltanto allo scopo di valutare la legittimità (o meno) dell'aiuto che uno stato presti ad un popolo (non ad esso soggetto) in 'lotta' per la propria autodeterminazione, quanto invece, per valutare la legittimità (o meno) dell'aiuto che uno stato presti ad un altro stato repressore di un processo di autodeterminazione, appunto per reprimerla⁴⁷⁴. Poiché, e la

cui principale attributo, la sovranità, rende di per sé altamente improbabile la formulazione di una ipotesi del genere.

Del resto, qualora anche si volessero utilizzare le (peraltro discutibili) categorie del soft law (nel caso si dovrebbe parlare di «soft soggetti»), ci si troverebbe di fronte alla necessità di integrare la categoria dei cosiddetti «effetti di liceità» scaturenti secondo taluno dalle norme *in itinere*, con una nuova categoria degli «effetti di illiceità», posto che in talune circostanze sembra dimostrabile (e lo si vedrà tra poco) un divieto di uso della forza nei confronti delle comunità umane interessate.

⁴⁷³ Del resto, in realtà, è ben difficile che un conflitto del genere possa restare tutto e definitivamente 'interno', anzi è ben noto, anche in particolare agli studiosi più propriamente di politologia internazionale, che per lo più avviene proprio il contrario, e vale a dire che il conflitto si 'estenda' o almeno ne determini in qualche misura un 'interessamento' più che occasionale in stati originariamente ed 'istituzionalmente' estranei ad esso: v. ad es. di recente per tutti DOUGHERTY, PFALTZGRAFF Jr., *Contending theories*, cit., 328, che vanno anche oltre, «... what appears at the start to be an indigenous conflict may become the focal point of international intervention, overt or clandestine, to such an extent that such a conflict can no longer be regarded as an internal one».

⁴⁷⁴ Non a caso, pur nel riconoscere in linea di massima la legittimità dell'aiuto che uno stato presti ad un altro ('legittimo', e pur nella constatazione della difficoltà di tale definizione di legittimità, v. ad es. FALK, *Legal order*, cit., 146) v. i dubbi notevoli che espone ad es. il BROWNIE, *International law*, cit., 323 ss. proprio per le

prassi in materia è tutt'altro che priva di spunti al proposito, l'accertamento dell'esistenza di un divieto di aiuto allo stato repressore dei processi di autodeterminazione⁴⁷⁵ del proprio popolo avrebbe l'effetto di rovesciare, o almeno di modificare profondamente, la regola comunemente accettata e riconosciuta, in virtù della quale sarebbe invece in linea generale consentito ad uno stato di chiedere ad altri aiuti (ed a quest'ultimo di prestarli) per la soluzione di problemi di natura interna⁴⁷⁶.

Non è certo questa la sede per affrontare *ex professo* un tema di tanta delicatezza e rilevanza quale quello cui si è accen-

ipotesi in cui vi sia in atto una ribellione di entità tale da assumere una qualche rilevanza internazionale, 327. Non si tratta del problema derivante dal riconoscimento come effettiva di una qualche organizzazione di 'tipo' statale realizzata dai gruppi 'rivoluzionari', ma proprio del fatto che in determinate circostanze è legittimo supporte che l'azione del governo contro i ribelli non debba trovare copertura da parte dell'ordinamento internazionale, per, a mio parere, l'illegittimità (per dir così) 'a monte' del comportamento repressivo da parte dello stato delle aspirazioni popolari all'autodeterminazione.

D'altro canto, non mancano prove della sensibilità degli stati (pur interessati in linea di massima a favorire, almeno in astratto, determinate 'ribellioni') verso l'esigenza di consentire allo stato che lotta contro una ribellione, sufficiente libertà di azione, e specialmente una qualche garanzia di 'non interferenza'. Tipica in questo senso, ad es., mi sembra la ben nota dichiarazione di Adams (J. Q.) alla Camera dei Rappresentanti USA in relazione all'affare della nave *Caroline* distrutta dalle forze armate inglesi a seguito di sue operazioni in aiuto dei ribelli canadesi, il 20.12.1837, «I take it that the late affair of the *Caroline* was in hostile array against the British government and that the parties concerned in it were employed in acts of war against it ... we shall be held as a nation responsible; that the *Caroline* there was in a state of war against Great Britain; for purpose of war; and the worst kind of war - to sustain an insurrection; I will not say rebellion, because rebellion is a crime, and because I have heard them talked of as patriots» (corsivo mio), v.la in MOORE, *A Digest*, cit., 413.

⁴⁷⁵ In questo senso v. ad es. già BENNOUNA, *Le consentement a l'ingérence militaire dans les conflits internes*, Paris (LGDJ) 1974, *passim* e 213 s.

⁴⁷⁶ In questo senso, come si diceva, potrebbe sembrare del tutto ragionevole distinguere, quanto agli effetti sul piano internazionale, tra le situazioni in cui solo di una 'ribellione' interna possa parlarsi, da quelle in cui la ribellione assume i connotati

nato qui sopra⁴⁷⁷. È però utile proporre alcuni punti di riferimento, che, nella prassi, sembrerebbero confermare quanto qui ipotizzato, allo scopo di identificarne i termini nel quadro del più generale problema della responsabilità internazionale e delle sue conseguenze relativamente alle ipotesi di cui si tratta.

Che ad uno stato competa il diritto di chiedere ad altri la loro collaborazione in circostanze che ne mettano in pericolo (genericamente) la sicurezza, mi sembra sufficientemente acquisito nella dottrina come nella prassi. Ma questa afferma-

più vasti della «insurgency» (FALK, *Janus tormented*, cit., loc. cit.) o addirittura della vera e propria belligeranza riconosciuta magari dallo stesso stato nel cui ambito si è verificata. Il punto è che invece, a mio parere, questo 'criterio' di distinzione appare insufficiente, nella misura in cui da un lato finisce per attribuire un valore distintivo al solo aspetto 'quantitativo' della violenza in atto, e dall'altro rischia di mettere sul medesimo piano qualsiasi tipo di lotta armata interna: e cioè, sia essa o meno derivante da motivazioni 'legittime'. Ed infatti v. ad es. l'assimilazione che lo stesso FALK mi sembra operi tra guerra di Spagna, ed altre situazioni ben diversamente motivate, il che non mi sembra che corrisponda al contenuto della norma in tema di autodeterminazione, almeno alla luce di quanto ho creduto di sostenere *supra* cap. 3 e particolarmente n. 12.

Mentre invece, come in larga misura già detto in precedenza, mi sembra che si debba fare una ben netta distinzione tra le varie possibili ipotesi di 'turbolenze' interne, a seconda che queste siano motivate o meno da un (legittimo) processo di autodeterminazione in atto. Così intesa la differenziazione, non può che derivarne che la sola dimensione del conflitto (l'entità e gli strumenti della violenza, l'estensione spaziale ed umana del conflitto ed anche l'eventuale coinvolgimento di stati 'terzi') non vale, a mio parere, a giustificare *da sola* un determinato atteggiamento della comunità internazionale, che infatti non a caso condanna spesso i regimi (pur 'vincenti') nati da 'colpi di stato' contrari alla volontà popolare (v. ad es. il caso del Cile), mentre offre la copertura della garanzia internazionale a favore dell'autodeterminazione a situazioni in cui manchi addirittura una lotta in atto all'interno dello stesso territorio contestato (v. il caso della Palestina).

⁴⁷⁷ V. ad es. l'impostazione del problema adottata da FRIEDMANN, *Intervention*, cit., 210 ss. che appunto imposta il problema dal punto di vista del diritto (almeno *prima facie*) del governo costituito di richiedere aiuti dall'esterno per reprimere la ribellione, mentre al contrario (sempre alla luce delle posizioni tradizionali) i ribelli non sono abilitati a fare altrettanto.

zione di generale legittimità non trova sempre indistintamente applicazione nella prassi (e concordanza, talvolta anche nella dottrina), quando in particolare l'intervento esterno (pur effettivamente richiesto) abbia finalità che la comunità non valuti 'positivamente'.

Quando ad esempio, il movimento rivoluzionario anti portoghese in Angola, richiede ed ottiene la collaborazione cubana, pur nella protesta per l'asserita interferenza esterna, la comunità internazionale e per essa le NU, reagiscono in maniera selettiva e netta, 'coprendo' come legittimo l'aiuto prestato al movimento di liberazioni di Neto⁴⁷⁸, e come illegittimi, invece, gli aiuti prestati agli altri due movimenti di liberazione operanti in Angola, i quali ultimi, come noto, venivano aiutati, tra gli altri, dal Sud Africa⁴⁷⁹. Tutto ciò, peraltro, nel quadro dell'affermazione esplicita del principio generale contrario alle interferenze esterne destinate a reprimere l'autodeterminazione, ma contestualmente nell'affermazione ben netta del diritto di ciascuno stato di richiedere aiuto dall'esterno in

⁴⁷⁸ Cfr. anche, sulla questione, BLISCHENKO, SOLNETSEVA, *The struggle against Portuguese colonialism in the light of international law*, in *International Affairs* (Mosca), 1971 (Agosto), 60 ss.

⁴⁷⁹ V. S/RES/387, 31.3.1976, che in qualche misura pone un 'timbro' di legittimità all'intervento cubano (e sovietico) in Angola, pur essendo stato esso iniziato ed in parte sviluppato ben prima (come del resto anche quelli sudafricani e statunitensi) che il movimento di Neto raggiungesse il controllo del paese (v. ad es. MATHESON, *The 'Rules of the Game'*, cit., 25 ss. e *passim*), ma sente appunto il bisogno in linea generale di ribadire «*Recalling the principle that no state or group of states has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever in the internal or external affairs of any other state...*»: è l'affermazione ben chiara del principio generale, mentre, d'altro canto «*Recalling also the inherent and lawful right of every state, in the exercise of its sovereignty to request assistance from any other state and group of states ...*» (corsivo mio). Ma già in precedenza, a governo non ancora definito, l'Assemblea dei Capi di Stato dell'OUA tenta di intervenire riaffermando il principio generale per cui tocca alle potenze colonialiste condurre il paese all'indipendenza pacificamente e senza interferenze esterne, v. OUA AHG/RES/72 (XII) 1.8.1975.

generale e in particolare allo scopo di difendere l'autodeterminazione medesima⁴⁸⁰.

Ma un discorso del tutto analogo potrebbe essere fatto anche per altre situazioni già citate (ad esempio, per i casi della Repubblica Dominicana, del Guatemala, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, dell'Afghanistan eccetera), in cui pure l'affermata richiesta di aiuti da parte di (spesso solo presunti) governi o autorità (si pensi al caso recente di Grenada) non appare sufficiente a far valutare come legittimo da parte della comunità internazionale, ed in particolare da parte delle NU, l'intervento operato da altri stati.

D'altro canto, quando la comunità ritiene che sia stato leso l'interesse di un popolo all'autodeterminazione (quando pure non di situazioni coloniali si tratti, né di situazioni in cui dell'indipendenza di un popolo da uno stato 'estraneo' si tratti)⁴⁸¹ l'intervento, pur richiesto dal governo 'legittimo', viene valutato ben diversamente. Non solo, ma la comunità internazionale e per essa le NU, non reagiscono (neanche condannandole genericamente) alle 'sanzioni' imposte contro gli stati presunti violatori della norma⁴⁸², quando addirittura non le sollecitano.

Questo atteggiamento, in effetti, si spiega proprio grazie alla ricostruzione che è stata fin qui offerta. Posto infatti che

⁴⁸⁰ V. ad es. sempre della OUA, CM/RES/635 (XXXI) 15.7.1978, e CM/RES/641 (XXXI) 15.7.1978.

⁴⁸¹ È questo ad esempio, il caso dell'Afghanistan, dove ovviamente il problema non consiste nell'assicurare l'indipendenza ad un popolo dominato da uno stato estraneo, ma, come del resto già mostrato, di assicurare al popolo un governo che ne rispetti pienamente le aspirazioni.

⁴⁸² Ed è ad es. il caso delle Falkland, su cui v. di recente DE GUTTRY, *Le contromisure*, cit., 343 ss., e, più in generale, ma più specificamente proprio per la discussione circa l'applicabilità o meno al caso del concetto di autodeterminazione, JOVANE, *Le Falkland/Malvinas: autodeterminazione o decolonizzazione?*, in RONZITTI (ed.), *La questione*, cit., 85 ss. Cfr. anche ACEVEDO, *The United States measures against Argentina resulting from the Malvinas conflict*, in *AJ*, 1984, 323 ss.

agli stati competa l'obbligo di rispettare l'autodeterminazione nei (propri ed altrui) popoli, ne consegue l'assoluta impossibilità di ammettere che contro tale legittimo processo sia consentito operare con la forza, e quindi ovviamente anche aiutare chi la forza utilizzi a questo fine⁴⁸³. Il principio di autodeterminazione diviene, cioè, un *elemento discriminante* circa la legittimità di comportamenti, che in termini generali, non sarebbero illeciti⁴⁸⁴: quando infatti la comunità internazionale valuti che l'intervento esterno, richiesto dal governo legittimo, sia motivato dalla volontà dello stato di reprimere l'autodeterminazione, lo condanna (pur trattandosi di un atto altrimenti del tutto legittimo), mentre al contrario addirittura sollecita l'intervento medesimo quando diretto a favorire l'autodeterminazione del popolo, anche se l'intervento non sia né richiesto dal governo legittimo né diretto in suo sostegno.

⁴⁸³ E cioè in primo luogo lo stato detentore della sovranità territoriale.

⁴⁸⁴ V. più ampiamente *infra*, cpp. 5 e 6.

CAPITOLO QUINTO

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO

SOMMARIO: 25. Premessa. Il contenuto dell'obbligo, obbligo di 'risultato': il rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, a prescindere dai mezzi mediante i quali detto risultato venga assicurato. L'inessenzialità dell'indipendenza ai fini della ricostruzione del contenuto della norma in tema di autodeterminazione. — 26. L'esigenza di ricercare dei criteri generali, e derivanti direttamente dalla norma in tema di autodeterminazione, per identificare i casi in cui il comportamento dello stato sia legittimo o meno. La A/RES/2625 e la A/RES/2131. La ricostruzione di una vera e propria presunzione: uno stato si presume rispettoso dell'autodeterminazione (e fino a 'prova' del contrario) quando disponga di un governo 'rappresentativo'. La scarsa rilevanza, ed il dubbio contenuto, del concetto di democrazia ai fini della garanzia dell'autodeterminazione del popolo quando questi viva in uno stato dotato di un'organizzazione governativa rappresentativa. — 27. Il contenuto del concetto di rappresentatività, alla luce della prassi delle NU, e la sua differenziazione rispetto al concetto di democrazia. Anche per i popoli coloniali occorre che la potenza colonialista predisponga strutture governative adatte a garantire la formazione di uno stato rappresentativo e pertanto rispettoso dell'autodeterminazione. — 28. L'irrelevanza dell'effettiva organizzazione del popolo in movimenti di liberazione al fine del godimento della protezione predisposta dall'ordinamento internazionale per i processi di autodeterminazione. L'uso della forza da parte dello stato territoriale per la repressione dell'autodeterminazione. L'intervento di altri stati in aiuto di quello che reprime l'autodeterminazione. — 29. L'uso degli strumenti coercitivi tipicamente 'interni' da parte dello stato territoriale. L'interpretazione dell'a. 2 n. 4 della Carta delle NU: il coordinamento tra i vari principi contenuti nella Carta. Il ruolo centrale e 'discriminante' del principio di autodeterminazione, in particolare rispetto a quello del divieto di uso della forza.

25. Come si è osservato al capitolo precedente, l'obbligo istituito dalla norma in tema di autodeterminazione deve intendersi come un obbligo di risultato: gli stati (destinatari dell'obbligo stesso) sono cioè obbligati a realizzare (o meglio, a consentire che si concretizzi realmente) l'autodeterminazione dei propri ed altrui popoli, a prescindere dai mezzi mediante i quali il risultato prescritto venga raggiunto, ma purché esso venga effettivamente realizzato⁴⁸⁵.

Sulla base peraltro di quanto osservato fino ad ora, se è vero che la norma internazionale in tema di autodeterminazione dei popoli richiede che la volontà popolare venga rispettata sempre e comunque dallo stato destinatario dell'obbligo, sembra peraltro di poter affermare che un solo limite certo alla realizzazione della volontà stessa sia ricavabile dalle norme internazionali vigenti: e vale a dire il limite derivante dal fatto che, come si è cercato di dimostrare in precedenza, non è apparsa suscettibile di protezione internazionale, alla luce delle norme in tema di autodeterminazione dei popoli, l'eventuale volontà secessionista della (minoranza della) popolazione rispetto allo stato unitario nel quale essa viva⁴⁸⁶. Si è anzi visto in precedenza, come l'ordinamento internazionale intenda riconoscere decisamente una sorta di *favor*, di privilegio a favore dell'integrità territoriale non solo degli stati esistenti e formati, ma anche dei territori destinati a divenire indipendenti o nei quali, comunque, sia in svolgimento un processo di autodeterminazione. Ed infatti, salvo casi estremamente rari, e per lo più fortemente 'tormentati', le NU (e non solo esse, data la partico-

⁴⁸⁵ *Supra* cap. 4, e v. anche in particolare EMERSON, *Self-determination*, cit., 406 ss.

⁴⁸⁶ V. *supra* nn. 11 ss. ed ivi bibliografia, cui adde HEUSER, *Taiwan*, cit., loc. cit.; KAUR, *Self-determination*, cit., 492; COHEN, *Legal problems*, cit., 380. Cfr. anche in merito, BARANDON, *Selbstbestimmungsrecht und Anschlussverbot*, in *Jahrbuch S. int. Recht*, 1962 (Fest LAUN), 11 ss., con particolare riferimento alla problematica degli «Anschluss».

lare attività in materia, ad esempio, degli stati africani) si sono adoperate (e con successo) ad impedire che secessioni avvenissero da stati unitari, ma specialmente (ed è quello che conta ai fini del presente studio) che divisioni territoriali 'artificiose' venissero predisposte, in vista dell'indipendenza del territorio, da parte delle potenze colonialiste, o che ad 'aspirazioni' secessioniste di parti delle popolazioni unitariamente destinate a divenire indipendenti si desse corso, o almeno si desse quell'incitamento o sostegno, che normalmente viene invece offerto ai processi di autodeterminazione 'legittimi'.

L'eventuale volontà secessionista della popolazione, in effetti e per essere più preciso, potrebbe in verità risultare anch'essa degna di protezione, soltanto, però, qualora essa fosse corrispondente alla volontà dell'intera popolazione dello stato o del territorio destinato a diventare uno stato, o almeno della maggioranza della popolazione medesima.

Il limite indicato, a sua volta, consente di identificare, a mo' di corollario, un diverso 'diritto' in capo alla popolazione (come peraltro già in precedenza rilevato)⁴⁸⁷: quello per cui, qualora parti della popolazione siano o si sentano 'distinte' o 'differenti' da altre parti di essa, per motivi di carattere etnico religioso eccetera, ad esse l'ordinamento internazionale, ed in particolare le NU con la ricca prassi in materia, richiedono che sia riconosciuta l'istituzione di un regime adeguato a proteggerne le 'particolarità' rispetto all'insieme della popolazione: senza però che a tali 'minoranze' si mostrino disposte a riconoscere una legittima 'aspettativa' alla costituzione di uno stato autonomo identificato in ragione delle caratteristiche etniche o altro della popolazione stessa⁴⁸⁸.

⁴⁸⁷ V. più ampiamente *supra*, n. 11.

⁴⁸⁸ Oltre gli AA. già cit., v. anche più specificamente ad es., GALEY, *Indigenous peoples: international consciousness raising and the development of international law on human rights*, in *Revue de Droits de l'Homme*, 1975, 21 ss.; van LANGENHOVE, *Le problème de la protection des populations aborigènes aux Nations Unies*, in *RC*, 1956, I, 325 ss.; VEITER, *Commentary on the concept of 'national minorities'*, in *Revue de*

Agli stati tutti, pertanto, ed a ciascuno di essi nell'ambito della propria specifica 'competenza', spetta un obbligo tanto generale quanto (a mio parere) preciso: quello di consentire lo sviluppo dei processi di autodeterminazione popolare nell'ambito della propria struttura sovrana (quando si tratti di uno stato non 'definitivamente' insediato sul territorio: e quindi innanzitutto di concedere l'indipendenza), e di favorirli (negli altri casi) assicurando la piena corrispondenza tra le aspirazioni popolari ed il proprio effettivo comportamento, indipendentemente dai mezzi adottati per garantire la corrispondenza stessa.

L'obbligo, dunque, come viene disegnato dalla ricostruzione che ho offerto della norma in tema di autodeterminazione, deve necessariamente definirsi come un obbligo strettamente di risultato per lo stato titolare della sovranità sul territorio e sul popolo interessati; obbligo che non si risolve né si esaurisce nell'affermazione del solo 'diritto' del popolo ad ottenere l'indipendenza dall'eventuale 'organizzazione sovrana estranea', posto che, come ripetutamente rilevato, l'indipendenza, più che il contenuto effettivo (ed esaustivo) dell'obbligo ne costituisce un presupposto, sia nel senso che ad un popolo 'non autonomo' l'indipendenza (o una delle altre forme di autonomia 'consentite' ad esempio attraverso una delle altre ipotesi elencate nella A/RES/1541) è strettamente necessaria come 'momento di passaggio', come strumento per il godimento pieno delle possibilità di sviluppo delle proprie aspirazioni, e sia perché l'autodeterminazione consiste in ogni caso

Doits de l'Homme, 1974, 273 ss. V. anche per taluni spunti molto particolari, CLAYDON, *The transnational protection of ethnic minorities: a tentative framework for inquiry*, in *Canadian Yearbook of Int. Law*, 1975, 25 ss.; ERMACORA, *Über den Minderheitenschutz in europäischen Südosten*, in *Jahrbuch f. int. Recht*, 1967, 160 ss. V. anche, a proposito dei territori israeliani e di quelli occupati da Israele, circa il fatto che, a giudizio dell'A., non potendo i palestinesi essere considerati una minoranza non godrebbero delle garanzie in tema di protezione delle minoranze, HAUSER, *International protection of minorities and the right of self-determination*, in *Israel Journal of Human Rights*, 1971, 101 ss.

anche (ed a mio parere, oggi, principalmente) nel 'diritto' permanente alla scelta del regime politico (ed entro certi limiti, della collocazione internazionale) dell'organizzazione sovrana di cui il popolo sia parte.

L'affermazione peraltro di tale 'diritto' popolare non implica necessariamente, almeno nella prassi delle NU, ma si è visto che tale risultato è ricavabile anche sul piano teorico, l'affermazione *anche* dell'illegittimità dell'organizzazione sovrana al potere. Anzi, come si vedrà meglio più avanti, è abitualmente proprio ad essa che le NU si rivolgono perché si adegui alle aspirazioni popolari. Nel caso dell'indipendenza, infatti, questa viene 'concessa' (salve rare eccezioni) dallo stato detentore della sovranità territoriale, negli altri casi è lo stato, e per esso il governo costituito, che è destinatario direttamente dell'obbligo (assoluto) di cui si è discusso al precedente capitolo.

Del resto, come si è già rilevato, la prassi più antica, diversamente da quella successiva alla seconda guerra mondiale, ma, nell'ambito di quest'ultima, con particolare riferimento a quella degli anni sessanta e settanta (quando, per l'appunto, la gran parte dei problemi di decolonizzazione hanno trovato 'soluzione'), non ha tenuto solo conto, né si è soltanto occupata dei problemi della decolonizzazione, che pure indubbiamente hanno costituito, durante i due decenni citati, in larga misura il centro dell'interesse delle stesse NU e di gran parte della dottrina. Infine, si è già rilevato come la prassi delle NU, che in qualche misura assumono su di sé se non la 'competenza' in senso tecnico certamente almeno la 'gestione' della gran parte dei problemi di autodeterminazione, sembra che induca a confermare l'ipotesi circa la scarsa rilevanza, ai fini del riconoscimento ai popoli della garanzia in tema di autodeterminazione, del fatto che questi agiscano concretamente (e dunque magari con strumenti violenti) al fine della realizzazione dell'autodeterminazione stessa: quanto meno, sembrerebbe innegabile che la prassi delle NU non annetta un valore

determinante, al fine del riconoscimento del 'diritto' di autodeterminazione ad un popolo, al fatto che esso agisca, per realizzarlo, con mezzi violenti e mediante movimenti di liberazione veri e propri. E questa affermazione, come si è visto, trova conferma anche sul piano teorico attraverso la distinzione che ho creduto di tracciare tra le norme a 'protezione' delle rivoluzioni e quelle relative all'autodeterminazione.

L'obbligo in parola, pertanto, si configura come del tutto indipendente dai mezzi mediante i quali il popolo abbia manifestato o possa manifestare la propria volontà di realizzare, grazie ai processi di autodeterminazione, un risultato purchessia⁴⁸⁹: resta quindi in qualche misura ancora aperto il problema circa le modalità mediante le quali la comunità internazionale possa 'accertare' l'esistenza o meno di un problema di autodeterminazione insoddisfatta nell'ambito di una determinata struttura sovrana, almeno nel senso che detto accertamento è, e deve restare, del tutto 'libero' sia negli stessi strumenti per l'accertamento che nella valutazione dei 'fatti' accertati.

Sembra viceversa utile verificare se, ed in caso affermativo fino a qual punto, sia possibile ricostruire, dallo stesso contenuto della norma in tema di autodeterminazione, l'esistenza ed il contenuto di eventuali criteri utili a definire, in termini del tutto generali, quando si possa o si debba legittimamente ritenere che un problema di autodeterminazione sia in atto in un determinato contesto sociale e territoriale; o meglio, se esistano dei criteri mediante i quali sia possibile, in via generale e preventiva, ritenere che in una data situazione problemi di autodeterminazione *non* debbano presumibilmente esistere.

⁴⁸⁹ Anzi, a ben vedere, non mi sembra che debba considerarsi affatto essenziale al fine del rispetto delle norme in tema di autodeterminazione, che procedimenti per l'accertamento della volontà popolare esistano addirittura, dato che, ai fini dell'autodeterminazione conta sul piano internazionale soltanto il risultato che occorre raggiungere, e non i mezzi mediante i quali il risultato stesso venga raggiunto (v. anche *supra* cap. 3).

26) L'esigenza che la valutazione circa l'esistenza o meno, in una situazione data, di un problema di autodeterminazione, possa venire condotta in maniera 'oggettiva' e magari da un'istanza internazionale capace di svolgere 'per conto' dei singoli stati l'accertamento in questione, è certamente ben presente, non solo alla dottrina ma anche alla prassi. Ed infatti, fatta forse eccezione per il caso evidente e classico della 'oppressione esterna' di un popolo, dell'esercizio cioè della sovranità territoriale da parte di una struttura sovrana che appaia estranea al popolo che amministra (il che identifica fondamentalmente, se pur non esclusivamente, la fattispecie tipica della decolonizzazione) e dove pertanto la valutazione circa l'illiceità del permanere della struttura sovrana medesima su quel territorio discende piuttosto agevolmente dai fatti, nelle altre situazioni il rischio che una valutazione circa il continuato rispetto dell'autodeterminazione da parte dello stato finisca per fondarsi unicamente su motivazioni di carattere politico è certamente rilevante. E indubbiamente valutazioni del genere non possono essere prive di conseguenze 'pericolose' specialmente qualora si accetti l'idea per cui, trattandosi nel caso di un obbligo assoluto, l'intera comunità internazionale sia chiamata ad agire per l'esecuzione dell'obbligo medesimo, sia attraverso le strutture organizzative di cui disponga, che mediante l'azione diretta di singoli stati agenti *uti universi*. Del resto è ben noto che è proprio questo presunto elemento di 'soggettività' che rende taluno perplesso circa l'ammissibilità stessa del concetto degli obblighi *erga omnes* o almeno delle sue conseguenze in termini di 'unilateralità' delle sanzioni.

Ciò non toglie, peraltro, che almeno allo stato attuale di sviluppo del sistema internazionale, mi sembra difficile riconoscere in un'istanza internazionale, come ad esempio in quella delle NU, una possibilità del genere. Pur prescindendo, pertanto, dall'affermazione di una 'competenza' delle NU in materia, non è però di certo revocabile in dubbio, che un ruolo particolarmente importante in materia sia stato e sia certamente

svolto proprio dalle NU, e non solo di fatto. Gli stati membri delle NU, in effetti, sottoscrivendo lo Statuto, sembra difficile negare che abbiano contrattualmente accettato che esse possano (ed in taluni casi in via esclusiva) svolgere quanto meno una funzione di accertamento della legittimità delle varie situazioni⁴⁹⁰.

E ciò in particolare nel senso di legittimare, e molto spesso di stimolare, l'intervento degli stati in molteplici situazioni concrete. La ricchissima prassi in materia e la sostanziale acquiescenza degli stati alle indicazioni delle NU (e comunque alla loro 'interferenza' nella situazione in oggetto), contribuiscono a dimostrarlo. Del resto, da un altro punto di vista, che tale 'potere' sia molto spesso sentito dagli stati come effettivo è dimostrabile se non altro *a contrario* anche solo ricordando la cura con cui talvolta taluni stati si sono adoperati per escludere che determinate situazioni (ma appunto solo quelle e non altre, in virtù delle particolari circostanze del caso) rientrassero nell'ambito della competenza propria della NU. D'altra parte, viceversa, i ripetuti interventi (sia pure mediante atti di natura 'esortativa') da parte delle NU, spesso indirizzati proprio ad indicare misure specifiche destinate a riportare la situazione nell'alveo del 'buon diritto', non mi sembra che abbiano suscitato reazioni particolarmente vivaci da parte degli stati: o almeno (ed è questo, mi pare, il punto che merita di essere sottolineato) reazioni indirizzate a contestare la legittimità della 'condanna' e delle eventuali contromisure suggerite.

Nella prospettiva e nei limiti indicati, sembra pertanto necessario vedere se sia possibile ricostruire, alla luce di quanto

⁴⁹⁰ Sul punto v. la bibliografia generale già cit. *supra*, e più specificamente v. anche ARANGIO-RUIZ, *The United Nations*, cit., 14 ss. e cfr. anche sul ruolo e la prassi dell'AG in tema di autodeterminazione (sia pure nell'ottica particolare del caso delle Falkland) JOVANE, *Le Falkland/Malvinas*, cit., 108 ss. Cfr. anche, STONE, *Palestine resolution: Zenith or Nadir of the General Assembly*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 1975/76, 1 ss.

fin qui detto, i criteri di valutazione cui si è accennato nel precedente paragrafo. In questa prospettiva, l'unico criterio che mi sembra sufficientemente esauriente e certo (e da costruire sostanzialmente come un 'criterio' di giudizio atto a valutare in via preliminare la legittimità del comportamento di uno stato in rapporto all'autodeterminazione) e che mi sembra certamente acquisito dalla prassi delle NU, è quello affermato con particolare chiarezza (ma ribadito poi ripetutamente, anzi con insistenza, anche altrove) nella ben nota A/RES/2625 (XX)⁴⁹¹, e fra l'altro, non a caso, espresso, nella stessa risoluzione, in termini negativi.

Nella risoluzione in oggetto, infatti, sembra del tutto esplicita l'intenzione di escludere l'applicazione delle garanzie a favore dell'autodeterminazione (la possibilità cioè innanzitutto, come si vedrà poco più avanti, che un soggetto internazionale venga 'privato' delle garanzie in tema di non uso della forza) quando lo stato agisca nel rispetto di determinate regole 'democratiche'⁴⁹² nei suoi rapporti con i propri sudditi. Ciò, viene affermato (come appena sottolineato) mediante una for-

⁴⁹¹ Mi riferisco al (co. 7 del quinto principio della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, A/RES/2625 (XX) 24.10.1970, «Nothing in the foregoing paragraph shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour».

⁴⁹² V. ad es. di recente, CZEMPIEL, *Das Phänomen der Intervention aus politikwissenschaftlicher Sicht*, in CZEMPIEL, LINK, *Interventionsproblematik aus politikwissenschaftlichen völkerrechtlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Sicht*, Kehl am Rhein (Engel) 1984, 17 «... die Demokratisierung der Gesellschaften nicht mehr als ihre eigene, sondern als Angelegenheit aller Mitglieder des internationalen Systems angesehen werden muss, wenn sowohl der Begriff der Demokratie wie der Zusammenhang zwischen Demokratie und Frieden ernstgenommen werden sollen. Die Einmischung hat damit als anerkennende und streckenweise auch bereits anerkannte Norm der Aussenpolitik zu gelten». Cfr. anche *supra* n. 20.

mulazione assolutamente tipica ed in qualche misura, mi sembrerebbe, unica se pure successivamente divenuta praticamente 'di stile': nessuna azione, capace di ledere o danneggiare l'integrità territoriale e politica di uno stato⁴⁹³, ma che sia destinata

⁴⁹³ Questa espressione, peraltro, specie successivamente divenuta 'di stile' nella prassi delle NU, va, a mio parere, interpretata in senso lato in quanto, cioè, si riferisce non solo alle azioni che implicano l'uso della forza, ma anche alle azioni implicanti l'uso della 'pressione' economica, come del resto appare chiaro anche dalle altre disposizioni contenute nella risoluzione in oggetto. Successivamente questa impostazione, appare confermata in particolare dalle risoluzioni relative al nuovo ordine economico internazionale, ed ai diritti e doveri economici degli stati (per non parlare del complesso di risoluzioni relative alla sovranità sulle risorse naturali, anche per i territori non ancora indipendenti, e su cui già ho discusso), in ambedue le quali, i riferimenti (espliciti o meno espliciti, ma comunque, mi pare sempre chiari) mi sembra che non manchino certamente. Cfr. in generale sul problema, anche REINHARD, *Rechtsgleichheit*, cit., 264 ss.

D'altra parte non è certo un mistero che molto di frequente (e specialmente in tempi recenti, se si pensi agli avvenimenti delle Falkland, ed alle 'sanzioni' statunitensi contro le pretese violazioni di norme internazionali da parte sovietica, ecc.) le 'pressioni' economiche vengano utilizzate per 'indurre' gli stati a comportamenti più consoni alle aspirazioni di chi li adotta.

Come già rilevato, è poi ben altro problema, da un lato quello di valutare se (e fino a qual punto) le sanzioni medesime siano applicate legittimamente, vale a dire in presenza di una reale responsabilità dello stato che ne viene colpito, e dall'altro, in quale misura lo stato sia 'libero' di applicare sanzioni economiche in nome della propria 'libertà' di intrattenere dette relazioni con gli stati con cui ritenga più opportuno di farlo. Per non parlare neanche, ovviamente, dei problemi relativi alla proporzionalità della 'sanzione' rispetto all'illecito, ecc.

Sul punto, del resto, basterebbe ricordare la già citata ipotesi, in virtù della quale (specie dal punto di vista statunitense) sarebbero state illegittime, le 'sanzioni' OPEC contro i paesi occidentali, almeno secondo le tesi di chi sostiene che tra l'altro la loro illegittimità deriverebbe dal fatto che esse abbiano colpito esigenze vitali degli stati che ne sono stati investiti, e che pertanto tale 'sanzione' avrebbe avuto un contenuto in assoluto illegittimo (*supra* ntt. 403-405) in quanto esteso a colpire anche (se pure indirettamente) stati in nessun caso coinvolti nella questione (e tra questi sarebbero ricompresi gli stessi USA).

Come si diceva, invece, mi sembra di estremo interesse proprio il fatto che i paesi in questione, abbiano tenuto a sottolineare precisamente il carattere *inamichevole* della propria posizione, in relazione al fatto che, mancando un interesse ed

alla realizzazione, o a favorire la realizzazione, dell'autodeterminazione di un popolo (e quindi, se ne deve dedurre, *azioni*

un'esigenza economica reali da parte dei paesi produttori di petrolio (anzi, essendo come noto secondo molti, un danno per questi paesi) di produrme in quantità corrispondente alle esigenze dei paesi consumatori, tale 'eccesso' di produzione soltanto potesse trovare una giustificazione in una *volontà politica* di collaborazione con *paesi amici* (proprio nel senso che il termine assume alla luce della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli stati). Un identico ragionamento, in effetti, potrebbe essere riprodotto (*mutatis mutandis*, ed ovviamente con le dovute cautele) a proposito delle 'sanzioni' statunitensi (e di altri paesi) contro l'URSS in occasione degli avvenimenti in Afghanistan ed in Polonia, dove, al limite, la sospensione della fornitura di cereali avrebbe potuto essere letta come una violazione seria dei diritti dell'uomo.

Con riferimento al problema di cui nel testo, si veda ad es. A/RES/3201 (S. VI) 15.1974 *Declaration on the establishment of a new international economic order* n. 4, (a), (f) e (b) «The right of the developing countries and the peoples of territories under colonial and racial domination and foreign occupation to achieve their liberation and to regain effective control over their natural resources and economic activities»; v. anche A/RES/3281 (XXIX) 12.12.1974, Cap. I co. 1 (g) e a. 16 «It is the duty of all States, *individually and collectively*, to eliminate colonialism» (e l'aiuto economico è un mezzo per realizzare l'autodeterminazione, A/RES/3425 (XXX) 8.12.1975, relativa a Montserrat; A/RES/31/48, 1.12.1976, relativa a Tokelau; A/RES/32/30, 28.11.1977, sulle isole Cayman; A/RES/32/26, 28.11.1977, sulle Nuove Ebridi; A/RES/34/36, 21.11.1979, sulle Isole Vergini USA) «*apartheid, racial discrimination, neo-colonialism and all forms of foreign aggression, occupation and domination, and the economic and social consequences thereof, as a prerequisite for development. States which practice such coercive policies are economically responsible*» (e v. appunto, ad es., A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3429 (XXX) 8.12.1975, A/RES/35/23, 11.11.1980, sulle Samoa; A/RES/36/47, 24.11.1981, sulle Isole Vergini USA; A/RES/34/41, 21.11.1979) «to the countries, territories and peoples affected for the restitution and full compensation for the exploitation» (che essa stessa è una forma di colonialismo, A/RES/3328 (XXIX) 16.12.1974, A/RES/3481 (XXX) 11.11.1975, A/RES/32/35, 28.11.1977, A/RES/33/23, 29.11.1978, A/RES/35/28, 11.11.1980) «and depletion of, and damages to, the natural and all other resources of those countries, territories and peoples. *It is the duty of all States to extend assistance to them.* 2. No State has the right to promote or encourage investments» (e v. ad es., A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/35/119, 11.12.1980; A/RES/3292 (XXIX) 13.12.1974, sul Sahara; A/RES/31/143, 17.12.1976, A/RES/32/42, 7.12.1977, A/RES/33/44, 13.12.1978, A/RES/34/94, 13.12.1979; A/RE-

del genere sarebbero altrimenti consentite) sarà intrapresa contro gli stati che rispettino l'autodeterminazione e che pertanto, nella terminologia dell'AG⁴⁹⁴, dispongano di un governo

S/32/9, 4.11.1977, sulla Namibia) «that may constitute an obstacle to the liberation of a territory occupied by force» (corsivo mio).

Ma v. anche già in precedenza, A/RES/1803 (XVIII) 14.12.1962, contenente la Dichiarazione sulla sovranità sulle risorse naturali (che esplicitamente esprime l'esigenza dell'indipendenza economica come contenuto dell'autodeterminazione, essa stessa anche economica), A/RES/2131 (XX) 21.12.1965 (dove il problema dell'autodeterminazione economica è posto in relazione esplicitamente con il limite degli affari interni) e successivamente, a proposito della Palestina quando si afferma che uno sviluppo economico adeguato è ivi possibile solo se sia stata realizzata l'autodeterminazione, A/RES/37/222, 20.12.1982. Cfr. anche in merito, CARDOSO, *Intervention*, cit.; STEGENGA, AXLINE, *The global*, cit., 76; e v., ovviamente, REINHARD, *Rechtsgleichheit*, cit.

⁴⁹⁴ Mi sembra, in altre parole, che la risoluzione di cui nel testo permetta di ricostruire un vero e proprio nesso di causalità tra la rappresentatività da parte dell'organizzazione statale, dell'intero popolo ed il riconoscimento che dunque quello stato possa considerarsi (almeno presuntivamente, *prima facie*) rispettoso dell'autodeterminazione. Solo successivamente (ed in linea subordinata) invero, la rappresentatività ha assunto in qualche misura il significato anche della democrazia, ma per lo più nel senso dell'affermazione dell'esigenza che lo stato interessato disponga di organizzazioni governative che assicurino la partecipazione di tutti i cittadini alla sua gestione.

Se pure uno studio più approfondito sui termini di questo problema (e che ovviamente non può trovare posto in questa sede) potrebbe portare a conseguenze maggiormente articolate, in questa sede basti rilevare che, quanto meno a giudicare dai regimi esistenti attualmente al mondo e dal modo in cui gli stessi territori coloniali sono giunti all'indipendenza ed hanno in seguito organizzato le proprie strutture sovrane, sembrerebbe che l'interpretazione delle espressioni rivolte ad assicurare regimi 'democratici': non possa essere forzata a significare più che la volontà, da parte delle NU, di garantire una generale corrispondenza della volontà statale con quella popolare piuttosto che ad assicurare ai popoli l'instaurazione di regimi democratici, posto pure che fosse possibile ricostruire di una simile espressione un contenuto sufficientemente preciso da non restare puramente 'verbale'. Del resto, si è già visto che la stessa prassi di quegli stati che talvolta hanno legato il riconoscimento all'esistenza di regimi 'democratici' sia a dir poco ambigua, e comunque piuttosto scarsa (per tutti si v. FROWEIN, *Das de facto*, cit., loc. cit., e *supra* ntt. 213 e 292).

rappresentativo⁴⁹⁵ dell'intera popolazione del territorio interessato⁴⁹⁶.

Espressioni del tipo «un uomo un voto» (come spesso si esprimono le NU, ma non a caso per lo più relativamente all'ipotesi della Rodesia, a proposito comunque della quale, mi sembra che sia stata usata per la prima volta) o espressioni analoghe ed ancora più generiche, non mi sembra (mi si consenta) che identifichino né un particolare regime politico, né che possano bastare a indicare la possibilità di garantire una reale soddisfazione degli interessi dei singoli cittadini: almeno fin tanto che resteranno così generiche. Del resto la stessa interpretazione di tali espressioni nel senso della preferenza verso democrazie di tipo 'occidentale', non sembra, nei fatti, condivisa dagli stati, che, dotati di sistemi politici ben diversi, sottoscrivono queste risoluzioni. Sul punto, ed in senso analogo, v. ad es. van DYKE, *One man*, cit., 489 s.; BLUMENWITZ, *Die völkerrechtlichen*, cit., 57 ss.; EMERSON, *From Empire*, cit., 287; GUILHAUDIS, *Le droit positif*, cit., 36; GUNST, *Aussenpolitik*, cit., 58. E v. anche BALTA, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 18 ss.

⁴⁹⁵ Nel senso indicato qui sopra, nt. precedente. Non basta ad esempio, specie nelle risoluzioni più recenti che, non a caso, tornano su territori per i quali si riteneva ormai si potesse omettere di parlare di autodeterminazione, che nel territorio sia assicurata una qualche forma di autogoverno (in mancanza degli altri diritti che sembrano dovuti alle popolazioni locali). V. in questo senso, ad es. A/RES/39/36, 11.12.1984 (sul problema di Montserrat) in particolare n. 6 (riportato nella traduzione non ufficiale tedesca) «... erklärt erneut, dass es letzten Endes Sache des Volkes von Montserrat selbst ist, im Einklang mit den diesbezüglichen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und der Erklärung seinen zukünftigen politischen Status zu bestimmen, und erneuert ihren Aufruf an die Verwaltungsmacht, in Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets politische Bildungsprogramme ins Leben zu rufen, damit das Volk Montserrats voll darüber informiert werden kann, welche Möglichkeiten ihm bei der Ausübung seines Rechtes auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit offenstehen» (corsivo mio). Ma v. anche, in maniera analoga, A/RES/39/35, 10.12.1984 (sulle isole Cayman), A/RES/39/30, 10.12.1984 (sulle isole «Keeling»), A/RES/39/31, 7.12.1984 (sulle isole Samoa statunitensi), A/RES/39/32, 10.12.1984 (su Guam, che, v. *supra* n. 15, come per gli altri possedimenti, sembrerebbero indirizzate verso la definitività dell'attuale regime), A/RES/39/33, 10.12.1984 (sulle Bermuda), A/RES/39/38, 11.12.1984 (sulle isole Vergini statunitensi), A/RES/39/39, 6.12.1984 (su Anguilla).

In dottrina, v. ad es. esplicitamente HERTZ, *Nationality*, cit., 240 «National self-determination is by no means identical with political liberty. It does not necessarily imply a democratic régime, but merely freedom from foreign interference» (corsivo mio); OPITZ, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 100. *Contra* v. THOMAS,



Senza ritornare su un'analisi già svolta (e comunque già largamente condotta dalla dottrina vastissima in tema)⁴⁹⁷ è interessante rilevare il modo in cui la rappresentatività (e si badi, in questo caso, non la democraticità cui pure molto di frequente, e sia pure a mio parere in un diverso contesto, altrove le NU si riferiscono)⁴⁹⁸ possa venire inquadrata nell'economia generale di questo discorso: tenuto conto innanzitutto che il modo, molto generale, in cui la risoluzione è formulata, mi sembra che contribuisca a rendere chiara la

Non intervention, cit., 369 s. «The list of concepts covered by the terms 'equal rights and self-determination' ... clearly refers to only one principle: the democratic principle for no other political concept contains within it these essential ... elements». V. anche BUCHHEIT, *Secession*, cit., 11.

⁴⁹⁶ V. ad es. per la situazione del Nicaragua al quale si riconosce il diritto all'autodeterminazione come stato (non mettendosene in dubbio, sembra la legittimità del regime) proprio nei confronti dei tentativi di impedirne la realizzazione, di recente S/RES/530, 19.5.1983 «Recalling all the relevant principles of the Charter of the United Nations, particularly ... to respect the self-determination of peoples ... Commending ... that the deliberations of the Council should strengthen the principles of self-determination and non-interference ...», e v. anche A/RES/33/76, 15.12.1978, A/RES/35/84, 5.12.1980. E v. anche il *Contadora Act on peace and co-operation in Central America* (Revised edition), in Ann. a Un. Doc. A/39/562/S/16775, 9.10.1984 (e cfr. anche UN. Doc. A/39/827-S/16865, 15.12.1984), Preambolo n. 4 «That the restoration of peace and confidence in the region may be achieved only through unconditional respect for the principles of international law, particularly the principle which concerns the right of peoples to choose freely ... the form of political ... organization ... which represent their freely-expressed will ...» v. anche a. 1, (e), 2 (i) del cit. progetto di accordo.

⁴⁹⁷ Per tutti cfr. ARANGIO-RUIZ, *The United Nations Declaration*, cit.; BERGMANN, *Self-determination*, cit., 70; ROSENSTOCK, *The Declaration of principles of international law concerning friendly relations: a survey*, in AJ, 1971, 712 ss.; SINCLAIR, *Principles of International law concerning friendly relations and co-operation among states*, in Studi per KRISHNA RAO, Leiden (Sijthoff) 1976, 107 ss.

⁴⁹⁸ Talvolta detto anche esplicitamente, v. ad es. A/RES/2238 (XXI) 20.12.1966, su Oman; A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967, sulla Namibia; A/RES/2878 (XXVI) 20.12.1971, n. 6; A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973, sulle isole Samoa; A/RES/36/157, 16.12.1981, sul Cile.

volontà delle NU di estendere nel caso il concetto di autodeterminazione ad ipotesi ben diverse da quelle tradizionalmente coloniali. E infatti, uno stato rispettoso dell'autodeterminazione nel senso descritto non può certamente essere uno stato colonialista, 'per definizione', direi. Ma al tempo stesso, il fatto che le NU mostrino di considerare ammissibile che un intervento a favore dell'autodeterminazione possa avvenire sulla base del solo fatto che uno stato non disponga di un governo rappresentativo indica, mi sembra, quanto meno, l'intenzione delle NU di considerare che problemi di autodeterminazione sono suscettibili di porsi anche all'interno di stati perfettamente 'stabilizzati', 'legittimi' secondo la terminologia che ho utilizzato in precedenza. Del resto, la formulazione dei primi due commi della medesima parte della risoluzione, mi sembra che lo confermi pienamente. Poiché, d'altra parte, la frammentazione di uno stato sembra contraria alla volontà (ed alla prassi) delle NU, e d'altronde l'indipendenza non riguarda evidentemente gli stati che sono già indipendenti, mi sembra del tutto lecito confermare sotto questo angolo di visuale la tesi già avanzata in precedenza circa il fatto che scopd dell'autodeterminazione possa anche essere (ed oggi, come detto, a mio parere sia in pratica soltanto) la definizione del regime politico (e in determinate condizioni, anche della collocazione internazionale) dello stato (e quindi di tutti gli stati) il cui popolo è beneficiario della garanzia stessa. Salvo che, quando uno stato disponga di un regime rappresentativo (e sulla rappresentatività effettiva, la valutazione è tutta e solo di fatto) si presume che sia anche rispettoso dell'autodeterminazione⁴⁹⁹.

⁴⁹⁹ E non si dimentichi che spesso le NU parlano della necessità dell'autogoverno (sul significato del quale concetto si dilungherà presto la già citata A/RES/1541, e, ovviamente, la A/RES/2200, ma v. anche A/RES/2160 (XXI) 30.11.1966) come di uno strumento per il raggiungimento della piena autonomia, se pure inizialmente con qualche esitazione specie con riferimento ai territori sotto amministrazione fiduciaria, come ad es. v. A/RES/558 (VI) 18.1.1952, A/RES/752 (VIII) 9.12.1953, o anche, in presenza della già evocata particolare situazione del Tibet

Per vedere, pertanto, la questione in termini, per dir così, 'processuali', si potrebbe considerare questo un elemento

A/RES/1353 (XIV) 21.10.1959.

Ma v. come già nel 1952 la 'spiegazione' (peraltro usata come motivazione per la condanna di regimi non rappresentativi, A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966) del concetto di autogoverno, viene ricostruita dall'AG in termini di 'indipendenza' (o, al massimo, di «altre forme di partecipazione» ad uno stato), in A/RES/567 (VI) 18.1.1952, (e del resto va senza dubbio interpretato come indipendenza, quando se ne parla a proposito dell'Ungheria, ad es., A/RES/1005 (ES. II) 9.11.1956).

Dopo dunque un breve periodo iniziale di 'esitazione' l'identificazione tra autogoverno e autonomia piena (indipendenza ecc.) diviene del tutto usuale (e «ovvia») nel linguaggio delle NU: v. ad es. A/RES/1349 (XIII) 13.3.1959, sul Cameroun; A/RES/2064 (XX) 16.12.1965, per le isole Cook (graduazione del raggiungimento dell'indipendenza piena, iniziando dalla piena assunzione della responsabilità per gli affari interni); A/RES/2226 (XXII) 16.12.1966, su Nauru; A/RES/2865 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2977 (XXVII) 14.12.1972, A/RES/3109 (XXVIII) 12.12.1973, su Papua.

Oppure, ancora, è significativo come le NU 'vedono' le varie forme 'provvisorie' di autogoverno locale, in quanto, cioè strumento, provvisorio appunto, al fine della creazione delle condizioni preliminari necessarie a rendere possibile l'indipendenza attraverso la precostituzione magari di strutture governative locali capaci di assumere immediatamente e senza 'traumi' la gestione del nuovo stato una volta indipendente: v. ad es. A/RES/1568 (XV) 18.12.1960, relativamente alla Namibia, per la quale poi questa struttura di autogoverno viene definita 'governo fantoccio' tout court quando costituita dal regime colonialista, A/RES/S.9/2, 3.5.1978 n. 20 «The General Assembly strongly condemns the intensified preparation by South Africa to impose in Namibia a so-called "internal settlement", designed to give a semblance of power to a puppet regime and a cover of legality to the racist occupation, to foster civil war, and to propagate the fiction that the struggle of the Namibian people for the liberation of the Territory, would be aggression perpetrated from the outside» (corsivo mio). E v. anche l'elenco degli obiettivi propri dell'autogoverno, al fine appunto della costituzione delle condizioni necessarie all'indipendenza, in A/RES/1742 (XVI) 30.1.1962, relativamente all'Angola («condizione per il 'trasferimento' dei poteri»); A/RES/3285 (XXIX) 13.12.1974, su Niue, strumento per giungere attraverso libere elezioni ad un'eventuale associazione ad altri stati: quindi, come osservavo più sopra, lo strumento dell'autogoverno, viene visto come un mezzo per consentire una scelta 'libera' della popolazione sulla sorte futura del territorio, e non sul se il regime coloniale non debba cessare comunque di esistere, o meglio se non debba comunque cessare di esistere la «dominazione dall'esterno» (è il caso del Togo).

(necessario) di valutazione. Uno stato, cioè potrebbe senz'altro essere considerato dall'ordinamento internazionale rispettoso

Di nuovo cioè come più volte osservato, non si mette in dubbio affatto che al popolo competa l'indipendenza o comunque l'autonomia, solo che, *nelle more*, si ritiene legittimo, anzi talvolta si invita, da parte delle NU a costituire (mi sembra questa qualcosa di più di una reminiscenza dell'idea per cui le potenze 'colonialiste' siano tenute ad 'acculturare' le popolazioni soggette al fine di 'prepararle' all'indipendenza, alla partecipazione alla vita degli altri stati nel 'consesso' internazionale, ecc.) strutture che, preconstituendo una sufficiente dose di autonomia, consentano *effettivamente* alla popolazione di decidere se divenire indipendenti in senso stretto o se (cosa perfettamente legittima, ad es. alla luce della più volte cit. A/RES/1541) optare per forme di partecipazione più o meno integrata ad altri stati, in *condizioni di piena partecipazione e di piena parità*. È questo, sia detto incidentalmente, uno dei motivi che mi rendono perplesso ad esempio circa la procedura seguita dagli USA a proposito della Micronesia: i vari «compact», in effetti, da un lato mi sembra che prevedano una partecipazione allo stato USA in una forma piuttosto simile a quella dei cdd. territori «unincorporated» (v. ne *supra* n. 15 un'analisi se pur assai schematica), e dall'altro il fatto che a dette decisioni si giunga attraverso meccanismi (se pur 'democratici': ma sulla democraticità di certi plebisciti in certe condizioni la storia insegna a dubitare seriamente) lesivi almeno, mi sembra, del principio fondamentale del mantenimento dell'integrità territoriale dei territori sotto amministrazione coloniale: quand'anche «strategica»; tanto più che proprio per le Amministrazioni fiduciarie l'esigenza dell'indipendenza sembra, nello Statuto, testuale, se pure da qualcuno ritenuta 'alternativa' rispetto al semplice autogoverno. In materia la A/RES/1541, mi pare che faccia ben a ragione giustizia di quella tesi che vorrebbe nel caso l'indipendenza come una delle possibilità in alternativa all'autogoverno (inteso appunto nel senso della 'dipendenza' da altri stati e non della *partecipazione* piena ad essi).

Del resto, sono note le perplessità suscitate dall'evolversi della situazione in Micronesia (colonia statunitense) dove, oltre ai dubbi già ricordati circa l'esistenza in realtà di un accordo popolare sul futuro regime (in questo senso v. già CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, cit., loc. cit.), si discute proprio del modo in cui la separazione dei vari territori in più amministrazioni separate abbia potuto influire negativamente sulla libertà delle scelte popolari circa il regime definitivo (v. in tal senso, ad es. CLARK, *Self-determination and free association: should the United Nations terminate the Pacific Islands Trust?*, in *Harvard Int. Law Journal*, 1980, 84 ss.); e v. infatti il tono sconcolato con cui riconosce che «autogoverno» è oggi da intendersi come indipendenza, anche alla luce delle disposizioni di cui all'a. 76 della Carta, il DEMPSEY, *Self-determination and security in the Pacific: a study of the Covenant between the*

dell'autodeterminazione, e pertanto anche, mi sembra, capace di *pretendere* legittimamente dagli altri stati il rispetto pieno delle sue prerogative sovrane (con particolare riguardo quindi all'esenzione dall'uso della forza nei suoi confronti, ed all'integrità e inviolabilità del territorio) quando il suo comportamento corrisponde alle generali aspirazioni del popolo: preliminarmente ed *in via presuntiva*, e dunque ovviamente fino a 'prova' del contrario. E pertanto questa presunzione, istituita esplicitamente nella risoluzione citata, ma presente poi molto di frequente nella prassi in tema di autodeterminazione, va intesa nel senso che tale situazione di riconosciuta legittimità possa considerarsi in atto qualora lo stato disponga (effettiva-

United States and the Northern Mariana Islands, in *New York Journal of Int. Law and Politics*, 1976, 294, che, fra l'altro, cerca di dimostrare la non applicabilità al caso della A/RES/1541 in quanto, trattandosi di territori strategici, la competenza è del CdS e non dell'AG, *ibidem*, 296. Per una discussione generale della questione, v. anche LUCCHINI, *Vers un nouveau statut de la Micronésie ou la disparition probable de la Tutelle*, in *Annuaire Français de Droit Int.*, 1975, 155 ss.

In maniera analoga, in tema di autogoverno locale, v. anche A/RES/3431 (XXX) 8.12.1975, sulle isole Salomone (come condizione preliminare e necessaria per l'indipendenza), e anche A/RES/3146, 1.12.1976, A/RES/32/25, 28.11.1977 (con un accenno alla necessità che il governo locale, non ancora pienamente indipendente, ponga le basi per l'indipendenza *anche economica*); A/RES/3151, 1.12.1976 (discorso analogo al precedente), A/RES/32/26, 28.11.1977, A/RES/33/30, 13.12.1978, per le Nuove Ebridi; A/RES/32/23, 28.11.1977, per le isole Gilbert; A/RES/32/29, 28.11.1977, per le Bermuda; A/RES/32/30, 28.11.1977, per le isole Cayman; A/RES/32/31, 28.11.1977, A/RES/33/34, 13.12.1978, per le isole Vergini USA (su cui v. anche A/RES/36/47, 24.11.1981, per le interessanti interconnessioni tra gli obblighi della potenza amministratrice e di quella locale e lo sviluppo economico del territorio), ed egualmente rispetto alle isole Samoa USA, A/RES/33/32, 13.12.1978, ed ancora per l'ipotesi (tutta particolare, come noto, date le aspirazioni particolarissime sul territorio da parte statunitense) di Guam A/RES/34/39, 21.11.1979, e A/RES/35/22, 11.11.1980 e ancora A/RES/36/63, 24.11.1981; A/RES/32/32, 28.11.1977, A/RES/34/38, 21.11.1979 (con la richiesta di negoziare, nella difficile e ben nota situazione in atto, anche con il governo locale sulle modalità e gli strumenti per l'indipendenza), relativamente al Belize; ed ancora molto di recente, per le isole Turks v. A/RES/37/25, 23.11.1982.

mente) di un governo pienamente rappresentativo dell'intera popolazione ad esso sottoposta.

Tanto è vero che, qualora uno stato utilizzi la forza per privare un popolo della sua 'identità nazionale', ne viola i «diritti inalienabili» (l'autodeterminazione, cioè), ma viola *anche* e contemporaneamente il principio di non intervento, così come si esprime esplicitamente, ad esempio, la A/RES/2131(XX)⁵⁰⁰: come dire, ovviamente in un altro contesto, che quando uno stato intervenga, richiesto o non, all'interno della sfera sovrana di un altro per reprimere i diritti di libera disposizione di se stesso del popolo di quest'ultimo, compie un illegittimo intervento *verso il popolo* e non (o non solo) verso lo stato di cui il popolo è suddito: può cioè darsi il caso che un intervento del genere oltre, ed a prescindere, dall'eventuale violazione della sovranità di uno stato, violi comunque l'autodeterminazione del popolo, con le ovvie conseguenze in termini di garanzia internazionale.

Da ciò, mi sembrerebbe che derivi innanzitutto un corollario, del quale già si è fatto cenno qui sopra: quello per cui uno stato, rispettoso appunto dell'autodeterminazione del proprio popolo, avrebbe legittimamente il diritto di attendersi dalla comunità internazionale tutta (ed in particolare quindi dalle organizzazioni internazionali delle quali faccia parte e dai singoli stati, individualmente considerati) la piena libertà di svolgimento della propria attività sovrana, quale ne sia lo scopo e quali ne siano gli strumenti (quando e purché, è ovvio, legit-

⁵⁰⁰ A/RES/2131 (XX) 21.12.1965, che esplicitamente afferma, «Recognising that in fulfilment of the principle of self-determination ... all peoples have an inalienable right to complete freedom, the exercise of their sovereignty and the integrity of their national territory, and that by virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic social and cultural development ... 3. The use of force to deprive peoples of their national identity constitutes a violation of their inalienable rights and of the principle of non-intervention. ... 6. All States shall respect the right of self-determination and independence of peoples and nations ...».

timi). Ciò può gettare, mi pare, una luce particolare su quel complesso di norme di comportamento (in larga misura già tradizionali, ma comunemente considerate sotto il profilo delle prerogative tipiche e caratteristiche della sovranità degli stati, e culminanti poi nel ben noto documento di Helsinki) tese a garantire anche quella che ho creduto di definire l' 'autodeterminazione esterna' dello stato⁵⁰¹: la coerenza, cioè, tra l'atteggiamento dello stato e le aspirazioni popolari, rende obbligatorio per ogni altro stato il pieno rispetto anche (fra l'altro) delle scelte di carattere interno e internazionale dello stato medesimo; diventa questo, dunque, un modo per leggere in una chiave del tutto particolare il principio della non interferenza nelle attività interne ed esterne dello stato.

In altre parole, la conseguenza di questa chiave di lettura, che mi sembra identifichi l'ipotesi e la prospettiva in qualche misura nuove che vorrei suggerire, sarebbe quella per cui ogni attentato a tale autonomia (quali che siano i mezzi attraverso i quali si manifesti, e purché tesi a limitare questo particolare aspetto della libertà dello stato) potrebbe integrare, *quando pure non dovesse ledere altri diritti* (di sovranità) dello stato, una lesione del principio di autodeterminazione dei popoli, ed in particolare del popolo dello stato oggetto di tali 'pressioni'⁵⁰². Qualunque sia il mezzo mediante il quale la 'pressione' stessa venga esercitata, e pertanto, mi sembra che si possa ritenere, anche se con mezzi in sé leciti: questi, potrebbero ben diventare illeciti, non in quanto tali, ma in quanto espressione di una (se si vuole, indiretta) repressione delle

⁵⁰¹ Cfr. più ampiamente *supra*, nn. 18 e 19.

⁵⁰² È questa, in qualche misura, una possibile chiave di lettura della già riferita obiezione inglese all'intervento statunitense a Grenada, v. *supra* nt. 388. Ed in effetti, pur prescindendo del tutto da ogni valutazione circa la legittimità o meno della richiesta di aiuto da parte del Governatore locale, ciò che rileva è l'intenzione, attribuita al governo statunitense, di impedire al popolo locale di scegliere una collocazione internazionale del proprio paese diversa da quella attuale.

legittime aspirazioni popolari, e quindi lesivi di quell'interesse generale al mantenimento di relazioni pacifiche e amichevoli tra gli stati già descritto nei precedenti capitoli.

Tratta, sia pure in via di ipotesi questa prima conclusione, e ritornando alle due risoluzioni citate sopra, occorre rilevare come esse, lette insieme in termini 'sistematici', mi sembra che disegnino abbastanza chiaramente il modo in cui il contenuto stesso, ed il sistema delle garanzie, del principio di autodeterminazione vadano impostati quanto meno a livello di NU.

In primo luogo, rispetto allo stato (qualunque stato) che eserciti la sovranità su un territorio. Quando questi disponga di un governo rappresentativo dell'intera popolazione, si 'presume' che sia (e non solo 'sia stato', grazie a quell'elemento di permanenza del 'diritto' all'autodeterminazione di cui si è già fatto cenno) anche rispettoso dell'autodeterminazione. Il legame, che così si instaura, tra il principio di autodeterminazione e la 'democraticità' della struttura governativa interessata, mi sembra cioè piuttosto chiaro e netto: uno stato che disponga di un governo rappresentativo può in linea di massima essere considerato rispettoso *tout court* dell'autodeterminazione, salvo che, ovviamente, pur in presenza di un regime adeguatamente rappresentativo, altri elementi non intervengano a far valutare diversamente la situazione: ad esempio appunto e per usare la terminologia proposta in precedenza, la «soggezione di un popolo estraneo», ma che desideri di vivere autonomamente, anche qualora questi 'goda' di un regime rappresentativo⁵⁰³.

Ma di questo già si è discusso. Ciò che importa di rilevare

⁵⁰³ Ed infatti v. i casi delle Isole sparse del canale di Mozambico (*supra* nt. 456) e dell'isola di Mayotte, su cui ancora di recente v. A/RES/39/48, 7.1.1985 «*Convinced that a just and lasting solution to the question of Mayotte is to be found in respect for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Comoro Archipelago, Convinced also that a speedy solution of the problem is essential for the preservation of peace and security which prevail in the region ...*».

in questa sede è che senz'altro e comunque, a mio parere deve dedursene che la presunzione così costruita funziona a favore di (e quindi deve funzionare anche contro) ogni stato rispetto ad ogni popolo ad esso soggetto⁵⁰⁴ e quindi, ai limiti e sia pure parlando soltanto in termini strettamente logici, quale che sia il titolo in virtù del quale lo stato eserciti la sovranità sul popolo medesimo⁵⁰⁵.

In secondo luogo rispetto agli altri stati (tutti gli altri): questi possono essere considerati *prima facie* responsabili di una violazione del principio in tema di non intervento, quando lo svolgano contro un popolo non adeguatamente rappresentato nell'organizzazione sovrana alla quale questo sia soggetto. Ma quindi ed inoltre sembra lecito ritenere che questo criterio dovrebbe avere anche l'ulteriore effetto di influire altresì (e negativamente, nel caso) sulla legittimità dell'eventuale intervento di uno stato, quando pure esso avvenga in base ad una richiesta da parte dello stato che esercita effettivamente la sovranità sul popolo (da parte del 'governo costituito', insomma). Poiché infatti, nel caso, sarebbe già la stessa richiesta di intervento a venire travolta dall'illegittimità: dato che diverrebbe essa stessa illegittima, per l'illegittimità che colpisce, già all'origine, il comportamento dello stato (formalmente 'legittimo', ma non più tale in quanto in contrasto con l'obbligo che incombe sullo stesso di consentire lo svolgimento dei processi di autodeterminazione) nei confronti del popolo ad esso soggetto, e del quale invece reprime le aspirazioni. E di nuovo sembra lecito indurre (se pure con le cautele che la prassi impone di adottare): sia che si tratti di aspirazioni all'autodeterminazione nel senso dell'indipendenza (da uno stato 'estraneo'

⁵⁰⁴ Sul problema in generale cfr. tra l'altro le belle pagine del FALK, *The new states and international legal order*, in *RC*, 1966, II, *passim* e 118.

⁵⁰⁵ E cioè sia qualora lo stato amministri un territorio ad esso 'estraneo' (nell'accezione che ho spiegato già *supra* nn. 12 e 14), e sia quando sia lo stesso stato a non trovare nella sua politica corrispondenza nella volontà popolare.

o 'oppressore'), e sia che si tratti di aspirazioni alla realizzazione di un regime interno (e, magari, di una collocazione internazionale, eccetera) corrispondente alla volontà dell'intera popolazione.

In ambedue i casi, la garanzia che l'ordinamento fornisce, a favore dell'autodeterminazione, investe innanzitutto la legittimità dell'uso della forza, ovviamente con contenuti e conseguenze differenti nell'una o nell'altra ipotesi: ma limitatamente alla differenza delle situazioni concrete in cui i comportamenti, in questione si verificano, e non al fatto che in ambedue i casi l'uso della forza da parte dello stato costituisca comunque un illecito.

27. La correlazione, cui si è accennato più sopra, tra la 'democraticità' del regime politico dello stato e l'autodeterminazione, che in ambito NU è instaurata in termini generali e che, come si è visto, costituisce nell'interpretazione offerta un elemento per la descrizione di un vero e proprio *criterio discriminante* di valutazione circa la presunta legittimità delle varie situazioni concrete, non vale però soltanto nel senso già indicato, ma anche, mi sembra, allo scopo di indicare gli strumenti attraverso i quali può, sempre in via presuntiva, considerarsi correttamente svolta quella fase (talvolta necessaria) dei processi di autodeterminazione, che consiste nel raggiungimento (nella 'concessione', come già sottolineato) dell'indipendenza.

In effetti, mentre ripetutamente ribadiscono l'esigenza che al popolo di volta in volta in questione sia consentito il raggiungimento dell'indipendenza piena (o meglio, dell'autonomia nel senso già ripetutamente indicato), contestualmente le NU si preoccupano di indicare, talvolta nei termini di una vera e propria condizione, i mezzi e gli strumenti ('democratici', nella terminologia delle NU) destinati ad assicurare, da parte dell'organizzazione sovrana che ne assumerà il controllo, una corretta gestione del territorio e del popolo che lo abita *dopo*

che l'indipendenza sia stata acquisita. Se è vero come è vero che non sempre (anzi mi sembrerebbe relativamente di rado, rispetto al numero molto rilevante delle vicende di cui le NU si sono interessate)⁵⁰⁶ si richiede che l'indipendenza venga realizzata sulla base dell'effettivo accertamento della volontà popolare in tal senso, espressa, ad esempio, attraverso un plebiscito⁵⁰⁷, è invece abbastanza evidente (e progressivamente, mi pare, sempre maggiore) l'interesse che le NU rivolgono a che, nella futura organizzazione del nuovo stato, si trovino elementi tali di 'democraticità' da assicurare per l'appunto che l'autodeterminazione medesima possa realizzarsi (come ho creduto di proporre) *in permanenza*.

In questo senso, mi sembra che vada interpretata fra l'altro la molto frequente richiesta rivolta alle stesse potenze amministratrici di predisporre, già prima dell'indipendenza (anzi talvolta come condizione preliminare perché la stessa indipendenza possa essere concessa)⁵⁰⁸, strumenti 'democratici' o

⁵⁰⁶ V. comunque in particolare ad es. in genere A/RES/637 (VII) 16.12.1952, e su problemi più specifici, ad es. S/RES/47, 21.4.1948, sul Kashmir; A/RES/1350 (XIII) 13.3.1959, A/RES/1473 (XIV) 12.12.1959, sul Cameroon; A/RES/1569 (XV) 18.12.1960, sulle isole Samoa britanniche; A/RES/2229 (XXI) 20.12.1966, A/RES/2354 (XXII) 19.12.1967, A/RES/2428 (XXIII) 18.12.1968, A/RES/2591 (XXIV) 16.12.1969, A/RES/3162 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/2711 (XXV) 14.12.1970 sul Sahara; A/RES/2866 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2985 (XXVII) 14.12.1972, sulle Seychelles. Cfr. anche A/RES/2353 (XXII) 19.12.1967, dove al contrario viene definito illegittimo nel caso di Gibilterra.

⁵⁰⁷ L'autodeterminazione *non consiste*, a mio parere, per nulla né nel voto popolare circa l'indipendenza (e lo si è già notato, semmai il voto verte sul tipo di soluzione da dare al problema: che senso avrebbe in termini giuridici chiedere ad un popolo dipendente se intenda divenire indipendente o restare in uno stato di soggezione? Ma specialmente che senso avrebbe che chi non è libero decida liberamente di... continuare a non essere libero?), né la stessa indipendenza.

⁵⁰⁸ In questo senso sono a mio parere da leggere in generale ad es. A/RES/2878 (XXVI) 20.12.1971; e più in particolare ad es., A/RES/1951 (XVIII) 11.12.1963, e ancora più precisamente A/RES/2185 (XXI) 12.12.1966, circa l'insoddisfacente costituzione proposta per le isole Figi, e contenente l'invito a predisporre una più adeguata che consenta appunto una più adeguata partecipazione della popolazione.

anche solo rappresentativi per la gestione del futuro stato (ma intanto già subito dello stesso territorio, nei termini ad esempio di quell'autogoverno locale cui ho già fatto cenno), con la funzione appunto (talvolta anche esplicitamente) di garantire che la menzionata possibilità di svolgimento reale dei processi di autodeterminazione sia assicurata pienamente una volta raggiunta l'indipendenza⁵⁰⁹, e quindi, in una parola, da parte del nuovo stato che ne risulterà.

Analogamente, v. ad es. A/RES/1954 (XVIII) 11.12.1963, sul Basutoland; A/RES/2023 (XX) 5.11.1965, su Aden; A/RES/2227 (XXI) 29.12.1966, sulla già richiamata situazione di Papua; A/RES/2228 (XXI) 20.12.1966, sulla Somalia francese (Gibuti); A/RES/2230 (XXI) 20.12.1966, sulla Guinea Equatoriale, perché si predisponga un sistema elettorale democratico; A/RES/3424 (XXX) 8.12.1975, su Brunei, e molto chiara sul medesimo caso A/RES/3156, 1.12.1976 «5. Calls again upon the Government of the United Kingdom ... to facilitate expeditiously the holding of free and democratic elections by the appropriate Government authorities ..., in accordance with the inalienable right of the people of Brunei to self-determination and independence, and further calls, prior to the elections, for the lifting of the ban on all political parties ...» (corsivo mio). E l'elenco potrebbe continuare, ma basterebbe anche solo ricordare l'insistenza con cui le NU, per la Rhodesia, chiedono che, finché non si sia realizzato un sistema rappresentativo dell'intera popolazione, non si dia luogo ad alcuna dichiarazione di indipendenza.

⁵⁰⁹ In questo senso, ad esempio mi sembra che sia indirizzata la stessa posizione degli USA a proposito dei territori coloniali della Micronesia, per i quali appunto si ritiene di avere bene operato nel prepararli allo status di territori associati agli USA medesimi (ma con le perplessità già rilevate *supra* nt. 499 e n. 15). Sulla questione v. di recente per tutti ARMSTRONG, HILLS, *The negotiations for the future political status of Micronesia (1980-1984)*, in *AJ*, 1984, 484 ss. I 'negoziati', appunto, sono intrattenuti con un territorio dipendente per decidere il modo in cui esso intenda essere amministrato *dopo* la cessazione dell'Amministrazione Fiduciaria: che detti negoziati non conducano alla piena indipendenza, sembrerebbe, a giudizio degli USA, nel caso irrilevante. Per un'interpretazione diversa v. MARCHISIO, *Le basi militari nel Diritto internazionale*, Milano (Giuffrè) 1984, 284.

È peraltro utile ricordare come non sia sconosciuta al diritto internazionale la possibilità che territori coloniali possano partecipare come tali alle attività della comunità internazionale, venendo cioè trattati come stati già perfettamente formati, e pertanto magari anche ammessi a partecipare ad organizzazioni internazionali, v. ad es. sul punto, ZEMANEK, *State succession after decolonization*, in *RC*, 1965, III, 208 ss.

Non solo, ma, di nuovo già prima che l'indipendenza sia raggiunta, è spesso molto evidente l'attenzione con cui le NU si adoperano a richiedere che vengano predisposti (mezzi) e strumenti⁵¹⁰ atti a consentire al (futuro) stato di godere della pienezza delle possibilità offerte dalla sua futura autonomia⁵¹¹. Questo risultato, anzi, nella prassi delle NU, occorre che venga assicurato anche fra l'altro mediante l'attribuzione al nuovo stato della piena disponibilità⁵¹² di quegli strumenti economici⁵¹³, che rappresentano una condizione⁵¹⁴ (e pertanto in questo senso, non un 'fine') perché il futuro stato possa godere effettivamente dell'indipendenza in tutti i suoi aspetti, ivi compresi, pertanto, quelli di carattere economico⁵¹⁵.

⁵¹⁰ Tutti strettamente ed inescandibilmente collegati gli uni agli altri per consentire che vi sia effettivamente autodeterminazione: A/RES/2131 più volte cit.

⁵¹¹ Anzi, lo sfruttamento economico è esso stesso e già da solo colonialismo. A/RES/3328 (XXIX) 16.12.1974 n. 4 «Affirms once again that the continuation of colonialism in all its forms and manifestations — including racism *apartheid* and the activities of foreign economic and other interests which exploit colonial peoples, ... — is incompatible ... and poses a serious threat to international peace and security» (corsivo mio).

⁵¹² Per cui l'aiuto economico, che gli stati tutti e quelli colonialisti in particolare prestano e debbono prestare a quei popoli, costituisce esso stesso un mezzo potente e necessario (in qualche misura anche, dovuto) per realizzare l'autodeterminazione tout court, v. ad es. A/RES/3425 (XXX) 8.12.1975, su Montserrat. E di nuovo è interessante rilevare come l'esigenza di garantire alle popolazioni una possibilità di sviluppo economico soddisfacente, possa trovare un collegamento con le già accennate questioni della libertà dello stato in materia economica ed in particolare in materia di sanzioni economiche.

⁵¹³ E che la loro insufficienza o limitatezza non costituisca un motivo per non concedere l'indipendenza: v. chiarissima sul punto A/RES/2069 (XX) 16.12.1965, sulle isole Samoa. E più in generale v. per tutti A/RES/2627 (XXV) 24.10.1970. Così come, alcuna limitazione in proposito può essere derivata dal fatto che il territorio cui si intenda concedere l'indipendenza sia troppo piccolo (sul piano geografico ed anche economico, evidentemente) rispetto ad esigenze 'ideali' in materia di capacità economiche.

⁵¹⁴ V. ad es., A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973, sulle Samoa.

⁵¹⁵ Tanto che, talvolta, le NU entrano addirittura nel merito del tipo di provvedimenti economici che vanno presi a quel fine, ad es. A/RES/3427 (XXX) 8.12.1975,

È, infatti, in questo senso che ritengo che vadano lette le numerose risoluzioni delle NU che richiedono, per i popoli che si accingano a raggiungere l'indipendenza, la piena disponibilità delle risorse naturali⁵¹⁶, il controllo sugli investimenti (in particolare stranieri)⁵¹⁷, e così via⁵¹⁸. Ed altresì, infine, così mi sembrano da interpretare quelle risoluzioni nelle quali le NU ribadiscono (con riferimento ai popoli che stanno per divenire indipendenti) l'affermazione di quella facoltà generale (che spetterà al costituendo stato) di riappropriarsi⁵¹⁹, magari alla condizione di non ledere interessi e aspettative legittime di portata e natura più generale, degli strumenti necessari per lo sviluppo economico del paese⁵²⁰.

Ed ancora in questo senso, mi sembra, va guardata con notevole attenzione la decisa tendenza delle NU a non tenere (e

A/RES/3429 (XXX) 8.12.1975, rispettivamente sulle Bermuda e sulle Samoa, in ambedue le quali (ma poi la questione viene ripetutamente ripresa) si invita ad es. ad una adeguata 'diversificazione' della economia locale, ecc., come strumenti per la realizzazione dell'autodeterminazione, ad es. A/RES/32/30, 28.11.1977, sulle isole Cayman, oppure ad una redistribuzione della proprietà terriera A/RES/34/41, 21.11.1979.

⁵¹⁶ V. ne ad es. la definizione generale nella ben nota (A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962. E v. anche estremamente esplicita nel disegnare il collegamento in parola, A/RES/2692 (XXV) 11.12.1970. Ma ovviamente cfr. anche A/RES/3171 (XXVIII) 17.12.1973.

⁵¹⁷ Su cui ad es. in generale, v. A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973; e, più specifiche, v. ad es. A/RES/3292 (XXIX) 13.12.1974, sul Sahara.

⁵¹⁸ Tenuto conto, fra l'altro, che il complesso di queste misure rappresentano, nella terminologia delle NU, esse stesse uno strumento per il mantenimento della pace, A/RES/33/75, 15.12.1978.

⁵¹⁹ Secondo una terminologia, 'classicamente polemica', che preferisce all'uso del più neutro termine di 'appropriarsi', quello di riappropriarsi, limitando gli effetti negativi degli investimenti stranieri, A/RES/34/94, 13.12.1979, dannosi appunto per il raggiungimento della piena autonomia. V. ad es. AMERASINGHE, *The Ceylon oil appropriation*, in AJ, 1964, 445 ss.

⁵²⁰ Il diritto alla scelta del sistema economico, ed alle nazionalizzazioni di cui ad es., ed in linea generale, alla dichiarazione sul nuovo ordine economico internazionale, A/RES/3201 (S. VI) 1.5.1974, n. 4 d, e.

ad invitare a non tenere) in alcun conto, ai fini della possibilità di 'concessione' dell'indipendenza, della stessa dimensione territoriale del futuro stato: poiché è, anche in questo caso, la volontà della popolazione quella che conta, del tutto a prescindere dalle situazioni 'oggettive' in cui questa si trovi a vivere⁵²¹. Questa impostazione della prassi delle NU, mi sembra certamente significativa (oltre che a mio parere del tutto corretta) dato che mi pare confermi pienamente proprio la tesi che vado esponendo: ad un popolo, identificato sulla e mediante la base territoriale che gli è propria (appunto, in base a quel meccanismo per cui il territorio nel cui ambito devono svolgersi i descritti processi di autodeterminazione viene identificato sulla

⁵²¹ Con particolare riferimento, anche, alle questioni attinenti alle dimensioni del territorio. Sul punto v. ad es. in generale A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967, A/RES/2878 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3328 (XXIX) 16.12.1974. E per talune situazioni particolari, v. ad es. A/RES/2592 (XXIV) 16.12.1969, A/RES/2709 (XXV) 14.12.1970, A/RES/2869 (XXVI) 14.12.1972, sulle isole del Pacifico sotto dominazione USA; A/RES/3230, 28.11.1977, sulle isole Cayman; A/RES/3156 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3290 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3155, 1.12.1976, A/RES/32/24, 28.11.1977, A/RES/33/32, 13.12.1978, A/RES/34/35, 27.11.1979, sulle isole Samoa; A/RES/3157 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3289 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3427 (XXX) 8.12.1975, A/RES/31/52, 1.12.1976, A/RES/32/29, 28.11.1977, A/RES/33/35, 13.12.1978, A/RES/34/34, 21.11.1979, e di recente la proposta di risoluzione del 5.8.1982 in A/37/23 (P.V.), 27 s. sulle Bermuda ed altre isole britanniche; A/RES/3433 (XXX) 8.12.1975, A/RES/31/51, 1.12.1976, sulle Nuove Ebridi; A/RES/31/57, 1.12.1976, A/RES/33/34, 13.12.1978, A/RES/34/36, 21.11.1979, sulla situazione già richiamata delle isole Vergini statunitensi; A/RES/35/25, 11.11.1980, sulle isole Turks; e per la particolarissima situazione di Guam, della quale ancora le NU continuano ad occuparsi (nonostante che essa non rientri nemmeno, come noto, tra le isole micronesiane in amministrazione strategica USA), A/RES/31/58, 1.12.1976, A/RES/32/28, 28.11.1977, A/RES/33/33, 13.12.1978, A/RES/34/39, 21.11.1979. In dottrina v. sul punto, FRANCK, HOFFMAN, *The right of self-determination in very small places*, in *New York Un. Journal of Int. Law and Politics*, 1976, 371; PANTER-BRICK, *The right to self-determination: its application to nigerians*, in *International Affairs*, 1968, 257. V. anche, per un aspetto particolare di una questione molto nota, FRANCK, *The stealing of the Sahara*, in *AJ*, 1976, 697 ss.

base anche, ad esempio, della sua delimitazione in epoca 'coloniale', e comunque della sua attuale effettiva delimitazione), 'compete' l'autodeterminazione (nel caso attraverso l'indipendenza) senza che nulla possa legittimamente porvi ostacolo. Anche qualora l'ostacolo dovesse essere dato ad esempio dall'insufficienza 'naturale' di quegli strumenti e di quei requisiti minimi, che comunemente sono ritenuti necessari all'esistenza di uno stato. Starà, poi allo stato una volta costituitosi (e sulla base della piena disponibilità delle risorse naturali ed economiche, se pur modeste, delle quali disponga e deve poter «liberamente» disporre) garantire la propria sopravvivenza (politica, ma in questo caso, come ovvio, principalmente) economica attraverso gli strumenti che esso stesso autonomamente giudicherà i più idonei⁵²²; e dunque se del caso anche confluendo in altre organizzazioni sovrane. Questa lettura della prassi, tra l'altro, contribuisce a spiegare ulteriormente, a mio parere, il modo ed i termini in cui vada inteso lo stesso diritto all'autodeterminazione economica dello stato tout court; vale a dire quindi anche qualora il problema non riguardi un territorio suscettibile di un processo di decolonizzazione⁵²³.

È anche per questo che ho creduto di parlare⁵²⁴ di una 'strumentalità' della stessa indipendenza ai fini dell'autodeterminazione, ed ho creduto in questa prospettiva di indicare la mia preferenza per l'utilizzazione, nel caso, di un più ampio concetto di «autonomia», in luogo di quello di indipendenza. Un popolo dipendente potrà allora solo esprimersi pienamente quando (sia o) sia divenuto indipendente, e quindi l'indipendenza in questi casi occorre che venga raggiunta e che sia raggiunta al più presto.

⁵²² E quindi, ivi compresa la possibilità di risolvere i propri problemi economici ad esempio attraverso le opportune forme di cooperazione. L'autodeterminazione, appunto, in un certo senso inizia dopo l'indipendenza.

⁵²³ Questione che, non costituisce oggetto di questo lavoro, ma sulla quale si rinvia per tutti al recente contributo di REINHARD, *Rechtsgleichheit*, cit. passim.

⁵²⁴ V. supra cap. 3.

In questo senso, certamente (e del resto la prassi verte per ovvi motivi storici in gran parte su problemi del genere) l'indipendenza può apparire come un obiettivo, e certamente di fatto lo è per i popoli che indipendenti (o autonomi all'interno di uno stato o, ancora, partecipi pienamente di uno stato unitario) non sono. Ma non rappresenta l'obiettivo né definitivo né unico: tra l'altro visto che la condizione viene soddisfatta anche se il popolo decida per l'unione ad altri stati, sia pure, però, quando e purché questa unione non li lasci in una situazione di dipendenza. Nei casi del Togo francese, dell'isola di Mayotte⁵²⁵, ed in altre situazioni analoghe, la 'scelta' di unione ad altri stati non viene riconosciuta come lecita dalle NU, appunto (è l'unica mi sembra possibile interpretazione logica del problema) perché quella scelta in realtà non consente a quelle popolazioni di realizzare e godere della necessaria autonomia: perché, cioè, queste possano, in conseguenza e grazie a quella scelta, svolgere i necessari processi di autodeterminazione.

In casi del genere, è dunque possibile tentare un'interpretazione dei vari fenomeni, che non sia basata (o almeno che non sia unicamente basata) sulla valutazione politica circa il modo in cui, ad esempio, il referendum o il plebiscito sia stato condotto, ma che sia invece fondata sulla constatazione dell'inesistenza delle condizioni preliminari ed indispensabili (e giuridicamente rilevanti) in presenza soltanto delle quali sia possibile parlare di una libera 'determinazione' del popolo circa il proprio futuro.

Lo svolgimento, infine, di questi processi di autodetermi-

⁵²⁵ Per la quale, come noto, il plebiscito viene dichiarato nullo proprio a causa della particolare situazione creatasi, che appunto integra una 'falsa' (ovviamente a giudizio delle NU, che fondano questa valutazione sull'analisi delle particolari condizioni di fatto) affermazione di volontà popolare, oltre a rappresentare una violazione (dalle NU giudicata sempre intollerabile, anche quando si parla di autodeterminazione) del principio dell'integrità territoriale: A/RES/31/4, 21.10.1976. Gli stessi ragionamenti, insomma, che sono stati avanzati in altre occasioni ed in particolare per il Togo francese.

nazione, alla luce della prassi delle NU è utile (ma soltanto, utile) che avvenga attraverso procedimenti democratico rappresentativi⁵²⁶ (così come è utile talvolta che attraverso plebisciti il popolo decida circa il modo di realizzare la propria autonomizzazione dallo stato estraneo che esercita la sovranità sul territorio)⁵²⁷ in quanto tali processi consentono di assicurare appunto, di 'dimostrare', che il comportamento dei governi⁵²⁸ corrisponda effettivamente alla volontà dei rispettivi

⁵²⁶ Per cui, talvolta nelle risoluzioni più risalenti, il problema viene posto in termini tali da indicare che la volontà popolare (che però diviene in questo senso una vera e propria discriminante, come se in assenza di una sua manifestazione la scelta non possa considerarsi lecita) possa solo servire per indicare la scelta tra un regime di semplice autogoverno ed uno di vera e piena indipendenza: A/RES/558 (VI) 18.1.1952 in cui, non a caso si tratta di territori in amministrazione fiduciaria e dove si chiede alle potenze amministratrici (dato che negli accordi di amministrazione, fatta eccezione per quello sulla Somalia sotto amministrazione italiana, manca l'indicazione circa la destinazione definitiva: indipendenza o autogoverno) di indicare i tempi di realizzazione dell'una o dell'altra sulla base della volontà popolare: «*Considering that the ... basic objectives of the Trusteeship System is the progressive development of the inhabitants of the Trust Territories towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each Territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned ...*». Ma, come già osservato, ben presto l'indicazione di questa alternativa scompare.

⁵²⁷ V. ad es. per il Ruanda Urundi A/RES/1579 (XV) 20.12.1960, in cui l'AG prende atto della decisione di tenere elezioni legislative nel territorio «... which will lead to the establishment of national democratic institutions and furnish the basis for the national independence ...», mentre contestualmente, A/RES/1580, 20.12.1960, richiede che venga proposto un referendum istituzionale, circa il mantenimento o meno della monarchia del Mwami. Successivamente, come noto, la situazione si è ulteriormente evoluta.

⁵²⁸ V. ad es. A/RES/637 (VII) 16.12.1952, in cui esplicitamente si prevede l'alternativa tra il plebiscito o qualsiasi altro mezzo democratico per effettuare la scelta. Al contrario, per la particolare situazione del Togo francese, v. i termini più cauti della A/RES/944 (X) 15.12.1955. V. una situazione analoga anche per Aden, A/RES/1949 (XVIII) 14.12.1963, e per la Guinea Equatoriale, A/RES/2067 (XX) 16.12.1965. Non manca, peraltro in dottrina, chi sostiene che l'unico mezzo per la realizzazione dell'autodeterminazione non possa che essere il plebiscito, ad es. per tutti, MEISSNER, *Das Selbstbestimmungsrecht nach Helsinki*, cit., e v. invece CRAW-

popoli, ma non perché, qualora i processi di autodeterminazione si siano svolti diversamente, non si possa in tale ipotesi, egualmente ritenere che la volontà popolare sia stata effettivamente rispettata dallo stato che esercitò la sovranità sul territorio⁵²⁹.

28. A seguito di tutto quanto detto fin qui, e limitando il discorso alle ipotesi in cui, rispettivamente per reprimere o per affermare l'autodeterminazione, si verifichi il ricorso all'uso della forza, occorre ora analizzare più a fondo il modo in cui si articola l'obbligo in parola al fine della prestazione della garanzia di cui si è discusso più sopra.

La garanzia prestata dall'ordinamento internazionale deve intendersi, come si è detto, necessariamente come generale, vale a dire che si richiede che essa venga prestata qualora vi sia o meno una situazione rivoluzionaria (in senso stretto) in atto⁵³⁰, e pertanto quando vi sia o meno in atto una situazione 'conflittuale' rientrante, ad esempio, nella categoria delle 'guerre civili' o almeno in una di quelle categorie di conflitti che sono prese in considerazione, ad esempio, dalle Convenzioni di

FORD, *The creation*, cit., 311 ss., che ne esclude la legittimità per le enclaves coloniali (e sul punto v. anche PERL, *The Falkland*, cit., 38).

⁵²⁹ Posizioni analoghe, vale a dire circa il legame (se pure non interpretato in senso 'strumentale') tra regimi democratici e effettiva presenza dell'autodeterminazione, v. le ad es. espresse in BALTA, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 18 s., van DYKE, *One man one vote*, cit., EMERSON, *From Empire*, cit., 287 s., GUILHAUDIS, *Le droit*, cit., 36, GUNST, *Aussenpolitik*, cit., 58. Del resto non sempre le elezioni possono rappresentare un modo per consentire realmente al popolo di esprimere liberamente la propria volontà, ad es. per quanto attiene alle vicende di Haiti, v. SCHMIDT, *The United States*, cit., 74. *Contra*, v. OPITZ, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 100. Cfr. anche la posizione, che mi sembra di poter sostanzialmente condividere, di HERTZ, *Nationality*, cit., 240.

⁵³⁰ V. *supra* n. 16. Salvo naturalmente a riconoscere che nel caso si tratta effettivamente di «parti in conflitto», A/RES/39/40, 7.12.1984 nn. 1, 2, 3 dove a proposito della situazione del Sahara (nella traduzione non ufficiale tedesca) «3. *ersucht daher die Konfliktparteien*» e vale a dire Marocco e POLISARIO.

Ginevra del 1949 ed in specie dai Protocolli aggiuntivi alle stesse del 1977 con particolare riferimento, come ovvio, ai problemi del trattamento delle 'vittime' e dei partecipanti ai conflitti armati non strettamente internazionali.

Che cioè ci si trovi o meno in presenza di quei presupposti in virtù dei quali gli altri stati sono abilitati a determinati comportamenti nei confronti degli eventuali 'gruppi' di rivoltosi (il riconoscimento, ad esempio, dell'organizzazione rivoluzionaria o del governo instaurato su una determinata porzione del territorio, eccetera), e vale a dire in particolare che ci si trovi di fronte ad un movimento rivoluzionario organizzato e tanto affermato da poter assumere, per il diritto internazionale generale, talune delle prerogative di uno stato, l'uso della forza da parte di uno stato per reprimere l'autodeterminazione del proprio popolo è illegittimo e pertanto generatore della responsabilità internazionale dello stato stesso, con la conseguente perdita della garanzia internazionale a suo favore circa l'impiego della forza: sia per quanto attiene ai rapporti dello stato con il *proprio popolo*, che per quanto riguarda i rapporti dello stato medesimo con gli altri *stati* (ma su quest'ultimo aspetto tornerò più avanti).

Il beneficiario della garanzia è, cioè come ripetutamente osservato, il popolo: ma il popolo nel suo complesso ed in senso generale e non quindi soltanto, né necessariamente, i movimenti di liberazione o comunque le organizzazioni rivoluzionarie eventualmete riferibili a quel popolo. Vale a dire, ad esempio, che, nel caso dei processi di autodeterminazione, alcune delle garanzie tipiche del sistema internazionale, come appunto quelle contenute nelle menzionate Convenzioni di Ginevra, sono applicabili direttamente e 'globalmente' ai popoli, e non soltanto alle loro organizzazioni di liberazione (eventualmente assenti, o, che, magari come accade spesso anche a livello di NU, non vengono in fatto riconosciute, ma per motivi di carattere politico). E che ciò implichi una note-

vole estensione del 'controllo'⁵³¹ internazionale sulle attività

⁵³¹ Sia pure usando il termine in un'accezione che prescinde dall'esistenza di una controversia in atto tra stati, v. sul punto ampiamente CASSESE, *Il controllo internazionale: contributo alla teoria della funzione di organizzazione dell'ordinamento internazionale*, Milano (Giuffrè) 1971, specialmente 97 ss. Comunque, come si è rilevato, la prassi delle NU dimostra più che ampiamente che, almeno nei fatti, queste svolgono in materia di autodeterminazione una funzione certamente preminente, proprio ed in particolare nel valutare le varie situazioni, e nell'indicare per ciascuna di esse quella che, a giudizio delle NU, appare la via di soluzione migliore e giuridicamente più corretta. In questa sede, pertanto, ed al fine del discorso che qui si intende condurre, non appare necessario condurre un'analisi approfondita del problema relativo alla eventuale «competenza» delle NU in materia (ed in quell'ambito alla competenza 'residuale' dell'AG, grazie ad es. al meccanismo della «Uniting for Peace», che solo talvolta viene utilizzato dall'AG), esclusiva rispetto a quella dei singoli stati.

Vi sono a mio parere, e sia pure rinviando ad altra più approfondita analisi che non può trovare posto in questa sede, due elementi dei quali occorre tenere conto, e che mi pare risolvano 'in radice' la questione, almeno ai fini del discorso che interessa di condurre qui. L'uno è un dato (v. anche *supra* n. 4 e cap. 2) testuale dello Statuto delle NU, nell'ambito del quale sembra difficile mettere in dubbio che queste ultime (e nel loro ambito in particolare l'AG) svolgano una funzione preminente in materia di autodeterminazione e di diritti dell'uomo in virtù delle disposizioni specifiche più volte richiamate, ed altresì in virtù del fatto che le NU stesse hanno esplicitamente inteso assumere su di sé (senza apprezzabili opposizioni) anche il compito di valutare quali territori debbano considerarsi soggetti alle disposizioni dello Statuto in tema di autodeterminazione. L'altro elemento, è un dato di prassi, derivante dal fatto che in concreto le NU (ed in particolare l'AG) hanno prodotto una prassi molto rilevante, cui, si voglia o meno riconoscere alle risoluzioni delle NU un valore più che esortativo, la gran parte degli stati hanno chiaramente mostrato di essere disposti ad aderire. Questa prassi, da un lato, unanimemente condanna gli stati repressori dell'autodeterminazione, e dall'altro indica, specialmente in presenza di situazioni di conflitto implicanti l'uso della forza, una serie di contromisure che gli stati sono invitati ad adottare, e la cui eventuale effettiva adozione, quindi, non può che considerarsi lecita: v. in particolare per tutti CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, cit., 250 s., che, a mio parere mette anche in luce un aspetto particolarmente interessante ai fini del discorso che si conduce qui, quello per cui, per citare testualmente, *ibidem* 251, «... il destinatario della raccomandazione... debba accettare il dibattito sul 'merito'... nell'ambito di organi dove... la fase del dibattito può avere talvolta rilievo maggiore della fase della deliberazione», e sia pure nella prospettiva

degli stati è evidente ed implica altresì una delicata ed attenta valutazione delle varie possibili situazioni, nella misura in cui se è vero (come ho creduto di ipotizzare più sopra) che quando di autodeterminazione si tratti il limite degli affari interni non scatta poiché le questioni di autodeterminazione non rientrano affatto in quell'ambito⁵³², è altrettanto vero, però, che sarà ben delicato e difficile valutare caso per caso quando un determinato comportamento dello stato assuma i connotati di una violazione dell'autodeterminazione del proprio popolo⁵³³ e per tanto possa determinare financo la conseguenza di rendere illecite (internazionalmente illecite) le stesse misure 'repressive', che lo stato adotti nei confronti dei propri sudditi, misure che per altri versi ed in altre circostanze, magari, sarebbero del tutto usuali e lecite, ed inoltre il cui uso, in questi casi, rientrerebbe certamente nell'ambito del dominio riservato dello stato territoriale⁵³⁴.

Poiché, se credo ben possibili e tra l'altro pienamente confermate dalla prassi le ipotesi qui sopra avanzate, è altrettanto ben difficile mettere in dubbio che in linea generale esista

della caduta in desuetudine dell'a. 73(e) e (limitatamente alla decolonizzazione) della norma in tema di affari interni, con cui, come rilevato, non concordo pienamente, v. molto interessanti le conclusioni analoghe a quelle di cui nel testo, *ibidem*, 224 s.

⁵³² *Supra* n. 17.

⁵³³ V. ad es. A/RES/39/38, 11.12.1984 per le Isole Vergini USA, di cui l'AG continua ad occuparsi nonostante vengano considerate come ormai non più rientranti sotto le disposizioni in esame. V. anche A/RES/39/34, 10.12.1984, sulle isole Vergini britanniche. V. *supra* ntt. 493 e 494.

⁵³⁴ V. ad es. di recente il complesso discorso condotto nella A/RES/39/159, 29.12.1984 (sulla immistione nella vita di altri stati mediante il sostegno ad azioni terroristiche, ecc., riportata nel testo non ufficiale tedesco) «unter Bekräftigung ... des unveräußerlichen Rechts aller Völker auf die Bestimmung ihrer eigenen Regierungsform ... ohne jedwede Art der Intervention ... von aussen, mit dem Ausdruck der tiefen Beunruhigung darüber, dass ... staatlicher Terrorismus ... gegen ... das Selbstbestimmungsrecht ... in Bekräftigung, des unveräußerlichen Rechtes aller Völker, unabhängig über ihr eigenes Schicksal ...» (corsivo mio).

e permanga tuttora il diritto per lo stato (diritti dell'uomo a parte, ma che proprio per questo vanno trattati in modo nettamente distinto e separato dall'autodeterminazione) di agire con tutti i mezzi ad esso propri per mantenere l'ordine interno⁵³⁵. E

⁵³⁵ Tenuto conto, peraltro, che l'obbligo dello stato esiste anche qualora manchi un conflitto, o almeno un conflitto 'visibile', v. le risoluzioni cit. *supra* n. 493 e *infra*, ancora, più ampiamente. Voglio dire che, essendo l'obbligo di rispettare l'autodeterminazione in tutti i popoli (coloniali, dipendenti e non) un obbligo generale verso la comunità internazionale intera (*erga omnes*, come si è visto) detto obbligo sussiste a prescindere dal fatto che nel caso siano o meno in atto situazioni conflittuali tali da condurre a scontri armati: tra lo stato e i propri sudditi, e tra lo stato e gli altri stati. In questo senso, si potrebbe, mi sembra anche affermare, che il solo fatto che uno stato eserciti *illegittimamente* il proprio potere sovrano su un territorio, o anche che lo eserciti legittimamente ma contro la volontà popolare, determinando *per ciò* solo un illecito è *per ciò* solo passibile delle conseguenze derivanti dal sistema di garanzie predisposto per il caso. Nella misura in cui, pertanto, l'esercizio di detto potere vi sia, l'uso della forza nei confronti dello stato che lo esercita dovrebbe essere sempre legittimo, sia pure ovviamente come *extrema ratio*, e quando cioè ne ricorrano le condizioni. Sul punto v. per tutti, molto ampiamente PICONE, *Obblighi*, cit. *passim*.

La 'graduazione' delle 'sanzioni', di cui l'uso della forza è quella estrema, diviene, in questa prospettiva un problema diverso e comunque una questione di fatto, dipendente solo dalle specifiche circostanze della singola fattispecie in esame. Quel che importa, comunque è che l'esercizio della sovranità (del potere di governo, insomma) da parte dello stato, in queste circostanze, *non* può in nessun caso essere e restare 'indisturbato', e cioè, in una parola, restare confinato nel dominio riservato dello stato medesimo: quell'effetto di internazionalizzazione cui si è già accennato, ha per conseguenza di impedire (sia pure con tutte le cautele che questa affermazione suggerisce) che anche le 'normali' azioni di polizia possano restare senz'altro confinate nella competenza esclusiva dello stato e pertanto risultare 'indifferenti' per l'ordinamento internazionale.

Ciò non va inteso nel senso che questo effetto si verifichi a titolo eccezionale, o per una 'limitazione', nel caso, del dominio riservato, ma semplicemente perché il problema *non* è interno affatto: la questione è tutta e solo di diritto internazionale, investe il comportamento degli stati (e solo di essi), riguarda in particolare un obbligo assoluto degli stati, e gli stati stessi devono pertanto sempre e comunque soddisfarlo, nei confronti di *ogni* popolo, in *ogni* circostanza. Essendo stato dunque tale obbligo 'contratto' verso la comunità internazionale nel suo insieme ogni stato che lo ritenga, e se del caso ogni organizzazione internazionale competente che ne

invece, mi sembra che l'ordinamento internazionale, ma in particolare le NU, nel caso dell'autodeterminazione siano indotti a valutare in funzione dell'obbligo di rispetto del principio di autodeterminazione le circostanze specifiche in cui un comportamento, altrimenti del tutto legittimo, di uno stato divenga passibile di condanna a livello internazionale e pertanto suscettibile delle sanzioni appropriate. Che poi lo stesso accertamento di questa responsabilità, e la sua eventuale sanzione, possano essere 'affidate' (nei termini ed alle condizioni che ho creduto di ipotizzare più sopra)⁵³⁶ ad uno o più stati, agenti *uti universi*, o ad organizzazioni di stati, agenti a loro volta in sostituzione o per 'delega' della collettività degli stati⁵³⁷, è cosa diversa, e che attiene unicamente alla particolare

riceva la delega, oppure anche *in base alle decisioni di un'organizzazione internazionale* (di cui lo stato interessato faccia parte e della quale faccia parte altresì lo stato che 'commina' la sanzione) che disponga del potere (magari anche esclusivo) di organizzare se non di gestire direttamente le sanzioni, può comminare le sanzioni contro il soggetto violatore della norma; potrà applicare cioè le «contromisure» del caso e nei termini e con le modalità che il caso suggerisce e richiede: vale a dire nella piena applicazione delle norme comuni in materia di proporzionalità ecc. delle sanzioni.

⁵³⁶ V. *supra* n. 22.

⁵³⁷ E v., infatti, il modo interessante, ed in qualche misura nuovo, in cui il problema viene impostato nella recente dichiarazione di Manila sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali (in annesso ad A/RES/37/10, 15.11.1982), dove, poste le premesse per lo più usuali circa il rispetto dell'autodeterminazione (che però appare scissa in due parti: la riaffermazione del principio dell'eguaglianza dei diritti e del diritto all'autodeterminazione dei popoli, e l'esigenza che gli stati si astengano da atti che abbiano per effetto di privare i popoli del diritto all'autodeterminazione), all'a. 12 della parte I testualmente si afferma: «12. In order to facilitate the exercise by the peoples concerned of the right to self-determination as referred to ... the parties to a dispute may have the possibility ... to have recourse to the relevant procedures mentioned in the present Declaration ...»: potrebbe essere, mi sembra un modo per dire che non solo lo stato che eventualmente detenga la sovranità su un territorio possa essere interessato ad un problema di autodeterminazione, ma anche altri, la cui interferenza nel problema si potrebbe in qualche modo considerare, implicitamente almeno, riconosciuta come lecita. Del resto non si vede come altri-

struttura ed alle modalità di funzionamento tipiche del sistema internazionale.

Gli elementi di fatto, e le correlative presunzioni, infine, su cui l'accertamento in questione debba essere fondato sono naturalmente quelli già indicati, e in quest'ottica, pertanto, assume ovviamente un'importanza fondamentale la menzionata valutazione circa l'effettivo e permanente rispetto da parte dello stato dei diritti, in primo luogo politici, dell'uomo nel senso però già indicato: per cui, se il mancato riconoscimento di tutti, o alcuni, di detti diritti costituisce indubbiamente un elemento di valutazione formidabile ed evidente ai fini del 'giudizio' circa il mancato rispetto da parte dello stato dell'autodeterminazione del proprio popolo⁵³⁸, è però a mio parere

menti una controversia *tra stati* possa nascere in tema di autodeterminazione: salvi ovviamente i casi di 'conflitti di sovranità', che, però, le stesse NU non considerano problemi di autodeterminazione. D'altra parte, successivamente (Parte II terza conclusione) «*Declares that nothing in the present Declaration could in any way prejudice the right to self-determination, freedom and independence, as derived from the Charter, of peoples forcibly deprived of that right and referred to in the the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, particularly peoples under colonial and racist régimes or other forms of alien domination; nor the right of these peoples to struggle to that end and to seek and receive support...*» (corsivo mio). Che poi il termine «struggle» possa essere interpretato in maniera diversa, ad includervi la lotta pacifica e non solo (o non affatto secondo taluno, ma mi pare piuttosto immotivatamente data la prassi, v. STONE, *Conflicts*, cit. 80 ss.) quella violenta, non mi sembra particolarmente significativo: quel che conta è che il mancato rispetto dell'autodeterminazione implica la nascita di una responsabilità internazionale dello stato, cui si potrà reagire con i mezzi di volta in volta necessari e leciti.

⁵³⁸ Ed infatti spesso nella prassi, è questo il criterio che viene utilizzato, posto specialmente che la relazione tra i diritti dell'uomo e l'autodeterminazione viene instaurata dalla prassi molto di frequente e, mi sembra sempre in maniera chiara nel senso di cui nel testo: v. ad es. A/RES/421 (V) 4.2.1950 e A/RS/545 (VI) 5.2.1952, e cfr. anche sulla relazione indicata nel testo ad es. A/RES/1815 (XVII) 18.12.1962, A/RES/2649 (XXV) 30.11.1970, A/RES/2674 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2675 (XXV)

altrettanto ben certo, e giova sottolinearlo, che come il mancato rispetto (almeno integrale) di essi non implichi *necessariamente* che l'autodeterminazione sia violata, parimenti il pieno rispetto di essi *non implica affatto*, se non nei termini presuntivi indicati poco più sopra, che debba senz'altro ritenersi che sia in atto rispettata, da parte di quello stato, l'autodeterminazione del proprio popolo.

Quando, a seguito del colpo di stato in Cile, l'AG interviene in merito, da un lato si preoccupa attivamente delle violazioni dei diritti dell'uomo conseguenti all'organizzazione di quel governo, ma dall'altro deduce proprio da questa accertata e permanente violazione dei diritti civili e politici dell'uomo che, nel caso, al popolo cileno viene in atto negato il 'diritto' all'autodeterminazione⁵³⁹ dato che quest'ultima risulta violata proprio dall'esistenza di un governo costituito non rappresentativo della popolazione⁵⁴⁰. E non diversamente si comporta la comunità internazionale, e per essa le NU, anche in analoghe circostanze, in cui abbastanza chiaramente, mi sembra, il mancato rispetto dei diritti politici dell'uomo, è messo in

9.12.1970, A/RES/2714 (XXV) 15.12.1970, A/RES/33/23, 20.11.1978, A/RES/35/32, 14.11.1980.

⁵³⁹ Seppure espresso, come spesso accade quando si tratti di fenomeni che si verificano all'interno di uno stato «legittimo», attraverso circonlocuzioni del tipo «diritto del popolo e decidere liberamente il proprio destino», «diritti inalienabili del popolo», ecc. V. ad es. A/RES/3219 (XXIX) 6.11.1974, A/RES/3448 (XXX) 9.12.1975, A/RES/31/24, 16.12.1976 A/RES/32/118, 16.12.1977, A/RES/33/175, 20.12.1978, A/RES/34/179, 17.12.1979, A/RES/36/157, 16.12.1981. E v. anche relativamente alla Cambogia A/RES/39/5, 1.11.1984 n. 2.

⁵⁴⁰ Ovviamente, nella prospettiva indicata, gioca un ruolo non indifferente anche la valutazione circa il 'grado' di dipendenza economica del paese, con particolare riferimento alla presenza, *in loco*, ed alla importanza degli investimenti 'esteri', per lo più intesi nel senso di investimenti di soggetti economici non originari del luogo, e quindi ivi compresi quelli provenienti dalla potenza che detiene la sovranità sul territorio. Sul problema, in generale, v. CASSESE, *Foreign economic assistance and request for civil and political rights in Chile; a case study*, in *Texas Int. Law Journal*, 1979, 251 ss.

collegamento con l'impossibilità, che ne consegue, di ritenere che quella popolazione possa considerarsi effettivamente ed interamente rappresentata⁵⁴¹ dal governo che attualmente la

⁵⁴¹ In questo senso mi sembra che sia di notevole interesse sottolineare il modo in cui la questione viene impostata dagli stati quando si tratti di giustificare interventi esterni 'umanitari' o in difesa di interessi generali della comunità popolare che si ritiene, da parte appunto di stati 'terzi', conculcata. L'intervento statunitense (e di altri stati) a Grenada mi sembra che sia un caso esemplare: l'intervento, infatti, a stretto rigore, avrebbe potuto essere fondato su esigenze, appunto, di carattere umanitario (la difesa dei cittadini statunitensi, e la cessazione delle violenze locali), mentre al contrario viene principalmente fondato (non diversamente, del resto da altre situazioni simili, statunitensi e non) proprio su una serie di (alquanto spericolate, mi sembra) motivazioni, che da un lato sono del tutto estranee agli interessi della popolazione locale, mentre dall'altro appaiono perfettamente compatibili con le norme tradizionali in tema di intervento.

A prescindere, infatti, dai ripetuti riferimenti alla minaccia per la sicurezza degli USA (e di altri stati) derivante dal massiccio riarmo delle forze armate grenadiane (su cui v. ad es. VALENTA J., VALENTA V., *Leninism in Grenada*, in *Problems of Communism*, 1984, July-August, 1 ss., contributo fondato sui documenti segreti sequestrati appunto a Grenada), reperibili nelle molteplici dichiarazioni 'ufficiali' e nei già citati dibattiti in sede NU, mi sembra molto significativa la motivazione legale offerta dal Legal Adviser, ROBINSON, il 10.2.1983 (v. la in *AJ*, 1984, 661 ss., dove sono indicate anche le motivazioni su cui non si basa l'intervento stesso, e vale a dire: non l'a. 51 della Carta — appunto — non diversamente dall'occasione della crisi dei missili a Cuba, né l'a. 2 (4) della Carta: «We did not assert a broad doctrine of 'humanitarian intervention'. We relied instead on the narrower well established ground of protection of U.S. nationals», *ibidem*, 665), 662 «... (1) the lawful governmental authorities of a state may invite the assistance in its territory of military forces of other states or collective organizations in dealing with internal disorder as well as external threats; (2) regional organizations have competence to take measures to maintain international peace and security ...; and (3) the right of states to use force to protect their nationals. ... I would emphasize that the United States has not taken a position as to whether any one of these grounds standing alone would have provided adequate support for the action».

Quanto alla richiesta di intervento da parte del Governatore di Grenada (la cui posizione costituzionale meriterebbe di essere approfondita, se pur non può trovare spazio in questo contesto, ma v. più avanti) lo stesso funzionario rileva «We were unable to cite his request in our first statements of the U.S. position because of fears for his safety ... The request of lawful authorities is a well established basis for

amministra⁵⁴². Come si osservava cioè, il mancato rispetto, in una determinata situazione, dei diritti civili e politici dei cittadini assume la veste di un elemento di 'prova' del mancato rispetto (anche) dell'autodeterminazione⁵⁴³: ma appunto, mi

providing military assistance in the exercise of its inherent right of self-defence ... or for other lawful purposes, such as maintenance of internal order» (*ibidem*, 662). Diversamente, peraltro, osserva ancora il Legal Adviser (*ibidem* 665) per quanto attiene agli interventi dell'URSS «... The illegal Soviet invasions and continuing occupation of Czechoslovakia and Afghanistan involved undisguised efforts to replace one established government with another more amenable to Soviet wishes. There are no facts analogous to the request of the Governor General ... The Soviet Union cannot rely on any invitation from a regional security organization...».

Pur confessando che la sottigliezza della distinzione me la rende poco perspicua, mi sembra invece utile rilevare come gli stati tendano sempre ad utilizzare argomenti formali tendenti a motivare le azioni come intraprese in favore di autorità (la cui legittimazione è variamente giustificata, e in questo senso è rimasto famoso il frenetico scambio di messaggi tra rappresentanze locali e governo USA all'epoca della crisi dominicana) ed esigenze delle popolazioni, ma comunque fondate su un richiesta di intervento formalmente attendibile. Ed anche in questa prospettiva mi pare che vada inquadrato il già riferito tentativo di ottenere un riconoscimento dei movimenti di opposizione all'attuale regime nicaraguense (v. anche *supra* nt. 293).

Sempre a proposito di Grenada, come noto, l'originaria Costituzione del 1967 (all'epoca dell'indipendenza ed entrata di Grenada nel Commonwealth britannico, confermata, nel 1974) era stata sostituita (e comunque sospesa) a far data dal 13.3.1979: il nuovo governo così instauratosi fu riconosciuto, tra l'altro dagli USA, quasi immediatamente; cfr. JOYNER, *The United States action in Grenada: Reflections on the lawfulness of invasion*, in *AJ*, 1984, 138. Sulla questione cfr. anche i preoccupati commenti di BOYLE, CHAYES, DORE, FALK, FEINRIDER, FERGUSON, JR., FINE, NUNES, WESTON, *International lawlessness in Grenada*, *ibidem*, 172 ss. Per un'opinione contraria v. MOORE, *Grenada and the international double standard*, *ibidem*, 145 ss.

⁵⁴² Tanto che le NU, addirittura in qualche caso dichiarano esplicitamente di «attribuire» esse direttamente la libertà ai popoli interessati, come a proposito del Kashmir nella S/RES/47, 21.4.1948 (A1, b).

⁵⁴³ Tipico in questo senso, mi sembra, è ad es. il (già ricordato, *supra* n. 15) caso della Corea, in cui esplicitamente (ad es. nella A/RES/376 (V) 7.10.1950) si afferma che l'esistenza, in Corea del Sud, di un governo rappresentativo, «effettivo», espressione dalla «volontà maggioritaria» della «maggioranza» della popolazione, giustifica le posizioni assunte dall'AG, specialmente in vista della volontà di tenere

pare, è questa una valutazione tutta di fatto, in virtù della quale si deduce che la mancanza di determinati diritti *deve necessariamente* implicare la mancanza anche di altri ed in particolare di quello all'autodeterminazione⁵⁴⁴.

E, per converso, le NU nel caso dell'Afghanistan⁵⁴⁵ esprimono la condanna dell'intervento straniero non solo e non tanto in quanto ne sia discussa la legittimità della richiesta (comunque, nel caso, e si tratta, a mio parere, di un elemento di grande rilievo e fortemente caratterizzante nel quadro del discorso che si conduce in questa sede, non sotto il profilo dell'illegittimità del governo che la aveva avanzata), ma in quanto la presenza delle forze armate straniere si ritiene che impedisca (sembrebbe appunto che, nel caso, si presume che impedisca) che il popolo afgano possa esprimere un governo effettivamente rappresentativo degli interessi e della volontà

anche elezioni «democratiche». V. in generale anche, CHARVIN, *Le réunification de la Corée*, in *Revue Belge de Droit International*, 1978/79, 5 ss.

⁵⁴⁴ Ad es. il rifiuto popolare della Costituzione rodesiana, costituisce una prova (ovviamente, nel caso, né l'unica né la principale), appunto della mancanza di un sufficiente grado di autodeterminazione per le popolazioni locali, A/RES/1747 (XVI) 28.6.1962, e v. anche, A/RES/1883 (XVIII) 14.10.1963, A/RES/1889 (XVIII) 6.11.1963, o addirittura, posto che la costituzione non sia stata accettata, come detto, l'invito alla convocazione di una «conferenza costituzionale» che la riformuli *con la partecipazione universale da parte della popolazione*. Egualmente, ancora, per i territori sotto dominazione portoghese, la negazione ai partiti politici locali della possibilità di esprimersi, A/RES/1807 (XVII) 14.12.1962. Ma addirittura, il solo fatto che la costituzione locale non sia fondata su «principi democratici» (a giudizio, e così come definiti dalle stesse NU) è sufficiente, ad es. A/RES/1957 (XVIII) 11.12.1963, relativa alla situazione nelle isole Figi. E gli esempi potrebbero continuare, ovviamente.

⁵⁴⁵ V. per tutti di recente A/RES/39/13, 21.11.1984 sulla situazione in Afghanistan «*Reaffirming further the inalienable right of all peoples to determine their own form of government and to choose their own economic, political and social system free from outside intervention, subversion, coercion or constraint of any kind whatsoever, Gravely concerned at the continuing foreign armed intervention in Afghanistan, in contravention of the above principles, and its serious implications for international peace and security, ...*».

collettivi dell'intera popolazione. Ma, al tempo stesso, l'invito a lasciare il paese è rivolto, come di prammatica, a tutte le forze estranee, ma non contiene, almeno finora, alcun riferimento all'opportunità di aiutare in qualche maniera la parte della popolazione afgana in lotta contro il regime al potere⁵⁴⁶.

È ben chiaro, mi sembra e giova ribadirlo, che la differenza di accenti che nella prassi si può rilevare rispetto al trattamento di situazioni differenti e distinte appare abbastanza nitidamente motivata dall'esigenza di soddisfare, mediante l'uso di strumenti differenziati, obiettivi finalisticamente identici e sintetizzabili in un'unica proposizione: la corrispondenza più volte citata, tra il comportamento dello stato e quello voluto dalla popolazione nella sua interezza. Quale che sia, momento per momento questa volontà popolare. Vale a dire che lo stesso scopo dell'autodeterminazione non appare definibile in un determinato risultato da realizzare in un determinato momento, e quindi ad esempio, come spesso si afferma, da realizzare con l'indipendenza, e magari, da considerare con essa esaurito: in primo luogo perché già la stessa indipendenza non è affatto obiettivo comune per tutte le situazioni⁵⁴⁷, posto che

⁵⁴⁶ V. di recente A/RES/37/37, 29.11.1982, A/RES/38/29, 2.2.1984. Si vuol dire, che in qualche modo le NU mostrano di avere, almeno allo stato dei fatti, qualche dubbio (o comunque, sia pure per motivi politici di non desiderare di esprimere una posizione definita in merito) anche circa l'effettiva corrispondenza tra la volontà della maggioranza della popolazione afgana e gli obiettivi dei gruppi che combattono il regime al potere: il dubbio, alla luce degli avvenimenti, è certamente spiegabile. Ma, quello che è interessante, è che, prescindendo del tutto dalla questione (e pertanto non pronunciandosi affatto circa la legittimazione dei vari contendenti), le NU esprimano la convinzione che l'autodeterminazione non possa essere assicurata in Afghanistan, dato che la presenza delle forze armate straniere lascia «presumere» (di per sé, si potrebbe dire) che il governo al potere sia, a dir poco, suscettibile del dubbio di non essere rappresentativo dell'intero popolo afgano.

⁵⁴⁷ Tanto vero fra l'altro, che per un certo periodo di tempo (peraltro, come già rilevato, piuttosto breve) si è ritenuto che anche i territori in amministrazione fiduciaria non dovessero necessariamente avere «diritto» all'indipendenza, ma solo ad una qualche forma di autogoverno, e da ciò derivò quindi la necessità di definire e

comunque almeno la secessione non sembra ammessa, ed in secondo luogo perché l'indipendenza rappresenta un mezzo necessario (in talune circostanze), *ma solo un mezzo* per la realizzazione di quella più generale corrispondenza, tra aspirazioni popolari e comportamento dello stato, che a mio parere costituisce il genuino contenuto del principio di autodeterminazione.

È ovvio che ad un popolo dipendente sia in primo luogo necessario realizzare quel sufficiente grado di autonomia perché possa esprimersi, e quindi sia necessaria l'indipendenza⁵⁴⁸ (oppure una delle altre possibili forme di 'liberazione', che si sostanziano nella partecipazione piena ad un altro stato); ma ciò fatto, il processo di autodeterminazione non si esaurisce, dato anzi, che solo a partire da quel momento il popolo potrà finalmente operare tutte quelle altre ulteriori scelte, per così

precisare meglio il problema nella più volte citata A/RES/1541, che fornisce del concetto un'interpretazione ben chiara ed univoca e, mi sembra, mai più contestata dagli stati. V. significativamente, proprio sul punto, DEMPSEY, *Self-determination*, cit., loc., cit.

⁵⁴⁸ Ma anche, ed in fondo è già questa una prova dell'inessenzialità, ai fini della realizzazione dell'autodeterminazione dell'ottenimento dell'indipendenza almeno in senso pieno e tecnico, una qualsiasi altra forma di 'autonomizzazione', purché tale da consentire alla popolazione interessata di realizzarsi pienamente nelle proprie aspirazioni.

Appunto, le condizioni non vengono soddisfatte solo e necessariamente attraverso la piena indipendenza, poiché è sufficiente qualcosa non di meno, ma di differente: che il popolo trovi la possibilità di vivere in un sistema che ne rappresenti le aspirazioni. Le aspirazioni di *tutto* il popolo, e quindi anche di *tutto* il 'nuovo' popolo, quando fuso con altri. Non occorre cioè che il popolo possa vivere in uno stato 'tutto suo', ma che possa vivere in un sistema che ne riconosca le esigenze (e se del caso le protegga con misure particolari, in quanto esigenze di minoranze) e tenga conto della aspirazioni di tutti i sudditi. In questo senso e per questo fine può essere (ma non inevitabilmente è) necessario che il popolo realizzi l'indipendenza; ed inoltre, se queste sono le finalità dell'autodeterminazione, esse devono logicamente valere (e gli aa. 1 e 55 della Carta, mi sembra lo confermano se pure indirettamente) per ogni popolo, dipendente, coloniale, occupato o non che sia.

dire di 'regime', interno o internazionale ed economico, e svolgere in piena autonomia le attività necessarie alla partecipazione piena (democratica, in senso 'occidentale' o meno che sia) alla formazione della volontà dello stato del quale fa parte: opzioni tutte che appunto tutte insieme rappresentano il contenuto integrale dell'autodeterminazione.

In casi come quello dell'Afghanistan, del Cile, della stessa Cambogia, del Nicaragua, della Rhodesia, del Sud Africa, di Grenada, della Repubblica Dominicana, del Guatemala, eccetera, il problema non consiste certamente nel raggiungimento dell'indipendenza: anzi, questa tecnicamente c'è già al punto che taluni di questi regimi 'chiedono' l'aiuto dall'esterno ad altri stati, sia pure allo scopo di meglio combattere le opposizioni interne, che a loro volta si presumono da parte dei governi locali più o meno largamente sollecitate dall'esterno. Ma, spesso, è appunto proprio questo intervento esterno che viene condannato dalle NU, e proprio perché il regime in atto (e mantenuto in vita o imposto mediante l'intervento esterno) si suppone che realizzi esattamente l'effetto opposto di quello dovuto in ragione del rispetto dell'autodeterminazione: vale a dire in sostanza che è precisamente finalizzato a *non* consentire al popolo di esprimere, ma specialmente di vedere realizzate, le proprie aspirazioni, che in casi del genere sono indubbiamente di 'regime', economico, politico o internazionale che sia, e non certamente di *status*.

29. La repressione delle menzionate 'aspirazioni' popolari avviene per lo più, come noto, mediante l'uso di strumenti coercitivi, sia del tipo statale 'interno' (strumenti di polizia, insomma) e sia, ed è il discorso che interessa qui principalmente di condurre, mediante l'uso della forza ad opera di stati 'terzi', quando questi, ad esempio, intervengano a sostegno del governo 'minacciato' dalle rivendicazioni popolari.

Prescindendo per il momento in questa sede dell'analisi del problema relativo alla legittimità o meno, della 'pretesa'

repressiva dello stato territoriale e, in conseguenza della legittimità del comportamento di quegli stati che su sua 'richiesta' dovessero intervenire, mette conto di rilevare come nell'ottica di questo discorso, e considerato che la gran parte degli stati essendone firmatari sono anche contrattualmente vincolati al rispetto dell'autodeterminazione nei termini di cui alla Carta delle NU, si inserisca certamente, ed in misura rilevante, anche l'ulteriore problema circa l'interpretazione a questo fine, e la collocazione da assegnare all'a. 2 n. 4 della Carta nell'economia del sistema dello Statuto, dato che la disposizione in parola (almeno secondo un'interpretazione restrittiva) nell'esprimere un divieto generale di uso della forza potrebbe venire interpretata nel senso di essere intesa ad escludere sempre e comunque la possibilità dell'intervento esterno, salvo soltanto qualora esso si verifici a favore dell'organizzazione governativa costituita, ed inoltre, anche in quest'ipotesi, soltanto qualora questa ne abbia fatto richiesta.

In effetti il problema si pone perché qualora si dovesse considerare il governo costituito ('legittimo' o non che sia) in quanto tale svincolato dal controllo internazionale circa la legittimità del suo comportamento nei confronti del popolo (sempre, giova ripeterlo, circa i 'fini' di detto comportamento, e non rispetto ai 'mezzi', che sono oggetto di altre norme), e pertanto principalmente messo al riparo da ogni interferenza da parte delle comunità internazionali (attraverso le NU ad esempio) o dei singoli stati agenti *uti universi*, si potrebbe avere davvero, come rilevato in una recente polemica⁵⁴⁹, e sia pure al

⁵⁴⁹ Mi riferisco alle ben note opinioni (all'origine di una nota polemica con lo SCHACHTER, *ibidem*, 645 ss.) del REISMANN, *Coercion and self-determination: construing Charter article 2 (4)*, in *AJ*, 1984, 642 ss. che peraltro mi sembra si muova in direzione analoga, ma che, molto correttamente, a mio parere, osserva, 644 s. «In communities without established or durably institutionalized procedures for the transfer of power, a group of military officers, without a base of popular support, seizes the government. ... As their control is precarious, the officers immediately seek the support of an outside superpower ... Because of this foreign reinforcement,

limite, l'effetto di obbligare a considerare lecito l'intervento di uno stato a favore di un regime nato, ad esempio, da un colpo di stato antipopolare, ma che abbia raggiunto un tasso minimo di stabilità amministrativa sul territorio, ed illecito, invece, quello a favore del governo oggetto del colpo di stato medesimo e che viceversa intenda essere (o sia in fatto) rispettoso del principio di autodeterminazione: in una parola, che sia 'rappresentativo' dell'intera popolazione. Il che, applicato più specificamente ai problemi dell'autodeterminazione, significherebbe che dovrebbe considerarsi senz'altro lecito l'intervento di uno stato a favore del governo costituito, e viceversa senz'altro illecito quello a favore del popolo che lotti per l'autodeterminazione, almeno fino a quando quest'ultimo non sia riuscito a sostituire il governo costituito, oppure ad essere da esso stesso e da altri stati riconosciuto. Del resto la storia delle relazioni internazionali non è certamente avara di ipotesi del genere, vale a dire di casi in cui le valutazioni 'politiche' degli stati hanno finito per fare premio su valutazioni giuridicamente più corrette (almeno a mio parere), grazie però proprio all'uso di motivazioni formali di questo tipo a giustificazione degli interventi. Intendo dire, in una parola, che un'importanza determinante assume il modo a cui si ricostruiscono le compatibilità reciproche tra i vari principi generali di diritto internazionale, e, in ambito NU, la compati-

what would probably have been an evanescent violation of the popular will persists. Ironically most of the sequences of this scenario are compatible with traditional international law and article 2 (4) as it has been mechanically applied. The usurpers may be recognised as a government ... Other governments ... are not deemed to be 'intervening'; yet if another foreign force entered the country, put the mutinous military back in the barracks and reinstalled the ousted government ... it would violate the terms of article 2(4). The net effect of a mechanical interpretation of article 2(4) may be to superimpose on an unwilling polity, an elite and ideology and an external alignment alien to its wishes. ... In consequential terms, the scenarios we have rehearsed are as destructive of the political independence of the community concerned as would be a massive invasion by the armed forces of another state».

bilità reciproca tra i 'fini' indicati come propri del sistema della Carta⁵⁵⁰.

La soluzione di questa difficoltà, però, mi sembra che possa essere vantaggiosamente offerta proprio dalla ricostruzione fin qui proposta dei fenomeni generati dai problemi di autodeterminazione, in quanto tale ricostruzione consente di collocare, diversamente forse da quanto normalmente si afferma da parte di taluno, anche la disposizione di cui all'a. 2 n. 4 dello Statuto in un'ottica coerente al principio di autodeterminazione, e dunque probabilmente è in grado di evitare il risultato 'sgradevole' (ma magari, secondo certe interpretazioni, 'formalmente' corretto) appena richiamato.

Il principio di autodeterminazione, infatti, giuoca, a mio parere, un ruolo assolutamente centrale non solo in quanto principio generale di diritto internazionale (e per di più, direi, da collocare tra quelli inderogabili), ma anche, come appena rilevato, su di un piano più propriamente contrattuale: al livello cioè della Carta delle NU, della quale costituisce quello strumento essenziale (oltre che al tempo stesso quell'importante obiettivo del sistema medesimo) per il raggiungimento dello scopo primario del sistema delle NU che consiste nel mantenimento della pace «universale»⁵⁵¹.

Lo stesso a. 2 n. 4 della Carta, quindi, occorre che sia letto nel quadro e nei limiti di tali obiettivi generali⁵⁵², e tra di essi quindi in particolare alla luce dell'obbligo generale per tutti gli stati membri, *individualmente e collettivamente*⁵⁵³, di agire, e di

⁵⁵⁰ Circa il 'ruolo' delle NU in molte situazioni conflittuali del genere, v. ad es. CHIP, *A United Nations role*, cit., 15 ss.

⁵⁵¹ V. più ampiamente *supra* Cap. 2.

⁵⁵² Come del resto esplicito nel primo co. dello stesso articolo «... in pursuit of the Purposes stated in Article 1 ...».

⁵⁵³ Così, come noto, ad esempio testualmente all'a. 56, in esplicito riferimento all'a. 55; ma egualmente si esprime, come noto, l'AG in gran parte delle risoluzioni relative ai problemi dell'autodeterminazione.

'indurre' gli altri stati ad agire in senso conforme ai principi dello statuto. Nella graduazione peraltro di tali principi e obiettivi fondamentali, che ne deve necessariamente essere dedotta, quanto meno alla luce del fatto che i vari principi devono poter coesistere senza che l'applicazione dell'uno impedisca (o vanifichi) l'applicazione degli altri⁵⁵⁴. E dunque, per quanto attiene più specificamente al problema dell'autodeterminazione: l'unico modo, mi sembra, per ricostruire correttamente la 'logica' del sistema è quello di riconoscere al principio di autodeterminazione, sia nel diritto internazionale generale che (ed è quello che qui interessa) nel sistema della Carta, quel ruolo centrale e determinante cui si è accennato; ruolo che può agevolmente essere ricostruito per via interpretativa già dal contenuto delle disposizioni degli aa. 1 e 55 dello Statuto, così come in precedenza ho cercato di interpretarli⁵⁵⁵.

Del resto, che tra i vari principi di cui sopra, una 'graduazione' del genere vi sia e comunque possa e debba essere ricostruita, nel senso indicato di riconoscere un ruolo discriminante al principio di autodeterminazione rispetto agli altri principi della Carta, potrebbe essere dimostrato (pur prescindendo da quanto detto fin qui) anche soltanto dal modo in cui, ad esempio, nella stessa Dichiarazione sull'aggressione, questo fenomeno viene messo in relazione appunto con il principio di autodeterminazione dei popoli, oppure ancora dal modo in cui la medesima relazione viene instaurata nella Dichiarazione del 1965 sull'inammissibilità dell'intervento⁵⁵⁶ e comunque, per non ritornare su un'analisi già condotta, dal modo in cui in

⁵⁵⁴ Discutibile in questo senso, mi pare pertanto, la nota tesi britannica relativa allo Stretto di Corfù, dinanzi alla CIG, in CIG Rec., 1949, 243 ss.

⁵⁵⁵ V. *supra* n. 4.

⁵⁵⁶ V. *supra* n. 4 e cap. 4. Cfr. anche in genere, BRUHA, *Die Definition der Aggression: Faktizität und Normativität des UN-Konsensbildungsprozesses der Jahre 1968 bis 1974 zugleich ein Beitrag zur Strukturanalyse des Völkerrechts*, Berlin (Dunker Humblot) 1980, specialmente 123 ss.

genere, in documenti, pur non attinenti specificamente al tema dell'autodeterminazione, detta relazione viene inequivocabilmente e sistematicamente instaurata, al punto da rappresentare una vera e propria costante nella prassi delle NU.

In questo modo, mi pare che l'asserita centralità, nell'ambito della Carta del principio di autodeterminazione, se da un lato consente di definire, così come li ho descritti in precedenza, gli obblighi ed i conseguenti diritti e facoltà degli stati, dall'altro conferma l'ipotesi, già avanzata, in virtù della quale il principio di autodeterminazione vada considerato come un *criterio di valutazione discriminante* nelle singole fattispecie concrete al fine di valutare la legittimità delle azioni che gli stati eventualmente decidano di intraprendere: ovviamente quando ne ricorrano le condizioni, che di volta in volta giustificano i vari possibili interventi degli stati e comunque nei limiti della proporzionalità della risposta rispetto all'entità della violazione. Che poi la risposta dei singoli stati alla repressione con la forza della legittima volontà di autodeterminazione di un popolo possa a sua volta svolgersi con strumenti violenti, specie se, come accade normalmente, gli stati medesimi possano sentirsi in qualche modo 'autorizzati' o almeno legittimati a farlo dall'atteggiamento delle NU, e che magari detta risposta degli stati possa essere costruita in termini di una rappresaglia in difesa dell'interesse dell'intera comunità internazionale, è di nuovo problema diverso ed ulteriore. Quel che importa di sottolineare qui è solo che detta reazione dovrebbe considerarsi in ipotesi del tutto legittima, specialmente quando, come si vedrà poco più avanti, non solo sia stata 'autorizzata', ma, come accade assai di frequente, esplicitamente sollecitata dalle NU.

D'altra parte, la mancanza nel sistema internazionale di uno «sceriffo»⁵⁵⁷ che disponga del monopolio dell'uso della

⁵⁵⁷ Per usare l'espressione del REISMANN, *Coercion*, cit., 643, che giova forse, per maggiore chiarezza riportare per intero, in quanto in premessa ai discorsi di cui sopra nt. 549, nei termini, se si vuole fantasiosi e poco 'drammatici', ma rudemente

forza (o almeno dell'accertamento degli illeciti e dell'applicazione delle corrispondenti sanzioni), oltre a non essere ovviamente per nulla influente al fine della valutazione in termini normativi degli obblighi reciproci ed assoluti degli stati, non implica neanche, mi sembra, che gli stati non siano comunque ed in ogni caso obbligati a determinati comportamenti od omissioni, e che le eventuali sanzioni possano venire decise unilateralmente dagli stati stessi sulla base di proprie unilaterali valutazioni⁵⁵⁸; nel senso che ogni stato è in ultima analisi soltanto libero di decidere di propria iniziativa se applicare in concreto eventuali sanzioni contro lo stato violatore della norma, e queste ultime comunque in ogni caso a loro volta nel rispetto delle norme generali e particolari in materia.

realistici dell'A., per il quale la situazione della comunità internazionale odierna, in assenza di una struttura centralizzata, capace (direi io) di esercitare il monopolio dell'uso della forza «...was reminiscent of the standard American morality play: a town in the 'Wild West' in the 19th century without a sheriff, good people, perforce, carrying their own weapons and protecting their rights as they see fit. A sheriff comes to town, announcing that he brings with him law and order. ... Presumably, all good people would be delighted by this constitutional change ... Suppose however ... it becomes clear that the sheriff is utterly incapable of maintaining order. The rule against unilateral force ... may continue on the books, but it is difficult to believe that even the best citizens will refrain from the techniques of self-help ...».

⁵⁵⁸ Che è, mi sembra, il timore espresso da SCHACHTER, *The legality of pro-democratic invasion*, in *AJ*, 1984, 649.

CAPITOLO SESTO

AUTODETERMINAZIONE E DIVIETO DI USO DELLA FORZA: L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TALUNI CASI PARTICOLARI

SOMMARIO: 30. Le conclusioni raggiunte, con particolare riferimento al contenuto ed alla natura dell'obbligo per gli stati in tema di autodeterminazione. L'atteggiamento degli stati rispetto al principio di autodeterminazione ed il movimento convenzionale che direttamente o indirettamente ad esso si richiama. La Convenzione sul Genocidio. La Convenzione sull'apartheid. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi consentono di estendere alla gran parte delle situazioni di conflitto interno la protezione ivi prevista. — 31. Il comportamento degli stati in relazione ai problemi 'indotti' dai processi di autodeterminazione. Il movimento convenzionale e la legislazione interna degli stati in tema di estradizione e di asilo manifestano la tendenza degli stati a farsi in qualche modo carico dei problemi dell'autodeterminazione ed implicano anche un 'giudizio' circa gli stati che non la rispettano. — 32. La differenza tra la regolamentazione internazionale del fenomeno della rivoluzione, e quella relativa alle pretese di autodeterminazione: la garanzia dell'autodeterminazione deve intendersi come permanente, e pertanto da prestare a prescindere anche dall'esistenza in atto di un conflitto. La legittimità dei governi, e degli stati, che non viene negata dal principio di autodeterminazione, non impedisce, però di considerare come legittima la lotta contro di essi per l'autodeterminazione. I casi della Cambogia e del Nicaragua. — 33. I principali risultati dell'indagine. Ed in particolare l'illegittimità dell'uso della forza da parte dello stato che reprime l'autodeterminazione (anche se con mezzi interamente 'interni') e da parte degli stati che eventualmente lo aiutano. — 34. L'applicazione del principio di autodeterminazione in alcuni casi concreti, significativi per talune loro particolarità. Il caso della Rhodesia: l'illegittimità *ab origine* del governo locale perché nato in ispregio dell'autodeterminazione, e l'esigenza che la potenza colonialista ne riprenda pienamente il

possego prima che la stessa indipendenza possa essere 'concessa'. Le specifiche 'pretese' della NU nel caso. — 35. Il caso della Namibia: inizialmente si tratta solo di un problema di natura coloniale, per il quale pertanto rileva la 'pretesa' del popolo locale all'indipendenza. Il rifiuto di rispettare le indicazioni delle NU circa l'amministrazione del territorio, ed in particolare il mancato rispetto dell'integrità territoriale e l'imposizione del regime di apartheid, privano il Sud Africa, a giudizio delle NU, anche del diritto di gestire il territorio come una 'comune' potenza colonialista, e pertanto anche del 'diritto' di portare il territorio all'indipendenza. — 36. Il caso della Palestina: la pretesa occupazione di un territorio *nullius* da parte di Israele. Il valore della risoluzione sulla partizione della Palestina. La posizione di Israele come quella di uno stato che occupa (in seguito ad aggressione) un territorio altrui. La rilevanza delle modalità di conduzione della occupazione, ai fini dell'affermazione che Israele viola il diritto palestinese dell'autodeterminazione. — 37. Il caso del Sud Africa: il regime di apartheid come violazione dell'autodeterminazione. L'imposizione dei Bantustan, come violazione del principio del rispetto dell'integrità territoriale. La legittimità del governo sudafricano, ed il suo obbligo di consentire l'autodeterminazione del proprio popolo.

30. Nei due precedenti capitoli si è dunque cercato di ricostruire la natura ed il contenuto dell'obbligo che incombe agli stati in tema di autodeterminazione, e, a seguito della ricostruzione proposta, mi sembra che risulti dimostrato da un lato come l'obbligo in questione debba, per la sua stessa natura, essere costruito come un obbligo assoluto, a seguito del quale, quindi, tutti gli stati membri della comunità internazionale (e in particolare gli stati membri delle NU) sono titolari di una facoltà di intervento⁵⁵⁹ al fine di garantire il rispetto dell'obbligo medesimo, e dall'altro che quest'ultimo si configura come obbligo di risultato in virtù del quale, quindi, gli stati sono tenuti a consentire (ed in qualche misura, a favorire) il regolare

⁵⁵⁹ Da graduare, evidentemente in base all'entità della violazione, e che non esclude certamente le normali possibilità di reazione da parte anche dello stesso stato leso, qualora uno stato leso sia identificabile, e pertanto risulti titolare, insieme alla comunità internazionale ed in 'concorso' con essa, esso stesso di una pretesa alla riparazione.

sviluppo dei processi di autodeterminazione dei propri popoli, in particolare omettendo nei loro confronti il ricorso all'uso della forza. Dal complesso dei dati riportati e delle ipotesi ricostruttive offerte, mi sembra, che emerga pertanto abbastanza chiaramente la coerenza di una prassi, che tende per l'appunto a considerare lo stato responsabile di un illegittimo uso della forza nei confronti dei propri sudditi anche quando questa 'violenza' sia stata adoperata, alla luce delle norme interne vigenti, nello stato, in maniera perfettamente 'legittima'⁵⁶⁰: ciò qualora ai sudditi medesimi, globalmente intesi, sia possibile riconoscere una legittima aspirazione, alla

⁵⁶⁰ Del resto, mi sembra, l'ipotesi per cui un comportamento interno localmente del tutto legittimo possa risultare internazionalmente illecito, è tutt'altro che nuova nel diritto internazionale, ove anche soltanto si pensi ai problemi relativi ad esempio alle nazionalizzazioni o alla concessione della cittadinanza, ecc. Che, ad es., uno stato possa esercitare il proprio diritto a nazionalizzare o espropriare nei confronti dei propri sudditi è indubbio, salvo che a qualora gli effetti dei suoi atti si estendano a colpire cittadini stranieri, pur essendo il comportamento dello stato perfettamente legittimo dal punto di vista della legislazione interna incorre, però, nella responsabilità internazionale conseguente alle sue relazioni con altri stati o anche a norme generali di diritto internazionale: così mi sembra si possa, solo per fare un esempio, interpretare anche la stessa sentenza CIG, *Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited* (Belgio/Spagna) Seconda fase, in CIG, *Rec.*, 1970, 32. E, mi sembra, situazione analoga può anche essere quella relativa al diritto dello stato di concedere la propria cittadinanza (o la bandiera) anche in assenza di un «legame effettivo», così ad es. CIG, *Nottebohm Case*, seconda fase (Liechtenstein/Guatemala) 6.4.1955, in CIG, *Rec.*, 1955, 5 ss., per tutti v. di recente, NASCIBENE, *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo*, Milano (Giuffrè) 1984, 50 e *passim*, PANZERA, *Limiti internazionali in materia di cittadinanza*, Napoli (Jovene) 1984. Cfr. anche FALK, *The new States and international legal order*, in RC, 1966, II, 29, che appunto, su un tema molto vicino a quello di cui nel testo, a proposito della ben nota A/RES/1803 (XVII) 14.12.1962, osserva «... the foreign nation is entitled to 'appropriate compensation', rather than either prompt, adequate and effective compensation or no compensation. The notion of appropriate compensation is flexible enough to allow a decision maker ... to take into account elements of unjust enrichment in the background of the investment in determining what under the circumstances constitutes appropriate compensation».

luce dei criteri che ho creduto di ricostruire, ad essere (preliminarmente, e se del caso indipendenti, e quindi comunque) parte attiva della gestione dello stato dalla quale siano invece esclusi.

In conseguenza di ciò, infine, come ho rilevato e come del resto la prassi largamente conferma, anche lo stato che contribuisca allo sforzo repressivo altrui si rende a sua volta responsabile di un illecito internazionale⁵⁶¹: il che, se da un lato richiede di considerare da un punto di vista particolare l'intervento di uno stato in aiuto di un altro quando quest'ultimo sia repressore dell'autodeterminazione, nel senso che l'intervento stesso (pur richiesto del tutto lecitamente dal governo legittimo) vada, come rilevato, comunque considerato illegittimo, impone anche, d'altro lato, di trattare appunto, lo stesso uso della forza da parte dello stato, nell'esercizio dei suoi poteri sovrani nei confronti del proprio popolo, come a sua volta illecito, quando risulti accertato che lo stato intenda con detto comportamento reprimere i processi di autodeterminazione.

Occorre pertanto ora verificare in che maniera gli stati e la comunità internazionale, si propongano, attraverso gli strumenti che sono propri degli uni e dell'altra, di realizzare concretamente la garanzia di cui si è parlato: sia, gli stati 'direttamente', e quindi anche attraverso la propria eventuale legislazione interna, sia anche attraverso il movimento convenzionale del quale siano partecipi, sia infine mediante il loro comportamento concreto, ed in particolare quindi attraverso l'analisi del loro atteggiamento concreto nell'ambito delle NU, tenuto conto che a queste ultime (si voglia o meno riconoscere ad esse una 'competenza' esclusiva o concorrente con quella dei singoli

⁵⁶¹ Cosa che, se è piuttosto evidente sul piano teorico, come conseguenza dell'affermazione per cui la violazione dell'autodeterminazione integra la violazione di un obbligo internazionale (*erga omnes*), merita di essere più analiticamente verificata nella prassi, specie allo scopo di vedere come in concreto la prassi stessa articoli la responsabilità internazionale degli stati nel caso: è questo in sostanza, l'oggetto di questo capitolo.

soggetti di diritto internazionale) hanno storicamente fatto capo la gran parte dei problemi di autodeterminazione, che hanno trovato 'udienza' a livello internazionale⁵⁶². Tale verifica, occorre che sia effettuata, pertanto, sotto ambedue gli angoli di visuale che sono emersi dall'analisi fin qui condotta: da un lato, cioè, guardando il problema dal punto di vista dei 'rapporti' tra lo stato ed il proprio popolo, e dall'altro guardan-

⁵⁶² È ben noto, e non occorre certo ricordarlo di nuovo (v. *supra* cap. precedente) in questa sede, che le NU hanno poi svolto un ruolo del tutto particolare in materia per la grande prevalenza, che hanno avuto ed hanno nella loro prassi gli interventi dell'AG, rispetto a quelli del CdS. Se è indubbio che la natura cosiddetta 'esoriativa' delle decisioni dell'AG non consente di attribuire ad esse un valore determinante al fine della definizione dei diritti e delle facoltà degli stati verso chi violi l'autodeterminazione, è però difficile mettere in dubbio il fatto che le moltissime risoluzioni dell'AG in materia (specie quando, come nel caso, adottate abitualmente a larghissima maggioranza, ed inoltre tenuto conto della rilevante 'coerenza' delle une rispetto alle altre) sostanziano certamente almeno quella funzione di 'accertamento' cui mi sono riferito più sopra, ed alla quale molti stati si sono spesso riferiti, o per giustificare il proprio comportamento, o per negare che, nel caso, il problema rientrasse nel quadro dello Statuto.

Sotto questo angolo di visuale, vanno pertanto sottolineate due questioni. In primo luogo il fatto che normalmente le risoluzioni in oggetto indicano chiaramente agli stati quale, a giudizio almeno della maggioranza degli stati membri delle NU, debba essere il comportamento (ed in particolare, le omissioni) degli stati tutti in relazione alle singole fattispecie concrete. In secondo luogo sembrerebbe del tutto certo che l'effetto di dette risoluzioni non possa che essere quello di 'legittimare' le azioni eventualmente intraprese dagli stati su invito dell'AG. Per tutti, v. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, cit., loc. cit.

In altre parole, si accetti o meno l'ipotesi della 'competenza' dell'AG in materia, resta il fatto (ed è quello che interessa di mostrare) che la costanza e la coerenza di un certo comportamento non possono essere certamente trascurate come rilevanti elementi di 'controprova' della ricostruzione del fenomeno dell'autodeterminazione che ho esposto fin qui. Inoltre, è indubbio che questa prassi dimostri più che ampiamente che gli stati intendono riferirsi alle NU al fine della definizione dei propri comportamenti in materia di autodeterminazione, e che, contro la corrispondente volontà dell'Organizzazione di occuparsene, l'opposizione è estremamente scarsa, a testimonianza dell'accettazione da parte degli stati della linea seguita in particolare dall'AG. Ed è, credo, quanto basta ai fini del discorso di cui nel testo.

dolo dal punto di vista dei rapporti tra lo stato e gli altri stati e tra questi ultimi e il popolo fatto oggetto della repressione stessa.

Specialmente per quanto attiene alla prima delle due ipotesi menzionate, che in qualche modo costituisce l'aspetto al tempo stesso più delicato e più tipico del fenomeno dell'autodeterminazione, mi sembra che un fondamento normativo dell'ipotesi medesima non vada cercato unicamente nelle disposizioni enunciate nei precedenti capitoli (ed in quelle ad esse collegate o analoghe), ma anche in altre disposizioni (per lo più di natura o di origine contrattuale), dalle quali sia appunto possibile constatare, quanto meno di fatto, l'esistenza almeno di una linea di tendenza dell'ordinamento internazionale indirizzata a trattare i 'conflitti' interni, originati da problemi di autodeterminazione, come suscettibili di venire assoggettati ad un regime assai particolare, e destinato precisamente a 'proteggerli'. Questa particolare 'protezione' può infatti risultare sia direttamente dalla predisposizione di strumenti specifici previsti dagli stessi ordinamenti interni degli stati, che dalla esistenza di analoghi strumenti attivati dalla stessa comunità internazionale e quindi dagli altri stati, sia individualmente che collettivamente considerati.

In questa prospettiva, mi sembra di notevole rilievo a riprova dell'effettiva esistenza della menzionata volontà, anche da parte degli stati singolarmente, di contribuire a garantire anche attraverso comportamenti concreti i processi di autodeterminazione (e comunque a riprova della diffusa sensibilità in genere di tutti gli stati verso la soddisfacente soluzione dei problemi in questione) riflettere, se pure per grandi linee, sul modo in cui gli stati tendono ad organizzare, ed organizzano effettivamente, i propri reciproci rapporti relativamente a determinate fattispecie (che si verificano all'interno degli stati stessi). Fattispecie che o, per la loro stessa natura, 'trascendono' (per dir così) la tradizionale sfera interna dello stato in cui si svolgono, tanto da essere addirittura classificati (secondo certa

terminologia) come 'crimini' internazionali, oppure, pur restando confinati (o almeno essendo apparentemente destinati a restare chiusi) nella sfera interna (richiedono o almeno) consentono che invece in relazione ad essi gli stati adottino un comportamento differenziato a seconda degli *altri* stati in rapporto ai quali le fattispecie stesse si siano verificate o nelle quali si trovino coinvolti.

Una prima ipotesi del genere può essere identificata, nelle disposizioni contenute nella Convenzione sul genocidio (ed in qualche misura, specialmente in quanto collegate con quelle più specifiche relative all'apartheid ed al razzismo, su cui più avanti), in cui l'evidente intenzione umanitaria appare trascesa nella misura in cui il permanere (fisicamente) in vita di un determinato gruppo sociale assume il carattere di un obbligo per lo stato nel cui ambito esso vive. È ovvio che la distruzione fisica di un gruppo umano non ne consente l'autodeterminazione: non si vuole essere così banale! Ciò che rileva, e non mi sembra un caso, è che alla convenzione in oggetto si rinvia esplicitamente nella successiva Convenzione sulla soppressione e la punizione del crimine di apartheid⁵⁶³. Vale a dire che ciò che mi appare significativo è quanto può derivare da un'interpretazione sistematica delle due convenzioni: ogni gruppo umano è protetto nella sua esistenza, e quindi (e, grazie alle altre norme più specifiche citate, nei termini di una condizione necessaria) viene protetto anche nel suo diritto a

⁵⁶³ A/RES/3068 (XXVIII) 30.11.1973, Annex «International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of *Apartheid*, co. 5 della Premessa. Come più volte rilevato, successivamente le pratiche di apartheid vengono considerate come atti contrari all'autodeterminazione. Per converso, la Convenzione sul razzismo, in annesso alla A/RES/2106 (XX) 21.12.19565 A, contiene in premessa, tra l'altro un esplicito richiamo all'autodeterminazione ed in particolare alla Risoluzione 1514 sulla decolonizzazione.

partecipare attivamente alla formazione della volontà dello stato del quale fa parte⁵⁶⁴.

Ogni gruppo umano, insomma, rileva per l'ordinamento internazionale ai fini della protezione di determinati interessi basilari e (come ripetutamente si esprimono le NU) «inalienabili»: ovviamente, la sopravvivenza fisica, ma anche (perché altrimenti non avrebbe senso il riconoscimento della rilevanza dell'interesse a proteggerla) la sua possibilità di esistere concretamente alle medesime condizioni in cui a tutti i gruppi umani è non solo consentito di esistere fisicamente, ma per i quali è richiesto inoltre che si realizzino in concreto tutte le condizioni necessarie all'esistenza di esso in quanto popolo uguale agli altri, dotato cioè, come spesso si usa dire, dei medesimi «diritti» di tutti gli altri popoli.

In questo senso, un'importanza ancora maggiore riveste la tendenza (che mi sembra possa considerarsi ormai acquisita) cui si è già fatto cenno, a riconoscere una protezione particolare a certe azioni violente da parte della popolazione, qualora esse siano svolte in determinate circostanze: normativa che è destinata, come noto, a 'regolare' principalmente proprio la 'lotta' (violenta, appunto) per l'autodeterminazione (nel senso lato che assume il concetto, letto nella prospettiva in cui ho creduto di ricostruirlo). Intendo riferirmi alle ben note Convenzioni di Ginevra del 1949 ed ancor di più ai Protocolli aggiuntivi del

⁵⁶⁴ E del resto è ben nota la 'polemica' relativa al contenuto dell'a. II della Convenzione, con particolare riferimento al significato da attribuire all'espressione «intent to destroy in whole or in part», la quale espressione sembrerebbe che sia alla base, ancora oggi, del rifiuto di ratifica della Convenzione da parte statunitense. È però interessante notare come si vada facendo strada un'interpretazione, che consentirebbe di considerare atti indirizzati al genocidio, anche quelli (ovviamente se particolarmente gravi) di natura economica: v. ad es. Le BLANC, *The intent to destroy groups in the Genocide Convention: The proposed United States understanding*, in *AJ*, 1984, 383.

1977⁵⁶⁵, nei quali la qualità di «belligeranti» (o più precisamente, la 'protezione' specifica che a chi combatte in genere viene riconosciuta) viene riconosciuta anche a chi sia ben lungi dall'agire nell'ambito delle tradizionali norme in materia di condotta delle ostilità.

Si intende, mi sembra, attraverso questa via superare precisamente (secondo appunto quanto ho già rilevato) quella vecchia concezione che vorrebbe, i 'rivoltosi' suscettibili di un trattamento da belligeranti solo in determinate circostanze⁵⁶⁶; e

⁵⁶⁵ I protocolli aggiuntivi alle Conv. di Ginevra (v.le in 75 *RT*, 31 ss.) sono riprodotti in *ILM*, 1977, rispettivamente 1391 ss. e 1442 ss. Specialmente, come noto, interessante il secondo Protocollo, *Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts (Protocol II)*, adopted by the Conference on 8 June 1977, che, come noto, si propone di integrare le Convenzioni, ed il primo protocollo ad esse, relativamente (a. 1) «... to all armed conflicts which are not covered ...and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups, which under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol. 2. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts» (corsivo mio). Ma v. anche a. 3, «1. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State. 2. Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the territory of which the conflict occurs».

⁵⁶⁶ E in questo senso è anche interessante il dibattito in corso relativo ad un ulteriore approfondimento ed ampliamento della protezione, da assicurare anche a soggetti che non ne sarebbero destinatari anche alla luce dei Protocolli del 1977. V. di recente un'analisi dei progetti in corso in MERON, *Towards a humanitarian declaration on internal strife*, in *AJ*, 1984, 859 ss. Sul problema dell'estensione dell'ambito di applicazione delle Convenzioni anche ai movimenti di 'resistenza' (problema che ha costituito e costituisce in certa misura ancora oggi, oggetto di un

più in particolare soltanto quando gli stessi siano stati riconosciuti dagli altri stati (se non addirittura in primo luogo proprio da quello all'interno del quale la rivoluzione stessa si svolge, ipotesi, oltre tutto a dir poco rara)⁵⁶⁷. Tanto più che le condi-

notevole dibattito in materia), v. per tutti ad es., MEYROWITZ, *Armistice et resistance*, in *Revue Belge de Droit International*, 1978/79, 231 ss.

⁵⁶⁷ V. anche *supra* n. 14, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Sul punto la prassi delle NU, mi sembra, ha completamente superato queste 'esigenze', (ed in questo senso v. ovviamente la A/RES/3103 (XXVIII) 12.12.1973, *Basic principles of the legal status of the combatants struggling against colonial and alien domination and racist régimes*, che sancisce i principi generali, di fatto già applicati prima di detta risoluzione, ma poi per lo più applicati costantemente dalle NU); detta prassi, inoltre, è particolarmente abbondante e costante: V. ad es., in termini generali (la repressione e la lotta contro i movimenti di liberazione va condannata e gli stati sono invitati a collaborare in questo senso) A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966, A/RES/2225 (XXI) 19.12.1966, A/RES/2311 (XXII) 14.12.1967, A/RES/2425 (XXIII) 13.12.1966, A/RES/2555 (XXIV) 12.12.1969, A/RES/2674 (XXV) 9.12.1970, A/RES/2704 (XXV) 14.12.1970 (invito a 'riconoscere' la lotta per l'autodeterminazione — i cui movimenti o organizzazioni varie, se riconosciuti, possono e devono partecipare anche alle conferenze internazionali —, A/RES/3102 (XXVIII) 12.12.1973, e svolgono una funzione per il mantenimento della pace A/RES/33/75, 15.12.1978, e quindi si invita a prestarvi ogni aiuto), A/RES/2878 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2874 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2980 (XXVII) 14.12.1972, A/RES/3118 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/3163 (XXVIII) 30.11.1973, A/RES/3328 (XXIX) 16.12.1974, A/RES/3481 (XXX) 11.12.1975, A/RES/31/6, 9.11.1976 (i principi valgono anche per la lotta ai regimi razzisti, ma anche per la lotta, più in genere, per i diritti dell'uomo ed il progresso sociale), A/RES/32/116, 16.12.1977, A/RES/33/23, 29.11.1978), A/RES/31/34, 30.11.1976, A/RES/31/143, 17.12.1976, A/RES/32/14, 7.11.1977, A/RES/32/36, 28.11.1977, A/RES/34/44, 23.11.1979, A/RES/35/23, 11.11.1980, A/RES/35/32, 14.11.1980, A/RES/35/33, 14.11.1980, A/RES/35/206, 16.12.1980, A/RES/36/9, 28.10.1981, A/RES/36/172, 17.12.1981.

Ma v. anche più specificamente ad es. la A/RES/3237 (XXIX) 22.11.1974, contenente l'invito al movimento per la liberazione della Palestina, e v. anche A/RES/3375 (XXX) 10.11.1975. E per i casi particolari, v. ad es., per la Rodesia: A/RES/2262 (XXII) 3.11.1967, A/RES/2796 (XXVI) 22.11.1971, (come per la Namibia, nella risoluzione si parla solo di «combattenti per la libertà», senza ulteriori qualificazioni, nel momento in cui le NU non ritengono ancora di poter riconoscere ad un determinato 'movimento' le caratteristiche sufficienti a farlo considerare ad es. — secondo l'espressione comunemente usata in tali circostanze — l'unico e legittimo

zioni tradizionalmente richieste ai fini del riconoscimento dello *status* di belligeranza sembrano superate anche sul piano (per dir così) formale, nel senso che appare ridotto in maniera sostanziale il numero di quei requisiti, che per lungo tempo furono invece ritenuti essenziali perché ai rivoltosi si potesse riconoscere un trattamento del genere⁵⁶⁸. Ed ancora, tanto più

rappresentante del popolo: appunto l'esigenza che esistano strutture organizzative vere e proprie sembra, nella prassi delle NU, tutt'altro che ostativa al riconoscimento del diritto popolare alla lotta, e specialmente all'affermazione dell'obbligo per il governo costituito di *non* usare la forza, quali che ne siano le motivazioni e quale ne sia l'entità), A/RES/3297 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3396 (XXX) 21.11.1975, A/RES/31/154, 20.12.1976, A/RES/34/192, 18.12.1979.

Per la Namibia: A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967, A/RES/2678 (XXV) 9.12.1970 (dove ancora si parla genericamente di *combattenti per la libertà*, a segnalare, come già rilevato, la possibilità di trattare in maniera analoga anche combattenti non organizzati in movimenti di liberazione veri e propri), A/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971 (con l'invito, inoltre, all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra: appunto, applicabili comunque), A/RES/3031 (XXVII) 18.12.1972, A/RES/3111 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/3295 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/32/9, 4.11.1977, A/RES/S. 9/2, 3.5.1978 (lo SWAPO, che adesso è costituito e, a giudizio delle NU, sufficientemente ben organizzato, è ora riconosciuto come l'unico rappresentante del popolo namibiano e deve pertanto essere parte nei negoziati e nell'amministrazione del territorio) A/RES/ES. 8/2, 14.9.1981, A/RES/35/227, 6.3.1981.

E poi, ancora, ad es. per i territori sotto dominazione portoghese: A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/3294 (XXIX) 13.12.1974. E, relativamente alla Palestina: A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974, A/RES/33/28, 7.12.1978, A/RES/34/65, 29.11.1979, A/RES/ES. 7/2, 29.7.1980, A/RES/35/169, 15.12.1980, A/RES/46/226, 17.12.1981. Ed infine, per altre situazioni, v. ad es.: A/RES/31/59, 1.12.1976, per la Somalia francese (Gibuti); A/RES/34/37, 21.11.1979, A/RES/35/19, 11.11.1980, A/RES/36/46, 24.11.1981, sul Sahara. In dottrina, molto vasta sul tema, v. per tutti, FRIEDMANN, *Intervention*, cit., 63; VERWEY, *Decolonization*, cit., 124 ss. ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

⁵⁶⁸ V. i testi riportati già *supra* nt. 565. Cfr. anche talune interessanti considerazioni relativamente alla differenza tra il 'trattamento', che spetta ai combattenti di movimenti di liberazione ecc., conforme alle Convenzioni di Ginevra, ed il vero e proprio *status* di prigionieri di guerra, di cui alle stesse Convenzioni, *status* che, viceversa, non potrebbe essere riconosciuto a tali combattenti, in COLIN, *Guerres et luttes armées ou: le droit introuvable*, in *Revue Belge de Droit Int.*, 1981/82, 209 ss.

in quanto questa tendenza convenzionale (che, mi sembra, ha per effetto di far ricomprendere ormai sotto il regime delle disposizioni in parola quasi ogni atto di ribellione appena poco più che episodico) è confermata poi da una prassi che invoca ripetutamente, per l'appunto quando siano in atto 'conflitti' originati da problemi di autodeterminazione, l'applicazione delle menzionate convenzioni in maniera (mi sembra) almeno tendenzialmente abbastanza indistinta e generale⁵⁶⁹. E che uno degli scopi principali di queste disposizioni fosse precisamente quello di farvi ricomprendere le azioni violente dei popoli in lotta per l'autodeterminazione è troppo noto per meritare di essere ribadito in questa sede⁵⁷⁰.

Se, dunque, l'estensione della copertura offerta dalle menzionate convenzioni è notevolmente ampia e generale, non mi pare, viceversa, che risulti affatto indifferenziata. Se è vero infatti che anche queste disposizioni vadano lette, sistematicamente, alla luce e nel quadro delle altre, ed in particolare quindi alla luce di quelle in materia di autodeterminazione⁵⁷¹, appare logicamente necessario indurne che la tendenza (o, se si preferisce, la volontà) dell'ordinamento internazionale sia quella di sancire il principio per cui: quando una ribellione (quale ne sia

⁵⁶⁹ V. *supra* nt. 567.

⁵⁷⁰ Cfr. sul punto, tra gli altri, ABI-SAAB, *Wars of national liberation and international law of war*, in *Annales d'Etudes Internationales*, 1972, 93 ss.; LAUTERPACHT, *Rules of warfare in an unlawful war*, in LIPSKY (ed.), *Law and Politics in the world community: Essays on H. Kelsen's Pure Theory and related problems in international law*, Berkley (Un. of Cal. Press) 1953, 89 ss.

⁵⁷¹ È ad esempio significativo che manchino riferimenti del genere per le ipotesi del Nicaragua e dell'Afghanistan. In effetti sembrerebbe che la comunità internazionale e per essa, nella gran parte dei casi, le NU, si proponga di intervenire in termini 'protettivi' verso i 'rivoltosi' quando la situazione sia tale da lasciar temere che il governo locale adotti un'interpretazione tutta 'interna' del conflitto, non accettando quindi (almeno a giudizio delle NU) di ammettere l'esistenza di un movimento combattente rientrante nelle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra.

l'entità, e quindi la sua corrispondenza o meno ai criteri che consentirebbero il riconoscimento a chi vi partecipi della qualità di belligeranti) si verifichi nell'ambito di uno stato, che non rispetti nella sua organizzazione interna determinate condizioni minime (così come in particolare, secondo quanto spiegato al capitolo precedente, esplicitate principalmente nella risoluzione 2625) relativamente al modo in cui ai sudditi sia consentito di partecipare alle decisioni relative alla 'vita' dello stato (in una parola, all'autodeterminazione nella concezione ampia che ho creduto di ipotizzarne), essa meriti 'protezione'; o, più precisamente, il popolo che la abbia realizzata sia suscettibile di essere beneficiario della descritta garanzia. E tale 'protezione' non compete alla 'rivolta' in parola di per sé (in quanto ad esempio riconoscibile o non, secondo i citati criteri generali in materia di riconoscimento, e quindi anche secondo quelli relativi al cosiddetto 'riconoscimento prematuro'), ma soltanto e direttamente, appunto, in virtù del comportamento 'a monte' illecito dello stato in cui si sia verificata; comportamento che, a sua volta, impedisce, fra l'altro, che scatti, a favore dello stato in cui si svolge, il tradizionale limite degli affari interni con tutte le conseguenze che ne derivano, e che ho già ricordate.

Come accennato più sopra, peraltro: in determinate circostanze, la situazione risulta immediatamente (per dir così) 'internazionalizzata', per cui lo stato, dal punto di vista dell'ordinamento internazionale⁵⁷², non può disporre più per

⁵⁷² E dunque limitatamente agli effetti che di tale ordinamento sono propri, e limitatamente all'ambito, internazionale, in cui detti effetti possono manifestarsi.

Occorre, peraltro tener presente che, come già ripetutamente accennato, non ritengo che detti effetti possano spingersi fino al punto di far considerare lo stesso governo illegittimo: anzi proprio l'opposto. Anche perché abitualmente è proprio precisamente *quel* governo che deve 'concedere' l'indipendenza (se necessaria), o che deve mutare il proprio comportamento allo scopo di renderlo coerente alle aspirazioni popolari, o che infine, nelle more, deve applicare talune norme internazionali specifiche per situazioni del genere (le Convenzioni di Ginevra, ad esempio). Dalla prassi che ho riportato, mi sembra, emerge abbastanza chiaramente l'attenzione della

intera della sua facoltà punitiva per gli atti svolti al suo interno dal popolo (e che ovviamente, da un punto di vista strettamente interno, sono di certo largamente illeciti), poiché questi atti sono motivati (e la motivazione viene riconosciuta ai fini della prestazione della garanzia) da esigenze che l'ordinamento valuta come meritevoli di protezione. Sulla base cioè di un *giudizio di valore*, e non, o non solo, di una valutazione meramente quantitativa: non sono più cioè, secondo la ricostruzione proposta, le rivolte o rivoluzioni particolarmente ampie, o quelle che si siano affermate su di una parte del territorio e così via, che ricevono, in ragione appunto di queste caratteristiche, un trattamento particolare e che in specie, ad esempio, sono legittimamente suscettibili di riconoscimento da parte degli altri stati. Rileva, al contrario, il motivo della ribellione, per cui, a prescindere dalla sua ampiezza, se quest'ultima sia indirizzata all'autodeterminazione, va protetta e garantita. In questo senso, non solo non trova più posto una distinzione tra le 'rivolte' a seconda della loro ampiezza, ma, sia pure ai limiti, sembra lecito indurre che l'interesse del popolo faccia premio su quello dello stato: non è certo un caso che talvolta nella prassi si arrivi a qualificare come illecite le pretese azioni di forza dello stato in risposta alla ribellione popolare⁵⁷³.

Un'importanza, infine, certamente non minore, nella logica di questa interpretazione, rivestono le disposizioni, convenzionali e non, relative alla lotta contro il razzismo e

comunità verso il rispetto della legittimità degli stati (e dei rispettivi governi): l'invito, in sostanza, a 'rovesciare' i governi al potere è pressoché assente, mentre è presente l'invito alla lotta (ma prima ancora, come noto, l'invito alla soluzione pacifica del problema, appunto mediante comportamenti adeguati adottati 'unilateralmente' dai governi interessati) per ottenere che le istituzioni concedano quanto dovuto. Anche nelle situazioni coloniali, dove pure è ovvio che l'organizzazione governativa al potere deve lasciare certamente il posto ad altra, l'invito è sempre rivolto al governo 'attuale' perché conceda l'indipendenza.

⁵⁷³ V. *infra* nt. 613 per un indicazione analitica della prassi.

l'apartheid⁵⁷⁴, nelle quali non a caso da un lato viene ripetutamente ribadito il collegamento tra queste disposizioni e quelle in tema di autodeterminazione⁵⁷⁵, e dall'altro si afferma con particolare forza la 'illegittimità' del comportamento degli stati (o meglio, dei governi) che tali pratiche adottano, ma altresì si sottolinea (talvolta con particolare efficacia) come il popolo soggetto a tali pratiche, sia o meno organizzato e rappresentato da movimenti di liberazione, possa considerarsi in ogni caso 'abilitato' ad usare «ogni mezzo» per realizzarne la cessazione⁵⁷⁶. Di nuovo, mi sembra, potrebbe essere ripetuto testualmente il discorso fatto poco più sopra.

31. Ma, esaurita, sia pure schematicamente, questa ipotesi, mi sembra interessante ed utile dedicare ora qualche parola

⁵⁷⁴ V. anche, ad es., il modo in cui viene realizzato il collegamento tra le varie disposizioni in parola da ultimo (ma si tratta ormai anche qui di una sorta di affermazione 'di stile') ad es. nella A/RES/39/17, 20.12.1984 (*Importance of the universal realization of the right of self-determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples for the effective guarantee and observance of human rights*) «...Reaffirming that the system of apartheid imposed on the South African people constitutes a violation of the fundamental rights of that people, a crime against humanity and a constant threat to international peace and security, 2. Reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for their independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial domination, apartheid and foreign occupation by all available means, including armed struggle; 3. Reaffirms the inalienable right of the Namibian people, the Palestinian people and all peoples under foreign and colonial domination to self-determination, national independence, territorial integrity, national unity and sovereignty without foreign interference; 4. Strongly condemns those Governments that do not recognise the right to self-determination and independence of all peoples still under colonial domination and alien subjugation, notably the peoples of Africa and the Palestinian people; ...» (corsivo mio).

⁵⁷⁵ Ed in particolare ovviamente con la ripetutamente cit. A/RES/1541, in cui con particolare chiarezza (ed in termini sistematici) viene affermato che l'indipendenza non costituisce l'unico possibile obiettivo dei processi di autodeterminazione.

⁵⁷⁶ V. A/RES/2649 (XXV) 30.11.1970 n. 11.

all'analisi dell'atteggiamento che gli stati, nella propria legislazione interna e nel movimento convenzionale del quale siano parti, assumono in relazione a taluni fenomeni particolari originati dalla 'lotta' in atto per l'autodeterminazione. E infatti gli stati abitualmente, sia nelle convenzioni (siano esse bilaterali o multilaterali) che anche nelle proprie legislazioni interne tendono, come noto, a riservarsi un certo ambito di libertà di valutazione quando si tratti di decidere se concedere o meno l'estradizione (o l'asilo) in presenza di reati commessi all'estero (o di perseguitati 'politici'). Fatta forse eccezione per i fenomeni di terrorismo⁵⁷⁷ (che in qualche modo rappresentano un caso di particolare 'allarme sociale', nella misura in cui gli atti terroristici coinvolgono deliberatamente soggetti ed individui estranei al conflitto in atto, oppure appaiano come particolarmente gravi da un punto di vista 'umanitario'⁵⁷⁸, appare per lo più abbastanza netta questa volontà degli stati di conservare autonomia e libertà di valutazione sul se concedere o meno l'estradizione (o l'asilo), specie in relazione alle ipotesi dei reati politici commessi nel contesto di conflittualità originate appunto da problemi di autodeterminazione e, per la verità proprio in particolare per reati politici collegati a lotte per l'autodeterminazione 'interna'⁵⁷⁹.

⁵⁷⁷ V. ne una definizione ad es. in PAUST, *Private measures of sanction*, in EVANS, MURPHY (edd.), *Legal aspects of international terrorism*, Lexington (Heath & Co.) 1978, 577.

⁵⁷⁸ In questo senso ad es. potrebbe essere letto il pur discusso caso del 'raid' israeliano ad Entebbe, pur in presenza dei ben noti ulteriori elementi invocati a sostegno della sua legittimità. V. per tutti in merito ad es. MURPHY, *State self-help and problems of public international law*, in EVANS, MURPHY, *Legal*, cit., 554 ss.

⁵⁷⁹ Come noto, del resto, le stesse NU, mentre invitano gli stati a partecipare al movimento convenzionale in materia, già nella A/RES/3034 (XXVII) 18.12.1972, da un lato esprimono l'invito a «finding just and peaceful solutions to the underlying causes which give rise to such acts of violence», dall'altro contestualmente «Reaffirms the inalienable right to self-determination ... and upholds the legitimacy of their struggle» (corsivo mio).

Pur non intendendo attribuire alle ipotesi di cui a queste pagine un valore eccessivo rispetto al problema generale dell'autodeterminazione, è sembrato però utile farne cenno in quanto i comportamenti degli stati in materia costituiscono quanto meno un elemento non irrilevante di controprova della diffusa sensibilità verso il problema della lotta 'politica' contro i regimi costituiti, e della volontà di assicurare ad essa una certa protezione⁵⁸⁰: in effetti, se è indubbio che le valutazioni in virtù delle quali i singoli stati offrono protezione ai responsabili di determinati reati sono molto spesso fondate su posizioni di principio e comunque su valutazioni unilaterali circa la 'valenza positiva' di certe 'lotte' (tanto più se si tenga conto che a scelte del genere non sono certamente estranee valutazioni strettamente di politica internazionale), è significativo il fatto che gli stati per lo più tendano a fondare questo atteggiamento sull'esigenza di assicurare anche in ambiti territoriali diversi dal proprio il libero svolgimento di certe attività politiche, o almeno sulla sfiducia circa la capacità dello stato in cui quegli atti siano stati svolti di giudicare con sufficiente equità i comportamenti medesimi. E non è certo un caso in questo senso che molto di frequente la 'misura' di quella 'valenza positiva' venga effettuata in particolare, ad esempio dallo stato che non intenda concedere l'estradizione, sulla base della 'filosofia politica' che si trova a fondamento del proprio sistema costituzionale.

Dalla prassi (specialmente convenzionale) in materia, mi sembra lecito indurre che ciò accada poiché e nella misura in cui gli stati intendono poter valutare liberamente se e quando

⁵⁸⁰ Sul collegamento talvolta inscindibile ed inevitabile tra le giuste rivendicazioni in tema di autodeterminazione e l' 'ingiusto' (ma spesso 'necessario') terrorismo, v. interessante, FRIEDLANDER, *Terrorism and self-determination: the fatal nexus*, in *Syracuse Journal of International Law*, 1979/1980, 263 ss. Per quanto attiene all'aspetto di cui nel testo, sia consentito di rinviare per una ricostruzione, in questa chiave del problema, al mio *Adattamento al diritto internazionale e estradizione nella Costituzione italiana: spunti critici*, in C.S., 1980, 372 ss.

determinate 'lotte' politiche ed altresì quali tra di esse, meritino protezione da parte loro, anche qualora siano svolte mediante l'uso di strumenti violenti (e talora, magari, particolarmente cruenti e indiscriminati). In effetti, se da un lato il comportamento degli stati nel senso indicato ha certamente per effetto, fra l'altro, di contribuire a creare una prassi generalmente seguita a livello internazionale, è, mi sembra, d'altro canto lecito ritenere che questo atteggiamento degli stati sia, almeno in larga misura, a sua volta determinato anche dal fatto che tale appaia altresì l'intenzione dell'ordinamento internazionale: quella cioè di offrire a certe aspirazioni 'popolari' una sorta di protezione particolare (del tipo di quella cui ho accennato in precedenza): in ragione di tale volontà di 'protezione' la comunità internazionale (richiede o) abilita i singoli stati a praticare i comportamenti descritti, proprio *in quanto* quei delitti 'politici' avvengano nel quadro di fenomeni che l'ordinamento internazionale intende appunto 'favorire'.

Il fatto, tra l'altro che in taluni casi gli stati siano in grado di scegliere (ed effettivamente scelgano) di perseguire essi stessi direttamente determinati reati, in luogo dello stato in cui gli stessi siano stati compiuti, se testimonia certamente della convinzione che determinati comportamenti risultino sul piano internazionale socialmente pericolosi, e pertanto da punire, testimonia anche della 'diffidenza' che taluni stati manifestano⁵⁸¹ (direi, che 'istituzionalmente' intendono manifestare) verso regimi che (si deve supporre) non sono considerati

⁵⁸¹ Mentre non sembra certo casuale che, almeno nei rapporti tra taluni stati, che si possono considerare appartenenti a medesimi gruppi culturali e politici (si pensi ad esempio a quelli europei, per esempio alla luce della Convenzione europea sull'estradizione) esista una tendenza convenzionale (per vero non saprei quanto poi confermata da una reale prassi applicativa, tenuto anche conto delle numerose riserve) ad escludere (almeno in linea di principio, come espressione di una possibilità indicativa in qualche misura di una certa 'fiducia' reciproca) il rifiuto dell'estradizione in presenza di reati 'politici'.

sufficientemente affidabili sotto il profilo della 'capacità' di questi ultimi di riconoscere certe garanzie (processuali o sostanziali, che siano) agli autori di atti che pur sempre rappresentano degli illeciti per l'ordinamento giuridico di questi stessi stati⁵⁸².

Del resto, uno stato che agisca così (e che comunque si sia riservato tale ambito di libertà) si può ritenere che, sia pure in maniera indiretta e per lo più non resa esplicita, intenda condurre, e comunque di fatto finisca per condurre, anche una valutazione circa la stessa legittimità del comportamento dello stato nel cui ambito i reati in questione si siano verificati, valutazione che pertanto fonda il suo comportamento su di un giudizio di valore dello stesso regime alle cui richieste di estradizione non intenda accedere (o contrariamente alle cui 'aspettative' decida di concedere l'asilo a chi dallo stato in questione sia fuggito). E ciò, quando pure sia disposto a riconoscere che quei comportamenti meritino comunque punizione, dato che la decisione di punire direttamente implica in qualche maniera, un riconoscimento (e per questa via, quindi, in un certo senso, un'approvazione)⁵⁸³ delle motivazioni politiche che li hanno

⁵⁸² Sia perché 'nemici' politici dei responsabili dei crimini, che perché troppo coinvolti (per così dire 'emotivamente', ovviamente a giudizio di chi prende la decisione in materia di non concessione dell'estradizione) nelle vicende. Potrebbe ad es. essere questo il ben noto caso del rifiuto di estradizione da parte francese (sia verso Israele che verso la Germania Federale) di uno dei presunti responsabili dell'attentato agli atleti israeliani a Monaco di Baviera (5.9.1972), v. *Chambre d'accusation* Corte di appello di Parigi, 11.1.1977, in *Annuaire Français de Droit International*, 1976, 936 per la Germania Federale e 937 per Israele. Cfr. anche MURPHY, *United Nations proposals on the control and repression of terrorism*, in BASSIOUNI (ed.), *International terrorism and political crimes*, Springfield (C. Thomas) 1975, 496 ss.

⁵⁸³ E ciò vale, mi sembra, ad ancora maggior ragione quando non di estradizione, ma di concessione dell'asilo si tratti, dato che in tali casi è particolarmente evidente l'intenzione dello stato, che lo concede, di 'proteggere' chi, nel suo paese di origine, sia considerato come un delinquente.

determinati: non in quanto si intendano necessariamente condividere le specifiche finalità politiche dei comportamenti criminosi in questione ma proprio (ed in fin dei conti, soltanto) perché di tali atti è riconosciuta puramente e semplicemente la motivazione politica, che, quale ne sia la natura, in certo senso si intende 'privilegiare'⁵⁸⁴; nel senso, ad esempio, di ritenere che il comportamento delittuoso sia stato 'obbligato', o, al limite, che esso sia ingiustamente 'criminalizzato'.

Il movimento convenzionale in materia, insomma, mi sembra che da un lato si proponga, significativamente, lo scopo di conferire (o almeno, di lasciare) allo stato una notevole libertà nella valutazione circa la 'politicalità' di determinati comportamenti (che quindi lo stato stesso comunque si riserva il diritto di non sottoporre ad estradizione, e dunque anche di non punire affatto né di contribuire a punire), mentre dall'altro e contemporaneamente, in presenza di situazioni particolarmente 'pericolose', le convenzioni in materia richiedono agli stati di accettare un principio differente, che però egualmente non fa venir meno la loro libertà di valutazione circa il comportamento o il regime degli stati nei confronti dei quali l'estradizione non venga concessa, e vale a dire: quando sia la comunità internazionale stessa, nella sua legittima aspirazione alla pace ed alla sicurezza (ovviamente anche degli individui), che viene 'disturbata' da determinati e particolarmente gravi comportamenti (gravi, appunto, non tanto per la loro gravità intrinseca, quanto piuttosto, come si diceva, per la loro 'pericolosità sociale'), questa può richiedere, ed effettivamente richiede, agli stati quanto meno di scoraggiarli. Ciò, se da un lato continua a non consentire allo stato contro cui gli atti criminosi siano diretti (o comunque all'interno dei quali si siano svolti) di perseguirne i responsabili, anche perché la concessione, nel

⁵⁸⁴ Si rinvia, per un discorso più organico in materia, al mio *Adattamento*, cit., loc. cit., ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

caso, dell'estradizione potrebbe avere in qualche modo l'effetto di riconoscere la legittimità della pretesa punitiva dello stato in cui siano stati commessi⁵⁸⁵, dall'altro richiede che comunque vengano in qualche modo puniti⁵⁸⁶ allo scopo di scoraggiarne il ripetersi. E pertanto, che vengano sì puniti, ma da uno stato che, non essendo direttamente coinvolto nella 'lotta' politica che li ha determinati, non sia (o sia molto meno) 'influenzato' da quelle valutazioni politiche, che riguardano invece lo stato in cui i delitti si siano verificati e dove quindi potrebbe aversi un effetto di aggravamento delle conseguenze penali fondato su motivi essi stessi a loro volta di carattere politico⁵⁸⁷.

In una parola, attraverso questo meccanismo (tanto più evidente quando non di estradizione ma di asilo si parli) da un lato uno stato può puramente e semplicemente impedire che un 'delinquente' sia perseguito (e magari addirittura ospitarlo sul proprio territorio, senza neanche impedirgli lo svolgimento di attività politiche contro il proprio stato) in quanto autore di reati politici, che, in ipotesi, siano stati valutati degni di protezione, sia se svolti nel proprio che nell'altrui stato⁵⁸⁸, ma anche

⁵⁸⁵ Che appunto, in ipotesi, è legittima dal punto di vista dell'ordinamento interno dello stato interessato, ma trova un limite nella sua esplicazione fondato sulla scarsa legittimità delle motivazioni, che determinano la punizione, o nel giudizio di valore positivo delle motivazioni che determinano quei comportamenti che pure non necessariamente si esclude che siano in generale riprovevoli.

⁵⁸⁶ Mentre per converso, molto spesso la comunità internazionale esplicitamente invita gli stati a dare adeguato rifugio e protezione ai fuggitivi da regimi negatori dell'autodeterminazione, anche qualora questi possano organizzare nello stato ospite azioni di 'disturbo' contro quello dal quale siano fuggiti.

⁵⁸⁷ Di nuovo prescindendo del tutto dal fatto che una motivazione (delle tante altre possibili) per la mancata concessione dell'estradizione (o per la concessione dell'asilo) potrebbe anche ovviamente essere ricercata ad esempio nel tipo e nelle modalità di inflizione delle pene stesse nell'ordinamento dello stato richiedente: su motivazioni, insomma, relative ai diritti dell'uomo in senso stretto.

⁵⁸⁸ E, al contrario, taluni stati tendono a non riconoscere questa qualità preferenziale a determinati reati, sia sul piano convenzionale (e basterebbe citare le già riferite convenzioni in tema di apartheid e di razzismo) che sul piano della legisla-

dall'altro, sottrarre il 'delinquente' alla punizione ('presumibilmente meno 'oggettiva') dello stato verso cui ha delinquito, sia pure punendolo direttamente, ma in questo caso per il danno alla sicurezza internazionale che il suo comportamento abbia provocato⁵⁸⁹.

Tutto ciò mentre, al contrario, taluni comportamenti che non sono criminosi per lo stato all'interno del quale vengano commessi sono suscettibili ovunque di punizione, come appunto accade, ad esempio, per i responsabili del 'crimine internazionale' di apartheid, così come esplicitamente previsto ad esempio nell'a. V della Convenzione relativa⁵⁹⁰: secondo

zione interna. È questo probabilmente il caso, ad es., dell'Italia rispetto ai reati di natura fascista, che non sembrerebbero coperti dal divieto di estradizione per i reati politici: così come ho già proposto in, *Adattamento*, cit., 373 ss. e ntt. 49 e 53.

⁵⁸⁹ V. per tutti in materia ad es. la raccolta di studi curata dal BASSIOUNI, (ed.), *International terrorism*, cit. Del resto è ben noto come non manchi chi parla di terrorismo anche a proposito di comportamenti terroristici statali e non solo individuali. In tal senso, con particolare riferimento all'abbattimento sul Sinai di un velivolo commerciale libico da parte di Israele, v. ad es. MALLISON W. JR., MALLISON S., *The concept of public purpose terror in international law: doctrines and sanctions to reduce the destruction of human and material values*, in BASSIOUNI (ed.), *International terrorism*, cit., 67 s. e specialmente 77 ss.

⁵⁹⁰ Cfr. a. V della *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*, in Ann. a A/RES/3068 (XXVIII) 30.11.1973: «Persons charged with the acts enumerated in article II ... may be tried by a competent Tribunal of any State Party to the Convention which may acquire jurisdiction over the person ...». Ma v. anche a. XI.

D'altra parte, l'esistenza di una possibilità per lo stato di concedere l'asilo (e quindi per converso di non concedere l'estradizione) quando si tratti di reati politici, specialmente se, appunto, nel caso di rivolte o comunque di lotte politiche violente, sembra confermato anche dalla Corte internazionale di giustizia, che, pur non considerando nella specie che allo stato che concede l'asilo compete in via esclusiva (sulla base delle convenzioni vigenti tra le parti) la qualificazione del reato (CIG, *Asylum Case - Colombia/Perù*, 20.11.1950, in CIG, *Rec.*, 1950, 278) come politico, riconosce esplicitamente che la concessione dell'estradizione (o il rilascio di persona cui sia stato concesso l'asilo) in presenza di reati politici è contraria a norme consuetudinarie internazionali (CIG, *Haya de la Torre Case, Colombia/Perù*, 13.6.1951, in CIG, *Rec.*, 1951, 81 s. «This silence» (il mancato riferimento nella

una logica non dissimile da quella che originò i processi di Norimberga e Tokio, cui non a caso molte risoluzioni dell'AG, in tema di autodeterminazione, fanno esplicitamente rinvio.

La diffusa tendenza dell'ordinamento internazionale a considerare illeciti i comportamenti repressivi dello stato verso i propri sudditi, anche qualora formalmente legittimi alla luce dell'ordinamento interno degli stessi, ha fra l'altro come noto, indotto una parte considerevole della dottrina (ed una parte molto rilevante della prassi) a ritenere senz'altro che l'uso della forza da parte dello stato che reprime l'autodeterminazione del popolo ad esso soggetto, possa addirittura costituire letteralmente una vera e propria aggressione nel senso del diritto internazionale⁵⁹¹.

Convenzione dell'Avana ai reati politici) «cannot be interpreted as imposing an obligation to surrender the refugee in case the asylum was granted to him contrary to the provisions of Article 2 of the Convention. Such an interpretation would be repugnant to the spirit which animated that Convention in conformity with the Latin-American tradition in regard to asylum, a tradition in accordance with which political refugees should not be surrendered. ... The silence of the Convention implies that it was intended to leave the adjustment of the consequences of this situation to decisions inspired by considerations of convenience or of simple political expediency. ... Such an obligation to render positive assistance to these authorities in their prosecution of a political refugee would far exceed the above-mentioned findings of the Court and could not be recognised without an express provision to that effect in the Convention. ... It follows from these considerations that, so far as the question of surrender is concerned, the refugee must be treated as a person accused of a political offence. The Court has, consequently, arrived at the conclusion that the Government of Colombia is under no obligation to surrender Haya de la Torre to the Peruvian authorities» (corsivo mio).

⁵⁹¹ In riferimento o meno alla Definizione dell'aggressione (dove peraltro, A/RES/3314 (XXIX) 14.12.1974, il riferimento all'autodeterminazione, come già riferito è esplicito) il concetto è usato piuttosto spesso in ambito NU, per qualificare il comportamento degli stati che reprimono l'autodeterminazione, anche qualora non con azioni indirizzate direttamente contro il popolo ad essi soggetto (v. ne una definizione generale: la repressione dell'autodeterminazione costituisce aggressione, in A/RES/36/10, 28.10.1981).

Così, ad es. alla luce di questa concezione 'allargata' dell'aggressione, che però a

Tale ultima ipotesi, se pure da valutare con tutte le dovute cautele, non appare però peregrina, anche nel quadro della ricostruzione del fenomeno dell'autodeterminazione che ho

mio parere è perfettamente legittima nel quadro del discorso fin qui condotto a proposito dell'internazionalizzazione dei problemi legati all'autodeterminazione (ma anche in relazione al fatto che ai popoli suscettibili di processi di autodeterminazione viene, a ragione, riconosciuta una serie di 'diritti' tipici dello stato *come se* già fossero uno stato) l'apartheid stessa è un'aggressione, ma il tentativo di difenderne il regime attaccando i paesi che diano rifugio ai combattenti contro l'apartheid è aggressione contro quest'ultimo stato, proprio in ragione di questa particolare situazione: v. ad es. S/RES/527, 15.12.1982 e S/RES/535, 29.6.1983, per quanto attiene al Lesotho. E in maniera analoga, v. anche il già citato dibattito in sede CdS relativo all'invasione di Grenada, S/PV/2487, 2489, 2491.

L'aggressione, nell'accezione delle NU, può esservi pertanto nei confronti di un popolo privato dell'autodeterminazione, ad es. nel momento in cui se ne cerchi di annettere una parte del territorio a quello dello stato che vi esercita i poteri sovrani (analogamente a quanto accade con riferimento ai territori che Israele tende ad annettere, dopo averli sottratti agli stati vicini con azioni di guerra: ad es. per il Golan e gli altri territori, v. A/RES/ES. 9/1, 5.2.1982), v. ad es. A/RES/2074 (XX) 17.12.1965.

Quando addirittura, per la particolare situazione creatasi per la nota costituzione di un organo delle NU di amministrazione diretta del territorio, l'aggressione non si consideri diretta tout court contro le NU stesse, A/RES/32/9, 4.11.1977, A/RES/35/227, 6.3.1981; e v. anche A/RES/S. 9/2, 3.5.1978, in cui il comportamento del Sud Africa (già comunque definito aggressione nei confronti del proprio popolo a causa della politica di discriminazione razziale ivi in atto, A/RES/36/172, 17.12.1981) è definito aggressivo verso il proprio popolo (nel senso già specificato di popolo soggetto alla sua autorità sovrana, se pure nel caso illegittima) in quanto reprime l'autodeterminazione della Namibia, aggressivo verso i vicini (dei quali limita il 'diritto' a proteggere i rifugiati, pur attivi contro il Sud Africa) ed in genere detto comportamento viene definito come generatore di una vera e propria guerra civile, per quanto attiene alla Namibia. Oppure quando uno stato aiuti l'altro, che reprime l'autodeterminazione, per consentirgli di continuare a farlo: ad es. il Sud Africa, che aiuta la Rhodesia a reprimere la lotta contro il regime di quest'ultima, commette un'aggressione contro il *popolo della Rhodesia*, A/RES/2508 (XXIV) 21.11.1968, così come la stessa Rhodesia ne è responsabile verso il proprio popolo, A/RES/32/116, 16.12.1977.

Del resto, più genericamente, lo stato che reprime l'autodeterminazione di un popolo che vi aspira, commette aggressione nei suoi confronti, e quindi v. ad es.,

creduto di ipotizzare. Parlare infatti, sia pure in senso assolutamente atecnico e nei limiti che in questa ipotesi ho descritto, di un «effetto di internazionalizzazione» delle situazioni in parola (ma non di attribuzione di soggettività fittizie alle comunità umane interessate ai processi di autodeterminazione)⁵⁹² impone almeno due conseguenze, in qualche misura 'alternative', e vale a dire in particolare: o che la rilevanza internazionale di questi problemi imponga di per sé che essi vengano sottoposti alla normativa internazionale 'comune' (e quindi in questo senso il concetto di 'aggressione' potrebbe legittimamente essere utilizzato), oppure che, almeno limitatamente al caso dell'aspirazione popolare all'indipendenza e, in tale ambito, specialmente nel caso della decolonizzazione, il popolo al quale 'compete' l'autodeterminazione venga, nelle more di

A/RES/3061, (XXVIII) 2.11.1973, sulle azioni militari portoghesi contro Capo Verde, che deve (a giudizio delle NU) appartenere alla Guinea Bissau, oppure contro l'Angola e il Mozambico, ambedue destinati a divenire stati indipendenti dalla dominazione portoghese, A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973. Ma il principio vale anche in genere, nei confronti delle azioni militari condotte (dallo stato sovrano, se pure 'illegittimamente', del territorio) contro i movimenti di liberazione locali, ad es. A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973, ed in genere contro le popolazioni locali (aventi 'diritto' all'autodeterminazione, come nel caso dei palestinesi, A/RES/36/226, 17.12.1981, n. 7).

Del resto ancora di aggressione si parla perfino nel caso della privazione di uno stato delle proprie risorse naturali (anche qualora sottratte in regime di occupazione bellica, come per il caso di Israele, A/RES/3171 (XXVIII) 17.12.1973, A/RES/34/136, 14.12.1979. Del resto, la violazione del principio di non intervento, in una situazione che abbia per effetto di limitare, sia pure in ipotesi, la libertà di scelta del regime da parte della popolazione, che ne sia peraltro priva, è aggressione egualmente (in tal caso, si deve supporre di nuovo, contro il popolo, visto che non sembra si possa considerare degno di protezione un regime per tanti versi condannabile e condannato), come nel caso della Cambogia, A/RES/34/22, 14.11.1979.

⁵⁹² Per le posizioni più risalenti per le quali si considera essenziale come noto, il riconoscimento, v. McNAIR, *The law relating to the civil war in Spain*, (in *Law Quarterly Review*, 1937, 471 ss.) ora in McNAIR, *Selected papers and bibliography*, Leiden (Sijthoff) 1974, 117 ss., non a caso, in riferimento alle già cit. risoluzioni dell'*Institut* del 1900.

essa, trattato dall'ordinamento internazionale 'come se' fosse già indipendente⁵⁹³; tanto che ad esso debbano venire riconosciuti, come infatti nella prassi puntualmente avviene, determinate prerogative e determinati 'diritti', che normalmente competono solo allo stato nel senso del diritto internazionale, e tra di essi, ad esempio, in particolare, come ho già ampiamente mostrato: il 'diritto' all'integrità territoriale così come derivante dalla situazione coloniale, il 'diritto' alla sovranità ed alla conservazione delle risorse naturali, il 'diritto' di disporre della stessa possibilità di decidere su sé stessi, che mancherebbe altrimenti in assenza della necessaria libertà di farlo, e via dicendo, ma anche, per quanto attiene più specificatamente all'oggetto di queste pagine, il 'diritto' a non subire l'uso o la minaccia dell'uso della forza ed il contestuale 'diritto' a reagire legittimamente ad essa mediante gli strumenti appropriati, così come previsti dal diritto internazionale generale.

Il punto più delicato, invece ma a mio parere tutto di fatto, come già accennato e sempre (sia consentito ribadirlo) del tutto a prescindere dalle questioni relative all'eventuale violazione dei diritti dell'uomo, che in ogni caso rappresentano una questione diversa e distinta da quelle oggetto di questo studio, resta ovviamente, quello di ricostruire il momento *a partire dal quale* il comportamento, fin qui lecito e comunque tutto 'interno' dello stato, diviene invece (rilevante ed) illecito nell'ordinamento internazionale⁵⁹⁴. I criteri fin qui indicati, mi

⁵⁹³ V. *supra* nn. 12 ss.

⁵⁹⁴ In questo senso, come ovvio, gioca certamente un ruolo non indifferente il criterio della 'presunzione' in favore del governo costituito, sia nel senso di farlo ritenere *prima facie* legittimato all'uso degli ordinari mezzi di repressione interna, e sia nel senso della legittimazione (sempre *prima facie* ed inizialmente) alla rappresentanza dello stato in senso unitario ed esclusivo. Mi riferisco a quella che si definisce spesso la presunzione per cui, ad esempio, in caso di rivolta «as long as the revolution has not been fully successful and so long as the lawful government, however adversely affected by the fortunes of the civil war, remains within national territory and asserts its authority, it is presumed to represent the state as a whole»,

sembra, costituiscono peraltro uno schema sufficiente anche al fine della valutazione in oggetto: alla luce, cioè di quanto detto finora, non può essere considerato tautologico affermare sinteticamente che: quando ad un popolo sia (in atto) negata l'autodeterminazione (nell'accezione e con i contenuti che ho descritto fin qui) lo stato che lo governa vede i propri atti (fin qui legittimi dal punto di vista interno, e rientranti comunque nella sfera del proprio dominio riservato) 'trasformati' in atti che, se ne ricorrano le circostanze, potranno risultare internazionalmente illeciti, in quanto, secondo l'ipotesi prospettata, non più rilevanti unicamente sul piano interno, ma bensì rilevanti sul piano del diritto internazionale⁵⁹⁵.

32. Alla luce delle ipotesi ricostruttive fin qui avanzate, sembra utile proporre una ulteriore breve specificazione delle

LAUTERPACHT, *Recognition of governments*, in *Columbia Law Review*, 1965, 242.

Questa presunzione vale anche a mio parere, a giustificare una certa potestà punitiva per il governo costituito nei confronti dei sudditi rivoltosi. In questa ottica, però si rischia a mio parere di perdere di vista l'elemento centrale del problema: quello dell'autodeterminazione, con la conseguenza di ricostruire in maniera ibrida, ma specialmente differenziata le medesime situazioni: le quali, fino al riconoscimento di uno stato di belligeranza, andrebbero trattate secondo i principi accennati, mentre successivamente diverrebbe un atto di interferenza il mancato riconoscimento da parte degli stati terzi dello stato di belligeranza degli insorti. Ed infatti «... the refusal to recognise the belligerent status of the insurgent forces, when all the requisite conditions are fulfilled is ... equally an act of interference in the internal affairs of a sovereign state and a denial of the right of self-determination ... the conditions of belligerency ... which serve as a workable iudicia of the degree to which the insurrection is popularly supported; the ends of self-determination are fulfilled by insuring the legal right to recognition of the belligerent status of the insurgents», NOVOGROD, *Internal strife, self-determination and world order*, in BASSIOUNI, *International terrorism*, cit., 110 s.

⁵⁹⁵ E quindi, come già ripetutamente ipotizzato, indifferentemente se si tratti di autodeterminazione nel senso di conquista dell'indipendenza (da regimi coloniali o meno), di liberazione dall'illegittima occupazione militare (che impedisca l'autodeterminazione, cioè) o anche che si tratti di liberazione da regimi interni non corrispondenti alle aspirazioni popolari.

conclusioni esposte nelle pagine che precedono. Infatti, il criterio ricostruttivo, che ho creduto di proporre, dei fenomeni che implicano l'uso della forza in presenza di problemi di autodeterminazione ambisce a spostare su un piano strettamente normativo e generale la valutazione di tali fenomeni, valutazione che, al contrario, talvolta viene condotta sulla base di elementi di puro 'fatto', e vale a dire più precisamente: da un lato, sulla base dell'entità del fenomeno (in termini di entità della conflittualità da esso generata, vale a dire che: rileverebbero internazionalmente, con le conseguenze del caso, soltanto i fenomeni che generano effettivamente un conflitto e di una 'certa' entità), e dall'altro in base all'analisi del comportamento degli stati in relazione soltanto ai casi in cui vi siano movimenti rivoluzionari in senso stretto a rivendicare la 'liberazione' dei popoli che 'rappresentano' (vale a dire che rileverebbero soltanto i conflitti nei quali sia impegnato un movimento di liberazione).

Il rischio, infatti, cui mi sembra che siano esposte le ipotesi ricostruttive dei fenomeni in parola fondate sugli elementi indicati, è ad esempio e principalmente, quello per cui tutte quelle aspirazioni all'autodeterminazione, che non possano sostanziarsi o manifestarsi in comportamenti particolarmente clamorosi, o che non ricevano effettivamente da altri stati una qualche forma di aiuto o di sostegno, non potrebbero venire considerati rilevanti a livello di diritto internazionale, con la conseguenza, tra l'altro, di dover ritenere che al governo costituito vada lasciata, come appena mostrato, ampia libertà di azione (diritti dell'uomo a parte) nella repressione della 'lotta' dei sudditi insoddisfatti del regime al potere.

Orbene: se è vero che l'esistenza di una conflittualità particolarmente evidente, l'esistenza di un regime governativo repressivo, eccetera sono certamente (al pari delle violazioni dei diritti specie politici dell'uomo) un elemento di 'prova' al fine dell'accertamento dell'esistenza, in un determinato ambito territoriale ed umano, di un problema di autodeterminazione, non si vede perché, posto che la norma in materia sia una norma

generale costitutiva di obblighi assoluti per gli stati, essa debba trovare applicazione (e pertanto fornire quella 'protezione' di cui si è già ripetutamente parlato) solo quando l'eventuale conflitto sia tanto grave da assumere i connotati, ad esempio, del fenomeno della rivoluzione, così come tradizionalmente identificato e regolato dal diritto internazionale: tanto più che, come già rilevato, altro è la regolamentazione del fenomeno rivoluzionario (fondata sul fatto che effettivamente una rivoluzione con determinate caratteristiche sia in atto), ed altro è il riconoscimento della legittimità della rivoluzione stessa, del 'diritto' a ribellarsi, o meglio ancora del 'diritto' a svolgere tutte quelle azioni che complessivamente rappresentano una rivoluzione, ma che individualmente prese rappresentano, almeno dal punto di vista degli ordinamenti interni, dei reati punibili in quanto tali⁵⁹⁶.

E ciò per almeno tre ordini di motivi.

In primo luogo, perché se è vero che l'elemento costitutivo determinante dell'autodeterminazione, come più volte rilevato, è quello dell'esistenza di un obbligo a carico dello stato territoriale, tale obbligo deve necessariamente trovare sempre soddisfazione, e pertanto non soltanto quando la sua violazione abbia, o possa avere, conseguenze particolarmente gravi.

In secondo luogo perché, se così non fosse le aspirazioni di un popolo, che sia incapace di manifestarle (magari per l'abilità o la prontezza del governo costituito nel reprimerle) rischierebbero di essere considerate irrilevanti, giuridicamente irrilevanti, sul piano internazionale: con la conseguenza di affermare indirettamente che una norma risulti applicabile solo in presenza di determinate circostanze di fatto non attinenti alla qualificazione della fattispecie.

In terzo luogo, infine perché, come la prassi stessa dimostra, non sempre i problemi di autodeterminazione hanno dato

⁵⁹⁶ V. *supra* n. 14.

luogo a conflitti gravi e quindi, nel senso spiegato, internazionalmente rilevanti come tali, mentre, ed è quel che più conta, ciò non per tanto hanno egualmente trovato soddisfazione (o devono egualmente essere suscettibili di trovare soddisfazione)⁵⁹⁷.

Il discorso da fare cioè è in qualche misura analogo a quello già proposto in precedenza circa la differenza tra rivoluzione ed autodeterminazione, nel senso che la prima sia uno dei possibili *strumenti* per la realizzazione della seconda: uno strumento il cui 'uso' determina alcune ben note conseguenze al livello dei rapporti tra gli stati e tra questi ed il movimento rivoluzionario; quando e se determinate condizioni ricorrano, e quindi con particolare riferimento in specie ai problemi del 'riconoscimento prematuro' e dell'applicazione delle norme in materia di guerra civile.

In quest'ultimo caso, ad esempio, è ben comprensibile ed accettabile che gli stati, ivi compreso ovviamente ed in primo luogo quello territoriale, siano tenuti *a partire da un determinato momento* ad applicare certe norme piuttosto che altre (in materia, ad esempio, di 'diritto bellico') e che ciò siano tenuti a fare, quindi, anche qualora la rivoluzione sia indirizzata al rovesciamento di un regime legittimo e pienamente corrispondente alla volontà popolare⁵⁹⁸.

Nel caso dei processi di autodeterminazione, al contrario, il 'diritto' del popolo a vedere realizzate le proprie aspirazioni deve considerarsi permanente⁵⁹⁹ e da soddisfare comunque: vi

⁵⁹⁷ Ma specialmente, ed è quello che maggiormente importa di rilevare, non si vede per quale motivo i processi di autodeterminazione debbano necessariamente dar luogo a conflitti per poter essere internazionalmente rilevanti.

⁵⁹⁸ È il caso, per esempio, della guerra di Spagna. Il punto è in sostanza che, in presenza di una guerra civile 'strutturata' nel modo in cui tradizionalmente si richiede che sia, il governo detentore del potere sul territorio deve applicare (come il suo 'avversario', del resto) le norme in tema di diritto bellico (sia o meno considerato un conflitto internazionale in senso stretto).

⁵⁹⁹ Nel senso che la più volte richiamata corrispondenza tra il comportamento

siano o meno una capacità ed una volontà conflittuali sia da parte del popolo e sia da parte del governo costituito.

Appunto, come già osservato, è più che verosimile ritenere che lo stato goda (debba godere) dal punto di vista del diritto internazionale di una sorta di 'privilegio' nei confronti di chi vi si opponga, ma (al massimo, ad esempio, nei termini della citata risoluzione 2625, e vale a dire) in termini di una pura e semplice 'presunzione': la presunzione essendo quella per cui lo stato (o meglio, il governo) sia in genere da considerare legittimamente insediato ed operante sul territorio, e che, pertanto, svolga legittimamente il suo potere di governo sulla popolazione che lo abita. Il privilegio si risolve dunque nel riconoscimento (*a priori*) della legittimità dell'uso, ad esempio, dei mezzi di repressione, che potranno magari essere contrari ai diritti dell'uomo (e pertanto venire condannati in questa prospettiva anche a livello internazionale), ma la cui utilizzazione, appunto, non avrà di per sé per effetto quello di 'delegittimare' l'esercizio del potere di governo su *quel* territorio e popolo da parte di *quel* governo *così com'è* formato e costituito. E pertanto, nel rispetto delle norme interne ed internazionali vigenti, quel governo potrà ben chiedere aiuti ad altri, adoperare i mezzi di polizia di cui dispone, applicare la propria legislazione penale ordinaria, eccetera. Per usare una terminologia processualistica, si potrebbe parlare di una sorta di inversione dell'onere della prova: in generale si considera che uno stato, o un governo, agiscano legittimamente, salvo che non appaiano elementi che inducano a ritenere il contrario, primo fra tutti l'assenza di un governo rappresentativo dell'intera popolazione.

Al contrario, quando siano i processi di autodetermina-

dello stato e la volontà (espressa o presumibile) dei sudditi deve esservi sempre. Ma, viceversa, in qualsiasi momento può ben accadere che, venendo essa a mancare, siano (di nuovo) applicabili a quel popolo le garanzie in tema di autodeterminazione.

zione del popolo ad essere impediti, l'illegittimità del comportamento dello stato ne colpisce le attività dall'origine (come già accennato) ed obbliga il governo costituito, che dunque ha già violato il principio di autodeterminazione o di autodecisione del proprio popolo, ad applicare le norme internazionali intese alla garanzia di detti processi: siano o meno questi ultimi concretamente, già, repressi con la 'forza'. Ed allora, sia pure al limite, gli stessi mezzi ordinari (penali e di polizia) di controllo dell'ordine interno possono divenire internazionalmente illeciti, illecita è la richiesta di aiuto ad altri stati come illecita è la prestazione di esso, e così via: nella 'graduazione' tipica delle sanzioni, che contro l'illecito comportamento dello stato l'ordinamento via via predispone affidandone l'esecuzione ai singoli stati o a loro organizzazioni.

L'intensità della sanzione, pertanto, dovrà certamente essere graduata in funzione dell'intensità degli strumenti di repressione adoperati dallo stato violatore (delle modalità cioè con cui l'illecito viene perpetrato) e non in funzione dell'entità della violazione: l'autodeterminazione può essere violata o meno, non può essere gravemente (e quindi generare una responsabilità) o meno gravemente violata (e magari non generare responsabilità alcuna). D'altra parte, quel tante volte richiamato e talvolta criticato «double standard», quella temuta schizofrenia del sistema (o almeno dell'AG) non a caso non trova invero alcuna corrispondenza o riscontro al livello e dei comportamenti della comunità internazionale (in genere, ma in particolare delle NU⁶⁰⁰, che spesso finiscono in pratica per svolgere, almeno di fatto, una funzione di 'accertamento' degli illeciti) ma è invece vividamente presente al livello dei comportamenti (specie quando intesi ad essere 'sanzionatori') dei singoli stati: e per lo più fra l'altro sulla valutazione di fatto delle singole fattispecie concrete.

⁶⁰⁰ V. FRANK, *Of Gnats and Camels: is there a double standard at the United Nations?*, in *AJ*, 1984, 811 ss.

Ed allora non è più questione alcuna di limite degli affari interni dello stato violatore della norma⁶⁰¹: semplicemente poiché la questione non è interna⁶⁰², sotto nessun profilo⁶⁰³; e pertanto, per quanto attiene alle questioni di cui si parla, non scatta il limite degli affari interni né prima né dopo l'eventuale costituzione, così come neanche in assenza, di movimenti rivoluzionari più o meno formalmente strutturati e riconosciuti.

La 'delegittimazione', cui mi sono riferito prima utilizzando un termine forse improprio ma significativo, del governo violatore dell'autodeterminazione, se non può operare nel senso di privarlo della possibilità di esprimere a livello internazionale la posizione (eventualmente solo della parte) dello stato che amministra, opera però certamente nel senso di privarlo della possibilità di usare legittimamente degli strumenti (in sé legittimi, almeno dal punto di vista interno) destinati a consentirgli l'esercizio del potere all'interno dello stato, tanto che, al limite, l'interferenza di altri stati a favore del governo costituito, può ben essere definita essa un'indebita immistione negli 'affari interni del popolo' interessato.

Un caso in qualche modo particolarmente significativo, nel senso descritto, mi sembra quello recente della Cambogia, dove, al di là della scelta (tutta e solo politica, mi sembra) di riconoscere all'una o all'altra delle due delegazioni la rappre-

⁶⁰¹ Magari ad esempio, proprio perché si tratta in sostanza di situazioni che mettono in pericolo la pace, BOWETT, *United Nations forces*, London (Stevens) 1964, 197, e v. anche FRIEDMANN, *Intervention*, cit., 40 ss.

⁶⁰² L'uso della forza per privare un popolo della propria identità nazionale è una violazione degli affari interni del popolo, proprio alla luce ad es. della A/RES/2131 (XX) 21.12.1963, secondo la A/RES/2160 (XXI) 30.11.1966.

⁶⁰³ Significativamente, invece, rappresentano una violazione degli affari interni (del Belize) i contatti diplomatici tra Gran Bretagna e Guatemala, appunto relativi allo status del Belize stesso, A/RES/3432 (XXX) 8.12.1975: si tratta a mio parere di un'osservazione di grande significato, dato il contesto particolarissimo in cui si manifesta. Sulla delicata questione, v. ad es. HERMAN, *British Honduras a question of viability*, in *World Affairs*, 1975/76, 60 ss.

sentanza dello stato in seno alle NU, queste ultime, pur non nominando mai il governo al potere, si limitano alla constatazione dell'esistenza di un'alternativa politica ad esso con la quale invitano a negoziare, al fine della piena realizzazione del diritto del popolo cambogiano alla scelta libera del proprio governo e regime interno ed internazionale, salva ovviamente la condanna dell'intervento esterno, che impedisce, in ragione del medesimo meccanismo già descritto in precedenza, questa scelta.

Al contrario, nella vicenda del Nicaragua è, mi sembra, grandemente significativo il tentativo (messo in opera da taluni stati) di creare una base di legittimazione formale del 'movimento' ostile⁶⁰⁴ al governo in carica, mediante la costituzione di una qualche organizzazione stabile insediata su una parte del territorio nicaraguense: il tentativo cioè di costituire (in base alle norme 'tradizionali' in materia) una situazione 'formalmente' rivoluzionaria, capace per ciò di 'legittimare' un intervento, su sua richiesta, in suo sostegno. Al contrario, e non a caso contemporaneamente, sia a livello di NU che di OAS⁶⁰⁵, ed altresì dal punto di vista del «gruppo di Contadora», il conflitto è considerato come una vera e propria controversia internazionale, che riguarda le reciproche posizioni dei cinque stati centroamericani; conflitto, che non solo prescinde del tutto dai regimi degli stati stessi, ma la cui soluzione, anzi, implica precisamente come presupposto essenziale che ciascuno di essi possa effettivamente sviluppare in modo libero il regime politico da ciascuno prescelto.

⁶⁰⁴ V. *supra* nt. 388.

⁶⁰⁵ V. ad es. OAS/RES/XIV, 17.11.1984, in Ann. a UN Doc. A/39/827-S/16865 «1. To reiterate that it is the obligation of all American states to settle their conflicts by peaceful methods alone ... 2. To reiterate that it is the right of all countries in the region to live in peace and security, free from all outside interference. 5. To urge all the Central American governments to manifest their will for peace and to intensify their consultations among themselves ... in order to bring the negotiation process to its conclusion ...».

Nell'un caso, in una parola, mi sembra che il problema sia quello di consentire la libera scelta del regime, nell'altro invece di garantire la scelta effettuata, e pertanto di garantirla senz'altro *attraverso* il governo al potere. Ed in conseguenza cambiano, e profondamente, le norme e le conseguenti garanzie applicabili all'una ed all'altra ipotesi.

Nel primo caso, la violazione del principio di autodeterminazione, data dall'intervento esterno contro un regime politico preesistente (pur responsabile di gravissime lesioni dei diritti dell'uomo) e che viene, grazie a quell'intervento, rovesciato e sostituito, rende, dal punto di vista delle NU, il nuovo regime incapace così com'è di rappresentare le aspirazioni popolari almeno fin tanto che, privo di sostegno esterno, non sia in grado di trovare un suo più attendibile fondamento 'democratico', proprio appunto nel senso di consacrarne la rappresentatività.

Nel secondo caso, invece, la controversia in atto (o, più precisamente, i possibili sviluppi della controversia in atto), fra gli stati a vario titolo interessati alla questione, comporta il rischio che le scelte locali (che le NU e lo stesso «gruppo di Contadora» valutano, si deve ritenere, correttamente rappresentate dal governo al potere) vengano vanificate o rese impossibili: la controversia è tra stati, ma la sua esistenza comporta il rischio che la sua mancata soluzione positiva (e pacifica) impedisca a qual popolo di sviluppare liberamente le proprie scelte: non solo e non tanto di regime interno, quanto (semberebbe proprio così) di collocazione internazionale.

In ambedue i casi, il principio di autodeterminazione gioca un ruolo cardine, nell'obbligare al suo rispetto lo stato nei confronti dei propri sudditi, e tutti gli altri stati nei confronti del primo.

In questo senso, dunque mi sembra, può essere letta e interpretata in una nuova e più convincente luce quella ripetuta richiesta di 'democrazia', che, in particolare le NU, avanzano, in quanto, come già rilevato, la presenza di strumenti che

assicurino la piena rappresentatività dei regimi costituiti rappresenta quella 'prova' e quella presunzione della corrispondenza del regime alle aspirazioni popolari, di cui ho parlato più sopra. Non diversamente da come, ad esempio, l'uso da parte dei governi di mercenari per mantenere l'ordine interno, può costituire (e, nella prassi delle NU, costituisce senz'altro) una legittima presunzione del contrario⁶⁰⁶.

33. Da tutto quanto detto fin qui, mi pare dunque che risulti che anche l'uso della forza da parte dello stato per reprimere l'autodeterminazione del proprio popolo è, non solo teoricamente, ma anche alla luce della prassi delle NU, da considerare illecito in base al diritto internazionale, e che, più precisamente, l'uso di mezzi violenti, pur formalmente legittimi dal punto di vista dell'ordinamento interno dello stato, è egualmente illecito, sia quando venga indirizzato contro un eventuale movimento di liberazione, che qualora sia indirizzato più genericamente contro il popolo inteso in senso lato.

Dalla prassi più recente e dall'analisi che ne ho condotto, mi sembra che sia emerso abbastanza chiaramente come i problemi derivanti dalla repressione dei processi di autodeterminazione abbiano per effetto di rovesciare in maniera sostanziale la prassi e la normativa tradizionali, nel senso che l'effetto di tali comportamenti repressivi sia non solo quello di colpire di illegittimità il comportamento dello stato nei confronti dei propri sudditi, in quanto ostativo allo svolgimento dei processi

⁶⁰⁶ V., a titolo puramente esemplificativo (ed oltre ovviamente le ben note disposizioni della A/RES/2625 e della A/RES/3103), S/RES/161, 21.2.1961, S/RES/199, 30.12.1946, S/RES/241, 15.11.1976, S/RES/289, 23.11.1970, S/RES/405, 14.4.1977, A/RES/3396 (XXX) 21.11.1975, A/RES/31/6, 9.11.1976, A/RES/31/34, 30.11.1976, A/RES/31/54, 30.12.1976, A/RES/32/9, 4.11.1977, A/RES/32/14, 7.11.1977, A/RES/32/116, 16.12.1977, A/RES/33/38, 13.12.1978, A/RES/33/76, 15.12.1978, A/RES/34/140, 14.12.1979, A/RES/34/192, 18.12.1979, A/RES/34/44, 23.11.1979, A/RES/35/35, 14.11.1980, A/RES/36/9, 28.10.1981.

di autodeterminazione⁶⁰⁷, ma che tale illegittimità si estenda fino al punto che quand'anche lo stato si mostri disponibile a riconoscere ai sudditi (organizzati o meno in movimenti di liberazione) determinate garanzie nella conduzione delle 'ostilità', la stessa conduzione delle ostilità da parte sua può egualmente restare illecita, in quanto già a monte illegittima⁶⁰⁸.

La prassi delle NU, come accennato, non solo conferma queste ipotesi, ma va anche oltre, nella qualificazione della fattispecie in oggetto, sia per quanto attiene alla definizione della posizione internazionale dello stato, che per quanto attiene alla definizione della posizione del popolo stesso. Nel senso che mi sembra abbastanza acquisito nella prassi che mentre l'uso della forza da parte dello stato abbia come effetto quello di renderlo responsabile di un illecito internazionale, al contrario l'uso della forza da parte del popolo, non solo viene considerato legittimo, ma addirittura viene 'protetto' ed in qualche misura stimolato dalla comunità internazionale, e in particolare dalle NU, che non mancano (e ripetutamente) anche di invitare gli altri stati a contribuire allo sforzo del popolo per l'affermazione del proprio 'buon diritto'.

⁶⁰⁷ E già mi sembra che si tratti di un notevole mutamento delle regole tradizionali, che normalmente vogliono considerare il comportamento interno dello stato esente da illegittimità almeno quando non contrario alle norme in materia di diritti dell'uomo.

⁶⁰⁸ E pertanto capace di coinvolgere nell'illegittimità tutti gli atti susseguenti pur se svolti nel rispetto delle 'forme prescritte'. È per questo, mi sembra, che talvolta si parla (anche nella prassi) di atti di aggressione, se contro il popolo o contro i suoi eventuali movimenti organizzati, poco importa. In una prospettiva e con conseguenze profondamente diverse, mi pare, sembra quasi che si ritorni alle più risalenti concezioni relative alla «guerra giusta». Il popolo che lotta, cioè conduce una lotta giustificata (quasi una 'legittima difesa'), contro lo stato che, invece, è aggressore, conduce una guerra coloniale, ecc.: il rispetto delle 'regole' del 'diritto di guerra' (civile, cfr. in maniera analoga, RONZITTI, *Le guerre*, cit., 73) non sana per nulla, né consente di superare l'illegittimità *ab origine* del comportamento dello stato.

Non solo, ma, mentre da un lato l'ordinamento internazionale conferisce il massimo della protezione alle situazioni in cui il popolo sia 'rappresentato' (per usare l'espressione ormai 'di stile' dell'AG) da un movimento (di liberazione) organizzato (e si tratta di un'ipotesi troppo ben nota e discussa, anche in dottrina, per richiedere particolare ulteriore attenzione)⁶⁰⁹, che viene spesso considerato l'unico 'legittimo rappresentante del popolo' stesso, dall'altro disegna un meccanismo piuttosto atipico (almeno rispetto alle norme tradizionali di diritto internazionale) per la descrizione dei rapporti tra lo stato e il popolo in lotta⁶¹⁰.

A quest'ultimo infatti è consentito (nel senso che è legittimo) l'uso della forza, come si è detto, come se si trattasse di uno stato. Per cui il conflitto (anche qualora non trascenda l'ambito interno dello stato in cui si svolge) può assumere i connotati di un vero e proprio conflitto internazionale, almeno sotto il profilo delle garanzie reciproche delle entità 'combatenti', grazie in particolare alle disposizioni appropriate delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi Protocolli. Ma questa affermazione non viene condotta dalla comunità internazionale fino alle sue estreme conseguenze: il popolo, per parte sua, combatte legittimamente, ed in qualche misura si difende legittimamente dal comportamento «aggressivo» dello stato (appunto, il conflitto assume i connotati di un conflitto internazionale, che nel caso dei problemi di decolonizzazione viene talvolta denominato «guerra coloniale»)⁶¹¹, ma allo stato stesso

⁶⁰⁹ Ma v. per tutti, se non erro in maniera analoga, RONZITTI, *Le guerre*, cit., 72 ss. e specialmente 73.

⁶¹⁰ Sul punto v. anche GINSBURG, *Wars of national liberation and the modern law of nations: the soviet theories*, in BAADE (ed.), *The soviet impact on international law*, in *Law and contemporary problems*, 1964, 910 ss.; SAGAY, *The legal status of freedom fighters in Africa*, in *East Africa Law Review*, 1973 15 ss. e specialmente 25 s.

⁶¹¹ V. ad es. per i territori sotto dominazione portoghese, A/RES/2270 (XXII) 17.11.1967, ecc.

non sembra invece (se si vuole, almeno nel senso che tale sembra la linea di tendenza del sistema internazionale ed in particolare della prassi delle NU) che si intenda riconoscere un pari diritto. Lo stato insomma, che 'subisca' (anche se per primo, se pure l'ipotesi può considerarsi ben rara) la violenza del popolo, non potrebbe neanche pretendere di vedersi riconosciuto una sorta di diritto alla legittima difesa nei confronti del popolo, almeno nel senso che l'uso della forza da parte dello stato è illecito, a prescindere dal fatto che il conflitto sia stato, per dir così, 'iniziato' dal popolo.

Sebbene discutibile, e comunque da sottoscrivere con la massima cautela, questa ipotesi potrebbe però anch'essa spiegarsi alla luce di quanto detto finora: se infatti è vero che il comportamento dello stato che reprima l'autodeterminazione (con o senza l'impiego della forza) deve considerarsi illegittimo alla luce di una norma generale di diritto internazionale⁶¹², ne deve necessariamente conseguire che lo stato responsabile della violazione perda interamente le garanzie prestate abitualmente dall'ordinamento stesso, ivi compreso il (pur 'naturale') diritto alla legittima difesa: o, più precisamente, che detto comportamento non rientrerebbe nell'istituto della legittima difesa.

Più interessante, però, mi sembra un'altra conseguenza di quanto detto fin qui, e che invece sembra più che chiaramente confermata dall'interpretazione fin qui proposta del fenomeno dell'autodeterminazione, e peraltro largamente confermata dalla prassi delle NU. Posto dunque che il comportamento repressivo dello stato sia illecito, ne consegue che lo stato perde anche il diritto a richiedere agli altri stati di coadiuvarlo nella sua lotta contro il popolo ribelle. L'aiuto, perciò che altri stati prestino a quello repressore, è illegittimo, almeno alla luce di

⁶¹² Di *jus cogens*, ad es. a giudizio di GROS-ESPIELL, *Self-determination and jus cogens*, in CASSESE (ed.), *United Nations law and fundamental rights*, Alphen aan den Rijn (Sijthoff) 1979, 167 ss.

questa prassi e di una buona parte della dottrina, con la quale peraltro mi sentirei di concordare⁶¹³.

⁶¹³ Come già rilevato, tipica in tal senso è la A/RES/39/17, 20.12.1984, su cui già *supra* nt. 574. Sul punto, per vero, la prassi delle NU è molto vasta (e la posizione delle NU è in qualche misura 'teorizzata' in termini generali, nella ben nota, e già analizzata, formulazione della A/RES/1514, e quindi successivamente ancora nella A/RES/2625, specialmente nel modo poi specificato più articolatamente nella ben nota A/RES/2627 (XXV) 24.10.1970), in particolare per quanto attiene alla possibilità che altri stati prestino aiuto al popolo (o al movimento di liberazione) in lotta.

Sulla legittimità della lotta, e sulla legittimità dell'aiuto da parte di altri stati (principio invocato anche del tutto incidentalmente, quando ci si occupi ad es. della diffusione delle armi nucleari, A/RES/2936 (XXVII) 29.11.1972), v. ad es., *sulla Namibia*: S/RES/269, 12.8.1969, S/RES/447, 12.12.1950, S/RES/454, 2.11.1979, secondo la quale risoluzione, il Sud Africa commette un'aggressione contro la Namibia, destinata ad impedire il legittimo aiuto al popolo combattente della Namibia stessa; A/RES/3111 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/32/9, 4.11.1977, A/RES/S. 9/2, 3.5.1978, dove il 'diritto a lottare' è dalle NU riconosciuto esplicitamente ai movimenti di liberazione locali. E v. anche sul punto le posizioni assunte da taluni stati, in relazione all'inchiesta disposta dal Segretario Generale delle NU il 3.2.1983 (in base ad A/RES/37/233 A, E, 20.12.1982), UN. Doc. A/38/183, 12.5.1983, ed in particolare le risposte della Bielorussia, 4.4.1983 (che parla esplicitamente, par. 7, di necessità di adottare tutto il «necessary support, including armed support, to the Namibian people's legitimate struggle, under the leadership of SWAPO for its liberation», posto che la situazione rappresenta una minaccia per la pace), della Cina, 4.3.1983, del Kenia, 24.3.1983 (che propone anche di offrire aiuto economico), ecc. Sulla specifica situazione del *Sud Africa*, v. invece ad es. S/RES/387, 17.11.1950, A/RES/2307 (XXII) 13.12.1967. *Sulla Rhodesia*, v. ad es. S/RES/454, 2.11.1979, A/RES/2252 (XXII) 3.11.1967, A/RES/2508 (XXIV) 21.11.1969, A/RES/2151 (XXI) 17.11.1966, A/RES/2769 (XXVI) 22.11.1971, A/RES/3115 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/33/38, 13.12.1978. *Sulla Namibia*, v. ad es. A/RES/2074 (XX) 17.12.1965, A/RES/2372 (XXII) 12.6.1968, A/RES/2517 (XXIV) 1.12.1969, A/RES/2678 (XXV) 9.12.1970, A/3031 (XXVII) 18.12.1972, A/RES/3295 (XXIX) 13.12.1974 (dove si riconosce la legittimità della lotta con tutti i mezzi, anche in difesa delle risorse economiche, e si invitano gli stati ad aiutare i popoli in questione nella lotta stessa). *Sui territori sotto dominazione portoghese*, v. A/RES/2184 (XXI) 12.12.1966, A/RES/2507 (XXIV) 21.11.1969, A/RES/3113 (XXVIII) 12.12.1973. E poi ancora, A/RES/2302 (XXII) 12.12.1967, su Oman; A/RES/2711 (XXV) 14.12.1970, sul Sahara; A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974, sulla Palestina (per la quale è tutt'altro che frequente l'affermazione anche della legittimità dell'aiuto prestato da stati 'terzi', che talvolta, pudica-

Per quanto attiene, d'altra parte, a quest'ultima questione, mi sembra che gran parte delle conseguenze da trarre dalla normativa analizzata, siano già state sostanzialmente indicate. Posto che lo stato, che reprime direttamente l'autodetermina-

mente, si riduce all'aiuto al recupero delle risorse naturali dei palestinesi, loro sottratte dalla situazione in atto, A/RES/37/135, 17.12.1982).

D'altro canto, uno stato che aiuti i rifugiati che lottano (e intendono continuare a farlo) contro lo stato violatore della norma in tema di autodeterminazione, da un lato agisce legittimamente, e dall'altro è vittima di un'aggressione se lo stato contro cui i gruppi rivoluzionari agiscono interviene per impedirlo, S/RES/527, 15.12.1982, S/RES/535, 29.6.1983, sulle azioni militari sudafricane contro il Lesotho. E più in generale, v. anche, A/RES/2189 (XXI) 13.12.1976, A/RES/2326 (XXII) 16.12.1967, A/RES/2555 (XXIV) 12.12.1969, A/RES/2649 (XXV) 30.11.1970, A/RES/2878 (XXVI) 20.11.1971, A/RES/2874 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2955 (XXVII) 12.12.1972, A/RES/2980 (XXVII) 14.12.1972, A/RES/3070 (XXVIII) 30.11.1973 (dove particolarmente esplicito è il richiamo alla legittimità della lotta armata), A/RES/3118 (XXVIII) 12.12.1973.

Il principio di cui si discorre, e giova sottolinearlo ancora in questa sede, vale in genere sia che si lotti contro il colonialismo che contro ogni altra forma di oppressione: ivi compresa l'occupazione, illegittima o non che sia, ad es. della Palestina da parte israeliana, A/RES/2787 (XXVI) 6.12.1971, A/RES/34/42, 21.11.1979, così come, essendo considerata illegittima (con riferimento al divieto per le potenze colonialiste di acquisire i territori coloniali, e comunque di non condurli sollecitamente all'indipendenza) l'occupazione del territorio della Namibia da parte sudafricana, la lotta del popolo della Namibia è legittimata anche sotto questo profilo, A/RES/2871 (XXVI) 20.11.1971; o anche più genericamente, A/RES/3163 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/3246 (XXIX) 29.11.1974.

Egualmente si comporta la comunità internazionale anche in relazione a situazioni del tutto particolari come ad es. quella, già richiamata *supra* nt. 603, del Belize nel condannare i tentativi di limitarne l'autonomia con la forza, A/RES/33/36, 13.12.1978. Ed infine, egualmente va qualificata la lotta per la conservazione delle risorse naturali, A/RES/3171 (XXVIII) 17.12.1973.

L'aiuto prestato al popolo in lotta, del resto (come la stessa lotta) è legittimo anche qualora si lotti contro il razzismo in quanto tale (e quindi in termini di regime politico razzista), v. ad es., A/RES/2646 (XXV) 30.11.1970, e v. anche A/RES/31/6, 9.11.1976 (la legittima lotta armata contro i regimi razzisti al potere «non ha alcuna alternativa»), A/RES/34/24, 15.11.1979, A/RES/35/33, 14.11.1980, A/RES/36/13, 28.10.1981, A/RES/36/172, 17.12.1981, o anche più genericamente quando si lotti per i diritti dell'uomo, A/RES/2714 (XXV) 15.12.1970.

zione del proprio popolo, commette un illecito internazionale, è evidente che tale debba necessariamente essere anche la situazione per quanto attiene agli stati che eventualmente concorrono nello sforzo repressivo del primo.

E v. anche, relativamente al Nicaragua, l'affermazione molto interessante da parte del CdS del diritto dello *stato a godere in pace* (e vale a dire quindi, il diritto non più a lottare per l'autodeterminazione, ma al contrario quello a goderne senza che altri, in questo caso forse non sarebbe eccessivo dire popoli inclusi, vi attentino con la forza) della *propria* autodeterminazione (evidentemente, in questo caso, si tratta dell'autodeterminazione, da un lato nel senso menzionato dell'*autodecisione*, e dall'altro nel senso dell'autodeterminazione esterna, così come la ho ricostruita anche alla luce della Conferenza di Helsinki), S/RES/530, 19.5.1983.

In modo analogo potrebbe, mi sembra essere interpretato l'atteggiamento (ormai piuttosto risalente) dell'AG in relazione alla guerriglia in Grecia, il sostegno alla quale (in questo caso, data la particolare situazione) viene condannato, A/RES/109 (II) 21.10.1974, in maniera analoga a quanto avvenuto per la Corea, in cui l'aiuto prestato al governo «legittimo» sud coreano è legittimo (ma si è in presenza di una situazione particolare in cui sembrerebbe che vi sia stato un tentativo di aggressione da parte di altro stato, in precedenza), A/RES/376 (V) 7.10.1950. Egualmente, in una prima fase, l'invito alla Gran Bretagna a far cessare la 'ribellione' del governo di I. Smith in Rhodesia, A/RES/2012 (XX) 12.10.1965 (tanto che gli altri stati sono invitati a collaborare allo sforzo britannico, A/RES/2022 (XX) 5.11.1965). Situazione non dissimile si verifica ancora relativamente ai territori portoghesi, quando l'AG invita il Portogallo stesso (titolare della sovranità sulle colonie) a lottare contro i regimi di origine portoghese e 'fascisti' che impediscono (o si propongono di farlo) il raggiungimento dell'autodeterminazione nelle ex colonie portoghesi, A/RES/3294 (XXIX) 13.12.1974.

Sul divieto, per converso, di usare la forza contro il popolo in lotta (eventualmente con l'invito conseguente ad applicare le Convenzioni di Ginevra), v. ad es.: S/RES/242, 22.11.1967, A/RES/2628 (XXV) 4.11.1970, sulla Palestina; S/RES/312, 4.2.1972, S/RES/322, 22.11.1972, A/RES/1807 (XVII) 14.12.1962, sui territori sotto dominazione portoghese: il Portogallo, in particolare, svolge una vera e propria «guerra coloniale», v. anche A/RES/2270 (XXII) 7.11.1967, A/RES/3481 (XXX) 11.12.1975 (che definisce in genere la repressione dell'autodeterminazione come 'guerre coloniali' non meritevoli di aiuto da parte degli altri stati); S/RES/328, 10.3.1973, S/RES/455, 23.11.1979, sulla Rhodesia; S/RES/326, 2.2.1973, S/RES/403, 14.1.1977, S/RES/411, 30.6.1977, sulla illegittimità dell'aiuto, che il Sud Africa presta alla lotta del governo illegittimo rodesiano contro il proprio popolo; S/RES/450, 14.6.1979, (in cui si dichiara illecito il sostegno alla lotta contro il movimento

Ma, al contrario, appare disegnata ben diversamente (già dalla prassi, così come anche mi sembra possa ricavarsi ormai da quanto detto finora) la posizione di quegli stati che eventualmente concorrono nello sforzo del popolo per il raggiungi-

palestinese in Libano), sulla Palestina; A/RES/2023 (XX) 5.11.1965, su Aden; e più in generale (ad es. con riferimento al divieto generale di uso della forza, che successivamente verrà espresso per lo più, 'sistematicamente', con riferimento alla A/RES/2625) v. A/RES/2327 (XXI) 18.12.1967. Del resto, l'uso della forza in tali circostanze rappresenta una minaccia alla pace, A/RES/2734 (XXV) 16.12.1970 (così come, per converso è addirittura legittimo lottare per ... la pace A/RES/33/75, 15.12.1978).

Ma la lotta illecita dello stato può divenire aggressione *anche* contro un altro stato, quando sia destinata ad impedire la lotta che il popolo conduca contro il governo: esattamente, mi sembra, l'opposto della prassi tradizionale, che in genere riconosce senz'altro allo stato il diritto di agire in difesa della propria attuale situazione politica (come si è già visto ad es. a proposito del caso della *Caroline*): v. ad es. S/RES/475, 27.6.1980, sull'attacco sud-africano all'Angola, destinato ad impedire la lotta contro l'apartheid in Sud Africa e Namibia, mentre, seguendo il medesimo ragionamento, il CdS considera la detenzione della Namibia come occupazione militare illegittima di *territorio altrui*, S/RES/532, 3.5.1983.

Più in genere sulla legittimità della lotta, v. ad es.: sulla Rhodesia, S/RES/253, 29.5.1968, S/RES/277, 18.3.1970, S/RES/318, 28.7.1972, S/RES/423, 14.3.1978, S/RES/424, 17.3.1978 (in cui, mi sembra, per la prima volta il CdS usa il termine di popolo zimbabwese, in luogo di rodesiano), A/RES/3297 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/3396 (XXX) 21.11.1975, A/RES/31/154, 20.12.1976, A/RES/32/116, 16.12.1977. *Sul Sud Africa*, S/RES/282, 23.7.1970, S/RES/311, 4.2.1972, S/RES/312, 4.2.1972, S/RES/392, 13.12.1950, S/RES/417, 31.10.1977, S/RES/473, 13.6.1980. *Sul Sahara*, A/RES/3162 (XXVIII) 14.12.1973, A/RES/34/37, 21.11.1979, A/RES/35/19, 11.11.1980, *Sulla Namibia*, S/RES/428, 14.12.1950, A/RES/ES. 8/2, 14.9.1981 (sia pure limitatamente alla SWAPO), A/RES/35/227, 6.3.1981.

E poi ancora, in casi meno noti, v. ad es., A/RES/2238 (XXI) 22.10.1966, sulla situazione in Oman; A/RES/31/53, 1.12.1976, sulla delicatissima situazione di Timor (su cui v. ad es. GUIHAUDIS, *La question de Timor*, in *Annuaire Français de droit international*, 1977, 307 ss.; MANGOLDT, *Die West Irian Frage und das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Zeitschrift f. ausl. öff. Recht u. Völkerrecht*, 1971, 197 ss.) e ancora, A/RES/33/39, 13.12.1978; e cfr. anche A/RES/2160 (XXI) 30.11.1966, A/RES/3103 (XXVIII) 12.12.1973 (con particolare riferimento alla lotta condotta dai movimenti di liberazione, e quindi al rispetto dei loro 'diritti'), A/RES/3328 (XXIX) 16.12.1974, A/RES/3382 (XXX) 10.11.1975 (con un riferimento anche al 'diritto

mento delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dei processi di autodeterminazione: questi infatti, non solo non commettono un illecito internazionale nelle ipotesi in questione, (e questo mi sembra un dato da considerare acquisito, come uno dei più certi risultati di questa indagine) ma addirittura spesso sono esplicitamente invitati (e del tutto lecitamente, a mio parere), dalle NU, ad intervenire a sostegno dei popoli in lotta.

Ed inoltre, posto che l'obiettivo del processo di autodeterminazione non è limitato alla sola indipendenza, ne consegue (e

all'integrità territoriale, ed alla liberazione dal 'giogo' straniero), A/RES/31/34, 30.11.1976, A/RES/31/143, 27.11.1976, A/RES/32/42, 7.12.1977, A/RES/32/14, 7.11.1977, A/RES/32/36, 28.11.1977, A/RES/33/24, 29.11.1978, A/RES/33/44, 13.12.1978, A/RES/34/94, 13.12.1977, A/RES/34/44, 23.11.1979, A/RES/35/29, 11.11.1980, A/RES/35/35, 14.11.1980, A/RES/35/119, 11.12.1980, A/RES/35/206, 16.12.1980, A/RES/36/9, 28.10.1981.

La comunità internazionale e gli stati devono anche impedire, per la prassi delle NU, che gli stati interferiscano impedendo di fatto la realizzazione delle libere scelte di regimi altrove, perché in tal caso violano il principio degli affari interni, A/RES/31/91, 14.12.1976. Tra l'altro, talvolta, la lotta viene definita giusta e legittima anche in mancanza di un vero e proprio conflitto, o almeno in presenza di una situazione in via di ragionevole soluzione, come ad esempio nel caso, ripetutamente cit., dell'isola di Mayotte, ad es. in A/RES/31/4, 21.10.1976.

In dottrina, cfr. per tutti, ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht*, cit., 274 ss.; DELBRÜCK, *Peacekeeping*, cit., che propende per la tesi che, pur riconosciuta l'illegittimità in genere dell'uso della forza tra gli stati, questa divenga legittima se usata contro gli stati violatori dei diritti dell'uomo ed in particolare razzisti; EMERSON, *Self-determination*, cit., 21, che a proposito del caso di Goa, ritiene legittimo l'uso della forza contro lo stato oppressore della autodeterminazione; MEYROWITZ, *La guerrilla*, cit., 14; MITROVIC, *The principle of non intervention in contemporary international law*, in *Jugoslavenska Revija za Medunarodno Pravo*, 1964, 29; MORENO-LOPEZ, *Igualdad*, cit.; PATRINOVIC, *Droit humanitaire*, cit., 14 e 21; RONZITTI, *Wars*, cit., 192; ROSENBLAD, *International humanitarian law of armed conflict: some aspects of the principle of distinction and related problems*, Genève (Inst. H. Durant) 1979, 35; POMERANCE, *Self-determination*, cit., 50; SCHMELTZER, *Soviet and american attitudes toward intervention*, cit., 97; STARUSHENKO, *The principle*, cit., 217 ss.; VERWEY, *Decolonization*, cit., 137 (che parla di una modifica di fatto della Carta, che avrebbe giustificato l'uso della forza nelle circostanze in oggetto).

la prassi come si è visto lo conferma abbastanza chiaramente) che, da un lato, la stessa situazione si propone anche quando uno stato non consenta l'autodeterminazione di un popolo attraverso il mantenimento, di un'occupazione militare e la violazione delle norme relative alla sua conduzione (è ad esempio il più volte citato caso della Palestina, ma anche in qualche misura quello della Namibia), e dall'altro, dato che al popolo spetta il 'diritto' di decidere del proprio regime interno ed internazionale, deve dedursene che detto 'diritto' compete necessariamente (e, in certo senso, a maggior ragione) anche allo stato, se ed in quanto (ed è questo, a mio avviso, l'unico limite ravvisabile a tale diritto) quest'ultimo 'rappresenti' validamente l'intera popolazione: sia pure nei termini indicati, per cui lo stato dovrebbe essere considerato, più che direttamente titolare del diritto, come mediatore dell'interesse popolare al rispetto dell'autodeterminazione anche 'esterna'. Le affermazioni in materia contenute nel documento di Helsinki, mi sembra, sono tutte largamente confermate dalla prassi fin qui discussa e dalla ricostruzione del fenomeno che ho creduto di proporre.

34. Nella prospettiva interpretativa indicata, sembra utile, a questo punto condurre, per sommi capi e solo al fine di verificare la validità in concreto dell'interpretazione proposta del fenomeno dell'autodeterminazione, un'analisi più approfondita di taluni casi (tutti peraltro ben noti), nei quali a mio giudizio da un alto sembra confermata la validità delle ipotesi fin qui elaborate, pur trattandosi di casi molto particolari ed in questo senso ciascuno caratterizzato in maniera piuttosto tipica rispetto alle ipotesi più 'comuni', e vale a dire, cioè nelle ipotesi 'classiche' legate alla decolonizzazione: i casi cioè della Rhodesia, della Namibia, della Palestina e del Sud Africa. Trattandosi di casi largamente noti e ripetutamente discussi dalla letteratura, mi si consentirà di darne per scontati gran parte degli sviluppi e delle relative ipotesi interpretative, limitando così l'analisi ai

soli aspetti interessanti ai fini della ricostruzione dei fenomeni dell'autodeterminazione che ho offerto fin qui. Nel senso indicato il caso maggiormente significativo, con il quale mi propongo di iniziare l'analisi è quello della Rhodesia, in quanto mi sembra che se da un lato sia molto 'tipico' ed in larga misura unico, dall'altro sembra invece che in qualche modo racchiuda, sia pure per certi aspetti in maniera abbastanza 'estremizzata', l'intero arco delle ipotesi interpretative fin qui proposte.

Come noto, fino alla dichiarazione unilaterale di indipendenza⁶¹⁴ da parte del governo 'razzista'⁶¹⁵, le NU si

⁶¹⁴ già condannata quando ancora se ne parlava in termini di semplice ipotesi, A/RES/2012 (XXV) 12.10.1965.

⁶¹⁵ Come è noto l'espressione «governo minoritario razzista» (a mio parere più corretta, nel caso) è utilizzata ripetutamente dall'AG per identificare il governo rodesiano *dopo* la dichiarazione unilaterale di indipendenza, ed a partire dal momento in cui la volontà del governo in questione di mantenere quel sistema razzista appare assolutamente manifesta e definitiva. In omaggio, pertanto, alla terminologia delle NU utilizzerò il termine «razzismo», soltanto con la precisazione che, a mio parere, il termine in quanto tale non qualifica in maniera sufficiente ed esauriva l'ipotesi in parola anche se ha il pregio della brevità. Più esatta, quindi nella situazione specifica, mi sembrerebbe la menzionata espressione (se pure in qualche misura 'più tarda') poiché in essa il punto qualificante sta nella sottolineatura dell'elemento 'oppressivo', derivante appunto dal fatto che una minoranza (che, incidentalmente si identifica per elementi di carattere razziale) pretende di esercitare il potere sull'intera popolazione, in larga maggioranza esclusa dalla gestione dello stato.

La notevole particolarità del caso sta, come è noto, proprio nel fatto che la dichiarazione di indipendenza 'contro' la Gran Bretagna avviene precisamente con l'intenzione esplicita di dar vita ad un'organizzazione governativa non rappresentativa dell'intera popolazione: le NU, infatti, mentre da un lato *già prima* della dichiarazione di indipendenza insistono perché l'amministrazione locale (tipica del sistema di 'autogoverno' in vista dell'indipendenza, ed a proposito della quale, come noto, la stessa Gran Bretagna accennò al tentativo di 'tirarsene fuori' dichiarando di non poter interferire nei processi costituzionali interni della Rhodesia) rinunci all'imposizione di un sistema di esclusione su base razziale in vista della concessione dell'indipendenza, dall'altro sembrano dedurre proprio dalla mancata ottemperanza a queste indicazioni la radicale illegittimità della stessa dichiarazione di indipendenza. In dottrina, per tutti v. oltre quanto già detto in precedenza, (e v. anche

comportano in maniera sostanzialmente usuale⁶¹⁶, nell'invitare cioè la potenza amministratrice a sviluppare e consentire i processi di autodeterminazione e l'indipendenza⁶¹⁷ del popolo locale, rispettivamente in un regime adeguatamente rappresentativo e sulla base di scelte effettuate in pieno ossequio alla volontà generale della popolazione⁶¹⁸.

Quando, invece, la dichiarazione di indipendenza avviene⁶¹⁹ ed ha per effetto la costituzione di un governo «minoritario e razzista»⁶²⁰, le NU non solo non salutano come

nt. 499), CERVENKA, *Rhodesia five years after the unilateral declaration of independence*, in *Verfassung und Recht in Übersee*, 1971, 27 ss.; CADOUX, *Naissance d'une nation: le Zimbabwe*, in *Annuaire Français de Droit Int.*, 1980, 21; FISCHER, *Le problème rhodésien*, *ibidem*, 1965, 41 ss.; CHIP, *The United Nations*, cit., 18 ss.

⁶¹⁶ Ivi compresa l'affermazione della natura di «territorio non autonomo» della Rhodesia in amministrazione britannica, ad es. A/RES/1755 (XVII) 12.10.1962, A/RES/1760 (XVII) 14.12.1962.

⁶¹⁷ Sulla base di un regime adeguatamente rappresentativo, ragion per cui le NU protestano ad es. per la imposizione di una costituzione non gradita al popolo, A/RES/1747 (XVI) 28.6.1962.

⁶¹⁸ Non diversamente da quanto accennato in precedenza, relativamente alla preoccupazione delle NU affinché i regimi risultanti dal processo di autodeterminazione rispettino sostanzialmente talune regole 'democratiche' e quindi di rappresentatività dell'intera popolazione interessata. Ed in effetti, mi sembra, l'unica preoccupazione reale delle NU, in questa fase, è che il regime che dovesse risultare instaurato con la concessione dell'indipendenza (e si tratta di un territorio già gestito in uno stato di notevole autonomia, se pure già con connotati razzisti, ad es. A/RES/1889 (XVIII) 6.11.1963) sia rispettoso del diritto alla partecipazione alla sua amministrazione dell'intero popolo, a prescindere dalla razza; tanto vero che anche l'amministrazione locale non ancora formalmente indipendente viene condannata, A/RES/2022 (XX) 5.11.1965.

⁶¹⁹ E che il CdS tratta in termini di «ribellione» alla potenza coloniale, S/RES/232, 16.12.1966, S/RES/277, 18.3.1970, S/RES/288, 17.11.1970 (l'indipendenza è qui qualificata esplicitamente come illegale). Contestualmente viene condannata anche l'ipotesi che la Gran Bretagna sia disposta a collaborare con il regime illegale, ad es. A/RES/2138 (XX) 22.10.1966.

⁶²⁰ Così ad es., tra le prime volte in cui l'espressione viene utilizzata, A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966.

positiva l'indipendenza 'raggiunta' dalla Rhodesia⁶²¹, ma manifestano la propria volontà di non riconoscere alcuna legittimità al nuovo stato⁶²², a causa proprio delle particolari circostanze in cui l'indipendenza stessa è stata proclamata, ma in particolare in ragione del regime inammissibile che il nuovo governo intende imporre sul territorio: nel senso, mi sembra, non della inammissibilità del razzismo, che ovviamente può costituire ed effettivamente costituisce, oggetto di condanna in sé (a termini di diritti dell'uomo), ma appunto, al contrario, in virtù della non rappresentatività del regime instaurato rispetto alla popolazione.

Come dire, che l'illiceità dello scopo perseguito dal nuovo governo (e vale a dire l'instaurazione di un regime «illecito minoritario» e «razzista», come viene definito dalle NU), viola ed impedisce la realizzazione dell'autodeterminazione del popolo rodesiano, con la conseguenza che il nuovo stato nasce esso stesso già inficiato da un'illegittimità nei confronti del principio di autodeterminazione, che ha l'effetto (per vero abbastanza 'inusuale') di rendere illecita *ab origine* la sua stessa costituzione, e di indurre quindi le NU a comportarsi di conseguenza⁶²³.

Ed allora è spiegabile, mi sembra (ma principalmente appare corrispondente alla costruzione teorica che del princi-

⁶²¹ Anzi, criticano la potenza amministratrice che non ha saputo prendere i provvedimenti necessari ad impedirli, ad es. A/RES/2151 (XXI) 17.11.1966.

⁶²² E, come noto, di boicottarlo in ogni modo, specialmente impedendogli di mantenere rapporti (economici) con altri governi, ad es. v. S/RES/314, 28.2.1972, S/RES/320, 29.9.1972.

⁶²³ Si tratta, è ben chiaro, di un caso del tutto atipico rispetto a quella che appare la prassi usuale delle NU, che è, appunto come si diceva, quella di riconoscere comunque ai governi costituiti, in ragione del principio di effettività, la pienezza della potestà di governo sul territorio: come già rilevato infatti, per lo più le NU si rivolgono al governo al potere *affinché* si adoperi per rispettare l'autodeterminazione, non usi la forza contro il popolo, riconosca alla lotta del popolo la qualità di belligeranza, ecc. La particolarità del caso, peraltro, mi sembra che possa legittimare sostanzialmente questa posizione delle NU, anche nel quadro dei principi che ho creduto di ricostruire. Il governo razzista rodesiano, nasce mediante un atto di forza verso il sovrano (legittimo), atto che sarebbe esente da condanna se non fosse

pio di autodeterminazione ho ritenuto di offrire), che le NU pretendano una sorta di 'ricostituzione in pristino'⁶²⁴ della situazione, allo scopo di consentire alla potenza che *amministra* il territorio di 'concedere' l'indipendenza⁶²⁵; ma in maniera corretta, vale a dire rispettando e ponendo le condizioni per il rispetto in futuro dell'autodeterminazione⁶²⁶. La comunità internazionale, dunque, rifiuta (ed è questo mi sembra l'elemento 'estremistico', ma a mio parere corretto, cui mi riferivo poco più sopra) di prendere atto della situazione effettiva, e quindi (come invece mi sembra che avvenga normalmente, anche nelle 'comuni' ipotesi della decolonizzazione) di considerare il governo locale violatore, sì, dell'autodeterminazione (è dei diritti dell'uomo), ma pur sempre «legittimo» nei confronti dell'ordinamento internazionale. Il governo così instaurato, va invece in questo caso abbattuto e distrutto con ogni mezzo, secondo le molte risoluzioni delle NU, nell'ambito delle quali questa volta il CdS gioca, come è noto, un ruolo determinante⁶²⁷: e in primo luogo dunque occorre che venga

inficiato in radice dalla volontà di istituire sul territorio un sistema governativo non rappresentativo. Gli autori della dichiarazione di indipendenza, in ultima analisi, sono, nell'ottica delle NU, essi stessi violatori dell'autodeterminazione del 'popolo' rodesiano nel suo complesso, già prima di costituire lo stato indipendente.

In questo senso il caso appare unico, anche se spiegabile, sia pure con qualche sforzo, alla luce del principio di autodeterminazione. La soluzione adottata per questa vicenda potrebbe però, è utile rilevarlo, costituire l'indice di una linea di tendenza che, sia pure molto timidamente, si faccia strada nella prassi, se si pensi ad es. al già riferito caso della Cambogia, dove appunto la posizione delle NU è molto cauta (come anche in una certa misura in quello dell'Afghanistan) nel riconoscere la legittimità del governo costituito, oppure anche se si pensi al caso della Namibia con la istituzione dell'amministrazione diretta da parte delle NU.

⁶²⁴ Ad es. S/RES/460, 21.12.1979.

⁶²⁵ Da concedere solo *dopo* che si sia dato luogo ad un governo rappresentativo fondato su elezioni a suffragio universale, ad es. A/RES/2379 (XXIII) 25.10.1978.

⁶²⁶ S/RES/328, 10.3.1973, A/RES/2262 (XXII) 3.11.1967.

⁶²⁷ Ed è pertanto legittima la lotta popolare contro di esso, S/RES/318, 28.7.1972, S/RES/403, 14.1.1977, S/RES/423, 14.3.1978.

abbattuto direttamente dalla potenza amministratrice, se del caso mediante l'uso della forza⁶²⁸ (è questo, in qualche misura, un caso 'classico' di concorrenza tra la pretesa alla riparazione ed alla sanzione da parte dello stato leso, e l'analoga 'pretesa' dell'intera comunità internazionale); il suo comportamento verso il popolo costituisce un'aggressione nei suoi confronti⁶²⁹; gli stati che aiutino il governo al potere agiscono illegittimamente⁶³⁰ ed essi stessi sono responsabili di aggressione⁶³¹ nei confronti del popolo⁶³², cui, per parte sua, compete il 'diritto' di lottare⁶³³, ma principalmente quello di essere aiutato da altri stati nella lotta stessa⁶³⁴.

D'altro canto, è del tutto legittimo che il popolo rodesiano pretenda l'autodeterminazione, e quindi anche l'indipendenza, nonostante che essa già vi sia formalmente, ma nei confronti dello stato spossessato della sovranità (coloniale) su quel territorio (la Gran Bretagna, come già ripetutamente rilevato) e non nei confronti del governo locale.

Nel caso in questione, in realtà, ci si trova di fronte ad una situazione profondamente diversa da quelle che comunemente si verificano in materia di decolonizzazione, dato che, mi sembra, l'elemento di maggior interesse sta nel fatto che, nel caso, il problema non è assolutamente quello di consentire o di favorire l'indipendenza del territorio dalla dominazione di uno stato 'estraneo', ma al contrario, quello di consentire che al

⁶²⁸ Ed ovviamente dal movimento di liberazione locale, del quale però mi sembra che si cominci a parlare solo relativamente tardi, v. ad es., A/RES/3396 (XXX) 21.11.1975.

⁶²⁹ E naturalmente devono trovare, nelle more, applicazione le Convenzioni di Ginevra, ad es. A/RES/2508 (XXIII) 21.11.1969.

⁶³⁰ V. S/RES/326, 2.2.1973, S/RES/437, 10.10.1978.

⁶³¹ Ad es. v. A/RES/32/116, 16.12.1977.

⁶³² Specie se l'aiuto viene prestato mediante l'invio di mercenari, ad es., A/RES/31/154, 20.12.1976, A/RES/192, 18.12.1979.

⁶³³ S/RES/403, 14.1.1977.

⁶³⁴ S/RES/411, 30.6.1977.

popolo per intero (che è nella sua maggioranza attualmente escluso per motivi razziali dalla gestione del governo) sia possibile sviluppare la propria autodeterminazione: e quindi, in una parola, gli sia possibile di amministrarsi da solo e direttamente, tramite rappresentanti regolarmente eletti, e così via. Ma, nel caso, questa esigenza occorre che venga realizzata addirittura per il tramite del rientro della Gran Bretagna, potenza colonialista, in possesso del territorio: in quanto essa, come 'titolare' (ancora, come titolare) del potere sovrano sul territorio è in grado di 'concedere' l'indipendenza nel rispetto ed ai fini dell'autodeterminazione⁶³⁵.

⁶³⁵ Il caso, pur senza voler creare paralleli troppo 'spericolati', può forse essere assimilato, più che a quelli 'comuni' di decolonizzazione, a quello, ad esempio, delle Falkland. La Gran Bretagna (pur destinataria di obblighi ben precisi circa il trattamento della popolazione rodesiana, tutta: deve garantirne la piena partecipazione alle strutture amministrative, e deve concedere l'indipendenza) appare come il legittimo sovrano del territorio, spossessato del proprio legittimo diritto di sovranità dall'atto violento di un gruppo umano, che non rappresenta la popolazione locale, né può perciò vantare titolo di sovranità alcuno sul territorio.

Ed allora (in questo senso il parallelo con il caso delle Falkland) l'amministrazione locale subentrata a quella preesistente è illecitamente installata sul territorio, e deve quindi lasciarlo alla libera disponibilità del legittimo titolare della sovranità. A 'situazione ripristinata', e solo allora, la Gran Bretagna deve assolvere al suo obbligo primario, consistente nel concedere l'indipendenza, predisponendo strumenti tali da assicurare che il nuovo stato sia perfettamente rappresentativo dell'intero popolo. La decolonizzazione, l'indipendenza, ecc., sono questioni del tutto marginali nell'ottica delle NU, quello che conta è solo che il sovrano spossessato possa rientrare in possesso del territorio (appunto come nel caso delle Falkland), onde consentirne l'autodeterminazione, non l'indipendenza, che è implicita, è scontata *purché concessa dal legittimo sovrano*. In questo senso si spiega bene l'insistenza (particolarmente notevole, nel caso) delle NU sui meccanismi rappresentativi da predisporre: solo allora l'indipendenza potrà essere concessa quando siano predisposti meccanismi tali («un uomo un voto») da garantire che il futuro stato disponga degli strumenti capaci ad assicurarne la piena rappresentatività dell'intera popolazione.

Per questi motivi, dunque, si possono identificare due diverse fattispecie: l'una, è quella relativa allo 'spossessamento' della Gran Bretagna del suo *legittimo* (se pur transitorio) diritto ad esercitare la sovranità sul territorio (ed in questo senso la situazione è analoga a quella delle Falkland); l'altra, è quella attinente ai rapporti tra

Ed allora, in quest'ottica, si comprende bene come sia possibile, a giudizio delle NU, che addirittura l'uso della forza da parte della potenza colonialista (che in altre occasioni viene condannato aspramente) divenga legittimo (qualora, ovviamente, la forza venga impiegata contro l'organizzazione statale resasi indipendente 'dal' regime coloniale), mentre al contrario appare illegittimo l'uso della forza (per 'difendersi') da parte del governo costituito, così come, ed in conseguenza, l'aiuto che venga prestato a quel governo, non solo in quanto diretto contro il popolo rodesiano (cosa che alla luce della ricostruzione proposta rientrerebbe nella situazione più comune dei problemi di autodeterminazione), ma in quanto diretto anche (e principalmente, anzi, per questo) contro la Gran Bretagna. Quest'ultima, infatti, esercita legittimamente il diritto di sovranità sul territorio, pur essendo ben chiaro che dovrà lasciarlo immediatamente alla libera disponibilità della popolazione *una volta, però, che ne abbia ripreso il controllo*. E allora lo stesso invito ad aiutare il popolo può essere letto proprio in questa chiave: in quanto, cioè, necessario a consentire a quest'ultimo la realizzazione dei propri diritti che, nel caso, non sono affatto disconosciuti dal 'legittimo' sovrano del territorio.

l'entità governativa installata sul territorio ed il popolo nella sua interezza (situazione più 'classica', ma non di tipo coloniale).

La prima fattispecie genera una controversia tra la Gran Bretagna e l'illegittimo governo costituito in Rodesia, e deve essere risolta *tra* gli stati mediante la menzionata 'riduzione in pristino' della situazione. La seconda, invece, genera una 'controversia' tra il governo illegittimo e il popolo che abita il territorio (illegittimamente amministrato) e quindi, nel senso spiegato, tra il governo medesimo e la comunità internazionale tutta, e pertanto va risolta 'concedendo' al popolo l'indipendenza e consentendone l'autodeterminazione. Queste ultime, però non possono che essere, o 'concesse' dal governo legittimo, oppure conquistate direttamente dal popolo, se del caso con la forza e grazie alla lecita collaborazione di altri stati, e della comunità internazionale.

35. Per qualche verso analoga, ma invece per altri più 'tradizionale' appare la situazione relativa al caso della Namibia, in particolare per quanto attiene al titolo di sovranità sul territorio, che, inizialmente legittimo, sia pure in termini 'coloniali', e vale a dire in quanto destinato a consentire l'autodeterminazione e l'indipendenza del territorio, diviene illegittimo, se pure non *ab origine* come per la Rodesia, *a seguito* dell'atteggiamento assunto dalla potenza amministratrice.

In questa ipotesi infatti, analogamente a quanto accaduto per la Rodesia, a seguito della posizione assunta dalle NU, ed in qualche misura confermata dalla CIG sembra che le NU abbiano ritenuto che sia venuto meno il diritto del Sud Africa a continuare anche soltanto l'amministrazione del territorio⁶³⁶. E questo è, mi sembra, un rilevante elemento di novità, posto che abitualmente come già ripetutamente rilevato: le amministrazioni colonialiste, sono considerate pienamente legittimate (in quanto legittimamente titolari, insomma della sovranità) a gestire il territorio in amministrazione, anche se contestualmente vengono invitate a porre termine al regime in atto, mentre, a seguito dell'affermazione dell'illegittimità del mancato riconoscimento dell'autodeterminazione al popolo interessato, lo stato che esercita la sovranità sul territorio viene invitato a lasciarlo alla libera disponibilità del popolo stesso. La citata 'delegittimazione', infatti, opera, come ho rilevato, nel senso di impedire allo stato territoriale l'esercizio legittimo di alcune delle prerogative della sovranità, tra cui in particolare quella di poter 'reprimere' (con i normali mezzi interni o mediante l'aiuto dall'esterno) la lotta (pur non tecnicamente rivoluzionaria) del popolo, ma non nel senso di privarlo del potere di rappresentanza (sia pure in via provvisoria) dello stato per intero, e quindi del territorio interessato, nei rapporti internazionali.

⁶³⁶ A/RES/2145 (XXI) 27.10.1966, in base anche alla quale il CdS, come noto, richiese il parere consultivo alla CIG, S/RES/284, 29.7.1970.

Per la Namibia, al contrario, mi sembra che l'illegittimità del continuato possesso del territorio, investa anche la stessa possibilità per il Sud Africa di condurre le popolazioni locali all'indipendenza nel rispetto (peraltro appunto largamente improbabile, nel caso) dei criteri che già ripetutamente ho indicato⁶³⁷, ed in particolare nel rispetto del criterio dell'unità e integrità territoriale. Mentre insomma, nelle situazioni coloniali 'comuni' (ma per la verità, mi sembrerebbe, anche in situazioni non di natura coloniale)⁶³⁸ lo stato colonialista, che

⁶³⁷ È ben noto, infatti, che non solo relativamente al territorio del Sud Africa è convinzione delle autorità locali che il sistema di apartheid (culminante poi, tra l'altro, nella istituzione di un completo sistema di Bantustan) sia da considerarsi addirittura positivo, nel quadro dello sviluppo locale. Anzi questa opinione viene addirittura, come noto, giustificata proprio sulla base di una concezione 'integrale' dell'autodeterminazione (se pure a mio parere del tutto inaccettabile, in radice, come già rilevato, pur del tutto a prescindere dalla ipotesi dell'apartheid) in virtù della quale ad ogni popolazione (*eticamente* ed in questo senso *razzialmente* determinata) dovrebbe competere un'organizzazione statale *ad hoc* e «separata» (per desiderio innanzitutto delle medesime popolazioni locali, aspiranti *esse* ad uno «sviluppo separato», secondo il giudice *ad hoc* van WYK, cit. *infra*, 179 s.) sia nel suo sviluppo che nella sua amministrazione, con la conseguente frammentazione del territorio in tanti stati 'indipendenti' (il cui grado di autonomia sarebbe facilmente immaginabile, ed in parte è già verificabile per gli stati 'indipendenti' già finora costituiti), più o meno strettamente legati gli uni agli altri e tutti all'amministrazione bianca installata sul territorio 'residuo'. Per un'esposizione abbastanza tipica, per il tono asettico e 'obiettivo' circa la valutazione delle esigenze locali e per l'esposizione analitica dell'ideologia che la sottende, v. per tutti la torrenziale *Opinione Individuale* del giudice *ad hoc* van WYK, alla sentenza CIG, *South West Africa, Rec.*, 1966, 67 ss. e specialmente 173 ss.

⁶³⁸ In effetti, giova ribadirlo sinteticamente in questa sede, è mia convinzione che (in conformità, del resto a quanto emerge dalla prassi delle NU) il 'diritto' di autodeterminazione dei popoli si risolve in una 'pretesa' verso lo stato che esercita (quale ne sia il titolo) la sovranità sul territorio: anche qualora il titolo di detta sovranità sia illegittimo, poiché, come già ripetutamente rilevato, prevale normalmente in questi casi un criterio di effettività del controllo sovrano sul territorio. Pertanto, quando si tratti di problemi di autodeterminazione, che richiedono innanzitutto che sia concessa l'indipendenza al popolo interessato, le NU chiedono sempre, che sia lo stato territoriale a concederla (per amore o per forza!), ed è ad esso che

esercita la sovranità territoriale, è titolare di una sorta di 'diritto dovere' di condurre il popolo all'indipendenza e comunque di concederla, nel caso in questione le NU non intendono più riconoscere al Sud Africa proprio il 'diritto' di condurre il popolo all'indipendenza.

L'amministrazione sudafricana era, come noto, in precedenza considerata del tutto legittima alla luce delle disposizioni derivanti dal Patto della SdN⁶³⁹. Le NU, in effetti, almeno fino alla emissione della A/RES/2145 con cui (con una decisione, mi sembra, abbastanza atipica rispetto alla prassi delle stesse NU) si decise la fine del Mandato a favore del Sud Africa, ed il passaggio del territorio sotto l'amministrazione e il controllo diretto delle NU stesse⁶⁴⁰, trattano (e, mi sembra, giustamente) il problema non diversamente dai 'comuni' problemi di natura coloniale⁶⁴¹; e quindi in una parola, si limitano sostanzialmente

le NU si rivolgono perché si adegui alla volontà in tal senso della comunità internazionale, che, se si vuole, nel caso rappresentano. Le NU, d'altro canto, non si comportano diversamente quando non vi siano problemi di indipendenza, ma soltanto di rispetto dell'autodeterminazione *tout court* (secondo la concezione che ne ho descritta): è sempre lo stato territoriale, e per esso il governo costituito, che deve consentire lo sviluppo dei processi stessi.

Come ho già rilevato questa posizione mi sembra del tutto corretta, dato che giustamente le NU ritengono lo stato territoriale come legittimo titolare della sovranità. Quella che, invece, ho definito la 'delegittimazione' dello stato territoriale, opera nel senso di impedire a quest'ultimo di valersi di tutti i poteri e le facoltà che sarebbero propri del legittimo sovrano del territorio, con particolare riguardo al fatto che lo stato in questione vede diminuire (almeno) la propria facoltà di valersi dei mezzi di repressione anche interna delle aspirazioni popolari, e d'altro canto con riguardo al fatto che gli altri stati possono svolgere, a favore del popolo, le azioni di volta in volta (necessarie e) lecite diversamente da quanto potrebbero fare quando mancessero problemi di autodeterminazione.

⁶³⁹ Su cui, ovviamente v. la sentenza CIG, *Advisory Opinion, International status of South West Africa*, 11.7.1950, in CIG, *Rec.*, 1950, 128 ss.

⁶⁴⁰ Non appena possibile sulla base della A/RES/1514, ad es. A/RES/1702 (XVI) 19.12.1961, A/RES/1979 (XVIII) 17.12.1963.

⁶⁴¹ E pertanto ad es. si invita a costituire una struttura locale di governo che

ad invitare il Sud Africa a realizzare ('concedere') l'indipendenza⁶⁴² del territorio da essa amministrato⁶⁴³ nel rispetto dei termini del Mandato della SdN⁶⁴⁴.

Contestualmente però (ed è in qualche misura questa l'unica differenza rilevante, se pur non eccezionale, in questa fase rispetto alle altre situazioni più usuali) lo sviluppo di talune attività specifiche da parte del Sud Africa, con particolare riguardo alle pretese di acquisizione sotto la propria definitiva sovranità di parti del territorio e con riguardo a taluni progettati e realizzati spostamenti di popolazioni, induce le NU soltanto a premere, talvolta, perché si rispetti (nell'ambito dello svolgimento dei processi di autodeterminazione, e quindi ai fini della futura indipendenza) l'integrità e l'unità territoriale della Namibia⁶⁴⁵.

La contestazione del diritto a continuare, se pur provvisoriamente in attesa dell'indipendenza del territorio, l'esercizio della sovranità da parte sudafricana avviene pertanto solo

possa condurre alla piena indipendenza, A/RES/1568 (XV) 18.12.1960, e particolarmente esplicita e articolata, A/RES/1596 (XV) 7.4.1961.

⁶⁴² E il pieno esercizio della sovranità, A/RES/1805 (XVII) 14.12.1962.

⁶⁴³ V. ad es. A/RES/449 (V) 13.12.1950, A/RES/576 (VI) 19.1.1952, A/RES/749 (VIII) 28.11.1953, dove esplicitamente si confermano a carico del Sud Africa gli obblighi derivanti dal mandato della SdN, A/RES/1054 (XI) 26.2.1957, A/RES/1055 (XI) 26.2.1957, A/RES/1059 (XI) 22.2.1957 e A/RES/1143 (XII) 25.10.1957, con l'invito a cercare una soluzione al problema attraverso i buoni uffici di un comitato *ad hoc*, A/RES/1141 (XII) 25.10.1957, A/RES/1142 (XII) 25.10.1957, in cui esplicitamente (parte B) si osserva che il comportamento del Sud Africa è contrario ai termini dello stesso mandato, A/RES/1246 (XIII) 30.10.1958 (e A/RES/1247 (XIII) 30.10.1958).

⁶⁴⁴ Cui si fa riferimento ad es. in occasione della richiesta di giudizio alla CIG da parte di Liberia ed Etiopia, A/RES/1565 (XV) 18.12.1960, che l'AG approva.

⁶⁴⁵ A/RES/1357 (XIV) 17.11.1959, la prima, mi sembra, in cui chiaramente si fa riferimento al problema della integrità territoriale (in futuro si parlerà per lo più dei Bantustan o semplicemente di apartheid), attraverso la condanna dei trasferimenti forzati di popolazione, A/RES/1567 (XV) 18.12.1960, per una analoga questione, A/RES/1899 (XVIII) 13.11.1963, in cui si parla esplicitamente di apartheid.

quando, constatati l'impossibilità di ottenere la liberazione del territorio ed il rifiuto del Sud Africa di sottoporlo al controllo delle NU, queste ultime ritengono di disconoscere lo stesso titolo di sovranità sul territorio: un atteggiamento di certo abbastanza 'atipico'⁶⁴⁶, ma sostanzialmente giustificabile in ragione della del tutto particolare situazione locale. E vale a dire, in ispecie, in ragione, da un lato, del fatto che la mancata collaborazione sudafricana rende impossibile 'programmare' il raggiungimento dell'indipendenza locale (come invece avviene, sia pure con qualche controversia, per la gran parte degli altri territori coloniali), ma principalmente da un altro lato (e mi sembra questo il fondamento più forte a favore dell'atteggiamento delle NU in materia), in ragione della dichiarata volontà del Sud Africa di acquisire⁶⁴⁷ una parte almeno del territorio namibiano sotto la propria diretta e definitiva sovranità (Walvis Bay, e così via) escludendone la popolazione originaria, e di instaurare altresì sull'intero territorio della Namibia quel sistema di Bantustan, che contemporaneamente viene criticato a proposito della situazione interna del Sud Africa stesso. Sono principalmente questi, a mio giudizio, gli elementi che caratterizzano e differenziano la situazione della Namibia rispetto alle altre 'normali' situazioni coloniali.

Al di là dunque del discorso circa la legittimità o meno delle decisioni delle NU in merito al titolo di sovranità⁶⁴⁸, quel che preme di rilevare è che nel caso trovano applicazione tutti gli elementi costitutivi tipici del principio di autodetermina-

⁶⁴⁶ Ma non del tutto isolato, se si pensi al comportamento delle NU in relazione ai territori in amministrazione portoghese.

⁶⁴⁷ E questo tentativo di acquisto è una vera e propria aggressione, già ad es. per la A/RES/2074 (XX) 17.12.1965.

⁶⁴⁸ Che peraltro la CIG, come noto, dichiara illegittimo, condividendo sostanzialmente le posizioni delle NU espresse nella cit. A/RES/2145: v. CIG, *Legal consequences for states of the continued presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276, Advisory Opinion*, 21.6.1971, in CIG, *Rec.*, 1971, 16 ss. e specialmente 54.

zione così come ho creduto di identificarli finora, e, tra di essi in particolare, quello dell'esigenza della salvaguardia dell'integrità territoriale del territorio dipendente in vista della sua indipendenza⁶⁴⁹.

E quindi inizialmente anche per la Namibia, la lotta armata, da parte dello stato che esercita la sovranità territoriale (inizialmente, lo ripeto, non contestata in termini di legittimità, ma solo nel senso di richiedere la trasformazione del Mandato in Amministrazione fiduciaria) contro il movimento di liberazione locale è qualificata come illegittima (e molto spesso anche come una vera e propria aggressione contro il popolo) in quanto rivolta ad impedire la manifestazione e la realizzazione della volontà di liberazione (nel senso dell'indipendenza da uno stato 'estraneo') del popolo interessato, che, come d'uso è per parte sua pienamente legittimato a lottare contro il regime sudafricano, e ad essere aiutato in questa lotta⁶⁵⁰.

⁶⁴⁹ Ad es. v. S/RES/264, 20.3.1969, S/RES/269, 12.8.1969. Tanto più se questa integrità è messa in pericolo dalla tentata costituzione dei Bantustan, ad es. A/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971.

⁶⁵⁰ V. ad es., per quanto attiene alla trasformazione del mandato in Amministrazione fiduciaria, per il periodo precedente alla 'cessazione' del mandato, A/RES/449 (V) 13.12.1950, A/RES/576 (VI) 19.1.1952, A/RES/749 (VIII) 28.11.1953, A/RES/1054 (XI) 26.2.1957, A/RES/1055 (XI) 26.2.1957, A/RES/1059 (XI) 26.2.1957, A/RES/1141 (XII) 25.10.1957, A/RES/1142 (XII) 25.10.1957 (in cui la parte B è dedicata ampiamente ai problemi delle violazioni dei diritti dell'uomo nel territorio), A/RES/1246 (XIII) 30.10.1958, A/RES/1357 (XIV) 17.11.1959 (con ampi riferimenti al problema degli spostamenti di popolazione), A/RES/1585 (XV) 18.12.1960 (in cui si esprime appoggio al ricorso alla CIG di Liberia ed Etiopia), A/RES/1567 (XV) 18.12.1960, A/RES/1568 (XV) 18.12.1960 (in cui, mi sembra, si disegna sostanzialmente proprio lo sviluppo desiderato della situazione che ho creduto di ipotizzare nel testo e in particolare: creare strutture di autogoverno locale, al fine della concessione dell'indipendenza), e per quanto attiene anche ai problemi della legittimità della lotta popolare, v. ad es. A/RES/1596 (XV) 7.4.1961, A/RES/1702 (XVI) 19.12.1961, A/RES/1805 (XVII) 14.12.1962, A/RES/1890 (XVIII) 13.11.1963 (in cui si parla anche esplicitamente di aggressione contro il popolo), A/RES/2074 (XX) 17.12.1965 (con un esplicito invito ad aiutare il popolo nella

Tanto più poi che, a seguito delle note vicende, lo stesso 'possesso' del territorio da parte del Sud Africa diviene (sempre a giudizio delle NU) esso stesso illegittimo, in quanto mantenuto in violazione delle norme internazionali relative all'acquisizione della sovranità territoriale⁶⁵¹, e vale a dire in specie con riferimento non solo al rifiuto da parte del Sud Africa di accedere alla richiesta di concessione dell'indipendenza, quanto anche al fatto che il Sud Africa manifesta l'intenzione di acquisire il territorio (o almeno una parte di esso) alla propria piena sovranità, mentre infine ne pratica e prefigura una frammentazione (attraverso la creazione dei Bantustan) contraria alla regola dell'integrità territoriale dei territori sotto dominazione coloniale.

In effetti, a ben vedere, non mi sembra che si tratti tanto di indagare circa la legittimità o meno dell'amministrazione sudafricana sulla Namibia (questo, in effetti, è un problema diverso ed ulteriore)⁶⁵², ma soltanto di tener conto del fatto che sia in atto una violazione dei 'diritti'⁶⁵³ del popolo namibiano⁶⁵⁴, essendo questo privato della facoltà di realizzare la propria

lotta); e successivamente, v. anche, S/RES/269, 12.8.1969, A/RES/2074 (XX) 17.12.1965, A/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971.

⁶⁵¹ V., molto ampia ed interessante, A/RES/2372 (XXIII) 12.6.1968, in cui tra l'altro l'AG decide di chiamare d'ora in poi il territorio (sotto «occupazione straniera», contro cui la lotta è legittima) Namibia (piuttosto che Sud Ovest Africano).

⁶⁵² Pur se, ovviamente preso spesso in considerazione, ad es. A/RES/2325 (XXII) 16.12.1967.

⁶⁵³ Posto che la responsabilità di proteggerli spetta alle NU, ad es. A/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971.

⁶⁵⁴ Ed infatti, dopo la già ripetutamente cit. A/RES/2145, le risoluzioni battono sistematicamente (e con scarse diversità di accenti) sui medesimi tasti, anche in due risoluzioni cardine come le ben note A/RES/32/9, 4.11.1977 e A/RES/S.9/2, 3.5.1978, contenente la ben nota Dichiarazione in materia, oltre che le altrettanto note A/RES/ES.8/2, 14.9.1981 e A/RES/35/227, 6.3.1981. V. ad es., A/RES/2248 (S. V) 19.5.1967, A/RES/2324 (XXII) 16.12.1967, A/RES/2403 (XXIII) 16.12.1968, A/RES/2517 (XXIV) 1.12.1969, A/RES/2498 (XXIV) 31.10.1969, A/RES/3295 (XXIX) 13.12.1974, A/RES/31/146, 1.12.1976.

volontà, posto che detta volontà è indirizzata appunto (se non altro di prim'acchito) alla conquista dell'indipendenza, e ovviamente al mantenimento dell'unità e dell'integrità del territorio, che ne rappresenta appunto tradizionalmente un indispensabile corollario⁶⁵⁵.

Nei confronti del territorio della Namibia⁶⁵⁶, pertanto, il Sud Africa, dal punto di vista delle NU, agisce ormai in regime di vera e propria occupazione militare (illegittima)⁶⁵⁷; e pertanto è proprio questo complesso di situazioni di illegittimità, che giustifica l'adozione di quella serie di ben note misure a carattere 'sanzionatorio' nei confronti del regime sudafricano. Misure destinate, appunto, ad indurre quel governo a ricondurre la situazione nell'alveo del pieno ossequio al 'diritto' di autodeterminazione⁶⁵⁸, attualmente leso dal comportamento del Sud Africa, ed a causa della cui lesione, come già rilevato, l'aiuto che altri stati (ed in taluni casi anche organizzazioni internazionali, ivi compresi istituti specializzati delle NU) prestino al Sud Africa per la repressione dei movimenti rivoluzionari locali (anche se non esplicitamente diretto a questo scopo, dato che comunque l'aiuto e la collaborazione economica, militare, eccetera non può che avere l'effetto di favorire lo sforzo

⁶⁵⁵ V. ad es., S/RES/309, 4.2.1972, S/RES/310, 4.2.1972, S/RES/319, 1.8.1972, S/RES/323, 6.12.1972, con espliciti riferimenti alle posizioni espresse nella riunione di Addis Abeba dai capi di stato africani.

⁶⁵⁶ Da reintegrare interamente, e quindi ivi compresa Walvis Bay, S/RES/431, 27.7.1978, S/RES/432, 27.7.1978.

⁶⁵⁷ Tra l'altro illegittimo: come si osservava prima a proposito della Rhodesia, il comportamento del Sud Africa perde i normali connotati della dominazione coloniale, per divenire un vero e proprio tentativo di conquista di territorio *altrui*, pertanto assolutamente illegittimo. In questo senso v. ad es. importantissima, S/RES/276, 30.1.1970, cui si riferisce la Sentenza del 1971 della CIG. Il regime stesso, oltre tutto rappresenta una minaccia alla pace, nel senso del Cap. VII della Carta, S/RES/418, e v. anche di notevole interesse, di recente, S/RES/532, 31.5.1983. Cfr. anche, A/RES/3030 (XXVII) 18.12.1972, A/RES/3031 (XXVII) 18.12.1972.

⁶⁵⁸ V. ad es., S/RES/283, 29.7.1970.

repressivo del Sud Africa stesso) è altrettanto illegittimo⁶⁵⁹ quanto la repressione delle aspirazioni locali operata direttamente dallo stesso Sud Africa.

In questo caso (come, del resto, molto di frequente) mi sembra che sia tutt'altro che privo di significato il fatto che manchi qualsiasi 'accertamento', o proposta di accertamento (né si senta il bisogno di svolgerlo, ivi compreso un eventuale plebiscito) delle aspirazioni popolari (cui al contrario l'autorità sudafricana afferma invece di attenersi pienamente), dato che la volontà di raggiungere l'indipendenza realizzando l'autodeterminazione viene appunto data per scontata, per riconosciuta *a priori* dalla comunità⁶⁶⁰; è infatti del tutto scontato per la comunità internazionale, e per essa per le NU, che il popolo della Namibia intenda essere libero (indipendente)⁶⁶¹, pur mancando una qualsiasi espressione manifesta della sua volontà, tanto che, operando in certo senso una 'finzione', detta volontà può considerarsi espressa (almeno a giudizio delle NU, e in questo senso della gran parte degli stati) *attraverso* il movimento di liberazione locale⁶⁶², che in quanto tale però rappresenta necessariamente, come ovvio, una minoranza, un'élite, della popolazione locale, ma viene invece considerato l'unico legittimo rappresentante dell'intera popolazione.

I problemi, insomma, in relazione a questa ipotesi sono di nuovo due e ben distinti: in primo luogo, esiste il problema relativo alla legittimità, o meno, del possesso da parte del Sud

⁶⁵⁹ V. ad es., A/RES/2678 (XXV) 9.12.1970. Per, converso, come noto, le NU si adoperano per aiutare il popolo namibiano, tra l'altro con la costituzione del Fondo relativo, A/RES/2679 (XXIV) 9.12.1970, A/RES/3296 (XXIX) 13.12.1974.

⁶⁶⁰ Tenuto conto che il diritto all'autodeterminazione, permane nonostante tutte le notevoli difficoltà, come osservato di recente da RICHARDSON III, *Constitutive questions in the negotiations for Namibian independence*, in AJ, 1984, 76 ss.

⁶⁶¹ E quindi la assoluta necessità di non realizzare trasferimenti di popolazione destinati a favorire risultati precostituiti in elezioni locali, ad es. v. S/RES/439, 13.11.1978.

⁶⁶² S/RES/301, 20.10.1971, A/RES/3111 (XXVIII) 12.12.1973.

Africa del territorio, che in quanto si consideri illegittimamente posseduto, riavvicina quest'ipotesi a quella della Rhodesia; e in secondo luogo esiste l'ulteriore, ma differente, problema relativo, appunto, al mancato riconoscimento al popolo interessato delle necessarie possibilità di realizzazione della propria aspirazione (in qualche misura presunta) a realizzare l'autodeterminazione e l'indipendenza, o qualsiasi altra possibile forma di attuazione delle proprie aspirazioni di autonomia, fatta ovviamente come sempre eccezione sia per la suddivisione del territorio 'originario', che per la permanenza nello stato di soggezione.

In questo quadro, ed in aggiunta a tutto questo (e si tratta di questioni diverse ed ulteriori, se pure rientranti anch'esse nel problema dell'autodeterminazione) si inserisce, ad esempio, la questione della conservazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, ma non quella dei diritti umani: la pratica dell'apartheid, insomma, nella misura in cui rappresenta una pratica razzista e quindi limitatrice dei diritti civili e politici della popolazione esclusa, va valutata a mio parere solo (ma mi sembra che la prassi analizzata lo confermi largamente) come un elemento di 'prova' dell'esistenza dell'illecita volontà di non garantire, nel caso di specie, l'integrità territoriale e la realizzazione delle aspirazioni dell'intera popolazione, se non altro perché ci si trova in presenza di una 'classica' situazione di dominazione 'estranea'. Non mi sembra infatti, che sia privo di significato che in questa complessa vicenda manchino per lo più, nelle risoluzioni delle NU, riferimenti espliciti al razzismo in quanto tale, proprio perché, a mio parere, questi problemi verrebbero in considerazione solo qualora, la costituzione *in loco* di uno stato indipendente, prevedesse un sistema razzista come *strumento* per impedire la partecipazione alla sua gestione da parte di settori più o meno vasti della popolazione: il regime attuale, estraneo e da sradicare con ogni mezzo, che pure lo pratici va comunque sostituito con un regime locale definitivo, il quale, a sua volta, sarà obbligato al rispetto in

permanenza dell'autodeterminazione, ed ovviamente, come qualsiasi altro regime, al rispetto dei diritti dell'uomo. Per il regime attuale, cioè, gli obblighi relativi al rispetto dei diritti dell'uomo, sono in qualche modo 'marginali' ed ininfluenti rispetto alla soluzione del problema, che è un problema di autodeterminazione.

36. Nelle ipotesi oggetto dei due paragrafi precedenti, ho cercato (se pure in termini assai schematici) di analizzare in che modo l'interpretazione proposta del principio di autodeterminazione trovi conferma in certa prassi, scelta deliberatamente (come del resto quella che seguirà) tra fattispecie molto particolari e quindi 'ai limiti' delle ipotesi interpretative tracciate: e ciò, con particolare riferimento al problema dell'uso della forza. Il risultato, mi sembra che sia stato quello di provare non solo ulteriormente come l'indipendenza da uno stato 'estraneo' non costituisca il contenuto né principale né esclusivo dell'autodeterminazione, ma anche e principalmente di mostrare come l'illegittimità del comportamento dello stato che, specie se con metodi violenti, non consenta lo svolgimento dei processi di autodeterminazione nel senso ampio proposto, abbia per effetto di travolgere nell'illegittimità tutto il suo conseguente comportamento. Fino al punto, e sia pure al limite, che la prassi delle NU mostra la volontà o di privarlo della stessa garanzia del 'riconoscimento' del titolo di sovranità (pur legittimo, in origine) sul territorio, oppure di impedire addirittura il riconoscimento della stessa caratteristica della statualità: ma comunque, ed è questo, mi sembra, l'effetto più interessante ed importante che risulta dall'analisi fin qui condotta, di far cadere per l'organizzazione governativa interessata, nei confronti della comunità internazionale e dei singoli membri di essa, la fondamentale garanzia circa l'esercizio indisturbato della sovranità sul territorio, pur in assenza di una concorrente pretesa, sul medesimo territorio, da parte di altri soggetti.

È dunque ora utile mostrare come la garanzia in questione

funzioni anche in ipotesi ancora diverse, nelle quali ad esempio, manchi da parte di un soggetto di diritto internazionale 'estraneo' la pretesa di esercitare la sovranità sul territorio oggetto della garanzia, oppure ci si trovi di fronte ad uno stato, che, legittimo in termini internazionalistici, amministri il proprio territorio ed il proprio popolo in maniera tale che quest'ultimo venga privato della possibilità di partecipare alla gestione dello stato, oppure che il primo subisca un 'attentato' alla propria unità ed integrità.

Queste due ulteriori ipotesi, mi pare che trovino un'esplorazione particolarmente interessante in due ben note situazioni, con la cui analisi si intende concludere l'esposizione dei casi (particolari, secondo quanto detto in precedenza, ma proprio per questo) a mio parere maggiormente significativi per il discorso fin qui condotto: quella dell' 'occupazione' dei territori palestinesi (e di Gerusalemme) da parte di Israele, e quella del regime dell'apartheid e della creazione dei Bantustan da parte del governo sudafricano.

Nella complessa situazione mediorientale, come è noto, vanno tenuti distinti due problemi⁶⁶³: l'uno relativo ai rapporti tra lo stato di Israele con i paesi arabi⁶⁶⁴, con i quali è (o è stato) in guerra (problema che ovviamente non attiene al tema di cui a questo lavoro)⁶⁶⁵, e l'altro (attinente invece strettamente al tema dell'autodeterminazione) relativo invece ai rapporti tra Israele e la popolazione palestinese di quella parte della Pale-

⁶⁶³ Su cui v. già *supra*, n. 16.

⁶⁶⁴ E talvolta anche con altri stati, come ad es. per la situazione derivante dal sequestro di Eichmann, su cui v. l'imbarazzata S/RES/138, 23.6.1960.

⁶⁶⁵ Per lo più considerate guerre aggressive, ad es. S/RES/111, 19.1.1956, relativa all'attacco alla Siria; S/RES/228, 25.11.1966, per l'attacco alla Giordania; S/RES/265, 1.4.1969; S/RES/450, 14.6.1979; A/RES/997 (ES. 1) 2.11.1956, A/RES/998 (ES. 1) 4.11.1956, A/RES/999 (ES. 1) 4.11.1956, A/RES/1000 (ES. 1) 5.11.1956, A/RES/1001 (ES. 1) 7.11.1956, A/RES/1002 (ES. 1) 7.11.1956 sulle vicende di Suez.

stina, che, nelle intenzioni delle NU, avrebbe dovuto costituire lo stato 'nazionale' della Palestina⁶⁶⁶.

Su questa particolare situazione, è interessante e significativo rilevare come la prassi delle NU, mentre definisce l'occupazione israeliana come una vera e propria «occupazione militare», contemporaneamente vi ritenga poi applicabile per intero la normativa in tema di autodeterminazione. Quello che è significativo, a mio parere, è proprio il fatto che nel caso non si discuta tanto (e, mi sembra giustamente) della legittimità o meno dell'occupazione stessa⁶⁶⁷ (posto pure che di occupazione militare in senso tecnico si tratti) quanto piuttosto delle conseguenze che la presenza israeliana ha ai fini della prestazione della garanzia internazionale in tema di autodeterminazione al popolo palestinese, al quale, fra l'altro, le NU hanno inteso invece di riconoscere il 'diritto' a costituire uno stato autonomo ed indipendente rispetto al vicino⁶⁶⁸, su un determi-

⁶⁶⁶ Alla luce della Risoluzione, come noto solo parzialmente 'accettata', sulla partizione della Palestina, A/RES/181 (III) 29.11.1947, ma v. peraltro già *supra* n. 16.

Per quanto attiene a quanto osservato nel testo, la prassi delle NU sembra sempre molto attenta a distinguere tra la situazione dei territori occupati palestinesi, e di quelli appartenenti a stati costituiti della regione, ed a distinguere in qualche misura anche le conseguenze. In questo senso v. ad es. molto di recente A/RES/39/143, 15.2.1985, A «3. *Declares once more that peace in the Middle East is indivisible ... which ensures the complete and unconditional withdrawal of Israel ...*», e successivamente condanna il tentativo di acquisizione dei territori in questione, ecc. Al contrario, nella parte B della stessa Risoluzione, il riferimento è esplicito ai soli territori siriani ecc. occupati. Cfr. anche CLAGETT, JOHNSON, *May Israel as a belligerent occupant lawfully exploit previously unexploited oil resources of the Gulf of Suez?*, in *AJ*, 1978, 558 ss.

⁶⁶⁷ O almeno non in prevalenza di questo si discuta, pur se talvolta valutazioni del genere vengono condotte; v. ad es. S/RES/471, 5.6.1980, A/RES/33/24, 29.11.1978; A/RES/33/29, 7.12.1978, A/RES/34/90, 12.12.1979. In dottrina, v. la tesi circa l'occupazione di territori *nullius* (il cd. «sovereignty vacuum») in van de CRAEN, *The territorial*, cit., 507.

⁶⁶⁸ V. ad es. molto significativamente, A/RES/2649 (XXV) 30.11.1970, A/RES/2949 (XXVII) 8.12.1972; A/RES/33/28, 7.12.1978; A/RES/34/44, 23.11.1979 (che critica e condanna gli accordi parziali, in quanto lesivi dei diritti dei palestinesi,

nato territorio, se pure nella forma di una (alla luce delle vicende locali, per vero, alquanto improbabile) federazione, o almeno di una stretta integrazione, tra l'altro anche economica.

In questo senso, mi sembra, la presenza israeliana, può bene per molti versi essere trattata in maniera non dissimile dalla più comune amministrazione di un territorio coloniale⁶⁶⁹, alla luce della quale pertanto il rifiuto di consentire all'autodeterminazione (innanzitutto ovviamente, nel senso dell'indipendenza) giustificerebbe le più volte menzionate reazioni dell'ordinamento, sia sotto il profilo del divieto di uso della forza da parte dello stato insediato sul territorio nei confronti delle popolazioni che lo abitano, che sotto quello della legittimità della lotta del popolo oppresso⁶⁷⁰, attraverso, se del caso, il suo movimento di liberazione⁶⁷¹, che infine, sotto quello della condanna dell'aiuto che altri stati prestino a quello 'oppressore' dell'autodeterminazione.

In effetti, la mancata possibilità per il popolo palestinese di costituirsi in uno stato autonomo⁶⁷² ha impedito che esso stesso (o una sua qualche organizzazione rappresentativa)⁶⁷³ potesse mai atteggiarsi come un soggetto autonomo, sia pure

così come ad es. A/RES/34/65, 29.11.1979). In un certo senso si comprende così perché non manca chi sostenga che l'autodeterminazione spetti solo ai popoli sotto dominazione coloniale, cosa che non riguarda i palestinesi, ad es. v. SCHÖENBERG, *Limits of self-determination*, in *Israel Yearbook of Human Rights*, 1976, 91 ss.

⁶⁶⁹ Esplicitamente ad es. A/RES/2787 (XXVI) 6.12.1971.

⁶⁷⁰ V. ad es. A/RES/2787 (XXVI) 6.12.1971, A/RES/34/70, 6.12.1979.

⁶⁷¹ Ad es. v. A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974, A/RES/3375 (XXX) 10.11.1975, che poi viene invitato a partecipare ai lavori delle NU in veste di osservatore, ad es. A/RES/3237 (XXIX) 22.11.1974; A/RES/34/44, 23.11.1979, A/RES/ES.7/2, 29.7.1980, A/RES/35/35, 14.11.1980; A/RES/36/225, 17.12.1981.

⁶⁷² Nonostante la Risoluzione sulla partizione della Palestina, appunto.

⁶⁷³ Ma v. anche una critica alla stessa partizione della Palestina, ad es. in *The right of self-determination of the Palestinian People*, studio del *Committee on the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people*, UN. Doc. ST/SG/SER.F/3, New York 1979, 30 ss.

magari, ad esempio 'debellato' o anche sotto occupazione militare a seguito di una guerra. Vengono così condannati, in virtù della violazione del principio di autodeterminazione, i tentativi di acquisire sotto la propria sovranità parti del territorio occupato⁶⁷⁴, lo sfruttamento ed il danneggiamento delle risorse naturali⁶⁷⁵, gli spostamenti forzati di popolazione (con l'affermazione del conseguente 'diritto' al ritorno)⁶⁷⁶ e specialmente gli insediamenti di popolazione israeliana nei territori di quello che (a parere delle NU) dovrà prima o poi costituire uno stato autonomo e diverso da Israele⁶⁷⁷, ed infine la mancata applicazione delle Convenzioni di Ginevra, nei confronti di chi lotti contro il regime israeliano⁶⁷⁸.

La continuata presenza israeliana sul territorio, cioè, mi sembra che sia da considerare illegittima perché e nella misura in cui impedisca la costituzione sul posto di uno stato proprio e autonomo del popolo che lo abita, e non (come accadrebbe se solo di un'occupazione militare in senso stretto si trattasse) il reinsediamento di un'organizzazione sovrana già preesistente. Tanto più che non sembra vi possa essere dubbio sul fatto

⁶⁷⁴ V. ad es. già S/RES/93, 18.5.1951, relativa alle operazioni della Palestine Land Development Company, che priva i palestinesi della loro terra; S/RES/242, 22.11.1967, troppo conosciuta per meritare un'analisi in questa sede; S/RES/267, 3.7.1969, S/RES/478, 20.8.1980, e già in precedenza, A/RES/185 (S. 2) 26.4.1948, A/RES/2253 (ES. V) 4.7.1967, A/RES/2254 (ES. V) 14.7.1967 su Gerusalemme; S/RES/271, 15.9.1969; S/RES/298, 25.9.1971; S/RES/476, 30.6.1980; A/RES/2628 (XXV) 4.11.1970; A/RES/2799 (XXVI) 13.12.1971; A/RES/2949 (XXVII) 8.12.1972; A/RES/ES.7/2, 29.7.1980; A/RES/35/122, 11.12.1980.

⁶⁷⁵ V. ad es. A/RES/34/136, 14.12.1979.

⁶⁷⁶ V. sul punto ad es. la stessa S/RES cit. nt. precedente e v. anche le Decisioni del CdS del 1976 in materia cfr. inoltre A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974, A/RES/ES.7/2, 29.7.1980.

⁶⁷⁷ V. ad es. S/RES/298, 25.9.1971; S/RES/446, 22.3.1979; S/RES/452, 20.7.1979; S/RES/465, 1.3.1980; A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974; A/RES/32/5, 28.10.1977.

⁶⁷⁸ V. ad es. già in genere le dec. CdS del 1976; A/RES/35/122, 11.12.1980, A/RES/ES.9/1, 5.2.1982; A/RES/37/135, 3.3.1983.

dell'assoluta mancanza di qualsivoglia titolo (o almeno, di qualsiasi titolo legittimo) di sovranità a favore di Israele su quel territorio. In effetti, mi pare correttamente, più che la stessa occupazione dei territori, nella prassi delle NU è condannato il modo⁶⁷⁹, repressivo appunto, in cui detta occupazione è condotta: tanto più che, le stesse modalità del controllo israeliano impediscono anche lo svilupparsi di quel tanto di autogoverno locale che possa (secondo lo schema tradizionale) consentire poi la popolo, ad autonomia raggiunta, di amministrarsi da solo. Si è già visto, invece, come uno dei compiti principali delle potenze amministratrici di territori destinati a divenire autonomi, sia precisamente quello di predisporre le strutture necessarie per la gestione del *futuro* stato. Non occorre in questo contesto neanche ricordare come le stesse NU, già in particolare mediante le risoluzioni di carattere generale sul tema dell'autodeterminazione del 1960, abbiano insistito nel fissare il criterio della netta distinzione tra l'amministrazione del territorio dipendente e quella della madrepatria, e comunque anche di altri territori diversi da quello in questione⁶⁸⁰.

Vale a dire che, nel caso di specie, la questione non 'nasce', né si sviluppa, come una controversia di natura strettamente e tipicamente internazionalistica, come cioè una controversia che opponga ad esempio due stati circa il diritto di sovranità su uno stesso territorio, ma al contrario nei termini di una questione, appunto, strettamente 'interna' ad un popolo, che (a seguito di certo di una serie di circostanze abbastanza atipiche), uscito dal regime coloniale non ha avuto poi mai l'opportunità di costituirsi liberamente in stato (e di sceglierne in conseguenza il

⁶⁷⁹ Ad es. v. A/RES/35/33, 14.11.1980, che parla di pratiche razziste nei territori occupati da Israele, A/RES/35/122, 11.12.1980.

⁶⁸⁰ Basti del resto ricordare il caso del Cameroon, che appunto chiede alla CIG di giudicare proprio circa l'illecita sovrapposizione amministrativa del territorio del Cameroon britannico (settentrionale) con quello della Nigeria (ancora *non* indipendente). Sul punto v. *supra* n. 253 s. e n. 13.

regime politico interno ed internazionale), in quanto tale opportunità gli è stata negata dall'insorgenza, e poi dalla persistenza, dell' 'occupazione'⁶⁸¹ di uno stato, sia pure esso stesso il frutto di un processo di decolonizzazione avvenuto nel medesimo ambito territoriale, che in qualche misura addirittura cerca di 'colonizzare' a sua volta un territorio sul quale non dispone di titolo alcuno. Del resto, non a caso, la partizione della Palestina è uno dei rarissimi casi in cui la comunità internazionale (e per essa le NU) abbia acceduto all'idea di consentire su un territorio, unitariamente sotto amministrazione coloniale, la costituzione di due distinte entità sovrane⁶⁸² proprio, mi sembra, in virtù della particolarissima situazione che in esso si era creata.

Dal punto di vista del diritto internazionale (o almeno dal punto di vista delle NU) cioè, la decolonizzazione della Palestina è avvenuta attraverso la creazione di due stati: o più precisamente, mediante il 'riconoscimento' del 'diritto' a formare due stati diversi, a due entità umane distinte, e gravitanti su due territori, che, almeno nelle intenzioni delle NU, avrebbero dovuto essere e restare assolutamente distinti. In questo senso, allora, ambedue i popoli (l'uno già formato in stato,

⁶⁸¹ Ad es. v. lo riaffermato con chiarezza in A/RES/2628 (XXV) 4.11.1970; A/RES/3070 (XXVIII) 30.11.1973; A/RES/3236 (XXIX) 22.11.1974; A/RES/3382 (XXX) 10.11.1975; A/RES/3376 (XXX) 10.11.1975; A/RES/31/34, 30.11.1976; A/RES/32/40, 2.12.1977, che istituisce la Commissione sui «diritti inalienabili» del popolo palestinese; A/RES/34/65, 29.11.1979. Cfr. anche MALLISON T., MALLISON S., *An international law analysis of the major United Nations Resolutions concerning the Palestinian people*, New York 1979, UN. Doc. ST/SG/SER.F/4, 39 ss.

⁶⁸² Già si è accennato in precedenza (*supra* n. 13) ai casi più significativi quali quello del Togo e del Cameroon, per i quali però mi sembra che la separazione possa risultare ben motivata con il fatto che essa fosse già in atto in precedenza e da lungo tempo. L'altro caso che mi è sembrato rilevante (Bangla Desh a parte) potrebbe solo essere quello del Ruanda Urundi, dove peraltro mi sembra che abbia svolto un ruolo determinante nella separazione (peraltro accettata *oborto collo* dall'AG) il violento contrasto di origine istituzionale.

l'altro non ancora) sono beneficiari della garanzia internazionale legata all'autodeterminazione⁶⁸³, e pertanto (secondo quanto spiegato più sopra) legittimati a 'pretendere' la costituzione di uno stato autonomo, allo scopo fra l'altro di potervi svolgere, una volta ottenuta l'autonomia, i normali processi di autodeterminazione⁶⁸⁴. Ogni stato, pertanto (e la stessa Israele quindi) risulta titolare dell'obbligo di rispettare lo svolgimento di detti processi: obbligo che d'altronde compete a tutti gli stati e nei confronti di tutti i popoli, e dunque ovviamente anche nei confronti di quello israeliano.

L'occupazione israeliana, mi sembra, può in questo senso essere anche equiparata (e probabilmente, deve esservi equiparata, al fine della definizione delle regole relative alla conduzione dell'occupazione stessa ed alla verifica del loro rispetto da parte dell'occupante) ad una 'comune' occupazione bellica (probabilmente di origine 'aggressiva', e pertanto già solo per questo da condannare) del territorio di uno stato (e non comunque di un territorio *nullius*) pur se quest'ultimo non abbia avuto la possibilità di costituirsi formalmente in uno stato indipendente: ed in questo caso, sia detto incidentalmente ed in termini ipotetici, dovrebbe scattare anche l'obbligo, a carico degli stati 'terzi', del non riconoscimento delle situazioni territoriali conseguenti all'acquisizione con la forza del territorio altrui.

L'inesistenza in fatto di uno stato formato sul territorio in oggetto, a mio parere, non modifica in nulla le conseguenze enunciate, proprio grazie ad una applicazione del principio di autodeterminazione così come ricostruito fin qui. Infatti anche in questo caso non si vede perché non dovrebbe scattare quel meccanismo, di cui si è parlato in precedenza, in virtù del quale un territorio ed il popolo che lo abita godano di alcune delle

⁶⁸³ E quindi ovviamente anche alla possibilità ad esempio di disporre di «confini sicuri e riconosciuti», A/RES/2949 (XXVII) 8.12.1972.

⁶⁸⁴ V. ad es., A/RES/31/34, 30.11.1976, A/RES/35/35, 14.11.1980.

garanzie tipiche degli stati quando siano sì attualmente non autonomi, ma legittimamente destinati a divenirlo: si vuol dire cioè che grazie al principio di autodeterminazione al popolo in questione deve essere riconosciuto (secondo quel meccanismo che ho già ripetutamente descritto) già prima ed a prescindere dall'indipendenza (se di indipendenza si tratti, e questo in esame sarebbe certamente un caso del genere) tra l'altro il 'diritto' all'integrità territoriale (ed ovviamente anche quello alla conservazione delle risorse naturali, e via dicendo).

Ma posto pure che si voglia prescindere da quest'ultima ipotesi ricostruttiva, in ogni caso il comportamento israeliano risulterebbe illegittimo di nuovo al livello della lesione del principio di autodeterminazione, dato che il *modo* in cui l'occupazione è condotta rende impossibile al popolo palestinese di sviluppare liberamente le proprie istituzioni politiche, vale a dire precisamente ciò che l'ordinamento internazionale deve garantire a quel popolo, in quanto beneficiario dell'autodeterminazione⁶⁸⁵. Ed in questo senso, fra l'altro, poco o punto rileva il fatto che al popolo palestinese 'competa' o meno il 'diritto' all'indipendenza, o alla formazione di uno stato autonomo, magari in ragione del riconoscimento dell'unicità ed omogeneità etnica, culturale o religiosa della popolazione, e così via: in ogni caso si tratta di un popolo 'represso' nella sua possibilità di esprimersi liberamente attraverso un'organizzazione statale di sua scelta.

Che poi, inoltre, la stessa occupazione, come rilevavo qui sopra, sia essa stessa illegittima, è questione ulteriore e diversa,

⁶⁸⁵ È ovviamente appena il caso di ricordare quanto ripetutamente le NU invitino gli stati e le Organizzazioni internazionali (ivi compresi gli Istituti specializzati) a 'sanzionare' il comportamento israeliano mediante provvedimenti di natura economica, v. ad es. A/RES/38/180, 19.12.1983. Sembrerebbe questo un 'classico' caso di sanzione da applicare mediante lo svolgimento di un atto normalmente del tutto lecito, ma ciò non pertanto sanzionatorio in quanto, mi sembra, inamichevole pur se legittimo anche in assenza di una volontà sanzionatoria.

e discende unicamente e direttamente dai principi comuni in tema; ma il problema non rileva in quanto tale ai fini dell'autodeterminazione: l'occupazione militare di un territorio, in effetti, non può considerarsi in quanto tale una violazione del principio di autodeterminazione. Piuttosto può accadere, come nel caso, che l'occupazione, o meglio il modo in cui l'occupazione sia mantenuta, rappresenti quell'elemento di 'prova' dell'assenza di autodeterminazione, cui si è già fatto cenno, in quanto (intenzionalmente) ordinata ad impedire l'autodeterminazione, sia nel senso della possibilità popolare di partecipare direttamente all'amministrazione di se stesso, che (e forse, nel caso, principalmente) in quello del rispetto dell'integrità territoriale⁶⁸⁶.

Vale a dire che, posto pure che la permanenza dell'occupazione israeliana non sia illegittima alla luce delle norme 'comuni' di diritto internazionale circa le modalità di svolgimento dell'occupazione militare, e posto pure che non fosse comunque illegittima *ab origine* per essere stata determinata da una guerra aggressiva o di conquista, essa lo sarebbe egualmente alla luce della violazione del principio di autodeterminazione. Non a caso la prassi, ad esempio delle NU, in una situazione come questa di estrema difficoltà e contrasto politico, raramente si pronuncia in maniera esplicita circa l'illegittimità dell'occupazione israeliana, ma di frequente⁶⁸⁷ invece,

⁶⁸⁶ V. ad es. in questo senso, A/RES/32/14, 7.11.1977; A/RES/34/44, 23.11.1979, A/RES/35/169, 15.12.1980 (molto esplicita ed analitica sull'intera questione, come anche di recente ancora, A/RES/37/135, 3.3.1983).

⁶⁸⁷ In questa prospettiva mi sembra molto interessante l'atteggiamento che sembra farsi strada in particolare nella Commissione dei Diritti dell'uomo delle NU, che, ancora di recente, considera il comportamento di Israele intenzionato a costituire, *nei territori occupati*, uno «stato monoreligioso» e di indurre i cittadini israeliani ad insediarsi in quei territori e commettere atti di violenza contro i residenti arabi: una terminologia tipicamente «razzista», tanto più che viene usato lo stesso termine che viene adoperato a proposito dei Bantustan, «homeland». V. CHR/RES/1983/1, 15.2.1983. Sul punto v. anche di recente le interessanti osserva-

circa la violazione a danno del popolo palestinese del principio di autodeterminazione, che, a prescindere da altre considerazioni, si assume certamente e gravemente violato da Israele⁶⁸⁸.

In questo senso, tra l'altro si può forse comprendere meglio il significato del frequente riferimento all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina come «unico rappresentante del 'popolo' palestinese»: posto che nella situazione in oggetto, il popolo palestinese non ha mai avuto modo di costituirsi in stato, ma che all'autonomia e quindi all'autodeterminazione ha certamente 'diritto', l'unico in grado di rappresentarlo è precisamente l'organizzazione (pur elitaria) di liberazione che ad esso si richiama, in termini si potrebbe dire, analoghi ad un governo in esilio. E, si badi, non è certamente frequente nella prassi un comportamento del genere, dato che abitualmente il riferimento è sempre fatto ad organizzazioni in qualche misura riferite o riferibili ad un determinato territorio già strutturato in uno stato (sia pure *in fieri*)⁶⁸⁹.

zioni del FRANCK, *Of Gnats*, cit., 824.

È appena il caso di sottolineare quanto sempre più il linguaggio delle NU a proposito di Israele si avvicini a quello usato nella Convenzione, e nei documenti in materia di genocidio. V. anche in generale Le BLANC, *The intent*, cit., *passim*.

⁶⁸⁸ E mi sembra di notevole interesse che, a livello di AG, si stia riproponendo per Israele una situazione analoga a quella del Sud Africa, e vale a dire la proposta di rifiutare di accettare le credenziali dei suoi rappresentanti, a causa (e questa motivazione è importante) della sua natura di *paese non amante della pace*, v. UN. Doc. A/37/543, 22.10.1982. Sul problema v. di recente HALBERSTAM, *Excluding Israel from the General Assembly by a rejection of credentials*, in *AJ*, 1984, 179 ss., e la conseguente 'polemica' risposta di Mc WHINNEY, *ibidem*, 878 ss.

⁶⁸⁹ In questo senso considererei perfettamente spiegabile ciò che taluno trova contraddittorio circa l'atteggiamento delle NU (v. ad es. in maniera analoga FRANCK, *Of Gnats*, cit., 825) che intervengono in determinate occasioni e non (o almeno molto meno) in altre. Il fatto è che quando i problemi da affrontare riguardino l'autodeterminazione piuttosto che i diritti dell'uomo (anche se magari ci si trovi di fronte a veri e propri genocidi, come ad es. in Uganda sotto il regime di Amin). La cautela delle NU nel 'superare' il limite degli affari interni è necessariamente molto forte in presenza di regimi legittimi se pur gravemente violatori di norme di importanza fondamentale. Ritorna a mio parere l'elemento della minaccia alla pace, che in

37. Nelle ipotesi fin qui analizzate si è potuta verificare tra l'altro la corrispondenza alla prassi dell'ipotesi avanzata in precedenza relativa all'applicabilità piena della normativa e delle garanzie in tema di autodeterminazione, anche in ipotesi in cui l'aspetto coloniale appare o nettamente 'marginale', rispetto a quello della protezione dell'interesse popolare ad una piena rappresentatività nell'ambito dello stato o addirittura non appare affatto. E così infatti, se nel caso della Namibia il problema è, in una primissima fase, indubbiamente di tipo coloniale, successivamente l'atteggiamento dell'autorità locale impone di realizzare una cesura netta rispetto alla prassi usuale in virtù dell'insorgere dell'esigenza di garantire un interesse diverso: l'indisponibilità, infatti, dello stato, che esercita la sovranità sul territorio, a consentire l'autodeterminazione e l'atteggiamento anche 'operativamente' contrario ad essa del governo locale ha per effetto di far perdere a quest'ultimo il riconoscimento della stessa qualità di (sia pur provvisorio, ma) legittimo governo.

Ma già nel caso della Rhodesia la situazione appare di nuovo profondamente differente tenuto conto che, lo stesso fatto che le autorità locali, che si insediano, esplicitamente non intendano garantire il rispetto dell'autodeterminazione, implica addirittura il mancato riconoscimento della loro legittimità anche sotto il profilo del tradizionale criterio di effettività, per lo più rispettato dalla comunità internazionale in genere ed in particolare dalle NU.

Nel caso della Palestina, infine, la presenza in atto di una situazione di 'conflittualità' violenta e di una pretesa occupazione militare non influiscono sulla valutazione dei fatti nel senso che il *modo* in cui la (legittima o meno, non ha alcuna rilevanza in questa prospettiva) occupazione viene condotta,

caso di autodeterminazione è statutariamente presunta, e contribuisce a far venire meno, come già osservato, la stessa questione del limite degli affari interni.

basta ad imporre la constatazione che al popolo palestinese è 'istituzionalmente' sottratto il 'diritto' all'autodeterminazione.

Per concludere, dunque, sembra utile ricostruire (sia pure ancora solo per accenni) l'atteggiamento assunto dalla comunità internazionale e la sua interpretazione, in base ai principi fin qui ricostruiti, in una situazione assai particolare (pur se, come si mostrerà, sotto molto profili, invece, analoga) rispetto a quelle esaminate in precedenza: la situazione del Sud Africa.

In Sud Africa, innanzitutto, non mi sembra che esistano elementi tali da giustificare in qualsiasi modo l'affermazione della illegittimità dell'organizzazione sovrana insediata sul territorio: lo stato appare, al contrario del tutto legittimamente costituito, e pertanto perfettamente 'inserito' nella comunità internazionale. Ed infatti, inizialmente le NU trattano il problema come una 'semplice' questione di diritti dell'uomo: l'esistenza di una discriminazione razziale, condannabile quindi in sé in nome dei diritti dell'uomo⁶⁹⁰, e in tale ambito di un problema di minoranze: quelle ad esempio di origine indiana⁶⁹¹, bisognose della protezione che ad esse è propria. L'atteggiamento della comunità internazionale, infatti, appare in questa fase, molto cauto e moderato nel curare appunto di non esprimere una condanna che possa investire la legittimità dello stato, ma soltanto del modo in cui esso si organizza.

L'elemento nuovo, e che, a mio giudizio correttamente, determina l'applicabilità al caso dei principi e delle norme in tema di autodeterminazione, è dato invece dall'affermazione, progressivamente sempre più chiara (ed ovviamente dalla sua applicazione pratica), da un lato della volontà delle autorità locali di imporre stabilmente sul posto il regime di apartheid⁶⁹²

⁶⁹⁰ Cfr. ad es. S/RES/134, 1.4.1960.

⁶⁹¹ A/RES/44 (I) 8.12.1946; A/RES/1597 (XV) 13.4.1961.

⁶⁹² Ad es. v. S/RES/181, 7.8.1963, S/RES/184, 4.12.1963; S/RES/191, 18.6.1964, S/RES/311, 4.2.1972; S/RES/366, 17.12.1974; S/RES/527, 15.12.1982, A/RES/2144 (XXI) 26.10.1966, A/RES/2307 (XXII) 13.12.1967, A/RES/2649 (XXV) 30.11.1970.

(che anch'esso inizialmente viene condannato 'solo' in termini di diritti umani⁶⁹³, e soltanto successivamente in termini di autodeterminazione)⁶⁹⁴ e dall'altro della prevista costituzione, e dall'insediamento in fatto, dei cosiddetti Bantustan.

Relativamente all'apartheid, mi sembra, il punto saliente consiste nel fatto che, non diversamente dalle altre pratiche razziste, si propone l'effetto di non permettere ad una parte consistente del popolo di partecipare all'amministrazione dello stato, oppure (in una fase successiva) di consentirgli sì di parteciparvi ma in posizione nettamente subordinata rispetto ad altra entità etnica.

Il principio leso, cioè, è quello, già ripetutamente richiamato, dell'esigenza che il comportamento di uno stato trovi piena corrispondenza nella volontà dell'intera popolazione locale globalmente intesa, e che quindi uno stato possa considerarsi presuntivamente 'in regola' con il principio di autodeterminazione quando appaia dotato di un governo 'rappresentativo' dell'intero popolo. Ed infatti, la reazione delle NU diviene molto più netta e decisa quando il sistema tenta di 'razionalizzarsi' attraverso la nuova costituzione, che, come già sottolineato, si propone di stabilizzare appunto il sistema del cosiddetto 'sviluppo separato' delle varie entità etniche all'interno del territorio, nell'ambito di una medesima organizzazione statale, in cui il peso politico, che nella gestione dello stato rivestono i vari gruppi sociali, sia determinato piuttosto che dalla loro consistenza numerica dalla loro qualità.

⁶⁹³ In questo senso, mi sembra, S/RES/190, 9.6.1964; S/RES/311, 4.2.1972 (in cui si esprime il diritto alla lotta anche in difesa dei diritti dell'uomo); S/RES/392, 19.6.1970 (condanna della repressione violenta); S/RES/533, 7.6.1983; A/RES/2714 (XXV) 15.12.1970.

⁶⁹⁴ E ad es. v., A/RES/2189 (XXI) 13.12.1966, A/RES/34/24, 15.11.1979 (che dispone per il ben noto studio sul regime di apartheid visto in relazione con l'autodeterminazione dei popoli, e successivamente, sulla base del rapporto dell'UNITAR, v. UN. Doc. A/677-S14281); A/RES/37/39, 3.12.1982.

Fin qui, peraltro mi sembra che la situazione rientri in quella che altrove ho definito autodeterminazione interna (o autodecisione)⁶⁹⁵, e l'interesse del caso verte a mio parere principalmente sul fatto che in questa ipotesi assume rilevanza internazionale (con le conseguenze che ne derivano circa la prestazione delle relative garanzie) il modo in cui uno stato sia organizzato al suo interno: per cui, nella fattispecie, non essendo rispettata dall'organizzazione governativa dello stato, l'esigenza di rappresentatività piena⁶⁹⁶, la comunità internazionale interviene a difesa del diritto all'autodeterminazione, e non più (o non solo) a difesa dei diritti civili e politici dell'uomo.

L'aspetto distintivo tra questa ed altre situazioni più classiche, e che mi sembra saliente, è quello per cui le NU mai mostrano di ritenere illegittimo lo stato in quanto tale, e neanche, mi sembra, la sua attuale organizzazione governativa: quest'ultima, infatti, viene condannata, sottoposta a tentativi di embargo⁶⁹⁷, la sua rappresentanza (ma solo relativamente di recente e quindi, a ben vedere, con grande cautela)⁶⁹⁸ non viene accreditata presso le NU, eccetera: ma non sembra che si ritenga abbia perso per ciò la sua legittimità, né in conseguenza il suo diritto ad esistere, e ad esistere in *quel* determinato territorio continuando magari a svolgere la propria attività amministrativa su *quel* popolo. Lo stato (o meglio, il suo governo) è cioè responsabile della violazione di una norma fondamentale di diritto internazionale (e quindi, se del caso, il suo comportamento merita di essere assoggettato alle sanzioni opportune), ma non perde il diritto ad esistere, né il suo governo (*quel* governo) a gestire quel territorio.

Quel fenomeno di 'delegittimazione' cui ho fatto già

⁶⁹⁵ V. *supra*, n. 17.

⁶⁹⁶ Cui peraltro pure si fa cenno a proposito del Sud Africa.

⁶⁹⁷ Ad es. v., S/RES/282, 23.7.1970.

⁶⁹⁸ V. infatti, ad es., A/RES/2113 (XX) 21.12.1965.

cenno, non opera cioè nel senso (classicamente coloniale) di affermare la necessità che su quel territorio si insedi un governo diverso, frutto di una diversa organizzazione statale, ma al contrario nel senso di richiedere *proprio a quel* governo di consentire, sul territorio sottoposto alla sua amministrazione, il libero e pieno svolgimento dei processi di autodeterminazione. Piuttosto, detta 'delegittimazione' opera nel senso di impedire a quel governo di svolgere, in totale libertà e nel rispetto (altrimenti abituale) della sua piena competenza interna, le sue funzioni: e pertanto rende illecito il suo comportamento quando ad esempio sia teso a reprimere la lotta contro di esso da parte della popolazione locale, anche qualora la repressione avvenga con (più o meno violenti) mezzi di polizia strettamente interni.

Viceversa, alla luce della prassi, nelle situazioni 'coloniali' l'organizzazione sovrana 'estranea' è sì legittima, ma *deve* lasciare il posto ad altra organizzazione: perché su quel territorio si costituisca (se del caso) un nuovo stato. Nel caso della Rhodesia, ancora, essa è illecita di per sé, in quanto costituita sul territorio in maniera radicalmente illecita. Nel caso della Palestina, infine, essa rappresenta, nella migliore delle ipotesi, un'occupazione militare in quanto tale e per sua natura almeno provvisoria, e comunque in nessun caso titolare di diritti di sovranità sul territorio.

D'altro canto, di fronte ad una situazione più complessa e comunque profondamente 'diversa' quale quella determinata dalla costituzione dei Bantustan⁶⁹⁹, la posizione della comunità internazionale non può che essere di nuovo profondamente differente. Che uno stato (come già rilevato)⁷⁰⁰ sia internazionalmente legittimato di fronte al proprio popolo a consentire alla secessione dal proprio territorio di parti di esso, fino al

⁶⁹⁹ Ad es. v., S/RES/402, 22.12.1976; A/RES/2714 (XXV) 15.12.1970, A/RES/31/6, 9.11.1976; A/RES/31/34, 30.11.1976; A/RES/33/24, 28.11.1977; A/RES/34/44, 23.11.1979.

⁷⁰⁰ V. *supra*, cap. 3.

limite della sua completa 'polverizzazione', sembra indubbio. Ma a determinate condizioni⁷⁰¹: in primo luogo che detta separazione avvenga d'accordo, appunto, con l'intera popolazione (e neanche quindi soltanto in accordo con la parte di popolazione destinata a separarsi), e purché (ed è questo probabilmente il portato più interessante, che sia emerso dall'analisi fin qui condotta del tema dell'autodeterminazione) le entità che da questa frammentazione derivano siano dotate della piena capacità di esistere autonomamente sia sul piano interno che internazionale⁷⁰², se non altro nel senso che esse non dipendano (a seguito ed a causa della separazione), per la loro stessa esistenza, dall'esistenza di un altro stato, che ne assorba parte delle funzioni e delle prerogative.

In altre parole, ma secondo quanto già rilevato, in particolare sulla base di una prassi non solo delle NU di notevole coerenza, mentre è indubbio che possa e debba essere riconosciuta ad ogni entità territoriale la possibilità di costituirsi in uno stato autonomo, non è certamente consentito, al contrario, separare da un tutto unitario (ed in quanto tale capace perfettamente di esistere come stato autonomo) una parte di esso, che fra l'altro sia priva della capacità di assumere per intere le qualità, le prerogative, le funzioni, eccetera di uno stato. Tanto più poi, quando la separazione abbia per effetto in realtà di rendere la nuova entità interamente dipendente, di diritto o di fatto (per gli elementi vitali che determinino l'esistenza effettiva di uno stato), dallo stato dal quale sia separata. Ed infine, posto pure che ciò fosse legittimo, una simile 'secessione' sarebbe egualmente del tutto illegittima a causa dell'imposizione in virtù della quale la separazione stessa sia stata realizzata: la mancanza di accordo della popolazione basta da sola (alla luce di tutto quanto detto finora) a rendere illecita la separazione di una parte di essa.

⁷⁰¹ Ed infatti in tal senso v. ad es. A/RES/32/105, 8.12.1977; A/RES/32/14, 7.11.1977.

⁷⁰² Ad es. A/RES/35/206, 16.12.1980.

Ed allora ben si comprende come i Bantustan non possano essere considerati legittimi (sono addirittura nulli ed inesistenti, nella terminologia delle NU), in quanto costruzioni artefatte, non corrispondenti alla volontà delle popolazioni, prive della capacità politica ed economica di esistere: nati, insomma, da un comportamento radicalmente illecito.

In conseguenza di ciò, ancora, è ben comprensibile come la garanzia relativa all'uso della forza, nei termini descritti prima, debba scattare pienamente nei confronti dello stato⁷⁰³, ed ovviamente nei confronti di chi lo aiuti⁷⁰⁴, ma anche, e principalmente, nei confronti del popolo, sia o meno quest'ultimo rappresentato da un movimento di liberazione⁷⁰⁵. Con la conseguenza ulteriore della legittimità dell'aiuto che altri stati gli prestino nella sua eventuale lotta⁷⁰⁶: non affinché possa venire estromessa dal territorio l'amministrazione di uno stato estraneo ad esso, ma 'soltanto' affinché il governo locale stesso (del quale, appunto, non viene contestata la legittimità in senso, per così dire, formale) possa venire 'indotta' ad onorare pienamente il suo obbligo internazionale al rispetto dell'autodeterminazione del *proprio* popolo.

Nella prospettiva di queste due ultime ipotesi, mi sembra, si comprende meglio quanto accennato più sopra a proposito della 'internazionalizzazione' dei problemi oggetto di questo

⁷⁰³ In questo senso ad esempio, già, S/RES/392, 19.6.1970.

⁷⁰⁴ Ad es. A/RES/2646 (XXV) 30.11.1970.

⁷⁰⁵ S/RES/392, 9.6.1976; S/RES/473, 13.6.1980. Come noto, del resto, abitualmente nella terminologia delle NU, si preferisce parlare di legittimità della lotta (in genere) in difesa dei diritti dell'uomo, ad es. v. A/RES/2307 (XXII) 13.12.1976. Ma anche esplicitamente contro il regime di apartheid, ad es. A/RES/32/14, 7.11.1977.

⁷⁰⁶ Anche se per lo più, proprio a conferma della delicatezza della questione, in cui è coinvolto comunque uno stato legittimo, l'indicazione è piuttosto generica o senz'altro indirizzata in senso pacifico, ad es. v. A/RES/2706 (XXV) 14.12.1970, A/RES/2871 (XXVI) 20.12.1971, A/RES/2981 (XXVII) 14.12.1972, A/RES/3119 (XXVIII) 12.12.1973, A/RES/32/37, 28.11.1977; ma v. anche più esplicita, A/RES/32/14, 7.11.1977.

studio: internazionalizzazione che ha per effetto di sottoporre alle medesime regole che disciplinano i rapporti tra gli stati (o almeno a regole strettamente analoghe, ed ovviamente solo ad una parte di esse), la garanzia internazionale, che protegge i popoli privati del 'diritto, all'autodeterminazione dall'uso della forza nei loro confronti. E risulta anche meglio comprensibile perché la prassi, ad esempio delle NU, non solo mostri di ritenere che sia interdetto l'uso della forza nei loro confronti, ma anche perché consideri legittimo l'aiuto militare eventualmente offerto ai popoli interessati, che così come gli stati, possono venire aiutati qualora si 'difendano' da un'aggressione.

Fatta forse solo eccezione per il particolare disegno dei diritti ed obblighi che consegue da questa ricostruzione: se infatti sembra senz'altro illegittimo che uno stato utilizzi la forza (in senso lato) per reprimere le legittime aspirazioni popolari all'autodeterminazione, è al contrario legittimo che la forza la usi il popolo quando la situazione lo giustifichi. In questo senso non sarebbe del tutto fuor di luogo, sia pure con tutte le ovvie cautele, parlare, come già accennato, di una limitazione allo stesso diritto alla legittima difesa per lo stato contro cui il popolo lotti, limitazione che sarebbe motivata dalla violazione da parte dello stato stesso del principio generale, che lo obbliga a consentire l'autodeterminazione del popolo ad esso soggetto. In questo senso, cioè, lo stato assumerebbe realmente la veste di un aggressore, non nei confronti di un altro stato, ma nei confronti del proprio o altrui popolo⁷⁰⁷.

⁷⁰⁷ Un'ipotesi non dissimile viene ad es. avanzata già dallo SCHWEBEL, *Aggression, intervention and self-defence in modern international law*, in *RC*, 1972, II, 485 «Presumably, then, it is not lawful for a colonial Power to suppress anti-colonial revolution. Nor is it legal for a State to take forcible action against elements of its population set apart by race religion or colour, which deprives such peoples of their freedom and independence ... It is important to note that the Declaration» (A/RES/2625) «provides that the peoples concerned are entitled to seek and receive support ...», e v. anche 470 s., circa l'inessenzialità del riconoscimento al fine della possibilità che un gruppo umano commetta a sua volta aggressione verso uno stato.

INDICI

I numeri in corsivo si riferiscono alle note. Nel corso del lavoro, oltre quelle più usuali, sono state usate le seguenti abbreviazioni: AJ = American Journal of International Law; ASIL = American Society of International Law, Proceedings; CS = Comunicazioni e Studi dell'Istituto di Diritto Internazionale e Straniero dell'Università di Milano; ILM = International Legal Materials; IYWA = Indian Yearbook of World Affairs; RDH = Revue des Droits de l'Homme; RB = Revue Belge de Droit International; RC = Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye; RDI = Rivista di Diritto Internazionale; RG = Revue Générale de Droit International Public; RT (SdNRT) = NU (SdN) Recueil des Traités; SYIL = Syracuse Journal of International Law; YILC = Yearbook of the International Law Commission.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- ABENDROTH, *Abhängige Gebiete*, in STRUPP, SCHLOCHAUER (edd.), *Wörterbuch*, v. 118; 129
- ABI-SAAB, *Wars of national liberation and international law of war*, in *Annales d'Études Internationales*, 1972, 93 570
- AGO, *Fifth Report on state responsibility*, in YILC, 1976, II, Doc. A/CN.4/291/Add. 1 and 2 85; 400; 421
- , *Eighth Report on state responsibility*, in YILC, 1979, II 417
- AHMAD, *The United Nations and the colonies*, New York (Asian Publ.) 1974 117
- , *China and Tibet 1708-1959: a résumé of facts*, in *Chatham House Memoranda*, Oxford (Un. Press) 1960 225
- AKEHURST, *A modern introduction to international law*, London (Stevens) 1970 187
- , *Reprisals by third states*, in *British Yearbook of International Law*, 1970, 1 458
- AKKERMANN, van KRIEKEN, PANNENBORG (edd.), *Declarations on principles, a quest for universal peace: liber amicorum discipulorumque RÖLING*, Leiden (Stijthoff) 1977
- ALEXANDER, FRIEDLANDER (edd.), *Self-determination, national regional and global dimension*, Boulder (Westview) 1980 50
- ALFARO, *Intervento alla ILC*, in YILC, 1949, 61 63
- ALLAND, *La légitime défense et les contre-mesures dans la codification du droit international de la responsabilité*, in *Journal du Droit International*, 1983, 728 416; 420
- AMBRUSTER, *Selbstbestimmung*, in STRUPP, SCHOLCHAUER (edd.), *Wörterbuch*, v. 7
- AMERASINGHE, *The Ceylon oil appropriation*, in *AJ*, 1964, 445 519
- ANAND, *The status of Tibet in international law*, New Delhi (School of Int. Studies J. Nehru Un.) s.d. ma 1974, anche in *International Studies*, 1969 225

- ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 1983, 523 36; 160; 331
- , *L'autodétermination dans l'Acte final d'Helsinki. Droits des puissances et droits des peuples*, in *Fondazione internazionale L. Basso, Droits de l'homme et droits des peuples*, San Marino, 1983, 45 36
- , *The United Nations Declaration on friendly relations and the system of the sources of international law*, Alphen aan den Rijn (Sijthoff) 1979 8; 73; 490; 497
- , *L'état dans le sens du droit des gens et la notion du droit international*, Bologna (Cooperativa Libreria Universitaria) 1975 8; 22
- ARMSTRONG, HILLS, *The negotiations for the future political status of Micronesia (1980-1984)*, in *AJ*, 1984, 484 509
- ARZINGER, *Das Selbstbestimmungsrecht in allgemeinen Völkerrecht der Gegenwart*, Berlin (Staatsverlag der DDR) 1966 4; 7; 48; 56; 160; 216; 362; 466; 13
- ASAMOAH, *The legal significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations*, The Hague (Nijhoff) 1966 118
- ASUNCION LANDE, v. FLUKER
- AYAR, SINHA, *The problem of transition*, in SHAH (ed.), v., 9 280
- AYBAR de SOTO, *Dependency and intervention, the case of Guatemala 1954*, Boulder (Westview) 1978 391
- BAADE (ed.), *The soviet impact on international law, in Law and contemporary problems*, 1964 610
- BADIALI, *La struttura dell'Accordo di Amministrazione Fiduciaria e il problema degli 'stati direttamente interessati'*, in *CS*, IX, 1957, 100 91
- BALKER, v. STANNARD
- BALTA, *Das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung ethnisch-homogene Gebiete*, in RABL (ed.), v. 7; 180; 326; 494; 529
- BARANDON, *Selbstbestimmungsrecht und Anschlussrecht, in Jahrbuch des int. Rechts, (Fest. LAUN)*, 1962, 11 486
- BARBIER, *Le comité de décolonisation des Nations Unies*, Paris (Pedone) 1974 118

- BARROS, *The Aland Islands question: its settlement by the League of Nations*, New Haven (Yale Un. Press) 1968 209
- BASSIÒUNI, *Self-determination and the Palestinians*, in *ASIL*, 1971, 31 50; 218
- , (ed.), *International terrorism and political crimes*, Springfield (D. Thomas) 1975 582; 589
- BENEDETTELLI, *Sull'applicazione extraterritoriale delle misure di embargo degli Stati Uniti relative al «gasdotto siberiano»*, in *RDI*, 1984, 529 410
- BENNOUNA, *Le consentement à l'ingérence militaire dans les conflits internes*, Paris (LGDJ) 1974 475
- BENVENUTI, *Movimenti insurrezionali e Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1981, 526 466
- BERNDT, *Entwicklung und Konzeption des Selbstbestimmungsrechts der Völker bei Lenin*, Münster (Dissertation) 1972 4; 187
- BERGMANN, *Self-determination the case of Chekoslovakia 1968-1969*, Lugand (Grassi) 1972 199
- BINDSCHEDLER, *Grudfragen der Kollektiven Sicherheit*, in SCHÄTZEL, SCHLOCHAUER, *Fest. WHEBERG*, v., 67 433
- BINGEN, *Die Rolle der Sowjetunion in der Polen-Krise 1981-1983*, Köln (Berichte des Bundesinstituts f. ostwissenschaftliche und internationale Studien n. 20) 1983 428
- BITTERS DORF, *Das internationale Plebiszit: praktische Fragen und Technik der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts*, Hamburg (Forschungsstelle f. Völkerrecht der Universität) 1965 176
- Le BLANC, *The intent to destroy groups in the Genocide Convention: the proposed United States understanding*, in *AJ*, 1984, 383 564; 687
- BLISCHENKO, SOLNETSEVA, *The struggle against Portuguese colonialism in the light of international law*, in *International Affairs* (Mosca) 1971 (Agosto), 60 478
- BLUMENWITZ, *Die völkerrechtlichen Aspekte der KSZE Schlussakte*, in *Göttinger*, v., 57 326; 361; 494
- BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO (edd.), *Dizionario di politica*, Torino (UTET) 1976 160
- BOKOR-SZEGÖ, *New states and international law*, Budapest (Akademiai Kiado) 1970 187; 455
- BOTHE, PARTSCH, SOLF, (EATON), *New rules for victims of armed conflicts: Commentary on the three 1977 protocols*

- additional to the Geneva Convention of 1949, The Hague (Nijhoff) 1982 328
- BOURQUIN, *Le concert européen du XIX siècle*, in SCHÄTZEL, SCHLOCHAUER, *Fest. WHEBERG*, v. 6
- BOYLE, CHAYES, DORE, FALK, FEINRIDER, FERGUSON JR., FINE, NUNES, WESTON, *International lawlessness in Grenada*, in *AJ*, 1984, 172 541
- BOWETT, *Collective self-defence and the Charter of the United Nations*, in *British Yearbook of International Law*, 1955/56, 687 414; 433
- , *Economic Coercion and reprisals by states*, in *Virginia J. of Int. Law*, 1972, 1 468
- , *International law and economic coercion*, in *Virginia J. of Int. Law*, 1976, 245 468
- , *United Nations forces*, London (Stevens) 1984 433; 601
- BOZOVIC, *Some tendencies in the development of the right of self-determination*, in *Jugoslavenska Revija za Medunaradno Pravo*, 1958, 30 187; 397
- BRIERLY, *Principles of public international law*, Oxford (Un. Press) 1966 7
- BRIGGS, *The law of nations: cases documents and notes*, 1952 8
- BROWLIE, *International law and the use of force by states*, Oxford (Clarendon) 1963 413; 474
- BRUHA, *Die Definition der Aggression: Faktizität und Normativität des UN-Konsensbildungsprozesses der Jahre 1968 bis 1974 zugleich ein Beitrag zur Strukturanalyse des Völkerrechts*, Berlin (Duncker Humblot) 1980 556
- BRUNNER, MEISSNER (edd.), *Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion und Ost Europa*, Köln (Markus), 1982 4; 160
- BUCHHEIT, *The legitimacy of self-determination*, New haven (Yale Un. Press) 1978 28; 65; 189; 226; 228; 229; 495
- BÜREN, *Ein palestinesischer Teilstaat? Zur internen, regionalen, internationalen Dimension der Palästinafrage*, Baden Baden (Nomos) 1982 317
- CALOGEROPOULOS-STRAITIS, *Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes*, Bruxelles (Bruylant) 1973 9; 187; 211; 219; 228; 263
- CAO-HUY-THUAN, *Du principe de nationalité au droit des peuples à l'autodétermination*, in FÉNET (ed.), v. 159

- CAPOTORTI, *Study on the right of persons belongin to ethnic religious and linguistic minorities*, *Rapporto Sub Commission on prevention of discrimination and protection of minorities*, UN Doc. E/CN. 4/Sub. 2/384/Rev. 1, New York 1979 174
- CARANO, SANCHEZ, *A complete history of Guam*, Rutland (Tuttle) 1964 311
- CARDOSO, *Intervention, benification or justification*, in STANGER (ed.), v. 141; 493
- CAREY (ed.), *The Dominican Republic crisis 1965: background papers and proceedings of the 9^o Haamarskiöld Forum*, Dobbs Ferry (Oceana) 1967 392
- CASSESE, *Il controllo internazionale: contributo alla teoria della funzione di organizzazione dell'ordinamento internazionale*, Milano (Giuffrè) 1971 531
- , *Political self-determination: old concepts and new developments*, in CASSESE (ed.), *United Nations*, v., 146 274
- , *Foreign economic assistance and request for civil and political rights in Chile: a case study*, in *Texas Int. Law Journal*, 1979, 251 540
- , (ed.), *Current problems of international law*, Milano (Giuffrè) 1975 228
- , (ed.), *United Nations law and fundamental rights*, Alphen aan den Rijn (Sijthoff) 1979 274
- , JOUVE (edd.), *Pour un droit des peuples*, Paris (Berger Levrault) 1978 180
- CASTAÑEDA, *La valeur juridique des résolutions des Nations Unies*, in *RC*, 1970, I, 211 404
- Centre de droit international de l'Université de Bruxelles, *Droit humanitaire et conflits armés*, Conférence internationale 28-30.1.1970
- CERVENKA, *The Nigerian war 1967-1970*, Frankfurt/M. (Bernard und Graf) 1971 228
- , *Rhodesia five years after the unilateral declaration of independence*, in *Verfassung und Recht in Übersee*, 1971, 27 615
- CHARVIN, *La réunification de la Corée*, in *Revue Belge de Droit international*, 1978/79, 5 543
- CHAUDRY, *Das Kashmirkonflikt: seine Ursachen, sein Wesen sowie Rolle und Bemühungen der Vereinten Nationen*, München (Weltforum) 1956, 3vll. 185; 280

- CHAYES, *Law and the quarantine of Cuba*, in *Foreign Affairs*, 1962/63, 550 402
 —, v. BOYLE, ecc.
- CHIP, *A United Nations role in ending civil wars*, in *Columbia Journal of International Law*, 1981, 18 431; 550; 615
- CLAGETT, JOHNSON, *May Israel as a belligerent occupant lawfully exploit previously unexploited oil resources of the Gulf of Suez?*, in *AJ*, 1978, 558 666
- CLARK, *Self-determination and free association: should the United Nations terminate the Pacific Islands Trust?*, in *Harvard Int. Law Journal*, 1980, 84 499
- CLAUSEN, *Die Staatswerdung Ghanas: Studie über die Verfassungsentwicklung kolonialer Gebiete zum unabhängigen Staat*, Hamburg (Hansischer Gildenverlag) 1966 248
- CLAYDON, *The transnational protection of ethnic minorities: a tentative framework for inquiry*, in *Canadian Yearbook of International Law*, 1975, 25 488
- COBBAN, *National self-determination*, London (Oxford Un. Press) 1947 48; 163; 264; 272; 274
- COHEN, *Thunder over Kashmir*, Bombay (Orient Longmans) 1955 280
- , *Palestine and the Great Powers 1945-1948*, Princeton (Un. Press) 1982 317
- , *Legal problems arising from the dissolution of the Mali Federation*, in *British Yearbook of International Law*, 1960, 375 425; 486
- COLIN, *Guerres et luttes armées ou: le droit introuvable*, in *Revue Belge de Droit Int.*, 1981/82, 209 568
- COMBACAU, *Le pouvoir de sanction de l'ONU: étude théorique de la coercition militaire*, Paris (LGDJ) 1974 408
- CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Padova (Cedam) 1979 43; 89; 118; 499; 531; 562 244
- CORNEVIN, *Histoire du logo*, Paris (Berger Levrault) 1969 313
- COX, *The era of overseas expansion*, in HAAS (ed.), v., 24 313
- , HAAS, *Manifest destiny in greater America*, in HAAS (ed.), v., 373 313
- van de CRAEN, *The territorial title of the state of Israel to «Palestine»: an appraisal in international law*, in *Revue Belge de Droit Int.*, 1978/79, 500 15; 667

- CRAWFORD, *The creation of states in international law*, Oxford (Clarendon) 1979 455; 528
- CRISTESCU, *Le droit à l'autodétermination, développement historique et actuel sur la base des instruments des Nations Unies*, New York 1981, Rapporto speciale della Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze, UN Doc. E/CN.4/Sub. 2/404/Rev. 1 48
- CZAPLINSKI, *La citoyenneté de la République démocratique allemande et la nationalité allemande*, in *Revue Critique de Droit International Privé*, 1984, 439 172
- CZEMPIEL, *Das Phänomen der Intervention aus politikwissenschaftlicher Sicht*, in CZEMPIEL, LINK, v., 5 492
- , LINK, *Interventionsproblematik aus politikwissenschaftlicher, völkerrechtlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht*, Kehl am Rhein (Engel) 1984 492
- DAVIDSON, *Die Gruppe der Blockfreien Länder in Sicherheitsrat*, in *Internationale Politik*, 1980, n. 717, 19 459
- DECKER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen*, Göttingen (Schwartz) 1955 160; 176
- DEGRAS, *Soviet documents on foreign policy*, London (Oxford Un. Press) 1951, 1952, 3 vll. 26
- DEI-ANANG, *The administration of Ghana's foreign relations 1937-1965: a personal memoir*, London (Athlone) 1975 248
- DELBRÜCK, *Peacekeeping by the United Nations and the rule of law*, in AKKERMAN, ecc., v., 88 328; 368; 613
- DELUPIS, *International law and the independent state*, Epping (Gower) 1974 5; 187
- DEMPSEY, *Self-determination and security in the Pacific: a study of the Covenant between the United States and the Northern Mariana Islands*, in *New York Un. Journal of Int. Law and Politics*, 1976, 294 99; 547
- DEVINE, *The status of Rhodesia in international law*, in *Acta Juridica* (Sud Africa), 1973, 77 e 1974, 109 8
- DIENSTEIN, *Self-determination and the Middle East conflict*, in ALEXANDER, FRIEDLANDER, v. 50; 221; 331
- DOOD, v. STANNARD
- DOEHRING, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grund-*

- satz des Völkerrechts, Bericht der deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Heft 14, Karlsruhe (Müller) 1974 4; 172
- , Das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus der Sicht der herrschenden Völkerrechtslehre der DDR, in *Der Staat*, Bd 6., 1967, n. 3 4
- , *Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Frankfurt/M. (Metzner) 1984 172
- DOMINICK, v. KAVASS
- DOOKHAN, *A history of the Virgin Islands of the United States*, St. Thomas (Caribbean Un. Press) 1974 311
- DORE, v. BOYLE, ecc.
- DRAPER, *The Dominican intervention revisited*, in *Political Science Quarterly*, 1971, 1 428
- DOUGHERTY, PFALTZGRAFF Jr., *Contending theories of international relations: A comprehensive survey*, New York (Harper) 1981 413; 473
- DUPUY, *Action publique et crime international de l'État*, in *Annuaire Français de Droit International*, 1979, 539 464
- , *Observations sur le crime international de l'État*, in RG, 1980, 449 464
- , *Observations sur la pratique récente de sanction de l'illicite*, in RG, 1983, 507 407; 411; 412; 464
- van DYKE, *One man one vote and majority rule as human rights*, in *Revue des Droits de l'Homme*, 1973, 447 326; 361; 425; 494; 529
- EAGELTON, *Excess of self-determination*, in *Foreign Affairs* 1952/53, 594 404
- EATON, v. BOTHE
- ECHVERRIA, *Le peuple comme communauté du manque: Éléments pour une définition*, in CASSESE, JOUVE, v., 103 180; 219
- EDWARDS-TOUSSAINT, *The Trusteeship System of the United Nations*, London (Stevens) 1956 93; 120
- EMERSON, *From empire to nation: the rise to self-determination of asian and african peoples*, Cambridge Mass. (Harvard Un. Press) 1960 8; 40; 187; 216; 262; 315; 326; 361; 494; 529
- , *Self-determination revisited in the era of decolonization*, in *Occasional Papers in International Affairs*, n. 9, Harvard

- Un. Center for International Affairs, 1964 8; 171; 187; 260; 262; 264; 267; 280; 315; 367; 613
- , *Self determination*, in AJ, 1971, 406 425; 463; 485
- ERMACORA, *Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts in Völkerrecht*, in ERMACORA, BLUMENWITZ, ecc., v. 27; 47; 169
- , *Die Selbstbestimmungs-idee: ihre Entwicklung von 1981-1974*, Wien (Springer) 1974 4; 5; 126; 160; 172; 211; 221; 274; 361
- , *Die Selbstbestimmung im Lichte des UN-Deklaration betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten entsprechend der Charta*, in *Internationales Recht und Diplomatie*, 1971, 61 425
- , *Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht: Ansätze, Hindernisse für Konfliktverständnis und Konfliktlösung in den Vereinten Nationen und im Europarat*, München (Braumüller) 1978 160; 174; 177
- , *Über dem Minderheitenschutz in europäischen Südosten*, in *Jahrbuch f. int. Recht*, 1967, 160 488
- , BLUMENWITZ, HACKER, CZAJA, *Menschenrechte und Selbstbestimmung unter Berücksichtigung der Ostdeutschen*, Bonn (Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen) 1980 27
- EWONDO, *Le fédéralisme dans les pays en voie de développement*, Paris (Quoi de Nouveau?) 1971 251
- EVANS, MURPHY (edd.), *Legal aspects of international terrorism*, Lexington (Lexington Books, Heath & Co.) 1977 578
- FALK, *Human rights and state sovereignty*, New York (Holmes and Harper) 1981 198; 352
- , *Janus tormented: the international law of internal war*, in ROSENAU, v., 199 456; 476
- , *Legal order in a violent world*, Princeton (Un. Press) 1968 430; 452; 460; 474
- , *The authority of the United Nations over non Members*, Center of Int. Studies, W. Wilson School of Public and International Affairs, Princeton Un., Research Monograph n. 18, 1963 404
- , *The Beirut raid and international law*, in AJ 1969, 415 436
- , *The future of international legal order*, in FALCK, BLACK (edd.), 1969 404

- , *The legitimacy of legislative intervention by the United Nations*, in STANGER ecc., v., 31 328; 433
- , *The new states and international legal order*, in RC, 1966, II, 7 504; 560
- , v. BOYLE, ecc.
- FARER, *The regulation of foreign intervention in civil armed conflict*, in RC, 1974, II, 291 436; 438
- FAWCETT, *The law of nations*, London (Stevens) 1968 7
- FEINBERG, *The international protection of human rights and the Jewish question: an historical survey*, in *Israel Law Review*, 1968, 417 437
- FEINRIDER, v. BOYLE, ecc.
- FÉNET, *Erytrée le droit pour une indépendance*, in FÉNET, CAO-HUY-THUAN, TRAN-VAN-MINH, v., 47 187
- , CAO-HUY-THUAN, TRAN-VAN-MINH, *La question de l'Erytrée: droit international et politique des deux Grands*, Paris (PUF) 1979 187
- FENWICK, *International law*, New York, 1965 8
- FERGUSON JR., v. BOYLE, ecc.
- FINE, v. BOYLE, ecc.
- FISCHER, *Le problème rhodésien*, in *Annuaire Fran. de Droit Int.*, 1965, 41 615
- FLAUSS, *Les réserves aux résolutions des Nations Unies*, in RG, 1981, 5 404
- FLIEDNER, *Die Berichtspflicht der Kolonialmächte nach Artikel 73 e der Satzung der Vereinten Nationen*, Bonn (Diss.) 1961 120; 131
- FLUKER, GOODMAN, LANDE, ASUNCION LANDE, LEE, MOOS, *The United States and Japan in the Western Pacific: Micronesia and Papua New Guinea*, Boulder (Westview) 1981 311
- FOSTER (ed.), *Nations without a state: ethnic minorities in Western Europe*, New York (Praeger) 1980 174
- FRANCK, *Of Gnats and Camels: is there a double standard at the United Nations?*, in AJ, 1984, 811 600; 687; 689
- , *The stealing of the Sahara*, in AJ, 1976, 712 419; 521
- , HOFFMANN, *The right of self-determination in very small places*, in *New York Un. Journal of Int. Law and Politics*, 1976, 371 521
- , WEISBAND, *Word politics: verbal strategy among the superpowers*, New York (Oxford Un. Press) 1971 198; 413 454
- FRENZKE, *Die kommunistische Anerkennungslehre. Die Aner-*

- kennung von Staaten in der osteuropäischen Völkerrechtstheorie*, Köln (Wiss. und Politik) 1972 213
- FRIEDLANDER, *Terrorism and self-determination: the fatal nexus*, in *Syracuse Journal of Int. Law*, 1979/80, 263 580
- , v. ALEXANDER
- FRIEDMANN, *General course in public international law*, in RC, 1969, II, 211 460
- , *Intervention and international law I*, in JAQUET, v., 40 328; 567; 601
- , *Intervention and the developing countries*, in *Virginia Journal of International Law*, 1970, 205 328; 477
- FROWEIN, *Das de facto Regime im Völkerrecht. Eine Untersuchung zur Rechtsstellung 'nichtanerkannten Staaten' und ähnlichen Gebilde*, Köln (Heymanns) 1968 213; 292; 494
- GAITONDE, MANI, *The Goa problem*, New Delhi (India Council of world Affairs, Sapru House) 1956 280
- GALEY, *Indigenous peoples: international consciousness raising and the development of international law on human rights*, in *Revue des Droits de l'Homme*, 1975, 21 488
- GALLOWAY, *Recognising foreign governments: The practice of the United States*, Washington (Amer. Centr. Inst. for Public Policy Research) 1978 292
- GAULAND, *Das Legitimitätsprinzip in der Staatenpraxis seit dem Wiener Kongress*, Berlin (Duncker Humblot) 1971 159; 291
- GELK, *Kolonialklauseln*, in STRUPP, SCHLOCHAUER, *Wörterbuch*, v. 131
- Geschichte der amerikanischen bewaffneten Intervention*, Redaktion der *Gesellschaftswissenschaften und Gegenwart*, Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Moskau 1981, VII, II 311
- GINSBURG, *Wars of national liberation and the modern law of nations: the Soviet theories*, in BAADA (ed.), v., 910 610
- GIULIANO, SCOVAZZI, TREVES, *Diritto internazionale*, Milano (Giuffrè) 1983 20
- GLEICH, *Die Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik*, Bern (Lang) 1975 292
- GLEJES, *La crise dominicaine 1965*, Genève Thèse (Inst. Haut. Et. Un.) 1973 392
- Göttinger Arbeitskreis (ed.), *Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Menschenrechte. Poli-*

- sche und rechtliche Überlegungen zur zweiten Etappe*, Berlin 1977
- GOULD, *Introduction to international law*, New York 1957 8
- GOODRICH, HAMBRO SIMONS, *Charter of the United Nations*, New York (Columbia Un. Press) 1969 10; 67; 70; 73
- GOODMAN, v. FLUKER
- GOTTLIEB, *Self-determination in the Middle East*, New York (Praeger) 1982 50
- GRANIER, v. KAVASS
- GREEN, *Intervento*, in *International Law Association*, v. —, *Double standard in the United Nations: the legislation of terrorism*, in AJ, 1979, 132 457
- GROS, *The right of self-determination in international law*, in KILSON (ed.), v. 8
- GROS-ESPIELL, *The right to self-determination, implementation of United Nations Resolutions: Study of the Special Rapporteur of Subcommittee C. Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, New York 1980, UN Doc. E/CN.4/Sub. 2/405/Rev. 1 220; 331
- , *Self-determination and jus cogens*, in CASSESE (ed.), *United Nations*, v., 167 612
- GROSS, *The United Nations and the rule of law*, in *International Organization*, 1965, 537 404
- GUARINO, *La revisione dei trattati: spunti critico ricostruttivi*, Napoli (Jovene) 1971 401
- , *Adattamento al diritto internazionale e estradizione nella Costituzione italiana: spunti critici*, in CS, 1980, 372 580; 584; 588
- GUILHAUDIS, *La question de Timor*, in *Annuaire Français de Droit Int.*, 1977, 307 613
- , *Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes*, Grenoble 1976 8; 163; 529
- , *Le droit positif à l'autodétermination*, in *Le droit à l'autodétermination*, v. 8; 163; 263; 274; 361; 363; 494
- GUNST, *Aussenpolitik zwischen Macht und Recht*, Mainz (Hase und Koehler) 1977 4; 180; 326; 361; 494; 529
- de GUTTRY, *Le contromisure adottate nei confronti dell'Argentina da parte delle Comunità Europee e dei terzi stati ed il problema della loro liceità internazionale*, in RONZITTI (ed.), v., 343 408; 482

- HAAS, v. COX
- , (ed.) *The American Empire: a study of the outlying territories in the United States*, Chicago (Un. Press) 1940 313
- HACKER, *Die allgemeine Menschenrechte in der UN-Menschenrechtskonvention un in der KSZE Schlussakte*, in *Göttinger*, v., 73 328
- HALBERSTAM, *Excluding Israel from the General Assembly by a rejection of credentials*, in AJ, 1984, 179 688
- HALDERMANN, *The United nations and the rule of law*, New York (Oceana) 1966 7; 467
- HARDING, *Unabhängigkeit der Transkei. Zur völkerrechtlichen und politischen Problematik, dargestellt an der Frage der diplomatischen Anerkennung der Transkei durch die Bundesrepublik Deutschland*, Hamburg (Inst. f. Afrika-Kunde) 1976 332
- HARNARDT, *Socialization and integration: the case of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic*, in JOHNSTON, v. 4; 172
- HAUSER, *International protection of minorities and the right of self-determination*, in *Israel Journal of Human Rights*, 1971, 101 488
- HEIDELMEYER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Zur Geschichte und Bedeutung eines internationalen Prinzips in Praxis und Lehre von den Anfängen bis zu den Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen*, Paderborn (Schöningh) 1973 6; 7; 26; 48; 187; 197; 263; 277; 280
- Mc HENRY, *Micronesia: Trust betrayed. Altruism vs. self-interest in American foreign policy*, New York (Carnegie Endowment) 1975 311; 313
- HERAUD, *Modèle pour una application générale du droit d'autodétermination*, in *Le droit*, v. 8; 221
- HERMAN, *British Honduras a question of viability*, in *World Affairs*, 1975/76, 60 603
- HERVEY, *The legal effects of recognition in international law: as interpreted by the Courts in the United States*, Buffalo (Hein) (1928) 1974 213
- HERTZ, *Nationality in history and politics: a study of the psychology and sociology of national sentiment and character*, London (Kegan) 1944 (1945) 160; 326; 361; 495; 529

- HERZFELD, HINRICHS, HOFER (edd.), *Friedrich Meinecke Werk*, München (Oldenburg) 1962
- HEUSER, *Taiwan und Selbstbestimmungsrecht*, in *Zeitschrift f. ausl. öff. Recht u. Völkerrecht*, 1980, 31 425; 486
- HIGGINS, *Conflict of interest: international law in a divided world*, London (Bodley Head) 1965 7; 433
- HILLS, v. ARMSTRONG
- HINRICHS, v., HERZFELD
- HOFER, v. HERZFELD
- HOFFMANN, v. FRANCK
- HORREL, *Laws affecting race relations in South Africa 1948-1976*, Johannesburg (The Natal Witman) 1978 335
- HOUBEN, *Principles of international law concerning friendly relations and co-operations among states*, in *AJ*, 1967, 603 187; 461
- HU-CHOU-YOUNG, *Das Selbstbestimmungsrecht als eine Vorbedingung des völligen Genusses aller Menschenrechte*, Zürich (Diss., Schultheiss) 1972 48; 274
63
- HUDSON, *Intervento*, alla ILC, in *YILC*, 1949, 61
- International Commission of Jurists, Secretariat, The events in East Pakistan*, 1972 9; 40
- , *The question of Tibet and the rule of law*, Geneva 1959 225
- , *Tibet and the Chine's people's Republic. A report to the International Commission of Jurists, by the Legal Inquiry Committee on Tibet*, Delhi (Sterling) 1966 225
- International Law Association, Report of the 47^o Conference*, 1956 9
- JAIN, *Indian constitutional law*, Bombay (Tripathi) 1978 185
- JAQUET (ed.), *Intervention in international politics*, texts of the lectures delivered at the conference organized by the Netherlands Institute of International Affairs on the occasion of the 25^o anniversary on 19-20 November 1970, The Hague (Nijhoff) 1971 280
- JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, in *Festgabe zur Feier des Siebzigsten Geburtstages Seiner Königlichen Hoheit der Gross Herzog Friedrich von Baden*, Sonderausgabe, Heidelberg (Koester) 1896 210; 269
- JENNINGS I., *The approach to self-government*, Cambridge (Un. Press) 1956 33
- JESSUP, *The birth of nations*, New York (Columbia Un. Press) 1974 317

- JOHNSON, *Self-determination within the community of nations*, Leyden (Sijthoff) 1967 7; 163; 264; 274; 275
- , v. CLAGETT
- JOHNSTON (ed.), *The politics of division partition and reunification*, New York (Praeger) 1976
- JONES, *The United Nations and the domestic jurisdiction of states: interpretation and application of the non-intervention principle*, Cardiff (Un. of Wales Press) 1979 9; 118; 132
- JOONGER, *Intervention, the historical development*, in JAQUET (ed.), v. 12 280
- JOUBERT, *The laws of South Africa*, Durban (Butterworths) 1978 335
- JOUBE, *L'Emergence d'un droit des peuples dans les relations internationales*, in CASSESE, JOUBE, v., 106 221
- JOVANE, *Le Falkland/Malvinas: autodeterminazione o decolonizzazione?*, in RONZITTI, v., 85 482; 490
- JOYNER, *The United States action in Grenada: reflections on the lawfulness of the invasion*, in *AJ*, 1984, 138 541
- JUREIDINI, MELAURIN, *Beyond Camp David: emerging alignments and leaders in the Middle East*, Syracuse, 1981 52
- KARPOV, *The soviet concept of peaceful coexistence and its implications for international law*, in *Duke Law Journal*, 1964, 855 451
- KAVASS, PAQUIN, GRANIER, DOMINICK, *Human rights European politics and the Helsinki Accord: the documentary evolution of the Conference on security and co-operation in Europe 1973-1975*, Buffalo (Hein) 1981 24
- HAUR, *Self-determination in international law*, in *Indian Journal of international law*, 1970, 488 8; 425; 486
- KEBEDY, v. PIERANTONI
- KELSEN, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin (Springer) *Enzyklopädie des Rechts- und Staatswissenschaft*, a cura di KOHLRAUSCH e KASKEL, vol. XXIII, 1936 32
- , *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts: Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, Tübingen 1928 (Aalen, Scientia, 1981) 22
- , *Der Staat als Integration, eine prinzipielle Auseinandersetzung*, Wien (Springer) 1930 32
- , *General theory of law and state*, Cambridge Mass (Harvard Un. Press) 1952 22; 32; 39

- , *Reine Rechtslehre. Einrichtung in die rechtswissenschaftlichen Problematik*, Wien (Deuticke) 1934 32
- , *The communist theory of law*, London (Stevens) 1955 13; 75
- , *The law of the United Nations*, London (Stevens) 1950 10; 67; 73; 222
- , *The political theory of Bolshevism: a critical analysis*, Berkeley (Un. of Cal. Press) 1949 75
- , *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen (Mohr) 1929, Aalen (Scientia) 1963 32; 448
- KHALIFA, *Assistance to racist régimes in southern Africa: impact of the enjoyment of human rights*, Rapporto dello Special Rapporteur della Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, New York 1979, Doc. E/CN.4/Sub. 2/383/Rev. 2 333
- KILSON (ed.), *New states in the modern world*, 1975 8
- KLIBANSKI, *Die Gesetzgebung der Bolschewiki*, Leipzig (Taubner) 1920 181
- KÖCHER (ed.), *The legal aspects of the Palestine problem. With special regard to the question of Jerusalem*, Wien (Braumüller) 1981 317
- KOHL, *Intervento*, in DOEHRING, v. 8
- KORETZKY, *Intervento alla ILC*, in YILC, 1949, 61 63
- KOHN, *The United Nations and national self-determination*, in *Review of Politics*, 1958, 419 7
- VAN KRIEKEN, v. AKKERMANN
- KRAKAU, VON WEDEL, GÖHMANN, *Resolutionen der Generalversammlung der UNO. Eine Auswahl der wichtigsten Resolutionen aus den Jahren 1949-1974*, Frankfurt/M. (Metzner) 1975 80
- KRISTOF, *Die Lehre des Selbstbestimmungsrechts in der Völkerrechtsdoktrin der DDR*, Frankfurt/M. (Athenäum) 1973 4; 172
- KUBAYASHI, *Das Selbstbestimmungsrecht geteilten Staaten und Völker*, in RABL, *Ausgewählte*, 134, v. 185; 280
- KUNIG, *Die Organization der afrikanischen Einheit und der Prozess des Nation Building*, in *Archiv des Völkerrechts*, 1982, 40 458
- KUNZ, *Sanctions in international law*, in *AJ*, 1960, 331 443
- KUTTAR, v. SHEHADEH
- LAMPUÉ, *Le régime constitutionnel des territoires d'Outre-Mer*, in *Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*, 1984, 5 55

- LANDE, v. FLUKER
- VAN LANGENHOVE, *Le problème de la protection des populations aborigènes aux Nations Unies*, in *RC*, 1956, I, 325 488
- LATTANZI, *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Milano (Giuffrè) 1983 471
- LAUN, *Zum Problem der Behandlung der nationalen Fragen durch internationale Organisationen*, in SCHÄTZEL, SCHLOCHAUER, *Fest. WHEBERG*, v. 160
- LAUTERPACHT, *International law and human rights*, London (Stevens) 1950 6
- , *Recognition in international law*, Cambridge (Un. Press) 1948 213; 214
- , *Recognition of governments*, in *Columbia Law Review*, 1965, 242 594
- , *Rules of warfare in an unlawful war*, in LIPSKY (ed.), v., 89 570
- Le droit à l'autodétermination*, Actes du colloque international de Saint-Vincent 2-5.12.1979, Paris (Presse d'Europe) 1980 8
- LEARY, *The Northern Mariana Covenant and American territorial relations*, Institute of Governmental Studies, Research Report 80-1 (Un. of California Press) 1980 311; 313
- LEBEN, *Les sanctions privatives de droits ou de qualités dans les Organisations Internationales Spécialisées*, Bruxelles (Bruylant) 1979 406
- LEIBHOLZ, *Volk Nation Reich, Wandlung der Begriffe und Bedeutung für die heutige Zeit*, in *Politik und Zeitgeschichte*, 1962 (Bd. 7), 49 160
- , *Volk Nation und Staat in 20^o Jahrhundert*, Ems (Schriftenreihe der Landeszentrale f. Heimatdienst in Niedersachsen) 1958 160
- LEIBOWITZ, *Colonial emancipation in the Pacific and the Caribbean: a legal and political analysis*, New York (Praeger) 1976 110; 129; 187; 311
- LERNER, *Self-determination: the Latin American perspective*, in ALEXANDER, FRIEDLANDER, v., 65 161
- LEVASSEUR, MERLE, *L'État des législations internes au regard des obligations contenues dans les conventions internationales de droit humanitaire*, in *Centre*, v., Doc. R/8 329
- LEVIN, *The principle of self-determination of nations in international law*, in *Soviet Yearbook of International Law*, (Summary) 1962, 45 187; 452



- LIPSKY (ed.), *Law and politics in the world community; Essays on H. Kelsen's Pure Theory and related problems in international law*, Berkley (Un. of Cal. Press) 1983
- LOEBER, *The soviet concept of domestic jurisdiction, a case study of soviet policy in the United Nations 1945-1952*, in *Int. Recht und Diplomatie*, 1961, 166 452
- LOUDWIN, *Die konkludente Anerkennung im Völkerrecht*, Berlin (Duncker Humblot) 1983 292
- LOUIS (ed.), *National security and international Trusteeship in the Pacific*, Annapolis (US Naval Institute) 1972 110
- LOWE, *Public international law and the conflict of laws: the European response to the United States Export Administration Regulations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1984, 515 410
- LOWENTAL, *The Dominican intervention*, Cambridge Mass. (Harvard Un. Press) 1972 392
- LUARD, *Conflict and peace in the modern international system*, Boston (Little Brown) 1968 180
- LUCCHINI, *Vers un nouveau statut de la Micronésie ou la disparition prochaine de la tutelle*, in *Ann. Fran. de Droit Int.*, 1975, 155 499
- LUCE, *Le référendum au Togo*, 28.10.1956, Paris (Pedone) 1958 247
- MACHUKU, *Self-determination and world order*, Purdue Un. Dissertation (Un. Microfilms, Ann Arbor) 1977 9; 41
- MAGRASÈVIC, *A view on the right to self-determination in international law*, in *Jugoslavenska Revija za Medunarodno Pravo*, 1956, 27 7
- Mc MAHON, *Conquest and modern international law: the legal limitation on the acquisition of territory by conquest* (Washington, Cath Un. of America), Millwood (Kraus) 1975 51
- MALLISON T., MALLISON S., *An international law analysis of the major United Nations Resolutions concerning the Palestinian people*, New York 1979, UN Doc. ST/SG/SER. F/4 681
- , —, *The Palestinian people's right to exercise self-determination*, UN Doc. A/CONF. 114/7, 20.6.1983, *International Conference on the question of Palestine* 317
- MALLISON W. JR., MALLISON S., *The concept of public purpose terror in international law: doctrines and sanctions to reduce the destruction of human and material values*, in *BASSIOUNI* (ed.), v., 67 589

- MAMERI, *L'application du droit de la guerre et des principes humanitaires dans les opérations de guérilla*, in *Centre*, v., Doc. R/7 466
- MANGOLDT, *Die West Irian Frage und das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Zeit. f. ausl. öff. Recht u. Völkerrecht*, 1971, 197 613
- MANI, v. GAITONDE
- MANHARD, *The United States and Micronesia in free association: a chance to do better?*, Washington (National Defence Un. Research Doctorate) 1979 313
- MARCHISIO, *Le basi militari nel diritto internazionale*, Milano (Giuffrè) 1984 509
- MARTEN, *Das Selbstbestimmungsrecht und die Zwei-Staaten Theorie im Politik und Völkerrechtswissenschaft der DDR*, Göttingen (Diss.) 1972 160; 172; 197; 218; 275; 288
- , *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus der Sichte der herrschenden Völkerrechtstheorie der DDR*, in *Der Staat* (Bd. 6), 1967, n. 3 172
- de MARTENS, *Nouveau Recueil général des traités et autres actes relatives aux rapports de droit international*, III Série, Leipzig
- MARTINE, *Le comité de décolonisation et le droit international*, in *RG*, 1970, 401 117
- MATHESON, *The 'Rules of the Game' of superpower military intervention in the Third World 1975-1980*, Washington (Un. Press of America) 1982 445; 456; 479
- MATTEUCCI, v. BOBBIO
- MEINECKE, *Weltbürgertum und Nationalstaat*, München (Oldenburg) 1962 (1927), in *HERZFELD*, ecc., v. 7; 21
- MEISSNER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach Helsinki und die sowjetische Selbstbestimmungskonzeption*, in *Göttinger*, v. 3; 172; 330; 528
- , *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die allgemeinen Menschenrechte in der russischen Revolution*, in *Int. Recht und Diplomatie*, 1968, 29 450
- , *Die Breshnev Doktrin: das Prinzip des "proletarisch - sozialistischen Internationalismus" und die Theorie von den "verschiedenen Wegen zum Sozialismus"*, Köln (Wissenschaft und Politik) 1969 6

- , *Die sowjetische Stellung zum Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Internat. Recht u. Diplomatie*, 1962, 37 160
- , *Nationalitätenfrage und Sowjetideologie*, in BRUNNER, MEISSNER, v. 3
- , *Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion und Sowjetideologie*, in BRUNNER, MEISSNER, v. 160
- MEISSNER, VEITER, *Das Selbstbestimmungsrecht nach sowjetischer und westlicher Lehre*, Wien (Braumüller) 1967 450
- MELAURIN, v. JUREIDINI
- MENON, *The story of the integration of the indian states*, Bombay (Orient Longmans) 1956 185; 280
- MENZEL, *Die Ostverträge von 1970 und das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 1972, II, 36 463
- , *Die Vereinten Nationen und das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Jahrbuch f. Internationales Recht*, 1962, 287 425
- MERON, *Towards a humanitarian declaration of internal strife*, in *AJ*, 1984, 859 566
- MERRIT, *Divided Berlin: one past and three futures*, in JOHNSTON, v. 4; 172
- MEYROWITZ, *Armistice et résistance*, in *Revue Belge de Droit International*, 1978/79, 231 566
- , *La guerilla et le droit de la guerre*, in *Centre*, v., Doc. R/5 364; 466; 613
- MIAJA de la MUELA, *La descolonización y el derecho de la descolonización en la Organización de las Naciones Unidas*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 1971, 214 460
- MISRA, *The role of the United Nations in the Indo-Pakistani conflict 1971*, Delhi (Vikas) 1973 328
- MITROVIC, *The principle of non intervention in contemporary international law*, in *Jugoslavenska Revija za Medunarodno Pravo*, 1964, 29 367; 613
- MODELSKI, *International settlement of internal war*, in ROSENAU, v., 126 460
- MOONEY III, *United States intervention in Guatemala 1954*, Thesis, Northeast Missouri State University, 1976 391
- MOORE, *A Digest of international law*, Washington (Gov. Printing Office) 1906, I 441; 474
- MOORE J.N., *Grenada and the international double standard*, in *AJ*, 1984, 145 541
- MOOS, v. FLUKER

- MORENO LOPEZ, *Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos principio eje del derecho internacional contemporáneo*, Grenada (Universidad) 1977 3; 26; 117; 187; 208; 264; 331; 363; 613
- MOSLER, *Die Erweiterung des Kreises der Völkerrechtssubjekte*, in *Berichte der deutschen Gesellschaft für Völkerrecht*, Heft 4, (Frankfurt/M. 13-14.4.1961), Karlsruhe (Müller) 1961 40
- , *The international society as a legal community*, in *RC*, 1974, IV, 1 40
- MOYEKU, *Self-determination*, in ALEXANDER, v. 135; 260; 278
- MÜLLER, NEUBERT, PIRTSCH, *Friedliche Koexistenz, Konfrontationspolitik, bürgerliche Entspannungstheorie*, Berlin (IPW Forschungshefte) Heft 4/1980 433
- MULENZI, *La tutelle internationale et le problème des unions administratives*, Louvain (Nouwalaerts) 1955 90
- MURPHY, *State self-help and problems of public international law*, in EVANS, MURPHY (edd.), v. 554 578
- , *United Nations proposals on the control and repression of terrorism*, in BASSOIOUNI (ed.), v. 496 582
- MYERS, *Self-determination of the African peoples and African unity*, in *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, v., 39 458
- Mc NAIR, *The law relating to the civil war in Spain*, in *Law Quarterly Review*, 1937, ora in IDEM, *Selected papers and bibliography*, Leiden (Sijthoff) 1974, 117 592
- , *The Stimson Doctrine of non-recognition: a note on its legal aspects*, in *British Yearbook of International Law*, 1933, 65 442
- NANDA, *Self-determination in international law, the tragic tale of two cities Islamabad (West Pakistan) and Dacca (East Pakistan)*, in *AJ*, 1972, 321 163
- , *Self-determination outside the colonial context: the birth of Bangla Desh in retrospect*, in ALEXANDER, FRIEDLANDER, v., 204 163; 218
- NARAIN MEHRISH, *India's recognition policy towards the new nations*, Delhi (Oriental Publishers) 1972 292
- NASCIMBENE, *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo*, Milano (Giuffrè) 1984 560
- NAWAZ, *The encounter between colonialism and self-determination in historical and legal perspective: lessons for the future*, in RABL (ed.), *Ausgewählte*, v. 6; 138

- , *The meaning and range of the principle of self-determination*, in *Duke Law Journal*, 1965, 84 161; 187
- NEVERMANN, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Jahrbuch für internationales Recht (Fest. LAUN)*, 1962, 371 425
- NIKIFOROW, *USA Intervention in der dominikanischen Republik*, in *Geschichte*, v., 166 392
- NOVOGROD, *Internal strife, self-determination and world order*, in BASSIOUNI (ed.), v. 110 594
- NUNES, v. BOYLE, ecc.
- ÖZGÜR, *Apartheid the United Nations and peaceful change in South Africa*, Dobbs Ferry (Transnational Publications) 1982 335
- OFUATEY-KODJOE, *The principle of self-determination in international law*, New York (Nellen) 1977 8; 95; 118; 266; 276; 288
- OLIVIER, *The United Nations in Bangla Desh*, Princeton (Un. Press) 1978 224
- OPITZ, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und Nationen in französischer Sicht*, Diss. Hamburg, 1969 118; 187; 326; 361; 495; 529
- ORAISON, *A propos du différend franco-malgache sur les îles éparses du canal de Mozambique*, in RG, 1981, 485 456
- PADHYE, *To whom does Goa belong?*, in SHAH (ed.), v., 89 280
- Pakistan, *Pressabteilung der Botschaft von Pakistan in der Bundesrepublik Deutschland: Kashmir eine Frage der Selbstbestimmung*, Bad Godesberg 1965 185; 280
- PANNENBERG, v. AKKERMANN
- PANTER-BRICK, *The right to self-determination: its application to Nigerians*, in *International Affairs*, 1968, 257 521
- PANZERA, *Limiti internazionali in materia di cittadinanza*, Napoli (Jovene) 1984 560
- PAQUIN v. KAVASS
- PARTSCH, v. BOTHE
- PASQUINI, v. BOBBIO
- PATRICEVIC, *Unabhängigkeitsbestrebungen und Integration der Nationalstaaten in Adria-Donau-Raum*, in SLOBODA, v., 9 187
- PATRINOVIC, *Droit humanitaire et conflits armés*, in Centre, v. Doc. R/2 363; 466; 613

- PAUST, *Private measures of sanction*, in EVANS, MURPHY (edd.), v., 577 577
- , *Self-determination: a definitional frame*, in ALEXANDER, FRIEDLANDER, v. 9 163; 263; 274
- , *The human right to participate in armed revolution and related forms of social violence: testing the limits of permissibility*, in *Emory Law Journal*, 1983, 545 447; 448; 449
- , BLAUSTEIN, *The Arab oil weapon: a threat to international peace*, in *AJ*, 1974, 429 403
- PEARCE, *Under the Eagle, United States intervention in Central America and the Caribbean*, London (Latin American Bureau) 1981 385
- PENNISI, *Sull'applicazione del principio di sovranità ai popoli di civiltà non europea*, Padova (Cedam) 1931 90
- PERL, *The Falklands islands question in international law and politics*, New York (Oceana) 1983 187; 528
- PFALTZGRAFF JR., v. DOUGHERTY
- PICONE, *Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli stati nel campo della protezione internazionale dell'ambiente marino dall'inquinamento*, in STARACE (ed.), v. 17 399; 402; 412; 415; 427; 429; 458; 464; 535
- PIERANTONI, *Intervento*, in *Institut de droit international*, Sess. de Neuchâtel, 1900, in *Annuaire de l'Institut*, 566 12
- PIPER, *The Cuba missile crisis and international law: precipitation decline of unilateral development*, in *World Affairs*, 1975/76, 267 402
- POJARKOWA, *Die Besetzung und die Verwandlung Puerto Ricos in eine USA-Kolonie*, in *Geschichte*, v., 152 311
- POMERANCE, *Self-determination in law and practice: The new doctrine in the United Nations*, The Hague (Nijhoff) 1982 8; 216; 613
- de la PRADELLE, *La notion de personne protégée dans les conventions humanitaires*, in Centre, v., Doc. R/6 466
- PRADHAN, *The United Nations and the Congo crisis*, New Delhi (Manes) 1975 230
- PROULET, *La République du Togo*, Paris (Berger Levrault) 1976 244
- QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli (Liguori) 1968 22
- RABL, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker: geschichtliche Grundfragen*, Köln 1973 7

- , (ed.), *Ausgewählte Gegenwartsfragen zum Problem der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker*, Münster (Lerche) 1965 6; 93
- RASCHHOFER, *Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund*, Köln (Wiss. u. Politik) 1969 19; 26; 160; 209
- REDSLOB, *Le principe de nationalité*, Paris (Sirey) 1930, I 187
- REINER, *Selbstbestimmungsrecht und Demokratie*, in *Archiv für Recht und Sozialphilosophie*, 1961, 477 3; 397
- REINHARD, *Rechtsgleichheit und Selbstbestimmung der Völker in wirtschaftlicher Hinsicht, die Praxis der Vereinten Nationen*, Berlin (Springer) 1980 37; 382; 493; 523
- REISMANN, *Nullity and revision: the review and enforcement of international judgements and awards*, New Haven (Yale Un. Press) 1971 447
- , *Coercion and self-determination: construing Charter Article 2 (4)*, in *AJ*, 1984, 642 549; 557
- REVESZ, *UdSSR über Afghanistan, Afghanistan in Spiegel der Sowjetpresse*, SOI, Sonderdruck n. 19 (Schweizerisches Ost-Institut) 1981 389
- RICHARDSON III, *Constitutive questions in the negotiations for Namibian independence*, in *AJ*, 1984, 76 660
- RIGO SUREDA, *The evolution of the right of self-determination, a study of United Nations practice*, Leiden (Sijthoff) 1973 372
- RIPHAGEN, *Rapporto sulla responsabilità degli stati*, in *YILC*, 1979, II, I, Doc. A/CN. 4/Add. 2 416; 417
- RIVLIN, *Self-determination and dependent areas*, in *International Conciliation*, 1955 (n. 501), 207 7
- RÖLING, v. AKKERMANN
- RONZITTI, *Le guerre di liberazione nazionale e il diritto internazionale*, Pisa (Pacini) 1974 304; 439; 608; 609
- , *Resort to force in wars of national liberation*, in *CASSESE* (ed.), v., 319 228; 264; 274
- , *Wars of national liberation, a legal definition*, in *Italian Yearbook of International Law*, 1975, 197 211; 613
- , (ed.), *La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale*, Milano (Giuffrè) 1984 404
- ROOSEVELT E., *The universal validity of man's right to self-determination*, in *Department of State Bulletin*, 1952, 317 7

- ROSENAU (ed.), *International aspects of civil strife*, Princeton (Un. Press) 1964 456
- ROSENBLAD, *International humanitarian law of armed conflicts; some aspects of the principle of distinction and related problems*, Genève (Inst. H. Durant) 1979 613
- ROSENSTOCK, *The declaration of principles of international law concerning friendly relations: a survey*, in *AJ*, 1971, 713 497
- ROSS, *The United Nations: peace and progress*, Totowa (Badrminster) 1966 10; 69
- ROSSOLILLO, *Nazione*, voce in *BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO*, v. 160
- RUBINOFF, *India's use of force in Goa, Bombay* (Popular Prakashan) 1971 280
- SADY, *The United Nations and dependent peoples*, Washington (Brookings) 1956 93; 120
- SAGAY, *The legal status of freedom fighters in Africa*, in *East Africa Law Review*, 1973, 15 610
- SAID, *The question of Palestine*, New York (Times Book) 1979 50
- SALMON, *La reconnaissance d'Etat*, Paris (Colin) 1971 213; 227; 228
- SANCHEZ, v. CARANO
- SARIOLA, *The Puerto Rican dilemma*, Port Washington (Kennecat) 1979 311
- SAXENA, *Self-determination from Biafra to Bangla Desh*, Bombay (Tripathi) 1978 228
- SCELLE, *Précis de droit des gens: principes et systématique*, Paris (Sirey) 1932 187
- SCHACHTER, *Risposta a REISMAN, Coercion*, v., in *AJ*, 1984, 645 549; 558
- SCHÄTZEL, SCHLOCKHAUER (edd.), *Rechtsfragen der internationalen Organization*, Fests. WHEBERG, Frankfurt/M. (Klostermann) 1956 172
- SCHNEUR, *intervento* in *DOEHRING*, v.
- SCHMELTZER, *Soviet and American attitudes toward intervention, the Dominican Republic, Hungary and Czechoslovakia*, in *Virginia Journal of International Law*, 1970, 97 368; 613
- SCHMIDT, *The United States occupation of Haiti 1915-1934*, New Brunswick (Rutgers Un. Press) 1971 327; 529
- SCHOENBERG, *Limits of self-determination*, in *Israel Yearbook of Human Rights*, 1976, 91 668
- SCHUSCHNIGG, *International law*, Milwaukee 1959 8

- SCHWARZ, *Was können wir von der Überprüfungskonferenz von Belgrad erwarten?*, in *Göttinger*, v., 30 280
- SCHWARZENBERGER, *A manual of international law*, 1967 8
- , *International law as applied by international courts and tribunals*, III, London (Stevens) 1976 64
- SCHWEBEL, *Aggression intervention and self-defence in modern international law*, in *RC*, 1972, II, 485 707
- SEIDL HOHENVELDERN, *Das Recht auf wirtschaftliche Selbstbestimmung*, in *Recht der int. Wirtschaft*, 1974, I, 9 425
- Das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, in *Jus Gentium*, Vortragsreihe 2-4.5.1966, Thessaloniki 1967
- SEPULVEDA, *La teoria y la practica del reconocimiento de Gobiernos*, Mexico (Un. Nac. Autonoma) 1974 292
- SHAH (ed.), *Goa, the problem of transition*, Bombay (Manaktalas) 1965 280
- SEHGADEH, KUTTAR, *The West Bank and the rule of law*, International Commission of Jurists, *Law in the service of man*, 1980 317
- SHIHATA, *Destination embargo of Arab oil: its legality under international law*, in *AJ*, 1974, 593 403
- SHUKRI, *The concept of self-determination in the United Nations*, Damasco (A1 Jadidah) (New York, Columbia Un. Press) 1965 118; 160
- SILVERSTEIN, *Politics in the Shan state: the question of secession from the Union of Burma*, in *Journal of Asian Studies*, 1958, 43 187
- SINAGRA, *Controversie territoriali tra stati e decolonizzazione. Il contenzioso anglo argentino per le isole Falkland Malvinas*, Milano (Giuffrè) 1983 372
- SINCLAIR, *Principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states*, in studi per KRISHNA RAO, Leyden (Sijthoff) 1976, 107 497
- SINHA, v. AYAR
- SLOBODA (ed.), *Selbstbestimmung für Mitteleuropa*, Brugg (Adria Verlag) 1979 187
- SODER, *Die Vereinte Nationen und die Nichtmitglieder: zum Problem der Weltstaatenorganisation*, Bonn (Röhrschild) 1956 23
- SOHN, *Cases on United Nations law*, Brooklyn (The Foundation Press) 1967 413
- SOLF, v. BOTHE

- SOLNETSEVA, v. BLISCHENKO
- SPIRIN, *USA intervention in Guatemala*, in *Geschichte*, v., 198 391
- STANGER (ed.), *Essays on intervention*, Ohio (State Un. Press) 1964 141
- STANNARD, BALKER, DODD, *The public papers of Woodrow Wilson*, New York (Harper) 1925 14
- STARACE (ed.), *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, Milano (Giuffrè) 1983
- STARUSHENKO, *The principle of national self-determination in Soviet foreign policy*, Mosca (Foreign Language Publ. House) s.d., ma 1965 15; 48; 160; 196; 218; 363; 613
- STEGENDA, AXLINE, *The global community, a brief introduction in international relations*, New York (Harper) 1982 141; 330; 493
- STIMSON, *American policy in Nicaragua*, New York (Scribner's Sons) 1927 292
- STONE, *Conflict through consensus: United Nations approaches to aggression*, Baltimore (J. Hopkins Un. Press) 1977 467; 537
- , *Palestine Resolution: Zenith or Nadir of the General Assembly*, in *New York Un. Journal of Int. Law and Politics*, 1975/76, 1 490
- STRÖTE, WÜNSCHE, *Die Vereinte Nationen und ihre Spezialorganisationen*, Dokumente, Bd. I, *Die Entstehung der UNO*, Berlin (Staatsverlag der DDR) 1974 15
- STRUPP, SCHLOCHHAUER (edd.), *Wörterbuch des Völkerrechts* 7
- SUZUKI, *Self-determination and world public order: community response to territorial separation*, in *Virginia Journal of Int. Law*, 1976, 807 219
- SYRESMA-KNOL, *The status of observers in the United Nations*, Bruxelles (Vrije Universiteit) 1981 23
- TALAL, *Palestinian self-determination: a study of the West Bank and the Gaza Strip*, London (Quintet) 1981 317
- THOMAS, *non intervention: the law and its impact in the Americas*, 1956 326; 495
- THOMAS JR., van WYNEN THOMAS, *The Dominican Republic crisis 1965: legal aspects*, in *CAREY*, v., 4 392
- THÜRER, *Das Selbstbestimmungsrecht der Völker*, Bern, 1976 174; 261; 467
- THULEN, *Problems of the Trusteeship system: a study of political behavior in the United Nations*, Genève (Droz) 1964 110; 250
- TRIAS MONGE, *Historia constitucional de Puerto Rico*, Puerto Rico (Editorial Universitaria) 1980, 1981, vll. 3 311

- TUNKIN, *Droit international public: problèmes théoriques*, Paris (Pedone) 1965 15
 —, *Theory of international law*, London (Allen) 1970 15; 172
 —, *Völkerrechtstheorie*, Berlin (Berlin Verlag) 1972 48
- UIBOPUU, *Die sowjetische Doktrin der friedlichen Koexistenz als Völkerrechtsproblem*, cit. in DOEHRING, *Das Selbstbestimmungsrecht*, v. 187
- US Department of State, *The United States and non self-governing territories*, USA-UN Information Service, n. 18, Washington 1947 90
- VAGTS, *International law under the pressure: probing the Grenada take-home examination*, in *AJ*, 1984, 169 444
- VALENTA J., VALENTA V., *Leninism in Grenada*, in *Problems of Communism*, 1984, July-August, 1 541
- VARMA, *Die historischen politischen und rechtlichen Grundlagen der Freistaates Estlands*, Stoccolma (Eesti Rahvustfond) 1960 187
- VEDOVATO, *Accordi di amministrazione fiduciaria internazionale*, Firenze (Un. Centro di studi coloniali) 1951 92
- VEICOPOULOS, *Traité des territoires dépendants*, Paris Athènes (Sirey) 1960, vll. 2 95; 253
- VEITER, *Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht in 20^o Jahrhundert*, München (Beyrische Landeszentrale f. politische Bildungsarbeit) 1977 160; 174; 228
- , *Commentary on the concept of 'national minorities'*, in *Revue des Droits de l'Homme*, 1974, 273 488
- , v. MEISSNER
- VERDROSS, ZEMANEK, *Völkerrecht*, Wien (Springer) 1979 8; 48
- , SIMMA, *Universelles Völkerrecht*, Berlin (Duncker Humblot) 1976 122
- VERHOEVEN, *La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine. Les relations publiques internationales*, Paris (Pedone) 1975 213; 217
- VERWEY, *Decolonization and jus ad bellum: a case study of the impact of the General Assembly on international law*, in AKKERMANN, van KRIEKEN, PANNENBERG (edd.), v. 9; 363; 567; 613
- VERZIJL, *international law in historical perspective*, Leiden (Sijthoff) 1968 8; 11; 26; 30
- de VISSCHER, *Théories et réalités en droit international public*, Paris (Pedone) 1955 8

- VOGEL (ed.), *Die sowjetische Intervention in Afghanistan*, Baden Baden (Nomos) 1980 389
- YTURRIAGA, *Non self-governing territories: the law and practice of the United Nations*, in *Yearbook of World Affairs*, 1964, 209 118
- WALDOCK, *The beginnings of an organized international community*, in *RC*, 1962, II, 33 7
- , *The regulation of the use of force by individual states in international law*, in *RC*, 1952, II, 462 443
- WALLENSTEEN, *Structure and war: On international relations 1920-1968*, Stockholm (Rabén & Sjörögen) 1973 413; 460
- WALZER, *Just and unjust war: a moral argument with historical illustrations*, Harmondsworth (Penguin) 1980 9
- WAMBOUGH, *Plebiscites since the world war I*, Washington (Carnegie Endowment) vll. 2, 1933 18; 29
- WANNOW, *Das Selbstbestimmungsrecht in sowjetischen Völkerrechtsdenken*, Göttingen (Inst. f. Völkerrecht der Un. Göttingen) 1965 4; 197; 199
- WEHBERG, (Fest.), v. SCHÄTZEL, SCHLOCHAUER
- WEIL, *Vers une normativité relative en droit international*, in *RG*, 1982, 5 412; 464
- WESTON, v. BOYLE, ecc.
- Mc WHINNEY, *Risposta a HALBERSTAM*, v., in *AJ* 1984, 878 688
- WHITE, *Self-determination the time for a re-assessment*, in *Netherlands International Law Review*, 1981, 155 397
- WHITEMAN, *Digest of international law*, Washington 1965 15
- WRIGHT, *International law and the United Nations*, New York, 1960 7
- , *Recognition and intervention and ideologies*, in *IYIA*, 1958, 89 7
- , *The strengthening of international law*, in *RC*, 1959, III, 193 7
- , *The Goa incident*, in *AJ*, 1962, 619 280
- , *United States intervention in the Lebanon*, in *AJ*, 1958, 121 7
- WÜNSCHE, v. STRÖTE
- de ZAYAS, *International law and mass population transfers*, in *Harvard International Law Journal*, 1975, 207 179
- ZEMANEK, *State succession after decolonization*, in *RC*, 1965, III, 208 509

—, v. VERDROSS	
ZICCARDI CAPALDO, <i>Le situazioni territoriali illegittime nel diritto internazionale</i> , Napoli (Editoriale Scientifica) 1977	291
ZIVIER, <i>Die Nichtanerkennung im modernen Völkerrecht. Probleme staatlicher Willensäußerung</i> , Berlin (Berlin Verlag) 1967	282
ZONOUZI, <i>L'évolution du régime international de tutelle depuis l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies</i> , Thèse Genève (Ed. Médecin et Hygiène) 1967	93
ZORGBIBE, <i>De la théorie classique de la reconnaissance de belligérance à l'article 3 des Conventions de Genève</i> , in <i>Centre</i> , v., Doc. R/4	466

INDICE DEI DOCUMENTI

*Organizzazioni internazionali*ONU, *Nazioni Unite*:

UNCIO, IV	48
—, VI	67

Assemblea Generale

GAOR, PM. 84	50
GAOR, II, AC. 4, Ann. 5a	95
GAOR, 10°, IV Comm.	248
GAOR, 11°, IV Comm.	248
GAOR, 37°, IV Comm., par. 13	313

Doc. A/285

— A/677 - S/14281, <i>Rapporto UNITAR sull'Apartheid</i>	62 694
----------------------------------------------------------	-----------

A/27/23 (A/823 Pt. I)

311

A/37/543, 22.10.1982

688

A/37/23 Pt. 1

133

A/38/183, 12.5.1983, Segretario Generale, *Inchiesta tra gli stati sulla situazione in Namibia*

613

—, Risposta della Bielorussia, 4.4.1983

613

—, Risposta della Cina, 4.3.1983

613

—, Risposta del Kenia, 24.3.1983

613

A/38/106 - S/15628, 22.2.1983, Ann.

313

A/39/562 - S/16775, 9.10.1984, e Ann., *Contadora Act on Peace and Co-operation in Central America* (revised edition), v.

496; 330

A/39/827 - S/16865, 15.12.1984, e Ann.

496

A/AC.109/18 Com. 1 (A/37/23, Pt. II)

72

A/AC.58/1, 22.5.1952, e Add. 1, 28.5.1952	131
A/CONF.114/7, 20.6.1983, <i>International Conference on Palestine</i> , Geneva 29.8-7.9.1983	317
<i>Elenco dei territori «non autonomi»</i> , GAOR, I, 3, 4 Ann. 19, A/C. 4/52	150
<i>Statement of essential human rights presented by the delegation of Panama</i> , GAOR, I, Ann. 17, 24.10.1946, A/148	79
<i>Exposé des vues des divers Gouvernements touchant les facteurs dont il convient de tenir compte pour déclarer si un territoire est ou n'est pas un territoire dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes</i> , A/AC.58/1, 22.5.1952, A/AC.58/1 Add. 1, 28.5.1952	120
<i>Factors which should be taken into account in deciding whether a territory is or is not a territory whose people has not yet attained a full measure of Self-Government</i> , Report of the ad hoc Committee, A/2428, 4.8.1953	133
<i>Cessation of the transmission of information: communication from the Government of the USA concerning Puerto Rico</i> , A/AC. 35/L. 121, 3.4.1953	133
<i>Report of the Sub-Committee on the situation in Angola</i> , 26.6.1961, GAOR, VI, Supp. 16, A/4978	156
<i>Osservazioni del governo portoghese, sul Rapporto del sotto comitato sulla situazione in Angola</i> , GAOR, VI, Ann. <i>item</i> 27, A/5082, A/5087	156
<i>Committee on the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people, The right of self-determination of the Palestinian people</i> , Doc. ST/SG/SER. F/3, New York 1979	673
—, <i>Studio a cura di MALLISON T., MALLISON S., v., Doc. ST/SG/SER. F/4, New York, 1979</i>	681
<i>Contadora Act on peace and co-operation in Central America</i> , Revised version, Doc. A/39/562 - S/16775 Ann.	467
Draft A/RES, P/A/RES, A/37/23 (PV), in A/37/23 (PV) Add. 1, 11.10.1982	110
—, A/AC. 109/707, 4.8.1982, A/37/23/Rev. 1	310
—, A/37/23 (P.V.), 5.8.1982	521
A/RES Sessione I n. 9 del 9.2.1946, v.	130

44	8.12.1946	80; 88; 691
63	13.12.1946	92
65	14.12.1946	240
66	14.12.1946	130
II		
109	21.10.1947	307; 613
112	14.11.1947	324
144	3.11.1947	127; 149
181	29.11.1947	15; 50; 83; 88; 666; 672
S. 2		
185	26.4.1948	674
III		
195	12.12.1948	79
217	10.12.1948	79; 182; 319
222	3.11.1948	129
272	30.4.1949	88
285	25.4.1949	80
IV		
289	21.11.1949	238
290	1.12.1949	162
291	8.12.1949	162; 237
293	21.10.1949	323
294	22.10.1949	88
320	15.12.1949	92
327	2.12.1949	127; 149
332	2.12.1949	133
334	2.12.1949	129
375	6.12.1949	61; 66
V		
376	7.10.1950	323; 543; 613
380	17.11.1950	162; 413; 531
381	17.11.1950	162
421	4.12.1950	76; 81; 538
427	14.12.1950	86
448	12.12.1950	128

449	13.12.1950	90; 643; 650
498	1.2.1951	323
500	5.11.1951	323
VI		
545	5.2.1952	72; 76; 81; 84; 432; 538
551	7.12.1951	127; 149
558	18.1.1952	499; 526
567	18.1.1952	79; 120; 121; 125; 133; 499
568	18.1.1952	92
576	19.1.1952	643; 650
VII		
611	17.12.1952	49
612	19.12.1952	49
637	16.12.1952	506; 528
644	10.12.1950	80
648	10.12.1952	133
652	20.12.1952	104; 110
VIII		
742	27.11.1953	121; 132
749	28.11.1953	643; 650
750	28.11.1953	110
752	9.12.1953	499
IX		
837	14.12.1954	42
848	22.11.1954	127; 149
860	14.12.1954	105; 110
X		
944	15.12.1955	238; 247; 528
954	15.12.1955	110
ES. I		
997	12.11.1956	665
998	4.11.1956	665
999	4.11.1956	665

1000	7.11.1956	665
1002	7.11.1956	665
ES. II		
1004	4.11.1956	17; 49; 354
1005	9.11.1956	17; 49; 322; 354; 499
1006	9.11.1956	17
1007	9.11.1956	17
XI		
1044	13.12.1956	249
1054	26.2.1957	643; 650
1055	26.2.1957	643; 650
1059	22.2.1957	643; 650
XII		
1141	25.10.1957	650
1142	25.10.1957	643; 650
1143	25.10.1957	643
XIII		
1246	30.10.1958	643; 650
1247	30.10.1958	643
1253	14.11.1958	110; 250
1312	12.12.1958	17; 354
1328	12.12.1958	80
1332	12.12.1958	133
1349	13.3.1959	105; 110; 499
1350	13.3.1959	110; 252; 254; 506
XIV		
1353	3.11.1959	179; 225; 432
1357	17.11.1959	179; 355; 645; 650
1383	21.10.1959	499
1454	9.12.1959	17
1467	12.12.1959	130
1468	12.12.1959	127; 149
1473	12.12.1959	110; 253; 506

	XV	
1497	3.10.1960	
1514	14.12.1960	
1541	15.12.1960	
1542	15.12.1960	
1565	18.12.1960	
1567	18.12.1960	
1568	18.12.1960	
1569	18.12.1960	
1573	19.12.1960	
1579	20.12.1960	
1580	20.12.1960	
1596	7.4.1961	
1597	13.4.1961	
1603	20.4.1961	
1605	7.4.1961	
	XVI	
1642	6.11.1961	
1654	27.11.1961	
1661	28.11.1961	
1693	19.12.1961	
1702	19.12.1961	
1723	20.12.1961	
1741	20.12.1961	
1742	20.12.1961	
1743	23.2.1962	
1744	23.2.1962	
1745	23.2.1962	

177
42; 72; 76;
52 ss.; 124; 135;
66 ss.; 263; 308;
169; 432; 563;
613; 640; 364
27; 67; 95;
48 ss.; 56; 123;
134; 135; 65 ss.;
268; 271; 313;
314; 318; 248 s.;
499; 547; 364
56; 130; 151;
280
644; 650
179; 645; 650
432; 499; 641;
650
110; 506
237; 432
110; 527
110; 527
432; 641; 650
691
152
110; 238
110
237; 432
177
152
432; 640; 650
179; 225; 432
17
15; 132; 154;
432; 499
110; 238
110
128

1746	27.6.1962	105; 110; 238; 239
1747	28.6.1962	128; 320; 358; 544; 617
	XVII	
1755	12.10.1962	616
1760	14.12.1962	616
1803	14.12.1962	42; 72; 143; 355; 383; 432; 493; 516; 560
1805	14.12.1962	432; 642; 650
1807	14.12.1962	155; 356; 432; 544; 613
1815	18.12.1962	139; 432; 538
1817	18.12.1962	240
1819	18.12.1962	154; 310; 432
1857	20.12.1962	17
	XVIII	
1883	14.10.1963	544
1889	6.11.1963	359; 544; 618
1890	13.11.1963	650
1899	13.11.1963	432; 644
1913	3.12.1963	155
1949	14.12.1963	528
1951	11.12.1963	355; 508; 544
1954	11.12.1963	240; 310; 358; 508
1979	17.12.1963	640
	XX	
2012	12.10.1965	351; 613; 614
2022	5.11.1965	351; 613
2023	5.11.1965	305; 356; 613
2024	11.11.1965	346; 432
2063	16.12.1965	240
2064	16.12.1965	499
2065	16.12.1965	370; 371
2066	16.12.1965	238
2067	16.12.1965	528

2068 16.12.1965
2069 16.12.1965
2070 16.12.1965
2074 17.12.1965

2079 18.12.1965
2105 20.12.1965
2106 21.12.1965
2113 21.12.1965
2131 21.12.1965

XXI

2138 22.10.1966
2144 26.10.1966
2145 27.10.1966
2151 17.11.1966
2160 30.11.1966
2144 26.10.1966
2151 17.11.1966
2158 25.11.1966
2160 30.11.1966
2183 12.12.1966
2184 12.12.1966

2185 12.12.1966
2189 13.12.1966

2200 16.12.1966

2224 19.12.1966
2225 19.12.1966
2226 20.12.1966
2227 20.12.1966
2228 20.12.1966
2229 20.12.1966

238
110; 311; 513
371
238; 240; 305;
310; 432; 591;
613; 647; 650
179; 225; 432
155; 179; 432
563
698
139; 142; 383;
432; 251 ss.; 493;
263 s.; 500; 602;
619

351
692
636; 351; 648; 654
613; 620
308; 602; 613
179; 432
305; 307; 432
42
499
432
42; 155; 179;
307; 613
359; 508
138; 155; 179;
305; 306; 432;
499; 567; 613;
694
35; 42; 178; 182;
380; 499
325; 357
567
110; 499
99; 359; 508
358; 508
506

2230 20.12.1966
2231 20.12.1966
2232 20.12.1966
2238 24.12.1966

S. V

2248 19.5.1967

ES. V

2253 4.7.1967
2254 14.7.1967

XXII

2262 3.11.1967

2270 17.11.1967

2302 12.12.1967

2307 13.12.1967

2311 14.12.1967

2324 16.12.1967

2325 16.12.1967

2326 16.12.1967

2327 18.12.1967

2348 19.12.1967

2353 19.12.1967

2354 19.12.1967

2355 19.12.1967

2357 19.12.1967

2372 12.6.1968

2374 19.12.1967

XXIII

2372 12.6.1968

238; 358; 508
370
110; 238; 311
42; 237; 305;
356; 498; 613

654

50; 674
50; 674

307; 351; 359;
432; 567; 613;
626

155; 179; 310;
611; 613

613
72; 307; 432;
613; 692; 705

567
654

652
179; 305; 356;
432; 498; 521;

567; 613
305; 613

100
238; 370; 371;

506
506

238
110; 238; 311

613
110

305; 307; 432;
651

2379	25.10.1968	347; 625
2386	19.11.1968	42
2403	16.12.1968	654
2425	18.12.1968	42; 179; 567
2427	18.12.1968	100
2428	18.12.1968	506
2430	18.12.1968	110; 238; 311
XXIV		
2498	31.10.1969	654
2507	21.11.1969	155; 179; 310; 613
2508	21.11.1969	307; 310; 366; 432; 466; 491; 613; 629
2517	12.12.1969	238; 613; 654
2555	12.12.1969	307; 567; 613
2559	12.12.1969	42
2590	16.12.1969	100
2591	16.12.1969	506
2592	16.12.1969	110; 238; 311; 521
XXV		
2625	20.10.1970	24; 72; 77; 126; 135; 181; 263; 305; 309; 313; 383; 432; 461; 467; 251 ss.; 491; 309; 606; 327; 613; 707
2627	24.10.1970	141; 162; 305; 306; 513; 613
2628	4.11.1970	50; 310; 613; 674; 681
2646	30.11.1970	305; 351; 613; 704
2649	30.11.1970	306; 333; 538; 576; 613; 668; 692
2674	9.12.1970	366; 466; 538; 567

2675	9.12.1970	466; 538
2676	9.12.1970	366
2677	9.12.1970	366; 466
2678	9.12.1970	238; 307; 432; 466; 567; 613; 659
2679	9.12.1970	659
2692	11.12.1970	145; 516
2700	14.12.1970	100; 107
2702	14.12.1970	42
2703	14.12.1970	144
2704	14.12.1970	567
2706	14.12.1970	706
2709	14.12.1970	110; 238; 311; 521
2711	14.12.1970	305; 307; 506; 613
2713	15.12.1970	432
2714	15.12.1970	155; 305; 334; 538; 613; 693; 699
2734	16.12.1970	432; 467; 613
XXVI		
2769	22.11.1971	305; 347; 613
2787	6.12.1971	237; 305; 613; 669; 670
2795	10.12.1971	155
2796	10.12.1971	347; 351; 366; 466; 567
2799	13.12.1971	50; 674
2865	20.12.1971	101; 107; 499
2866	20.12.1971	506
2869	20.12.1971	110; 238; 311; 521
2871	20.12.1971	238; 307; 334; 466; 567; 613; 649; 650; 653; 706
2874	20.12.1971	306; 567; 613
2877	20.12.1971	347

2878	20.12.1971	306; 498; 508; 521; 567; 613
2880	21.12.1971	432
XXVII		
2936	29.11.1972	613
2945	7.12.1972	347
2949	8.12.1972	50; 52; 668; 674; 683
2955	12.12.1972	305; 613
2977	14.12.1972	103; 238; 499
2980	14.12.1972	567; 613
2981	14.12.1972	706
2984	14.12.1972	110; 238; 311
2985	14.12.1972	506
2993	15.12.1972	432
3030	18.12.1972	657
3031	18.12.1972	238; 307; 334; 567; 613; 657
3034	18.12.1972	579
XXVIII		
3061	2.11.1973	155; 310; 591
3068	30.11.1973	432; 303; 563; 590
3070	30.11.1973	50; 305; 613; 681
3102	12.12.1973	567
3103	12.12.1973	305; 309; 366; 432; 466; 567; 606; 613
3109	12.12.1973	103; 105; 107; 499
3111	12.12.1973	305; 567; 613; 662
3113	12.12.1973	154; 305; 310; 366; 432; 466; 567; 591; 613
3115	12.12.1973	347; 351; 613
3116	12.12.1973	310; 351
3118	12.12.1973	306; 567; 613

3119	12.12.1973	706
3155	12.12.1973	307
3156	14.12.1973	145; 238; 311; 355; 493; 498; 514; 521
3157	14.12.1973	145; 521
3160	14.12.1973	371
3161	14.12.1973	238
3162	14.12.1973	305; 506; 613
3163	14.12.1973	147; 306; 310; 432; 493; 516; 521; 567; 591
3171	17.12.1973	147; 305; 432; 516; 591; 613
3185	18.12.1973	432
S. VI		
3201	1.5.1974	135; 141; 237; 383; 493; 520
3202	1.5.1974	141
XXIX		
3219	6.11.1974	539
3236	22.11.1974	50; 305; 567; 613; 671; 676; 677; 681
3237	22.11.1974	567; 671
3238	29.11.1974	389; 438
3246	29.11.1974	306; 613
3281	12.12.1974	493
3284	13.12.1974	103; 105
3285	13.12.1974	357; 499
3286	13.12.1974	371
3289	13.12.1974	356; 521
3290	13.12.1974	145; 238; 311; 521
3292	13.12.1974	147; 179; 493; 517
3293	13.12.1974	157
3294	13.12.1974	157; 237; 305; 567; 613

3295	13.12.1974	307; 567; 613; 654
3296	13.12.1974	659
3297	13.12.1974	305; 347; 351; 567; 613
3314	14.12.1974	413; 467; 591
3328	16.12.1974	141; 179; 351; 493; 511; 521; 567; 613
3332	17.12.1974	432
	XXX	
3375	10.11.1975	567; 671
3376	10.11.1975	50; 681
3382	10.11.1975	50; 179; 237; 613; 681
3389	18.11.1975	432
3396	21.11.1975	305; 309; 347; 567; 606; 628
3424	8.12.1975	358; 508
3425	8.12.1975	143; 493; 512
3427	8.12.1975	143; 515; 521
3429	8.12.1975	143; 311; 493; 515
3431	8.12.1975	499
3432	8.12.1975	603
3433	8.12.1975	521
3448	9.12.1975	539
3481	11.12.1975	308; 432; 493; 567; 613
3396	21.11.1975	613
	31	
4	21.10.1976	305; 525; 613
6	9.11.1976	305; 309; 334; 432; 567; 606; 613; 699
7	1.12.1976	356
24	16.12.1976	539
34	30.11.1976	50; 237; 309; 334; 567; 606; 613; 681; 684; 699

43	17.12.1976	147
46	1.12.1976	145; 499
47	1.12.1976	145
48	1.12.1976	145; 493
49	1.12.1976	371
51	1.12.1976	499; 521
52	1.12.1976	145; 521
53	1.12.1976	238; 305; 613
54	1.12.1976	305; 606
55	1.12.1976	145; 311; 521
56	1.12.1976	508
57	1.12.1976	311; 521
58	1.12.1976	145; 311; 356; 521
59	1.12.1976	567
91	14.12.1976	143; 308; 613
143	17.12.1976	305; 493; 567; 613
146	1.12.1976	654
154	20.12.1976	309; 347; 432; 567; 613; 632
	32	
5	28.10.1977	52; 366; 466; 677
9	4.11.1977	147; 238; 305; 309; 310; 432; 493; 567; 591; 606; 613; 654
14	7.11.1977	50; 237; 309; 567; 606; 613; 686; 701; 705; 706
23	28.11.1977	145; 499
24	28.11.1977	145; 311; 521
25	28.11.1977	145; 499
26	28.11.1977	144; 238; 493; 499
28	28.11.1977	145; 311; 521
29	28.11.1977	144; 499; 521

30	28.11.1977	145; 493; 499; 515; 521
31	28.11.1977	311; 499
32	28.11.1977	238; 499
34	28.11.1977	240; 356
35	28.11.1977	147; 493
36	28.11.1977	306; 567; 613
37	28.11.1977	706
40	2.12.1977	50; 681
42	7.12.1977	147; 305; 493; 613
105	14.12.1977	238; 701
116	16.12.1977	305; 309; 347; 351; 366; 466; 567; 591; 606; 613; 631
118	16.12.1977	539
155	19.12.1977	432
2	S. 9 3.5.1978	238; 310; 432; 499; 567; 591; 613; 654
6	33 21.10.1980	389
23	20.11.1978	147; 493; 538; 567
24	29.11.1978	50; 305; 432; 613; 667; 699
28	7.12.1978	50; 567; 668
29	7.12.1978	50; 667
30	13.12.1978	145; 238; 499
32	13.12.1978	145; 311; 499; 521
33	13.12.1978	145; 311; 521
34	13.12.1978	145; 499; 521
35	13.12.1978	145; 521
36	13.12.1978	613
38	13.12.1978	309; 310; 347; 351; 606; 613

39	13.12.1978	305; 613
40	13.12.1978	147
44	13.12.1978	147; 432; 493; 613
75	15.12.1978	143; 305; 432; 518; 567; 613
76	15.12.1978	309; 496; 606
175	20.12.1978	539
22	34 14.11.1979	306; 358; 389; 438; 591
24	15.11.1979	72; 432; 613; 694
30	20.11.1979	238
34	21.11.1979	145; 521
35	21.11.1979	145; 311; 521
36	21.11.1979	145; 311; 493; 521
37	21.11.1979	305; 567; 613
38	21.11.1979	238; 499
39	21.11.1979	145; 311; 499; 521
41	21.11.1979	147; 493; 515
42	21.11.1979	306; 613
44	23.11.1979	50; 305; 309; 432; 567; 603; 613; 668; 671; 686; 699
53	23.11.1979	432
65	29.11.1979	52; 567; 668
70	6.12.1979	50; 670
90	12.12.1979	50; 52; 179; 366; 466; 667
91	12.12.1979	237
94	13.12.1979	147; 493; 519; 613
136	14.12.1979	50; 310; 591; 675
140	14.12.1979	309; 606
179	17.12.1979	539

192	18.12.1979	309; 347; 567; 606; 632
2	ES. 6 14.1.1980	304; 389
2	ES. 7 29.7.1980	50; 52; 567; 671; 674; 676
6	35 22.10.1980	438
19	11.11.1980	305; 567; 613
20	11.11.1980	238; 358
21	11.11.1980	145
22	11.11.1980	145; 311; 499; 538
23	11.11.1980	145; 493; 567
24	11.11.1980	311
25	11.11.1980	145; 521
28	11.11.1980	147; 493
29	11.11.1980	613
32	14.11.1980	432; 567
33	14.11.1980	50; 567; 613; 679
35	14.11.1980	53; 237; 309; 606; 613; 671; 684
37	20.11.1980	55; 304; 389
43	28.11.1980	55
84	5.12.1980	496
119	11.12.1980	147; 493; 613
122	11.12.1980	50; 52; 366; 466; 674; 678; 679
169	15.12.1980	50; 432; 567; 686
206	16.12.1980	432; 613; 703
227	6.3.1981	238; 305; 310; 432; 567; 591; 613; 654

2	ES. 8 14.9.1981	238; 305; 432; 567; 613; 654
5	36 31.10.1981	238; 438
9	28.10.1981	237; 309; 567; 606; 613
10	28.10.1981	310; 591
13	28.10.1981	613
34	18.11.1981	304; 308; 389
46	24.11.1981	567
47	24.11.1981	146; 148; 311; 360; 493; 499
48	24.11.1981	145; 311
51	24.11.1981	147
62	24.11.1981	148
63	25.11.1981	311; 499
147	16.12.1981	366; 466
155	16.12.1981	321; 466
157	16.12.1981	321; 498; 539
172	17.12.1981	366; 432; 466; 567; 591; 613
173	17.12.1981	591
225	17.12.1981	671
226	17.12.1981	567; 591
1	ES. 9 5.12.1982	50; 310; 432; 591; 678
6	37 28.10.1982	389; 438
9	4.11.1982	370
10	15.11.1982	537
20	23.11.1982	313
25	7.12.1982	145; 499
37	29.11.1982	389; 546
39	3.12.1982	694
42	3.12.1982	389

135	17.12.1982	307; 310; 366; 466; 591; 613; 678; 686
222	20.12.1982	493
233	20.12.1982	613
38		
29	2.2.1984	546
180	19.12.1983	685
39		
5	1.11.1984	438; 539
13	21.11.1984	545
17	23.11.1984	456; 574; 613
30	10.12.1984	495
31	7.12.1984	495
32	10.12.1984	495
34	10.12.1984	533
36	11.12.1984	495
38	11.12.1984	495; 533
39	6.12.1984	495
48	7.1.1985	431; 456; 503
143	15.2.1985	666
158	10.1.1985	431
159	29.12.1984	534

*Consiglio di Sicurezza:*SCOR 38^a, Spec. Supp. n. 1, S/16347

S/PV. 1852, in FRANCK, v.

S/PV. 2366, 25.3.1982

S/PV. 2350, 3.4.1982

S/PV. 2371, 2.6.1982

S/PV/2419, 23.3.1983

S/PV/2428, 31.3.1983

S/PV/2429, 31.3.1983

S/PV/2433, 6.4.1983

S/PV/2487, 23.10.1983

S/PV/2489, 26.10.1983

S/PV/2491, 28.10.1983

S/14378, 19.2.1981

114
459
170
170
170
281
281
281
281
386; 591
386; 591
386; 387; 591
281; 286

S/15643, 16.3.1983	281
S/15644	283
S/15645, 17.3.1983	285
S/15649	282
S/15672	284
S/15688	284
S/15703, 13.4.1983	285
Draft, S/RES, 31.3.1983	284
S/RES	
n. 21 del 2.4.1947, v.	42; 357
39 20.1.1948	185; 280
47 21.4.1948	185; 280; 506;
	542
80 14.3.1950	185; 280
82 25.6.1950	323
83 27.6.1950	323
84 7.7.1950	323
85 31.7.1950	323
93 18.5.1951	674
111 19.1.1950	50; 665
120 4.11.1956	17; 49
134 1.4.1960	333; 690
138 23.6.1960	664
142 14.7.1960	233
143 14.7.1960	232
145 22.7.1960	231; 233; 235
146 9.8.1960	234
161 21.2.1961	236; 309; 606
163 9.6.1961	152; 153
171 9.4.1962	50
180 31.7.1963	153
181 7.8.1963	692
183 11.12.1963	153
184 4.12.1963	692
190 9.6.1964	693
191 18.6.1964	692
199 30.12.1964	233; 309; 606
218 23.11.1965	153
226 14.10.1966	231

228	25.11.1966	665
232	16.12.1966	346; 619
241	15.11.1967	231; 309; 606
242	22.11.1967	50; 52; 310; 317;
		613; 674
253	29.5.1968	76; 305; 346;
		347; 351; 613
259	29.5.1968	72
264	20.3.1969	649
265	1.4.1969	665
267	3.7.1969	674
269	12.8.1969	305; 307; 613;
		649; 650
271	19.9.1969	366; 466; 674
276	30.1.1970	657
277	18.3.1970	305; 306; 346;
		431; 613; 619
282	23.7.1970	305; 613; 697
283	29.7.1970	658
284	29.7.1970	636
288	17.11.1970	346; 431; 619
289	23.11.1970	309; 606
298	25.9.1971	674; 677
301	20.10.1971	662
309	4.2.1972	655
310	4.2.1972	413; 655
311	4.2.1972	333; 613; 692;
		693
312	4.2.1972	308; 310; 613
314	28.2.1972	620
318	28.7.1972	305; 613; 627
319	1.8.1977	431; 655
320	29.9.1972	620
322	22.11.1972	305; 613
323	4.2.1977	431; 655
326	2.2.1973	309; 613; 630
328	10.3.1973	309; 347; 351;
		613; 626
330	21.3.1973	42
366	17.12.1974	692
387	31.3.1976	333; 479; 613

392	9.6.1976	305; 333; 613;
		693; 703; 705
402	22.12.1976	334; 699
403	14.1.1977	309; 613; 627;
		633
405	14.4.1977	606
411	30.6.1977	309; 613; 634
417	3.10.1977	305; 613
418	4.11.1977	72; 76; 431; 657
423	14.3.1978	305; 613; 627
424	17.3.1978	305; 613
428	6.5.1978	305; 613
431	27.7.1978	656
432	27.7.1978	656
437	10.10.1978	346; 347; 630
439	13.11.1978	661
445	8.3.1979	307
446	22.3.1979	366; 466; 677
447	28.3.1979	306; 613
450	14.6.1979	613; 665
452	20.7.1979	677
454	2.11.1979	310; 613
455	23.11.1979	352; 613
460	21.12.1979	352; 624
465	1.3.1980	366; 466; 677
471	5.6.1980	366; 466; 667
473	13.6.1980	333; 613; 705
475	27.6.1980	613
476	30.6.1980	52; 366; 466;
		674
478	20.8.1980	366; 466; 674
508	5.6.1982	310
509	6.6.1982	310
511	19.9.1982	305
527	13.12.1982	72; 431; 591;
		613; 692
530	19.5.1983	305; 496; 613
532	31.5.1983	310; 613; 657
533	7.6.1983	693
535	29.6.1983	72; 591; 613

<i>Segretario Generale:</i>	
<i>The links between the struggle against racism and the struggle for self-determination in Southern Africa</i> , Studio del SG, in A/CONF. 119/14, 23.6.1983	333
<i>Trusteeship Council:</i>	
<i>Report of the Trusteeship Council to the Security Council on the Trust Territory of the Pacific Islands</i> , SCOR, 37 ^o , Spec. Supp. n. 1, S/15705	114
TCOR, 50 ^o , Supp. n. 3, 1983, T/1851	112
TCOR, 51 ^o , Supp. n. 1, 1984, T/1860	112
TCOR, 51 ^o , Supp. n. 2, 1984, T/1865	112
TCOR, 51 ^o , <i>Verbatim Records</i> , 18.5.1984, T/P.V./1566	115
—, T/P.V./1563, 16.5.1984	115
 T/RES	
Sessione VII	
n. 250 del 14.7.1950, v.	243
 IX	
345	24.7.1951 243
<i>Commissione dei diritti dell'uomo</i> , CHR/RES/1983/1, 15.2.1983	687
<i>Conferenza internazionale sulla Cambogia</i> , New York 13-17.7.1981, Doc. A/CONF. 109/8, Ann. I, II	438
<i>UN Decade for action to combat racism and racial discrimination</i> , Second World Conference, Geneva 1-12.8.1983	333
<i>UN Water Conference</i> , Mar del Plata 14-25.3.1977, <i>Report of the UN-Water Conference</i> , E/CONF. 70/29	333
<i>UN Second World Conference to combat racism and racial discrimination</i> , Geneva 1-12.8.1983, <i>Report of the Conference</i> , A/CONF. 119/26	333
<i>UN World Conference of the international woman's year</i> , Mexico City 19.6-2.7.1975, <i>Report of the Conference</i> , E/CONF. 66/31	333
—, Risoluzione n. 20	333
<i>Dichiarazione di Manila</i> , sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali, 15.11.1982, in Ann. a A/RES/37/10	537
<i>Accordo di Amministrazione Fiduciaria</i> , per il territorio della Somalia italiana, 2.12.1950, in RT, 118, 225	92
—, per il Togo britannico, 13.12.1946, in RT, 8, 151	92; 242
—, per il Cameroon britannico, 13.12.1946, in RT, 8, 119	82

—, per il Tanganyka, 13.12.1946, in RT, 8, 91	82
—, per il Togo francese, 13.12.1946, in RT, 8, 165	92; 242
—, per il Cameroon francese, 13.12.1946, in RT, 8, 135	92
—, per il Ruanda Urundi, 13.12.1946, in RT, 8, 71	92
—, per le isole Samoa, 13.12.1946, in RT, 8, 71	92
—, per le isole del Pacifico, 2.4.1947, in RT, 8, 189	92
—, per Nauru, 1.11.1947, in RT, 10, 3	92
 CIG, Corte Internazionale di Giustizia	
<i>The Corfu Channel Case</i> , 9.4.1949, in CIG, Rec, 1949, 4	554
<i>Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania</i> , Parere Consultivo, 30.3.1950, in CIG, Rec, 1950, 65	88
<i>International Status of South West Africa</i> , Parere consultivo, 11.7.1950, in CIG, Rec, 1950, 128	639
<i>Asylum Case</i> , Colombia c. Perù, 20.11.1950, in CIG, Rec, 1950, 266	590
<i>Haya de la Torre Case</i> , 13.6.1951, in CIG, Rec, 1951, 71	590
<i>Nottebohm Case</i> , Seconda fase, 6.4.1955, in CIG, Rec, 1955, 4	560
<i>Case concerning Right of Passage over Indian Territory</i> , 12.4.1960, in CIG, Rec, 1960, 6	280
<i>Case Concerning the Northern Cameroons</i> , 2.12.1963, in CIG, Rec, 15, 1963	253; 260
<i>South West Africa Case</i> , Seconda fase, 18.7.1966, in CIG, Rec, 6, 1966	637
—, <i>Opinione individuale</i> del giudice <i>ad hoc</i> van Wyk, <i>ibidem</i> 167	637
<i>Barcelona Traction Light and Power Co.</i> , Seconda fase, 5.2.1970, in CIG, Rec, 1970, 3	560
<i>Legal consequences for states of the continued presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276</i> , Parere consultivo, 21.6.1971, in CIG, Rec, 1971, 1	648
<i>Western Sahara</i> , Parere consultivo, 16.10.1975, in CIG, Rec, 1975, 12	287
Ordinanza sull'indicazione delle misure provvisorie nell'affare <i>Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua</i> , in CIG, Rec. 1984, 169	418
 ILO, Organizzazione internazionale del lavoro:	
Resolution n. II, 56 ^a Sess., 1972	333

Resolution n. VI, 57' Sess., 1972	333
CEE, <i>Comunità Economica Europea:</i> <i>Comments on the US regulations concerning trade with the URSS</i> , in ILM, 1982, 891	410
CONDECA, <i>Central America Defence Council</i> Riunione del 22-23.10.1983	293
NATO, <i>North Atlantic Treaty Organization:</i> <i>Documents from the Bonn Summit</i> , 10.6.1982	402
OAS, <i>Organizzazione degli Stati Americani:</i> <i>Annual Report of the Secretary General for the fiscal year 1953-1954</i> , Novembre 1954	391
<i>Informe del Secretario General de la OEA en relacion con la situacion Dominicana</i> , Washington 1965	392
<i>Tenth Interamerican Conference</i> , Political Juridical Committee, <i>Declaration of Caracas</i> , 22.3.1954	391
<i>Risoluzione del Consiglio</i> , 2.7.1954	391
OAS/ser. F/III, 10, Doc. 32	392
<i>Consulta dei Ministri degli Esteri OAS, Decima reunion de Consulta de Ministros de relaciones exteriores</i> , Union Panamericana, Doc. OEA/Ser. F/III, 10, 1968: <i>Nota del Presidente del Gobierno Constitucional della Repubblica di S. Domingo</i> , 10.5.1965	392
<i>Acta Final della —</i> , Washington 1979	392
OAS/RES/XIV, 17.11.1984, in Ann. a A/39/827 - S/16865, v.	605
OPEC, <i>Organizzazione dei paesi produttori di petrolio:</i> <i>Dichiarazione della Conferenza dei Ministri dei paesi produttori di petrolio</i> , 9.10.1973	403; 405
OUA, <i>Organizzazione dell'Unità africana:</i> <i>Conferenza degli stati africani</i> , Addis Abeba, 1963	260; 655
<i>Conferenza dei Capi di stato e di governo</i> , Il Cairo, 21.7.1964	472
<i>Conferenza dei Capi di stato e di governo</i> , Kinshasa, 11-14.9.1967	227
<i>Comunicato ufficiale della Conferenza dei Capi di stato e di governo di Kinshasa</i> , 23.11.1967	227
<i>Conferenza degli stati africani</i> , Addis Abeba, (26°). 23.2-1.3.1976	472

<i>Comunicato del «Bureau»</i> , OAU, Sessione di Lomé, 14.1.1981	286
AHG/RES/16 (I) 21.7.1964	283; 472
AHG/RES/26 (I) 21.7.1964	279
AHG/RES/72 (XII) 1.8.1975	479
AHG/RES/1, 4.7.1980	286
CM/RES/635 (XXXI), 15.7.1978	402; 480
CM/RES/641 (XXXI), 15.7.1978	402; 480
SdN, <i>Società delle Nazioni:</i> <i>Rapport de la Commission internationale des juristes chargée par le Conseil de la SdN de donner un avis consultatif sur les aspects juridiques de la Question des Isles d'Aland</i> , 5.9.1920, SdN <i>Official Journal</i> , Ottobre 1920, Supp. Spécial n. 3	206; 207; 208; 212
<i>Decisione del Consiglio della SdN</i> , 24-27.6.1921	205
<i>Conferenze e convenzioni internazionali:</i> <i>Declaration of principles known as the Atlantic Charter</i> , Issued by the Prime Minister of the United Kingdom and the President of the United States of America, 14.8.1941, Doc. II, in <i>Declaration by United Nations done at Washington on January 1st 1942</i> , with related documents, in SdNRT, CCIV, 384	46; 78
<i>Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di Genocidio</i> , New York, 9.12.1948	303; 564
<i>Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra</i> , Ginevra 12.8.1949, in RT, 75, 287	52; 565
<i>International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination</i> , 21.12.1965, in Ann. a A/RES/2106, v.	
<i>International Covenant on economic social and cultural Rights</i> , 16.12.1966, in Ann. a A/RES/2200, v.	
<i>International Covenant on civil and political rights</i> , 16.12.1966, in Ann. a A/RES/2200, v.	
<i>Optional Protocol to the international Covenant on civil and political rights</i> , 16.12.1966, in Ann. a A/RES/2200, v.	
<i>International Convention on the suppression and punishment of the Crime of Apartheid</i> , 30.11.1973, in Ann. a A/RES/3068, v.	303; 590
CSC, <i>Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa</i> , Helsinki, 1.8.1975	24; 27; 36; 58; 77; 341 s.

<i>Protocol additional to the Geneva Convention of 12.8.1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts (Protocol II) adopted by the Conference on 8.6.1977, in ILM, 1977, 1391</i>	565; 566
<i>Conferenza dei paesi non allineati: Comunicato finale della Conferenza di New York, 4-9.10.1982</i>	313
<i>Accordi e atti internazionali</i>	
CHAD, <i>Lettera del Presidente del Chad al CdS, del 17.3.1983</i>	283
EGITTO-ISRAELE, <i>Accordi di «Camp David», 17.9.1978, in RG, 1978, 1123</i>	52
—, <i>Scambio di lettere, 17.9.1978</i>	52
—, <i>Trattato di pace, 26.3.1979</i>	15
FRANCIA-ALGERIA, <i>Accordi di Evian, 18.3.1962</i>	282
ITALIA-FRANCIA, <i>Trattato 14.6.1893, sui territori libici</i>	282
—, —, <i>trattato 12.9.1913, sulla partizione della Tripolitania</i>	282
—, —, <i>trattato 7.1.1935, «Accordo Laval Mussolini»</i>	282
LIBIA-FRANCIA, <i>Accordo 10.8.1955 sui confini</i>	282
—, ed altri stati, <i>Accordo di Lagos (sulla situazione in Chad), 18.8.1979</i>	343
SUD AFRICA-MOZAMBICO, <i>Accordo 16.3.1984</i>	282
TURCHIA-TUNISIA, <i>Accordo del 19.5.1910</i>	193; 200
URSS - ed altri stati, <i>Trattato di pace, di Brest Litovsk, 3.3.1918</i>	195
—, <i>Dichiarazione di Kamenev alla Commissione politica della Conferenza di Brest Litovsk, 12.1.1918</i>	94
—, ESTONIA, <i>Trattato di pace, 2.2.1920</i>	194
—, LITUANIA, <i>Trattato di pace, 12.7.1920</i>	194
—, LETTONIA, <i>Trattato di pace, 11.8.1920</i>	453
—, ... TURCHIA, <i>Convenzione sulla definizione dell'aggressione, 3.7.1933</i>	202
USA e paesi alleati - GERMANIA, <i>Trattato di pace, Versailles, 28.6.1919</i>	202
— AUSTRIA, <i>Trattato di pace, Saint Germain en-Laye, 10.9.1919</i>	112; 313
— MARIANNE, <i>Accordo di Commonwealth, 15.2.1975, in TCOR, 43', 1975, Ann. I (T/1759)</i>	114
— PALAU, <i>Accordo di associazione, in T/1851</i>	114
— Federazione della MICRONESIA, <i>Accordo di associazione, in T/1860</i>	114
— Isole MARSHALL, <i>Accordo di associazione, in T/1865</i>	114
— Rep. Dem. VIETNAM - Gov. Provv. Rivoluzionario della Rep. SUD VIETNAM - Rep. SUD VIETNAM <i>Agreement on</i>	

<i>ending the war and restoring peace in Vietnam, Parigi 27.1.1973</i>	295; 296; 297; 298; 301; 302; 303
— Rep. Dem. VIETNAM, <i>Agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam, Parigi 27.1.1973</i>	295; 296; 297; 298
<i>Atti, documenti e legislazioni statali</i>	
AUSTRALIA:	
<i>Papua New Guinea provisional administration Act 20/1945, 3.8.1945</i>	98
<i>Papua New Guinea Act 9/1949, 25.3.1949</i>	98; 119
<i>Papua New Guinea Act, 1963</i>	100
<i>Papua New Guinea Act, 1971</i>	101
<i>New Guinea Independence Act 98/1975, 9.9.1975</i>	102
FRANCIA:	
(v. anche, TOGO)	
<i>Costituzione 1958</i>	15
<i>Rapport annuel du Gouvernement français à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'administration du Togo placée sous la tutelle de la France, Année 1956, Ministère de la France d'Outre Mer, Ouen (Choix), 1958</i>	247
<i>Discorso del Presidente della Repubblica, de GAULLE, del 16.9.1959, in WHITEMAN, v.</i>	15
<i>Chambre d'accusation, Corte di Appello, Parigi, 11.1.1977</i>	582
GERMANIA:	
<i>Bundestag, Drucksache, 8/2503/4, 25.1.1973</i>	172
GRAN BRETAGNA:	
<i>Lettera del 28.7.1842, del rappresentante britannico, Lord ASH-BURTON, a quello statunitense, per la soluzione della vertenza della nave Caroline, 28.12.1937</i>	443
<i>Dichiarazione di Lord CAMPBELL, relativa al caso della nave Caroline, v.</i>	443
<i>Cameroon under United Kingdom Administration, Report for the year 1958, Colonial Office (Her Majesty's Stationary Office) London 1958</i>	255
—, <i>Report for the year 1959, Colonial Office (Her Majesty's Stationary Office) London 1961</i>	255
<i>Dichiarazione del Primo Ministro, ai Comuni, 25.10.1983</i>	388
<i>Dichiarazione del Primo Ministro, ai Comuni, 30.10.1983</i>	388

GRENADA:		
<i>Costituzione</i> , 13.3.1979		541
INDIA:		
<i>Government of India, White paper on Indian states</i> , New Delhi (Man. Gov. of India Press) 1950		185; 229
<i>Government of India, White paper on Hyderabad</i> , New Delhi (Man. Gov. of India Press) 1948		185
<i>Dichiarazione del Ministro degli Esteri</i> , 14.7.1967 al Parlamento sulla questione del Tibet		225
REPUBBLICA ARABA DEMOCRATICA SAHARAOUI:		
<i>Costituzione</i> , 26.8.1976		472
SUD AFRICA:		
<i>Native administration Act</i> 38/1927, 29.7.1927		337
<i>Native administration Act</i> 9/1929, 23.3.1929		337
<i>Native administration Act</i> 44/1981		337
<i>National States Constitution Act</i> 21/1971		337
<i>National States Constitution Act</i> 91/1980		337
<i>Transkei Constitution Act</i> 48/1963		337
<i>Transkei Constitution Act</i> 66/1975		337
TOGO:		
<i>Décret n. 56/604</i> , 14.6.1956, portant règlement d'administration publique pour l'application en ce qui concerne les elections, de la loi n. 55/1489 du 18.11.1955 relative à la réorganisation municipale au Togo, au Cameroun et à Madagascar, in <i>Journal Off. du Togo</i> , 1956		246
<i>Loi n. 56/612</i> , 23.6.1956 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre les reformes nécessaires et à prendre les mesures à assurer l'évolution des territoires relevant du Ministère de la France d'outre mer, in <i>Journal Off. Togo</i> , 1956, 573		246
<i>Décret n. 56/847</i> , 24.8.1956 portant statut du Togo, in <i>Journal Off. Togo</i> , 1956, 754		246
URSS:		
<i>Decree on Peace</i> , by the second all Russian Congress of soviets of worker's soldier's and peasant's deputies, 8.11.1917		15; 191
<i>Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia</i> , 22.11.1917		181
<i>Deklaration der Rechte des arbeitenden und augebeuteten Volkes</i> , 13.1.1918		192
<i>Nota diplomatica Cicerin</i> , ai governi Alleati, Svezia e Finlandia, 28.6.1920		26
<i>Nota diplomatica Cicerin</i> , a Gran Bretagna e Italia, 19.10.1922		26

<i>Nota inviato sovietico a Helsinki</i> al Ministro degli esteri finlandese, 12.7.1926		26
<i>Dichiarazione di adesione alla Carta Atlantica</i> , 24.9.1941, in URSS, <i>Raccolta dei trattati Convenzioni e Accordi vigenti dell'URSS con Stati esteri</i> , Serie X, Mosca 1955		48
USA:		
<i>Lettera</i> del 6.8.1942, del rappresentante statunitense, il Segretario di Stato, WEBSTER a quello britannico per la soluzione della vertenza della nave <i>Caroline</i> , 28.12.1837		443
<i>Dichiarazione</i> di J. Q. Adams alla Camera dei Rappresentanti USA, relativamente al caso della nave <i>Caroline</i> , v.		443
<i>Discorso</i> , di Washington, del 27.5.1916, del Presidente WILSON, in <i>US Congressional Records</i> vol. 57 Pt. 2, 1854		14
<i>Discorso</i> , del Presidente WILSON al Senato USA, 22.1.1917, in <i>US Congressional Records</i> , vol. 54 Pt. 2, 1742		14
<i>Dottrina Stimson</i> , 7.1.1932, Dep. of State, <i>Press Releases</i> , v. 6, 9.1.1932, 41		51
<i>Risposta del rappresentante permanente USA alle NU</i> alle dichiarazioni del Primo Ministro britannico del 25-30.10.1983, 3.11.1983		388
<i>Dichiarazione</i> del rappresentante statunitense REIS, sulla crisi cecoslovacca, al Comitato Speciale delle NU sui principi del diritto internazionale, <i>Legal aspects of the invasion and occupation of Czechoslovakia</i> , 1968		445
Department of State, Legal Adviser, <i>Legal basis for the quarantine of Cuba</i> , 23.10.1962		402
<i>Base for the participation in the Grenada collective security action</i> , del Legal Adviser del Dep. of State, ROBINSON, Dept. of State File No. P84 0057-0363, in <i>AJ</i> , 1984, 662		540
<i>Dennis v. US</i> , 341 US 589 (opinione dissidente del Giudice DENNING)		448

INDICE ANALITICO

- AALAND, 26; 98; 109; 219
- ACCERTAMENTO
 dell'illecito, 427; 212; 295
 del rispetto dell'autodeterminazione
 e funzione delle NU (v.), 150 s.;
 250; 402; 196 ss.; 249 ss.
 della volontà popolare, 188
- Actio popularis*, 415
- ACQUIESCENZA, 252
- ADEN, 305; 355; 356; 432
- AFGHANISTAN, 55; 308; 338; 389; 198;
 413; 429; 453; 243; 541; 286 ss.;
 289; 571
- AFFARI INTERNI, v. Dominio riservato
- AFRICA, 245; 472
- AGGRESSIONE, 50; 53; 453; 319 ss.
 contro il popolo, 591; 334; 346
 e autodeterminazione, 467; 293
 da parte del governo legittimo, 136
 indiretta, 413
- ALGERIA, 15; 386; 432
- ALTO ADIGE, 86
- AMERICA LATINA, 42
- AMICHEVOLI, RELAZIONI, 150
 dichiarazione sulle — e la coopera-
 zione internazionale, 14; 24;
 170; 252
 e autodeterminazione, 32 ss.; 39 s.;
 400; 200; 228; 327
- AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA, v. Na-
 zioni Unite
- ANGOLA, 71 ss.; 310; 432; 242 s.; 499;
 591; 613
- ANNESSIONE, 50; 51; 52; 366
- APARTHEID, 333; 366; 303; 310 s.; 588;
 338 s.; 371 ss.
 come minaccia alla pace, 72
- ARABA UNITA, REPUBBLICA, 413
- ARGENTINA, 170; 372; 197
- ARMI NUCLEARI, 613
- ASILO, 312 ss.
- ASSISTENZA OSTILE, 443
- ASSOCIAZIONE (ad altri stati), 36
 come possibilità alternativa all'indi-
 pendenza (v.), 43; 126
- ATLANTICA, CARTA, 23 ss.; 46; 78;
 48; 102
 e colonie (v.), 23
- ATTO OSTILE, 176
- AUSTRALIA, 50; 98; 119
- AUSTRIA, 96 s.
- AUTODECISIONE, 90; 94
- AUTODETERMINAZIONE (v. *anche*, Ami-
 chevoli, relazioni; Popolo; Uomo,
 diritti dell')
 contenuto, 36 s.; 63; 149 ss.
 criterio discriminante, 165; 191; 243
 s.; 294

INDICE ANALITICO

- AALAND**, 26; 98; 109; 219
ACCERTAMENTO
 dell'illecito, 427; 212; 295
 del rispetto dell'autodeterminazione
 e funzione delle NU (v.), 150 s.;
 250; 402; 196 ss.; 249 ss.
 della volontà popolare, 188
Actio popularis, 415
ACQUIESCENZA, 252
ADEN, 305; 355; 356; 432
AFGHANISTAN, 55; 308; 338; 389; 198;
 413; 429; 453; 243; 541; 286 ss.;
 289; 571
AFFARI INTERNI, v. Dominio riservato
AFRICA, 245; 472
AGGRESSIONE, 50; 53; 453; 319 ss.
 contro il popolo, 591; 334; 346
 e autodeterminazione, 467; 293
 da parte del governo legittimo, 136
 indiretta, 413
ALGERIA, 15; 386; 432
ALTO ADIGE, 86
AMERICA LATINA, 42
AMICHEVOLI, RELAZIONI, 150
 dichiarazione sulle — e la coopera-
 zione internazionale, 14; 24;
 170; 252
 e autodeterminazione, 32 ss.; 39 s.;
 400; 200; 228; 327
- AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA**, v. Na-
 zioni Unite
ANGOLA, 71 ss.; 310; 432; 242 s.; 499;
 591; 613
ANNESSIONE, 50; 51; 52; 366
APARTHEID, 333; 366; 303; 310 s.; 588;
 338 s.; 371 ss.
 come minaccia alla pace, 72
ARABA UNITA, REPUBBLICA, 413
ARGENTINA, 170; 372; 197
ARMI NUCLEARI, 613
ASILO, 312 ss.
ASSISTENZA OSTILE, 443
ASSOCIAZIONE (ad altri stati), 36
 come possibilità alternativa all'indi-
 pendenza (v.), 43; 126
ATLANTICA, CARTA, 23 ss.; 46; 78;
 48; 102
 e colonie (v.), 23
ATTO OSTILE, 176
AUSTRALIA, 50; 98; 119
AUSTRIA, 96 s.
AUTODECISIONE, 90; 94
AUTODETERMINAZIONE (v. anche, Ami-
 chevoli, relazioni; Popolo; Uomo,
 diritti dell')
 contenuto, 36 s.; 63; 149 ss.
 criterio discriminante, 165; 191; 243
 s.; 294

- dello stato (v.), 5; 180
 diritto di o alla —, 6; 13; 18
 anche con autogoverno, 52
 e decolonizzazione (v.), 14
 e democrazia (v.), 14; 27; 106; 55;
 267 ss.
 e diritti dell'uomo (v.), 14; 38 s.;
 172 s.
 e indipendenza, 16; 47 s.; 108; 67;
 116 ss.; 289
 e libertà, 108
 e posizione internazionale dello stato,
 16
 e razzismo (v.), 14
 e risorse naturali (v.), 14
 e scelta del regime (v.) interno, 13;
 48; 27 s.; 55; 77; 132 s.
 e secessione (v.), 102 ss.
 e sovranità (v.), 13
 e sviluppo economico (v.), 67
 ss.; 143
 e volontà popolare, 25
 economica (v.), 425; 273 s.
 esercitabile una sola volta, 20; 171
 interpretazione della —, marxiana, 4
 sovietica, 65
 mancanza di — come minaccia alla
 pace (v.), 32 s.
 natura, 4; 6; 7
 principio generale, 165; 145; 208
 s.; 281 s.; 292; 335
 norma contrattuale, 292
 nella Carta, 81 s.
 obbligo (v.)
 — assoluto, 203 ss.
 — contrattuale, 63
 possibilità permanente, 19; 425; 230;
 326 s.
 per tutti i popoli, 48; 127 ss.
 processi di —, 110 s.; 128 s.; 133;
 340; 374
 — permanenti di —, 312; 188
 s.; 268
 AUTOGOVERNO, 17; 20; 44 ss.; 49 ss.;
 159; 185
 alternativo all'indipendenza, 47 ss.;
 499; 526
 differenza con l'autodeterminazio-
 ne, 147
 locale, come momento di passaggio
 per l'autodeterminazione, 50;
 650
 — — liberamente eletto, 51
 AUTONOMIA, 273 ss.
 BANGLA DESH, 106; 328; 438; 682
 BANTUSTAN, 238; 158; 360; 372 ss.
 BASI MILITARI, 311
 BASUTOLAND, 310; 508
 BELGIO, 120; 131
 BELIZE, 238; 603
 BELLIGERANTI (v. anche, Belligeranza;
 Combattenti; Forza; Ginevra; Op-
 pressione; Ordine)
 riconoscimento della qualità di — al
 popolo, 230
 BELLIGERANZA, 9; 456; 476; 307; 594
 BERMUDA, 356; 499; 515; 521
 BIAFRA, 108; 438
 BIRMANIA, 189
 BLOCCHI, 79; 413
 sfere di influenza, 178 s.; 217; 460
 'sovranità limitata', 97
 BRUNEI, 356; 508
 BULGARIA, 88
 CAMBOGIA, 238; 306; 358; 389; 438;
 539; 289; 329 ss.
 CAMEROON, 111 ss.; 506; 680
 britannico, 92; 105; 110; 173
 francese, 92; 110
 CAMP DAVID, ACCORDI DI, 52

- CAPACITÀ GIURIDICA E DI AGIRE, 472
 CAPO VERDE, 591
 Caroline, incidente della, 474
 CAYMAN, ISOLE, 493; 495; 499;
 515; 521
 CECOSLOVACCHIA, 429; 445; 541
 CESSIONE DI TERRITORI, 100
 CHAD, 124
 CHURCHILL, 47
 CICERIN, 26
 CILE, 98; 152; 338; 283; 289
 CINA, 162; 179; 225
 CIPRO, 238
 COLONIE, 81 s.; 118; 120; 259; 374
 (v. anche, Decolonizzazione; Nazioni
 Unite)
 esclusioni delle — dal concetto di
 autodeterminazione, 81 s.; 219
 nel sistema delle NU, 109
 sfruttamento economico delle
 —, 511
 COLPO DI STATO, 162; 476; 291
 COMBATTENTI, 334
 COMORE, v. Mayotte
 COMUNITÀ EUROPEE, 197
 CONDECA, 293
 CONFLITTO, 224 ss.; 535
 interno allo stato, 223 ss.
 CONGO, 109; 309
 COOK, ISOLE, 499
 COOLIDGE, 98
 COREA, 79; 156; 357; 543; 613
 CONQUISTA, v. Annessione
 CONTADORA, GRUPPO DI, 293; 330 s.
 CONTROVERSIA, 32; 167 s.; 189
 CRIMINE INTERNAZIONALE, 303 ss.
 CRITERI DI VALUTAZIONE
 dell'esistenza di un problema di au-
 todeterminazione, 250 ss.
 rispetto della democrazia, 253;
 267 ss.
 CSCE, 27; 28 s.; 58; 40; 161; 182; 105;
 174 ss.; 429; 264; 613; 341
 CUBA, 131; 386; 402; 413; 216; 242;
 541
 DADRA, 170
 DECOLONIZZAZIONE, 10; 103; 120; 124;
 153; 160; 249; 251; 346
 (v. anche, Colonie)
 e autodeterminazione, 102
 e mantenimento della pace, 432
 «Commissione dei 24», 110; 56
 risoluzione sulla —, 72; 169 ss.
 DEMOCRAZIA, 32; 79; 87; 151 ss.; 358;
 395; 438; 253; 494
 (v. anche, Indipendenza)
 rispetto della — per il riconosci-
 mento, 291; 292
 'un uomo un voto', 165
 predisposizione di strumenti di —,
 207 s.; 544; 618
 — — per l'autodeterminazione,
 274 s.; 331 s.
 DIFESA, LEGITTIMA, 443
 DISCRIMINAZIONE, 20; 121; 156
 (v. anche, Razzismo; Apartheid; Uomo,
 diritti dell')
 di parti del popolo, 3
 DOMINAZIONE STRANIERA, 305
 DOMINICANA, REPUBBLICA, 389 ss.;
 402; 429; 243; 541; 289
 DOMINIO RISERVATO, 26; 38 ss.; 89 s.;
 93 ss.; 108; 330; 173 s.; 432; 225
 ss.; 465; 279; 323; 329 s.
 irrilevanza del — ai fini della auto-
 determinazione, 38 s.; 41 s.; 178;
 493; 535
 ECONOMICA, PRESSIONE, 493
 ECONOMICI
 aiuti, 512

- provvedimenti, 515
 scelta dei sistemi —, 520
 strumenti —, disponibilità degli, 270
- EFFETTIVITÀ, 128, 219
 dello stato, 12
- EGITTO, 52
- ELEZIONI, 300; 131 s.; 347
 a suffragio universale diretto, 257; 165
- EMBARGO, 373
- ERITREA, 238
- ESTONIA, 16; 96; 214; 453
- ESTRADIZIONE, 312 ss.
- ETIOPIA, 644
- ETNIA, 7; 82 s.
 (v. *anche*, Nazionalità; Nazione; Razzismo)
- EUROPA, 19
- FALKLAND, 170; 188; 168 s.; 197 s.; 482; 493; 635
- FIGI, ISOLE, 238; 355; 507
- FINLANDIA, 26; 98
- FORZA, USO DELLA, 426; 223 ss.; 230; 267; 276 s.; 289 ss.; 299 ss.; 333 ss.
 illegittimo — per reprimere l'autodeterminazione, 205 ss.; 229 s.
 legittimo — per l'autodeterminazione, 53; 162 s.; 166 s.; 376 s.
 — contro il governo, 159; 346
 — da parte del popolo, 160; 304 s.; 354
- FRANCIA, 15; 111; 282; 441; 582
- FRONTIERE, 175 s.
 'ereditate dal colonialismo', 279; 272 s.
- DE GAULLE, 16; 250
- GARANZIA, 13; 166; 194; 207; 236
 (v. *anche*, Obbligo; Sanzione)
 internazionale dei processi di auto-
- determinazione, 164; 79 ss.; 165; 103; 273
- GENOCIDIO, 303 ss.; 687
- GERMANIA, 98; 96 s.; 241
 «due Germanie», 172
 Repubblica Federale di —, 4; 582
 Repubblica Democratica di —, 172
- GERUSALEMME, 360
- GHANA, 244; 113
- GIBILTERRA, 168 s.; 506
- GIBUTI, v. Somalia francese.
- GILBERT, ISOLE, 499
- GINEVRA, CONVENZIONI DI, 52; 466; 276 ss.; 304 ss.; 334; 613; 363
- GIORDANIA, 317
- GOA, 280; 170
- GOVERNO
 'fantoccio', 438; 499
 legittimo, 57
 rappresentativo, 79
 scelta della forma di —, 28 s.; 48; 452
- GRAN BRETAGNA, 23; 128; 170; 111; 114; 151 s.; 161; 352; 170; 388; 197 s.; 441; 443; 613; 615; 346
- GRECIA, 307; 601
- GRENADA, 180 ss.; 402; 429; 444; 243; 502; 541; 289
- GUAM, 114; 356; 499; 521
- GUATEMALA, 180 ss.; 402; 243; 289; 601
- GUERRA
 civile, 8; 109; 326
 coloniale, 308
 mondiale, I, 98
 —, II, 99; 112
- GUINEA EQUATORIALE, 508; 528
- GUJANA, 386
- HAITI, 327

- INCORPORAZIONE, 115; 126
- INDIA, 185; 225; 245; 280; 376; 371
- INDIPENDENZA, 1; 16; 36; 46 ss.; 159; 78 s.; 96; 217; 225; 126; 146; 617; 358
 «Full measure of self-government» e —, 58 ss.; 122; 499
- legittima aspirazione alla —, 90; 248 s.; 595
- presupposto per l'autodeterminazione, 168; 267 s.; 274; 288; 572
- scelta possibile, 121
 mediante strumenti democratici, 267
 mediante disponibilità strumenti economici (v.)
- strumento per l'autodeterminazione, 48; 273
- INDONESIA, 128
- INSORTI, 8; 476; 305
 (v. *anche*, Rivoluzione)
- INTERESSE, 207 s.; 226
 al rispetto dell'autodeterminazione, 199 ss.
- INTERFERENZA, 133; 225; 239
 e obbligo di non fomentare disordini, 162; 242
 economica, 179
 nei processi di autodeterminazione, 438
- INTERNAZIONALE, COLLOCAZIONE
 scelta della —, 175 s.
 e autodeterminazione, 177 s.; 267
- INTERNAZIONALISMO PROLETARIO, 199
- INTERVENTO, 57; 133; 167; 413; 263 s.; 266; 290 ss.
 legittimità dell'offerta di —, 129
 a favore dello stato repressore, 300 ss.; 331 ss.; 335 s.
 a favore del popolo, 333 ss.; 376
- legittimità della richiesta di —, 129; 181
 a favore dello stato, 205 ss.; 218 s.; 239 ss.
 a favore del popolo, 135; 206 s.; 458; 239 ss.
 umanitario, 214 ss.
- INVESTIMENTI, 271; 283
- IRAQ, 413
- ISRAELE, 15; 50; 52; 53; 179; 317; 358; 403; 582; 360
- ITALIA, 92; 282
- KASHMIR, 185; 280; 170; 506; 542
- KATANGA, 109
- KEELING, ISOLE, 495
- LEGITTIMITÀ
 del governo, 152 s.; 163; 413; 243; 286; 290; 350
 della pretesa all'autodeterminazione, 80
 dello stato, 163; 191; 259; 539; 572; 344 ss.; 371
 principio di —, 159; 455; 327
 — dello stato, 159; 82
- LESO, SOGGETTO, 186 ss.
 e responsabilità (v.)
- LESOTHO, 72
- LETTONIA, 16; 453
- LIBANO, 613
- LIBERIA, 644
- LIBIA, 124
- LITUANIA, 16; 96
- LOTTA, LEGITTIMITÀ DELLA
 (v. *anche*, Forza)
 armata del popolo, 134 s.
- MANDATI, 17; 90
- MARIANNE, v. Micronesia
- MAROCCO, 49; 459

- MARSHALL, v. Micronesia
 MAURITIUS, ISOLE, 238
 MAYOTTE, 55; 238; 305; 173; 456; 503; 274
 MERCENARI, 236; 135 s.
 MESSICO, 313; 444
 MICRONESIA, 92; 110; 55 s.; 141; 311; 499; 509; 521
 associazione agli USA (v.), 113
 Federazione della —, 55
 Marianne, Commonwealth, 112; 114; 313
 Marshall, 113
 MINORANZE, 84; 244; 176; 247 s.
 (v. anche, Discriminazione)
 'diritto' ad autonomia delle —, 183; 225; 247 s.
 non 'diritto' all'autodeterminazione delle —, 180; 183; 247
 salvaguardia dell'identità delle —, 86 ss.; 100; 225
 e autonomia locale, 100; 120
 MONROE, DOTTRINA, 402; 216
 MONTSERRAT, 493; 495; 512
 MOVIMENTI DI LIBERAZIONE, 9; 127; 305; 231; 466; 591; 357; 376
 e diritto all'autodeterminazione, 12
 rappresentante del popolo, 333 s.
 MOZAMBICO, 310; 591
 'isole sparse' del canale di —, 456; 503
 NAGA, 185; 109; 170
 NAMIBIA, 76; 90; 179; 238; 305; 310; 156; 356; 466; 493; 499; 567; 591; 613; 341; 349 ss.; 370 ss.
 NAURU, 92; 110
 NAZIONALITÀ, 84; 259; 122
 (v. anche, Etnia, Nazione)
 principio di —, 159; 83 s.; 173
 'diritto' all'autodeterminazione delle —, 102
 NAZIONE, 7; 12; 15; 83 ss.
 divisa, 16
 e nazionalità, 27
 soggetto di dir. internazionale, 3
 titolare di diritti, 3
 all'autodeterminazione, 83 s.; 361
 NAZIONI UNITE
 (v. anche, Amichevoli, relazioni)
 Amministrazione fiduciaria delle —, 43; 112; 114; 499; 509; 526; 547; 650
 Carta delle —
 a. 1, 7; 10; 30 ss.; 67; 50; 63; 456
 a. 2, 71; 290 ss.;
 a. 10, 40 s.
 a. 11, 40 s.
 a. 14, 40 s.
 a. 55, 7; 10; 33 ss.; 88; 553
 a. 56, 553
 a. 73, 10; 43; 44 ss.; 57 ss.
 a. 76, 10; 44 ss.; 48 ss.; 311
 e territori non autonomi, 43; 21; 311; 248; 616
 funzione delle — per l'autodeterminazione, 189 ss.; 249 ss.; 531; 292 ss.; 300 s.
 NICARAGUA, 293; 305; 310; 418; 429; 496; 289; 571; 330 s.; 613
 NIGERIA, 114; 680
 NIUE, 499
 NORIMBERGA, PROCESSO DI, 319
 NUOVA GUINEA, v. Papua
 NUOVA ZELANDA, 110
 NUOVE EBRIDI, 238; 493; 499; 521
 NUOVO ORDINE ECONOMICO, 493
 OAS, 293; 391; 402; 330
 OBBLIGO, 13; 45; 63 ss.
 assoluto, 22 s.; 148 ss.; 190 ss.; 205; 225 ss.; 535; 561
 contenuto dell'—, 196 s.

- contrattuale, 225
 di comportamento, 166
 di consentire l'autodeterminazione, 145; 159; 186 ss.; 248 s.
 di non impedire lo svolgimento dei processi di autodeterminazione, 22; 366
 e sue conseguenze, 38 s.
 di predisporre le condizioni economiche per l'indipendenza, 131
 di rispettare i diritti dell'uomo, 36
 di risultato, 187 s.; 425; 231; 246 ss.
 e diritto, 18; 199
 OCCUPAZIONE, 50; 613; 341; 651; 356; 361 ss.; 366
 OLANDA, 441
 OLP, v. Palestina
 OMAN, 356
 OPEC, 403; 493
 OPPRESSIONE, 90; 119; 163; 251
 misure di — dello stato, 279 s.
 ORDINE, MANTENIMENTO DELL'
 diritto dello stato al — interno, 225
 ORGANIZZAZIONI REGIONALI, 402; 203
 e Nazioni Unite, 203 s.; 435
 OUA, 108; 124 s.; 402
 PACE
 e autodeterminazione, mantenimento della —, 32 ss.; 400; 200; 210; 456; 458; 518; 567
 minaccia alla —, 50; 53; 31; 430; 228 ss.; 613
 PAKISTAN, 185; 280; 170; 438
 PALAU, v. Micronesia
 PALESTINA, 15; 50; 52; 88; 218; 305; 306; 310; 317; 366; 466; 493; 613; 341; 359 ss.; 370; 374
 e OLP, 52; 567; 362; 369 ss.
 PAPUA, 50 ss.; 98; 119; 508
 PERSIA, 453
 PERÙ, 98
 PLEBISCITO, 18; 16; 110; 113; 84; 176; 98; 113 s.; 280; 146; 188; 499; 274; 528
 POLONIA, 198; 453
 POPOLAZIONE, v. Popolo
 POPOLO, 7
 beneficiario dell'autodeterminazione, 121 ss.; 145 s.; 230
 beneficiario della garanzia, 168; 189 s.; 193 ss.; 277 s.
 — come gruppo razziale, 125 s.
 come abitanti del territorio, 3; 142 s.; 471; 272 s.
 destinatario dell'autodeterminazione, 123 s.
 diritto del — a decidere del proprio destino, 539
 diritto del — alla difesa, 334 s.
 diritto «inalienabile» del —, 539
 eguaglianza dei diritti dei —, 31 s.; 106; 128 s.; 143
 e delle garanzie, 137 ss.
 integrità del territorio del —, 106 ss.
 soggetto di diritto internazionale, 2; 66; 125; 127
 titolare del diritto all'autodeterminazione, 3; 3; 4; 12; 13; 34; 166; 102 ss.; 166; 208; 322
 volontà del —, 26; 111 s.; 148
 accertamento (v.) della —, 145; 164; 268; 357
 come strumento per valutare la legittimità delle situazioni, 77; 173; 526
 e autodeterminazione, 118 ss.
 obbligo di rispetto della —, 225
 — — per intero, 263; 127; 156; 170 s.; 220; 372 ss.
 — — per la scelta delle forme di governo, 28
 volontà della maggioranza del —, 87 s.

- trasferimenti di —, 86 s.; 179; 363
unificazione di —, 186
- PORTOGALLO, 231; 280; 310; 591
territori sotto amministrazione del
—, 130; 137; 71 ss.; 179; 305;
306; 356; 366; 432; 567; 613
- PORTO RICO, 311; 313
- PRESUNZIONE DI RISPETTO DELL'AUTO-
DETERMINAZIONE, 150; 177; 262 ss.;
283; 594
- PRETESA AL RISPETTO DELL'AUTODE-
TERMINAZIONE della comunità inter-
nazionale, 191 ss.
- RAPPRESENTATIVITÀ, 85; 153; 257
ss.; 362
come elemento discriminante, 85;
291; 341
come presunzione (v.) di rispetto
dell'autodeterminazione, 395;
494; 264 ss.
come prova del rispetto dell'auto-
determinazione, 275 s.
dell'intero popolo, 284 s.
- RAZZA, 122
- RAZZISMO, 50; 72; 305; 309; 162; 432;
466; 567; 330 s.; 588; 613; 615
- REFERENDUM, 370; 188
(v. anche, Plebiscito)
- REGIME POLITICO, 78; 148; 171 s.; 174
ss.; 177; 249; 259; 365
corrispondente alla volontà popo-
lare, 267; 288 s.; 330
irrilevanza della instaurazione di un
particolare —, 425
- REGIONALE, GRUPPO, 458
(v. anche, Organizzazioni regionali)
- REPRESSIONE
mediante strumenti di polizia, 289
ss.; 310 s.; 349; 364
pretesa punitiva dello stato, 317 s.
- RESPONSABILITÀ, 190 ss.; 402; 406; 201
ss.; 208 ss.; 232; 235
e 'reazione' unilaterale, 402
e 'reazione' collettiva, 208 s.
- RICONOSCIMENTO, 125; 395; 216; 455
di fatto, 110; 349
di gruppi rivoluzionari, 101; 474;
277 s.; 306
e dottrina Stimson (v.), 51
premature, 101; 309 s.; 326
- RIFUGIATI, 458; 586; 613
- RISORSE NATURALI, 42; 50; 139; 355;
178; 493; 271; 273; 591; 322
dichiarazione sulla sovranità perma-
nente sulle —, 72
- RIVOLUZIONE, 8; 11; 103
e autodeterminazione, 274; 128; 276
s.; 326
e movimenti rivoluzionari, 103; 167;
216; 309 ss.
non organizzati, 309 ss.
organizzati, 217; 230; 277 s.
'diritto' alla —, 449
francese, 15
situazione di —, 101; 325 s.
e insediamento stabile sul territo-
rio, 130
e trattamento dei rivoltosi, 305
ss.
sovietica, 9; 15
- RODESIA DEL SUD, 72; 76; 128; 138;
305; 151 s.; 156 ss.; 165; 366; 431
s.; 466; 494; 508; 289; 567; 591;
613; 342 ss.; 370; 374
- ROMANIA, 88; 453
- RUANDA, 238; 365
Urundi, 92; 105; 110; 238; 527
- SAHARA, 179; 125; 305; 459; 506; 517;
567; 613
- SALOMONE, ISOLE, 499

- SALVADOR, 321
- SAMOA
britanniche, 92; 110; 506; 515
statunitensi, 114; 311; 355; 493; 495;
499; 513 s.
- SANZIONE, 195 ss.; 464; 356; 374 ss.
applicazione della —, 243
— — collettiva, 201 ss.
— — regionale, 202
— — unilaterale, 201 ss.; 459;
493; 281 ss.
assenza di —, 199 s.
economica, 197; 493
graduazione della —, 195 s.; 421;
213; 236 s.; 535; 328
- SECESSIONE, 2; 11; 19; 16; 47; 30 ss.;
84 ss.
come risultato dell'autodetermina-
zione, 84 ss.
e autodeterminazione, 90 ss.
e favor per lo stato, 85
inammissibilità della —, 117 s.; 246;
259; 288
legittimità della —, 176
- SEYCHELLES, 506
- SFERE DI INFLUENZA, v. Blocchi
- SICUREZZA INTERNAZIONALE, 432; 467
- SIRIA, 386
- SOCIETÀ DELLE NAZIONI, 11; 77; 352
- SOGGETTO
leso, 189 ss.
status di —, 175
- SOGGEZIONE, STATO DI, 267
- SOMALIA, 92; 526
francese, 358; 508; 535; 567
- SOVRANITÀ, 160; 179; 455; 264; 353;
364
abuso di —, 99
concezione sovietica della —, 160
limitata, v. Blocchi
territoriale, 101; 371; 348
- SPAGNA, 372; 598
territori sotto amministrazione della
—, 130
- STATO
'autodeterminazione' dello —, 190 s.
collocazione internazionale dello —,
78 s.
diritti e doveri degli —, 30
multinazionale, 16
natura e formazione dello —, 2; 159
rilevanza dell'organizzazione dello
—, 78 s.; 88; 90 ss.
— e dei meccanismi di accerta-
mento della volontà popola-
re, 189
'terzo', 209 s.
uti universus, 290
- STIMSON, 216
(v. anche, Riconoscimento)
- STRUMENTI PER L'AUTODETERMINA-
ZIONE, 187
- SUD AFRICA, 72; 80; 88; 138; 240; 305;
306; 307; 156 ss.; 431 s.; 242; 289;
613; 353; 688
- SUDDITI, 237; 279
- SVEZIA, 26
- SVILUPPO ECONOMICO, 432
- TANGANYKA, 92; 110
- TERRITORIO
frammentazione del —, 55
identificazione del — per l'indipen-
denza, 116
integrità del —, 48; 25; 107; 110;
85; 186; 93 ss.; 110 s.; 117; 125;
149; 156; 163 s.; 225; 246 ss.;
613; 353; 356; 363
— — dello stato, 95 ss.; 100
irrilevanza delle dimensioni del —
per l'esercizio dell'autodetermi-
nazione, 313; 513; 272 s.

- TERRORISMO, 312 ss.; 589
 TIBET, 179; 170; 432; 499
 TIMOR, 240; 356; 613
 TOGO, 238; 111 ss.
 britannico, 92; 110; 67
 francese, 92; 104; 105; 110; 313;
 173; 274; 528
 TOKIO, PROCESSO DI, 319
 TRIPOLITANIA, 282
 TUNISIA, 49; 282
 TURCHIA, 453
 TURKS, ISOLE, 499; 521
- UGANDA, 689
 UNGHERIA, 17; 49; 88; 323; 354; 243
 UOMO, DIRITTI DELL', 63; 79; 225; 171
 s.; 466; 237; 567; 237; 613;
 689; 371
 come prova del rispetto dell'auto-
 determinazione, 149; 282 s.; 285
 ss.; 322 s.
 Dichiarazione universale dei —, 34;
 79; 139
 e autodeterminazione, 7; 9
 assoggettamento di un gruppo
 umano, 119 s.
- civili e politici, 88 s.; 154 ss.;
 313; 358
 — — come strumento per l'auto-
 determinazione, 155
 — — come strumento per la pa-
 ce, 432
 Patti sui —, 35; 42; 72; 170;
 178; 155
 trattamento dei sudditi, 90
 URSS, 11; 26; 48; 80; 181; 99 ss.; 294
 ss.; 317; 198; 453
 concezione di politica internazionale,
 220 s.
 URUNDI, v. Ruanda
 USA, 11; 46; 55; 311; 317; 402; 418;
 443; 448; 493; 499; 541
 concezione di politica internazionale,
 221 s.
- VERGINI, ISOLE, 114; 311; 356; 360;
 493; 495; 499; 533
 VETO, 459
 VIETNAM, 130 ss.
- WILSON, 9; 14; 159; 101 s.; 217
- ZIMBABWE, v. Rodesia del Sud

Finito di stampare
 nel luglio 1985
 dalla Grafitalia s.r.l.
 Cercola (Napoli)